GIORNALE MILITARE

1895



PARTE PRIMA

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1895.



GIORNALE MILITARE

ANNO 1895

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
29 nov. 1894	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 554 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al forte Monte Bastione a Spezia .	1	1
20 dic. 1894	ONORIFICENZE. — R. Decreto portante modificazioni alle Regie patenti del 1839 pel conseguimento della medaglia mauriziana . .	2	2
20 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 574 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1895 . .	9	9
23 »	ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — R. decreto portante variante alla denominazione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria .	3	3
23 »	ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — R. Decreto relativo alla soppressione dell'ispettorato dei bersaglieri	4	4
23 »	ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — R. Decreto relativo alla soppressione degli ispettorati generali d'artiglieria e del genio	5	4
3 genn. 1895	DISPOSIZIONI VARIE. — Aggiunta alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore	6	5
3 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 15 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al forte Monte Albano e alla batteria Monte Isola della piazza di Spezia . .	22	51
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	7	6

4	genn. 1895	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione . .	8	6
6	»	PENSIONI. — R. Decreto N. 691 col quale viene considerato in istato di guerra una parte del territorio della Colonia Eritrea e considerati sul piede di guerra i militari che, nel detto territorio, presero parte ad operazioni militari	23	52
9	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni	10	10
10	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto 10 gennaio 1895 N. 24 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno alla nuova cinta fortificata sulla destra del Tevere in Roma, dal detto fiume, fino ai monti Ciocci, compreso il forte Monte Mario	31	61
11	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Pizzo-S. Eufemia Marina e S. Eufemia Marcellinara e delle stazioni di Città della Pieve e Tocco Castiglione. Cambiamento nei nomi delle stazioni Praja Ajeta, Tonco, Calcababbio e Cattolica.	11	10
13	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale l'ispettorato delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati, assume il nome di ispettorato delle costruzioni del genio	18	34
13	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto portante modificazioni agli ispettorati e comandi d'artiglieria	19	34
13	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 25 per delimitazione delle zone di servitù militare attorno al magazzino da polveri di S. Oliva in Cefalù	36	67
15	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	12	13
16	»	MILITARI DI TRUPPA. — Domande per impiego civile di sottufficiali cui non sia applicabile la legge sullo stato dei sottufficiali . . .	13	31
18	»	AVANZAMENTO. — Accertamento della idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria .	14	31
18	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri	15	31
18	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Soppressione della custodia di legno dei velocipedi	16	32

22	genn. 1895	Avanzamento. — Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio	20	35
24	»	Servizio territoriale. — Festa anniversaria per l'artiglieria	21	50
25	»	Ordine del giorno	17	33
30	»	Servizio di artiglieria. — Tavola di tiro del mortaio da 21 ARC Ret.	24	54
30	»	Trasporti militari. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Castelbuono-Tusa (Rete Sicula)	25	54
30	»	Servizio del genio. — Varianti ad istruzioni pratiche del genio	26	55
30	»	Equipaggiamento. — Rinforzo alle cuciture della coreggia per tasche da pane.	27	56
1	febb. 1895	Avanzamento. — Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo di commissariato militare	28	56
1	»	Avanzamento. — Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo contabile militare	29	58
1	»	Reclutamento. — Aggiunte e varianti alle tabelle di reclutamento e di mobilitazione del R. esercito	30	60
4	»	Circoscrizione territoriale militare. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Pesaro, Castrovillari, Modena, Livorno, Brescia interna, Castellammare di Stabia, Palermo esterna e Belluno	32	62
5	»	Trasporti militari — Personale addetto ai comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace	33	63
7	»	Amministrazione e contabilità. — Servizio di cassa	34	64
9	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria.	35	65
10	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali	43	75
11	»	Amministrazione e contabilità. — Modificazioni alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	37	68
11	»	Amministrazione e contabilità. — Varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	38	69

13	febb.	1895	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nuova istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna	39	69
14	»		MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Aggiunte e varianti al tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione	40	70
15	»		STATO DEGLI UFFICIALI. — Modificazioni alle norme per i consigli di disciplina	41	74
15	»		ONORIFICENZE. — Medaglie d'Africa	42	74
17	»		SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. Decreto che stabilisce l'eseguimento del servizio di casermaggio ad economia nel V e nell'XI corpo d'armata, ed approva il regolamento relativo, applicabile anche in Sardegna	58	105
18	»		AVANZAMENTO. — Modificazioni alle norme relative alle proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria e di cavalleria ed all'accertamento della loro idoneità alla promozione .	44	77
18	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	45	78
21	»		PENSIONI. — R. Decreto N. 70 che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari	218	619
22	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Modificazioni alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore	46	78
25	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ordinamento delle compagnie di sanità	47	79
25	»		SERVIZIO SANITARIO. — Adozione del carretto reggi-barella e della copertura per barella per trasporto degli infermi	48	86
26	»		TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia	49	91
28	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	50	92
28	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Stagnatura delle gavette, degli oggetti da cucina, ecc.	51	92
28	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Riparto organico delle compagnie di sussistenza . .	52	93
4	marzo	1895	SERVIZIO DEL GENIO. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle colombaie militari . .	53	97
6	»		ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Rifornimento delle munizioni alla fanteria durante il combattimento	54	97

6 marzo 1895	Servizio sanitario. — Proposte ed ammissioni a cure balneari	55	98
7 »	Colonia Eritrea. — Computo di una campagna di guerra per i militari che presero parte ad operazioni militari nel territorio della zona di Cheren nel 1893 e per la presa di Cassala nel 1894	56	99
7 »	Amministrazione e contabilità. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione . .	57	100
7 »	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto 8 marzo 1895 relativo all'Istruzione che determina le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria e del genio, e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria	59	110
15 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Modificazioni alla Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucili modello 1891	60	120
15 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Varianti all'Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria	61	126
18 »	Pensioni. — R. Decreto N. 92 per la sostituzione di due membri della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale	83	219
19 »	Servizio di commissariato. — Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel V corpo d'armata	62	127
15 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Modificazioni all'Istruzione sul tiro per la fanteria (1° marzo 1892)	64	130
20 »	Ordinamento del R. esercito. — Ordinamento di alcuni corpi e riparti di artiglieria.	63	129
29 »	Reclutamento. — Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito	65	145
29 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche di artiglieria	66	146
31 »	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto N. 94 che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari	84	220
4 aprile 1895	Colonia Eritrea. — Istruzioni relative alle truppe coloniali	67	147

4	aprile 1895	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto di costituzione dell'ispettorato di sanità militare	68	185
7	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 aprile 1895 sulla costituzione dell'ispettorato di sanità militare	69	189
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi della amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887.	70	196
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di ricchezza mobile sugli assegni dovuti agli operai borghesi presso gli stabilimenti militari	71	196
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	72	197
8	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti ai conti di costruzione dei berretti da carabinieri e da marescialli d'alloggio.	73	198
8	»	SERVIZIO SANITARIO. — Varianti alle descrizioni ed ai conti di costruzione del grembiale per aiutanti di ospedale e della veste per farmacisti	74	198
9	»	TRASPORTI MILITARI. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882	75	199
9	»	TRASPORTI MILITARI. — Variante alle Norme generali di servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace (*Atto* N. 140 del 1887)	76	200
10	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Aggiunte e varianti al volume XII titolo I delle istruzioni pratiche del genio	77	205
10	»	COLONIA ERITREA. — Istruzioni complementari al regolamento organico ed amministrativo per la Colonia Eritrea del 18 febbraio 1894 N. 68 (*Atto* N. 49 del 1894). . .	78	205
11	»	SERVIZIO SANITARIO. — Fangaroli addetti agli stabilimenti balneari militari di Acqui e d'Ischia	79	214
12	»	CAVALLI. — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria e di artiglieria da campagna ed a cavallo (specialità batterie) di un cavallo di truppa di servizio.	80	214
12	»	TRASPORTI MILITARI. — Militari di truppa viaggianti con treni diretti	81	216

12 aprile 1895	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Sostituzione della coloritura legno noce a quella nera delle aste per lance da cavalleria. .		82	217
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto circa il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare . . .		88	231
15 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE. — Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva		85	225
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Fondo di riserva delle bufetterie		86	225
17 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla istruzione per le esercitazioni di combattimento		87	226
21 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa alla dipendenza del Ministero dell'interno e costituzione di una direzione centrale		91	235
21 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto di nomina dei membri della direzione centrale del tiro a segno nazionale		92	237
21 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto che determina le attribuzioni per la direzione centrale di tiro a segno nazionale . . .		93	238
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).		89	232
22 »	DISCIPLINA MILITARE. — Adozione di un cappuccio mobile al cappotto per gli ufficiali della legione carabinieri reali di Cagliari .		90	232
28 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 340 per delimitazione delle zone di servitù militari adiacenti ai nuovi magazzini da polvere nella piazza di Vigevano		110	279
29 »	SUSSISTENZE MILITARI. — Chiusura di un panificio militare.		94	240
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).		95	240
1 magg. 1895	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Abolizione della linguetta superiore delle bandoliere da cavalleria		96	243
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Corpo invalidi e veterani		97	243

9 magg.	1895	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che stabilisce la dipendenza della direzione delle esperienze e ne cambia la denominazione	105	267
9	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 341 per delimitazione delle zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polvere presso Lucca nella località denominata « Fornacette di S. Concordio »	111	280
13	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	98	245
13	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco Fabriano-Pergola	99	245
15	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	100	246
16	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito.	101	255
17	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887. . . .	102	263
17	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revisione e sistemazione dei conti delle somministrazioni in natura	103	264
17	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazione alla istruzione sul tiro per la fanteria	104	266
24	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sezione della direzione superiore delle esperienze . . .	106	268
24	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Norme per le iscrizioni da apporsi sui gambi delle frecce delle bandiere dei corpi, e per le medaglie di cui possono fregiarsi le bandiere	107	269
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo, soci della società di previdenza fra gli ufficiali del R. esercito e della R. marina.	108	272
25	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 354 per modificazioni di zone di servitù militare attorno al forte di Monte Castelletto della piazza di Verona	132	321
28	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Bardature per le scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi	109	275

2	giug.	1895	SUSSISTENZE MILITARI. — Chiusura di panifici militari	112	281
5	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Prelevamento dell'inchiostro indelebile (zincografico) per le inscrizioni sui piastrini di riconoscimento .	113	281
9	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto circa l'ordinamento del 4° reggimento genio e della brigata ferrovieri	122	303
11	»		SCUOLE MILITARI. — Varianti al regolamento per la scuola di guerra.	114	281
11	»		SERVIZIO TERRITORIALE. — Festa anniversaria di fatti d'arme.	115	282
11	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	116	282
13	»		RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 381 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito.	143	401
14	»		SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Informazioni sullo stato sanitario dei comuni	117	283
14	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione .	118	283
14	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazioni per le spese di cancelleria dei corpi.	119	286
16	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale si sopprimono i comandi dei reggimenti di artiglieria da fortezza e da costa e le direzioni territoriali di artiglieria, e s'istituiscono i comandi locali di artiglieria.	120	291
19	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istruzione relativa all'istituzione ed al funzionamento dei comandi locali d'artiglieria	121	292
19	»		DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito.	123	304
19	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	124	305
19	»		SUSSISTENZE MILITARI. — Pagamento del dazio consumo per parte dei corpi	125	305
19	»		SUSSISTENZE MILITARI. — Acquisto del sale per il condimento del rancio. — Numero delle distribuzioni annuali di caffè o vino . .	126	309
19	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazioni all'istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucili modello 1891	127	310

19	giug.	1895	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti all' istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.	128	310
20	»		ONORIFICENZE. — R. Decreto N. 374 che istituisce due nuove fascette per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa . . .	138	331
21	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Abolizione dei ruoli mod. 51 e 58 e dei prospetti mod. 249 e 346	129	313
21	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Preventiva approvazione delle spese interne dei corpi .	130	314
21	»		DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni alla istruzione per le ispezioni	131	318
25	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per gli uomini delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio .	133	322
25	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	134	323
27	»		TRASPORTI MILITARI. — Appendice alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda.	142	345
27	»		SERVIZIO VETERINARIO MILITARE. — R. Decreto che modifica le norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace . .	144	406
27	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto che approva il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici militari e degli alloggi degli ufficiali generali.	149	413
27	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istruzione per l'esecuzione del regolamento sull'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici ed alloggi militari approvato col R. Decreto 27 giugno 1895	150	417
28	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio degli assegni e anticipazioni pel vestiario della truppa	135	323
28	»		TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco *Naso Capo d'Orlando-Tusa* della linea complementare *Messina-Patti-Cerda*.	136	325
30	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	137	328
30	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione al ramaiuolo di lamiera	145	408

30 giug.	1895	DISPOSIZIONI VARIE. — Associazioni a giornali all'estero ed all'interno	146	409
2 luglio	1895	ONORIFICENZE. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto N. 374 che istituisce due nuove fascette per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa	139	332
2	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione del corredo della truppa. . .	140	332
3	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare	141	341
4	»	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto che modifica lo statuto organico della fondazione di posti gratuiti negli istituti militari disposta dal conte Buri	159	459
8	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Catalogo delle carte e libri vendibili dall'istituto geografico militare	147	410
9	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riduzione del prezzo degli stampati	151	422
10	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	148	411
19	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Legge che modifica quella del 23 giugno 1874 colla quale sono dichiarati i giorni festivi per gli effetti civili	178	497
21	»	LEGGI E DECRETI. — Legge 21 luglio 1895 N. 418 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96 . . .	152	425
24	»	TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia	153	426
25	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento della compagnia carabinieri reali di Sassari . . .	154	427
26	»	SERVIZIO SANITARIO. — Dotazioni in carico ai distretti militari per gli stabilimenti sanitari in campagna	155	427
28	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali.	165	467
30	»	RECLUTAMENTO. — Concessione delle rafferme.	156	429
30	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegni inerenti alle rafferme	157	439
31	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria	158	457

1 agosto 1895	RECLUTAMENTO. — Legge N. 465, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1875.	160	462
4 »	DISCIPLINA MILITARE. — Legge N. 467 sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina	161	463
4 »	SUSSISTENZE MILITARI. — Numero delle distribuzioni annuali di caffè e di vino per le truppe alpine	162	464
4 »	RECLUTAMENTO. — Legge N. 479 per l'ammissione al volontariato di un anno di giovani che presero già parte all'estrazione a sorte della propria leva.	167	483
7 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Soppressione di un magazzino militare di distribuzione viveri.	163	464
8 »	PENSIONI. — Allegato *U* all'art. 42 della legge 8 agosto 1895 N. 486 che approva i provvedimenti finanziari	219	701
9 »	MATRICOLA. — Modificazione alle norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa.	164	464
14 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e BR Ret. incavalcati su affusti d'assedio e da campagna.	166	481
19 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Regolamento per la esecuzione dei lavori del genio militare .	168	484
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Allievi ufficiali di complemento in licenza illimitata in attesa della nomina ad ufficiale .	169	484
24 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto relativo al matrimonio degli ufficiali del R. esercito.	170	487
24 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto che modifica il § 226 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito.	171	489
24 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto relativo alla soppressione dell'ufficio di revisione delle contabilità militari	172	490
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revisione della contabilità	173	491
28 »	TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento per trasporti in ferrovia	174	491
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. . .	175	491
1 sett. 1895	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 577 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno ai due magazzini da polvere di Piacenengo e Porta Po presso Cremona . .	192	531

4	sett.	1895	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	176	492
4	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di grado sui mantelli, mantelline e cappotti dei graduati di truppa dell'arma dei carabinieri reali .	177	493
5	»		PENSIONI. — R. Decreto N. 603 che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. .	220	702
10	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dei cofani da armaiuolo	179	497
10	»		GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto col quale si sopprimono i tribunali militari territoriali di Catanzaro, Chieti, Piacenza, Salerno e Verona	182	501
10	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale viene soppressa la scuola dei sottufficiali in Caserta	183	503
12	»		RECLUTAMENTO. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	180	498
13	»		CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Carta intestata e bolli di ufficio	181	498
19	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale si riordina il servizio territoriale del genio militare in relazione ai RR. Decreti 6 novembre 1894, N. 503 e 504	194	533
19	»		SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Chiusura di panifici militari	185	504
19	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale vengono soppressi i collegi militari di Firenze, Milano e Messina	184	503
19	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale si riordina il servizio del genio militare dei lavori della R. marina in relazione ai RR. Decreti 6 novembre 1894, N. 503-504	195	538
21	»		SERVIZIO TERRITORIALE. — Carico, riparazione e rinnovazione delle bandiere da fortezza .	186	505
21	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti da distribuirsi ai conducenti della brigata ferrovia del genio .	187	506
25	»		ORDINE DEL GIORNO	188	507
27	»		DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni al regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al regolamento di disciplina militare)	189	509
29	»		STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ritenuta straordinaria sui nuovi stipendi ed aumenti di stipendio	190	509

2	ottob. 1895	RECLUTAMENTO. — Relazione a Sua Maestà e R. Decreto 2 ottobre 1895, N. 593. — Amnistia a renitenti di leva, e a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi per istruzione, per rassegne o per eventualità. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso . . .	191	513
2	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale si modifica il R. Decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio territoriale del genio militare. . .	196	540
2	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale si modifica il R. Decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del genio pei lavori della R. marina	197	541
3	»	TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento sui trasporti militari in ferrovia	193	532
8	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dai RR. Decreti in data 19 settembre e 2 ottobre 1895 coi quali si riordina il servizio territoriale del genio militare	198	541
8	»	DISCIPLINA MILITARE. — Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R esercito . .	199	546
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Distribuzione delle parti e degli accessori d'armi.	200	546
8	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni da apportarsi alle guaine per mannaresi degli strumenti da zappatore	201	547
8	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio dei materiali gruppo *C* presso i corpi.	202	548
11	»	SUSSISTENZE MILITARI. — Numero delle distribuzioni annuali di caffè o di vino	203	548
15	»	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. Decreto relativo alla sistemazione dei capimusica	204	551
15	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto di formazione del 5° reggimento genio (minatori) e di riordinamento del 1° e 2° reggimento genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti)	208	557
16	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Distribuzione a pagamento di stampati per viaggi in ferrovia e sui piroscafi	205	552
18	»	STATO DEGLI UFFICIALI. — Istruzione per l'applicazione dei RR. Decreti 6 novembre 1894 N. 503 e 15 ottobre 1895 relativi al reclutamento ed alla nomina dei capimusica . .	206	552

18	ottob.	1895	DIVISA E VESTIARIO. — Divisa dei capimusica .	207	555
22	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Formazione del 5° reggimento genio (minatori) e riordinamento del 1° e 2° reggimento genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti).	209	558
22	»		SERVIZIO POSTALE E CORRISPONDENZA TELEGRAFICA. — Telegrammi di Stato in franchigia.	210	561
25	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunta all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887	211	582
25	»		AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto 25 ottobre 1894, N. 641 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra	215	589
28	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua	212	583
28	»		SUSSISTENZE MILITARI. — Paglia per la lettiera dei cavalli	213	584
28	»		MATRICOLE. — Iscrizione a matricola delle nomine ad ufficiale pagatore	214	586
31	»		AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezione ed uffici. — Relative attribuzioni	221	745
8	nov.	1895	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	216	592
9	»		RECLUTAMENTO. — Assegnazione delle reclute di corpi. — Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.	217	593
15	»		TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni al regolamento per i trasporti in ferrovia	222	751
25	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi .	223	753
27	»		SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Regolamento sul servizio di cassa in campagna	224	754
28	»		RECLUTAMENTO. — Aggiunta all'*Atto* 217 del 1895. (Assegnazione delle reclute ai corpi).	225	755
28	»		TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio della linea *Barletta-Spinazzola* e dei tronchi *Sora-Balsorano* della linea *Roccasecca-Avezzano*; *Praja d'Ajeta Tortora-Santa Eufemia Marina* della linea *Battipaglia-Reggio Calabria*; e *Paternopoli-Monteverde* della linea *Avellino-Rocchetta Santa Venere*	226	755

28	nov.	1895	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio della nuova stazione di Faenza e cambiamento di nome di altre stazioni ferroviarie .	227	761
28	»		ONORIFICENZE. — Modificazioni alle istruzioni per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1894, N. 463 che istituì la medaglia d'Africa	228	761
29	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Infermerie presidiarie	229	762
1	dic.	1895	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della *Croce Rossa*	232	767
4	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamenti del dazio consumo per parte dei corpi.	230	763
4	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento del soprassoldo di medaglia agli uomini in congedo	231	764
16	»		SERVIZIO SANITARIO. — Caricamento interno delle dotazioni sanitarie di mobilitazione .	233	768
16	»		SERVIZIO DEL GENIO. — Aggiunta al regolamento 6 gennaio 1889 per la piccola manutenzione degli immobili militari	234	775
16	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Operazioni di conto corrente dei comandi locali d'artiglieria	235	775
17	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Pastrani da sottufficiali di cavalleria e mantelline da sottufficiali alpini e bersaglieri	236	777
18	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria in Pieve di Cadore	237	777
19	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio .	238	777
20	»		COLONIA ERITREA. — Rimborso delle somministrazioni di materiale alla colonia. . .	239	778
28	»		STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Prontuario pel calcolo degli assegni per il personale del R. esercito	240	781
30	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Infermerie di presidio	241	781

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1895.

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
14 aprile .	R. Decreto circa il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare	88	231
21 » . .	R. Decreto col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa alla dipendenza del Ministero dell'interno e costituzione di una direzione centrale	91	235
15 maggio .	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni	100	246
25 ottobre .	R. Decreto 25 ottobre 1895 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra . . .	215	589
31 » .	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni	221	745
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
4 gennaio .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	7	6
4 » .	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	8	6
9 » .	Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni	10	10
15 » .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	12	13
7 febbraio .	Servizio di cassa	34	64
11 » .	Modificazioni alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	37	68

11	febbraio	Varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	38	69
18	»	Aggiunte all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell' amministrazione della guerra	45	78
7	marzo	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	57	100
8	aprile	Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell' amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887	70	196
8	»	Tassa di ricchezza mobile sugli assegni dovuti agli operai borghesi presso gli stabilimenti militari	71	196
8	»	Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	72	197
17	»	Fondo di riserva delle bufetterie	86	225
22	»	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	89	232
29	»	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	95	240
17	maggio	Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887	102	263
17	»	Revisione e sistemazione dei conti delle somministrazioni in natura	103	264
24	»	Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo soci della società di previdenza fra gli ufficiali del R. esercito e della R. marina	108	272
28	»	Bardature per le scuole d'equitazione degli ufficiali delle armi a piedi	109	275
14	giugno	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	118	283
14	»	Assegnazione per le spese di cancelleria dei corpi	119	286
19	»	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	124	305
19	»	Pagamento del dazio consumo per parte dei corpi	125	305
19	»	Acquisto del sale per il condimento del rancio. Numero delle distribuzioni annuali di caffè o vino	126	309
19	»	Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell' amministrazione della guerra	128	310
21	»	Abolizione dei ruoli mod. 51 e 58 e dei prospetti mod. 249 e 346	129	313

21 giugno .	Preventiva approvazione delle spese interne dei corpi	130	314
25 » .	Aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	134	323
28 » .	Conteggio degli assegni e anticipazioni pel vestiario della truppa	135	323
30 » .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	137	328
2 luglio . .	Amministrazione del corredo della truppa . .	140	332
10 » . .	Varianti al modello per gli inventari dei materiali dei servizi amministrativi	148	411
27 giugno .	R. Decreto che approva il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici militari e degli alloggi degli ufficiali generali	149	413
27 » .	Istruzione per l'esecuzione del regolamento suddetto	150	417
9 luglio . .	Riduzione del prezzo degli stampati . . .	151	422
30 » . .	Assegni inerenti alle rafferme	157	439
4 agosto . .	Numero delle distribuzioni annuali di caffè o vino per le truppe alpine	162	464
23 » . .	Allievi ufficiali di complemento in licenza illimitata in attesa della nomina ad ufficiale.	169	484
28 » . .	Revisione della contabilità.	173	491
29 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.	175	491
8 ottobre .	Distribuzione delle parti e degli accessori d'armi	200	546
11 » .	Numero delle distribuzioni annuali di caffè o di vino	203	548
16 » .	Distribuzione a pagamento di stampati per viaggi in ferrovia e sui piroscafi. . . .	205	552
25 » .	Aggiunta all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887. .	211	582
28 » .	Paglia per la lettiera dei cavalli.	213	584
8 novembre.	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.	216	592
25 » .	Scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi	223	753
29 » .	Infermerie presidiarie	229	762
4 dicembre.	Pagamento del dazio consumo per parte dei corpi	230	763
4 » .	Pagamento del soprassoldo di medaglia agli uomini in congedo	231	764
16 » .	Operazioni di conto corrente coi comandi locali d'artiglieria	235	775

	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
6 marzo. .	Rifornimento delle munizioni alla fanteria durante il combattimento	54	97
12 aprile . .	Sostituzione della coloritura legno noce, a quella nera, delle aste per lance di cavalleria	82	217
1 maggio .	Adozione della linguetta superiore delle bandoliere da cavalleria	96	243
	AVANZAMENTO.		
18 gennaio .	Accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria	14	31
22 » .	Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio . .	20	35
1 febbraio .	Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare	28	56
1 » .	Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo contabile militare.	29	58
18 » .	Modificazioni alle norme relative alle proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria e di cavalleria ed all'accertamento della loro idoneità alla promozione	44	77
	CAVALLI.		
12 aprile . .	Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria e di artiglieria da campagna ed a cavallo (specialità batterie) di un cavallo di truppa per servizio.	80	214
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
4 febbraio .	Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Pesaro, Castrovillari, Modena, Livorno, Brescia interna, Castellammare di Stabia, Palermo esterna e Belluno	32	62
25 luglio. .	Modificazioni allo scompartimento della compagnia carabinieri reali di Sassari . . .	154	427
18 dicembre.	Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria in Pieve di Cadore	237	777
30 » .	Infermerie di presidio	241	781

	COLONIA ERITREA.		
25 gennaio .	Ordine del giorno	17	33
7 marzo. .	Computo di una campagna di guerra per i militari che presero parte ad operazioni militari nel territorio della zona di Keren nel 1893 e per la presa di Cassala nel 1894.	56	99
4 aprile . .	Istruzioni relative alle truppe coloniali . .	67	147
10 » . .	Istruzioni complementari al regolamento organico ed amministrativo per la Colonia Eritrea del 18 febbraio 1894, N. 68 (*Atto* 49 del 1894)	78	205
20 dicembre.	Rimborso delle somministrazioni di materiali & alla Colonia	239	778
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
15 aprile . .	Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva.	85	225
13 settembre.	Carta intestata e bolli d'ufficio	181	498
22 ottobre .	Telegrammi di Stato in franchigia	210	561
	DISCIPLINA MILITARE.		
22 aprile . .	Adozione di un cappuccio mobile al cappotto per gli ufficiali della legione carabinieri reali di Cagliari	90	232
16 maggio .	Modificazione alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito	101	255
19 giugno .	Modificazione alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito	123	304
21 » .	Modificazioni alla istruzione per le ispezioni .	131	318
4 agosto. .	Legge N. 467 sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina	161	463
24 » . .	R. Decreto relativo al matrimonio degli ufficiali del R. esercito	170	487
24 » . .	R. Decreto che modifica il § 226 del regolamento di disciplina militare per l'esercito .	171	489
27 settembre.	Modificazioni al regolamento sull'uniforme .	189	509
8 ottobre .	Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito	199	546
	DISPOSIZIONI VARIE.		
3 gennaio .	Aggiunte alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore	6	5
22 febbraio .	Modificazioni alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore . . .	46	78

3	luglio	Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	141	341
30	giugno	Associazioni a giornali all'estero ed all'interno.	146	409
8	luglio	Catalogo delle carte e libri vendibili dall'istituto geografico militare	147	410
25	settembre.	Ordine del giorno	188	507
1	dicembre.	R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa	232	767
		EQUIPAGGIAMENTO.		
18	gennaio	Soppressione della custodia di legno dei velocipedi	16	32
30	»	Rinforzo alle cuciture della coreggia per tasche da pane	27	56
28	febbraio	Stagnatura delle gavette, degli oggetti di cucina, ecc.	51	92
8	aprile	Varianti ai conti di costruzione dei berretti da carabinieri e da marescialli d'alloggio	73	198
5	giugno	Prelevamento dell'inchiostro indelebile (zincografico) per le inscrizioni sui piastrini di riconoscimento	113	281
25	»	Fregi per gli uomini delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio	133	322
30	»	Modificazione al ramaiuolo di lamiera	145	408
4	settembre.	Distintivi di grado sui mantelli, mantelline e cappotti dei graduati di truppa dell'arma dei carabinieri reali	177	493
10	»	Adozione di cofani da armaiuolo	179	497
21	»	Oggetti da distribuirsi ai conducenti della brigata ferrovieri del genio	187	506
18	ottobre	Modificazioni da apportarsi alle guaine per mannaresi degli strumenti da zappatori	201	547
18	»	Divisa dei capimusica	207	555
17	dicembre.	Pastrani da sottufficiali di cavalleria e mantelline da sottufficiali alpini e bersaglieri	236	777
		GIUSTIZIA MILITARE.		
10	settembre.	R. Decreto col quale si sopprimono i tribunali militari territoriali di Catanzaro, Chieti, Piacenza, Salerno e Verona	182	501
		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
9	febbraio	Istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria	35	65
13	»	Nuova istruzione sulle salmerie dei corpi e reparti destinati ad operare in montagna	39	69

15 marzo. .	Modificazioni all'istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucile mod. 1891	60	120
15 » . .	Varianti all'istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria	61	126
15 » . .	Modificazioni all'istruzione sul tiro per la fanteria (1° marzo 1892)	64	130
29 » . .	Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria	66	146
17 aprile. .	Aggiunte e varianti all'istruzione per le esercitazioni di combattimento	87	226
13 maggio .	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	98	245
17 » .	Modificazioni all'istruzione sul tiro per la fanteria	104	266
19 giugno .	Modificazioni all'istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucili modello 1891	127	310
31 luglio. .	Istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria	158	457
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
21 luglio. .	Legge N. 448 per autorizzazione di spesa nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96 . . .	152	425
	MATRICOLA.		
9 agosto. .	Modificazione alle norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa.	164	464
28 ottobre .	Iscrizione a matricola delle nomine ad ufficiale pagatore	214	586
	MILITARI DI TRUPPA.		
16 gennaio .	Domande per impiego civile di sottufficiali cui non sia applicabile la legge sullo stato dei sottufficiali	13	31
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
14 febbraio .	Aggiunte e varianti al tomo III dell'istruzione per la mobilitazione	40	70

	ONORIFICENZE.		
20 dic. 1894	R. Decreto portante modificazioni alle R. patenti del 1839 pel conseguimento della Medaglia Mauriziana.	2	2
15 febbraio .	Medaglie d'Africa.	42	74
20 giugno .	R. Decreto che istituisce due nuove fascette per le medaglie a ricordo delle campagne d'Africa	138	331
2 luglio. .	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto suddetto	139	332
28 novembre.	Modificazione alle istruzioni per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1894 N. 463 che istituì la medaglia d'Africa	228	761
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
23 dic. 1894	R. Decreto portante variante alla denominazione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria	3	3
23 » .	R. Decreto relativo alla soppressione dell'ispettorato dei bersaglieri.	4	4
23 » .	R. Decreto relativo alla soppressione degli ispettorati generali di artiglieria e del genio.	5	4
13 gennaio .	R. Decreto col quale l'ispettorato delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati, assume il nome di ispettorato delle costruzioni del genio.	18	34
13 » .	R. Decreto portante modificazioni agli ispettorati e comandi d'artiglieria	19	34
10 febbraio .	R. Decreto relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali	43	75
25 » .	Ordinamento delle compagnie di sanità . .	47	79
28 » .	Riparto organico delle compagnie di sussistenza.	52	93
7 marzo. .	R. Decreto relativo all'istruzione che determina le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria e del genio e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria.	59	110
20 » . .	Ordinamento di alcuni corpi e reparti d'artiglieria	63	129
4 aprile. .	R. Decreto di costituzione dell'ispettorato di sanità militare	68	185
7 » . .	Istruzione per l'esecuzione del suddetto R. Decreto	69	189

31	marzo.	R. Decreto N. 94 che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari	84	220
5	maggio	Corpo invalidi e veterani	97	213
9	»	R. Decreto che stabilisce la dipendenza della direzione delle esperienze e ne cambia la denominazione	105	267
24	»	Sezione della direzione superiore delle esperienze.	106	268
16	giugno	R. Decreto col quale si sopprimono i comandi dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da costa e le direzioni territoriali d'artiglieria, e s'istituiscono i comandi locali d'artiglieria.	120	291
19	»	Istruzione relativa all'istituzione ed al funzionamento dei comandi locali d'artiglieria .	121	292
9	»	R. Decreto circa l'ordinamento del 4° reggimento genio e della brigata ferrovieri . .	122	303
24	agosto.	R. Decreto relativo alla soppressione dell'ufficio di revisione delle contabilità militari.	172	490
10	settembre.	R. Decreto col quale viene soppressa la scuola dei sottufficiali in Caserta	183	503
19	»	R. Decreto col quale vengono soppressi i collegi militari di Firenze, Milano e Messina.	184	503
19	»	R. Decreto col quale si riordina il servizio territoriale del genio militare in relazione ai RR. Decreti in data 6 novembre 1894 N. 503 e 504.	194	533
19	»	R. Decreto col quale si riordina il servizio del genio militare pei lavori della R. marina, in relazione ai RR. Decreti in data 6 novembre 1894 N. 503 e 504	195	538
2	ottobre	R. Decreto col quale si modifica il R. Decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio territoriale del genio militare	196	540
2	»	R. Decreto col quale si modifica il R. Decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio del genio pei lavori della R. marina	197	541
8	»	Provvedimenti esecutivi per l' attuazione del disposto dai RR. Decreti in data 19 settembre e 2 ottobre 1892 coi quali si riordina il servizio territoriale del genio militare. . . .	198	541
15	»	R. Decreto di formazione del 5° reggimento genio (minatori) e di riordinamento del 1° e 2° genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti).	208	557

22 ottobre .	Formazione del 5° reggimento genio (minatori) e riordinamento del 1° e 2° reggimento genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti)	209	558
	PENSIONI.		
6 gennaio .	R. Decreto N. 691 col quale viene considerato in istato di guerra una parte del territorio della colonia Eritrea e considerati sul piede di guerra i militari che, nel detto territorio, presero parte ad operazioni militari . . .	23	52
18 marzo. .	R. Decreto N. 92 per la sostituzione di due membri della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . .	83	219
21 febbraio .	R. Decreto N. 70 che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. .	218	619
8 agosto. .	Allegato *U* all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, N. 486 che approva i provvedimenti finanziari	219	701
5 settembre.	R. Decreto N. 603 che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari	220	702
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
8 ottobre .	Istruzione sul servizio dei materiali gruppo *C* presso i corpi	202	548
28 » .	Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua.	212	583
19 dicembre.	Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	238	777
	RECLUTAMENTO.		
20 dic. 1894	R. Decreto N. 574 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arrolamento volontario di un anno pel 1895	9	9
1 febbraio .	Aggiunte e varianti alle tabelle di reclutamento e di mobilitazione del R. esercito	30	60
29 marzo. .	Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito.	65	145
13 giugno .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito . .	143	401
30 luglio. .	Concessione delle rafferme	156	429

1 agosto. .	Legge N. 465 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1875	160	462
4 » . .	Legge N. 479. per l'ammissione al volontariato di un anno di giovani che presero già parte all'estrazione a sorte della propria leva . .	167	483
12 settembre.	Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	180	498
2 ottobre .	Relazione a Sua Maestà e R. Decreto N. 593 relativo all'amnistia a renitenti di leva e a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della loro classe o alle chiamate alle armi per istruzione, per rassegne, o per eventualità. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso	191	513
9 novembre	Assegnazione delle reclute ai corpi. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	217	593
28 » .	Aggiunta all'*Atto* 217 del 1895 (assegnazione delle reclute ai corpi)	225	755
	SCUOLE MILITARI.		
11 giugno .	Varianti al regolamento per la scuola di guerra.	114	281
4 luglio. .	R. Decreto che modifica lo statuto organico della fondazione dei posti gratuiti negli istituti militari disposta dal conte Buri . . .	159	459
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
30 gennaio .	Tavole di tiro del mortaio da 21 ARC Ret. .	24	54
28 febbraio .	Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricole delle artiglierie .	50	92
11 giugno .	Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	116	282
14 agosto. .	Tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e BR Ret. incavalcati su affusti d'assedio e da campagna	166	481
	SERVIZIO DEL GENIO.		
29 nov. 1894	R. Decreto N. 554 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al forte del Monte Bastione a Spezia	1	1
18 gennaio .	Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri.	15	31

3	gennaio	R. Decreto N. 45 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al forte Monte Albano ed alla batteria Monte Isola della piazza di Spezia	22	51
30	»	Varianti ad istruzioni pratiche del genio	26	55
10	»	R. Decreto N. 24 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno alla nuova cinta fortificata sulla destra del tevere in Roma, dal detto fiume ai monti Cioccì, compreso il forte Monte Mario	31	61
13	»	R. Decreto N. 25 per delimitazione delle zone di servitù militare attorno al magazzino da polvere di S. Oliva in Cefalù	36	67
4	marzo	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle colombaie militari	53	97
10	aprile	Aggiunte e varianti al volume XII titolo I delle istruzioni pratiche del genio	77	205
28	»	R. Decreto N. 340 per delimitazione delle zone di servitù militari adiacenti ai nuovi magazzini da polvere nella piazza di Vigevano	110	279
9	maggio	R. Decreto N. 341 per delimitazione delle zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polvere presso Lucca nella località denominata « Fornacette di S. Concordio ».	111	280
25	»	R. Decreto N. 354 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al forte di Monte Castelletto della piazza di Verona	132	321
19	agosto	Regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare	168	484
1	settembre	R. Decreto N. 577 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno ai due magazzini da polvere di Picinengo e Porta Po presso Cremona	192	531
16	dicembre	Aggiunta al regolamento 6 gennaio 1889, per la piccola manutenzione degli immobili militari	234	775

SERVIZIO DI COMMISSARIATO.

17	febbraio	R. Decreto che stabilisce l'esperimento del servizio di casermaggio ad economia nel V e nell'XI corpo d'armata, ed approva il regolamento relativo, applicabile anche in Sardegna	58	105
19	marzo	Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel V corpo d'armata	62	127

29 aprile . .	Chiusura del panificio militare di Siracusa .	94	240
2 giugno .	Chiusura di panifici militari	112	281
7 agosto. .	Soppressione di un magazzino militare di distribuzione viveri	163	464
19 settembre.	Chiusura di panifici militari	185	504
27 novembre.	Regolamento sul servizio di cassa in campagna	224	754
	SERVIZIO SANITARIO.		
25 febbraio .	Adozione del carretto reggi-barella e della copertura per barella per trasporto degli infermi	48	86
6 marzo .	Proposte ed ammissioni a cure balneari . .	55	98
8 aprile . .	Varianti alle descrizioni ed ai conti di costruzione del grembiale per aiutanti d'ospedale e della veste per farmacisti	74	198
11 » . .	Fangaroli addetti agli stabilimenti balneari militari di Acqui e d'Ischia	79	214
14 giugno .	Informazioni sullo stato sanitario dei comuni .	117	283
26 luglio . .	Dotazioni in carico ai distretti militari per gli stabilimenti sanitari in campagna	155	427
4 settembre.	Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	176	492
16 dicembre.	Caricamento interno delle dotazioni sanitarie di mobilitazione	233	768
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
24 gennaio .	Festa anniversaria per l'artiglieria	21	50
24 maggio .	Norme per le iscrizioni da apporsi sui gambi delle freccie delle bandiere dei corpi e per le medaglie di cui possono fregiarsi le bandiere	107	269
11 giugno .	Festa anniversaria di fatti d'arme	115	282
19 luglio . .	Legge che modifica quella del 23 giugno 1874 colla quale sono dichiarati i giorni festivi per gli effetti civili	178	497
21 settembre.	Carico, riparazione e rinnovazione delle bandiere da fortezza	186	505
	SERVIZIO VETERINARIO.		
27 giugno .	R. Decreto che modifica le norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace	144	406

	STATO DEGLI UFFICIALI.		
15 febbraio .	Modificazione alle norme per i consigli di disciplina	41	74
15 ottobre .	R. Decreto relativo alla sistemazione dei capimusica	204	551
18 » .	Istruzione per l'applicazione dei Regi Decreti 6 novembre 1894 N. 503 e 15 ottobre 1895 relativi al reclutamento ed alla nomina dei capimusica	206	552
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
28 luglio . .	Modificazioni al R. Decreto 7 aprile ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali	165	467
29 settembre.	Ritenuta straordinaria sui nuovi stipendi ed aumenti di stipendio	190	509
28 dicembre.	Prontuario pel calcolo degli assegni per il personale del R. esercito	240	781
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
21 aprile . .	R. Decreto col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa alla dipendenza del Ministero dell'interno e costituzione di una direzione centrale	91	235
21 » . .	R. Decreto di nomina dei membri della direzione centrale del tiro a segno nazionale . .	92	237
21 » . .	R. Decreto che determina le attribuzioni per la direzione centrale del tiro a segno nazionale	93	238
	TRASPORTI MILITARI.		
11 gennaio .	Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Pizzo-S. Eufemia Marina e S. Eufemia Marcellinara e delle stazioni di Città della Pieve e Tocco Castiglione. — Cambiamento nei nomi delle stazioni Praia Aieta, Tonco Calcabbio e Cattolica	11	10
30 » .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Castelbuono-Tusa (Rete sicula)	25	54
5 febbraio .	Personale addetto ai comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace	33	63

26 febbraio .	Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia	49	91
9 aprile . .	Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882	75	199
9 » . .	Variante alle norme generali di servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace (*Atto* 140 del 1887)	76	200
12 » . .	Militari di truppa viaggianti con treni diretti .	81	216
13 maggio .	Apertura all'esercizio del tronco Fabriano-Pergola	99	245
28 giugno .	Apertura all'esercizio del tronco Naso Capo d'Orlando-Tusa della linea complementare Messina-Patti-Cerda	136	325
27 » . .	Appendice alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	142	345
24 luglio .	Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia	153	426
28 agosto. .	Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia	174	491
3 ottobre .	Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia	193	532
15 novembre.	Modificazioni ed aggiunte al regolamento per i trasporti in ferrovia	222	751
28 » .	Apertura all'esercizio della linea Barletta-Spinazzola e dei tronchi Sora-Balsorano della linea Roccasecca-Avezzano; Praia d'Aieta Tortora-Santa Eufemia Marina della linea Battipaglia-Reggio Calabria; e Paternopoli-Monteverde della linea Avellino-Rocchetta Santa Venere	226	755
28 » .	Apertura all'esercizio della nuova stazione di Faenza e cambiamento di nome di altre stazioni ferroviarie	227	761

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine	OGGETTO	Pagina
1	Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali. .	50
2	Divisa dei sottufficiali con cariche speciali trasferiti nella forza supplementare dei reggimenti di fanteria di linea . . .	146
3	Ufficiali in licenza che chiedono il collocamento in posizione di servizio non effettivo	233
4	Trasferimenti degli allievi sergenti.	278
5	Vitto speciale agli ammalati e convalescenti.	278
6	Illuminazione degli uffici dei comandi di stazione ferroviaria	319
7	Mobili per camere di ufficiali agli arresti in fortezza. . .	319
8	Oggetti di cucina	319
9	Soprassoldo per gli addetti alle infermerie presidiarie . .	328
10	Materiale del gruppo *B*	329
11	Spese di viaggio degli uomini in licenza senza assegno ricoverati negli ospedali.	422
12	Esito dei rimasugli di fieno	422
13	Pagamenti per mezzo di cartoline-vaglia	423
14	Armamento degli allievi zappatori presso i reggimenti di fanteria	457
15	Somministrazioni agli uomini di truppa aggregati di altri corpi	458
16	Maggiori assegni da conteggiarsi a titolo di differenza nei trasferimenti di corpo	465
17	Indennità fissa spese di viaggio, per i surrogati	485
18	Assegno giornaliero pei militari in licenza	485
19	Indennità di residenza per gli ufficiali temporaneamente assenti	486
20	Conteggio della quota vestiario	500
21	Disertori latitanti	506
22	Trasporti militari in ferrovia	549
23	Circa l'applicazione del § 958 del regolamento sul reclutamento	586
24	Distribuzioni di caffè o vino.	586
25	Indennità agli ufficiali delle commissioni di assegnazione delle reclute e dei collegi di periti sanitari	781
26	Compenso ai capi armaiuoli per riparazioni alle armi mod. 1891	792

DISPENSA 1ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 gennaio.

NOVEMBRE 29. — R. Decreto N. 554 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al forte Monte Bastione a Spezia, *pag.* 1.
DICEMBRE 20. — R. Decreto portante modificazioni alle Regie patenti del 1859 pel conseguimento della Medaglia Mauriziana, *pag.* 2.
» 23. — R. Decreto portante variante alla denominazione dell'Ispettorato generale dell'arma di cavalleria, *pag.* 3.
» 21 — R. Decreto relativo alla soppressione dell'Ispettorato dei bersaglieri, *pag.* 4.
» 23. — R. Decreto relativo alla soppressione degl'Ispettorati generali d'artiglieria e del genio, *pag.* 4.
GENNAIO 3. — Aggiunta alle norme di servizio pel cambio del corpo di stato maggiore, *pag.* 5.
» 4. — Aggiunte e varianti per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 6.
» 4. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 6.

Atto N. 1. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 554 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al forte Monte Bastione a Spezia.** — 29 novembre.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il Regio decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il Regio decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte Monte Ba-

---

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 56ª dello scorso anno, pag. 953, linea 36ª, dov'è detto, in parentesi « (gruppo B) » *leggasi*: « (gruppo C) ».

stione, della piazza di Spezia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1894.

UMBERTO

MOCENNI.

N. 3. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto portante modificazioni alle Regie patenti del 1839 pel conseguimento della Medaglia Mauriziana.** — 20 dicembre.

Viste le Regie Magistrali Patenti 19 luglio 1839 che istituiscono una Medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri di servizio;

Sulla proposta del Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano e dei Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al n. 6 delle Regie Magistrali Patenti 19 luglio 1839 si aggiungono le seguenti disposizioni:

Le campagne di guerra concorreranno a formare i cinquantanni richiesti pel conseguimento della Medaglia Mauriziana in aggiunta agli anni di effettivo servizio.

Le campagne saranno computate nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni.

Per i Cavalieri Mauriziani che appartengono alla marina, oltre le campagne di guerra di cui sopra, concorreranno a formare i dieci lustri gli anni da essi passati su navi armate od in riserva, nella misura di un quarto del loro numero totale.

Art. 2.

Questo provvedimento avrà effetto dal 1° dicembre 1894.

I predetti Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero e

Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato al controllo generale dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1894.

UMBERTO.

BERTI.
MOCENNI.
MORIN.

N. 3. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — **R. decreto portante variante alla denominazione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria.** — 23 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Testo unico approvato con R. decreto N. 4758 del 14 luglio 1887;

Vista la legge 24 giugno 1888 N. 5475, la legge 18 febbraio 1892 N. 47 e il R. decreto 6 novembre 1894 N. 503 che modificano il testo unico sopra indicato;

Visto il R. decreto 2 luglio 1890 che determina le attribuzioni spettanti all'ispettorato generale dell'arma di cavalleria;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° gennaio 1895 l'ispettorato generale dell'arma di cavalleria assume la denominazione di *Ispettorato di cavalleria*.

Il nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. 4. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — **R. Decreto relativo alla soppressione dell'ispettorato dei bersaglieri.** — 23 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra. — Testo unico approvato con Regio decreto N. 4758 del 14 luglio 1887;

Vista la legge 24 giugno 1888, la legge 18 febbraio 1892 N. 47 e il Regio decreto 6 novembre 1894 N. 503, che modificano il testo unico sopra indicato;

Visto il Regio decreto 7 novembre 1887 che destina un maggior generale all'ufficio d'ispettore dei bersaglieri;

Visto il Regio decreto 29 gennaio 1891 che modifica la costituzione dell'ufficio dell'ispettore dei bersaglieri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1895 l'ispettorato dei bersaglieri è soppresso.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1894.

UMBERTO

Mocenni.

N. 5. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — **R. decreto relativo alla soppressione degl' ispettorati generali d'artiglieria e del genio** — 23 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887;

Vista la legge 24 giugno 1888, la legge 18 febbraio 1892

n. 47 e il R. decreto 6 novembre 1894 n. 503, che modificano il testo unico sopraindicato;

Visto il R. decreto 7 giugno 1888, che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori di artiglieria e ne determina le attribuzioni;

Visto il R. decreto 7 giugno 1888, che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori del genio e ne determina le attribuzioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1895, gl' ispettorati generali di artiglieria e del genio sono soppressi.

Art. 2.

Gli uffici dei due ispettori generali continueranno a funzionare come uffici di stralcio non oltre il 1° aprile successivo.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1894.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **6**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Aggiunta alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore.** — 3 gennaio.

Al N. 25 delle Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore dopo il 3° capoverso aggiungere:

In detto elenco si dovranno comprendere anche gli ufficiali in congedo. A tal uopo le autorità militari, alla cui dipendenza sono gli ufficiali predetti, si procurano, ogni qual volta se ne presenti l'occasione, e qualora non risultino già dalle note caratteristiche, le indicazioni necessarie per la voluta compilazione dell'elenco.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 7. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 4 gennaio.

Si sono pubblicati:

Il 4° fascicolo di aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894, ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte.

I corpi ed uffici si provvederanno del numero di esemplari del fascicolo e dei foglietti, stabilito dall'*Atto* n. 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, a norma del § 1525 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di L. 0,80; quello dei foglietti è di L. 1,10.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 8. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione.** — 4 gennaio.

Al *Regolamento d'amministrazione per i corpi* 1° maggio 1885 sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 157. Aggiuntovi il comma seguente:

« Nelle variazioni di trasferimento dei cavalli dei corpi di fanteria sarà pure indicato la somma da rimborsarsi dal corpo acquirente al corpo perdente come prezzo dei quadrupedi trasferiti ».

§ 181. Abrogato.

§ 182. Nel primo comma, in luogo di: « 6,60 » mettere: « 7,50 ».

§ 256. Vi è aggiunto il seguente comma:

« In modo analogo vanno conteggiati, sul rendiconto del corpo perdente, i maggiori assegni spettanti a titolo di differenza ad ufficiali trasferiti in altro corpo, nel quale quegli assegni cesserebbero di essere dovuti — come può avvenire per l'indennità d'arma, l'indennità di carica, l'indennità cavalli e simili — ancorchè, rispetto allo stipendio, gli ufficiali siano già effettivi al nuovo corpo ».

§ 516. Vi è sostituito il seguente:

« § 516. I campioni dei materiali ricevuti dall'opificio di arredi sono assunti nel carico delle masserizie del corpo

(§ 1732), e dell'importo di essi sarà quindi rimborsato l'opificio stesso mediante operazioni di conto corrente ».

§ 1504. All'ultimo periodo è sostituito il seguente: « Dove però le note sembrino manifestamente esagerate, ne riferiranno al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi), il quale sentito, ove occorra, il parere dell'ispettorato di sanità militare, deciderà se sia da promuoversi la tassazione delle note dalla competente autorità giudiziaria, o se sia da ammettersi senz'altre opposizioni il chiesto rimborso ».

§ 1541. Nel secondo comma (*Atto* 11-1894) dopo « (mod. 291) » mettere: « non compresi nelle dotazioni di cancelleria ».

Dopo il § 1580 aggiungere il seguente:

« § 1580bis. Quando presso corpi di cavalleria, artiglieria o genio avvenga il parto di una cavalla, questa, appena sia possibile, verrà mandata, col poledrino nato, al deposito d'allevamento cavalli più vicino ed ivi resterà per tutto il periodo dell'allattamento.

« La cavalla verrà passata effettiva al deposito d'allevamento, dal giorno successivo al suo arrivo, secondo le ordinarie norme in vigore per i trasferimenti (art. 106), salvo poi a comprenderla, ad allattamento compiuto, nella prima distribuzione di cavalli ai corpi.

« Il poledrino sarà, a suo tempo, preso in forza dal deposito come se fosse nato nello stabilimento ».

§ 2596. Vi è sostituito il seguente:

« § 2596. Per rendersi ragione dei movimenti che avvengono nelle derrate per il vitto, l'ufficiale di dispensa tiene un *Registro delle derrate* mod. 441, sul quale nota, volta per volta, le introduzioni fatte dai fornitori per il consumo giornaliero (§ 2592), o a titolo di deposito (§ 2595), e le quantità giornalmente consumate secondo le ordinazioni.

« Per le derrate depositate nella dispensa, al termine della quindicina o del mese (secondo che i conti vengano regolati quindicinalmente o mensilmente), l'ufficiale di dispensa rilascia ai fornitori, per il pagamento, i buoni per le quantità che dal registro risultino state consumate ».

§ 2619. Al primo comma è aggiunto: « ..., sul quale saranno inscritte tanto le robe di proprietà dello Stato, quanto le robe di proprietà dell'ospedale. Dove però queste ultime robe siano in numero considerevole, il relatore potrà stabilire che sia tenuto un distinto quaderno per l'una e per l'altra specie di materiali »

§ 2623. Aggiungere il seguente comma:

« Quando sono tenuti due quaderni, quello relativo ai mate-

riali di proprietà dell'ospedale sarà chiuso soltanto al termine di ogni anno finanziario ».

§ 2645. Aggiungere il comma seguente:

« Per le ricette si farà uso, ogniqualvolta sia possibile, di appositi stampati (mod. 774), che verranno dai corpi distribuiti agli ufficiali ed impiegati mano a mano che ne facciano richiesta, come pure agli ufficiali medici ».

§ 2646. Nel primo comma, in luogo di « compila l'*Elenco degli ufficiali ed impiegati cui vennero somministrati medicinali a pagamento* mod. 777, » mettere: compila per ogni corpo un *Riepilogo valutativo delle ricette spedite* mod. 777 (1).

Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Ricevuto il riepilogo, il corpo provvede per le corrispondenti ritenute sullo stipendio degli ufficiali ed impiegati cui furono fatte le somministrazioni, salvo poi a rimborsarne l'importo all'ospedale interessato al termine del trimestre, quando pervengano i rendiconti nei quali la partita sarà compresa (§ 2700) ».

§ 2697. Nel primo comma, alle parole: « all'Intendenza di finanza della provincia da cui l'ammalato proviene;... » sono sostituite le seguenti: « al comando del circolo o di deposito dal quale l'ammalato proviene;... ».

§ 2700. Aggiuntovi il comma seguente:

« *f*) dell'importo dei medicinali distribuiti a pagamento agli ufficiali ed impiegati, come dai riepiloghi trasmessi ai corpi alla fine di ciascun mese (§ 2646) ».

§ 2878. Vi è aggiunto un terzo comma del seguente tenore:

« È inoltre dovuto, a carico delle rispettive amministrazioni, uno speciale assegno di primo corredo di lire 45 per ciascun individuo ».

§ 2879. Dopo le parole: « oltre l'assegno giornaliero, » intercalare le seguenti: « e l'assegno di primo corredo di lire 45;... ».

Si aggiunga poi il seguente comma:

« Però, per l'assegno di primo corredo spettante per gli individui appartenenti ai corpi delle guardie di finanza e carcerarie, si compileranno separati rendiconti mod. 838 ».

Il Ministro — MOCENNI.

(1) Gli attuali elenchi nominativi mod. 777 saranno però usati sino a consumazione.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

278

DISPENSA 2ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 gennaio.

DICEMBRE 20. — R. Decreto N. 574 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arrolamento volontario di un anno pel 1895, *pag.* 9.

GENNAIO 9. — Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, *pag.* 10.

» 11. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Pizzo-S. Eufemia S. Eufemia - Marcellinara e delle stazioni di Città della Pieve Tocco Castiglione. — Cambiamento nei nomi delle stazioni Praja Ajeta, Tonco, Calcababbio e Cattolica, *pag.* 10.

Atto N. **9.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto N. 574 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arrolamento volontario di un anno pel 1895.** — 20 dicembre.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888 N. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al Tesoro dello Stato per contrarre l'arrolamento volontario di un anno nel Regio Esercito, per l'anno 1895, è stabilita in lire *milleseicento* per l'arrolamento

---

ERRATA-CORRIGE.

Atto 212, 1894. Ai conti di cui ai categorici 38 e 42 (pag. 642 e 643) *aggiungere* la nota:

Pei reggimenti di cavalleria 5°, 16°, 19°, 23° e 24° invece di cordoncino in lana si impiegherà cordoncino in filo bianco.

Nel conto di cui al categorico 126 (pag. 651) *sostituire a* panno scarlatto, panno cremisi.

Nel conto di cui al categorico 39 (pag. 728) *sostituire a* m. 0,30 di tela incerata, m. 0,03 di tela incerata.

Nel conto di cui al categorico 520 (pag. 732) *sostituire a* 3 fibbie di ferro, 2 fibbie di ferro.

14 GEN 95

nell'arma di cavalleria, ed in lire *milleduecento* per l'arrolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1894.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **10.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni.** — 9 gennaio.

Si è pubblicato un nuovo *Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni* che sostituisce quello edito nel 1885.

I comandi, corpi ed uffici cui detto Prontuario interessa, ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno loro necessario.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto per loro conto, saranno dirette all'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo del Prontuario è di L. 1,55.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **11.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Pizzo-S. Eufemia Marina e S. Eufemia Marcellinara e delle stazioni di Città della Pieve e Torre Castiglione. — Cambiamento nei nomi delle stazioni Praja Ajeta, Tonco, Calcababbio e Cattolica.** — 11 gennaio.

Si fa noto che furono aperti all'esercizio i tronchi Pizzo-S. Eufemia Marina, della linea Battipaglia-Reggio Calabria e S. Eufemia-Marcellinara, della linea S. Eufemia-Catanzaro, appartenenti alla rete mediterranea.

Il tronco Pizzo-S. Eufemia Marina comprende le stazioni di Francavilla Angitola, S. Pietro a Maida, Maida, S Eufemia e S. Eufemia Marina, abilitate a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata ed ordinaria, veicoli e bestiame, nonchè la fermata di Curinga, ammessa ai soli trasporti di viaggiatori, bagagli e cani.

Il tronco S. Eufemia-Marcellinara comprende le stazioni di Sambiase, Nicastro, Feroleto Antico e Marcellinara, abilitate a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata ed ordinaria, veicoli e bestiame.

Tutte le stazioni predette, come pure la fermata di Curinga, furono abilitate al servizio cumulativo italiano.

La distanza fra le stazioni dei detti nuovi tronchi risultano dalle seguenti tabelle poliometriche:

Pizzo Maierato					
9	Francavilla Angitola				
17	9	Curinga			
20	12	4	S. Pietro a Maida–Maida		
27	19	11	7	S. Eufemia (1)	
31	23	15	11	4	S. Eufemia Marina

S. Eufemia (2)				
6	Sambiase			
10	4	Nicastro		
15	9	6	Feroleto Antico	
25	19	16	11	Marcellinara

Vennero pure aperte all'esercizio le stazioni di Città della Pieve e Tocco Castiglione.

La stazione di Città della Pieve, situata sulla linea Firenze-Roma fra le stazioni di Chiusi e Ficulle fu ammessa a tutti

(1) Punto di diramazione per la linea di Catanzaro.
(2) Punto di diramazione per la linea Battipaglia–Reggio Calabria.

indistintamente i trasporti dei viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande e piccola velocità accelerata ed ordinaria, compreso i veicoli e bestiame in servizio interno e cumulativo italiano.

La stazione di Tocco Castiglione, situata sulla linea Castellammare Adriatico-Rieti-Terni fra le stazioni di Torre dei Passeri e Bussi, fu ammessa, in servizio interno e cumulativo italiano, ai trasporti di viaggiatori, bagagli e cani e delle merci a grande ed a piccola velocità accelerata per le sole derrate alimentari e piccola velocità ordinaria per soli carri completi, rimanendo esclusi i veicoli ed il bestiame.

Si fa noto inoltre che le stazioni di Praja Ajeta (linea Battipaglia-Reggio Calabria), di Tonco (linea Castagnole-Mortara), di Calcababbio (linea Pavia Voghera) e di Cattolica (linea Bologna-Ancona) hanno cambiata la propria denominazione rispettivamente in quelle di Praja d'Ajeta Tortora, Tonco Alfiano, Lungavilla e Cattolica S. Giovanni.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

278

DISPENSA 3ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 gennaio.

GENNAIO 15. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 43.

» 16. — Domanda per impiego civile di sottufficiali cui non sia applicabile la legge sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 31.

» 18. — Accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei [illegible] *pag.* 31.

» 18. — Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno [illegible] 31.

» 18. — Soppressione della custodia di legno dei velocipedi, *pag.* 32[illegible]

Atto N. **12**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi** (edizione 1879). — 15 gennaio.

Il Ministero ha determinato di modificare alcuni prezzi di tariffa degli oggetti di grande arredo, attendamento e cucine, e di riordinare l'intera categoria II del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), che per conseguenza rimane abrogata e sostituita dall'allegato *A* al presente *Atto*.

I relativi movimenti contabili dovranno essere effettuati con le norme dei §§ 541 e 542 del Regolamento d'amministrazione.

I corpi, stabilimenti, ecc. i quali avessero nel carico verso lo Stato materiali di grande arredo, attendamento e cucine di modelli non più corrispondenti ad alcuna delle voci del suddetto allegato *A*, ne trasmetteranno nota particolareggiata al Ministero indicando l'uso cui sono destinati.

Il Ministro — MOCENNI.

21 GEN 95



CATEGORIA II.

Grande arredo, Attendamento e Cucine

Grande arredo e Attendamento
Utensili per cucine da caserma e da campo
Modello vario

N. B. — I vecchi numeri categorici, ora aboliti, sono stati riportati per agevolare il lavoro dei corpi.

CATEGORIA II. — Grande arredo, attendamento e cucine.

Numero d'ordine categorico Vecchio	Numero d'ordine categorico Nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
		Grande arredo e attendamento (*Servizio generale*).			
46	1	Antropometri per la vestizione (1).	N.	» »	
100	2	Armature per tende da comandante di corpo.	»	8 50	
101	3	Armature per tende da ufficiali.	»	3 80	
137	4	Armature per tende da ufficiali alpini	»	4 15	
1	5	Aste per bandiere da fanteria. .	»	90 90	
2	6	Astucci per carte	»	4 50	
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
3	15	Bandiere da fanteria (senza freccia).	»	190 00	
4	16	Bandiere da fortezza (di 1ª categoria)	»	180 80	
5	17	Bandiere da fortezza (di 2ª categoria)	»	80 60	
59	18	Bolli a fuoco per carri del treno borghese.	»	4 70	
60	19	Bolli a fuoco per quadrupedi del treno borghese	»	11 25	
6	20	Borse per danaro	»	10 00	
52	21	Buste per cacciaviti	»	1 00	
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				

(1) Il prezzo varia secondo il modello.

51	30	Cacciaviti imbruniti	N.	1	23
127	31	Casse di legno dello spessore di mm. 14 cerchiate in ferro, diverse, da parco vestiario. . .	»	30	00
126	32	Casse di legno dello spessore di mm. 18 cerchiate in ferro, diverse, da parco vestiario. . .	»	32	00
125	33	Casse di legno dello spessore di mm. 26 cerchiate in ferro, diverse, da parco vestiario. . .	»	36	00
25	34	Casse forti a due chiavi. . . .	»	80	00
26	35	Casse forti a tre chiavi	»	140	00
66	36	Casse forti da truppe d'Africa. .	»	45	00
102	37	Casse forti per cancelleria da comando di reggimento	»	21	00
103	38	Casse per vestiario.	»	15	00
104	39	Casse scrittoio da quartieri generali.	»	30	00
147	40	Cassette per bagaglio da ufficiali alpini	»	12	00
106	41	Cassette per cancelleria da una compagnia e per bagaglio da ufficiali	»	12	50
65	42	Cassette per danaro	»	50	00
228	43	Cassette per viveri di riserva degli ufficiali	»	3	00
105	44	Cassette scrittoio da quartieri generali	»	15	00
42	45	Catenelle per punizione da alpini.	»	3	90
108	46	Cavalletti di sostegno per casse da cancelleria	»	5	00
109	47	Cavalletti di sostegno per casse-scrittoio da quartieri generali.	»	5	50
145	48	Cofani per cancelleria da comando di reggimento o di battaglione alpini	»	15	00
146	49	Cofani per cancelleria da compagnia alpini	»	12	00
229	50	Cofani per sigari e tabacco da alpini	»	12	25
229	51	Cofani per viveri di riserva da alpini	»	12	00
		Colli per riparazioni da calzolaio:			
90	52	per batteria d'artiglieria da montagna dell'esercito permanente o della milizia mobile. .	»	60	00
89	53	per batteria o compagnia treno di artiglieria da campagna e a cavallo dell'esercito permanente e della milizia mobile .	»	42	00

87	54	per compagnia alpini dello esercito permanente, della milizia mobile o territoriale. . .	N.	65 00
86	55	per compagnia bersaglieri dell'esercito permanente o della milizia mobile.	»	62 00
84	56	per compagnia carabinieri reali	»	68 00
91	57	per compagnia d'artiglieria da fortezza dell'esercito permanente, della milizia mobile o territoriale	»	55 00
85	58	per compagnia di fanteria di linea dell'esercito permanente, della milizia mobile o territoriale	»	62 00
93	59	per compagnia genio della milizia territoriale	»	50 00
92	60	per compagnia genio dell'esercito permanente o della milizia mobile.	»	66 00
88	61	per squadrone di cavalleria .	»	45 00
		Colli per riparazioni da sarto.		
82	62	per batteria o compagnia di artiglieria dell'esercito permanente o della milizia mobile .	»	85 00
80	63	per compagnia alpini dello esercito permanente, della milizia mobile o territoriale. . .	»	110 00
79	64	per compagnia bersaglieri dell'esercito permanente o della milizia mobile.	»	60 00
76	65	per compagnia carabinieri reali	»	140 00
77	66	per compagnia di fanteria di linea dell'esercito permanente o della milizia mobile.	»	65 00
83	67	per compagnia genio dello esercito permanente o della milizia mobile.	»	75 00
78	68	per compagnia granatieri dell'esercito permanente o della milizia mobile.	»	85 00
81	69	per squadrone di cavalleria .	»	90 00
10	70	Coperte da campo	»	5 50
11	71	Cordoni per tromba da bersaglieri	»	3 00
12	72	Cordoni per tromba da cavalleria, artiglieria e genio	»	3 30
13	73	Cordoni per tromba da fanteria .	»	3 10

45	74	Coreggiuole per tromba, con bottoni gemelli, da armi a cavallo.	N.	»	55
44	75	Coreggiuole per tromba, con bottoni gemelli, da armi a piedi .	»	»	35
247	76	Correggiuole reggi-lanterna da campo, di cuoio di bufalo . .	»	»	40
64	77	Correggiuole reggi-lanterne da campo, di cuoio naturale. . .	»	»	25
	78	Correggiuole reggi-lanterna da campo, di cuoio nero	»	»	25
	79				
	80				
	81				
	82				
	83				
	84				
	85				
	86				
113	87	Dotazioni di cancelleria per battaglione	»	»	»
114	88	Dotazioni di cancelleria per compagnia.	»	»	»
112	89	Dotazioni di cancelleria per reggimento	»	»	»
111	90	Dotazioni di carte geografiche .	»	»	»
110	91	Dotazioni di stampati ed oggetti di cancelleria per corpi d'armata.	»	1900	00
129	92	Dotazioni di stampati ed oggetti di cancelleria per divisioni . .	»	1800	00
130	93	Dotazioni di stampati ed oggetti di cancelleria per il gran quartiere generale	»	4000	00
132	94	Dotazioni di stampati ed oggetti di cancelleria per la direzione generale dei trasporti	»	1000	00
131	95	Dotazioni di stampati ed oggetti di cancelleria per l'intendenza generale	»	2280	00
135	96	Dotazioni di stampati ed oggetti di cancelleria per una direzione di trasporti d'armata	»	1060	00
134	97	Dotazioni di stampati ed oggetti di cancelleria per una intendenza d'armata	»	4470	00
133	98	Dotazioni di stampati ed oggetti di cancelleria per un quartiere generale d'armata	»	3160	00
136	99	Dotazioni varie di stampati ed oggetti di cancelleria (1) . . .	»	»	»
14	100	Drappi per bandiere (stendardi) da fanteria	»	85	00

(1) Sotto questo numero verranno inscritte le dotazioni per quelle altre unità tattiche ed amministrative non contemplate dai numeri precedenti.

	101				
	102				
	103				
	104				
	105				
	106				
	107				
	108				
15	109	Ferri per punizione in campagna.	N.	12	00
49	110	Filtri tascabili.	»	1	50
23	111	Fodere per bandiere da fanteria.	»	8	00
27	112	Freccie per bandiere da fanteria.	»	50	00
	113				
	114				
	115				
	116				
	117				
	118				
	119				
	120				
128	121	Gabbie di legno dello spessore di mm. 26 cerchiate in ferro, diverse, da parco vestiario. . .	»	26	00
	122				
	123				
	124				
	125				
	126				
	127				
	128				
72	129	Insegne per comandi di brigata, di reggimento e di legione . .	»	21	70
69	130	Insegne per comandi e servizi di armata	»	26	60
70	131	Insegne per comandi e servizi di corpo d'armata	»	24	50
71	132	Insegne per comandi e servizi di divisione.	»	22	50
67	133	Insegne per il gran quartiere generale.	»	62	00
68	134	Insegne per l'intendenza generale e per la direzione generale dei trasporti	»	37	30
	135				
	136				
	137				
	138				
	139				
	140				
	141				
28	142	Lanterne da campo, per truppe a piedi.	»	3	10
73	143	Lanterne per insegna.	»	7	00

	144				
	145				
	146				
	147				
	148				
	149				
	150				
116	151	Paletti per tende da comandante di corpo	N.	»	10
117	152	Paletti per tende da ufficiali . .	»	»	07
53	153	Placche da capo squadra del treno borghese.	»	1	80
47	154	Placche da capo squadriglia del treno borghese	»	»	95
48	155	Placche da carrettiere del treno borghese.	»	»	85
32	156	Portafogli con coreggia da carabinieri.	»	6	30
	157				
	158				
	159				
	160				
	161				
	162				
	163				
74	164	Reti per stivaletti da alpini . .	»	8	00
	165				
	166				
	167				
	168				
	169				
	170				
	171				
118	172	Sacchi custodia per tende da comandante di corpo	»	1	40
119	173	Sacchi custodia per tende da ufficiali	»	1	55
139	174	Sacchi custodia per tende da ufficiali alpini.	»	1	25
120	175	Sedili da campo.	»	2	25
	176				
	177				
	178				
	179				
	180				
	181				
	182				
50	183	Targhe con cinque viti	»	»	95
33	184	Tasche per lettere.	»	10	00
121	185	Tende con armatura e sacco custodia da comandante di corpo.	»	49	90
122	186	Tende con armatura e sacco custodia da ufficiali.	»	31	35

138	187	Tende con armatura e sacco custodia da ufficiali alpini . . .	N.	31	40
123	188	Tende senza armatura e senza sacco custodia da comandante di corpo	»	40	00
124	189	Tende senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali . .	»	26	00
37	190	Trombe ad un pistone (mod 1884) senza canneggio da basso, per corpi dell'arma di fanteria . .	»	14	00
54	191	Trombe ad un pistone (mod. 1889) senza canneggio da basso, per corpi d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio . .	»	15	00
75	192	Trombe ad un pistone (mod. 1893) con canneggio e bocchino da basso, puntina mobile, pompa di ricambio e bocchino da tromba per corpi d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio	»	21	25
40	193	Trombe ad un pistone (mod. 1893) con canneggio e bocchino da flicorno basso, puntina mobile, pompa di ricambio e bocchino da flicorno per corpi dell'arma di fanteria	»	19	50
56	194	Trombe a tre pistoni (mod. 1889) per corpi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio	»	29	00
57	195	Trombe a tre pistoni (mod. 1889) senza canneggio da basso, per corpi dell'arma di fanteria . .	»	27	00
58	196	Trombe a tre pistoni (mod. 1893) con canneggio e bocchino da basso, puntina mobile, tre pompe di ricambio e bocchino da tromba per corpi di fanteria .	»	35	00
36	197	Trombe (mod. 1884) per corpi di cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo	»	10	00
	198				
	199				
	200				
	201				
	202				
	203				
	204				
	205				
38	206	Veli lutto per bandiere da fanteria	»	10	00

	207				
	208				
	209				
	210				
	211				
	212				
	213				
	214				
	215				
	216				
	217				
	218				
	219				
	220				
	221				
	222				
	223				
	224				
	225				
	226				
	227				
	228				
	229				
	230				
	231				
	232				
	233				
	234				
	235				
	236				
		Utensili per cucine da caserma e da campo.			
230	237	Barilotti da ufficiali alpini . . .	N.	3	60
174	238	Barilotti da ufficiali (litri 10 a 15).	»	3	00
175	239	Bicchieri di pakfond per cucine da ufficiali	»	3	50
221	240	Bidoni (mod. 1882)	»	2	30
233	241	Bottiglie (da olio ed aceto) per cucine da tre	»	1	50
177	242	Bottiglie di vetro impagliate per cucine da sei	»	2	00
	243				
	244				
	245				
	246				
	247				
	248				
	249				
	250				
	251				

178	252	Caffettiere per cucine da sei . .	N.	1	50
234	253	Caffettiere per cucine da tre .	»	1	00
180	254	Casseruole per cucine da sei . .	»	4	90
235	255	Casseruole per cucine da tre. .	»	3	00
181	256	Cavaturaccioli per cucine da ufficiali	»	»	40
182	257	Ceste per carne con tagliere di legno	»	30	00
232	258	Cofani porta-utensili per cucine da tre.	»	16	00
183	259	Coltelli a leva per scatole di conserve	»	»	60
186	260	Coltelli da tavola per cucine da ufficiali	»	2	00
184	261	Coltelli per cucina	»	1	80
185	262	Coltelli per cucina da ufficiali. .	»	»	80
187	263	Coperchi di marmitte per cucine da sei.	»	1	65
236	264	Coperchi di marmitte per cucine da tre.	»	1	00
188	265	Coperchi di marmitte (mod. 1855).	»	»	60
225	266	Coregge reggi-bidone, da cavalleria	»	»	70
246	267	Coregge reggi-bidone di cuoio bufalo.	»	»	50
223	268	Coregge reggi-bidone di cuoio naturale	»	»	22
224	269	Coregge reggi-bidone di cuoio nero	»	»	22
189	270	Cucchiai di alpakà per cucine da ufficiali	»	1	60
190	271	Cucchiaini di alpakà per cucine da ufficiali	»	1	00
191	272	Cucine da sei complete da ufficiali	»	95	00
231	273	Cucine da tre complete da ufficiali alpini	»	55	00
	274				
	275				
	276				
	277				
	278				
	279				
	280				
	281				
192	282	Forchette di alpakà per cucine da ufficiali	»	1	60
193	283	Forchettoni con manico di legno.	»	»	85
194	284	Forchettoni per cucine da sei. .	»	»	80
237	285	Forchettoni per cucine da tre .	»	»	70
	286				
	287				

	288				
	289				
	290				
	291				
	292				
	293				
195	294	Gratelle per cucine da sei . . .	N.	2	00
238	295	Gratelle per cucine da tre . . .	»	2	50
196	296	Grattuge per cucine da sei. . .	»	1	20
239	297	Grattuge per cucine da tre. . .	»	1	00
197	298	Guaine per mannaresi da carne.	»	1	80
	299				
	300				
	301				
	302				
	303				
	304				
	305				
	306				
198	307	Macinelli per caffè con borsa di cuoio	»	24	00
199	308	Manici di ramaiuoli e schiumatoi per cucine da ufficiali	»	»	15
200	309	Mannaresi da carne, senza guaina.	»	4	00
201	310	Marmitte (mod. 1855) senza coperchio	»	3	40
202	311	Marmitte senza coperchio per cucine da sei	»	5	00
240	312	Marmitte senza coperchio per cucine da tre	»	3	00
	313				
	314				
	315				
	316				
	317				
	318				
	319				
	320				
203	321	Padelle con manico di legno . .	»	2	10
204	322	Padelle per cucine da sei . . .	»	2	90
241	323	Padelle per cucine da tre . . .	»	1	60
205	324	Pepaiuole per cucine da ufficiali.	»	0	40
206	325	Porta-marmitte	»	6	00
207	326	Porta-utensili per cucine da sei.	»	20	00
	327				
	328				
	329				
	330				
	331				
	332				
	333				
	334				

209	335	Ramaiuoli di lamiera con manico di legno	N.	»	80
208	336	Ramaiuoli per cucine da ufficiali.	»	»	80
220	337	Reti per carne da alpini. . . .	»	8	00
210	338	Reti per pane	»	2	80
	339				
	340				
	341				
	342				
	343				
	344				
	345				
	346				
211	347	Sacchetti per sale, zucchero e caffè	»	»	55
212	348	Sacchi per viveri	»	1	75
213	349	Saliere per cucine da ufficiali. .	»	»	50
214	350	Scatole di zinco da posate per cucine da sei	»	1	50
244	351	Scatole di zinco da posate per cucine da tre	»	1	20
215	352	Schiumatoi di lamiera	»	»	80
216	353	Schiumatoi per cucine da ufficiali.	»	»	90
217	354	Sporte a mano	»	1	00
	355				
	356				
	357				
	358				
	359				
	360				
	361				
	362				
207bis	363	Tagliere di legno per cucine da sei	»	1	80
245	364	Tegami per cucine da tre . . .	»	»	80
218	365	Tondi di lamiera concavi per cucine da ufficiali	»	»	60
219	366	Tondi di lamiera piani per cucine			
	367	da ufficiali	»	»	50
	368				
	369				
	370				
	371				
	372				
	373				
	374				
	375				
	376				
	377				
	378				
	379				
	380				
	381				

	382				
	383				
	384				
	385				
	386				
	387				
	388				
	389				
	390				
	391				
	392				
	393				
	394				
	395				
	396				
		Modello vario.			
276	397	Armature per tende varie . . .	N.	»	»
	398				
	399				
	400				
	401				
	402				
	403				
	404				
	405				
173	406	Barili da litri 40 a 60	»	8	00
226	407	Barili di legno di rovere foderati internamente di zinco da litri 40 a 50 (con tappo di legno e cannella d'ottone con chiavetta) per trasporto dell'acqua . . .	»	16	00
281	408	Bastoni per la scherma	»	»	35
	409				
	410				
	411				
	412				
	413				
	414				
	415				
	416				
283	417	Casse di legno varie ed assortite.	»	»	»
284	418	Casseruole di lamiera per cucine da otto	»	3	50
285	419	Casseruole di lamiera per cucine da quattro	»	2	50
287	420	Cassette con accessori per tende coniche	»	12	80
222	421	Cassette di lamiera per viveri di riserva	»	11	50
286	422	Cassette per cancelleria, bagaglio e viveri	»	14	00

290	423	Coperchi di marmitte per cucine da otto	N.	1	70
291	424	Coperchi di marmitte per cucine da quattro	»	1	15
295	425	Cucine da otto	»	38	00
296	426	Cucine da quattro	»	27	00
297	427	Cuscini vari per tende	»	»	»
	428				
	429				
	430				
	431				
	432				
	433				
	434				
	435				
298	436	Doroni vari per tende	»	»	»
	437				
	438				
	439				
	440				
	441				
	442				
	443				
	444				
16	445	Ferri per manette	»	2	50
17	446	Ferri per pollici.	»	2	30
18	447	Ferri per prigioni	»	5	25
301	448	Fodere varie da imballo per materassi da tenda	»	»	»
302	449	Fodere varie per tende	»	»	»
303	450	Forzieri vari	»	»	»
	451				
	452				
	453				
	454				
	455				
	456				
	457				
	458				
305	459	Gratelle per cucine da otto . .	»	2	00
306	460	Gratelle per cucine da quattro .	»	1	80
	461				
	462				
	463				
	464				
	465				
	466				
	467				
	468				
336	469	Letti da campo diversi	»	»	»
309	470	Lettiere a sofà pieghevoli varie per tende	»	»	»

	471				
	472				
	473				
	474				
	475				
	476				
	477				
	478				
310	479	Marmitte senza coperchio per cucine da otto	N.	5	00
311	480	Marmitte senza coperchio per cucine da quattro	»	4	25
313	481	Materassi vari per tende . . .	»	»	»
314	482	Mazzuoli vari per tende. . . .	»	»	»
	483				
	484				
	485				
	486				
	487				
	488				
	489				
	490				
315	491	Padelle per cucine da otto. . .	»	2	00
316	492	Padelle per cucine da quattro .	»	1	75
318	493	Paletti vari per tende.	»	»	»
	494				
	495				
	496				
	497				
	498				
	499				
	500				
	501				
321	502	Seggiole varie per tende . . .	»	»	»
322	503	Seggioloni vari per tende . . .	»	»	»
	504				
	505				
	506				
	507				
	508				
	509				
	510				
	511				
323	512	Tappeti per tende vari ed assortiti	»	»	»
324	513	Tavole varie ed assortite per tende.	»	»	»
325	514	Telai vari ed assortiti per tavole e tavolini da tende	»	»	»
326	515	Tende coniche con armatura . .	»	157	60
327	516	Tende coniche senza armatura .	»	144	80
328	517	Tende varie a padiglione . . .	»	»	»
332	518	Tende varie ottangolari	»	»	»
329	519	Tende varie da campo	»	»	»

320	520	Tende varie da cappella.	N.	»	»
331	521	Tende varie per servizi diversi .	»	»	»
333	522	Tende varie quadrangolari. . .	»	»	»
	523				
	524				
	525				
	526				
	527				
	528				
	529				
	530				
	531				
	532				
	533				
	534				
	535				
	536				
	537				
	538				
	539				
	540				
	541				
	542				
	543				
	544				
	545				
	546				
	547				
	548				
	549				
	550				
	551				
	552				

N. **13**. — MILITARI DI TRUPPA — **Domande per impiego civile di sottufficiali cui non sia applicabile la legge sullo stato dei sottufficiali**. — 16 gennaio.

La disposizione contenuta nell'art. 61 del regolamento per la concessione degl'impieghi ai sottufficiali, approvato con R. decreto 28 giugno 1888, dovendo ritenersi come una disposizione transitoria, non può oramai essere più applicata.

Pertanto le domande per impiego civile presentate dai sottufficiali enumerati nel detto articolo non dovranno essere trasmesse al Ministero.

La presente disposizione non si riferisce ai sottufficiali delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni, i quali, ai termini dell'art. 4 della legge 28 giugno 1891, abbiano optato pel trattamento stabilito dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

Il Ministro — MOCENNI

N **14**. — AVANZAMENTO. — **Accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria**. — 18 gennaio.

All'*Atto* N. 83 del 1° giugno 1893 § 2° N. 16 accertamento dell'idoneità pei tenenti di cavalleria sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla lettera *c*) è sostituito:

« Impiego tattico e strategico della cavalleria. — Conseguente preparazione di pace — Nozioni sull'ordinamento, equipaggiamento ed addestramento delle principali cavallerie estere ».

Dopo la lettera *c*) è aggiunto:

« *c*^{bis}) Nozioni teorico-pratiche di telegrafia ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **15**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri**. — 18 gennaio 1895.

E' pubblicata l'*Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri* la quale costituisce il volume XXIV della collezione delle Istruzioni pratiche del genio.

I comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole si provvederanno del numero di esemplari dell'Istruzione medesima per ciascuno indicato:

Comando del corpo di stato maggiore. . .	N.	3
Ispettorati delle truppe del genio e delle costruzioni del genio.	»	3
Comandi di corpo d'armata, comando militare di Sardegna, comandi di divisione, territoriali del genio, direzioni e comandi locali del genio	»	1
Comandi di reggimenti del genio	»	3
Comandi di brigata del genio	»	1
Comandi di compagnia del genio, di qualunque specialità.	»	5
Deposito dei reggimenti del genio	»	5
Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti dei reggimenti del genio.	»	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare, scuola centrale di tiro di fanteria e scuola sottufficiali .	»	5

Le richieste degli esemplari tanto per uso di ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo di ciascuno esemplare, legato in tela, è di L. 1.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **16**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Soppressione della custodia di legno dei velocipedi**. — 18 gennaio.

La custodia di legno dei velocipedi è soppressa.

Le custodie dei velocipedi, attualmente in distribuzione, dovranno essere passate dal registro modello 237 a quello 328, tra i materiali di proprietà del corpo.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 4ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 gennaio.

GENNAIO 18. — Ordine del giorno, *pag.* 33.
» 13. — R. Decreto col quale l'ispettorato delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati, assume il nome delle costruzioni del genio, *pag.* 34.
» 13. — R. Decreto portante modificazioni agli ispettorati e comandi d'artiglieria, *pag.* 34.
» 22. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento degli ufficiali del genio, *pag.* 35.
» 24. — Festa anniversaria per l'artiglieria, *pag.* 50.
———— — Decisioni di massima, *pag.* 50.

Atto N. **17**. — **Ordine del giorno**. — 25 gennaio.

Porto a conoscenza dell'Esercito il seguente telegramma, che dovrà essere letto per tre volte consecutive alle truppe, diretto da Sua Maestà il Re a S. E. il Governatore della Colonia Eritrea il 18 gennaio 1895:

« Generale Baratieri

Massaua.

« Le vittorie delle armi italiane a Coatit e Senafé sono un « nuovo trionfo della civiltà sulla barbarie.

« Me ne congratulo con lei per la direzione intelligente.

« Voglia rendersi interprete dei miei sentimenti di gratitudine « verso gli ufficiali, i sottufficiali e i soldati che per tre giorni « consecutivi con abnegazione ed entusiasmo combatterono « sempre vincitori contro un nemico tre volte superiore in « numero. Con soldati come codesti, comandati e guidati da « un capitano valoroso ed intelligente come lei, l'avvenire « della nostra colonia non teme insidie ed è sicuro da ogni « pericolo.

Firmato: UMBERTO. »

Il Ministro — Mocenni.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 3ª, pag. 17. Al numero 37 d'ordine categorico nuovo; *alle parole*: « Casse forti per cancelleria ecc. » *togliere la parola*: « forti ».

25 Gen 95

N. **18**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto col quale l'ispettorato delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati, assume il nome delle costruzioni del genio.** — 13 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Testo unico approvato con R. Decreto n. 4758 del 14 luglio 1887;

Vista la legge 24 giugno 1888 n. 5475, la legge 18 febbraio 1892 n. 47 ed il testo unico sopraindicato;

Visto il R. Decreto 7 giugno 1888 che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori del genio e ne determina le attribuzioni;

Visto il R. Decreto 23 dicembre 1894 relativo alla soppressione degli ispettori generali d'artiglieria e del genio;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° febbraio 1895 l'ispettorato delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati, assume il nome d'ispettorato delle costruzioni del genio.

Il nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 13 gennaio 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **19**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto portante modificazioni agli ispettorati e comandi d'artiglieria.** — 13 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Testo unico approvato con R. Decreto n. 4758 del 14 luglio 1887;

Vista la legge 24 giugno 1888 n. 5475, la legge 18 febbraio 1892 n. 47 e il R. Decreto 6 novembre 1894 n. 503 che modificano il testo unico sopraindicato;

Visto il R. D. 7 giugno 1888 che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degl'ispettori di artiglieria e ne determina le attribuzioni;

Visto il R. D. Decreto 23 dicembre 1894 relativo alla soppressione degl'ispettorati generali d'artiglieria e del genio;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° febbraio 1895 s'intenderanno soppressi gli ispettorati e comandi d'artiglieria indicati nei comma *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) dell'articolo 30 della legge 14 luglio 1887.

Art. 2.

Alla stessa data saranno istituiti:

a) un ispettorato di artiglieria da campagna;
b) un ispettorato di artiglieria da fortezza;
c) un ispettorato delle costruzioni di artiglieria;
d) un ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi;
e) una direzione superiore delle esperienze di artiglieria;
f) due comandi di artiglieria da fortezza.

Il nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 13 gennaio 1895.

UMBERTO MOCENNI.

N. **20**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami d'idoneità all' avanzamento dei tenenti del genio**. — 22 gennaio.

§ 1. — **Disposizioni generali**.

1. I tenenti dell'arma del genio che non hanno frequentato il corso della scuola d'applicazione, e sono proposti per l'a-

vanzamento al grado di capitano, dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo mediante esami.

2. Detti tenenti potranno concorrere per l'avanzamento in una delle specialità: *zappatori* (comprendente anche gli *zappatori-minatori*), *zappatori-telegrafisti*, *pontieri* (comprendente anche i *lagunari*), e *treno*. Per quest'ultima specialità però non potranno concorrere se non quelli che già vi appartengono.

3. Gli esami verranno dati presso l'Ispettorato delle truppe del genio, ad eccezione di quelli pratici, di cui al successivo n. 16, i quali avranno luogo presso uno o più reggimenti del genio da destinarsi.

4. I tenenti chiamati all'esame non potranno condurre seco i propri cavalli e neppure il rispettivo attendente.

5. Agli ufficiali esaminatori ed esaminandi che devono muovere dalla loro residenza saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni.

6. Man mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminato i propri esami, o dichiarato di rinunciarvi, saranno subito lasciati in libertà ed avviati ai rispettivi corpi.

§ 2. — Invio delle proposte.

7. Il Ministero determina i limiti d'anzianità entro cui devono essere compresi i tenenti del genio per poter concorrere agli esami d'idoneità all'avanzamento.

8. I capi di corpo o d'ufficio che hanno alla loro dipendenza tenenti del genio i quali si trovino nelle condizioni di anzianità di cui nel numero precedente, ne trasmetteranno *l'elenco nominativo* al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e Genio), corredandoli di altrettanti *elenchi di proposta* quanti sono detti tenenti.

9. I tenenti che già hanno superato gli esami d'avanzamento saranno indicati nell'elenco nominativo con apposita annotazione da cui risulti tale circostanza.

10. Saranno esclusi dall'esame, indicandone però il motivo nell'elenco nominativo, i tenenti che nella ultima compilazione delle note caratteristiche fossero stati giudicati non meritevoli di concorrere all'avanzamento, e quelli che già per due volte complessivamente fossero risultati deficienti in esami precedenti, ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per

causa di malattia, a presentarvisi; per essi quindi non sarà redatto alcuno elenco di proposta.

11. Gli elenchi dovranno essere compilati su deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici; e ciascuno corredato del relativo verbale. Per ognuno dei tenenti dovrà indicarsi nel rispettivo elenco: la specialità per la quale concorre; se è giudicato meritevole, o non, di aspirare all'avanzamento; oppure se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

12. Per i tenenti giudicati non meritevoli di concorrere all'avanzamento, se ne dovranno indicare brevemente, ma esplicitamente, i motivi informandone i singoli interessati per loro norma.

13. Per i tenenti che volontariamente rinunciano a presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo di tale rinuncia; quando la rinuncia è motivata da impossibilità di presentarsi agli esami per causa di malattia esistente o recentemente sofferta, tale circostanza dovrà essere accertata da regolare certificato medico.

14. Tutti gli elenchi di proposta dei quali si tratta, saranno inviati al Ministero pel tramite stesso stabilito per gli specchi caratteristici, e le autorità militari per cui passano li correderanno del loro visto e, ove occorra, del loro parere.

15. Il Ministero si riserva di determinare definitivamente circa l'ammissione agli esami dei candidati proposti. Gli ammessi saranno chiamati agli esami mediante inscrizione nel *Bollettino ufficiale delle nomine*.

§ 3. — **Materie e programmi d'esame**.

16. Gli esami comprenderanno una prova per iscritto ed alcune prove orali, differenti a seconda della specialità a cui il candidato concorre.

Inoltre i candidati daranno alcuni esami pratici sopra materie relative alla specialità alla quale concorrono.

17. L'esame in iscritto consisterà nello sviluppo di un tema d'argomento militare, o relativo a materie di coltura generale.

I temi verranno fatti preparare dal Ministero e rimessi riservatamente al presidente della commissione esaminatrice.

I candidati possono disporre di 4 ore di tempo.

18. Gli esami orali e pratici verseranno sulle seguenti materie:

Per le specialità zappatori e minatori.

A) Fortificazione campale e permanente. Attacco e difesa delle piazze forti (orale);
B) Nozioni sulle costruzioni (orale);
C) Nozioni d'artiglieria (orale);
D) Ordinamento e servizio del genio in campagna (orale);
E) Lavori di mina ed impiego delle sostanze esplosive (teorico pratico);
F) Passaggio dei piccoli corsi d'acqua (teorico pratico);
G) Rilievo topografico (pratico);
H) Progetto di fortificazione campale o di costruzioni (pratico);
I) Equitazione (pratico).

Per la specialità zappatori-telegrafisti.

A) Fortificazione campale e permanente. Attacco e difesa delle piazze forti (orale);
B) Nozioni sulle costruzioni (orale);
C) Nozioni d'artiglieria (orale);
D) Ordinamento e servizio del genio in campagna (orale);
E) Telegrafia elettrica ed ottica. Telefonia (teorico pratico);
F) Passaggio dei piccoli corsi d'acqua (pratico);
G) Rilievo topografico (pratico);
H) Progetto di fortificazione campale o di costruzioni (pratico);
I) Equitazione (pratico).

Per la specialità pontieri e lagunari

A) Fortificazione campale e permanente. Attacco e difesa delle piazze forti (orale);
B) Nozioni d'artiglieria (orale);
C) Ordinamento e servizio del genio in campagna (orale);
D) Gittamento e ripiegamento dei ponti militari e dei porti (pratico);
E) Navigazione fluviale (pratico);
F) Materiali ed istruzioni speciali dei lagunari (pratico);
G) Ricognizione dei fiumi (pratico);
H) Equitazione (pratico).

Per la specialità treno

A) Ippologia (orale);
B) Ordinamento e servizio del treno in campagna (orale);
C) Equitazione (pratico);

19. I membri delle commissioni esaminatrici hanno facoltà di rivolgere domande ai candidati su qualsiasi punto dei programmi indicati in appresso per le singole materie. La maggior parte di questi programmi trovano svolgimento nella raccolta dei *Volumi delle Istruzioni pratiche del genio*; per alcuni di essi esistono speciali libri di testo.

Per gli aspiranti alle specialità zappatori e minatori.

20. *A*) Esame orale della durata di 30 minuti.

Fortificazione campale e permanente.
Attacco e difesa delle piazze forti.

Fortificazione campale.

1. Nozioni generali relative al profilo. — Nomenclatura e discussione del profilo normale. — Relazione fra i volumi dello sterro e del rinterro.

2. Tracciato delle opere in generale. — Sua rappresentazione. — Defilamento pratico. — Opere aperte. — Opere chiuse. — Linee di fortificazione.

3. Costruzione effettiva delle opere. — Organizzazione interna delle medesime. — Rivestimenti. — Ricoveri. — Comunicazioni.

4. Difese accessorie. — Mine. — Fogate. — Condizioni cui devono soddisfare.

5. Trincee di battaglia. — Ripari per artiglieria. — Trinceramenti speditivi.

6. Organizzazione difensiva delle accidentalità del terreno. — Attacco e difesa dei trinceramenti e delle località fortificate.

Fortificazione permanente.

7. Tracciato e profilo. — Nomenclatura e discussione. — Campi trincerati. — Corpo di piazza. — Opere esterne. — Forti staccati.

8. Sistemi di fortificazione permanente bastionati, tanagliati e poligonali — Discussione dei vari sistemi. — Fortificazione contemporanea.

9. Cenno sulla corazzatura delle opere. — Casamatte corazzate. — Cupole. — Torri a scomparsa.

10. Generalità sui forti di sbarramento e sulle batterie da costa.

Attacco e difesa delle piazze forti.

11. Vari modi d'attacco: investimento o blocco. — Bombardamento. — Attacco di viva forza. — Attacco per sorpresa. — Assedio regolare. — Disposizioni generali per ciascun modo.

12. Successivi periodi di un assedio regolare. — Disposizioni dell'assediante e del difensore in ciascun periodo. — Trincee o parallele — Approcci o contrapprocci. — Operazioni delle truppe mobili. — Impiego delle artiglierie nell'assedio e nella difesa. — Assalto e difesa delle breccie.

21. *B*) Esame orale della durata di 30 minuti.

Nozioni sulle costruzioni.

1. Pietre naturali. — Materiali laterizii. — Calci. — Gesso. — Cementi. — Malte comuni. — Malte idrauliche.

2. Legnami da costruzione. — Loro preparazione. — Congiunzioni dei legnami. — Metalli da costruzione. — Loro impiego. — Colori. — Vernici.

3. Lavori di terra. — Aumento delle terre negli scavi. — Rinterri. — Trasporti. — Misura degli scavi coi profili di prima e seconda pianta. — Misura degli scavi coi profili longitudinali e trasversali.

4. Strade ordinarie. — Struttura. — Curve. — Pendenze. — Tracciamento. — Opere d'arte. — Strade ferrate. — Struttura. — Curve. — Pendenze. — Armamento in piena via, nelle diramazioni, nei passaggi a livello.

5. Lavori murali in genere. — Varie specie di muratura. — Classificazione e struttura delle volte. — Costruzione effettiva delle opere murali.

6. Pavimenti. — Solai. — Soffitti. — Armature dei tetti. — Coperture delle fabbriche.

7. Scale negli edifizii. — Sostegni delle varie andate di scala. — Limiti dei gradini in ciascun'andata. — Relazione fra l'alzata e la pedata dei gradini.

8. Intonaci — Arricciature. — Rinzaffi. — Chiusure dei vani di porta e finestra.

9. Edifizi militari. — Condizioni cui devono soddisfare. — Norme d'igiene che regolano la luce, la ventilazione e la cubatura d'aria nelle caserme:

22. *C*) Esame orale della durata di 15 minuti.

Nozioni d'artiglieria.

1. Bocche da fuoco. — Loro classificazione secondo il servizio cui sono destinate, il metallo, la forma dell'anima ed il sistema di caricamento. — Descrizione sommaria delle artiglierie regolamentari nell'esercito italiano.

2. Proietti — Spolette. — Cannelli. — Sacchetti. — Cartocci. — Descrizione sommaria delle munizioni dell'artiglieria italiana.

3. Affusti in servizio da campagna e da montagna. — Carri da munizioni. — Affusti e sottaffusti d'assedio e da difesa. — Affusti per mortai e per cannoni a caricamento rapido. — Loro descrizione sommaria.

4. Paiuoli d'assedio, da difesa, da barbetta, da casamatta. — Paiuoli occasionali. — Paiuoli accoppiati. — Loro descrizione sommaria.

5. Varie specie di tiro in base ai caratteri della traiettoria. — Massime distanze effettive ed utili del tiro. — Penetrazione dei proietti. — Cenni sulle varie specie di puntamento.

6. Polveri da guerra. — Composizione. — Dosamento. — Conservazione delle polveri nei magazzini. — Trasporto delle polveri. — Balistite e filite. — Caratteri e conservazione. — Fulminanti ed esplosivi speciali in uso presso l'artiglieria italiana.

23. *D*) Esame orale della durata di 20 minuti.

Ordinamento e servizio del genio in campagna.

1. Ordinamento del R. Esercito italiano. — Reclutamento degli ufficiali. — Reclutamento della truppa. — Formazione sommaria dei reggimenti di fanteria, cavalleria ed artiglieria. — Ordinamento speciale delle truppe del genio.

2. Composizione dei vari comandi e servizi del genio presso le grandi unità di guerra dell'esercito. — Loro attribuzioni e dipendenze. — Parchi del genio. — Sezioni da ponte. — Equipaggi da ponte. — Loro costituzione in personale e materiale.

3. Carri in uso nel servizio del genio. — Loro descrizione sommaria. — Materiali adoperati nella loro costruzione. — Carichi massimi che possono sopportare.

4. Norme generali per la verificazione e pel collaudo dei materiali del genio. — Conservazione dei materiali e delle bardature in servizio e nei magazzini.

24. *E*) Esame teorico-pratico di durata illimitata.

Lavori di mina ed impiego delle sostanze esplosive.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere tutto quanto forma oggetto del volume VII, Titolo 1° e 2°, ed appendice, delle Istruzioni pratiche del genio.

Oltre ad alcune interrogazioni orali, saranno fatte eseguire varie esercitazioni pratiche, sia sui lavori di mina, sia sull'impiego delle sostanze esplosive.

25. *F*) Esame teorico-pratico di durata illimitata.

Passaggio dei piccoli corsi d'acqua

Il candidato dovrà dar prova di conoscere tutto quanto forma oggetto del volume X delle Istruzioni pratiche del genio, e dell'Istruzione sulle sezioni da ponte per zappatori.

Oltre ad alcune interrogazioni orali, sarà fatta eseguire qualche esercitazione di giltamento di piccoli ponti, sia con materiale di circostanza, sia col materiale modello Birago e col materiale sistema Eiffel.

26. *G*). Esame pratico di durata illimitata.

Rilievo topografico.

Il candidato dovrà eseguire uno dei tre temi seguenti, da estrarsi a sorte:

a) Rilevare e rappresentare in determinata scala una piccola porzione di terreno, col sistema delle curve orizzontali;

b) Rilevare e rappresentare in determinata scala un tratto di strada ordinaria, disegnandone la planimetria, il profilo longitudinale ed alcune sezioni trasversali;

c) Rilevare e rappresentare in determinata scala un piccolo edifizio esistente, disegnandone le piante dei vari piani, uno spaccato verticale ed il prospetto.

27. *H*). Esame pratico di durata illimitata.

Il candidato dovrà eseguire uno dei tre progetti seguenti, da estrarsi a sorte:

a) *Progetto e tracciamento di un'opera campale.*

Data la rappresentazione topografica di una porzione di terreno, progettare sopra di essa un'opera di fortificazione campale di cui siano determinati la direzione dei fuochi, la guarnigione e lo scopo tattico.

Il progetto comprenderà l'icnografia, i profili principali e gli altri particolari dell'opera, in determinate scale.

Dovrà inoltre eseguirsi sul terreno il tracciamento ed il profilamento dell'opera progettata.

b) *Progetto di costruzione.*

Progettare una piccola costruzione, ad esempio: Magazzino di materiali o di carreggio. — Scuderia. — Corpo di guardia. — Baracca per alloggio di truppa, ecc., secondo un tema stabilito.

Il progetto comprenderà la pianta delle murature, uno spaccato longitudinale ed uno spaccato trasversale, i particolari dell'armatura del tetto, in scale determinate; ed inoltre il calcolo estimativo e la relazione a corredo.

c) *Progetto e tracciamento di un tronco di strada ordinaria.*

Progettare, sopra una determinata zona di terreno di cui è data la rappresentazione topografica, un tronco di strada ordinaria destinato a mettere in comunicazione due punti prestabiliti. Il progetto comprenderà la planimetria della strada, il profilo longitudinale e le varie sezioni trasversali, in scale determinate.

Dovrà inoltre eseguirsi sul terreno il tracciamento dell'asse stradale ed il profilamento di alcune sezioni trasversali.

28. *I*). Esame pratico di durata illimitata.

Equitazione.

Il candidato dovrà dar prova di saper montare con franchezza a cavallo, in maneggio ed all'aperto, a tutte le andature.

Per gli aspiranti alla specialità zappatori-telegrafisti.

29. Programmi *A*, *B*, *C*, *D*, *F*, *G*, *H* ed *I* identici ai corrispondenti programmi stabiliti per gli aspiranti alle specialità zappatori e minatori.

30. *E*). Esame teorico-pratico di durata illimitata.

Telegrafia elettrica ed ottica. — Telefonìa.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere tutto quanto forma oggetto del volume XII, titoli I e II, delle istruzioni pratiche del genio, nonchè dell'istruzione sugli apparati telefonici per impianti militari permanenti.

Oltre ad alcune interrogazioni orali, saranno fatte eseguire varie esercitazioni d'impianto di stazioni telegrafiche, telefoniche ed ottiche, nelle diverse condizioni che possono presentarsi in pratica.

Per gli aspiranti alle specialità pontieri e lagunari.

31. Programmi *A*, *B*, *C* ed *H*, identici rispettivamente ai programmi *A*, *C*, *D* ed *I*, stabiliti per gli aspiranti alle specialità zappatori e minatori.

32. *D*). Esame pratico di durata illimitata.

Gittamento e ripiegamento dei ponti militari e dei porti.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere tutto quanto forma oggetto del volume XI, titoli I e III delle istruzioni pratiche del genio.

Oltre ad alcune interrogazioni orali, sarà fatta eseguire qualche manopera di gittamento e di ripiegamento di ponti d'equipaggi e di porti, in località determinate dalla sottocommissione.

33. *E*). Esame pratico di durata illimitata.

Navigazione fluviale.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere tutto quanto forma oggetto del titolo 2° del volume XI delle istruzioni pratiche del genio.

Saranno fatte eseguire esercitazioni riguardanti la scuola di flottiglia e la navigazione ascendente e discendente.

34. *F*). Esame pratico di durata illimitata.

Materiali ed istruzioni speciali dei lagunari.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere tutto quanto forma oggetto del volume XXV delle istruzioni pratiche del genio.

Oltre ad alcune interrogazioni orali, saranno fatte eseguire diverse esercitazioni riguardanti l'impiego del materiale lagunare a vela ed a vapore.

35. *G*). Esame pratico di durata illimitata.

Ricognizione dei fiumi.

Eseguire la monografia di un tratto di fiume compreso fra due località prestabilite. La monografia dovrà comprendere una parte descrittiva ed alcuni disegni dimostrativi, e dovrà contenere tutte le indicazioni che possono interessare specialmente il servizio dei pontieri.

Per gli aspiranti alla specialità treno.

36. *A*) Esame orale della durata di 20 minuti.

Ippologia.

1. Conformazione del cavallo. — Nomenclatura delle varie parti. — Imperfezioni. — Razze. — Mantelli. — Segni particolari. — Dentizione e verificazione dell'età.

2. Struttura e meccanismo del piede. — Conservazione delle unghie. — Ferratura. — Varie specie di ferri. — Difetti dei piedi e loro correzione colla ferratura.

3. Alimenti secchi e verdi. — Bevande. — Scuderie. — Lettiere. — Governo dei quadrupedi. — Esercizio e riposo. — Bagni. — Cavalli in marcia per vie ordinarie. — Cavalli in viaggio sulle ferrovie e sulle navi.

4. Esame del cavallo di rimonta. — Cure da prestarsi ai cavalli di nuova rimonta ed ai puledri appena giunti al corpo. — Qualità da ricercarsi nell'acquisto e nella scelta dei cavalli. — Guarentigie e casi redibitorii.

5. Principali malattie esterne ed interne dei cavalli. — Prime cure da prestarsi ai medesimi in ciascun caso.

6. Finimenti e bardature. — Modo di adattarli ai quadrupedi da sella e da tiro.

37. B). Esame orale della durata di 20 minuti.

Ordinamento e servizio del treno in campagna.

1. Ordinamento del R. esercito italiano. — Reclutamento degli ufficiali. — Reclutamento della truppa. — Formazione sommaria dei reggimenti di fanteria, cavalleria ed artiglieria. — Ordinamento speciale delle truppe del genio.

2. Composizione dei vari comandi e servizi del genio presso le grandi unità di guerra dell'esercito. — Parchi del genio. Sezioni da ponte. — Equipaggi da ponte. — Loro descrizione sommaria. — Formazione in personale e quadrupedi delle sezioni e dei drappelli del treno del genio addetti ai comandi ed ai parchi del genio in campagna. — Ricevimento del materiale e formazione dei convogli di marcia.

3. Strade e loro diverse specie. — Passaggi difficili. — Disposizioni da prendersi pel passaggio di ponti, di guadi e di strette. — Fermate.

4. Trasporti per ferrovia e per acqua. — Imbarco e sbarco del personale, del materiale e dei quadrupedi. — Norme e disposizioni relative.

5. Marcia dei convogli. — Disposizioni prima della partenza. — Esame del materiale. — Ordine di marcia. — Velocità e lunghezza delle marce. — Norme di sicurezza in marcia e nelle fermate.

6. Arrivo a destinazione. — Disposizioni da prendersi. — Provvista di viveri, paglia e foraggi. — Scelta e ripartizione degli accampamenti. — Serenamenti, soggiorni, accantonamenti.

7. Norme da seguirsi in caso d'attacco di un convoglio. — Misure da prendersi prima di un combattimento. — Posizioni dei parchi durante un combattimento. — Disposizioni da prendersi dopo il combattimento. — Rapporti da compilarsi.

38. C). Esame pratico di durata illimitata.

Programma identico a quello stabilito nella lettera *I* al n. 28 per gli aspiranti alla specialità zappatori e minatori.

§ 4. — **Commissione esaminatrice.**

39. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero e composta nel modo seguente:

Un presidente,

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per l'esame in iscritto; per quelli orali di fortificazione e di costruzioni; e per quelli pratici relativi al rilievo topografico ed al progetto di fortificazione campale o costruzioni;

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per gli esami orali di artiglieria, di ordinamento e servizio del genio e del treno in campagna, di ippologia; e per quelli pratici di equitazione;

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per gli esami pratici sui lavori di mina ed esplosivi, sulla telegrafia e telefonia, e sul passaggio dei piccoli corsi d'acqua.

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per gli esami pratici sul gittamento e ripiegamento dei ponti di equipaggio, sulla navigazione fluviale, sulle istruzioni speciali dei lagunari e sulle ricognizioni dei fiumi.

40. Presso la commissione esaminatrice sarà destinato, per le funzioni di segretario, un capitano del genio; ed in ciascuna sottocommissione farà da segretario il membro meno elevato in grado.

§ 5. — **Votazione e rapporti.**

41. Per ciascuna materia d'esame si faranno due distinte votazioni: una per sì e per no, la quale determinerà, a maggioranza di voti, l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei e da 0 a 9 a quelli non idonei. La media dei voti degli esaminatori costituirà il punto medio di ciascun esame speciale.

42. Saranno dichiarati idonei coloro i quali avranno riportata l'idoneità, cioè un punto non inferiore a 10 in ciascuna materia.

43. Ultimati gli esami il presidente della commissione invierà al Ministero della guerra (direzione generale d'artiglieria e genio) i risultati in appositi specchi conformi all'unito modello.

44. I candidati che otterranno l'idoneità come è indicato al n. 42, saranno ammessi a conseguire l'avanzamento al grado di capitano.

45. Il risultato finale degli esami sarà fatto conoscere ai candidati dal Ministero.

Il Ministro — MOCENNI.

SPECCHIO *indicante il risultato degli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio aspiranti alla specialità.*

Numero d'ordine	Corpo	COGNOME E NOME	Punto medio di merito nell'esame									Indicazione di idoneità o di non idoneità	*Annotazioni*
			In iscritto	A	B	C	D	E	F	G	H	I		

Roma, addì . . . . . 189 .

IL PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

N. **21**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Festa anniversaria per l'artiglieria**. — 24 gennaio.

Determino, che d'ora innanzi tutti i reggimenti e reparti di artiglieria festeggino solennemente il giorno 30 maggio, anniversario della vittoria di Goito e della resa di Peschiera, avvenimenti che indubbiamente primeggiano fra quelli, pei quali fu conferita la medaglia d'oro al valor militare allo stendardo del real corpo d'artiglieria (*).

I festeggiamenti avranno luogo colle norme stabilite dall'*Atto* n. 35 del 1° marzo 1894. *Il Ministro* — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

1.

Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali. — In seguito a quesiti fatti sull'applicazione dell'*Atto* 226 del 1894, relativo ai sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali, il Ministero avverte che:

1. le domande di coloro i quali, per la prima volta, chiedono un impiego od una destinazione speciale, debbono essere scritte su carta bollata di lire 0,50; e che le domande invece che sono ripetute, perchè non esaudite nell'anno precedente, possono essere scritte su carta semplice;

2. Le domande possono essere fatte per più e diversi impieghi e destinazioni speciali per cui il sottufficiale sia riconosciuto nelle stabilite condizioni, purchè tanto gl'impieghi che le destinazioni speciali siano tutte nel territorio di uno stesso corpo d'armata, che può essere anche diverso da quello in cui i richiedenti si trovano.

Indipendentemente dalle domande d'impieghi o destinazioni speciali che i sottufficiali facciano, possono essi essere proposti pei trasferimenti di cui ai n. 6 e 7 dell'*Atto* precitato.

3. l'impiego di guardamagazzino nelle compagnie di sanità e di sussistenza è riservato ai sottufficiali dell'arma di fanteria, (ad eccezione degli alpini), che abbiano almeno 14 anni di servizio (*Divisione truppa*).

(*) Con R. D. 13 luglio 1849, lo stendardo del real corpo d'artiglieria venne insignito della medaglia d'oro al valor militare « *Per l'ottima condotta tenuta sempre ed ovunque dall'artiglieria* ».

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

275

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 2 febbraio.

GENNAIO 3. — R. Decreto N. 15 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al forte Monte Albano ed alla batteria Monte Isola della piazza di Spezia, *pag.* 51.

» 6. — R. Decreto N. 694 col quale viene considerato in istato di guerra una parte del territorio della colonia Eritrea, e considerati sul piede di guerra i militari che, nel detto territorio, presero parte ad operazioni militari, *pag.* 52.

» 30. — Tavole di tiro del mortaio da 21 ARC Ret., *pag.* 54.

» 30. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Castelbuono-Tusa (Rete Sicula), *pag.* 55.

» 30. — Varianti alle istruzioni pratiche del genio, *pag.* 55.

» 30. — Rinforzo alle cuciture della coreggia per tasche da pane, *pag.* 56.

FEBBRAIO 1. — Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare, *pag.* 56.

» 1. — Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo contabile militare, *pag.* 58.

» 1. — Aggiunte e varianti alle tabelle di reclutamento e di mobilitazione del R. esercito, *pag.* 60.

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE ROMA

Atto N. 22. — SERVIZIO DEL GENIO — **R. Decreto N. 15 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al forte Monte Albano ed alla batteria Monte Isola della piazza di Spezia.** — 3 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª) che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

4 FEB 95

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte Monte Albano, ed alla batteria Monte Isola della piazza di Spezia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1895.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **23**. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 691 col quale viene considerato in istato di guerra una parte del territorio della colonia Eritrea e considerati sul piede di guerra i militari che nel detto territorio, presero parte ad operazioni militari.** — 6 gennaio.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Visto il codice penale per l'esercito;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni militari approvato con Decreto Reale 22 aprile 1888;

Viste le leggi 13 novembre 1853 n. 1625, 29 gennaio 1854 n. 1656 e 4 aprile 1855 n. 725 relative all'avanzamento dell'esercito;

Visto il Nostro Decreto 18 febbraio 1894 sull'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonia Eritrea;

Visto il Nostro Decreto 20 dicembre 1891 col quale le truppe d'Africa cessarono di essere considerate sul piede di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio della zona di Cheren è considerato, per il tempo trascorso dal giorno 11 dicembre 1893 al giorno 28 dello stesso mese, in istato di guerra: i militari che furono riuniti e presero parte ad operazioni militari nel detto territorio e nel detto periodo di tempo sono considerati, per quel periodo di tempo, sul piede di guerra.

Art. 2.

Sono parimente considerati sul piede di guerra durante il tempo trascorso dal giorno 13 luglio 1894 al giorno 23 dello stesso mese i militari che presero parte alla presa di Cassala ed alle operazioni relative che la precedettero e la seguirono: il territorio man mano percorso dal corpo di operazione è considerato per quel medesimo periodo di tempo in istato di guerra.

Art. 3.

I militari che presero parte alle operazioni indicate nei precedenti articoli hanno diritto, per ciascuna di esse, al computo di una campagna, salvo il disposto dal 3° comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari.

I Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e della guerra sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1895.

UMBERTO

BLANC.

MOCENNI.

N. **24**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Tavole di tiro del mortaio da 21 ARC Ret.** — 30 gennaio.

Sono state pubblicate, in apposito fascicoletto, le tavole di tiro del mortaio da 21 ARC Ret. destinate a sostituire quelle provvisorie, state riprodotte in autografia nello scorso giugno dal laboratorio fotolitografico del Ministero.

Di siffatte tavole i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie che è per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria che hanno in distribuzione mortai da 21, ne acquisteranno il numero di esemplari ritenuto necessario per dotarne convenientemente le rispettive batterie ed i servizi di mobilitazione ai quali essi devono provvedere.

La direzione territoriale d'artiglieria di Roma, coi fondi assegnati alla Scuola centrale di tiro d'artiglieria, ne preleverà inoltre 20 copie per uso della predetta Scuola, rimettendole all'ispettorato d'artiglieria da fortezza.

Ciascuno ispettorato e comando d'artiglieria, le scuole militari e le rimanenti direzioni territoriali, e i comandi locali autonomi, ne preleveranno almeno due copie sulle proprie spese di cancelleria.

Le richieste delle nuove tavole di tiro, tanto per uso di ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* n. 30 dell'anno 1893.

Il prezzo del predetto fascicolo è di L. 0,65.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **25**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Castelbuono-Tusa (Rete-Sicula)**. — 30 gennaio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario Castelbuono-Tusa della linea Messina-Patti-Cerda. Detto tronco comprende le stazioni di Pollina e Tusa: la prima abilitata al solo servizio dei viaggiatori e bagagli in servizio interno della rete Sicula, e l'altra a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e di merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria in servizio interno e cumulativo italiano.

La distanza fra le stazioni dell'intero tronco Termini-Tusa risultano dalla seguente tabella poliometrica:

Termini						
11	Buonfornello					
17	6	Campofelice				
22	11	6	Lascari			
31	20	15	10	Cefalù		
40	29	23	18	9	Castelbuono	
46	35	30	25	15	7	Pollina
53	43	37	32	23	14	8	Tusa

Il Ministro — MOCENNI

N. **26**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Varianti ad istruzioni pratiche del genio**. — 30 gennaio.

Al Volume XII Titolo I delle Istruzioni pratiche del genio (*Istruzione sulla telegrafia elettrica*) sono da apportarsi le seguenti varianti:

Pag. 58, linea 27, alla Categoria XXI N. 67. — Filo di rame del diametro da mm. 0,5 ad 1,0 rivestito di guttaperca, *sostituire*: Categoria XXI N. 221. — Filo di rame, diametro mm. 1,0, con doppio rivestimento di cotone incatramato.

Pag. 128, linea 24, alla dicitura: Un filo di rame rivestito di guttaperca unisce ecc., *sostituire*: Un filo di rame con doppio rivestimento di cotone incatramato unisce ecc.

Pag. 133, linea 23, alla dicitura: Filo di rame da mm. 0,5 ad 1,0 rivestito di guttaperca; filo di rame da mm. 3,2 a 0,3 rivestito di seta. Servono entrambi ecc., *sostituire*: Filo di rame da mm. 0,2 a 0,3 rivestito di seta. Serve ecc.

Pag. 140, linea 6, alla Categoria XXI N. 67. — Filo di rame del diametro da mm. 0,5 ad 1,0 rivestito di guttaperca, *sostituire*: Categoria XXI N. 221. — Filo di rame, diametro mm. 1,0, con doppio rivestimento di cotone incatramato.

Nota. — La sostituzione dei fili di collegamento di nuovo modello a quelli rivestiti di guttaperca attualmente esistenti dovrà farsi solo di mano in mano che il bisogno lo richiede.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **27** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Rinforzo alle cuciture della coreggia per tasche da pane.** — 30 gennaio.

Il Ministero per rendere più salda l'attaccatura della coreggia alla tasca da pane ha determinato di applicare a ciascuna delle due cuciture un rinforzo di cuoio.

Al conto della tasca per pane inserto a pagina 707 del *Giornale militare* del 1894 (parte I), è sostituito il seguente :

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	IMPORTO
Tela in cotone traliccio a spina rigata bianca e turchina alta m. 0,72	M L	0,490	» 80	» 392
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65 . .	id. id.	0,360	» 70	» 252
Coreggie per tasche da pane .	N.°	1	» 50	» 500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	» »	» 256
Prezzo di costo e di conteggio . . .				1 400

L'opificio di arredi militari è stato incaricato di spedire un nuovo campione di tasca per pane con coreggia alle amministrazioni interessate.

Le tasche da pane in distribuzione od in fondo di magazzino non saranno modificate.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **28**. — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare.** — 1 febbraio.

1. Ogni anno il Ministero stabilisce i limiti di anzianità entro i quali dovranno trovarsi compresi i tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i tenenti del corpo di commissariato militare, per poter essere iscritti nei quadri d'avanzamento, da compilarsi per l'anno successivo.

(1) Nella fornitura sono compresi un lacciuolo ed un bottone di pelle di vacchetta, e due rinforzi di cuoio, per l'attaccatura della coreggia.

2. Per ognuno degli ufficiali, compresi nei limiti d'anzianità preaccennati, le commissioni o le autorità cui compete compilare le note caratteristiche dovranno redigere un apposito specchio di proposta all'avanzamento.

Tale specchio peraltro non sarà compilato per gli ufficiali che per due volte non siano stati inscritti nel quadro d'avanzamento, sia per essere stati giudicati non idonei, sia per aver volontariamente rinunziato all'avanzamento.

Per gli ufficiali che non sono giudicati idonei all'avanzamento devesi egualmente compilare lo specchio di proposta, indicando i motivi della loro non idoneità.

3. Nel fare le loro proposte, le commissioni o le autorità competenti terranno a norma che, per essere giudicato idoneo all'avanzamento, l'ufficiale, oltre al possedere il complesso dei requisiti specificati nel § 148 del regolamento sull'avanzamento in data 5 giugno 1854, deve riunire, a seconda del suo grado, le condizioni seguenti:

Il tenente commissario non può venire inscritto nel quadro d'avanzamento se non abbia superati appositi esami, secondo le norme ed i programmi stabiliti dal Ministero.

Deve inoltre possedere l'attitudine necessaria per ben dirigere ed amministrare uno stabilimento di sussistenze militari.

Il capitano commissario deve possedere:

a) le qualità fisiche, intellettuali e morali,

b) la coltura generale,

c) le cognizioni tecniche amministrative,

d) infine l'iniziativa e l'autorevolezza che si richiedono per poter ben dirigere una sezione staccata di commissariato in tempo di pace, ed una direzione di commissariato di divisione in tempo di guerra, e per bene dirigere ed amministrare uno stabilimento di sussistenze militari, di primaria importanza.

Il capitano commissario, proposto per avanzamento, potrà essere anche assoggettato ad un esperimento pratico, da compiersi colla destinazione, per un periodo di tre mesi, ad un servizio devoluto al grado di maggiore commissario.

Il maggiore commissario deve possedere:

e) le qualità fisiche, intellettuali e morali,

f) la coltura generale,

g) le qualità e capacità militari e le cognizioni tecniche amministrative,

h) e l'iniziativa e autorevolezza necessarie per dirigere

con vantaggio del servizio una direzione territoriale di commissariato di corpo d'armata in tempo di guerra.

Il tenente colonnello commissario deve avere in grado più elevato e distinto il complesso dei requisiti richiesti per il maggiore commissario, ed essere riconosciuto perfettamente atto a dirigere il servizio in una direzione di commissariato d'armata in tempo di guerra.

4. Gli specchi di proposta all'avanzamento saranno inviati al Ministero (direzione generale servizi amministrativi) direttamente dal presidente della commissione o dalla autorità che li ha compilati, per modo che abbiano a pervenirgli non più tardi del 1° novembre.

5. L'idoneità alla promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani del corpo di commissariato militare sarà riconosciuta ed accertata da commissioni divisionali, composte secondo le prescrizioni del N. 20 dell'*Atto* N. 133 della raccolta delle disposizioni in vigore, per gli ufficiali di fanteria.

6. Per il modo in cui devono essere compilati gli elenchi di proposta, per la convocazione ed il procedimento delle commissioni divisionali d'avanzamento, e per quanto riguarda gli ufficiali commissari che si trovano in Africa, sono applicabili le disposizioni dell'ora citato *Atto* N. 133.

7. Sono abrogati gli *Atti* N. 143 e 145 della raccolta delle disposizioni in vigore.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **29**. — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo contabile militare**. — 1° febbraio.

1. Ogni anno il Ministero stabilisce i limiti d'anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i maggiori, i capitani ed i tenenti del corpo contabile militare, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento da compilarsi per l'anno successivo.

2. Per ognuno degli ufficiali, compresi nei limiti d'anzianità preaccennati, le commissioni o le autorità cui compete compilare le note caratteristiche dovranno redigere un apposito specchio di proposta all'avanzamento.

Tale specchio per altro non sarà compilato per gli ufficiali che per due volte non siano stati inscritti nel quadro d'avanzamento, sia per essere stati giudicati non idonei, sia per aver volontariamente rinunciato all'avanzamento.

Per gli ufficiali che non sono giudicati idonei all'avanzamento devesi ugualmente compilare lo specchio di proposta, indicando i motivi della loro non idoneità.

3. Nel fare le loro proposte, le commissioni o le autorità competenti terranno a norma che, per essere giudicato idoneo all'avanzamento, l'ufficiale, oltre al possedere il complesso dei requisiti specificati nel § 148 del regolamento sull' avanzamento in data 5 giugno 1854, deve riunire, a seconda del suo grado, le condizioni seguenti :

Il tenente contabile non può venire inscritto nel quadro d'avanzamento se non abbia superati appositi esami, secondo le norme ed i programmi stabiliti dal Ministero.

Prima d'essere promosso capitano, il tenente contabile potrà anche essere sottoposto ad un esperimento pratico di tre a sei mesi, per esercitare funzioni devolute al grado superiore.

Ove rinunciasse due volte a presentarsi all' esperimento, o non riuscisse in due esperimenti, non potrà più concorrere all'avanzamento.

Il capitano contabile deve possedere :

a) le qualità fisiche, intellettuali e morali ;

b) la coltura generale ;

c) le cognizioni amministrative e contabili ;

d) infine l'iniziativa e l'autorevolezza che si richiedono per esercitare in tutte le circostanze, con vantaggio del servizio, le funzioni di maggiore contabile.

Il capitano contabile, proposto per avanzamento potrà anche essere assoggettato ad un esperimento pratico di tre mesi, in funzioni devolute al grado superiore.

Il maggiore contabile deve possedere :

e) le qualità fisiche, intellettuali e morali ;

f) la coltura generale ;

g) le qualità e capacità militari ;

h) la iniziativa ed autorevolezza,

i) ed, in grado elevato, le cognizioni amministrative e contabili necessarie per ben dirigere i servizi devoluti ai tenenti colonnelli contabili.

4. Gli specchi di proposta all'avanzamento saranno inviati al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) direttamente dal Presidente della Commissione o dall'autorità che li ha compilati, per modo che abbiano a pervenirgli non più tardi del 1° novembre.

5. L'idoneità alla promozione al grado superiore dei mag-

giori e dei capitani del corpo contabile militare sarà riconosciuta ed accertata da commissioni divisionali, composte secondo le prescrizioni del N. 20 dell'*Atto* N. 133 della *Raccolta delle disposizioni in vigore*, per gli ufficiali di fanteria.

6. Per il modo in cui devono essere compilati gli elenchi di proposta, per la convocazione ed il procedimento delle commissioni divisionali, e per quanto riguarda gli ufficiali contabili che trovansi in Africa, sono applicabili le disposizioni dell'ora citato *Atto* N. 133.

7. Son abrogati gli *Atti* N. 146, 147 e 148 della *Raccolta delle disposizioni in vigore*.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **30**. — RECLUTAMENTO. — **Aggiunte e varianti alle tabelle di reclutamento e di mobilitazione del R. esercito**. — 1° febbraio.

In relazione alle modificazioni che dovranno essere apportate all'ordinamento dei riparti di artiglieria da campagna, da montagna, da costa e da fortezza, si è stampato in apposito fascicoletto una 4ª serie di aggiunte e varianti alle tabelle di reclutamento e di mobilitazione state adottate con l'*Atto* 183 del 23 novembre 1893. Nel medesimo si sono pure comprese alcune lievi varianti intese a migliorare il reclutamento degli alpini.

Il Ministero ne trasmetterà subito a tutte le autorità militari un competente numero di esemplari, facendo poi seguire, per le autorità più direttamente interessate, particolari istruzioni circa i movimenti da effettuarsi nella forza sotto le armi ed in congedo illimitato.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

BIBLIOTECA NAZIONALE 278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 febbraio.

GENNAIO 10. — R. Decreto 10 gennaio 1895 N. 24, per delimitazione delle zone di servitù militari attorno alla nuova cinta fortificata sulla destra del Tevere in Roma, dal detto fiume, fino ai monti Ciocci, compreso il forte Monte Mario, *pag.* 61.

FEBBRAIO 4. — Modificazioni allo scomportimento delle compagnie carabinieri reali di Pesaro, Castrovillari, Modena, Livorno, Brescia interna, Castellammare di Stabia, Palermo esterna e Belluno, *pag.* 62.

» 5. — Personale addetto ai comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace, *pag.* 63.

» 7. — Servizio di cassa, *pag.* 64.

» 9. — Istruzione sui lavori da sappatore per la fanteria, *pag.* 65.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. 24. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto 10 gennaio 1895, N. 24, per delimitazione delle zone di servitù militari attorno alla nuova cinta fortificata sulla destra del Tevere in Roma, dal detto fiume fino ai monti Ciocci, compreso il forte Monte Mario.** — 10 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla nuova cinta

1 FEB 15

fortificata sulla destra del Tevere, in Roma, dal detto fiume fino ai Monti Ciocci, compreso il forte Monte Mario, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 10 gennaio 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **32**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni alle scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Pesaro, Castrovillari, Modena, Livorno, Brescia interna, Castellammare di Stabia, Palermo esterna e Belluno.** — 4 febbraio.

Si avvertono le autorità militari che sono state fatte le seguenti modificazioni allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di Pesaro, Castrovillari, Modena, Livorno, Brescia interna, Castellammare di Stabia, Palermo esterna e Belluno.

COMPAGNIA DI PESARO.

TENENZA DI PESARO. — Cancellare la stazione di « Fratterosa » ed aggiungere quella di « Sorbolongo ».

COMPAGNIA DI CASTROVILLARI.

TENENZA DIRETTA. — Aggiungere la stazione di « S. Agata d'Esaro ».

COMPAGNIA DI MODENA.

TENENZA DIRETTA. — Aggiungere la stazione di « Novi di Modena ».

TENENZA DI MIRANDOLA. — Cancellare la stazione di « Novi di Modena ».

COMPAGNIA DI LIVORNO.

TENENZA DI PORTOFERRAIO. — Cancellare la stazione di « Capoliveri ».

COMPAGNIA DI BRESCIA INTERNA.

TENENZA DIRETTA. — Aggiungere la stazione di « S. Eufemia della Fonte ».

COMPAGNIA DI CASTELLAMMARE DI STABIA.

SEZIONE DI TORRE ANNUNZIATA. — L'attuale stazione di « S. Giuseppe » denominarla « S. Giuseppe Vesuviano ».

COMPAGNIA DI PALERMO ESTERNA.

TENENZA DIRETTA. — Aggiungere la stazione di « Brancaccio ».

COMPAGNIA DI BELLUNO.

SEZIONE DI PIEVE DEL CADORE. — L'attuale stazione di « Comelico Inferiore » denominarla « S. Stefano del Cadore ».

Tutti i rimanenti comandi delle compagnie suaccennate rimangono invariati.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **33**. — TRASPORTI MILITARI. — **Personale addetto ai comandi militari *permanenti* di stazione ferroviaria in tempo di pace.** — 5 febbraio

1. I sottufficiali in servizio permanente presso i comandi militari di stazione ferroviaria, fissati nel numero di 1 dall'*Atto* 150 del 1887, vengono portati a 3 pei comandi di Roma e Napoli, a 2 pei comandi di Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Genova, Bologna, Ancona, Pisa, Firenze, rimanendo nel numero di 1 pel comando di Verona.

2. Ai detti sottufficiali sarà corrisposto il soprassoldo giornaliero d'ufficio stabilito al N. 25 dello specchio III del Regolamento sulle indennità eventuali.

3. Tale soprassoldo sarà pure corrisposto ai sottufficiali comandati temporaneamente sia presso i comandi permanenti, sia presso comandi militari eventuali di stazione, in occasione di eccezionali movimenti di truppa.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **34**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Servizio di cassa**. — 7 febbraio.

1. Da quindi innanzi i prospetti modello 303 per la somministrazione dei fondi occorrenti per spese straordinarie (§ 1176 del Regolamento d'amministrazione) dovranno dai corpi essere trasmessi al Ministero direttamente.

2. Nella compilazione di tali prospetti si avranno presenti le seguenti norme:

a) Che non si debbono chiedere fondi se non per bisogni già accertati e di scadenza vicina e nei più stretti limiti dei bisogni medesimi;

b) Che in uno stesso prospetto non possono, in ogni caso, essere comprese somme per pagamenti a scadenze lontane l'una dall'altra;

c) Che per le singole somme domandate deve sempre risultare specificato il motivo e la necessità dei relativi pagamenti; annettendo al prospetto apposita dimostrazione ogni qualvolta questi dati non risultino già per sè manifesti dalle stesse diciture del modulo opportunamente completate.

3. Anche le note di partecipazione dello stato di cassa modello 249, che si compilano dai corpi alla chiusa mensuale dei conti di cassa (§ 1198 ivi), verranno inviate, da ora in avanti, al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi).

4. A principiare dal venturo esercizio 1895-96, saranno del pari trasmesse direttamente al Ministero le richieste modello 218 per le anticipazioni degli assegni.

La trasmissione incomincierà, pertanto, colla richiesta che i corpi, giusta il § 1 dell'*Atto* 162 del 1891, debbono compilare ai primi di giugno per il successivo mese di luglio.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 35. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria. — 9 febbraio.

È pubblicata una nuova *Istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria*, la quale sostituisce per quest'arma le *Istruzioni speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria* (7 febbraio 1892).

Sono quindi abrogate, per la fanteria, le *Istruzioni* oradette, nonchè le parti ancora vigenti delle *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria*, 3ª edizione 1879.

Tali *Istruzioni* continuano però a rimanere in vigore per la cavalleria, finchè non sarà, anche per quest'arma, pubblicata apposita nuova *Istruzione* sui lavori da zappatore.

Ciascun comando, ispettorato, scuola od ufficio militare dovrà provvedersi di almeno una copia della nuova *Istruzione*, ed ogni corpo dell'arma di fanteria dovrà acquistare le copie necessarie per poterne distribuire una, all'ufficio comando, a ciascun comando di battaglione, a ciascun ufficio ed a ciascuna compagnia, nonchè quelle per le dotazioni di mobilitazione.

L'importo delle copie occorrenti in base a quanto precede, sarà a carico delle proprie spese di cancelleria o della massa generale, e le richieste saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 84 della *Raccolta*.

Il prezzo del volume della nuova *Istruzione*, legato in tela con copertina pieghevole, è di L. 1,35.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera



278

DISPENSA 7ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 febbraio.

GENNAIO 13. — R. Decreto N. 25 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al magazzino da polveri di S. Oliva in Cefalù, *pag.* 67.
FEBBRAIO 11. — Modificazioni alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 68.
» 11. — Varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e ge[illegible], *pag.* 69.
» 13. — Nuova istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna, *pag.* 69.
» 14. — Aggiunte e varianti al tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione, *pag.* 70.
» 15. — Modificazione alle norme per i consigli di disciplina, *pag.* 74.
» 15. — Medaglie d'Africa, *pag.* 74.



Atto N. **26.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 25 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al magazzino da polveri di S. Oliva in Cefalù.** — 13 gennaio.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da

19 FEB 95

polveri di S. Oliva in Cefalù, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1895.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **37**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra**. — 11 febbraio.

Coll'art. 9 del regolamento approvato col R. Decreto del 15 gennaio u. s. N. 16, riflettente il servizio di tesoreria dello Stato, che, giusta la convenzione del 30 ottobre 1894, approvata col R. Decreto del 10 dicembre successivo, venne affidato nelle provincie del regno alla Banca d'Italia, è prescritto che il ricevimento e la restituzione dei depositi provvisori debbono essere autorizzati dalle delegazioni del Tesoro, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale.

Si avvertono pertanto le autorità militari che le comunicazioni, in ordine ai depositi provvisori, le quali, giusta la vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti, dovrebbero esser fatte alle intendenze di finanza, dovranno per l'avvenire essere rivolte alle preaccennate delegazioni del Tesoro, le quali godono della franchigia postale, e che l'invio degli avvisi d'asta per l'accettazione dei depositi che sono tenuti a prestare i concorrenti alle aste, dovrà esser fatto alle delegazioni suddette.

Nulla è innovato quanto alle comunicazioni a farsi per le vendite di materiali di proprietà dello Stato.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **38**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al Modello per gl' inventari del materiale d'artiglieria e genio** (Edizione 1894). — 11 febbraio.

Pagina	Categoria	N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo	Annotazioni
817	14ª	20	Guaine per piccozzino. . . .	N.		Variante
821	»	135	Guaine per badile corto da fanteria	»	5 »	Abolita
	»	136	Guaine per gravina alleggerita da cavalleria	»	4 80	Abolita
	»	137	Guaine per mannarese alleggerito da cavalleria.	»	3 00	Abolita
	»	138	Guaine per piccozzino. . . .	»	3 00	Abolita
	»	139	Guaine per segaccio camp. da cavalleria.	»	7 00	Abolita
	»	140	Guaine per segaccio camp. da fanteria	»	6 00	Abolita
1069	23ª	304	Alluminie di vetro	»	1 00	Errata corrige prezzo.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **39**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuova Istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna**. — 13 febbraio.

È pubblicata la nuova *Istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna*, in sostituzione della *Istruzione sul modo di caricare e condurre bestie da soma ad uso dei reggimenti di fanteria di linea e dei bersaglieri*, edizione 22 febbraio 1883, e della *Istruzione sulle salmerie ad uso dei corpi destinati ad agire in montagna* (edizione riservata 1890), le quali sono abolite.

I reggimenti di fanteria, bersaglieri, cavalleria e genio (zappatori) acquisteranno, a carico della massa generale, tante copie della Istruzione quanti sono gli uffici, le maggiorità, le compagnie e gli squadroni rispettivi.

I reggimenti alpini e il reggimento di artiglieria da montagna ne acquisteranno, sulla massa generale, una copia per ogni comando di reggimento, di battaglione e brigata.

I comandi, ispettorati, direzioni ed uffici militari dovranno acquistarne, sulle proprie spese di cancelleria, almeno una copia.

Tutte le autorità militari dovranno poi provvedere per l'acquisto del numero di copie occorrenti per le dotazioni di mobilitazione, prescritte dall'appendice al Tomo II, considerando la presente istruzione come surrogata all'*Istruzione sul modo di caricare bestie da soma.*

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,70.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **40**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Aggiunte e varianti al tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione**. — 14 febbraio.

Nel tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione*, — 1° marzo 1893, sono introdotte le seguenti modificazioni:

N. 31, linea 3ª. Dopo le parole: « fin dal tempo di pace », *aggiungere*: « per via gerarchica ».

N. 55, al secondo comma *sostituire:*

« In caso di mobilitazione, gli ufficiali richiamati sono ammessi a viaggiare sulle ferrovie e sui piroscafi, siano in uniforme siano in abito borghese, senza pagamento del trasporto, anchecolla semplice presentazione dello *scontrino* di viaggio mod. 198 (color rosa) stabilito per i militari di truppa; epperò quelli che si trovano in città non sedi di distretto militare e che per recarsi a destinazione o al distretto abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, devono ritirare lo *scontrino* dal sindaco del comune di loro residenza o del comune in cui si trovano.

« Gli ufficiali che si trovano in città sedi di distretto dovranno presentarsi invece allo stesso comando del distretto, dal quale riceveranno gli ordinari *scontrini* mod. 194 e 196 (color rosa) ».

N. 87. Cancellare l'ultimo alinea.

N. 88. Al comma *e*) *sostituire* il seguente:

« *e*) i fondi per la requisizione dei quadrupedi, avvertendo di inscrivere in due distinti articoli la somma occorrente per le spese di servizio delle dipendenti commissioni di

requisizione e la somma occorrente pel pagamento dei quadrupedi requisiti ».

N. 89. *Aggiungere* il comma seguente:

« Pei fondi abbisognevoli pel pagamento dei quadrupedi di requisizione si rilasceranno distinti ordini; ordini che dovranno però essere riscossi solo dopo quelli relativi agli assegni ed alle altre spese ».

N. 90. Il secondo comma è soppresso. Per conseguenza nell'oggetto del paragrafo, in margine, vanno tolte le parole: « o requisiti ».

N. 91, linee 8, 9 e 10. Alle parole:

« a norma della relativa tabella unita all' *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* » *sostituire*:

« a norma delle *tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. esercito* ».

N. 94. Agli ultimi due capoversi *sostituire*:

« Nella prima quindicina del mese di gennaio di ogni anno sarà trasmessa ai rispettivi reggimenti una copia dei *ruolini* degli uomini appartenenti a tutte le classi congedate, sia completamente sia in parte, durante l'anno precedente, con tutte le variazioni avvenute fino al 31 dicembre.

In caso di mobilitazione i distretti manderanno immediatamente ai reggimenti una copia dei *ruolini* che fossero in corso di compilazione ».

N. 123, pag. 42, riga 7ª. Dopo le parole: « ai distretti » *aggiungere*:

« e dai comuni ai corpi ».

Pag. 43, linea 4ª. Dopo le parole;

« al distretto » *aggiungere*: « e ai corpi ».

N. 158. All'alinea 5°, già modificato dalle varianti pubblicate coll'*Atto* 161 del 1893, *sostituire*:

« Ai richiamati appartenenti all'artiglieria a cavallo e alle compagnie operai d'artiglieria, compresi quelli del treno e quelli delle classi anziane di cavalleria, si distribuiscono soltanto gli *oggetti di viaggio*, e cioè un *cucchiaio* e una *gavetta*, e, quatora, la stagione o la lunghezza del viaggio lo richiedano, una *coperta d'accampamento*.

« Tali oggetti sono pure distribuiti ai richiamati di cavalleria, d'artiglieria da campagna, da costa e da fortezza e del genio, dai rispettivi distretti di *complemento*. »

N. 160. In fondo al numero *aggiungere*:

« Questa terza specie serve ai distretti solo per l'equipaggiamento dei richiamati di milizia territoriale (N. 247) ».

N. 163. Sopprimere l'ultimo alinea.

N. 166. Sopprimere il 2° periodo del 2° alinea:

« Per gli uomini dei corpi di cavalleria, ecc. »

Dopo il N. 167 *aggiungere* il seguente:

Oggetti pei richiamati di cavalleria, artiglieria e genio.

« N. 167bis. La distribuzione degli *oggetti di viaggio* (N. 158) ai richiamati delle armi di cavalleria, artiglieria e genio sarà fatta per opera dei comandanti di plotone nel modo che verrà determinato dai comandanti dei distretti.

« Gli oggetti verranno notati sui libretti personali (quadro H) degli individui, e per essi i comandanti di plotone rilasceranno poi al magazzino un corrispondente buono ».

N. 182. Alla fine del 3° alinea, dopo le parole « due o tre giorni » *aggiungere*: « compreso quello di partenza. »

N. 194. 2ª riga del 3° alinea, alle parole « un solo plotone » *sostituire*: uno o più plotoni.

N. 196. alle parole « un plotone il quale tosto costituito ed equipaggiato viene inviato » *sostituire*: « uno o più plotoni i quali, tosto costituiti ed equipaggiati, vengono inviati ».

N. 268. Al 1° alinea, già modificato dalle varianti pubblicate coll'*Atto* 161 del 1893, *sostituire*:

« I richiamati d'artiglieria e del genio, sia che appartengano al distretto cui si presentano sia che appartengano ad altro, sono provveduti, ove occorra, per cura dell'ufficio di maggiorità, degli *oggetti di viaggio* e dei mezzi di viaggio e sono poi avviati ai depositi dei reggimenti o alle sedi delle brigate centri di mobilitazione, secondo le indicazioni contenute nelle *tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. esercito.* »

N. 269. (già modificato dalle varianti pubblicate coll'*Atto* 161 del 1893). Linea 4ª *sopprimere* le parole:

« equipaggiati parzialmente ed »

N. 309. Al primo periodo *aggiungere*: « e per la richiesta dei fondi per la mobilitazione si regoleranno come i reggimenti di fanteria (N. 358 e 359) ».

N. 355. Ai tre ultimi capoversi *sostituire*:

« Tanto i *ruolini d'assegnazione* quanto i fascicoli della parte 4ª del *ruolino tascabile* dovranno essere tenuti al corrente dai corpi, mediante le comunicazioni delle variazioni matricolari che ricevono trimestralmente dai distretti cui gli uomini sono effettivi.

« Quando avvengano cambi di guarnigione, tanto i *ruolini*

d'assegnazione quanto i fascicoli dei *ruolini tascabili* saranno consegnati ai reggimenti subentranti. »

N. 472. alinea 4°, *cancellare* le parole:

« tranne gli oggetti che a senso del N. 158 hanno già ricevuto quelli presentatisi ai distretti di *complemento*. »

N. 518. linea 6ª e seguenti, *cancellare* il 2° e 3° periodo e *sostituirvi*:

« Poiche, com'è detto al N. 158, quelli che si presentano ai distretti non vi ricevono che i soli *oggetti di viaggio*, così l'equipaggiamento di tutti i richiamati viene eseguito presso la sede dei reggimenti, i quali possedono a tal uopo nei propri magazzini tutte le occorrenti serie d'armi e di vestiario. »

N. 540 al 2° alinea, *sostituire*:

« Presso i distretti i richiamati ricevono solo gli *oggetti di viaggio*; il loro equipaggiamento viene eseguito presso la sede del reggimento, il quale possiede all'uopo nel proprio magazzino tutte le occorrenti serie d'armi e di vestiario. »

N. 561, al 2° alinea, già modificato dalle varianti pubblicate coll'*Atto* 161 del 1893, *sostituire*:

« I richiamati di 2ª categoria si presentano ai distretti, meno quelli d'artiglieria da costa e da fortezza appartenenti ai distretti di *completamento diretto*, i quali si presentano direttamente alle brigate rispettive. Dai distretti a senso del N. 268 ricevono i soli *oggetti di viaggio* (V. N. 158) e sono poi inviati ai depositi presso la sede dei reggimenti cui sono effettivi o ai quali vengono destinati; i richiamati già ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (presso i distretti di *complemento*) e quelli che vengono destinati (da tutti i distretti, V. N. 269), sono invece avviati alle sedi delle brigate. A cura di tali depositi e brigate si eseguisce l'equipaggiamento individuale di detti richiamati. »

N. 602, al 2° alinea, già modificato dalle varianti pubblicate con *Atto* 161 del 1893, *sostituire*:

« I richiamati di 2ª categoria già effettivi ai reggimenti del genio fin dal tempo di pace si presentano direttamente alle sedi delle brigate, centri di mobilitazione, indicate sui rispettivi fogli di congedo; quelli che appartengono a distretti di *complemento* si presentano invece ai distretti, ove ricevono i soli *oggetti di viaggio* e sono poi avviati alle sedi delle brigate. Quivi si provvede al completo equipaggiamento di tutti i detti richiamati e di quegli altri che venissero in seguito assegnati durante la guerra a senso del N. 269. »

N. 663, linee 6ª, 7ª e 8ª. *Alle parole*:
« nella *prima* si comprendono, ecc. » fino alla fine del periodo, *sostituire*:
« nella *prima* si comprendono le masserizie in genere e gli oggetti di equipaggiamento; nella *seconda* gli strumenti chirurgici e i medicinali »

Il Ministro — MOCENNI

N. **41**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Modificazione alle norme per i consigli di disciplina.** — 15 febbraio.

All'ultimo capoverso delle Norme per i consigli di disciplina contenute nell'*Atto* N. 23 del 1889, è sostituito il seguente:

« Nel trasmettere i risultati dei procedimenti disciplinari, « le competenti autorità militari debbono sempre esprimere, « in foglio a parte, il loro parere sull'andamento e sulle con- « clusioni del procedimento stesso. »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **42**. - ONORIFICENZE. - **Medaglie d'Africa**. - 15 febbraio.

Sciogliendo la riserva di cui all'*Atto* N. 225 del 1894, questo Ministero rende noto che le medaglie d'Africa con le relative fascette, coniate dalla R. zecca, sono messe in vendita presso l'Unione militare in Roma e sue filiali, al prezzo di L. 0,95 ogni medaglia con nastro, e di L. 0,60 ogni fascetta d'argento di qualsiasi specie.

P. *Il Sottosegretario di Stato.* — F. REY.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

278

DISPENSA 8ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 febbraio.

FEBBRAIO 10. — R. Decreto relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali, *pag.* 75.
» 18. — Modificazioni alle norme relative alle proposte all'avanzamento per [illegible] nenti di fanteria e di cavalleria ed all'accertamento della loro idoneità alla promozione, *pag.* 77.
» 19. — Aggiunte all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 78.
» 23. — Modificazioni alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore, *pag.* 78.
» 25. — Ordinamento delle compagnie di sanità, *pag.* 79.
» 25. — Adozione del carretto reggi-barella e della copertura per [illegible] trasporto degli infermi, *pag.* 86.

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE IN ROMA

Atto N. **42**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali.** — 10 febbraio.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 7 luglio 1887, relativo alla assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali, modificato dal R. Decreto dell'8 giugno 1893;

Visto il R. Decreto 23 dicembre 1894, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretimo:

Art. 1.

È assegnato un *ufficiale d'ordinanza* al Ministro della guerra, ai generali d'esercito, al capo di stato maggiore dell'esercito, ai comandanti di corpo d'armata, ai comandanti di divisione militare ed al comandante militare dell'isola di Sardegna.

Art. 2.

Ad ogni comando di brigata di fanteria, o di cavalleria, è assegnato *un aiutante di campo*, con le incombenze di ufficiale di stato maggiore.

25 FEB 95

Art. 3.

Gli ufficiali d'ordinanza sono, su proposta degli ufficiali generali, tratti dagli ufficiali subalterni di fanteria, o di cavalleria, che abbiano non meno di due anni di servizio effettivo come ufficiali.

Ad essi sono applicabili le disposizioni dei §§ 555 e 557 del regolamento di disciplina.

Art. 4.

Gli aiutanti di campo dei comandi di brigata di fanteria e di cavalleria sono scelti e nominati dal Ministro della guerra fra i capitani dell'arma rispettiva che ne facciano domanda, abbiano comandato per un anno consecutivo la compagnia o lo squadrone ed abbiano superato gli esami finali della scuola di guerra.

In caso di deficienza di ufficiali provveduti di *diploma d'idoneità* della scuola di guerra, tra coloro che sieno ritenuti in possesso di requisiti necessari a coprire la carica, la preferenza sarà data a chi ha compiuto due anni di corso di detta scuola od anche uno.

Art. 5.

Salvo che per promozione vengano a conseguire un grado incompatibile colla carica loro, i predetti ufficiali possono rimanervi per 4 anni, se aiutanti di campo; e per 2 anni se ufficiali d'ordinanza. Essi non possono essere nominati a tali cariche se non dopo averne cessato da due anni ed avere prestato servizio nei reggimenti della propria arma per tutto il periodo di tempo accennato.

Art. 6.

Nessun reggimento può avere contemporaneamente più di 2 ufficiali d'ordinanza.

Art. 7.

Sono abrogati i Nostri RR. Decreti 7 luglio 1887 e 8 giugno 1893 relativi agli ufficiali d'ordinanza ed agli aiutanti di campo.

Art. 8.

Le precedenti disposizioni dovranno avere avuto piena attuazione per il 1° luglio 1895.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **44**. — AVANZAMENTO. — **Modificazioni alle norme relative alle proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria e di cavalleria ed all'accertamento della loro idoneità alla promozione**. — 18 febbraio.

Sono apportate le seguenti modificazioni all'*Atto* N. 137 della Raccolta.

È abrogato il 2° capoverso del N. 8 ed è aggiunto il seguente numero:

8*bis* I tenenti di fanteria e di cavalleria, che hanno compiuto con buon successo l'intero corso della scuola di guerra, sono dispensati dal frequentare il corso indicato al precedente N. 7 e dai susseguenti esami.

I tenenti allievi della scuola di guerra, finchè ne fanno parte, non sono chiamati a frequentare il corso, nè a sostenere gli esami.

Al comma *f*) delle materie d'esame pei tenenti di fanteria, compreso nel N. 16, sostituire il seguente:

f) Scherma — Tiro pratico col fucile e colla pistola a rotazione — Stima di distanze a vista — Conoscenza ragionata del metodo con cui la ginnastica deve applicarsi per la educazione dei giovani soldati.

Ai comma *c*^bis^), *f*) e *g*) delle materie d'esame pei tenenti di cavalleria, compresi nel N. 16, sostituire i seguenti:

c^bis^) Impiego pratico dei mezzi di cui dispongono gli zappatori per interrompere e per riattivare comunicazioni in campagna — Nozioni teorico-pratiche di telegrafia.

f) Esercitazioni di combattimento (squadrone contrapposto) a cavallo ed a piedi a fuoco.

g) Scherma — Conoscenza pratica e ragionata del modo di funzionare delle parti del moschetto e delle sue munizioni — Tiro pratico col moschetto e colla pistola a rotazione — Stima di distanze a vista.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **45**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Aggiunte all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell' amministrazione della guerra**. — 18 febbraio.

Al § 163 della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, modificato dagli *Atti* N. 172 del 12 agosto 1889, N. 106 del 5 giugno 1890 e N. 188 del 2 ottobre 1891, sono da aggiungere i titoli seguenti:

« *Obbligazioni per le opere edilizie della città di Roma*, « autorizzate col regio decreto 14 maggio 1893 N. 262, in « relazione alle leggi 20 luglio 1890 N. 6980 e 28 giugno 1892 « N. 299;

« *Buoni del tesoro a lunga scadenza* creati colla legge 7 aprile 1892 N. 111. »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **46**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Modificazioni alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore**. — 22 febbraio.

Sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore:

§ 3° N. 7 ultimo alinea, abolito, e sostituito così:

« A capo di ciascun ufficio è preposto un ufficiale superiore, « capo di servizio, col grado di colonnello o di tenente co- « lonnello ».

§ 5° N. 12, abolito, e sostituito così:

« Il riparto operazioni è diviso in 4 uffici, e cioè:

« 1. Ufficio scacchiere orientale;

« 2. Ufficio scacchiere occidentale;

« 3. Ufficio scacchiere meridionale;

« 4. Ufficio tecnico.

« Particolari istruzioni del capo di stato maggiore dell'eser-

« cito determinano i diversi oggetti cui deve volgersi l'atten-
« zione dei suddetti uffici ».

§ 10° N. 26, modificarlo nel modo seguente:

« Il capo di stato maggiore dell'esercito firma ecc. ecc.
« . . . o ad altri ministeri, ai comandi di corpo d'armata ed
« ai generali ispettori; e nel caso che il direttore dell'isti-
« tuto ecc. ecc. . . . ».

§ 13°. Dopo le parole:

6 capi ufficio, colonnelli di stato maggiore, aggiungere:

« 1. Capo ufficio, colonnello o tenente colonnello del genio ».

Dopo le parole:

15 capitani applicati di stato maggiore, aggiungere:

« 1. Capitano medico;
« 1. Maggiore commissario;
« 1. Capitano commissario.

Modificare nel seguente modo il capoverso che comincia con le parole: « Ad essi ecc. ecc....

« Ad essi vanno aggiunti, quali ecc. ecc. . . . . ., per gli
« studi speciali dell'ufficio tecnico e dell'ufficio intendenza, ed:

Modificare come segue la composizione dell'ufficio di contabilità:

« 1 Tenente colonnello contabile « 2 Capitani contabili « 1 Tenente o sottotenente contabile	Per l'ufficio contabilità.

Aggiungere in fine del §

« 22 Scrivani (sottufficiali). »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **47**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ordinamento delle compagnie di sanità.** — 25 febbraio.

1. La forza complessiva e la ripartizione per gradi del personale di truppa delle compagnie di sanità (compreso il plotone autonomo di sanità per l'isola di Sardegna) sono quelle risultanti dalla tabella annessa al Regio Decreto del 23 dicembre 1894.

La numerazione, la sede e la forza delle compagnie e del plotone autonomo di sanità risultano dall'annesso specchio di riparto organico.

2. Il riparto normale degli uomini di truppa di ciascuna compagnia fra i vari stabilimenti sanitari in ogni corpo d'armata, e le modificazioni permanenti e temporanee a tale ri-

parte rese necessarie dalle esigenze del servizio, tenuto conto della relativa importanza degli stabilimenti stessi, sono fatte secondo le disposizioni del direttore territoriale di sanità, giusta il prescritto dal § 16 del regolamento del servizio sanitario militare parte 1ª e dal § 282 del regolamento sul servizio territoriale. L'assegnazione del personale di truppa nel servizio interno dei vari ospedali militari è fatta dal rispettivo direttore d'ospedale (principale o succursale), a mente dei §§ 507 e 519 del citato regolamento del servizio sanitario.

3. Le compagnie e i distaccamenti di sanità sono comandati da ufficiali medici, a senso del § 16 del regolamento del servizio sanitario (parte 1ª).

I direttori territoriali di sanità, per la disciplina e per l'andamento del servizio, esercitano sulla dipendente compagnia l'autorità e le attribuzioni di comandanti di corpo. I direttori di tutti gli ospedali principali e succursali, relativamente agli uomini di truppa assegnati al proprio stabilimento, esercitano l'autorità e le attribuzioni di comandanti di distaccamento.

Per la parte amministrativa, le compagnie e i distaccamenti di sanità dipendono dal *Consiglio d'amministrazione* costituito presso l'ospedale principale del capoluogo di corpo d'armata.

Durante il servizio negli stabilimenti sanitari gli uomini di truppa, oltrechè dagli ufficiali, dipendono anche dai farmacisti. Questi ultimi non possono punire direttamente i militari suddetti, ma bensì provocare le punizioni che credessero necessarie, rivolgendosi al rispettivo direttore dello stabilimento.

4. Le compagnie di sanità si compongono di militari *effettivi* ed *aggregati*.

Sono *effettivi* alle compagnie i graduati tutti e i soldati di sanità (aiutanti, infermieri, portaferiti). Essi sono nel numero necessario e sufficiente per produrre a rotazione completa delle classi, la forza occorrente per il funzionamento del servizio sanitario in tempo di guerra.

Sono *aggregati* i soldati tratti da altri corpi, per concorrere al disimpegno del servizio generale negli ospedali militari, di quello di attendenti e simili; essi sono quanti occorrono per assicurare insieme con gli *effettivi*, il servizio in tempo di pace.

5. Sarà cura dei direttori territoriali di sanità di promuovere le disposizioni necessarie, perchè la dipendente compagnia di sanità abbia l'organico degli *effettivi* al completo, salvo quando si trovano sotto le armi due classi soltanto, nel qual

caso, restando il numero degli *effettivi* ridotto naturalmente per effetto del congedamento d'una classe, si provvederà, occorrendo, al servizio con qualche aumento degli *aggregati*.

6. È in facoltà dei comandanti di corpo d'armata di ordinare, su proposta motivata dei direttori territoriali di sanità, il passaggio ai reggimenti di fanteria di quei militari di truppa delle compagnie di sanità, i quali per poca abilità o per altra ragione non convenisse tener più oltre in servizio negli stabilimenti sanitari.

Alle deficienze che, in tal caso, risulteranno, si provvederà nei modi indicati dai paragrafi seguenti per tenere al completo l'organico della truppa di sanità.

Similmente i direttori territoriali di sanità possono, su proposta dei direttori d'ospedale, e previo il consenso dell'interessato, autorizzare il passaggio dalla categoria di *portaferiti* a quella d'*infermieri*, o viceversa, e dalla categoria di *infermieri* a quella di *aiutanti*, o viceversa.

7. L'organico dei sottufficiali sarà tenuto a numero, mediante promozioni fatte nelle compagnie, secondo le norme consuete, e mediante trasferimenti fatti nei modi stabiliti dall'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* 20 agosto 1890, tenuto conto dell'*Atto* N. 226 del 1894.

Quando in una compagnia si rendesse vacante qualche posto di sergente, e nella compagnia stessa vi fosse per tale grado un aspirante, al quale mancassero pochi mesi alla promozione, questi potrà essere assegnato al posto stesso in attesa della promozione, e sarà quindi sostituito.

8. L'organico dei caporali maggiori e caporali sarà tenuto a numero mediante promozione dei soldati della compagnia, avvertendo che i caporali maggiori, e caporali di contabilità, saranno tratti promiscuamente dalle categorie aiutanti, portaferiti e infermieri.

Potranno essere passati *effettivi* alle compagnie di sanità, e promossi caporali, i soldati *aggregati* alle compagnie stesse, quando essi abbiano le qualità necessarie. Tali passaggi dovranno essere autorizzati dal comandante del corpo d'armata.

9. L'organico dei soldati nelle varie compagnie sarà tenuto a numero: dal Ministero, mediante l'assegnazione d'un annuo contingente di reclute; dai comandanti di corpo d'armata, mediante passaggi di corpo.

Per questi passaggi, i comandanti di corpo d'armata osserveranno le norme della precitata istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avvertendo di scegliere in-

dividui che siano riconosciuti più atti al servizio nelle compagnie di sanità, e dando la preferenza a quelli, che abbiano ricevuto l'istruzione di portaferiti. Saranno di preferenza trasferiti *effettivi* alle compagnie di sanità, quando abbiano i requisiti necessari, i militari che si trovino *aggregati* alle compagnie stesse e quelli che vi furono aggregati precedentemente, e che, per speciale attitudine al servizio negli stabilimenti sanitari, siano stati presi in nota dai direttori territoriali di sanità per tale passaggio.

10. Le reclute per ciascuna delle compagnie di sanità sono tratte indistintamente da qualunque distretto del Regno, con le norme date dal capo V, lettera *n*) (1) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Per l'assegnazione alla categoria dei portaferiti, oltre ai requisiti di cui ai §§ 111 e 112 lettera *b*) della citata istruzione, si sceglieranno possibilmente individui che sappiano leggere e scrivere, procurando, per quanto si potrà, che vi sia compreso anche qualche muratore, falegname, conduttore di caldaie a vapore e simili.

All'atto però dell'invio in congedo illimitato, i militari di truppa effettivi alle compagnie di sanità sono trasferiti (a mente del § 941 del regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890) alla compagnia di sanità del corpo d'armata nel territorio del quale trovasi il distretto di reclutamento, cui l'individuo congedato appartiene per fatto di leva.

11. Come è detto al § 708 del regolamento sul reclutamento (2 luglio 1890) non sono ammessi volontari ordinari nelle compagnie di sanità; per i volontari di un anno si osserveranno le norme date dai §§ 740 e 741 del regolamento stesso.

12. Il numero degli *aggregati* a ciascuna compagnia dovrà essere proporzionato al bisogno, ma non dovrà in massima oltrepassare quello indicato nell'annesso specchio di riparto organico.

Soltanto, ove le circostanze lo esigessero, potrà essere dato in rinforzo alla compagnia, o al distaccamento di sanità, *per il tempo strettamente necessario* un numero d'uomini maggiore di quello fissato dal citato specchio.

Per queste temporanee assegnazioni si osserveranno le norme date in proposito dal § 18 del regolamento del servizio sanitario militare, parte 1ª.

---

(1) Vedi *Atto* N. 27 del 1894.

Similmente la facoltà data dai §§ 466, 467 del detto regolamento, circa la richiesta di piantoni ai corpi, resta limitata a casi puramente eccezionali.

13. I militari da aggregare alla compagnia di sanità di un corpo d'armata, saranno tratti, in seguito a disposizione del comandante di corpo d'armata, dai reggimenti di fanteria (linea e bersaglieri) del corpo d'armata stesso, e preferibilmente da quelli di presidio, nella stessa città, ove si trova il comando o il distaccamento della compagnia di sanità.

14. Gli uomini da aggregare alle compagnie di sanità dovranno avere un anno di effettivo servizio, essere abbastanza istruiti come soldati, ed avere tenuto buona condotta. Essi nel passare aggregati alla compagnia di sanità avranno seco tutto il loro equipaggiamento individuale, escluse le armi, le buffetterie, le munizioni, le dotazioni viveri di riserva, che saranno ritirate nel magazzino della rispettiva compagnia del corpo, per essere loro restituite quando faranno ritorno al reggimento. I comandanti delle compagnie di sanità faranno poi distribuire agli *aggregati* il cinturino e la sciabola da fanteria.

15. Gli *aggregati* alle compagnie di sanità, non essendo adoperati nel servizio d'infermieri, non avranno diritto al soprassoldo fisso stabilito dalla legge sugli stipendi e assegni fissi per l'esercito.

Sarà cura dei direttori territoriali di sanità, di fare senz'altro rientrare al proprio corpo il personale aggregato, quando questo diventi esuberante al bisogno, dandone ogni volta avviso al rispettivo comandante di corpo d'armata.

17. Gli *aggregati* alle compagnie di sanità, se attendenti, resteranno alle compagnie stesse sino alla fine della ferma sotto le armi, o finchè conservino la qualità di attendente; se addetti al servizio generale, resteranno alla compagnia di sanità, in massima, non più di 6 mesi, e per una volta sola. Ogni due mesi avrà luogo il cambio di un terzo dei militari aggregati, per il servizio generale.

Tutti gli aggregati dovranno però rientrare al loro corpo, quando questo, per cambio di guarnigione, passi dal territorio di uno a quello di un altro corpo d'armata.

18. La durata dell'aggregazione dei militari destinati al servizio generale non potrà essere prolungata, se non quando:

a) essi diventino attendenti degli ufficiali (medici e contabili) addetti all'ospedale militare;

b) debbano essere tra breve promossi di grado, e quindi passati effettivi alla stessa compagnia di sanità;

c) il reggimento al quale appartengono debba trasferirsi da uno ad un altro corpo d'armata territoriale per cambio di guarnigione, nel qual caso la durata dell'aggregazione potrà essere prolungata fino a 7 o 8 mesi.

19. A senso del § 523 dell'*Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento*, la compagnia o il distaccamento di sanità provvederà direttamente al congedamento di tutti gli aggregati, quando questi appartengono a corpo o reparto che non sia nella stessa sede della compagnia o del distaccamento di sanità.

20. In caso di mobilitazione, i militari aggregati rientreranno al loro reggimento in modo da poter partire con questo per il *luogo di radunata*.

21. Le istruzioni varie per la mobilitazione indicano come devono essere formate, equipaggiate e mobilitate le truppe di sanità in caso di guerra. Ogni qual volta nelle dette istruzioni si parla del personale delle compagnie di sanità, si deve intendere il personale *effettivo*.

22. Per l'istruzione militare e tecnica degli uomini di truppa *effettivi*, i direttori d'ospedale (principale e succursale) daranno apposite norme, perchè le istruzioni procedano con ordine e risultino complete, tanto per ciò che riguarda il servizio in tempo di guerra, quanto per quello che concerne il servizio in tempo di pace.

Anche gli *aggregati*, nelle ore libere dal loro speciale servizio, potranno essere esercitati nelle operazioni proprie degli uomini di sanità.

23. Il *plotone di sanità autonomo* della Sardegna è costituito presso l'ospedale militare principale di Cagliari, e per esso sono applicabili, a norma dell'*Atto* N. 134 del 1892, le disposizioni in vigore presso gli ospedali principali delle sedi di corpo d'armata, come se si trattasse d'una vera e propria compagnia.

Il direttore del detto ospedale ha sul plotone l'autorità di comandante di corpo, e l'ufficiale medico aiutante maggiore in 1° esercita per esso le funzioni di comandante di compagnia.

Il direttore territoriale di sanità del IX corpo d'armata, nella occasione delle ispezioni e visite tecniche, si accerterà del buon andamento e del grado d'istruzione degli uomini di truppa appartenenti al detto plotone.

SPECCHIO *di riparto organico del personale di truppa delle compagnie di sanità.*

INDICAZIONE del PERSONALE	1ª Torino	2ª Alessandria	3ª Milano	4ª Piacenza	5ª Verona	6ª Bologna	7ª Ancona	8ª Firenze (1)	9ª Roma	10ª Napoli	11ª Bari	12ª Palermo	Plotone autonomo della Sardegna (2)	TOTALE
Furieri maggiori . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	12
Furieri guarda magazzino.	»	»	»	»	2	1	»	1	»	»	»	»	»	4
Sergenti di compagnia	7	7	7	10	13	6	6	7	8	13	6	7	2	99
Caporali maggiori o caporali di contabilità.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	12
Caporali maggiori aiutanti di sanità . .	2	2	2	3	5	2	2	2	2	3	2	2	1	30
Caporali maggiori portaferiti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	12
Caporali aiutanti di sanità	8	8	9	8	16	8	4	8	8	16	4	6	2	105
Caporali infermieri .	9	7	8	9	14	8	5	8	7	21	5	7	2	110
Caporali portaferiti .	6	6	6	5	9	6	4	6	7	10	4	4	2	75
Soldati aiutanti di sanità	20	16	15	16	26	18	12	14	18	35	15	16	4	225
Soldati infermieri. .	60	57	56	54	110	50	28	58	50	124	33	47	9	736
Soldati portaferiti. .	80	66	62	68	130	70	52	75	97	146	47	63	24	980
TOTALI . .	195	172	168	176	328	172	116	182	200	371	119	155	46	2400
Soldati aggregati. .	35	35	40	30	60	25	15	25	35	50	15	30	5	400
TOTALI GENERALI .	230	207	208	206	388	197	131	207	235	421	134	185	51	2800

(1) Nell'organico dell'8ª compagnia sarà compresa, oltre alla forza data dal presente specchio, quella, che detta compagnia deve somministrare alla scuola d'applicazione di sanità militare, e che risulta dalla tabella N. 50 annessa al R. Decreto 23 dicembre 1894.

(2) Il presente organico del plotone autonomo della Sardegna modifica, per quanto riguarda la truppa, il riparto stabilito dall'*Atto* 134 del 1892, e comprende anche il personale di sanità per l'infermeria presidiaria di Sassari.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **48**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Adozione del carretto reggi-barella e della copertura per barella per trasporto degli infermi.** — 25 febbraio.

A rendere più spedito e meno disagevole nei servizi di presidio il trasporto dei feriti e dei malati, tanto di malattie comuni, che contagiose, è adottato il *carretto reggi-barella*, per uso delle caserme distanti dagli stabilimenti sanitari.

La descrizione ed il modo d'usare il carretto reggi-barella son dati nella qui annessa istruzione.

I corpi che occupano le caserme, indicate nello specchio che fa seguito al presente *Atto*, richiederanno perciò ciascuno alla direzione delle officine del genio militare di Pavia un carrello, che verrà ad essi ceduto senza pagamento. Alle caserme ora dette si rivolgeranno quindi i corpi acquartierati in quelle circonvicine per servirsi in caso di bisogno del carrello stesso.

Essendo il carrello dato in dotazione alla caserma, sarà dal corpo che la occupa assunto in carico, facendone però la cessione al corpo subentrante nei casi di cambio di guarnigione o di trasferimento di caserma.

Per le sovraesposte ragioni e considerando che non tutti i corpi son provveduti delle due portantine coperte prescritte dai n. 88 e 100 dell'istruzione per l'igiene del R. esercito, si è riconosciuta l'opportunità che i corpi, qui appresso indicati, sieno provveduti della copertura, di cui nella precitata istruzione, che, mediante i due archi, si adatta alla barella rigida o pieghevole.

La barella così coperta può essere adoperata, occorrendo anche col materasso, per il trasporto degli infermi e specialmente di quelli affetti da malattie contagiose, potendo barella e copertura essere facilmente disinfettate.

Ciascun reggimento di fanteria di linea, di bersaglieri, di cavalleria, d'artiglieria da campagna ed il reggimento d'artiglieria a cavallo sarà provveduto, a carico della propria massa e per il prezzo di L. 28, dalla summentovata direzione del genio di Pavia della detta copertura con la relativa coppia d'archi, adattabili pei reggimenti d'artiglieria alla barella rigida e per gli altri reggimenti alla barella pieghevole.

È stato altresì riconosciuto opportuno di dotare gli ospedali militari principali, che hanno in consegna materiali per sezioni di sanità, di una copertura con relativa coppia d'archi da adattarsi ad una delle due barelle pieghevoli che sono nel caricamento del carro o della carretta di sanità per servirsene negli straordinari bisogni in tempo di pace o di guerra.

Gli ospedali suddetti faranno perciò richiesta alla direzione

delle officine del genio di Pavia di tante coperture e coppie d'archi quante sono le dotazioni di materiale speciale per carri e carrette di sanità che hanno in carico.

Le ora dette cessioni verranno fatte senza pagamento.

Il Ministro — MOCENNI.

SPECCHIO *indicante le caserme, a ciascuna delle quali è assegnato, in dotazione, un carrello per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari.*

PRESIDIO	DENOMINAZIONE DELLE CASERME
Torino	Dogali.
Alessandria	S. Michele (in cittadella).
Voghera	Vittorio Emanuele.
Milano	Montebello — S. Filippo — Giacomo Medici.
Como	S.ª Teresa.
Brescia	S. Martino — S. Gerolamo — Nuova caserma d'artiglieria.
Bergamo	S.ª Marta.
Cremona	Quartiere nuovo.
Piacenza	Farnese, Preservate.
Genova	Provvidenza — S. Leonardo — S. Benigno superiore.
Parma	Pilotta — Quartieri dell'ex cittadella (1).
Verona	Allegri — S. Cristoforo — Catena — Campone.
Mantova	S. Domenico.
Padova	S.ª Giustina — S. Agostino.
Treviso	S.ª Maria nuova.
Udine	Castello.
Bologna	S.ª Agnese — Servi.
Ferrara	Quartierone.
Ravenna	S.ª Maria di Porto — S. Vitale.
Forlì	S. Agostino.
Faenza	S. Francesco.
Ancona	Villarey — S. Bartolomeo.
Fano	S. Francesco.
Pesaro	Cialdini.
Chieti	S.ª Maria.
Aquila	Fonte, Preturo.
Foggia	Caserma nuova.
Firenze	S. Giorgio — Ognisanti.
Livorno	Lamarmora.
Roma	Regina Margherita — S. Caterina — Castro Pretorio — S. Francesco a Ripa.

(1) In uno dei fabbricati occupato da fanteria.

Civitavecchia	Quartierone.
Perugia	S. Agostino.
Spoleto	Stella Palazzo.
Viterbo	Rocca.
Sassari	Castello.
Napoli	2° Granili — S. Potito — Pizzofalcone (2)
Caserta	Caserma di cavalleria.
Bari	S. Antonio nuovo (3).
Lecce	Tempio.
Catanzaro	Immacolata.
Reggio Calabr.	Luigi Mezzacapo.
Palermo	Consolazione — Borgognoni.
Messina	Noviziato.

(2) Caserma principale.
(3) O caserma Puglia.

ISTRUZIONE *sul carretto-reggi-barella pel trasporto dei malati dalle caserme agli stabilimenti sanitari.*

Il carretto-reggi-barella pel trasporto dei malati dalle caserme agli ospedali od alle infermerie consta di:

a) un carrello a due ruote;
b) una barella;
c) una copertura per la barella.

Il *carrello* è formato da un telaio rettangolare, che, mediante una coppia di molle, è fissato ad un asse cui s'imperniano due ruote.

Sulla superficie esterna di esso telaio sono impiantati dei piuoli di ottone, ai quali si fissa, per mezzo di occhielli, il lembo inferiore della copertura.

Sui lati maggiori però i piuoli sono un po' ricurvi in basso, per impedire che il trasportato, stendendo le braccia, possa staccare la covertura dal telaio.

Sulla superficie anteriore delle traverse esiste una piastra in ferro sporgente in alto, e destinata a servire di arresto alla traversa della barella, quando il carrello è in movimento.

Fra le quattro stanghe del telaio è stesa una rete, sulla quale possono essere allogati gli oggetti del trasportato.

A ciascuna delle traverse è adattata una capra mobile, che è tenuta sollevata da un nottolino, il quale si attacca ad una camerella di ferro infissa nella traversa del telaio; il nottolino serve anche a tener fissa la capra nella posizione verticale, quando il carrello è fermo.

La *barella* è quella *rigida* (mod. 1878) della quale sono forniti i reggimenti d'artiglieria da campagna ed il reggimento d'artiglieria a cavallo, o la *pieghevole* (mod. 1884) della quale sono provvisti i reggimenti di fanteria (linea e bersaglieri) cavalleria e la maggior parte dei distretti militari. Essa si colloca sul telaio, avvertendo che le traverse di legno della barella coincidano con le traverse del rettangolo. Le stanghe della barella costituiscono le stanghe del carretto reggi-barella.

La *copertura*, destinata a difendere dal sole, dall'aria, dalla pioggia, è fatta da due archetti di ferro vuoto i quali hanno, ognuno, all'estremità due camere, che s'infilano nei manichi della barella, avvertendo che le linguette superiori, sporgenti dalle camere, siano rivolte in dentro verso la barella. Ai due archetti, congiunti da una funicella, si adatta una tela fulva, la quale per mezzo di occhielli si fissa a piuoli impiantati sulla superficie degli archetti stessi, e sulla superficie esterna del telaio del carrello.

Nei lati anteriore e posteriore della copertura è praticato un finestrino, che serve a dare aria e permettere ai portatori vegliare sul trasportato.

Perchè la copertura di tela possa essere bene agganciata ai piuoli del carrello occorre che nel collocarla sulla barella la testata sulla quale è apposta la croce rossa corrisponda alla testata della barella stessa.

Trasportando il malato si avvertirà che la testa di esso resti sempre in alto tanto nelle discese, quanto nelle salite, girando in questo senso l'estremità del carrello cui corrisponde la testa del trasportato.

I due archetti di ferro con la copertura saranno conservati, riponendo il tutto tra le quattro stanghe della barella pieghevole chiusa: la copertura più volte ripiegata, e i due archi con le estremità inferiori rivolte in alto. Allogando in tal modo archetti e copertura, anche nelle esercitazioni di campagna il corpo può servirsi con vantaggio della barella coperta, per il trasporto degli infermi, preservandoli così dal sole e dalla pioggia. Per i corpi provvisti soltanto di barelle rigide poi la copertura e gli archetti saranno conservati separatamente.

Quando si tratta di eseguire il trasporto di un ammalato, si dispone la barella, come nei casi ordinari: ai manichi di questa si infilano i due archetti, mettendo quello cui corrisponde l'estremo libero della funicella che li unisce, dalla parte della testata della barella, annodando e fissando la funicella alla traversa dell'archetto stesso. Sovra vi si distende la covertura che può esser messa prima o dopo il caricamento dell'infermo, secondo i casi cioè se esso può coricarsi da sè nella barella, o deve esservi deposto da portatori.

La barella col malato è situata poscia sul telaio del carrello, che ha le capre abbassate e fermate, abbottonando quindi i lembi della copertura ai piuoli del telaio stesso.

Fatto ciò, ciascuno dei portatori solleva la capra, fissandola col nottolino e il carrello si mette in movimento, spingendolo o tirandolo per i manichi della barella, aiutandosi in questo secondo caso con una delle due cinghie, di cui è provvista la barella.

Giunti al luogo di fermata, si abbassano le due capre, nel qual modo il carrello acquista la posizione di stabilità e permette ai portatori di scaricare la barella dal carrello.

Tanto prima di caricare la barella sul carrello, quanto al momento di scaricarla, i portatori devono assicurarsi che le capre sieno bene fissate coi propri nottolini.

Due portatori bastano pel trasporto d'un malato col carretto reggi-barella. In caso di necessità, basta un solo portatore.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

BIBLIOTECA NAZIONALE
276

DISPENSA 9ª 1895 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 marzo.

FEBBRAIO 26. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia, *pag.* 91.
» 26. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 92.
» 28. — Stagnatura delle gavette, degli oggetti da cucina, ecc., *pag.* 92.
» 28. — Riparto organico delle compagnie di sussistenza, *pag.* 93.

Atto N. **49.** — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia**, — 26 febbraio.

Per effetto di nuove trattative intervenute fra il Ministero e le società esercenti le reti ferroviarie Adriatica e Mediterranea, si è convenuto che i militari possono seguire, per comodità di orario, la via chilometricamente più lunga anche nei percorsi indicati nella seguente tabella.

TRATTI DI LINEA da	a	o viceversa	DEVIAZIONE AMMESSA	Chilometri di maggior percorso
Rete Mediterranea.				
Vezzano	Milano		Via Genova	9
Rete Mediterranea ed Adriatica.				
Roma	Parma		Via Porretta	24

I predetti tratti di linea dovranno perciò essere aggiunti alla tabella allegato IV*ter* del Regolamento pei trasporti militari in ferrovia, modificato con *Atto* N. 168 del 1894.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **50** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.** — 28 febbraio.

È stata pubblicata 18ª serie di aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, che saranno anche riprodotte in apposita Nota del *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti di artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari varii, a norma dell'*Atto* N. 30 dell'anno 1893.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 25.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **51**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Stagnatura delle gavette, degli oggetti da cucina, ecc.** — 28 febbraio.

Nell'intendimento di evitare men che rette interpretazioni delle norme che regolano la stagnatura delle gavette, degli oggetti da cucina, ecc., il Ministero ha stimato opportuno di di coordinare come appresso l'*Atto* 308 della nuova *Raccolta* delle disposizioni in vigore e la Circolare N. 75 del *Giornale militare* 1887.

1. Per ragioni di igiene la stagnatura anzidetta dovrà farsi con stagno fino e puro, curando che il lavoro sia eseguito nei locali occupati dal corpo e sotto continua vigilanza per impedire sostituzioni o frodi.

2. Le direzioni degli ospedali militari principali acquisteranno dal commercio stagno fino, al titolo non minore di 980 millesimi, per i bisogni dei corpi stanziati nella rispettiva divisione militare.

3. I corpi richiederanno alla direzione dell'ospedale militare principale della divisione lo stagno loro occorrente, pagandone l'importo al prezzo di costo che sarà loro indicato.

4. È in facoltà delle direzioni stesse di utilizzare, per soddisfare a siffatte richieste, gli attrezzi di stagno da cucina e da mensa di cui dispongano e non si servano, purchè il metallo ricavato sia ridotto prima al titolo prescritto.

Le disposizioni contrarie al presente sono abrogate.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **59.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Riparto organico delle compagnie di sussistenza.** — 28 febbraio.

1. La tabella graduale e numerica di formazione delle direzioni territoriali di commissariato e delle compagnie di sussistenza N. 45, in data 23 dicembre 1894, viene così modificata per quanto si riferisce al personale di truppa:

148 sottufficiali,
12 caporali maggiori e caporali di contabilità,
69 caporali maggiori,
86 caporali maggiori, caporali e soldati meccanici,
263 caporali,
1322 soldati.

1900 totale truppa.

2. Il riparto organico delle 12 compagnie di sussistenza risulta dall'annesso specchio.

3. L'*Atto* N. 7 del 1891: « Ordinamento delle compagnie di sussistenza », già modificato colla pubblicazione del Regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari (30 novembre 1893), deve considerarsi abrogato.

Il Ministro — MOCENNI

SPECCHIO *indicante il riparto orga*

Compagnie	SEDI DELLE COMPAGNIE	Militari di truppa per l (effetti					
		Sottufficiali				Caporali maggiori	Caporali maggiori o caporali di contabilità
		per la disciplina e la contabilità (furieri maggiori o furieri).	per la sorveglianza al macello, al panificio, mulino ecc. per il servizio generale e meccanici.	Guarda magazzino (1)	Totale sottufficiali	per la sorveglianza al macello, al panificio, mulino ecc. pel servizio generale.	
		1	2	3	4	5	6
1ª	Torino	1	10	2	13	6	1
2ª	Alessandria	1	9	3	13	6	1
3ª	Milano	1	9	3	13	6	1
4ª	Piacenza	1	9	(2) 7	17	7	1
5ª	Verona	1	9	3	13	8	1
6ª	Bologna	1	7	2	10	6	1
7ª	Ancona	1	5	2	8	4	1
8ª	Firenze	1	9	4	14	6	1
9ª	Roma	1	(3) 15	3	19	7	1
10ª	Napoli	1	9	4	14	7	1
11ª	Bari	1	3	1	5	2	1
12ª	Palermo	1	6	2	9	4	1
	Totali	12	100	36	148	69	12

(1) Ai panifici di minor importanza non sono assegnati sottufficiali guarda magazzino. Ai ma
(2) Vi sono compresi i guarda magazzino di Monesi e Ragnasco.
(3) Sono compresi gli 8 sottufficiali scritturali addetti alla Direzione di commissariato che ha nelle note poste in calce alla tabella graduale e numerica N. 45.

nico delle 12 compagnie di sussistenza.

sorveglianza, la disciplina ed il servizio tecnico
alle compagnie e *fissi*)

Caporali maggiori, caporali e soldati specialisti	Caporali		Soldati					Totale caporali maggiori, caporali e soldati effettivi	Soldati aggregati per il servizio generale e rinnovabili	Totale generale (colonne 4, 15, 16)
	Macellai	Panattieri, mugnai e per il servizio generale.	Falegnami	Macellai	Mugnai	Panattieri	Pastai			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	2	23	1	29	9	88	»	167	53	233
10	2	23	1	23	8	84	»	158	37	208
8	2	23	1	25	8	102	»	176	20	209
12	2	24	1	25	14	90	»	176	35	228
8	2	30	1	25	8	140	»	223	80	316
6	2	20	1	25	6	85	»	152	50	212
5	1	10	1	14	3	40	»	79	20	107
4	3	26	1	30	8	80	»	159	48	221
10	2	25	2	15	7	95	14	186	45	242
8	2	21	1	29	8	88	»	165	56	235
2	1	4	1	9	2	12	»	34	15	54
5	2	11	1	25	4	32	»	85	18	112
86	23	240	13	274	85	936	14	1,752	477	2,377

gaz: ni militari di distribuzione viveri non sono assegnati guarda magazzino.

l'amministrazione delle direzioni di commissariato e delle compagnie di sussistenza, di cui è cenno

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 10ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 marzo.

MARZO 4. — Aggiunte e varianti alla istruzione sulle colombaie militari, *pag.* 97.
» 6. — Rifornimento delle munizioni alla fanteria durante il combattimento, *pag.* 97.
» — — Proposte ed ammissioni a cure balneari, *pag.* 98.
» 7. — Computo di una campagna di guerra per i militari che presero parte ad operazioni militari nel territorio della zona di Cheren nel 1893 e per la presa di Cassala nel 1894, *pag.* 99.
» — — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 100.

Rito N. **53.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle colombaie militari.** — 4 marzo.

In seguito all'adozione di alcuni stampati per il servizio delle colombaie militari, sono apportate alla vigente *Istruzione sulle colombaie militari* (edizione 1894) le seguenti aggiunte e varianti:

§ 19, alinea 9°.
dopo: *il ruolino provvisorio dei piccioni*
aggiungere: (*mod. 1008*).

§ 30.
aggiungere il seguente comma: *Delle spese fatte pel trasporto dei piccioni in ferrovia, sul mare e sui laghi e per le indennità dovute al personale in accompagnamento, le direzioni del genio danno conto con la dimostrazione mod. 1007.*

§ 31, 2° comma.
dopo: *è dimostrato dagli specchi mod. 1002 e 1003.*
aggiungere: *e dal registro mod. 1009.*

§ 40.
dopo: *nell'apposito ruolino provvisorio.*
aggiungere: (*mod. 1008*).

Il Ministro — MOCENNI.

N. **54.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Rifornimento delle munizioni alla fanteria durante il combattimento.** — 6 marzo.

Le disposizioni relative al rifornimento delle munizioni della anteria durante il combattimento trovano il loro posto natu-

rale nel Regolamento di esercizi; quanto perciò è detto nell'*Atto* 104 della *Raccolta* a siffatto riguardo e che riveste carattere tattico viene soppresso, lasciandovi solamente la parte di carattere generale e amministrativo.

In conseguenza sono apportate al detto *Atto* le seguenti modificazioni:

Sono abrogati i numeri 4, 5, 7, 8 e 9.

Al N. 6 è sostituito il seguente:

« Siccome in talune circostanze può accadere che gli zaini « da cartucce vengano portati per più giorni di seguito dai « soldati e che le carrette per cartucce con gli zaini dei sol- « dati non possano o non debbano raggiungere all'accampa- « mento i rispettivi riparti, così incombe ai comandanti dei « riparti stessi di disporre perchè in tal caso i detti soldati « usufruiscano in comune dei vari oggetti portati dagli altri « soldati (tende, oggetti di vestiario, accessori per la puli- « tura delle armi, ecc.). »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **55**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Proposte ed ammissioni a cure balneari** — (Segretariato generale). — 6 marzo.

Avendo l'esperienza dimostrato il bisogno di meglio regolare alcune modalità del servizio balneo-termale ed idropinico, questo Ministero determina quanto segue:

1° Nei presidi dove esiste un ospedale militare, le visite e le proposte per ammissione agli stabilimenti militari balneo-termali ed idropinici, relative ad ufficiali, d'ogni corpo e grado, e ad impiegati, saranno fatte, presso l'ospedale stesso, da un ufficiale superiore medico designato dal comando del presidio.

2° Gli ufficiali medici avvertiranno che l'ammissione agli stabilimenti d'Acqui e d'Ischia è controindicata nei casi in cui esistono manifesti segni di sifilide, o d'uretrite acuta, o di stringimenti uretrali, attesochè presso quegli stabilimenti siffatte infermità sogliono esacerbarsi per effetto dei bagni e delle fangature.

3° Sono vietate le proposte d'ammissione allo stabilimento balneo-termale di Casciana per cura idropinica, perchè tale cura non viene ivi praticata.

4° Presso gli stabilimenti balneo-termali ed idropinici, la

durata delle singole *mute* sarà di giorni 15. Fra le varie *mute* intercederà un intervallo di 3 giorni per bene provvedere alla pulizia dei locali e delle suppellettili, nonchè alle altre esigenze d'apprestamento della nuova *muta*.

Essendo necessario che non avvenga ritardo veruno nello arrivo degli ammessi alle singole *mute*, affinchè essi possano fruire di cura durante l'intiera *muta* cui sono assegnati, i comandi ed uffici interessati dovranno per tempo e nel miglior modo provvedere a che sia, colla voluta sollecitudine ed esattezza, attuato il disposto dai §§ 31, 32, 39, 40 e 41 dell'allegato N. 2 al Regolamento del servizio sanitario militare.

5° I direttori degli stabilimenti d'Acqui, Ischia, Casciana e Recoaro, ai quali è devoluta la facoltà di ammettere ad operazioni curative, in qualità d'*esterni*, ufficiali ed impiegati delle categorie contemplate dal § 3 del succitato allegato N. 2, dovranno regolare quelle ammissioni in tale modo e misura, che non ne venga menomamente turbato il servizio interno degli stabilimenti.

Tutti gli *ammessi esterni* dovranno essere nominativamente inscritti su apposito registro colle necessarie indicazioni di *posizione*, *infermità* e praticate *operazioni curative*, in guisa che il movimento di quelle ammissioni risulti dimostrato sotto un doppio punto di vista, nosologico ed amministrativo

Al termine d'ogni stagione balneare, i direttori dei suddetti stabilimenti compileranno, coi dati desunti dal menzionato registro, un *quadro sinottico* delle malattie curate sugli *ammessi esterni*, attenendosi alle indicazioni nosologiche profferte dal Mod. N. 9 della statistica sanitaria militare (Mod. N. 471 del catalogo), ed uniranno siffatto *quadro sinottico* a corredo della relazione prescritta dal § 52 del ricordato allegato N. 2.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **56.** — COLONIA ERITREA. — **Computo di una campagna di guerra per i militari che presero parte ad operazioni militari nel territorio della zona di Cheren nel 1893 e per la presa di Cassala nel 1894.** — 7 marzo.

In relazione al R. Decreto 6 gennaio p. p. N. 691 (*Atto* 23) questo Ministero determina che quei militari, i quali furono riuniti e presero parte ad operazioni militari nel territorio della zona di Cheren dal giorno 11 al giorno 28 dicembre

1893, e per quelli, che dal giorno 13 al giorno 23 luglio 1894 presero parte alla presa di Cassala ed alle operazioni militari che la precedettero e la seguirono, sia inscritta sul rispettivo foglio individuale una campagna di guerra colla formula:

« *Campagna d'Africa 1893* (Cheren), » per coloro che ebbero ad agire *unicamente* nella zona del territorio di Cheren;

« *Campagna d'Africa 1894* (Cassala) » per coloro che ebbero ad agire *esclusivamente* nel territorio percorso dal corpo di operazione per l'occupazione di Cassala;

« *Campagna d'Africa 1893-94* (Cheren e Cassala) » per coloro che ebbero ad operare in amendue i territori nei rispettivi periodi di tempo premenzionati.

Il deposito della colonia Eritrea dovrà provvedere con apposite comunicazioni che l'inscrizione della campagna, nella rispettiva formula stabilita, venga effettuata sui fogli individuali di tutti coloro cui spetta, e, per i militari di truppa, anche sul ruolo mod. 57.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **57.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione.** — 7 marzo.

Al regolamento d'amministrazione pei corpi, 1° maggio 1885, sono fatte le seguenti modificazioni e aggiunte:

§ 665 (*Atto* 147 del 1894). Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 665 *bis*. L'avena costituente la dotazione dei corpi a cavallo sarà invece rinnovata periodicamente ed ogni qual volta se ne manifesti il bisogno, d'ordine dei comandanti dei corpi stessi, mediante distribuzione ai cavalli rispettivi; e la sostituzione sarà fatta con altrettanta avena stata prelevata con le norme ordinarie per le giornaliere distribuzioni.

« L'avvenuto cambio dell'avena e l'indicazione dell'anno di raccolta di questa saranno fatte risultare con verbale da conservarsi presso l'amministrazione del corpo.

« La sostituzione dell'avena, nel modo suesposto, non dando luogo ad alcun movimento nel carico del corpo, non dovrà figurare nel conto del dazio ».

§ 676 (*Atto* 147 del 1894). Al terzultimo comma (alinea *b*) è aggiunto: « . . . come pure la quantità andata dispersa per cause non imputabili al corpo ».

Al comma successivo è sostituito il seguente:

« Copia del verbale sarà allegata alla richiesta di scarico per essere poi annessa al rendiconto semestrale della gestione (art. 72). Alla stessa richiesta saranno poi successivamente uniti: per la galletta stata alienata, la quietanza di tesoreria comprovante l'eseguito versamento della somma ricavata; per la galletta dispersa, il relativo decreto di scarico ».

§ 2396. Dopo la parola « ricevuti » inserire le seguenti: « (riscossi o non riscossi) ».

Allegato N. — Alla tabella della durata degli oggetti di corredo è sostituita quella annessa al presente *Atto*.

La durata sarà calcolata secondo i dati della nuova tabella anche per gli oggetti che attualmente trovansi in distribuzione, facendo le necessarie correzioni, in inchiostro rosso, sui libretti personali degli individui e sui fogli-vestiario.

Il Ministro — MOCENNI.

ALLEGATO N. Regolamento. — § 999 e 1082.

TABELLA indicante la durata minima attribuita agli oggetti di corredo, secondo la classe d'uso loro assegnata.

AVVERTENZE.

1. La durata degli oggetti si computa sempre a mesi interi e decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui ne è fatta la distribuzione.

Per gli oggetti messi fuori di servizio, o ritirati per congedo o per altre cause, il mese incominciato si calcola come mese compiuto.

2. Per i capi di corredo assegnati in numero di due o più (*camicie, mutande, scarpe*, ecc.) per essere usati alternativamente, si stabilisce la durata multipla, cioè il doppio, il triplo, ecc. della durata prescritta per ciascuno. Così ad esempio: la durata di ogni paio scarpe di 3ª classe essendo di mesi 4 e delle scarpe essendone assegnate due paia, la durata multipla delle scarpe di 3ª classe è di mesi 8.

Nell'applicazione di questa regola si considereranno come distribuiti tutti gli oggetti assegnati, anche se a parte di essi si sopperisca dagli individui con robe proprie.

3. Per gli oggetti di classi diverse la durata multipla è sempre calcolata in rapporto ad ogni singola classe. Così: per un soldato che riceva due paia di scarpe, uno di 1ª classe ed uno di 3ª classe, la durata del primo paio resta fissata in mesi 16 e la durata del secondo paio in mesi 8.

4. Per le scarpe e gli stivalini assegnati ai sottufficiali, in taluni corpi, e ai musicanti, si stabilirà la durata multipla come se si trattasse di calzature della stessa specie.

5. Nel caso che, negli oggetti a durata multipla, il maggior consumo di uno sia compensato, in tutto od in parte, da maggior durata dell'altro o degli altri, ne sarà tenuto conto nel determinare se ed in quanto debbasi addivenire ad addebiti agli individui.

6. Agli oggetti di vestiario speciale pei sottufficiali è assegnata la stessa durata dei corrispondenti oggetti pei caporali e soldati.

7. Pei carabinieri reali si intende che gli oggetti d'uso comune hanno la stessa durata stabilita per le altre armi.

8. Agli oggetti di proprietà privata degli individui, usati in luogo dei prescritti capi di corredo, non è assegnata durata. Quando pertanto debbano essere rinnovati con altri regolamentari, non si dovranno fare in niun caso addebiti agli individui per prematuro consumo.

9. In questa tabella non sono compresi i minuti oggetti di corredo aventi un prezzo di tariffa inferiore a cent. 60 e quelli anche di prezzo superiore il cui uso non è continuativo o che sono accessori di altri oggetti (*guanti, pennacchietti, trecce da chepi*, ecc.).

Per tali oggetti non è quindi stabilita la durata, ed i corpi per valutarne il consumo, nelle rinnovazioni, si regoleranno in base all'esperienza.

Non è del pari assegnata durata alle calzature di 6ª classe.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI		Mesi d'uso attribuiti agli effetti per ciascuna classe					
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
Asciugatoio		15	12	9	6	3	2
Berrettino per scuderia		35	28	21	14	7	4
Berretto	Cavalleria, artiglieria e genio	20	16	12	8	4	2
	Fanteria	30	24	18	12	6	3
Berretto (feltz)		20	16	12	8	4	2
Borraccia con coreggia	Armi a cavallo.	40	32	24	16	8	4
	Armi a piedi	30	24	18	12	6	3
Borsa completa per pulizia		35	28	21	14	7	4
Camicia di cotone	Armi a cavallo	12	10	8	6	4	2
	Armi a piedi.	9	7	5	3	2	1
Cappello da alpini		30	24	18	12	6	3
Cappello da bersaglieri		30	24	18	12	6	3
Cappotto da artiglieria		50	40	30	20	10	5
Cappotto da fanteria, granatieri e genio		25	20	15	10	5	3
Chepì		30	24	18	12	6	3
Colbacco		50	40	30	20	10	5
Cordoni da bersaglieri		45	36	27	18	9	5
Elmo		70	56	42	28	14	7
Farsetto a maglia	Armi a cavallo	20	16	12	8	4	2
	Armi a piedi.	25	20	15	10	5	3
Fascia di lana		25	20	15	10	5	3
Gambali di cuoio mod. Ardito		45	36	27	18	9	5
Gavetta di lamiera grande		35	28	21	14	7	4
Gavetta di lamiera piccola		20	16	12	8	4	2
Giubba di panno	Alpini e artiglieria da montagna.	25	20	15	10	5	3
	Artiglieria da campagna ed a cavallo e cavalleria.	35	28	21	14	7	4
	Artiglieria da costa e da fortezza.	30	24	18	12	6	3
	Bersaglieri	30	24	18	12	6	3
	Fanteria e granatieri	45	36	27	18	9	5
	Genio e treno	40	32	24	16	8	4
Giubba di tela	Armi a cavallo ed a piedi (escluso il genio)	15	12	9	6	3	2
	Genio	10	8	6	4	2	1
Mantellina da	Alpini	50	40	30	20	10	5
	Bersaglieri	60	48	36	24	12	6
Mutande di cotone a maglia.		12	10	8	6	4	2
Mutande di tela basino.		10	8	6	4	2	1
Panciotto		30	24	18	12	6	3
Pantaloni di panno	Alpini e artiglieria da montagna.	18	14	10	7	4	2
	Artiglieria da campagna ed a cavallo	16	12	9	6	3	2
	Artiglieria da costa e da fortezza.	22	17	12	8	4	2
	Bersaglieri, genio, cavalleria, fanteria e granatieri.	20	16	12	8	4	2
	Treno del genio	16	12	9	6	3	2

Pantaloni di tela { tutte le armi (meno la cavalleria)	10	8	6	4	2	1
Pantaloni di tela { Cavalleria	12	10	8	6	4	2
Pastrano con cintolo { da artiglieria	60	48	36	24	12	6
Pastrano con cintolo { da treno del genio	45	36	27	18	9	5
Pastrano da cavalleria	65	52	39	26	13	7
Sacco per vestiario e per biada	50	40	30	20	10	5
Scarpe	8	6	4	2	1	»
Stivaletti da genio	15	12	8	4	2	»
Stivaletti per montagna	8	6	4	2	1	»
Stivalini { da cavalleria (mod. Ardito)	16	12	8	4	2	»
Stivalini { da artiglieria da campagna	12	9	6	3	2	»
Stivalini per sottufficiali, nei corpi che fanno uso di scarpe, e per musicanti	8	6	4	2	1	»
Tasca per pane	35	28	21	14	7	4
Telo per tenda	50	40	30	20	10	5
Uose di tela	8	6	4	3	2	1
Valigia per artiglieria e treno	60	48	36	24	12	6
Zaino { Artiglieria da costa, da fortezza e genio	60	48	36	24	12	6
Zaino { Artiglieria da montagna ed alpini	45	36	27	18	9	5
Zaino { Bersaglieri	65	50	38	25	12	6
Zaino { Fanteria	50	40	30	20	10	5

Oggetti speciali pei carabinieri reali.

Abito di grande uniforme	60	48	36	24	12	6
Abito di piccola uniforme	15	12	9	6	3	2
Berretto	15	12	9	6	3	2
Camicia di flanella	20	16	12	8	4	2
Cappello	25	20	15	10	5	3
Cappotto	60	48	36	24	12	6
Farsetto a maglia	25	20	15	10	5	3
Giubba di tela	20	16	12	8	4	2
Giubbone	20	16	12	8	4	2
Mantellina	75	60	45	30	15	8
Mantello	75	60	45	30	15	8
Pantaloni di panno per carabinieri a cavallo	15	12	9	6	3	2
Pantaloni di panno per carabinieri a piedi	15	12	9	6	3	2
Pantaloni di tela	20	16	12	8	4	2
Stivali	25	20	15	10	5	3
Tascheita completa per pulizia	45	36	27	18	9	5
Zaino	95	76	57	38	19	10

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 11ª 1895 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 marzo.

FEBBRAIO 17. — R. Decreto che stabilisce l'eseguimento del servizio di casermaggio ad economia nel V e nell'XI corpo d'armata, ed approva il regolamento relativo applicabile anche in Sardegna, *pag.* 105

MARZO 7. — R. Decreto relativo all'Istruzione che determina le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria e del genio e del direttore superiore delle esperienze, *pag.* 110.

» 15. — Modificazioni all'Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucili mod. 1891, *pag.* 120.

» 15. — Varianti all'Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria, *pag.* 126.

» 19. — Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel V corpo d'armata, *pag.* 127.

» 20. — Ordinamento di alcuni corpi e riparti di artiglieria, *pag.* 129.

» 22. — Modificazioni all'Istruzione sul tiro per la fanteria 1° marzo 1892, *pag.* 130.

Atto N. 56. — SERVIZIO DEL COMMISSARIATO MILITARE. — **Regio decreto che stabilisce l'eseguimento del servizio di casermaggio ad economia nel V e nell'XI corpo d'armata, ed approva il regolamento relativo, applicabile anche in Sardegna.** — 17 febbraio.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (serie 3ª); e gli articoli 230 e 674 del regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, N. 3074 (serie 3ª);

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per il servizio del casermaggio ad economia nel V e nell'XI corpo d'armata, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri della guerra e del tesoro, ed esso si applicherà pure alla Sardegna.

Art. 2.

È abrogato il Nostro decreto in data 4 maggio 1893 N. 255, che approva il regolamento per un esperimento del servizio

26 MAR 95

del casermaggio ad economia, rimanendo però in vigore le disposizioni transitorie del regolamento medesimo contenute negli articoli 2, 28 e 29.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1895.

UMBERTO

MOCENNI
SIDNEY SONNINO

REGOLAMENTO *per il servizio di casermaggio militare ad economia nel V e nell'XI corpo d'armata e nell'isola di Sardegna.*

CAPO I.

Art. 1. — Il servizio del casermaggio militare, cioè la custodia e manutenzione del materiale relativo, viene stabilito ad economia e fatto direttamente dalla amministrazione militare.

Art. 2. — Il servizio predetto è diretto, sorvegliato e controllato dal commissariato militare, ed ove questo non ha sede, è vigilato dai comandi di presidio.

Art. 3. — In ogni capoluogo di divisione militare è istituito un magazzino principale del casermaggio militare, con un ufficiale contabile del regio esercito, consegnatario responsabile secondo le disposizioni della legge 17 febbraio 1884 N. 2016 (serie 3ª) e del regolamento approvato col regio decreto 4 maggio 1885 N. 3074 (serie 3ª) per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Nei presidi principali sono pure istituiti magazzini succursali, e nei presidi minori, o con truppe appartenenti ad un solo corpo, il materiale è dato in custodia al comandante del presidio.

Art. 4. — Gli ufficiali contabili consegnatari dei magazzini principali, hanno la gestione di tutto il materiale e del servizio del casermaggio della divisione rispettiva.

Ad ogni magazzino principale è addetto un ufficiale subal-

terno in aiuto del consegnatario, ed uno scrivano locale, ove occorra.

Art. 5. — Gli ufficiali contabili addetti ai magazzini succursali ed i comandanti dei presidi minori, di cui all'art. 3, agiscono per conto del consegnatario del magazzino principale della rispettiva divisione militare e ad esso rendono il conto della loro gestione.

Art. 6. — La gestione dei consegnatari abbraccia:

il materiale;
le anticipazioni;
il servizio.

CAPO II.

Gestione del materiale.

Art. 7. — Mediante inventario sulle basi indicate dall'articolo 25 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, viene costituita in ciascuna divisione militare una dotazione di materiale di casermaggio e data in carico al consegnatario del magazzino principale.

Art. 8. — La dotazione è ripartita nei presidi in ragione dei bisogni del servizio, e mantenuta con rifornimenti e costruzioni.

Art. 9. — I collaudi degli effetti, delle materie, le riparazioni, le trasformazioni, il movimento e l'esito degli oggetti fuori uso e di quelli smarriti dai corpi e riparti, hanno luogo mediante le cautele ed i sindacati previsti dal regolamento di contabilità generale dello Stato e, per la specialità, delle disposizioni e istruzioni ministeriali vigenti sulla amministrazione del materiale.

Per la gestione del materiale è reso, dal consegnatario, un solo conto giudiziale in fine dell'esercizio finanziario o della gestione desunto dai giornali semestrali delle variazioni, come è prescritto pei conti giudiziali degli altri servizi.

Questo conto per la parte del discarico degli effetti del casermaggio smarriti e dei guasti, nonchè per le vendite o cessioni del materiale dichiarato fuori uso e non utilizzabile per le riparazioni, dovrà essere corredato delle debite approvazioni e delle ricevute di versamento in tesoreria del corrispondente importo.

CAPO III.

Delle anticipazioni.

Art. 10. — I fondi per sopperire alle spese dei magazzini sono dal Ministero della guerra somministrati ai consegnatari in base ad analoghe richieste.

Le spese sono indicate distintamente per specie sulle richieste stesse.

Art. 11. — Il consegnatario eseguisce i pagamenti e provvede i fondi per le spese occorrenti ai magazzini succursali ed agli incaricati nei presidi minori. Conseguentemente è attivato tra esso ed i suoi agenti apposito conto corrente.

Art. 12. — Qualsiasi spesa eventuale deve essere preventivamente autorizzata:

dal Ministero se superiore a L. 100,

dal Commissariato se superiore a L. 50.

Le richieste debbono essere sempre presentate al Commissariato dai consegnatari dei magazzini principali, sia che si riferiscano al servizio del magazzino principale, sia che provengano dagli altri incaricati del servizio.

Art. 13. — Per le spese aventi carattere continuativo sono stabilite apposite tariffe preventivamente convenute ed approvate.

Art. 14. — Le mercedi agli operai avventizi ed alle operaie avventizie, di cui all'articolo 19, sono stabilite in ragione dell'importanza del lavoro del magazzino principale, previa approvazione del Commissariato, e vengono dimostrate in analogia a quanto stabilisce, in materia, il regolamento in vigore per gli operai borghesi.

Art. 15. — Le mercedi di lavoro ai militari, che occorresse di comandare al magazzino principale ed ai magazzini succursali (articolo 18) sono conteggiate in base al regolamento sugli assegni, e le indennità eventuali secondo il regolamento relativo.

Art. 16. — La gestione delle anticipazioni presso i magazzini principali si svolge, viene dimostrata e comprovata con le norme stabilite pei rendiconti delle anticipazioni del suaccennato regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

CAPO IV.

Del servizio.

Art. 17. — Il servizio comprende:

a) la conservazione degli oggetti di casermaggio in tela, lana, legno e ferro, delle materie e degli attrezzi;

b) la manutenzione (bucato, rifacimento, rattoppi, riparazioni e spurghi);

c) la somministrazione ed il cambio alle truppe utenti;

d) la contabilità del danaro, del materiale ed anche il conto delle somministrazioni di cui all'art. 25.

Il servizio è fatto ad economia, o in base a convenzioni da stabilirsi secondo che l'amministrazione stimerà opportuno.

Art. 18. — A ciascuno dei magazzini principali e succursali è assegnato un sottufficiale guarda-magazzino, e sono comandati temporaneamente, se ve ne siano disponibili, uomini delle compagnie di sussistenza o di altri corpi per i servizi di cui all'articolo precedente.

Art. 19. — I lavori di cui alla lettera *b*) dell'articolo 17, sono da eseguirsi nei magazzini principali e succursali, e per i medesimi sono assunti a cottimo od a giornata, lavoranti od operaie avventizi a misura del bisogno.

Le operazioni invece del materiale in legno od in ferro ed il bucato nei presidi, dove non esiste un magazzino militare si eseguiranno sul luogo per cura dei comandanti di presidio e di distaccamento ed in base a convenzioni e tariffe preventivamente convenute

Art. 20. — Il Commissariato dispone per gli spostamenti di materiale da presidio a presidio riconosciuti necessari o convenienti.

Art. 21. — In tutti i presidi la liquidazione dell'importo degli oggetti smarriti e dei guasti del materiale in consegna agli utenti è regolata da apposita tariffa approvata dal Ministero della guerra ed il relativo importo sarà versato in una tesoreria dello Stato per cura del corpo stesso al quale venne fatto l'addebito.

I corpi ricevute le quietanze di tesoreria, devono rimetterle tosto al consegnatario del magazzino principale.

Art. 22. — I corpi e riparti prelevano dai magazzini gli

effetti di casermaggio coi mezzi propri e parimente per loro cura li riconsegnano nei magazzini.

Art. 23. — I requisiti degli oggetti di casermaggio continuano ad essere quelli stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 24. — I buoni per le giornate d'uso del materiale di casermaggio sono rilasciati dai corpi e riparti, e consegnati:

a) nei luoghi dove esiste magazzino principale direttamente al consegnatario;

b) nei luoghi dove esiste magazzino succursale o presidiario agli ufficiali contabili addetti od agli ufficiali incaricati per conto del consegnatario del rispettivo magazzino principale, cui debbono essere trasmessi.

I comandanti di distaccamento isolati trasmettono direttamente i buoni al magazzino principale.

Art. 25 — Oltre alla dimostrazione dei movimenti avvenuti nel materiale ed attrezzi ed alla contabilità trimestrale in contanti, i consegnatari dei magazzini principali trasmettono al commissariato, per la verificazione e per l'ulteriore corso, unitamente agli epiloghi delle somministrazioni fatte ai corpi, il riepilogo e conto in contanti dell'importo cui sarebbero ascese le somministrazioni stesse secondo i prezzi stabiliti dai capitolati d'oneri del casermaggio ad impresa, perchè l'amministrazione possa avere un sicuro elemento di confronto per determinare i risultati economici dell'esperimento.

Roma, 17 febbraio 1895.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro del Tesoro — SIDNEY SONNINO

Il Ministro della Guerra — MOCENNI

N. **59**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto 7 marzo 1895 relativo all'istruzione che determina le attribuzioni degl'ispettori d'artiglieria e del genio, e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria**. — 7 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra. Testo unico, approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887;

Vista la legge 24 giugno 1888 N. 5475, la legge 18 febbraio 1892 e il R. Decreto 6 novembre 1894 N. 503 che modificano il testo unico sovraindicato;

Visti i Regi Decreti 7 giugno 1888 che stabiliscono gli uffici degl'ispettori generali e degl'ispettori di artiglieria e del genio e ne stabiliscono le attribuzioni;

Visti i Regi Decreti 23 dicembre 1894 e 13 gennaio 1895 sulla soppressione degl'ispettorati generali e sulle nuove denominazioni assunte da alcuni ispettorati d'artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'annessa istruzione, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, determina le attribuzioni degl'ispettori d'artiglieria e del genio e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria.

Art. 2.

Sono abrogati i Nostri RR. Decreti 7 giugno 1888 riguardanti gli uffici degl'ispettori generali e degl'ispettori d'artiglieria e del genio e le rispettive attribuzioni.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 7 marzo 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

Istruzione che determina le attribuzioni degl'ispettori di artiglieria e del genio e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria.

I.

Attribuzioni comuni a tutti gl'ispettori.

1. Gl'ispettori di artiglieria e del genio dipendono, per le loro speciali mansioni, esclusivamente dal Ministero della guerra, di cui costituiscono gli organi principali per assicurare

il regolare andamento e il progressivo miglioramento dei singoli rami del servizio tecnico e amministrativo delle due armi.

2. Essi, col personale del rispettivo ufficio, proporzionato alle mansioni di ciascuno, e coadiuvati dai comandanti e capi servizio dipendenti, sovraintendono alle rispettive specialità, per tutto ciò che non riguarda l'istruzione tattica in unione alle altre truppe e la disciplina dei corpi dipendenti, materie queste per le quali i detti comandanti ed i corpi o reparti dipendono direttamente dalle rispettive autorità territoriali.

3. Eseguiscono frequenti ispezioni e visite, sia per disposizione del Ministero, sia di propria iniziativa, dandone in questo caso preavviso al Ministero stesso per le comunicazioni a farsi ai comandanti di corpo d'armata.

Nelle ispezioni e visite di cui sopra, che di preferenza avranno luogo durante le scuole di tiro od altre importanti esercitazioni, possono, previa autorizzazione del Ministero, farsi accompagnare dai competenti comandanti della rispettiva arma.

4. Del risultato delle ispezioni e visite riferiscono, quando ne sia il caso, al Ministero per provocare provvedimenti che non fosse in loro facoltà di prendere e per quanto fosse da comunicarsi ai comandanti di corpo d'armata.

5. Con le ispezioni, con le visite, con l'accurato esame dei rapporti di varia specie che ad essi pervengono, e con ogni altro mezzo, gl'ispettori si assicurano della idoneità di tutti gli ufficiali dipendenti, — specialmente dei capi servizio e degli ufficiali superiori — a bene adempiere alle rispettive attribuzioni.

6. È compito speciale degl'ispettori presentare al Ministro le proposte che si riferiscono alle destinazioni e ad eventuali trasferimenti di ufficiali da uno all'altro dei servizi ai quali ciascuno di essi è preposto, e di concordare con gli altri ispettori le proposte che riguardano il passaggio di ufficiali a specialità che da essi non dipendono.

7. Sebbene l'andamento disciplinare delle truppe e degli ufficiali di artiglieria e del genio sia affidato alle autorità militari territoriali, purtuttavia ai competenti ispettori delle due armi devono essere mandati, in copia, dai propri dipendenti per opportuna conoscenza, i rapporti di speciale gravità riguardanti la truppa e le mancanze commesse da ufficiali e le decisioni che ne fossero emerse.

8. Ciascun ispettore inizia, per mezzo del proprio ufficio o dei comandi dipendenti, lo studio di tutto quanto possa con-

tribuire a perfezionare il materiale ed i regolamenti della rispettiva specialità, per farne oggetto di proposta al Ministero, prendendo, ove ne sia il caso, preventivi accordi con altri ispettori.

9. Nell'adempimento dei loro incarichi gl' ispettori corrispondono normalmente col Ministero della guerra, con gli altri ispettori dell'arma, e coi dipendenti comandanti. Possono inoltre rivolgersi a tutti i comandi, uffici e stabilimenti dell'arma stessa, allo scopo di procurarsi dati ed informazioni.

Gl'ispettori d'artiglieria corrispondono inoltre col direttore superiore delle esperienze per gli effetti del N. 25.

II.

Attribuzioni speciali degl'ispettori di artiglieria.

Ispettore di artiglieria da campagna.

10. Esercita l'alta direzione sopra tutti i reggimenti di artiglieria da campagna, sul reggimento di artiglieria a cavallo e su quello da montagna.

11. Comunica direttamente i suoi ordini e le sue istruzioni, esclusivamente pel servizio tecnico e amministrativo, ai comandanti di artiglieria da campagna. — Fa ispezionare da essi i reggimenti che rispettivamente ne dipendono, preavvisandone il Ministero che ne dà comunicazione ai comandanti di corpo d'armata.

12. Le visite e le ispezioni riguardano: l'osservanza dei regolamenti speciali dell'arma; l'istruzione teorico-pratica degli ufficiali e della truppa; la conservazione e la manutenzione del materiale di artiglieria; i progetti di mobilitazione, sia per quanto riflette il personale ed il materiale, sia per ciò che riguarda la precettazione quadrupedi e l'allestimento completo dei servizi cui il corpo deve provvedere; la gestione tecnica ed economica dei laboratori di riparazione.

13. Fa assistere i comandanti di artiglieria ed assiste, quando crede, alle scuole di tiro ai poligoni; ne riceve i rapporti dai generali dipendenti e li inoltra al Ministero corredati dalle proprie osservazioni e proposte per l'anno successivo.

14. Esercita l'alta direzione dei corsi della scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna.

Ispettore di artiglieria da fortezza.

15. Esercita l'alta direzione sopra tutti i comandi locali di artiglieria e sulle dipendenti brigate da costa e da fortezza.

16. Ha funzioni analoghe a quelle dell'ispettore di artiglieria da campagna rispetto ai comandi di artiglieria da fortezza ed ai servizi da questi dipendenti, e rispetto alle scuole di tiro ed ai corsi di scuola centrale di tiro con le artiglierie di assedio.

17. Le visite e le ispezioni che eseguisce, o fa eseguire dai comandanti d'artiglieria da fortezza, riguardano, oltre l'osservanza dei regolamenti e l'istruzione degli ufficiali e della truppa: il servizio tecnico ed amministrativo del materiale affidato ai comandi locali, lo stato dell'armamento e del munizionamento delle piazze forti terrestri e di quelle marittime dipendenti dal Ministero della guerra; la preparazione dei riparti di truppa ai compiti speciali ad essi assegnati pel caso di guerra; i progetti di mobilitazione delle brigate, dei comandi locali e delle sezioni staccate; la gestione tecnica ed economica dei laboratori dei comandi locali.

Ispettore delle costruzioni di artiglieria.

18. Sovraintende a tutti i servizi che si riferiscono alle costruzioni di artiglieria, escluse le armi portatili e le relative munizioni. Perciò sono posti alla sua diretta dipendenza e sono da lui ispezionati o visitati: gli arsenali, le officine di costruzione di artiglieria, i polverifici, il laboratorio di precisione e i laboratori pirotecnici, fatta eccezione, per questi ultimi, di quanto si riferisce allo allestimento delle munizioni per armi portatili.

19. In relazione a tali attribuzioni:

a) impartisce ai detti stabilimenti le disposizioni per l'allestimento dei materiali di artiglieria, in base ai fondi assegnati e alle istruzioni di massima ricevute dal Ministero;

b) designa gli stabilimenti dei quali dovrà valersi il direttore superiore delle esperienze per la compilazione dei progetti particolareggiati di nuovi materiali e per l'allestimento dei materiali stessi;

c) tratta le questioni d'indole tecnica e finanziaria riflettenti la costruzione delle artiglierie e dei relativi materiali; esamina, nei riguardi della fabbricazione, i progetti di materiali di artiglieria nuovi o modificati da sottoporsi ad esperimento;

d) controlla le tariffe;

e) determina le regole di collaudo delle materie prime e dei prodotti delle officine e provvede alle visite di controllo dei prodotti stessi;

f) sovraintende alla compilazione e alla revisione del modello d'inventario del materiale di artiglieria e del genio, delle istruzioni relative alla costruzione e conservazione del detto materiale; dei regolamenti riguardanti il personale tecnico ed operaio; e provvede a mantenere al corrente siffatte pubblicazioni mercè la periodica proposta al Ministero delle necessarie aggiunte e varianti;

g) provvede alle matricole delle artiglierie a norma del relativo regolamento;

h) fa compilare dagli stabilimenti, esamina e trasmette al Ministero i sunti descrittivi del materiale d'artiglieria, e le istruzioni speciali per la fabbricazione di esso.

20. Esercita, per delegazione del Ministero, l'alta direzione della revisione delle contabilità del materiale, la quale è fatta da apposito ufficio annesso a quello dell'ispettorato.

Ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi.

21. Sovraintende a tutti i servizi che si riferiscono alla costruzione delle armi portatili e delle relative munizioni, ed esercita l'alta sorveglianza sulla conservazione e manutenzione dei materiali del gruppo *C* presso i corpi e le amministrazioni del R. esercito. Epperò sono posti alla sua diretta dipendenza i laboratori pirotecnici, per la sola parte relativa allo allestimento delle munizioni per armi portatili, e le fabbriche d'armi.

22. In relazione a quanto precede, oltre le ispezioni e visite che passerà, quando lo creda, alle fabbriche d'armi e alle sezioni dei laboratori pirotecnici ove si confezionano le munizioni per armi portatili, visiterà pure, per ordine del Ministero, i depositi di armi e delle relative munizioni e tutti i materiali di mobilitazione del gruppo G conservati presso i corpi e le amministrazioni militari.

23. Rispetto alle armi portatili e relative munizioni si regola

analogamente a quanto è specificato per l'ispettore delle costruzioni di artiglieria circa le artiglierie ed i relativi materiali.

24. Può rivolgersi a tutti i corpi e a tutte le amministrazioni del R. esercito per chiedere informazioni e dati riferentisi al servizio dei materiali del gruppo C.

III.

Attribuzioni speciali del direttore superiore delle esperienze.

25. Dipende direttamente dal Ministero della guerra ed attende allo studio e dirige gli esperimenti dei materiali d'artiglieria, secondo l'indirizzo tecnico che, in base alle istruzioni di massima del Ministero, gli verrà tracciato dai competenti ispettori di artiglieria.

26. Intraprende di sua iniziativa studi intesi a definire nuovi materiali e a migliorare quelli esistenti, deferendo in ogni caso all'approvazione dei competenti ispettori le innovazioni concretate prima di sottoporle ad esperimento.

27. È suo còmpito speciale presiedere alla compilazione delle tavole di tiro delle artiglierie regolamentari.

28. Per le commesse di lavoro relative ai materiali da sperimentare, le quali debbano essere affidate a stabilimenti militari, si rivolge all'ispettore delle costruzioni, che ha facoltà di autorizzarle nei limiti dei fondi all'uopo annualmente assegnati dal Ministero

29. Fa compilare una sommaria relazione mensile sullo stato delle quistioni in istudio e sul risultato delle esperienze eseguite sotto la sua direzione, e la trasmette al Ministero, che ne cura la stampa e la distribuzione alle autorità interessate.

30. Corrisponde normalmente col Ministero e con gli ispettori di artiglieria. Può inoltre rivolgersi ai comandanti di artiglieria, agli stabilimenti militari ed ai corpi del R. esercito per chiedere informazioni e dati riferentisi ai còmpiti che gli sono affidati.

IV.

Attribuzioni speciali degl'ispettori del genio

Ispettore delle truppe del genio.

31. Esercita l'alta direzione dei servizi tecnici e amministrativi delle truppe del genio, escluso il servizio ferroviario, l'alta direzione del quale è riservata al comandante del corpo di stato maggiore. Ha inoltre alla sua diretta dipendenza l'officina di costruzione del genio ed esercita la direzione superiore delle colombaie militari.

32. Conseguentemente, riguardo alle truppe del genio e ai relativi materiali, ha attribuzioni analoghe a quelle specificate per gl'ispettori di artiglieria da campagna e da fortezza rispetto alle truppe e ai materiali di artiglieria. Relativamente all'officina di costruzione ha poi attribuzioni analoghe a quelle dell'ispettore delle costruzioni di artiglieria, in quanto sono applicabili ai materiali del genio. Esamina inoltre, nella parte tecnica, i progetti relativi alle mine per interruzioni stradali ed esercita l'alta vigilanza su tutto quanto riguarda il servizio di tali mine.

33. Dà le norme pei corsi teorico-pratici di colombicoltura e, per delegazione del Ministero, corrisponde con le società di colombicoltura, coi consorzi e colombicoltori privati, per ciò che si riferisce alle gare per le quali sono stabiliti premi dal Ministero.

Ispettore delle costruzioni del genio.

34. Esercita l'alta sorveglianza su tutti i servizi tecnici e amministrativi affidati agli uffici territoriali dell'arma e conseguentemente:

a) esamina i progetti tecnici dei lavori sui quali il Ministero voglia sentire il suo parere, e così pure le quistioni riflettenti l'accasermamento, l'impianto di servizi territoriali, le fortificazioni ed opere di difesa dello stato;

b) propone al Ministero gli studi e le esperienze da affidarsi agli uffici territoriali dell'arma;

c) esercita la superiore vigilanza sulla conservazione e manutenzione degli edifici militari e delle piazze forti per ciò che riguarda la fortificazione. Uguale vigilanza esercita sulla

conservazione e manutenzione dei materiali in caricamento agli uffici territoriali del genio, specialmente di quelli di mobilitazione.

35. Per delegazione del Ministero esercita l'alta direzione della revisione delle contabilità dei lavori e materiali del genio, che vien fatta da apposito ufficio annesso a quello dell'ispettorato.

V.

Costituzione e attribuzioni delle commissioni consultive.

36. Per lo studio delle quistioni che gl'ispettori di artiglieria da campagna e da fortezza credessero di assoggettare ad ampia discussione, sono istituite due commissioni consultive permanenti, la cui formazione verrà stabilita dal Ministero con speciale disposizione. La prima commissione, presieduta dall'ispettore di artiglieria da campagna, tratterà le questioni riguardanti il servizio di artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo; la seconda, presieduta dall'ispettore di artiglieria da fortezza, tratterà quelle riflettenti i materiali di artiglieria di assedio e da costa.

Le predette commissioni saranno convocate dai rispettivi presidenti, ogni qual volta questi lo ritengano opportuno.

Esse prenderanno nota in apposito registro delle quistioni trattate, delle discussioni fatte e delle deliberazioni votate. Uno stralcio di tutte le discussioni e deliberazioni sarà trimestralmente comunicato al Ministero, che ne farà distribuire alcuni esemplari ai comandi ed uffici dell'arma ad istruzione degli ufficiali.

37. Per le quistioni relative all'arma di artiglieria, che il Ministero giudichi conveniente sottoporre a voto collegiale, è istituito permanentemente un consiglio superiore di artiglieria del quale fanno parte tutti gl'ispettori dell'arma. Il consiglio è presieduto dal più anziano fra gl'ispettori. Per ordine, o per autorizzazione del Ministero, potranno eventualmente esser chiamati a farne parte il direttore superiore delle esperienze, i comandanti di artiglieria ed altri ufficiali.

Su ogni quistione trattata il consiglio superiore compila un verbale che viene comunicato al Ministero.

38. Le quistioni relative all'arma del genio e l'esame dei

progetti di lavori, su cui il Ministero credesse opportuno un voto collegiale, saranno, volta per volta, sottoposte a speciali commissioni di cui, oltre gl'ispettori, potranno far parte i comandanti territoriali e gli altri ufficiali del genio che il Ministero designerà nei singoli casi.

39. Per le quistioni che interessano ad un tempo l'arma di artiglieria e quella del genio saranno dal Ministero convocate apposite commissioni composte di tutti o di parte degli ispettori delle due armi. Tali commissioni saranno presiedute dall'ispettore più anziano fra quelli chiamati a costituirle, ma la corrispondenza relativa agli affari da esse trattati sarà sempre tenuta per mezzo dell'ispettore competente.

40. Per l'esame delle domande di lavori in terreno soggetto a servitù militari e per tutte le quistioni riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della legge vigente in materia di tali servitù, è istituito permanentemente un consiglio del genio composto dell'ispettore delle costruzioni del genio, dell'ispettore di artiglieria da fortezza, dell'ufficiale superiore e del capitano addetti all'ispettorato delle costruzioni del genio. Il più anziano degli ispettori assume la presidenza del consiglio, il capitano fa da segretario e nelle deliberazioni del consiglio ha solo voto consultivo.

La corrispondenza relativa agli affari trattati dalla Commissione sarà tenuta per mezzo dell'ispettore delle costruzioni del genio.

41. Annualmente sono convocate speciali commissioni per la compilazione delle liste di avanzamento. Attendono a tale compito per gli ufficiali e ragionieri d'artiglieria e per i capitecnici d'artiglieria e del genio gl'ispettori e i comandanti di artiglieria; per gli ufficiali e ragionieri geometri del genio gl'ispettori e i comandanti territoriali del genio.

Ogni commissione è presieduta dall'ispettore più anziano della rispettiva arma.

42. In tutte queste commissioni il voto del presidente, a parità di voti, è prevalente.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro: MOCENNI.

N. **60**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Modificazioni all'Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucili mod. 1891**. — 15 marzo.

Sono apportate le seguenti modificazioni all'*Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucili mod. 1891*:

N. d'ordine	Pagina	Numero dell'Istruzione	MODIFICAZIONI
1	VI	Indice	Sopprimere la riga « Cartucce da esercitazione . . . pag. 53 ».
2	25	40	Alle parole: « I caricatori sono tenuti nella tasca. » sostituire: « I caricatori sono tenuti nella giberna. »
3	29	49	Sopprimere le parole: « tenendo le dita distese perchè non avvenga che rimanendo fra la cassa ed il manubrio impediscano di abbassarlo completamente. »
4	53	127	Sopprimere l'intero numero e l'intestazione « Cartucce da esercitazione per pistola » nonchè la *Nota* (3) a piè di pagina.
5	83	190	Allo specchio che fa seguito al numero, sostituire il seguente.

CORPI E INDIVIDUI		Per ogni ufficiale e ogni individuo di truppa con assegno al 1° aprile.	Cartucce per fucile mod. 1891 a pallottola	Cartucce per fucile mod. 1891 da salve	Cartucce a pallottola per pistola a rotazione mod. 1889 (1)
Reggimenti di linea e bersaglieri	Capitani		—	—	48
	Ufficiali subalterni		90	—	48
	Truppa		132	72	—
Reggimenti alpini	Capitani		—	—	48
	Ufficiali subalterni		102	—	48
	Truppa		142	78	—
Distretti militari	Capitani		—	—	36
	Ufficiali subalterni		66	—	36
	Truppa		66	30	—
Compagnie di disciplina speciali compreso il personale di governo	Capitani		—	—	36
	Ufficiali subalterni		66	—	36
	Truppa		60	16	—

			Per ogni individuo del personale di governo degli stabilimenti militari di pena non addetto alle compagnie di disciplina speciali.	42	—	—
			Compagnie di sanità e di sussistenza. Per ogni recluta.	32	30	—
			Per ogni individuo di 2ª categoria che compie la sua prima istruzione nell'arma di fanteria . . .	60	48	—
			Per ogni individuo di 3ª categoria che compie la sua prima istruzione nell'arma di fanteria . .	36	36	—
			Per ogni ufficiale inferiore appartenente all'arma di fanteria non contemplato negli assegni precedenti	—	—	36
6	83	190	Nella *Avvertenza* eseguire le seguenti varianti: (1° capoverso) alle parole: « 18 cartucce da salve » sostituire: « 12 cartucce da salve » (2° capoverso) alle parole: « prelevare 18 cartucce » sostituire: « prelevare 15 cartucce » (2° capoverso) Alle parole: « 48 in più » sostituire: « 42 in più »			
7	95	209	A tutto il numero sostituire: « 209. Caricare il fucile con un caricatore contenente solo quattro cartucce da salve; fare individualmente due spari dalla posizione *a terra* alzo 600 metri, poi due spari dalla posizione *seduto* alzo 900 metri; fuoco ordinario, sempre puntando in un segno e scattando con la massima cura. »			
8	95	210	Alle parole: « un caricatore completo di cartucce da salve » sostituire: « un caricatore contenente solo 4 cartucce da salve » e alle parole: « esercizio di 6 spari » sostituire: « esercizio di 4 spari »			
9	95	212	Alle parole: « 212. Eseguiti i 18 spari » sostituire: « 212. Eseguiti i 14 spari »			

10	98	218	Dopo il numero 218 e prima dell'intestazione del Capo III, aggiungere il seguente numero: « 218bis. Il tiro alle grandi altitudini si allunga causa la minor densità dell'aria. Di tale allungamento devesi in pratica tener conto solo per altitudini superiori a 700 metri; alle quali si dovrà quindi tirare con alzi diminuiti. L'esperienza ha dimostrato che in ogni singolo caso la quantità in metri di cui l'alzo deve diminuirsi è uguale all'altitudine (alla stazione del tiratore) espressa in ettometri, moltiplicata per la distanza pure espressa in ettometri, diviso il prodotto per 10 e moltiplicato per 4. La diminuzione d'alzo dovendosi sempre fare passando da tacca a tacca, se il calcolo dà una cifra non superiore a 50 metri non si muterà l'alzo; se invece tale cifra è superiore a 50 metri si andrà indietro di una tacca; di due invece se la cifra è superiore a 150 metri. Ad esempio se l'altitudine alla stazione del tiratore è di 1700 metri e la distanza a cui si vuole tirare è di metri 1200, la diminuzione nell'alzo dovrà essere uguale a metri $\frac{17 \times 12}{10} \times 4 = \frac{204}{10} \times 4 = 20{,}4 \times 4$ e, trascurando la cifra decimale, $= 20 \times 4 = 80^{m}$. Nel caso pratico si ridurrà l'alzo di 100 metri, cioè, pur essendo il bersaglio a 1200 metri, si impiegherà la tacca 11. Nei tiri alle grandi altitudini gli ufficiali faranno il calcolo della diminuzione d'alzo occorrente e daranno alla truppa volta per volta l'alzo opportuno. Il dislivello fra tiratori e bersaglio non ha sul tiro influenza della quale in pratica convenga tenere conto.
11	100	220	Nello specchio la posizione del tiratore, nella 4ª lezione, invece di *in ginocchio* metterla *a scelta del tiratore.*
12	110	234	(2° capoverso) sopprimere le parole: « che ottennero i risultati migliori »
13	111	235	Al 2° capoverso del numero sostituire il seguente: « Verranno assegnati alla 1ª classe di tiro tutti coloro che nel complesso delle quattro lezioni colpirono 27 o più bersagli, alla 2ª classe quelli che colpirono da 12 a 26 bersagli; alla 3ª classe quelli che colpirono meno di 12 bersagli. »
14	111	236	Al 1° capoverso del numero sostituire quanto segue: « Gli ascritti alla 1ª classe con 29 o più bersagli colpiti e che in un esperimento davanti al comandante del battaglione fatto in aperta campagna con cartucce da esercitazione, abbiano dato prova di

comprendere ed applicare bene le regole di puntamento indicate al N. 218, saranno nominati o confermati *tiratori scelti*. »

15 111 236 Nel 3° capoverso del numero sopprimere la frase: « e che ottengono la seconda dichiarazione con almeno 25 bersagli colpiti. »

16 112 238 Alle parole:
« Consta delle tre lezioni »
sostituire:
« Consta delle due lezioni »

17 114 238 Alla tabella che fa seguito al numero sostituire la seguente:

Lezione	Distanza in metri	Alzo	Posizione del tiratore	Numero degli spari	Specie del fuoco	Bersaglio	Valore dei punti colpiti
1ª	300	Rovesciato	A scelta del tiratore. Baionetta inastata.	6	A volontà ordinario	Cinque bersagli N. 3 (uomo a terra) a contatto. Puntare al limite inferiore.	Un punto per ogni colpo sul bersaglio.
2ª	450	Abbattuto	A terra	Illimitato	Accelerato 30"	Cinque bersagli N. 4 (uomo in ginocchio) a contatto. Puntare al limite inferiore.	

18 116 240 Alle parole:
« le undici prime lezioni »
sostituire:
« le otto prime lezioni »
e alle parole:
« lezioni (12ª, 13ª, e 14ª) »
sostituire:
« lezioni (9ª, 10ª e 11ª) »

19 118 119 240 Specchio dei tiri collettivi. Eseguire le seguenti varianti:
Lezione 1ª colonna *N. degli spari*: al numero « 4 » sostituire « 6 »
Lezione 2.ª soppressa
Lezione 3.ª colonna *Lezione*: al numero « 3ª » sostituire « 2ª »
Lezione 4ª colonna *Lezione*: al numero « 4ª » sostituire « 3ª »
Lezione 5ª. colonna *Lezione*: al numero « 5ª » sostituire « 4ª »
Lezione 6.ª colonna *Lezione*: al numero « 6ª » sostituire « 5ª »

20 120 121 240 Lezione 7.ª soppressa.
Lezione 8.ª colonna *Lezione*: al numero « 8ª » sostituire « 6ª »

E nella colonna *bersaglio*, a tutta la dicitura sostituire:

« 60 sagome d'uomo a terra (bersagli N. 5) rappresentanti catena « ordinaria ».

« Sostegno in marcia da 100 a 150 metri dietro il centro o dietro un'ala della catena (rettangolo « di 9 metri di base per 1,65 d'altezza, diviso in rettangoletti larghi 0m,45) ».

Lezione 9ª colonna *Lezione*: al numero « 9ª » sostituire « 7ª ».

Lezione 10ª colonna *Lezione*: al numero « 10ª » sostituire « 8ª ».

21 122 240 Lezione 11ª Soppressa.

123 Lezione 12ª colonna *Lezione*: al numero « 12ª » sostituire « 9ª ».

Togliere la parentesi fra la colonna *Distanza* e la colonna *Riparto e sua formazione;* e nella colonna *Riparto e sua formazione*, porre, per questa sola 9ª lezione, la dicitura: « Compagnia formata con l'effettivo di pace di due compagnie ».

Lezione 13ª colonna *Lezione*: al numero « 13ª » sostituire « 10ª », e nella colonna *Riparto e sua formazione* porre, per questa sola 10ª lezione, la dicitura:

« Compagnia portata alla forza di guerra con uomini delle altre compagnie del battaglione ».

Lezione 14ª colonna *Lezione:* al numero « 14ª » sostituire « 11ª ».

22 124 241 Nella 4ª riga del 2º capoverso, alle parole:

« prime 4 lezioni »

sostituire:

« prime 3 lezioni »

Nella 10ª riga dello stesso capoverso, alle parole:

« prime 4 lezioni »

sostituire:

« prime 3 lezioni »

23 126 244 Alle parole:

« le lezioni 11ª, 12ª, 13ª e 14ª »

sostituire:

« le lezioni 9ª, 10ª e 11ª »

24 127 246 (4º capoverso) alle parole:

lezioni 9ª e 10ª »

sostituire:

« lezioni 7ª e 8ª »

25 127 247 Alle parole:

« si terranno presenti le norme date al N. 218 »

sostituire:

« si terranno presenti le norme date ai numeri 21 e 218*bis* ».

26 129 251 (1º capoverso) alle parole:

« 11ª lezione »

sostituire:

« 8ª lezione »

			e alle parole: « lezione 12ª, 13ª e 14ª » sostituire: « lezione 9ª, 10ª e 11ª » e nell'ultimo capoverso, alle parole: « le 11 prime lezioni » sostituire: « le 8 prime lezioni »
27	135	272	Al termine del 2° capoverso al numero « 18 » sostituire « 22 ».
28	160	Modello N. 2	Tiro individuale di campagna: sopprimere le parole: « id. 3ª »
29	162	Modello N. 2	Tiro individuale di campagna: sopprimere le parole: « id. 3ª ».
30	175	Modello N. 5	Avvertenze. Nell'avvertenza 2ª alle parole: « le sole 10 prime lezioni » sostituire: « le sole 8 prime lezioni » Nell'avvertenza 4ª alle parole: « per la 5ª lezione » sostituire: « per la 4ª lezione »
31	179	Modello N. 6	Avvertenze. A tutta l'avvertenza 2ª sostituire: « 2ª Vi si registrano le lezioni 9ª, 10ª e 11ª se eseguite nell'anno ».
32	183	Modello N. 7	Avvertenze. Al 1° capoverso dell'Avvertenza 4ª sostituire: « 4ª Per le nove lezioni da registrarsi si inscriveranno prima le lezioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª della 1ª compagnia, poi le stesse lezioni per la 2ª compagnia, poi quelle della 3ª e della 4ª compagnia, e dopo queste le lezioni 9ª, 10ª e 11ª del 1° battaglione ».
33	184	Modello N. 7	A piè della pagina sopprimere la dicitura: « Il comandante della compagnia » e la linea punteggiata sottostante.
34	185	Modello N. 7	A piè della pagina, alla dicitura: « Il comandante del battaglione » sostituire: Il comandante del reggimento »
35	189		*Forme e dimensioni dei bersagli.* Nella spiegazione posta in testa alla figura del Bersaglio N. 1, alla parola: « moschetto » sostituire: « fucile ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. 61. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all'Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria. — 15 marzo.

Sono apportate le seguenti varianti all'*Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria* (26 maggio 1894).

N. d'ordine	Pagina	N. dell'Istruzione	VARIANTI
1	IV	Indice	Sopprimere la riga: « Cartucce da esercitazione per pistola.... pag. 44 »
2	44	101	Sopprimere l'intiero numero e l'intestazione: « Cartucce da esercitazione per pistola »
3	67	146	(ultima riga) alle parole: « al N. 137 » sostituire: « al N. 143 »
4	69	150	Nella colonna dello specchio: *Cartucce per moschetto M.° 1891 a pallottola:* al numero « 96 » sostituire il numero « 86 ». Nella colonna dello specchio: *Cartucce per moschetto M.° 1891 da salve:* al numero « 60 » sostituire « 50 ».
5	70	152	Sopprimere le parole: « e sei cartucce da esercitazione per pistola M.° 1874 per ogni armato di pistola ».
6	81	169	A tutto il numero sostituire: « 169. Caricare il moschetto con un caricatore contenente solo 4 cartucce da salve; fare individualmente due spari dalla posizione *a terra* alzo 600 metri, poi due spari dalla posizione *seduto* alzo 900 metri, fuoco ordinario — baionetta ripiegata — sempre puntando in un segno e scattando con la massima cura ».
7	81	170	Alle parole: « un caricatore completo di cartucce da salve » sostituire: « un caricatore contenente solo quattro cartucce da salve » ed alle parole: « esercizio di sei spari » sostituire: « esercizio di quattro spari »

8	81	172	Alle parole: « 172. Eseguiti i 18 spari » sostituire: « Eseguiti i 14 spari »
9	94	192	(2° capoverso). Sopprimere le parole: « che ottennero i risultati migliori »
10	98	196	(2° capoverso). Sopprimere le parole: » con cartucce da esercitazione »
11	112	227	Nella colonna *Bersaglio*: *1ª Lezione*, dopo le parole: « in piedi » aggiungere « a contatto » *3ª Lezione*, dopo le parole: « a terra » aggiunere « a contatto ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **62.** — SERVIZIO DEL COMMISSARIATO. — **Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel V corpo d'armata.** — 19 marzo.

In base al regolamento pel servizio del casermaggio ad economia, approvato col R. D. 17 febbraio 1895, ed alla istruzione relativa che stabiliscono che al funzionamento pratico del servizio debba provvedersi mediante magazzini principali nelle città sedi di comando di divisione, magazzini succursali nei presidi più importanti, e per cura del comandante della truppa nei presidi minori, questo Ministero determina che nel territorio del V corpo d'armata siano istituiti magazzini principali nei presidi di Verona e Padova, ed un magazzino succursale in ciascuno dei presidi di Mantova, Vicenza, Venezia ed Udine.

Il servizio del casermaggio, attuato con le norme del citato regolamento e della relativa istruzione sarà assunto dalle autorità indicate nel seguente specchio:

Divisione militare di Verona..

PRESIDI	INCARICATI DEL SERVIZIO
Verona	Consegnatario del magazzino principale.
Mantova	Ufficiale incaricato del magazzino succursale.
Vicenza	Id. id. id.
Peschiera	Comandante del presidio.
Bassano	Id. id.
Legnago	Id. id.
Rovigo	Id. id.
Rivoli-Ceraino	Id. id.
Caprino-Veronese.	Id. id.
Bosco-Chiesanova.	Id. id.
Velo d'Astico	Id. id.
Schio	Id. id.
Asiago	Id. id.
Pastrengo	Id. id.
Forte Monte Maso	Id. id.
Bosco Mantico	Id. id.
Forte S. Briccio	Id. id.
Divisione militare di Padova.	
Padova	Consegnatario del magazzino principale.
Venezia	Ufficiale incaricato del magazzino succursale.
Udine	Id. id. id.
Treviso	Comandante del presidio.
Belluno	Id. id.
Conegliano	Id. id.
Vittorio	Id. id.
Palmanova	Id. id.
Cittadella	Id. id.
Montagnana	Id. id.
Castelfranco Veneto	Id. id.
Sacile	Id. id.
Primolano	Id. id.
Chioggia	Id. id.
Mestre	Id. id.
Osoppo	Id. id.
Agordo	Id. id.
Feltre	Id. id.
Auronzo	Id. id.
Cividale	Id. id.
Gemona	Id. id.
Tolmezzo	Id. id.
Pieve di Cadore	Id. id.

Con *Atto* da pubblicarsi a suo tempo saranno date le disposizioni pel funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nell'XI corpo d'armata. *Il Ministro* — MOCENNI.

N. **63**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO — **Ordinamento di alcuni corpi e riparti di artiglieria**. — 20 marzo.

Per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito, (*Atto* 236 del **1894**), nella parte che riguarda i corpi e riparti sotto indicati, ho determinato quanto segue:

1°. A datare dal 1° marzo, secondo disposizioni già preventivamente impartite:

a) I reggimenti d'artiglieri da acampagna 2°, 5°, 6°, 9°, 11°, 12° assumano la formazione su sette batterie, di cui quattro da cm. 9 e tre da cm. 7;

b) Una batteria del 22° reggimento d'artiglieria da campagna, designata pel servizio da montagna, assuma l'organico stabilito per le batterie da montagna;

c) Il reggimento d'artiglieria da montagna assuma la formazione stabilita dalla relativa tabella;

d) Le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza assumano la formazione stabilito dalla relativa tabella, e siano dislocate, numerate e costituite nel modo risultante dal seguente specchio:

ARTIGLIERIA DA COSTA			ARTIGLIERIA DA FORTEZZA		
N. d'ordine delle brigate	Sedi delle brigate	Numerazione delle compagnie di cui ciascuna brigata è costituita	N. d'ordine delle brigate	Sedi delle brigate	Numerazione delle compagnie di cui ciascuna brigata è costituita
1ª	Venezia . .	1ª, 2ª, 3ª.	1ª	Verona . . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª.
2ª	Ancona . .	4ª, 5ª.	2ª	Mantova . .	5ª, 6ª, 7ª, 8ª.
3ª	Taranto . .	6ª, 7ª.	3ª	Piacenza . .	9ª, 10ª, 11ª, 12ª.
4ª	Messina . .	8ª, 9ª, 10ª.	4ª	Alessandria	13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª.
5ª	Reggio Cal.	11ª, 12ª, 13ª.	5ª	Id.	18ª, 19ª, 20ª, 21ª.
6ª	Gaeta. . . .	14ª, 15ª.	6ª	Torino . . .	22ª, 23ª, 24ª.
7ª	Spezia . . .	16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª.	7ª	Id. . . .	25ª, 26ª, 27ª.
8ª	Id. . . .	21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª.	8ª	Bologna . .	28ª, 29ª.
9ª	Maddalena.	26ª, 27ª, 28ª.	9ª	Roma	30ª, 31ª, 32ª.
10ª	Genova. . .	29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª.	10ª	Id.	33ª, 34ª, 35ª, 36ª.
11ª	Id. . . .	34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª.	11ª	Capua. . . .	37ª, 38ª.

Provvisoriamente esse rimarranno raggruppate come segue in cinque reggimenti:

25° regg. (da costa) brigate da costa 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª;
26° regg. (da costa) brigate da costa 1ª, 2ª, 9ª, 10ª e 11ª;
27° regg. (da fortezza) brigate da fortezza 9ª, 10ª, e 11ª;
28° regg. (da fortezza) brigate da fortezza 1ª, 2ª, 8ª;
29° id. (id.) id. id. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª.

2°. A datare dal 1° aprile la compagnia veterani d'artiglieria sia soppressa. *Il Ministro* — MOCENNI.

N. **64** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni all'Istruzione sul tiro per la fanteria** (1° marzo 1892). — 15 marzo.

Sono apportate le seguenti modificazioni all'*Istruzione sul tiro per la fanteria* (1° marzo 1892).

Pagina	Numero dell'istruz.	MODIFICAZIONI
2	6	Sopprimere le parole: « e gli allievi armaiuoli ».
10	38	(Penultimo capoverso del numero) alle parole: « con le norme prescritte per la 10ª lezione » sostituire: « con le norme prescritte per le lezioni di tiro di guerra individuale contro bersaglio scomparente.
13	51	Alle parole: « e 22 a ciascun soldato » sostituire: « e 16 a ciascun soldato ».
13	57	Soppresso l'intero numero.
36	141	Al 1° comma del numero sostituire: « 141. Questa scuola si divide in due sessioni: « la prima comincia con l'arrivo delle reclute al « corpo, tostochè queste, eseguito il tiro preparatorio, possano incominciare il tiro di guerra individuale e si chiude con l'esecuzione dei tiri « collettivi; la seconda principia subito dopo e « termina coll'arrivo delle reclute. »
37	145	Soppresso l'intero numero.
37	147	A tutto il numero sostituire: « 147. Le compagnie stato maggiore e deposito « non eseguiscono i tiri collettivi. « In queste compagnie: « i caporali e soldati armati di fucile o mo- « schetto eseguiscono le prime cinque lezioni del « tiro di guerra individuale; sono classificati e pos-

« sono venir nominati tiratori scelti, ma non con-
« corrono alle gare C.

« I caporali e soldati armati di sola sciabola
« o disarmati, (tranne però i musicanti effettivi e i
« vivandieri) eseguiscono unicamente ogni anno le
« lezioni 1ª, 2ª, 3ª e 5ª del tiro individuale di
« guerra e non vengono classificati.

« Tutti i sottufficiali del reggimento, tranne i
« soli sottufficiali musicanti e il capo armaiuolo,
« eseguiscono annualmente per compagnia il tiro
« individuale di guerra secondo le norme pre-
« scritte per la classe di tiro a cui sono ascritti.
« Sono classificati e possono venir nominati e con-
« fermati *tiratori scelti*. Concorrono alla gara B e
« prendono parte ai tiri collettivi con le attri-
« buzioni spettanti al loro grado. »

37 149 A tutto il numero sostituire:

« 149. Nei riparti d'istruzione di allievi sergenti
« e di allievi ufficiali di complemento si eseguis-
« scono tutti i tiri prescritti per le compagnie.

« Gli allievi vengono classificati e possono ve-
« nir nominati *tiratori scelti*, ma ad essi non si
« danno i premi di lezione di cui al N. 195.

« Ai tiri collettivi gli allievi prendono parte o
« divisi fra le compagnie del reggimento o riuniti
« in un riparto speciale secondo che più conviene
« per la loro istruzione.

« Essi non concorrono alle gare di tiro indette
« per gli uomini di truppa, ma per essi è indetta
« ogni anno una gara speciale all'epoca e con le
« modalità che vengono fissate dal comandante del
« corpo. A tale gara sono ammessi gli allievi che
« nell'anno siano stati ascritti o confermati alla
« 1ª classe di tiro.

« Il numero delle cartucce che può essere spa-
« rato da ciascun tiratore nella gara non deve ec-
« cedere tredici.

« I nomi dei vincitori della gara sono posti al-
« l'ordine del giorno del corpo ed inscritti in ap-
« posito quadro da tenersi in posizione appari-
« scente nelle camerate degli allievi. »

38 150 A tutto il numero sostituire:

« 150. Gli attendenti degli ufficiali montati e

« gli altri disarmati delle compagnie eseguiscono « unicamente le lezioni 1ª, 2ª 3ª e 5ª del tiro di « guerra individuale; non vengono classificati.

« Nessun soldato può esser nominato attendente, « nè chiamato ad un servizio speciale qualsiasi, « se prima non ha eseguito le prime sette lezioni « del tiro di guerra individuale e i tiri col- « lettivi. »

38 153 Soppresso l'intero numero.

39 156 Sopprimere l'ultimo periodo che comincia con le parole: « eguale facoltà è concessa, ecc. »

40 159 Togliere le parole: « però nell'esecuzione della 2ª lezione di tiro preparatorio il tiratore non avrà lo zaino. »

40 166 Dopo la parola: « telefono » aggiungere le parole: « o non si usi lo specchio da segnatori. »

41 167 Al fine del N. 167 aggiungere:

« Quando si fa uso dello *Specchio da segnatori* « i segnali per cominciare e cessare il fuoco si « fanno nel modo indicato al N. 19 dell'appen- « dice. »

41 168 Alle parole:

« Ad ogni sparo il tiratore annuncia ad alta « voce il risultato ottenuto e l'ufficiale, trovatolo « conforme alla segnalazione fatta dal fosso, lo « nota in modo indelebile sul foglietto del tiro « modello N. 3. »

Sostituire:

« I risultati dei colpi d'ogni individuo, sia il « tiro a volontà, sia a tempo limitato, sia contro « bersaglio scomparente, non sono segnalati colpo « per colpo, ma tutti insieme al termine degli spari « di ciascun soldato, prima che esso rientri nella « squadra. La segnalazione è fatta su ogni ber- « saglio da un segnatore, il quale, ultimatala, ot- « tura i fori e si ritira.

« Il tiratore annunzia ad alta voce i risultati che « successivamente vengono segnalati e l'ufficiale, « o l'istruttore, riconosciutili conformi alle segna- « lazioni, li nota sul foglietto del tiro modello « Num. 3. »

41 169 Sopprimere la chiamata « (2) » e la relativa nota (2) a piè di pagina.

41 170 Nella nota « (3) » a piè di pagina togliere le parole: « e si stabilisce soltanto nelle prime sei lezioni. »

41 171 Soppresso l'intero numero.

42 173 Soppresso l'intero numero.

43 176 Alle parole:

« 176. La lezione 40ª, tiro contro bersaglio « scomparente, si eseguisce. »

Sostituire:

« 176. Le lezioni di tiro contro bersaglio scom- « parente si eseguiscono. »

43 177 Soppresso l'intero numero.

44 179 Al 1° capoverso aggiungere:

« Eccetto quanto riguarda il tiro preparatorio « che non vien segnato su alcun registro, conser- « vando i soli *Foglietti mod. N. 3* per norma del « comandante di compagnia. »

Sopprimere il 2° capoverso quello che incomincia con le parole: « Dei risultati, ecc. »

44 181 A tutto il numero sostituire:

« 181. Il tiro preparatorio è eseguito una sol « volta dalle sole reclute durante il periodo del « loro speciale addestramento cioè prima che siano « fuse cogli anziani.

« Può cominciare appena le reclute abbiano « compiuti gli esercizi individuali di carica e fuoco « con cartucce da salve prescritti dalla scuola di « puntamento e deve finire abbastanza in tempo « perchè le reclute possano, come gli anziani, « eseguire con calma le prime sette lezioni del « tiro individuale di guerra e alcune esercitazioni « di combattimento con cartucce da salve prima « dei tiri collettivi.

« Il tiro preparatorio consta delle tre lezioni « descritte nel seguente specchio, le quali si ese- « guiscono tutte con l'alzo abbattuto puntando « sempre nel barilozzo. »

46-47 181 Allo *Specchio N. 1* sostituire il seguente il quale dovrà essere stampato in un foglietto di formato eguale allo Specchio N. 1 del testo e fatto in modo che lo si possa attaccare con gomma sopra le due pagine 46 e 47.

SPECCHIO N. 1.

Tiro preparatorio

Lezione	Distanza metri	Posizione del tiratore	Numero degli spari	Specie del fuoco	Bersaglio	Valore dei punti colpiti
1ª	100	Due spari da « in piedi all'appoggio »; uno per ciascuna delle posizioni di « in piedi a braccio sciolto » e « in ginocchio » e « a terra ».	5	A volontà	Di scuola	Due punti per ogni colpo entro la circonferenza che ha il diametro di un metro. Un punto per ogni colpo sul bersaglio fuori della circonferenza.
2ª	200	In piedi a braccio sciolto In ginocchio	4 4	A volontà	Di scuola	Idem.
3ª	100	A terra	5 4	A volontà accelerato A ripetizione	65° Di scuola	Idem.

48 182 Soppresso l'intero numero.

48 184 Togliere il 2° ed il 3° capoverso cioè quelli che cominciano con le deciture: « *1ª Lezione*. É il naturale..... » « *2ª Lezione*. L'ufficiale segna..... ».

49 185 }
49 186 } Soppressi gli interi numeri.
49 187 }

50 188 }
50 189 } Soppressi gli interi numeri.

50 190 Alle parole: « Essa consiste » sostituire: « La 3ª lezione consiste ».

50 192 Soppresso l'intero numero.

50 193 A tutto il numero sostituire:

« 193. Le reclute che durante il tiro preparatorio « si dimostrino di vista difettosa saranno sottoposte « a visita medica per constatare se la loro imper- « fezione provenga da miopia o da altro difetto fi- « sico di cui nella prima visita medica reggimentale

« non si fosse constatata l'esistenza o la gravità. I « miopi saranno provvisti di occhiali. »

50 194 Al fine della pagina 50 aggiungere al N. 194 il seguente capoverso:

« Quando nello specchio non è indicato il punto « da mirare, si punterà alquanto al di sotto del « mezzo in maniera che il tiratore coll'arma puntata veda interamente al di sopra del mirino la « metà superiore del bersaglio. »

52 194 Allo *Specchio N. 2* — sostituire il seguente il quale
53 dev'essere stampato in un foglietto di formato eguale allo specchio N. 2 del testo e fatto in modo che lo si possa attaccare con gomma sopra le due pagine 52 e 53.

SPECCHIO N. 2. — *Tiro di guerra individuale.*

Lezione	Distanza metri	Linea di mira	Posizione del tiratore	Numero degli spari	Specie del fuoco	Bersaglio	Valore dei punti colpiti	Eseguiscono il tiro nella 1ª sessione	Eseguiscono il tiro nella 2ª sessione
1ª	200	Alzo abbattuto.	In piedi	5	A volontà	N. 1	Due punti nella striscia centrale. Un punto nelle laterali.	Gli ufficiali subalterni — Le reclute — I tiratori di 1ª, 2ª e 3ª classe	Tutti i tiratori ascritti alla 3ª classe
2ª	200	Alzo abbattuto - Puntare al piede del bersaglio	In ginocchio . . .	5	A volontà	N. 5, scomparente	Un punto per ogni colpo sul bersaglio.		
3ª	200	Alzo abbattuto. . . .	A terra, baionetta inastata	5	Accelerato (40")	N. 1	Due punti nella striscia centrale. Un punto nelle laterali.		
4ª	200	Alzo abbattuto - Puntare al piede del bersaglio	In ginocchio . . .	5	A volontà	N. 4, col lato maggiore a terra	Un punto per ogni colpo sul bersaglio.		
5ª	200	Alzo abbattuto. . . .	In piedi, baionetta inastata	9	A ripetizione (55")	N. 2.	Due punti nella striscia centrale. Un punto nelle laterali.		
6ª (1)	400	400	In piedi, baionetta inastata	5	A volontà	N. 6.	Due punti nella striscia centrale. Un punto nelle laterali.		Nessuno eseguisce queste lezioni nella 2ª sessione
7ª (1)	550	550	A terra	5	A volontà	N. 2.	Due punti nella striscia centrale. Un punto nelle laterali.		
8ª	200	Alzo abbattuto. . . .	In piedi	5	A volontà	N. 1	Due punti nella striscia centrale. Un punto nelle laterali.	Nessuno eseguisce queste lezioni nella 1ª sessione	Gli ufficiali subalterni e i tiratori di 1ª e 2ª classe
9ª	200	Alzo abbattuto - Puntare al piede del bersaglio	A scelta del tiratore, baionetta inastata	5	A volontà	N. 5, scomparente	Un punto per ogni colpo sul bersaglio.		
10ª	200	Alzo abbattuto. . . .	A scelta del tiratore	5	Accelerato (40")	N. 4, col lato minore a terra	Un punto per ogni colpo sul bersaglio.		
11ª	200	Alzo abbattuto - Puntare al piede del bersaglio	A terra, baionetta inastata	9	A ripetizione (55")	N. 4, col lato maggiore a terra	Un punto per ogni colpo sul bersaglio.		
12ª	240	Alzo abbattuto - Puntare al limite inferiore del rettangolo nero	In ginocchio . . .	5	A volontà	N. 3.	Un punto nel rettangolo nero.		

(1) Le lezioni 6ª e 7ª si eseguiscono dopo fatta la classificazione e prima dei tiri collettivi sul luogo stesso dove si andrà per eseguire questi tiri, se, come di massima, non si avrà presso la guarnigione un campo di tiro che sia abbastanza ampio per dette lezioni.

54 195 Sopprimere le parole: « nelle prime sei lezioni e la maggior somma di bersagli colpiti nelle altre sei. »

54 197 A tutto il numero sostituire:

« 197. Ultimate le prime cinque lezioni del tiro « di guerra individuale nella prima sessione, si « procederà, prima dei tiri collettivi, alla classifi- « cazione dei tiratori in tre classi di tiro pren- « dendo per base i risultati complessivi ottenuti da « ciascun tiratore in tali cinque lezioni. »

54 198 A tutto il numero sostituire:

« 198. Saranno assegnati alla prima classe di tiro « quei tiratori che avendo fatto almeno un bersa- « glio in ogni lezione e non meno di 20 bersagli « nelle cinque lezioni, hanno raggiunto o superato « il punto 50 di classificazione.

« Saranno assegnati alla 3ª classe quei tiratori « che hanno colpito soltanto 8 volte o meno il « bersaglio.

« Saranno assegnati alla 2ª classe tutti gli altri. »

54 199 A tutto il numero sostituire:

« 199. Nella seconda sessione i tiratori di 3ª classe « che nelle prime cinque lezioni del tiro di guerra « individuale, colpiscono 10 o più bersagli verranno « promossi alla 2ª classe. »

55 200 Soppresso l'intero numero.

55 202 Soppresso l'intero numero.

55 203 Soppresso l'intero numero.

56 207 Alle parole: « Essa ha luogo di massima alla fine « della 2ª sessione » sostituire:

« Essa ha luogo prima dell'esecuzione dei tiri « collettivi con riserva di cambiare ai vincitori della « gara il distintivo di panno in altro d'argento o « d'oro dopo la gara stessa. »

56 209 Soppresso l'intero numero.

57 217 A tutto il numero sostituire:

« 217. I premi delle gare B e C e i distintivi « da tiratore scelto d'argento o d'oro si distribui- « ranno ai vincitori delle gare cui spettano appena « ultimate queste e possibilmente sul posto.

« I risultati delle gare ed i premi ottenuti sono « notati sul libretto di tiro. »

59 224 A tutto il numero sostituire:

« 224. Ogni concorrente fa fuoco a volontà per 60"

« contro un bersaglio di scuola, posto alla distanza « di 200 metri. Tale bersaglio però, oltre la cir- « conferenza del diametro di un metro, ne avrà « altre due concentriche del raggio di m. 0,25 l'una « e di m. 0,125 l'altra. »

61 235 Alle parole: « prime sei lezioni del tiro individuale « della 2ª sessione » sostituire: « prime cinque le- « zioni del tiro individuale della 1ª sessione ».

65 255 Alle parole: « delle tre ultime lezioni » sostituire: « delle due ultime lezioni ».

65 257 Alle parole: « le ultime tre lezioni sono » sostituire: « le ultime due lezioni sono ».

66 257 Nello *Specchio N, 3*, colonna *Lezione*: togliere il numero « 10ª » e nella colonna *Numero degli spari*: al numero: « 24 » sostituire « 18 ».

74 292 Alle parole:

« 292. In ogni battaglione, per l'esecuzione delle « esercitazioni tattiche di tiro di compagnia, sono « assegnate 25 cartucce a pallottola »

sostituire:

« 292. In ogni battaglione, per l'esecuzione delle « esercitazioni tattiche di tiro di compagnia, sono « assegnate 18 cartucce a pallottola ».

78 318 Alle parole: « eseguiscono annualmente il tiro indi- « viduale (preparatorio e di guerra) con » sostituire: « eseguiscono annualmente il tiro prepara- « torio e le cinque prime lezioni del tiro indivi- « duale di guerra con »

79 319 Alle parole: « la 1ª, 2ª (1) e 5ª lezione del tiro indi- « viduale » sostituire: « la 1ª, 3ª e 5ª lezione del « tiro individuale »

Sopprimere pure la nota (1) a piè di pagina.

79 320 Alle parole: « eseguiranno annualmente tutto il tiro « individuale con le stesse norme » sostituire: « eseguiranno annualmente il tiro preparatorio e « le cinque prime lezioni del tiro individuale di « guerra con le stesse norme ».

79 321 A tutto il numero sostituire:

« 321. Gli uomini di 2ª categoria, chiamati per « la prima volta all'istruzione militare, eseguiscono « il tiro preparatorio e le cinque prime lezioni del « tiro di guerra individuale ».

Appendice.

84 1 A tutto il numero sostituire:

« 1. Un campo di tiro di guarnigione pel tiro « individuale deve aver lunghezza da permettere « il tiro fino a 200 metri. La larghezza dev'essere « tale da potervi impiantare non meno di due linee « di tiro distanti l'una dall'altra cinque metri al- « meno. Sarà possibilmente cintato ai lati da un «muro il più alto possibile specialmente nel tratto « d'unione col fermapalle. I bersagli saranno sem- « pre collocati al piede del fermapalle costrutto come « al N. 209 della Istruzione sui lavori da zappatore « per la fanteria.

« Nella esecuzione delle lezioni 6ª e 7ª del tiro « di guerra individuale l'intervallo fra le linee di « tiro dev'essere almeno di 6 metri. »

86 9 Prima del N. 9 inserire il seguente:

« 8 bis. Per riparare i segnatori alla stazione dei « bersagli invece del fosso possono servire rilievi di « terre o *bonetti*, i quali costituiscono un sistema più « semplice e più economico. La loro costruzione « è descritta a pag. 171 dell'*Istruzione sui lavori* « *da zappatori per la fanteria*. »

88 13 *Specchio* N. 1. Colonna: Descrizione dei bersagli.

Alla descrizione del bersaglio di scuola e relativo N. B.

sostituire:

« *Bersaglio di scuola*. — Cartellone di m. 2 di « base per m. 2 d'altezza, di carta bigia. Nel mezzo « si assicura un barilozzo bianco avente il dia- « metro di m. 0,20. Facendo poi centro a m. 0,38 « sopra il centro del barilozzo si traccia una cir- « conferenza del diametro di un metro: tale cir- « conferenza dev'essere segnata in nero con linea « sottile perchè dev'essere veduta dai soli segna- « tori e non dai tiratori. »

Specchio N. 1. Colonna: Lezioni di tiro alle quali servono — Soppressa.

Specchio N. 1. Colonna: Valore attribuito a ciascun colpo; contro il bersaglio N. 6 alle parole: « 1 punto nella striscia di m. 0,95 » sostituire:

« 2 punti nella striscia di m. 0,95 — 1 punto « nelle laterali. »

90 14 A tutto il numero sostituire:

« 14. Per segnalare i risultati del tiro individuale « e per riparare i cartelloni occorre nel fosso o « dietro un bonetto un segnatore per ogni bersa- « glio, più un capo segnatore da cui tutti i segna- « tori dipendano. Se non si usa lo *Specchio da* « *segnatori* occorrerà pure un trombettiere. »

90 15 A tutto il numero sostituire:

« 15. Per ciascun bersaglio occorrono due *ban-* « *deruole*, una rossa e l'altra bianca, per segnare « i punti colpiti. Inoltre il capo segnatore avrà a « sua disposizione un soldato portante una *ban-* « *diera* bianca a striscia rossa (pag. 174 e 175 « dell'Istruzione sui lavori da zappatore per la « fanteria).

90 16 A tutto il numero sostituire:

« 16. Per segnalare i risultati dopo il tiro di « ogni soldato si procederà nel modo seguente:

« Udito il segnale di *cessate il foc*, dato dalla « stazione dei tiratori, il capo segnatore fa inal- « zare la bandiera bianca a striscia rossa. Ciò vi- « sto ogni segnatore esce fuori dal riparo e va al « bersaglio che gli è assegnato; si mette su un « lato del bersaglio, volto verso il medesimo, in « modo da vederne bene tutta la superficie, la- « sciandola però interamente scoperta. Appena a « posto, segna i punti colpiti servendosi, con la « mano più prossima al bersaglio, della bande- « ruola rossa per indicare i colpi del valore di due « punti e di quella bianca per i colpi valevoli « uno. L'estremità della banderuola vuol essere « posta sul foro fatto dal proiettile di modo che « il tiratore comprenda ove ha colpito.

« Qualora si voglia far adoperare una sola ban- « deruola per segnalare i punti, sarà assai facile « combinare due differenti segnali che corrispon- « dano allo scopo.

« Tosto ultimata la segnalazione il segnatore ot- « tura i fori servendosi dei dischi impastati che « avrà portati seco (N. 213 dell'Istruzione sui la- « vori da zappatore per la fanteria); poi si ritira.

« Il capo segnatore, quando ha veduto tutto il « personale dei bersagli è posto al coperto, fa ab- « bassare la bandiera bianca a striscia rossa.

« Ciò visto alla stazione dei tiratori si suona il « *cominciate il fuoco* e si riprende il tiro. »

91 19 A tutto il numero sostituire:

« 19. È alcune volte possibile disporre alla sta- « zione dei bersagli di due specchi montati in le- « gno coi quali il capo segnatore, pur stando per- « fettamente riparato, veda quanto avviene alla « stazione dei tiratori. Se un tal sistema di specchi « funziona bene converrà che presso i tiratori si « faccia uso di una bandiera bianca a striscia « rossa come quella della stazione dei bersagli, « da elevarsi ogni volta che si cessa il fuoco e da « abbassarsi ad ogni ripresa del tiro. Questo pro- « cesso può far risparmiare i segnali di tromba; « ad ogni modo sarà utilissimo quando per cir- « costanze speciali riesca difficile udire i segnali « stessi ».

91 20 Sopprimere l'intero numero.

91 21 Togliere le parole: « poichè tale indicazione, spe- « cialmente nella 2ª lezione del tiro preparatorio, « è la base della correzione del tiro. »

91 22 A tutto il numero sostituire:

« 22. Se il capo segnatore al bersaglio, per « speciali circostanze, crede necessario far so- « spendere il fuoco egli fa elevare ed agitare la « bandiera bianca a striscia rossa, non permet- « tendo però ad alcuno di uscire dal riparo se « non dopo aver udito il segnale di *cessate il* « *fuoco* dato dalla stazione dei tiratori o aver « visto, mediante gli specchi, la bandiera bianca « a striscia rossa inalberata a detta stazione ».

92 23 Alle parole: « stabilite nel numero precedente è re- « sponsabile il capo segnatore per quanto riguarda « il personale nel fosso » sostituire: « stabilite nei « numeri precedenti è responsabile il capo se- « gnatore per quanto riguarda il personale di ser- « vizio ai bersagli ».

93 26 Soppresso l'intero numero.

94 32 All'intero numero sostituire:

« 32. Per la scuola di tiro al bersaglio, oltre « gli oggetti indicati ai numeri 15 e 16 della pre-

« sente appendice, occorrono i materiali sotto de-
« scritti ».

95 39 Soppresso l'intero numero e soppressa pure la nota « (1) » a piè di pagina.

96 41 Alle parole: « In questo secondo caso vale quanto è « detto al N. 39 » sostituire: « Queste poi lo da-« ranno ai corpi quando ne abbisognino ».

97 42 Allo *Specchio* N. 2 sostituire il seguente il quale dovrà essere stampato in un foglietto di formato uguale allo *Specchio* N. 2 del testo e fatto in modo che lo si possa attaccare con gomma sopra la pagina 97, senza coprire le Avvertenze.

SPECCHIO N. 2.

DESIGNAZIONE DEI CORPI E DEGLI INDIVIDUI		Per ogni ufficiale ed ogni individuo di truppa con assegno al 1° aprile	CARTUCCE per fucile M. 70/87 a pallottola (b)	CARTUCCE per fucile M. 70/87 da salve	Cartucce a pallottola per pistola a rotazione Modello 1889 (b)
Reggimenti di linea e bersaglieri.	Capitani		—	—	40
	Ufficiali e subalterni.		85		40
	Truppa		128 (c)	70 (a)	—
Reggimenti alpini.	Capitani		—	—	40
	Ufficiali e subalterni.		95	—	40
	Truppa.		138	76 (a)	—
Distretti militari.	Ufficiali inferiori		—	—	32
	Truppa.		63	20	—
Personale di governo degli stabilimenti militari di pena.	Ufficiali inferiori		—	—	32
	Individui di truppa addetti alle compagnie di disciplina speciali		63	15	—
Compagnie di disciplina speciali			63	15	—
Compagnie di sanità e di sussistenza. Per ogni reclula			26	30	—
Per ogni individuo di 2ª categoria che compie la sua prima istruzione nell'arma di fanteria.			55	40	—
Per ogni individuo di 3ª categoria che compie la sua prima istruzione nell'arma di fanteria.			26	30	—

97 42 Alle *Avvertenze* a piè dello *Specchio* 2 eseguire le seguenti varianti:

Avvertenza a) Alle parole: « a) 15 di queste car- « tucce debbono » sostituire: « a) 12 di queste « cartucce debbono »

98 42 *Avvertenza a)* Alle parole: « e 50 quelli che inter- « vengono alle grandi manovre, » sostituire: « e « 42 quelli che intervengono alle grandi ma- « novre, »

98 42 *Avvertenza c)* A tutta l'avvertenza c) sostituire: « c) « Pei corpi di fanteria i quali abbiano opportunità « di eseguire speciali lezioni di tiro in montagna, « questa cifra potrà essere portata a 138 previa « autorizzazione del Ministero da chiedersi dal co- « mandante del corpo d'armata ».

99 45 (Riga 7ª della pagina 99). Togliere le parole: « la « prima è il fac-simile del bersaglio di scuola e « serve pel tiro preparatorio ». Più sotto sopprimere l'intero capoverso che comincia con le parole: « Le compagnie saranno provviste di fac- « simile..... »

100 45 (Riga 6ª della pagina 100). Togliere le parole: « il 31 dicembre » e sostituirvi: « quindici giorni dopo l'arrivo delle reclute al corpo. »

Registri.

104 *Modello* N. 2. Sopprimere tutta questa pagina.

105 *Modello* N. 2. Nella 2ª pagina del Libretto di tiro, dopo le lezioni della 2ª Sessione aggiungere una graffa per le Gare come nella 3ª Pagina del libretto.

111 *Modello* N. 4. Nel primo capoverso delle *Avvertenze* sopprimere le parole: « Vi devono figurare anche coloro « che non eseguiscono il tiro individuale di guerra, « perchè rimasti nella 3ª classe ».

Nelle *Avvertenze* stesse sopprimere l'intero capoverso che comincia colle parole: « Nella 1ª sessione si clas- « sificano soltanto gli anziani, sia..... »

113 *Modello* N. 4. Nella colonna *Annotazioni* sopprimere la nota: « Non eseguì il tiro perchè di 3ª classe ».

119 *Modello* N. 6. Specchio B

Nell'intestazione dello specchio B e nella 1ª colonna alle parole: « 2ª sessione » sostituire: « 1ª sessione »

e così pure nella nota (2) a piè di pagina alle parole: « 2ª sessione » sostituire: « 1ª sessione ».

121 *Modello* N. 7. Nell'intestazione del quadro *Riparto percentuale in classi.....* alle parole: « della 2ª sessione » sostituire: « della 1ª sessione ».

Colla pubblicazione del presente *Atto* sono abrogati gli *Atti* 123 e 228 del 1892.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 12ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 marzo.

MARZO 29. — Modificazioni all'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 145.
Id. 29. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 148.
——— Decisioni di massima, *pag.* 146.

Atto N. **65.** — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. esercito.** — 29 marzo.

Al § 597 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. esercito è sostituito il seguente:

« § 597. Pel pagamento dell'indennità di cui all'art. 37 della « legge 8 luglio 1883 ai sottufficiali raffermati con premio che « assunsero e compirono rafferme senza premio dopo che andò « in vigore la detta legge, si osserveranno le stesse norme sta- « bilite per le altre indennità accordate dalla legge sul recluta- « mento, avvertendo che il pagamento di tale indennità non può « avere luogo se non quando il sottufficiale abbia cessato dal « servizio sotto le armi o venga promosso sottotenente nel regio « esercito.

« Il pagamento della suddetta indennità è dovuto pel numero « di rafferme compiute prima di acquistare diritto a pensione « per anzianità di servizio a senso dell'art. 12 della legge 15 « giugno 1893 N. 279 sulle pensioni civili e militari.

« Ai sottufficiali però, che all'atto della promulgazione della « suddetta legge avevano già conseguito il diritto a pensione a « senso del testo unico delle leggi sulle pensioni militari appro- « vato con R. Decreto del 22 aprile 1888 N. 5378 (serie 3ª), l'in- « dennità suddetta sarà corrisposta soltanto per il numero di raf- « ferme compiute prima di raggiungere il ventesimo anno di « servizio. » *Il Ministro* — MOCENNI.

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 64, pag. 136. Nello specchio N. 2 (tiro di guerra individuale) alla colonna distanza metri per la 12ª lezione, a 240, *sostituire:* 200.

Nella tiratura della *Istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria* essendo incorse alcune mende tipografiche nella disposizione delle figure, si avverte che verrà pubblicata in un fascicolo a parte apposita *errata-corrige*, che sarà trasmessa insieme colle copie dell'Istruzione richieste.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

2 APR. 15

N. **66**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad alcune Istruzioni pratiche di artiglieria**. — 29 marzo.

Sono state pubblicate in apposito fascicoletto: la sesta serie di Aggiunte e varianti all'*Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa* (volume III, titolo 4° delle istruzioni pratiche di artiglieria) e la terza serie di Aggiunte e varianti all'*Istruzione per l'esecuzione delle scuole di tiro a mare* (appendice 2° al volume VII titolo 3° dell'Istruzione pratiche d'artiglieria).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante sono quelle da essi rispettivamente possedute delle corrispondenti Istruzioni, cui le predette aggiunte e varianti si riferiscono.

Le relative richieste saranno, come di consueto, da essi inviate all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari. Con nota a parte, si richiederanno poi le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 10.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

2.

Divisa dei sottufficiali con cariche speciali trasferiti nella forza supplementare dei reggimenti di fanteria di linea. — Per norma dei corpi interessati, il Ministero avverte che ai sottufficiali dei reggimenti granatieri, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria e genio destinati a cariche speciali, i quali vengono all'uopo trasferiti nella forza supplementare dei reggimenti di fanteria di linea a norma della tabella 11 dell'*Atto* 236-1894, sono applicabili, per analogia, le disposizioni del terzo comma dell'*Atto* 280 della *Raccolta*, circa l'uso della divisa del corpo di provenienza (*Div. stato maggiore*).

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª 1895 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 aprile.

APRILE 4. — Istruzioni relative alle truppe coloniali, *pag.* 147.

Atto N. **67**. — COLONIA ERITREA. — **Istruzioni relative alle truppe coloniali**. — 4 aprile.

Visto il R. Decreto n. 68 del 18 febbraio 1894 (*Atto* 49), col quale vennero riordinati su nuove basi i servizi civili e militari della colonia Eritrea, questo Ministero, presi i necessari accordi con quello degli affari esteri, determina che per l'ammissione degli ufficiali e degli uomini di truppa nel corpo delle truppe coloniali e per gli altri atti da compiersi per il detto corpo nei rapporti colle varie amministrazioni dell'esercito siano osservate le istruzioni seguenti.

Capo I. — **Disposizioni per gli ufficiali**.

Art. 1. — *Procedimenti per l'ammissione nelle truppe coloniali.*

§ 1. Gli ufficiali per le truppe coloniali sono scelti dal Ministero, preferibilmente fra quelli che ne abbiano fatta volontaria domanda, od anche, occorrendo, destinati di autorità.

§ 2. Gli ufficiali dei battaglioni di fanteria indigena e delle batterie da montagna saranno preferibilmente tratti da quelli del battaglione cacciatori e della compagnia cannonieri, o da ufficiali delle rispettive armi che si trovino già a far parte delle truppe coloniali; ma ve ne potranno pure essere destinati direttamente dai corpi in Italia.

Gli ufficiali per gli squadroni sono tratti esclusivamente dagli ufficiali dell'arma di cavalleria.

§ 3. Nelle domande degli ufficiali per destinazione alle truppe coloniali, che saranno fatte nei modi stabiliti dalla *Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche*, la speciale attitudine fisica al servizio in Africa dovrà risultare: per gli ufficiali superiori, da dichiarazione da apporsi sulle domande stesse dai comandanti di corpo o capi di servizio e dalle autorità militari superiori, pel cui tramite le domande

sono inoltrate; per gli ufficiali inferiori, da apposite dichiarazioni mediche da annettersi alle domande.

§ 4. Gli ufficiali inferiori saranno sottoposti alla visita medica presso la sede del corpo cui appartengono.

Gli ufficiali ascritti a corpi od uffici non aventi un servizio sanitario proprio saranno visitati, dietro richiesta del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, presso il distretto del luogo, o, in difetto, presso il corpo di truppa più vicino.

Qualora la dichiarazione scritta, rilasciata dal medico che ha eseguita la visita, affermasse non essere l'ufficiale atto fisicamente al servizio speciale d'Africa, l'ufficiale stesso potrà chiedere una seconda visita medica, la quale sarà passata presso l'ospedale militare, principale o succursale, più vicino.

§ 5. Nella visita gli ufficiali medici avvertiranno di accertarsi che l'aspirante presenti tutta intiera l'attitudine fisica chiesta dai vigenti regolamenti per i militari in servizio attivo.

Porranno particolare attenzione nell'esame della funzione visiva e, per quanto riguarda gli ufficiali che prestano servizio a piedi, cureranno che non passi inosservato alcun difetto degli arti inferiori, che possa menomare l'attitudine e la resistenza alla marcia.

È altresì di primaria importanza che gli ufficiali medici, nell'esaminare gli organi toracici e addominali, si accertino che non vi sia il minimo indizio di disturbi circolatori o di malattie, anche pregresse, dei visceri addominali, come affezioni del fegato, dilatazione o catarro dello stomaco, degl' intestini, ecc.

Si dovrà inoltre tener conto dell'età e del grado dei singoli ufficiali, allo scopo di poterne valutare la resistenza alle fatiche inerenti al loro rispettivo servizio.

Nella dichiarazione scritta, che dovrà rilasciare, l'ufficiale medico farà menzione del risultato della visita passata, specialmente su quanto riguarda le condizioni sulle quali, come sopra si è detto, deve rivolgere in modo più rigoroso la sua attenzione, e concluderà con un esplicito giudizio sull'attitudine, o meno, dell'ufficiale a prestar servizio nelle truppe coloniali.

Art. 2. — *Invio e trasferimento al corpo coloniale.*

§ 6. Gli ufficiali destinati alle truppe coloniali, salvo ordine in contrario, saranno diretti a Napoli, ove, giunti, dovranno presentarsi al deposito della colonia.

Quelli che dovessero prendere imbarco in altro porto si presenteranno al comando del distretto militare o, in difetto, al comando del presidio.

La partenza dal corpo sarà regolata in modo che gli ufficiali giungano al luogo d'imbarco il giorno precedente quello della partenza del piroscafo.

§ 7. Gli ufficiali in partenza per l'Africa dovranno essere provvisti degli oggetti di divisa speciale stabiliti per il corpo coloniale, e portare inoltre il mantello o la mantellina di panno.

Essi hanno facoltà di prelevare le materie occorrenti per la loro divisa speciale presso i distretti dei capoluoghi di corpo d'armata e presso il distretto di Cagliari, e farsi costruire i vestiari secondo i campioni esistenti presso tutti i distretti.

Muovendo dalle rispettive sedi per recarsi al luogo d'imbarco, potranno indossare la tenuta di marcia prescritta per le truppe coloniali, ma col berretto.

§ 8. All'infuori degli oggetti indicati nel precedente paragrafo, gli ufficiali non sono obbligati ad aver in Africa altri oggetti della divisa militare.

È però lasciata loro piena facoltà di recar seco, oltre gli oggetti obbligatori, quelli che reputassero più convenienti; epperciò sono autorizzati a portare in Africa, oltre al numero di cassette regolamentari, che competono a ciascuno in base alle vigenti prescrizioni, anche una cassa o valigia someggiabile la quale non superi le dimensioni di cm. 70 × 30 × 25 ed il peso di kg. 40.

Siccome poi anche nei presidi d'Africa la biancheria da letto per gli ufficiali non viene fornita dall'amministrazione, i partenti avvertiranno di provvedersene in Italia e recar seco la provvista insieme colle altre robe.

§ 9. Gli ufficiali possono portare seco in Africa i propri cavalli, o lasciarli, tutti od in parte, alla sede del corpo da cui provengono.

Pei cavalli lasciati in Italia è però conservato il diritto alla razione foraggio solo sino al trentesimo giorno successivo a quello della presentazione degli ufficiali al porto d'imbarco.

È parimenti fatta facoltà agli ufficiali partenti di restituire o cedere colle norme stabilite dai §§ 5 e 6 dell'*Atto* 157 della *Raccolta* del *Giornale Militare*, tutti o parte dei cavalli di cui siano provvisti.

Delle razioni dovute pei cavalli lasciati in Italia, dopo il

trasferimento nelle truppe coloniali si darà credito il corpo perdente sul rendiconto generale degli assegni, facendone oggetto di speciale annotazione nello *Specchio* mod. 380.

§ 10. I *Libretti di viaggio* pei viaggi nelle ferrovie e sui piroscafi degli ufficiali destinati in Africa sono, dai titolari, depositati presso il comando delle regie truppe a Massaua, per ivi riprenderli poi al loro ritorno in Italia. Il comando terrà conto dei libretti col registro mod. 199 B.

§ 11. Il trasferimento degli ufficiali al corpo coloniale avrà luogo dal giorno successivo a quello della loro presentazione in Napoli, al deposito della colonia, o in altro porto (§ 6).

Essi verranno quindi provveduti, per cura dei corpi dai quali si dipartono, di stipendio, di indennità di viaggio e di ogni altro assegno loro dovuto a carico del bilancio militare sino a tutto il giorno della presentazione al porto d'imbarco.

Quando i partenti ne facciano domanda, i corpi potranno pure corrispondere loro l'indennità di equipaggiamento (art. 246 del Regolamento organico inserto nell'*Atto* 49-1894) e, per quelli che abbiano da recarsi direttamente ad altro porto d'imbarco che non sia Napoli, anche una congrua anticipazione per le spese di trasporto dall'Italia a Massaua, notando i pagamenti sul *Certificato di viaggio* e chiedendo poi rimborso delle somme pagate al deposito della colonia.

Art. 3. — *Rimpatrio e ritrasferimento ai vari corpi.*

§ 12. Gli ufficiali che rientrano in Italia, per cessazione dal servizio nella colonia, saranno transitati ai corpi, cui verranno destinati, dal giorno successivo a quello del loro sbarco a Napoli, od in altro porto.

Essi verranno soddisfatti di ogni loro avere, a carico dell'amministrazione coloniale, sino a tutto il giorno dello sbarco.

§ 13. Gli incumbenti per l'accertamento delle ferite, lesioni ed infermità incontrate per certa o presunta causa di servizio dagli ufficiali del corpo coloniale saranno, in massima, compiuti dal consiglio d'amministrazione del corpo stesso, che ne disporrà la conseguente inscrizione a matricola, osservate le norme stabilite dal titolo II del regolamento approvato con R. Decreto 24 novembre 1889 (*Atto* 318 della *Raccolta*).

Invece gli atti prescritti dallo stesso regolamento per il collocamento in aspettativa, in riforma e a riposo, dovranno essere promossi dal deposito della colonia.

Art. 4. — *Disposizioni varie.*

§ 14. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli per gli ufficiali ammessi nel corpo delle truppe coloniali sono pure applicabili a quelli che vengano destinati alla colonia per disimpegnarvi cariche civili.

Sono inoltre applicabili, in massima, agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra destinati a quei presidi, avvertendo che pei viaggi dall'ordinaria residenza al luogo d'imbarco e, al ritorno in Italia, dal luogo di sbarco alla nuova residenza spettano loro le indennità di trasferta e di trasporto col bagaglio di primo grado come per gli ufficiali, e non l'indennità di tramutamento stabilita dal R. Decreto 4° novembre 1876.

Agli ufficiali ed impiegati destinati a coprire cariche civili nella colonia non sarà pagata l'indennità d'equipaggiamento, non avendovi diritto.

§ 15. Le destinazioni ed i trasferimenti degli ufficiali al deposito della colonia saranno fatti secondo le ordinarie norme in vigore per i trasferimenti di corpo, senonchè essi verranno passati effettivi al corpo coloniale dal giorno successivo a quello che, tenuto conto della dilazione loro concessa, dovranno presentarsi al comando del deposito, e si osserveranno anche per essi le disposizioni del precedente § 14.

Le stesse norme saranno poi osservate pel loro ritrasferimento ai vari corpi, i quali dovranno prenderli in forza dal giorno successivo a quello della partenza da Napoli o, se temporaneamente si trovassero altrove, dal primo giorno della quindicina successiva alla data del decreto di trasferimento.

§ 16. Gli ufficiali mandati in Africa solo per una missione temporanea continueranno ad essere tenuti in forza dai corpi rispettivi.

Essi avranno diritto, oltre allo stipendio ed agli altri assegni ordinari, alla indennità di trasferta di 4ª categoria per tutta la durata della missione, ed al rimborso delle spese di trasporto per l'andata ed il ritorno, non spettando loro l'indennità di equipaggiamento.

L'indennità di trasferta è concessa anche durante le traversate di mare, in considerazione delle maggiori spese da sostenersi dagli ufficiali per la provvista degli oggetti di divisa speciale che loro occorreranno in Africa.

All'atto della partenza dall'Italia i corpi potranno loro cor-

rispondere, per il viaggio, una congrua anticipazione sugli assegni dovuti, notandola sul *Certificato di viaggio*.

§ 17. In Africa gli averi degli ufficiali in missione saranno liquidati e pagati, in massima, a quindicine posticipate, per cura dell'amministrazione coloniale.

Nel primo pagamento, dall'importo degli assegni dovuti dovrà essere detratta l'anticipazione, che gli ufficiali abbiano ricevuto in Italia all'atto della partenza.

§ 18. Quando si debbano inviare ufficiali in missione in Africa, il Ministero della guerra indicherà se la missione abbia scopo militare, o se sia fatta nell'interesse della colonia.

Nel primo caso, i corpi cui appartengono continueranno a dimostrarli nella forza con assegno, e di quanto sarà loro pagato in Africa l'amministrazione coloniale chiederà poi rimborso, per mezzo del deposito, ai corpi stessi. Nel secondo caso, saranno passati nella forza senz'assegno, e tutti gli assegni loro dovuti per la missione sono a carico della colonia.

CAPO II. — **Disposizioni per gli uomini di truppa italiani.**

Art. 5. — *Reclutamento.*

§ 19. Gli uomini di truppa italiani, graduati e soldati, per il corpo coloniale sono reclutati fra i militari in servizio sotto le armi, preferibilmente fra quelli che ne facciano domanda, e con arruolamenti volontari fra i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, che abbiano già compiuta la ferma.

§ 20. Degli uomini sotto le armi possono fare domanda di ammissione nelle truppe coloniali soltanto quelli appartenenti a reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, artiglieria e genio, alle legioni carabinieri reali, alle compagnie operai d'artiglieria, ed a quelle di sanità e di sussistenza, esclusi in tutti i casi quelli appartenenti ai plotoni allievi sergenti e plotoni allievi ufficiali.

I militari dei reggimenti di cavalleria potranno però fare domanda di ammissione nelle truppe coloniali limitatamente ai gradi ed agli impieghi indicati nelle tabelle F, N ed S annesse al R. D. 18 febbraio 1894 n. 68 (*Atto* 49 del *Giornale Militare*).

Gli uomini in congedo possono fare la domanda di ammissione, a qualunque arma appartengano, purchè non si trovino in congedo da oltre quattro anni ed abbiano prestato un effettivo servizio sotto le armi non minore di mesi dodici,

e qualora abbiano già prestato servizio nel corpo delle truppe coloniali, non abbiano però dovuto cessarne per rescissione della ferma in seguito a rimpatrio definitivo per motivi di salute o di disciplina.

§ 21. Gli arruolamenti per le truppe coloniali sono permanentemente aperti: per i militari sotto le armi, presso i corpi cui appartengono; per gli uomini in congedo, presso tutti i distretti militari, tranne pei carabinieri reali, il cui arruolamento sarà fatto presso le legioni.

Le domande di ammissione dovranno pertanto essere presentate: dai militari sotto le armi, al comandante del proprio corpo; dai militari in congedo, al comandante del distretto (o della legione territoriale, se si tratta di carabinieri) nella cui circoscrizione hanno residenza.

I militari in congedo residenti nella colonia, possono essere arruolati direttamente dal comando delle regie truppe coloniali in Massaua, al quale devono quindi presentare le relative domande di ammissione.

§ 22. Nell'arruolamento dei militari sotto le armi dovrà essere data la preferenza a quelli appartenenti alla classe meno anziana ed ai semplici soldati, per non precludere totalmente le promozioni fra i militari delle truppe coloniali.

Prima di ammettere i militari in congedo, i comandanti dei distretti e delle legioni carabinieri dovranno informarsi dal comandante del deposito della colonia in Napoli se presso le truppe coloniali esistono le vacanze relative, trasmettendogli ad un tempo, se trattasi di sottufficiali, copia del *foglio matricolare* mod. 59 e del *foglio caratteristico* mod. 961.

Quanto ai sottufficiali, nel caso esistessero vacanze di sergenti e non di furieri maggiori e di furieri, quelli aventi questi ultimi gradi potranno, qualora lo desiderino, essere ammessi col grado di sergente, sempre, beninteso, limitatamente al numero delle vacanze esistenti in questo grado.

I caporali maggiori ed i caporali, non esistendo vacanze di tali gradi, possono essere arruolati come semplici soldati qualora siano disposti a rinunciare al proprio grado.

§ 23. Qualora le domande di ammissione nelle truppe coloniali, sia per parte di militari sotto le armi, sia per parte di militari in congedo illimitato, non fossero sufficienti per coprire le vacanze, il comando del X corpo d'armata, per delegazione del Ministero della guerra, supplirà alle deficienze mediante destinazioni di autorità da ripartirsi tra i vari corpi dell'esercito; ed i militari così destinati alle truppe co-

loniali saranno intieramente pareggiati ai volontari negli obblighi di servizio e negli assegni.

§ 24. Tanto i militari sotto le armi, quanto quelli in congedo, saranno ammessi nelle truppe coloniali nelle specialità corrispondenti all'arma o corpo nel quale prestano o prestarono servizio, avvertendo che i bersaglieri concorreranno all'ammissione nel battaglione cacciatori insieme agli uomini di fanteria di linea.

I militari in congedo provenienti dalla cavalleria potranno anche essere ammessi nella compagnia treno.

I militari in congedo, i quali già abbiano servito nelle truppe coloniali e rimpatriarono, ma non per motivi di salute o di disciplina, dopo un solo anno di permanenza nelle truppe stesse, non potranno esservi riammessi se non dopo passato un anno almeno dal loro rimpatrio.

§ 25. Le condizioni cui deve soddisfare chi desidera essere ammesso nelle truppe coloniali, o chi debba esservi destinato di autorità, sono:

a) essere celibe;

b) aver tenuto buona condotta;

c) avere l'attitudine fisica per l'arma in cui deve effettuarsi l'ammissione, secondo le norme speciali di cui è cenno nel numero seguente;

d) non avere oltrepassato i 30 anni d'età se caporali o soldati ed i 34 anni se sottufficiali, tranne i carabinieri pei quali non vi sono limiti di età.

Quanto alla condotta, vista la impossibilità di escludere assolutamente tutti coloro che riportarono, anche per causa lieve, qualche punizione disciplinare o condanna, è necessario che le autorità militari interessate pongano, entro i limiti suggeriti da un opportuno apprezzamento della natura delle mancanze o dei reati commessi, la maggiore diligenza nelle ammissioni, escludendo ad ogni modo gli uomini colpiti da condanna per alcuno dei reati contro la proprietà di cui nel titolo X del codice penale comune, e i sottufficiali che non sono classificati *ottimi* o *buoni*.

§ 26. L'idoneità fisica dei militari aspiranti all'ammissione nelle truppe coloniali, o da destinarsi di autorità, dovrà essere accertata dai consigli d'amministrazione dei corpi e dei distretti che debbono procedere all'ammissione, e nella visita medica gli ufficiali medici avvertiranno di accertarsi che l'aspirante presenti tutta intiera l'attitudine fisica chiesta dai

vigenti regolamenti per i militari in servizio attivo, regolandosi secondo le norme del precedente § 5.

I militari occorrenti per la sezione sussistenze non saranno ammessi nelle truppe coloniali se, oltre al possedere la voluta idoneità fisica, non abbiano superato un esperimento pratico nella loro specialità presso il corpo, qualora si tratti di uomini alle armi, o presso il distretto, se si tratti invece di uomini in congedo.

§ 27. Per la visita dei militari in congedo illimitato, avvertiranno i consigli d'amministrazione dei distretti e delle legioni di accertarsi scrupolosamente dell'identità personale degli individui che si presentano, confrontandone i connotati risultanti dal foglio di congedo illimitato e la firma da essi apposta, nella maggior parte dei casi, sul foglio stesso.

In caso di dubbi dovranno esigere apposito certificato del sindaco del comune ove il militare risiede.

§ 28. Le domande dei militari in congedo dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di stato libero;

b) foglio di congedo illimitato;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il militare ha domicilio (mod. n. 23 del Regolamento sul reclutamento), vidimata dal prefetto o sotto prefetto;

d) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il militare.

Alle domande presentate dai militari sotto le armi non occorre sia unito alcun documento, ma basta che essi siano dai consigli d'amministrazione de' corpi riconosciuti nelle stabilite condizioni.

§ 29. Il consiglio d'amministrazione del distretto militare o della legione, al quale è presentata la domanda di ammissione da un militare in congedo illimitato, riconosciuto che il medesimo si trovi nelle volute condizioni, procede alla visita medica, con le norme speciali di cui ai precedenti § 26 e 27, e qualora nella medesima l'aspirante sia giudicato fisicamente idoneo al servizio nelle truppe coloniali e riunisca tutti gli altri requisiti, procede, semprequando sia stato accertato nel modo indicato nel precedente § 22 se esistano le vacanze relative, alla sua ammissione, facendo firmare al militare l'*Atto d'ammissione*, conforme al modello annesso (*Allegato n. 1*).

Il militare, che sarà stato così ammesso nelle truppe coloniali, verrà subito avviato alla sede del deposito della colonia in Napoli, munito di mezzi di viaggio, dovendo ivi essere vestito ed equipaggiato come sarà detto in appresso.

§ 30. Nel far luogo alle ammissioni i consigli d'amministrazione avvertiranno gli interessati delle condizioni di ferma stabilite dall'art. 106 del regolamento organico amministrativo annesso al R. Decreto 18 febbraio 1894.

§ 31. Le domande d'ammissione dei militari sotto le armi, i quali posseggano le volute condizioni di condotta e d'idoneità fisica, debbono essere tutte prese in nota senza restrizioni di numero.

I militari che siano stati riconosciuti idonei pel servizio nelle truppe coloniali, e quindi compresi nell'elenco di cui al successivo § 32, non possono recedere, in massima, dalla fatta domanda se non sia trascorso un anno dalla data della domanda stessa, salvo che abbiano perduto l'idoneità fisica voluta, o chiedano di essere prosciolti dall'impegno assunto per altre speciali e giustificate ragioni.

I comandanti dei corpi avranno pertanto cura di avvertire di quanto sopra i militari che inoltrano domanda di ammissione, prima di comprenderli nel preaccennato elenco.

Man mano poi si compie l'anno di cui sopra, i militari saranno interpellati se intendono di continuare ad aspirare all'ammissione nelle truppe coloniali; in caso affermativo, essi si intenderanno vincolati per un altro anno e così di seguito, salvo sempre la rescissione dell'impegno per le cause avanti accennate.

§ 32. I corpi che abbiano ricevuto domande di militari sotto le armi per essere ammessi nelle truppe coloniali, dopo aver riconosciuto in essi i voluti requisiti, ne daranno comunicazione al deposito della colonia (eccetto le legioni dei carabinieri reali che ne daranno comunicazione al comando generale dell'arma), trasmettendogli nei primi giorni di ogni trimestre un elenco nominativo dei militari che, nel corso del trimestre precedente, fecero domanda d'ammissione e furono riconosciuti idonei all'arruolamento.

Tale elenco dovrà essere conforme al modello annesso al presente *Atto* (allegato n. 2), ed i corpi, nel compilarlo, dovranno tener presenti le avvertenze poste ai piedi del modello stesso.

Nel caso che durante il trimestre nessun militare abbia inoltrato domanda, i comandanti dei corpi dovranno pari-

mente informarne, per norma, il deposito della colonia, e pei carabinieri reali, il comando generale dell'arma.

Ad evitare smarrimenti, di ogni elenco il deposito della colonia dovrà segnare ricevuta.

§ 33. Qualora qualcuno dei militari già compresi in precedenti elenchi abbia perduto l'idoneità fisica o receda per giustificati motivi dalla fatta domanda, o, decorso l'anno dalla presentazione o dall'ultima conferma di essa, dichiari di non voler più aspirare all'ammissione nelle truppe coloniali, a mente del precedente § 31, i comandanti dei corpi dovranno subito avvertirne il deposito della colonia, e i comandanti delle legioni il comando generale dell'arma, indicando le cause per le quali il militare non è più in condizioni di essere ammesso nelle truppe stesse.

Il deposito della colonia e il comando generale dell'arma prenderanno atto delle comunicazioni per rettificare gli elenchi già ricevuti, informandone i corpi o le legioni interessate.

Il comandante del deposito della colonia, nei casi in cui la cancellazione venga chiesta prima che sia trascorso un anno dalla fatta domanda e si tratti di militari dei quali sia difficile la sostituzione (come operai d'artiglieria e simili), riferirà al Ministero della guerra i motivi per i quali è chiesta la cancellazione, inviando, qualora ne sia il caso, i documenti trasmessi dal corpo cui il militare appartiene.

§ 34. Il comandante del deposito della colonia, conformemente alle speciali ed apposite istruzioni dategli dal Ministero della guerra, basandosi sulle richieste che gli pervengono dal comando delle regie truppe e sul numero dei militari provenienti dal congedo che, già ammessi, sono in attesa di prendere imbarco per Massaua, richiesta a sua volta ai corpi di cui è sopra parola, ed al comando generale dell'arma pei carabinieri reali, avvertendo che tali richieste dovranno essere tenute nei limiti del fabbisogno in relazione alle dette vacanze ed ai militari provenienti dal congedo, i quali debbono avere sempre la preferenza.

Qualora invece il comandante del deposito della colonia, per ripianare le deficienze nelle truppe coloniali, non abbia disponibili nè personale proveniente dal congedo, nè militari presso i corpi i quali abbiano fatta volontaria domanda, ne riferirà al comandante del X corpo d'armata il quale provvederà conformemente a quanto è detto al precedente § 23.

§ 35. Ricevute dal deposito della colonia o dal comando generale dell'arma dei carabinieri le richieste di cui al para-

grafo precedente, o l'ordine del comandante del X corpo d'armata, per delegazione del Ministero, per destinare qualche militare d'autorità, i comandanti dei corpi e delle legioni procederanno all'ammissione degli individui che presentarono volontaria domanda, oppure ne destineranno d'autorità nel numero loro ordinato, inviandoli sollecitamente al deposito della colonia.

Ogni qualvolta si tratti di ammittendi in seguito a volontaria domanda appartenenti alla stessa specialità di servizio, le ammissioni saranno dai corpi fatte nell'ordine di inscrizione degli elenchi di cui al § 32.

§ 36. Gli atti di ammissione volontaria nelle truppe coloniali, corredati delle domande e degli altri documenti presentati dai militari, dovranno dai distretti e corpi essere trasmessi al deposito della colonia unitamente ai fogli matricolari.

§ 37. Occorrendo ripianare vacanze nei reparti indigeni, si darà la preferenza ai militari già in servizio nelle truppe coloniali. Qualora non vi siano militari idonei che abbiano fatta domanda d'esservi trasferti, potrà il comandante delle truppe coloniali farvi destinazioni di autorità; i militari così destinati alle truppe indigene conservano la ferma a cui sono vincolati senza assumere quella di due anni.

Art. 6. — *Obblighi di servizio.*

§ 38. Giusta l'art. 106 del regolamento organico amministrativo per la Colonia, 18 febbraio 1894 (*Atto* 49-1894), gli uomini di truppa italiani ammessi nei reparti, comandi ed uffici militari della colonia assumono, all'atto della ammissione, l'obbligo di rimanervi: tre anni, quelli ammessi nei carabinieri reali; due anni, quelli ammessi nei reparti indigeni; un anno, tutti gli altri.

§ 39. Tale obbligo costituisce una speciale ferma da compiersi nelle truppe coloniali esclusivamente.

Essa decorre, per tutti, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale gli uomini ammessi nelle truppe della colonia partono da Napoli.

§ 40. Coloro che sono ammessi nelle truppe coloniali in seguito a loro domanda devono firmare l'atto d'ammissione, di cui al precedente § 29.

§ 41. Ultimata la prima ferma, gli uomini di truppa, sia de' carabinieri reali, de' reparti indigeni o degli altri reparti, possono, dietro loro domanda, essere ammessi ad altra o ad altre successive ferme d'un anno.

A queste successive ferme non possono però essere ammessi i sottufficiali che abbiano compiuto il 36° anno di età, ed i caporali e soldati che abbiano compiuto il 32° anno.

Pei militari appartenenti all'arma dei carabinieri reali non è stabilito limite di età.

§ 42. Gli uomini che al termine della prima ferma nelle truppe coloniali intendono assumerne una seconda, e così di seguito, ne faranno domanda al comandante del battaglione od all'ufficiale che ha le attribuzioni di comandante di corpo, il quale, assicuratosi che non abbiano perduta l'idoneità fisica al servizio nelle truppe coloniali, farà loro sottoscrivere un nuovo *Atto di ammissione* conforme all'allegato N. 3.

In questo caso, l'atto d'ammissione sarà firmato, in luogo del consiglio d'amministrazione, dall'ufficiale che funziona da comandante di corpo.

§ 43. Gli uomini di truppa dei reparti italiani, che chiedono e sono trasferiti ad un reparto di truppa indigena, contraggono l'obbligo della ferma di due anni, decorribili dall'inizio della ferma in corso.

Essi devono firmare un nuovo atto d'ammissione conforme all'allegato N. 3, appositamente modificato.

§ 44. Le ferme nelle truppe coloniali non alterano i precedenti obblighi di servizio militare derivanti dalla legge sul reclutamento, e quindi, per il militare sotto le armi ammesso nelle dette truppe, il tempo passato nella colonia va computato a sconto della ferma o rafferma cui era vincolato all'atto dell'ammissione.

Ne consegue perciò:

a) che i militari già sotto le armi, pure intraprendendo la nuova ferma speciale nelle truppe coloniali, continuano a percorrere la ferma o rafferma ordinaria in corso all'atto della loro ammissione nelle truppe medesime;

b) che i militari promossi sottufficiali durante la loro permanenza nelle truppe coloniali debbono, come tutti gli altri, assumere, all'atto della promozione, la prescritta ferma di cinque anni, e potranno poi al termine di essa essere ammessi alle rafferme con soprassoldo;

c) che i sottufficiali già raffermati con soprassoldo ed i sottufficiali, caporali e soldati raffermati con premio potranno essere ammessi ad altre rafferme della stessa specie, quando loro spetti, secondo le norme ordinarie.

§ 45. I sottufficiali provenienti dal congedo, in servizio presso le truppe coloniali, possono ottenere, facendone domanda e

qualora all'atto della loro ammissione nelle truppe stesse riunissero i requisiti voluti dall'art. 134 della legge sul reclutamento, la riammissione in servizio nell'esercito colla ferma quinquennale, continuando egualmente a rimanere nelle truppe coloniali colla ferma speciale precedentemente contratta; ed in tal caso il servizio in queste truppe, dalla data della detta riammissione, vale altresì per la riammissione alla rafferma triennale con soprassoldo.

§ 46. Nelle truppe coloniali anche gli atti di consenso per l'ammissione alla ferma di cinque anni e le pratiche per l'ammissione alla rafferma, sia con premio sia con soprassoldo, saranno fatti avanti gli ufficiali investiti delle attribuzioni di comandante di corpo, tenute presenti le disposizioni contenute nel capo XVIII dell'appendice al regolamento sul reclutamento, quali furono modificate dall'*Atto* N. 210 del 1892, nonchè quelle contenute nell'*Atto* N. 376 della *Raccolta*.

Le domande e le proposte di rafferme con premio o con soprassoldo saranno fatte con le norme di cui nell'*Atto* 182 del 1894.

Il Ministero della guerra prenderà accordi con quello degli affari esteri per regolare le concessioni nei limiti delle somme all'uopo stanziate nel bilancio coloniale.

§ 47. Finchè rimangono nelle truppe coloniali, i sottufficiali con 12 anni di servizio non possono ottenere la concessione dell'impiego civile.

Essi potranno però egualmente avanzare la domanda per la concessione stessa, allorchè, a termini delle vigenti disposizioni, vengano ad acquistarvi diritto, salvo beninteso ad ottenere l'impiego a loro turno o anche in appresso, e solo dopo il licenziamento dalle truppe coloniali.

§ 48. Nella ferma assunta nelle truppe coloniali non va computato il tempo occorrente pel ritorno in Italia; quindi la partenza dalla colonia dovrà aver luogo a ferma compiuta, salvo naturalmente nei casi di rescissione della ferma stessa.

§ 49. Alla cessazione dal servizio nelle truppe coloniali i militari, qualunque sia la causa della cessazione, riprenderanno la posizione che loro spetti di fronte agli obblighi di servizio nel R. esercito, e quando non abbiano più obbligo di ferma, saranno inviati in congedo seguendo la sorte della classe cui appartengono.

I sottufficiali ed i raffermati dovranno quindi compiere in Italia la ferma quinquennale e la rafferma triennale od annuale in corso al momento della cessazione.

Art. 7. — *Invio e trasferimento al corpo coloniale.*

§ 50. Gli uomini sotto le armi dei vari corpi destinati al corpo coloniale debbono essere avviati al deposito della colonia provvisti dei soli oggetti indispensabili pel viaggio, cioè: una tenuta (giubba o cappotto e pantaloni) di panno o di tela secondo la stagione, una camicia, un paio di mutande, due paia di pezze da piedi, una cravatta, un paio di scarpe colle uose o un paio di stivalini, e un berretto, come pure, quando la stagione lo richieda, un farsetto a maglia.

Queste robe dovranno essere delle ultime classi e possibilmente fuori d'uso, e verranno cedute all'amministrazione coloniale senza rimborso.

I sottufficiali potranno pure recar seco in Africa la cassetta bagaglio.

§ 51. Gli uomini dell'arma dei carabinieri reali partiranno per Napoli con tutti gli oggetti costituenti il loro corredo individuale, tranne soltanto, per quelli dell'arma a cavallo, gli oggetti di bardatura, i quali saranno ritirati e ripresi in magazzino dalle legioni.

Verranno però trasferiti nel corpo coloniale coi soli seguenti oggetti: due asciugatoi, il berretto (con fregio), la borsa di pulizia completa, due fazzoletti, la mantellina o il mantello, due paia mutande, la scatoletta da nero per scarpe, due paia speroni colle correggiuole (arma a cavallo), la tazza di latta, la giberna completa con bandoliera, il cinturino con fermaglio e la borsa a doppio attacco da sciabola, la cinghia da moschetto, la dragona e la fondina da pistola; avvertendo che quelli di questi oggetti che non fossero in ottimo stato di servizio dovranno, prima della partenza dalle legioni, essere surrogati con altri nuovi. I rimanenti oggetti, che gli uomini recano seco, saranno del pari portati in Africa, ma verranno conservati dagli individui, rinchiusi nella cassetta da equipaggio, come robe proprie per tornare a servirsene poi al rimpatrio.

§ 52. Prima della partenza degli uomini per il deposito della colonia, le legioni carabinieri avranno cura di sistemarne il conto di massa individuale con norme analoghe a quelle in vigore per i congedandi, accreditando loro anche il prezzo d'estimo degli oggetti coi quali, a senso del paragrafo precedente, vengono trasferiti nel corpo coloniale. Del valore di

queste robe verrà quindi chiesto rimborso al deposito mercè l'invio di apposito specchio dimostrativo.

Durante la permanenza in Africa i residui crediti e debiti di massa saranno dalle legioni inscritti nei conti sospesi (§ 4109 del regolamento d'amministrazione), e non potranno perciò essere liquidati se non nel caso di definitiva cessazione dal servizio.

§ 53. Gli uomini dell'arma provenienti dal congedo, ammessi nelle truppe coloniali, saranno dai distretti e dalle legioni carabinieri avviati al deposito a Napoli cogli abiti propri senza nessun oggetto di corredo militare.

§ 54. I corpi dovranno soddisfare i partenti d'ogni loro avere a tutto il giorno prefisso per l'arrivo a Napoli, corrispondendo l'indennità di trasferta per le giornate di viaggio, tanto se isolati quanto se indrappellati.

Ai provenienti dal congedo saranno date le indennità di viaggio da soldato, conteggiandole fra gli assegni degli individui fuori-forza.

§ 55. Il trasferimento degli uomini al corpo coloniale avrà luogo dal giorno successivo a quello dell'arrivo a Napoli, secondo le norme ordinarie stabilite per i passaggi di corpo.

I *Fogli di vestiario* mod. 348 dei trasferiti saranno conservati presso i corpi perdenti.

§ 56. Per i trasferiti nelle truppe coloniali prima del compimento di un anno di ferma non sarà fatta alcuna cessione o restituzione di assegno di primo corredo (1).

Art. 8. — *Promozioni.*

§ 57. I gradi di sottufficiale sono conferiti, per delegazione del Ministro della guerra, dal comandante delle regie truppe su proposta degli ufficiali superiori che hanno le attribuzioni di comandanti di corpo, ed osservate le norme specificate nei capitoli I e II del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

§ 58. I sottufficiali già inscritti nella lista di avanzamento del corpo cui appartengono vi continuano a rimanere. Ritornando in Italia, ed al proprio corpo, se ne avranno i requisiti, prenderanno l'anzianità ed il grado che loro sarebbe spettato,

---

(1) Al secondo comma del § 53 dell'*Atto* N. 68 della *Raccolta* vanno perciò tolte le parole: « oppure se trattasi di trasferiti nelle truppe d'Africa, ecc. » sino alla fine del comma.

qualora fossero rimasti al corpo, invece di andare nelle truppe coloniali.

§ 59. Il tempo di esperimento, previsto dal § 65 del regolamento sullo stato dei sottufficiali per i sergenti promuovendi al grado di furiere di compagnia o di maggiorità, può essere ridotto come meglio sarà ravvisato dal comandante delle regie truppe coloniali.

§ 60. Le promozioni nei gradi di truppa possono essere fatte in qualsiasi giorno del mese; copia del correlativo ordine del giorno sarà trasmessa al comando del deposito della colonia.

§ 61. Alle vacanze di graduati con impiego o carica speciale, quando non si abbiano individui al deposito della colonia di riconosciuta idoneità, si dovrà provvedere con richiesta di personale idoneo, supplendovi intanto con personale incaricato solo temporaneamente dell'impiego o carica vacante.

§ 62. Il sottufficiale italiano, dopo quattro anni di effettivo servizio nei reparti indigeni, potrà aspirare alla nomina di sottotenente nella propria arma, superando un esame determinato da apposito programma, in cui sarà considerato come requisito principale una sufficiente conoscenza della lingua araba o amarica, e purchè si obblighi a servire nei reparti indigeni almeno altri quattro anni, decorrenti dalla data del regio decreto di nomina.

I sottotenenti così nominati, fino alla loro promozione al grado di tenente, tengono il posto di altrettanti ufficiali indigeni (*Jus-basci*).

§ 63. Per le truppe coloniali le commissioni di avanzamento sono istituite presso le autorità che a tenore di regolamento hanno le attribuzioni di comandanti di corpo.

§ 64. Per gli uomini dei battaglioni le commissioni si compongono del comandante, *presidente*, dei comandanti di compagnia presenti alla sede, *membri effettivi*, e dell'aiutante maggiore in 2ª *segretario* con voto consultivo.

Per gli uomini di tutti gli altri reparti le commissioni si compongono dell'ufficiale che a norma di regolamento ha mansioni disciplinari di comandante di corpo, *presidente*, e degli altri ufficiali del reparto, *membri effettivi*: funge da *segretario* il meno anziano di essi, che ha però, come gli altri, voto deliberativo.

Quando il reparto al quale appartengono gli individui che debbono formare oggetto delle deliberazioni delle com mis-

sioni non abbia sede nella località stessa in cui trovasi l'ufficiale avente mansioni di comandante di corpo, gli ufficiali membri delle commissioni si riuniscono per esprimere il loro parere circa le questioni da trattarsi, inviando poi al presidente il verbale relativo per le decisioni.

Art. 9. — *Provvedimenti punitivi.*

§ 65. Al governatore della colonia Eritrea, sempre quando rivesta il grado di ufficiale generale o sia ufficiale superiore del R. esercito più elevato in grado o più anziano del comandante delle R. truppe d'Africa, è delegata la facoltà riservata al Ministero della guerra dal § 201 del regolamento sullo stato dei sottufficiali di decidere in ordine alle deliberazioni delle commissioni di disciplina, convocate a carico dei sottufficiali delle R. truppe dislocate nei presidi della colonia, sia ordinando la loro retrocessione dal grado, sia applicando ad essi quella punizione disciplinare che stimi conveniente.

Quando il governatore non appartenga all'esercito o sia meno elevato in grado od in anzianità, la suaccennata facoltà è deferità al comandante delle regie truppe.

Copia del verbale delle commissioni, colla decisione del governatore, o del comandante delle regie truppe, dovrà essere trasmessa al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*).

§ 66. Il sottufficiale retrocesso dal grado sarà fatto immediatamente rimpatriare.

§ 67. La sospensione dal grado di sottufficiali sarà ordinata dal comandante delle regie truppe in seguito a proposta dei comandanti o capi di servizio da cui essi dipendono.

Possibilmente, il sottufficiale sospeso dal grado subirà la punizione in un altro battaglione o reparto delle truppe coloniali stanziato in altra sede.

§ 68. La retrocessione dal grado dei caporali sarà pronunciata dai comandanti di battaglione e dagli altri ufficiali investiti delle funzioni di comandante di corpo.

§ 69. *Passaggio agli stabilimenti militari di pena.* — È deferita al comandante delle regie truppe la facoltà di ordinare i passaggi alle compagnie di disciplina di punizione per i motivi specificati nel regolamento di disciplina militare.

§ 70. I militari da trasferirsi agli stabilimenti militari di pena, per passaggio alle compagnie di disciplina di punizione o speciali o per condanna al carcere od alla reclusione militare,

saranno inviati sotto scorta, alla prima occasione, al deposito della colonia in Napoli.

Giunti a Napoli, verranno quivi trattenuti, fintantochè il comandante del X corpo d'armata, che ne sarà sollecitamente informato dal comandante del deposito, non abbia determinato in quale reparto debbano i medesimi essere incorporati. Nel frattempo saranno custoditi nella prigione del deposito, col trattamento dei detenuti in attesa di giudizio.

§ 71. Per il passaggio alle compagnie di disciplina di punizione, il comandante delle regie truppe farà trasmettere al deposito della colonia le seguenti carte: — Ordine di convocazione e verbale della commissione di disciplina — Rapporto sulla condotta in genere — Rapporto sulla mancanza commessa — per essere fatte pervenire al comando degli stabilimenti militari di pena a senso del § 24 del sopracitato regolamento.

Per i passaggi alle compagnie di disciplina speciali dei condannati al carcere od alla reclusione militare si trasmetterà invece la sentenza di condanna.

§ 72. *Militari sotto giudizio.* — I reati commessi da militari saranno, dai comandanti di battaglione e dagli altri ufficiali che hanno attribuzioni di comandanti di corpo, denunciati al tribunale militare di Massaua. Compiuta l'istruttoria e dove sia pronunciata l'accusa dalla commissione d'inchiesta, l'imputato sarà tradotto, alla prima occasione, al carcere militare preventivo di Massaua a disposizione dell'avvocato fiscale militare.

Per la redazione degli atti d'istruzione in luoghi lontani dal presidio di Massaua, l'ufficiale istruttore, se ne sia il caso, potrà farsi assistere, a norma dell'art. 396 del codice penale per l'esercito, da altro ufficiale (di qualunque arma), richiedendolo al comando del presidio del luogo dove si deve compiere l'istruzione.

§ 73. *Denuncie di diserzione.* — Le denuncie di diserzione saranno fatte dai comandanti di battaglione e dagli altri ufficiali che hanno attribuzioni di comandanti di corpo.

Art. 10. — *Rimpatrio e ritrasferimento nei vari corpi.*

§ 74. Gli uomini di truppa, che rientrano in Italia per termine o proscioglimento della ferma in Africa e che abbiano ancora obblighi di servizio sotto le armi, saranno avviati e ritrasferiti ai corpi cui prima appartenevano.

I sottufficiali provenienti dal congedo, stati riammessi in servizio per le truppe coloniali, saranno però transitati in un corpo dell'arma rispettiva di loro elezione.

I sottufficiali retrocessi dal grado saranno trasferiti in un corpo della rispettiva arma reclutato dal distretto di leva cui appartengono.

§ 75. Agli uomini che rimpatriano per *termine* della ferma coloniale, e che abbiano ancora da rimanere sotto le armi, potrà essere concessa, se ne facciano domanda, una licenza di giorni trenta (quaranta per quelli che vanno alle isole di Sicilia e Sardegna).

Quando vi sia risparmio nel percorso del viaggio, la licenza potrà essere concessa dal comandante del deposito della colonia; in caso diverso vi provvederanno i comandanti dei corpi cui gli uomini vengono transitati.

§ 76. Gli uomini, che non abbiano più obblighi di servizio sotto le armi, saranno dal deposito mandati in congedo e passati al distretto o corpo a cui, secondo l'arma o specialità alla quale appartengono, devono, giusta il § 526 e seguenti della istruzione complementare al regolamento pel reclutamento, essere trasferti, pel completamento territoriale, i militari in congedo del loro distretto.

Gli uomini trasferti alla 3ª categoria saranno transitati alla milizia territoriale del proprio distretto di leva.

§ 77. I congedati saranno dal deposito della colonia muniti del *Foglio di congedo illimitato*, tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 49 del 1894.

§ 78. Agli uomini delle varie armi rientrati dall'Africa da inviarsi in congedo o da rimandare ai corpi, compresi quelli che vengano prima inviati in licenza, saranno ritirati dal deposito della colonia tutti gli effetti di corredo di cui sono provvisti, lasciando o distribuendo loro però gli indumenti dei quali, secondo la stagione, abbisognano per recarsi a destinazione, con norme analoghe a quelle indicate nel precedente § 50.

Per gli uomini rinviati ai corpi, queste robe saranno cedute al corpo ricevente senza rimborso.

§ 79. Agli uomini dell'arma dei carabinieri reali, che siano da congedarsi, verranno ritirati tutti gli oggetti in distribuzione che riportano dall'Africa lasciando loro, beninteso, le robe proprie conservate nella cassetta di equipaggio (§ 51), dalle quali dovrà però essere tolto, per cura del deposito,

tutto ciò che dà loro la caratteristica di oggetto militare (bottoni, alamari, fregi, bande, ecc.).

Se invece gli uomini abbiano da far ritorno alle legioni, oltre consegnare la cassetta con tutti gli oggetti intatti, si dovranno lasciare loro gli altri indicati nel secondo comma del precedente § 51. Di questi oggetti il deposito chiederà poi rimborso alle legioni al prezzo d'estimo, che da esso stesso sarà loro assegnato alla presenza degli individui, e le legioni ne addebiteranno poi l'importo ai conti di massa dei medesimi.

§ 80. Gli uomini prosciolti dalla ferma per ammissione alla scuola militare o alla scuola dei sottufficiali saranno dal deposito della colonia avviati e transitati alla scuola, cui sono diretti, colle stesse norme stabilite per quelli che rientrano ai corpi.

§ 81. I militari rinviati dall'Africa in seguito a proscioglimento della ferma coloniale per motivi di salute, che abbiano ancora da compiere obblighi di servizio sotto le armi, saranno dal deposito inviati in licenza straordinaria di mesi tre.

Al termine della licenza, gli uomini dovranno presentarsi al comando del distretto, nella cui circoscrizione si trovano, per esservi visitati dall'ufficiale medico. Se in questa visita saranno riconosciuti ancora abili al servizio militare, verranno dal distretto mandati ai corpi da cui prevengono, a senso del precedente § 74; se non verranno trovati idonei a continuare nel servizio, verranno dal distretto stesso proposti per la rassegna di rimando. Qualora i militari dichiarassero di non aver mezzi di sussistenza per fruire in famiglia della licenza loro concessa, potranno essere trattenuti al deposito, che farà le pratiche per la loro ammissione, per conto del corpo cui vengono ritrasferiti, in un deposito di convalescenza, ove potranno rimanere per un periodo di tempo uguale a quello della licenza che sarebbe stata loro accordata.

Gli uomini, che non abbiano altri obblighi di servizio sotto le armi, saranno mandati in congedo illimitato colla facoltà, se ritengono di non essere più idonei al servizio militare, di far domanda per essere sottoposti a visita nella prima rassegna semestrale di rimando.

82. Anche per gli uomini di truppa gli incumbenti per l'accertamento delle ferite, lesioni ed infermità incontrate per certa, o presunta causa di servizio, saranno, in massima, compiuti dal consiglio d'amministrazione del corpo stesso, con le norme

indicate nel § 13, e i relativi atti per la riforma o giubilazione dal deposito.

Quando pertanto ritornino in Italia militari prosciolti dalla ferma coloniale per lesioni od infermità, attribuite a cause di servizio, verranno trattenuti presso il deposito della colonia finchè non saranno esauriti i relativi provvedimenti.

§ 83. Gli uomini rientrati dall'Africa per qualsiasi motivo, che fossero ammalati e non si trovassero in grado, a giudizio degli ufficiali medici, di proseguire il viaggio, saranno dal deposito della colonia fatti ricoverare all'ospedale militare di Napoli; se però fossero affetti da oftalmia granulosa, il deposito disporrà perchè siano tosto inviati direttamente all'ospedale succursale di Caserta, dove saranno ricoverati in locali appartati e con le cautele indicate per la loro speciale malattia.

§ 84. Prima che gli uomini di cui sopra entrino nell'ospedale, sarà cura del deposito di sistemare il loro vestiario, secondo le norme dei §§ 78 e 79, perchè, all'uscita, possano poi essere avviati direttamente a destinazione dagli stessi ospedali.

Quando però gli ammalati, per la gravità del loro stato, debbano dallo scalo recarsi direttamente all'ospedale, la sistemazione del vestiario sarà fatta solo all'uscita, e gli uscenti dovranno quindi, in tal caso, essere diretti, già provvisti di documenti e mezzi di viaggio sino a destino, al comando del deposito, il quale li lascierà in libertà non appena compiuta la svestizione.

§ 85. Giungendo in Italia militari da trasferirsi agli stabilimenti militari di pena per passaggio alle compagnie di disciplina, il deposito della colonia si regolerà per essi come per coloro che hanno da rientrare ai corpi.

Così pure dicasi per quelli che debbono scontare condanne al carcere o alla reclusione militare, i quali saranno poi provvisti dagli stabilimenti di pena, a proprio carico, degli oggetti prescritti per i detenuti.

§ 86. Il deposito della colonia, ogniqualvolta ne sia richiesto, dovrà effettuare il cambio delle monete eritree di cui siano provvisti i militari reduci dai presidi d'Africa al ragguaglio stabilito colla moneta italiana.

Le monete ritirate saranno successivamente esitate nella occasione di pagamenti a militari partenti per quei presidi.

§ 87. I militari reduci dall'Africa sono inviati a destinazione provvisti di mezzi di viaggio e dell'ordinario soldo e

supplemento soldo sino a tutto il giorno prefisso per l'arrivo al luogo in cui debbono recarsi.

All'atto dello invio a destinazione viene inoltre pagato il credito del soldo annuale. Quando tale credito non sia liquidato, viene invece corrisposto un acconto in somma approssimativamente di poco inferiore al credito stesso, salvo poi quando la liquidazione sia fatta, a pagare il resto a saldo per mezzo dei corpi ai quali i militari reduci dall'Africa furono trasferiti, ovvero per mezzo dei distretti militari di domicilio, per coloro che siano stati inviati in congedo.

Nel commettere ai corpi e distretti questi pagamenti, sarà loro trasmessa la nota di liquidazione del credito per essere comunicata agli individui.

§ 88. Pei militari che cessassero dal servizio coloniale mentre trovansi in licenza, il deposito della colonia osserverà, in quanto siano applicabili, le disposizioni dei §§ 74 e 76, provvedendo che siano muniti di foglio di congedo oppure che al termine della licenza raggiungano i corpi cui dovranno essere trasferiti, secondo che abbiano o non abbiano più obblighi di servizio sotto le armi.

§ 89. I trasferimenti ai corpi e distretti degli uomini che cessano dal servizio nelle truppe coloniali avranno luogo: per quelli mandati ai corpi direttamente, dal giorno susseguente a quello del loro arrivo ai corpi stessi; per quelli mandati in licenza, dal giorno successivo a quello della partenza dal deposito; per quelli entrati all'ospedale od ammessi in depositi di convalescenza, dal giorno successivo a quello dell'entrata nei luoghi di cura; per quelli congedati, dal giorno successivo a quello della variazione di rinvio in congedo; per quelli che cessano dal servizio mentre trovansi in licenza, dal giorno successivo a quello della cessazione.

Per il trasferimento, il deposito spedirà ai corpi e distretti il consueto *Preavviso* mod. 83, sul quale sarà pure indicato, quando occorra, la specie e durata della licenza concessa e il luogo in cui gli uomini vennero diretti, l'ospedale in cui furono ricoverati, o, pei congedati, il domicilio eletto.

§ 90. Gli uomini entrati in ospedali, a senso del precedente § 83, che abbiano ancora obblighi di servizio sotto le armi, vi saranno ricoverati per conto dei corpi cui debbono essere trasferiti.

Per quelli che siano da congedarsi, il deposito della colonia farà la variazione di congedamento all'atto stesso dell'entrata nei luoghi di cura, e gli ospedali li considereranno, rapporto al conto della retta, come individui fuori forza.

Art. 11. — *Disposizioni speciali per gli uomini di truppa del deposito della colonia.*

§ 91. Per il ripianamento delle vacanze (graduati e soldati) che si verificassero nel deposito della colonia, provvederà il comandante del X corpo d'armata con trasferimenti di militari dai corpi da esso dipendenti.

Il comando del deposito dovrà quindi, quando se ne verifichi il bisogno, rivolgere le relative richieste al predetto comandante di corpo d'armata.

§ 92. Gli uomini destinati al deposito, tranne che non vengano successivamente inviati in Africa, non assumono alcuna ferma speciale, continuando nei loro ordinari obblighi di servizio.

Ad essi sono interamente applicabili le disposizioni disciplinari in vigore per i vari corpi in Italia.

§ 93. Pei trasferimenti degli uomini dei vari corpi al deposito della colonia e da questo a quelli, si osserveranno le ordinarie norme per i passaggi di corpo, anche per quanto concerne il corredo degli individui ed i correlativi rimborsi.

Capo III. — **Rapporti del corpo coloniale colle amministrazioni dell'esercito per i vari servizi.**

Art. 12. — *Comunicazioni varie al Ministero della guerra.*

§ 94. Il comandante del deposito della colonia dovrà comunicare al Ministero (*Segretariato generale*), man mano che avvengono, le variazioni relative alla partenza ed al ritorno degli ufficiali ed impiegati per e dai presidii d'Africa.

In base a queste comunicazioni, il Ministero notificherà, sul *Bollettino delle nomine*, la partenza degli ufficiali per l'Africa e il loro ritorno in Italia.

§ 95 Trimestre per trimestre, il comando delle regie truppe trasmetterà al Ministero della guerra (*Segretariato generale*) una complessiva *Situazione graduale e numerica*, mod. 82 del corpo delle truppe coloniali, distinguendovi la truppa italiana da quella indigena.

§ 96. Semestralmente, il comando delle regie truppe trasmetterà al Ministero della guerra (*Segretariato generale*) i *Ruo-*

lini nominativi mod. 84, ripartitamente per arma, secondo le norme indicate nel § 2 dell'*Atto* 171-1891, per dimostrare la posizione degli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare al primo giorno del semestre.

Successivamente manderà poscia, mese per mese, l'*Elenco delle variazioni* mod. 85, fatta eccezione dei mesi nei quali sono mandati i ruolini semestrali.

Art. 13. — *Matricola.*

§ 97. La matricola degli ufficiali, impiegati civili dell'amministrazione militare, e uomini di truppa italiani in Africa, è tenuta dal deposito della colonia in Napoli, colle norme comuni stabilite dall'*Istruzione per le matricole del regio esercito*.

§ 98. Per gli ufficiali e gli uomini delle truppe coloniali formeranno oggetto di variazione matricolare anche la partenza dall'Italia ed il rimpatrio, le licenze ordinarie e straordinarie come pure i passaggi dai reparti italiani ai reparti indigeni e viceversa, usando le formule stabilite nella Istruzione per le matricole.

§ 99. I fogli matricolari dei sottufficiali, caporali e soldati, e i fogli caratteristici dei sottufficiali, saranno tenuti: un originale dal deposito della colonia e l'altro dalle compagnie.

§ 100. La trascrizione delle note caratteristiche sui fogli matricolari tenuti dalla sezione matricola, ed il confronto dei fogli stessi prescritto dal § 77 dell'*Istruzione sulle matricole*, avrà luogo soltanto di mano in mano che gli uomini rientrino in Italia.

§ 101. Le variazioni matricolari, che avvengono negli uomini di truppa appartenenti alle truppe coloniali, saranno comunicate ai distretti militari, per tutto il periodo della permanenza in esse truppe, solo quando gli individui cessino dal farne parte.

La comunicazione verrà fatta:

per quelli che continuano a rimanere sotto le armi, dai corpi cui vengono trasferiti, mercè apposito elenco mod. 62, compilato colla scorta dei fogli matricolari mod. 59, ricevuti dal deposito della colonia;

per quelli mandati in congedo illimitato, dallo stesso deposito, coll'invio dei fogli matricolari;

per i promossi ufficiali e per coloro che cessano di far parte dell'esercito, parimente dal deposito, coi fogli matricolari.

Art. 14. — *Soprassoldi e premi di rafferma.*

§ 102. I soprassoldi e premi delle ordinarie rafferme dovuti, a norma del testo unico delle leggi sul reclutamento, ai raffermati del corpo coloniale saranno pagati a carico del bilancio della colonia.

Saranno pure a carico della colonia le speciali indennità stabilite dal testo unico suddetto in tutti i casi in cui il militare raffermato, mentre trovasi nel corpo coloniale, sia congedato o promosso ufficiale o cessi dal servizio per altra causa; nonchè le anticipazioni che venissero concesse sulle indennità di cui all'articolo 154 di esso testo.

È benìnteso che il militare inviato in Italia per essere congedato dal deposito della colonia in Napoli s'intende congedato dal corpo coloniale.

§ 103. Resta a carico del bilancio della guerra il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 159 del testo unico suddetto, nonchè dei capitali inerenti alle rafferme con premio concesse in base alla legge del 14 giugno 1874, anche per coloro che acquistino diritto al pagamento dei medesimi mentre si trovano o cessano di far parte del corpo coloniale.

Le domande per la riscossione delle somme saranno inviate al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*).

§ 104. Al termine di ogni trimestre, il consiglio d'amministrazione del corpo coloniale trasmetterà al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*) tante situazioni mod. 31 quante sono le specie dei premi e dei soprassoldi di cui sono provvisti i militari raffermati.

Art. 15. — *Provvista di materiali e di stampati presso corpi e stabilimenti militari in Italia.*

§ 105. Per le provviste di materiali d'uso comune ai vari corpi dell'esercito, che debbonsi prelevare presso corpi e stabilimenti militari in Italia, il consiglio d'amministrazione del corpo di truppe coloniali compilerà normamente di trimestre in trimestre, distinte richieste secondo che si tratti:

a) di materiali d'artiglieria;
b) di materiali del genio;
c) di viveri di riserva;
d) di attrezzi pel servizio delle sussistenze;

e) di materiali pel servizio sanitario;
f) di medicinali;
g) di oggetti di vestiario;
h) di oggetti di servizio generale e cucina;
i) di materiali di casermaggio.

Le richieste saranno rivolte al Ministero della guerra (*Direzioni generali competenti*) il quale disporrà per la spedizione dei materiali a seconda dei casi come è detto nei seguenti §§ 107 e 108.

§ 106. Gli oggetti di vestiario ed equipaggiamento, occorrenti al deposito della colonia per i nuovi ammessi nel corpo coloniale e per il servizio proprio, potranno essere prelevati dal distretto militare di Napoli a misura del bisogno senza preventiva autorizzazione del Ministero.

Nello stesso modo potranno pure essere prelevati dai magazzini d'artiglieria in Napoli gli oggetti di armamento occorrenti per gli uomini effettivi al deposito della colonia.

§ 107. I materiali richiesti a tenore del § 105 sono in massima fatti spedire nella colonia dal deposito della medesima in Napoli, il quale compila e rimette alla società di navigazione generale italiana le polizze di carico e paga il nolo, quando non si ravvisi di farlo pagare a Massaua, in base alla tariffa ridotta per l'amministrazione militare. Gli stabilimenti militari aventi sede in Napoli provvedono per la formazione dei colli e per il loro trasporto ai siti d'imbarco (banchina di presa) e delle spese incontrate chiedono rimborso immediato al deposito della colonia trasmettendogliene due distinte note documentate. Il rimborso è fatto mediante pagamento in contanti.

Analogamente procede il panificio militare, se non che i fondi per queste spese gli sono anticipati dalla direzione di commissariato, che ne riceve poi il rimborso da detto deposito.

§ 108. I materiali richiesti a tenore del § 105 che non siano disponibili negli stabilimenti militari aventi sede in Napoli, sono fatti somministrare da stabilimenti militari aventi sede in altre località, i quali li spediscono a Napoli a mezzo dell'impresa dei trasporti militari, colle norme che regolano tali trasporti nel regno, e colla sola avvertenza che sulla lettera di vettura dovrà essere posta l'annotazione *Spesa di trasporto a carico della colonia*.

I materiali stessi sono indirizzati in Napoli:

al *magazzino d'artiglieria*, se si tratta di materiali d'artiglieria;

alla *direzione territoriale del genio*, se si tratta di materiali del genio;

alla *direzione territoriale di commissariato*, se si tratta di oggetti di casermaggio;

al *panificio militare*, se si tratta di viveri di riserva e di attrezzi pel servizio delle sussistenze;

al *deposito della colonia in Napoli*, se si tratta di oggetti di vestiario, di servizio generale e cucina, di materiali pel servizio sanitario o di medicinali.

Gli uffici e stabilimenti, ricevendo i colli, procedono alla loro ricognizione esterna ed all'accertamento del peso; quietanzano le lettere di vettura; e, quando le condizioni esterne dei colli ne accusino il mal governo fattone nel trasporto o la deficenza del peso faccia sorgere il sospetto di manomissioni, aprono i colli per le debite verificazioni e redigono i voluti verbali per constatare gli ammanchi, i guasti o le avarie da ascriversi a causa di forza maggiore o da addebitarsi all'impresa dei trasporti militari; fanno le riparazioni che occorrono ai materiali guastatisi, scartano quelli avariati od inservibili, e provvedono poi alla spedizione dei colli nella colonia, seguendo le norme indicate al § 107. Un esemplare dei verbali suddetti è trasmesso al deposito della colonia agli effetti del seguente § 115.

Le spese occorse per le riparazioni sono rimborsate in contanti dal deposito della colonia, se devono essere poste a carico dell'impresa; altrimenti rimangono a carico degli stabilimenti che hanno fatto le distribuzioni.

Il deposito della colonia si regola in modo analogo a quello indicato per gli uffici e stabilimenti anzidetti.

§ 109. I colli de spedirsi a Massaua debbono, a cura degli uffici e stabilimenti che in Napoli allestiscono i colli per le spedizioni, essere contrassegnati con una riga a colore dipinta in giro ai colli stessi, in modo che a Massaua, all'atto dello sbarco, si possa a prima vista discernere la specie di materiale che contiene ciascun collo.

Il colore della riga sarà:

giallo, pei materiali d'artiglieria;

bianco, per i materiali del genio;

rosso, per i materiali d'ospedale e pei medicinali;

verde, per i materiali di sussistenza;

bleu, per i materiali di vestiario e di servizio generale e cucina;

nero, per i materiali di casermaggio.

§ 110. I materiali che dall'amministrazione militare si provvedono all'amministrazione della colonia, si intendono ceduti a questa dal giorno in cui vengono consegnati sulla banchina di presa alla società di navigazione generale per il trasporto a Massaua, oppure dal giorno in cui vengono assunti in consegna dal deposito della colonia, a seconda dei casi.

Sono a carico dell'amministrazione della colonia le dispersioni, rotture od avarie non imputabili all'impresa dei trasporti, nè alle ferrovie, ma dovute a cause di forza maggiore, avvenute nel trasporto a Napoli; come pure quelle che avvengono successivamente alla consegna sulla banchina di presa alla società di navigazione. Così pure sono a carico della stessa amministrazione coloniale i guasti, le avarie e le perdite di ogni specie che avvengono, per qualunque causa, nel tragitto da Napoli a Massaua, salvo ad essa di far valere i suoi diritti per i guasti e le perdite che siano imputabili alla società di navigazione.

§ 111. Per i materiali che il deposito della colonia preleva a tenore del § 106, lo stabilimento militare che eseguisce la distribuzione compila una nota in due esemplari, dei quali uno viene consegnato al deposito e l'altro, munito di ricevuta di questo, viene dallo stabilimento medesimo, trasmesso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, perchè disponga a tenore del seguente § 114 per il rimborso della somministrazione a carico della colonia. Contemporaneamente lo stabilimento che ha fatto la distribuzione si dà scarico dei materiali distribuiti.

§ 112. Per i materiali che i vari stabilimenti militari aventi sede in Napoli spediscono nella colonia a tenore del § 107, gli stabilimenti stessi compilano una nota in due esemplari, dei quali uno viene spedito al consiglio d'amministrazione del corpo coloniale in Massaua perchè lo riceva contemporaneamente ai materiali, e l'altro viene trasmesso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, perchè disponga a tenore del seguente § 114 per il rimborso a carico della colonia delle somministrazioni fatte, e si danno scarico dei materiali spediti.

§ 113. Per i materiali che i vari stabilimenti militari aventi sede fuori di Napoli spediscono a Napoli per essere fatti proseguire nella colonia a tenore del § 108, gli stabilimenti stessi compilano e trasmettono una nota in due esemplari all'ufficio o stabilimento cui in Napoli è diretta la spedizione.

L'ufficio o stabilimento oradetto, ricevuti i colli dall' impresa

trasporti, e redatti i verbali per gli ammanchi, i guasti o le avarie da ascriversi a causa di forza maggiore o da addebitarsi alla parte mittente od alla impresa, cancella dai due esemplari della nota, con inchiostro rosso, i materiali andati dispersi nel trasporto, avariati e che non poterono essere riparati, epperò dichiarati inservibili; allega ai due esemplari della nota copia dei verbali redatti e ne spedisce un esemplare al consiglio d'amministrazione del corpo coloniale perchè lo riceva contemporaneamente ai materiali, restituendo l'altro allo stabilimento dal quale i materiali provengono, con dichiarazione di eseguita spedizione nella colonia.

Ricevendo questo secondo esemplare, lo stabilimento che ha eseguito la distribuzione, lo trasmette, ritirando i verbali annessivi, all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, perchè disponga, a tenore del seguente § 114, per il rimborso a carico della colonia delle somministrazioni fatte, in base alle quantità effettivamente spedite da Napoli, e si dà scarico dei materiali spediti nella colonia, nonchè di quelli che dai verbali risultino riscontrati mancanti, o dichiarati inservibili per cause di forza maggiore o addebitati all'impresa dei trasporti militari.

§ 114. Delle somministrazioni fatte alla colonia, l'ufficio di amministrazione di personali militari vari dà rimborso all'amministrazione militare mediante corrispondente versamento in tesoreria per reintegrazione di fondi al relativo capitolo di bilancio. Se però trattasi di materiali di corredo e di servizio generale e cucina oppure di oggetti pel servizio sanitario (esclusi soltanto i medicinali forniti dalla farmacia centrale, pei quali vale la regola generale) la somma sarà dal suddetto ufficio accreditata in conto corrente alla parte speditrice, la quale se ne darà debito verso lo Stato col relativo rendiconto (mod. 357, per i materiali di corredo e di servizio generale e cucina, e 400 pel materiale sanitario); tranne ben inteso, per i materiali sanitari di proprietà degli ospedali, il cui importo verrà invece accreditato a favore della massa d'ospedale.

L'ufficio suddetto dà contemporaneo debito, in conto corrente, al deposito della colonia dello ammontare dei materiali descritti nelle note ricevute.

L'ufficio medesimo invia poi le quietanze di tesoreria originali al Ministero (*Direzione generale competente*), perchè ne possa mandare copia, a giustificazione dei loro conti, ai corpi, stabilimenti, ecc., che hanno fatto le distribuzioni, e

provvedere successivamente per le operazioni di reintegro al bilancio.

§ 115. Per i materiali d'ogni specie somministrati alla colonia, il consiglio d'amministrazione del corpo coloniale, ricevendo le correlative note, provvederà tosto al pagamento del valore delle robe mediante un corrispondente vaglia del tesoro, a favore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Riscosse le somme, quest'ufficio ne darà credito al deposito della colonia a pareggio della partita.

§ 116. Le contabilità relative ai trasporti fatte dall'impresa saranno presentate trimestralmente al deposito della colonia, e le comunicherà, allegandovi i verbali di addebito, alla direzione di commissariato di Roma.

Questa liquiderà i detti conti come pratica per quelli riferentisi ai trasporti a carico dei corpi, e quindi li restituirà al deposito per il pagamento.

Le somme che vengano versate al deposito della colonia dall'impresa dei trasporti militari per materiali dispersi o divenuti inservibili statile addebitati e quelle che, per la stessa ragione, siano trattenute sui singoli averi saranno dal deposito rimborsate per mezzo di operazioni di conto corrente alla parte mittente, salvo a questa ad acquistare altre robe in sostituzione di quelle perdute o a fare un versamento in tesoreria a reintegro del relativo capitolo del bilancio, secondo le diverse specie dei materiali.

Tratterrà pure all'impresa le somme addebitatele per guasti, introitandone l'ammontare sul rendiconto a favore della colonia, in compenso delle spese sostenute per le riparazioni a tenore del penultimo capoverso del § 108.

§ 117. Gli stampati occorrenti pel servizio delle truppe coloniali potranno essere provveduti dal reclusorio militare di Savona, come per gli altri corpi dell'esercito.

Le relative richieste saranno fatte dal consiglio d'amministrazione delle truppe, per massima, trimestralmente, e trasmesse in duplice copia allo stesso reclusorio, in modo che vi pervengano entro la seconda quindicina del primo mese di ogni trimestre, pel trimestre successivo.

Gli stampati saranno spediti, per l'invio a Massaua, al deposito della colonia, chiedendogliene il rimborso secondo le ordinarie norme in vigore.

§ 118. Quando occorra di far stampare dal reclusorio moduli nuovi per le truppe coloniali, il consiglio d'amministra-

zione, per la prima provvista, compilerà distinte richieste corredandole di un esemplare dei moduli che si domandano.

In questo caso le richieste saranno rivolte al Ministero della guerra (*Direzione generale servizi amministrativi*), il quale darà le necessarie disposizioni.

Art. 16. — *Somministrazioni in natura per il deposito della colonia.*

§ 119. Il pane, i viveri, e i foraggi occorrenti al deposito della colonia potranno essere prelevati dai magazzini delle sussistenze e dalle imprese dello Stato, mediante la presentazione degli ordinari buoni in uso nell'esercito.

Così pure dicasi per il prelevamento e l'uso dei materiali di casermaggio.

§ 120. Per il prelevamento dei viveri e del foraggio si osserveranno le prescrizioni del § 172 del regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari, avvertendo che i buoni di prelevamento dovranno portare l'annotazione in grossi caratteri « da pagarsi direttamente ».

Per il prelevamento del pane saranno, invece, osservate le prescrizioni del § 173 e il prezzo della razione sarà quello stabilito per i corpi del regio esercito.

§ 121. Al termine di ogni trimestre, ricevuti dalla direzione di commissariato di Napoli gli epiloghi delle somministrazioni di pane e casermaggio e composte le differenze che vi si riscontrassero, il deposito provvederà al versamento in tesoreria, a reintegrazione del bilancio della guerra, dell'importo delle somministrazioni ai prezzi d'addebito fissati per gli altri corpi, avvertendo di fare distinte operazioni di versamento, secondo i capitoli cui si riferiscono.

Le quietanze del tesoriere saranno trasmesse alla predetta direzione di commissariato, la quale, riconosciutane la concordanza colle contabilità dei magazzini e delle imprese, le spedisce al Ministero della guerra per gli ulteriori incombenti.

Art. 17. — *Conti individuali.*

§ 122. Le somme di cui gli ufficiali trasferiti nel corpo coloniale sieno debitori verso l'amministrazione all'atto del trasferimento, e le altre che successivamente risultassero a loro debito, saranno passate al nuovo corpo mediante operazioni di conto corrente, come nei trasferimenti ordinari.

In ogni caso però, se trattasi di somma inferiore ad una lira, sarà abbandonata, liquidando la partita col concorso della massa generale. Le stesse norme saranno osservate, in senso inverso, per gli ufficiali ritrasferiti nei corpi in Italia.

§ 123. I residui debiti degli uomini di truppa transitati nel corpo coloniale, per maggiore consumo del corredo od altro, saranno liquidati a carico del corpo perdente, come per quelli che cessano dal servizio.

Per converso, i debiti degli uomini che vengono ritransitati ai corpi in Italia, saranno liquidati a carico dell'amministrazione coloniale.

§ 124. Per i crediti che gli ufficiali e gli uomini di truppa, trasferiti nel corpo coloniale o da questo agli altri corpi, abbiano o vengano ad avere per qualsiasi titolo verso l'amministrazione, si osserveranno le disposizioni del precedente § 122.

Quanto però ai crediti inferiori ad una lira, ove i creditori ne facciano espressa domanda, si dovranno pure rimborsare tali somme.

Colla applicazione delle presenti disposizioni e di quelle contenute nell'*Atto* 49-1894, rimangono abolite: l'*Istruzione speciale sul servizio e l'amministrazione delle truppe in Africa*, 30 giugno 1887; le *Istruzioni amministrative pel corpo speciale*, 23 ottobre 1887; l'*Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene*, 30 giugno 1889; nonchè gli *Atti:* 194 dell'anno 1889; 154 del 1890; 109 del 1891; 40, 234, 235 e 236, del 1892; 5 del 1894; e 183 della *Raccolta*.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 888 del Catalogo.

ALLEGATO N. 1

(1) . . . . . .

Atto di ammissione volontaria nelle truppe coloniali

L'anno . . . . addì . . . . . si è presentato avanti il Consiglio d'amministrazione di questo corpo in . . . . . il (2) . . . . . appartenente al (3) . . . . . ed ascritto al N. . . . . di matricola ed alla classe 18. . . . il quale ha fatto istanza di essere ammesso nelle truppe coloniali con assegnazione (4) . . . . . imprendendo a tale oggetto la ferma obbligatoria di (5) . . . . . prescritta dall'articolo 106 del regolamento organico amministrativo della colonia, 18 febbraio 1894.

Il Consiglio d'amministrazione, riconosciuto che il richiedente riunisce tutte le qualità volute per la detta ammissione e che fu già accertata la idoneità fisica di questo militare, come risulta dall'unita dichiarazione rilasciata dal . . . . ammette il militare stesso nelle truppe suddette, dopo aver ricevuto da esso promessa di servire con fedeltà ed onore.

A conferma di che il . . . . . , dopo aver sentito la lettura di quanto precede, si è qui sottoscritto assieme ai membri del Consiglio.

Firma del militare richiedente

Firme dei membri del consiglio d'amministrazione.

(1) Indicazione del corpo o distretto presso cui avviene l'atto.

(2) Grado, cognome e nome, e se trovasi in congedo illimitato o sotto le armi.

(3) Indicare il corpo cui trovasi effettivo al momento della sottoscrizione dell'atto.

(4) Indicare il riparto delle truppe coloniali, cui deve essere assegnato.

(5) Tre anni per quelli ammessi nei carabinieri reali, due anni per quelli ammessi nei reparti indigeni, un anno per gli altri.

N.B. — Gli stampati per quest'*Atto* sono forniti ai corpi dal deposito della colonia volta per volta che da esso vengono richiesti arruolamenti.

ALLEGATO N. 2.

(1) . . . . . .

ELENCO *dei militari di truppa che durante il* (2) . . . . *trimestre* 189 . . . *fecero domanda e furono riconosciuti idonei per l'ammissione nelle truppe coloniali.*

N. d'ordine	Classe	GRADO	COGNOME E NOME	Specialità di servizio mestiere o professione	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6

A . . . . . li . . . . . 189 . .

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Corpo che trasmette l'elenco.
(2) Trimestre precedente a quello in cui è fatto l'invio dell'elenco.

AVVERTENZE

1. In questo elenco debbono essere compresi soltanto i militari che hanno fatto domanda e sono stati riconosciuti idonei nel trimestre immediatamente scaduto, e non vi debbono quindi essere riportati quelli che fecero domanda nei trimestri precedenti stati già compresi in altri elenchi.

2. Nella colonna 5 si deve specificare in modo particolareggiato la specialità di servizio, cioè: se trattasi d'aspiranti alla sezione sussistenze, se l'aspirante sia impastatore, macellaio, ecc.; se si tratta di militari del genio, se telegrafista elettrico od ottico, se deviatore, cantoniere, ecc., e così per le altre specialità di servizio.

Ogni qualvolta poi ne sia il caso, non si dovrà mai omettere di indicare, nella stessa colonna, la professione o il mestiere dell'aspirante, come cuoco, domestico e simili.

3. Nella colonna 6, oltre le altre annotazioni eventuali, devesi indicare, con la semplice dizione *riparti indigeni*, se il militare abbia chiesto di essere ammesso in quei riparti.

ALLEGATO N. 3.

Truppe Coloniali

(1) . . . . . .

Atto di ammissione volontaria ad una . . . . (seconda, terza, ecc.) **ferma nelle truppe coloniali**

L'anno . . . . addì . . . . . si è presentato avanti il sottoscritto in . . . . . il (2) . . . . . appartenente a questo riparto ed ascritto al N. . . . di matricola ed alla classe . . . . , il quale ha fatto istanza di essere ammesso ad una . . . . . (seconda, terza, ecc.) ferma nelle truppe coloniali, a termini dell'art. 106 del regolamento organico amministrativo per la colonia, 18 febbraio 1894.

Il sottoscritto, riconosciuto che il richiedente conserva tutte le qualità fisiche e morali volute per la detta ammissione, ammette il militare stesso alla ferma suddetta.

A conferma di che il . . . . . , dopo aver sentito la lettura di quanto precede, ha qui appresso apposto la propria firma.

Firma del militare richiedente.

Firma dell'ufficiale avente l'attribuz. di com. di corpo

(1) Indicazione del riparto presso cui avviene l'atto.
(2) Grado, cognome e nome.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

298

DISPENSA 14ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 aprile.

APRILE 4. — R. decreto di costituzione dell'ispettorato di sanità militare, *pag.* 185.
» 7. — Istruzione per l'esecuzione del R. decreto sulla costituzione dell'ispettorato di sanità militare, *pag.* 189.
» 8. — Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887, *pag.* 196.
» 8. — Tassa di ricchezza mobile sugli assegni dovuti agli operai borghesi presso gli stabilimenti militari, *pag.* 196.
» 8. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 197.
» 8. — Varianti ai conti di costruzione dei berretti da carabinieri e da marescialli d'alloggio, *pag.* 198.
» 8. — Varianti alle descrizioni ed ai conti di costruzione del grembiale per aiutanti d'ospedale e della veste per farmacisti, *pag.* 198.
» 9. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882, *pag.* 199.
» 9. — Variante alle norme generali di servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace, *pag.* 200.
» 10. — Aggiunte e varianti al volume XII titolo 1° delle istruzioni pratiche del genio, *pag.* 205.
» 10. — Istruzioni complementari al regolamento organico ed amministrativo per la colonia Eritrea del 18 febbraio 1894, n. 68, *pag.* 205.
» 11. — Fangaroli addetti agli stabilimenti balneari militari di Acqui e d'Ischia, *pag.* 214.
» 12. — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria e di artiglieria da campagna ed a cavallo (specialità batterie) di un cavallo di truppa per servizio, *pag.* 214.
» 12. — Militari di truppa viaggianti con treni diretti, *pag.* 216.
» 12. — Sostituzione della coloritura legno noce a quella nera delle aste per lance da cavalleria, *pag.* 217.

Atto N. **68**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto di costituzione dell'ispettorato di sanità militare**. — 4 aprile.

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 48 del R. Decreto 6 novembre 1894 e il Regio Decreto 23 dicembre 1894 sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 13, pag. 179, ultima riga. *Invece di:* e 183 della *Raccolta, leggasi:* e gli *Atti* 181, 182, 183, 185, 186, 188 e 189 della *Raccolta* che riproducono quelli sopracitati.

16 APR 95

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'ispettorato di sanità militare esercita le sue funzioni di corpo consultivo del Ministero della guerra o collegialmente o ripartito in uffici.

Art. 2. L'ispettorato tratta collegialmente riunito in adunanza le pratiche speciali relative a giubilazioni, riforme, aspettative, idoneità al servizio ed al lavoro proficuo, ed alle malattie simulate.

Può anche, eccezionalmente, trattare, in questo modo per ordine del Ministero o dell'ispettore capo, altre pratiche speciali o generali di servizio sanitario militare.

Art. 3. L'ispettorato di sanità militare è ripartito in:

Un ufficio di presidenza;

Tre uffici speciali:

Un ufficio di segreteria.

Art. 4. Gli uffici speciali dell'ispettorato sono indicati con un numero progressivo (1°, 2°, 3°).

Art. 5. Attribuzione degli uffici.

Ufficio di presidenza. — Ordine e servizio interno. — Personale dell'ispettorato. — Corrispondenza dell'ispettorato. — Personale degli ufficiali medici e dei farmacisti. — Archivio. — Custodia delle carte personali degli ufficiali medici e dei farmacisti. — Armamentario dell'ispettorato.

1° Ufficio. (Igiene. — Studi di massima di medicina legale. — Istruzione tecnica e giornale di medicina militare).

Questioni particolari e generali d'igiene. — Studi e proposte pel miglioramento dell'igiene delle truppe. — Studi e proposte per modificazioni alle disposizioni ed ai regolamenti medico-legali. — Istruzione degli ufficiali medici. — Conferenze scientifiche. — Scuola d'applicazione di sanità militare. — Biblioteche degli ospedali. — Esami d'avanzamento degli ufficiali medici. — Direzione e redazione del giornale di medicina militare. — Studio dei progressi tecnico-sanitario-militare negli altri eserciti.

2° Ufficio. (Statistica medica. — Servizio tecnico).

Relazione medico-statistica annuale. — Studi e proposte pel perfezionamento della raccolta dei dati statistici. — Questioni particolari o generali sul servizio degli stabilimenti sanitari militari. — Cure balneari ed idropiniche. — Compilazione e revisione di regolamenti di servizio sanitario in pace ed in guerra. — Materiale sanitario di pace e di guerra. — Compi-

lazione dei testi d'istruzione tecnica per la truppa di sanità e pei portaferiti.

3° Ufficio. (Chimica e farmacia).

Questioni particolari e generali chimico-farmaceutiche. — Istruzione di farmacisti militari. — Esami dei farmacisti militari. — Analisi chimiche. — Studi e proposte pel miglioramento del servizio farmaceutico. — Studi sui progressi della chimica farmaceutica, e proposte relative.

Art. 6. L'ispettore capo:

a) dipende direttamente dal Ministro della guerra;

b) esercita l'alta sorveglianza sugli uffici speciali e dirige l'insieme dei lavori dell'ispettorato;

c) regge particolarmente e direttamente l'ufficio dell'ispettore capo;

d) esercita sugli ufficiali superiori, inferiori ed impiegati civili addetti all'ispettorato le attribuzioni di comandante di corpo, e capo di servizio;

e) corrisponde col Ministro della guerra e colle autorità militari e civili;

f) ripartisce come crede più opportuno le pratiche complesse fra i vari uffici;

g) richiede in caso di lavori straordinari, o quando speciali motivi lo consiglino, al Ministero, che siano comandati temporaneamente all'ispettorato ufficiali medici con facoltà di prender parte, con voto deliberativo, alle adunanze dell'ispettorato.

Art. 7. I generali o colonnelli medici ispettori sono nominati per determinazione ministeriale direttori di un ufficio speciale.

Il chimico farmacista ispettore dirige l'ufficio di chimica e farmacia.

Il segretario dirige la segreteria dell'ispettorato.

Gli altri ufficiali medici ed impiegati sono ripartiti dall'ispettore capo secondo gli uffici dell'ispettorato ed anche incaricati di speciali servizi interni.

Art. 8. A ciascun direttore d'ufficio spetta l'iniziativa delle proposte sulle materie del proprio ramo.

È quindi dovere di ognuno di essi il chiamare, per mezzo dell'ispettore capo l'attenzione del Ministero della guerra su tutto quanto può assicurare il regolare andamento ed il progresso di quelle parti di servizio che sono assegnate al rispettivo ufficio

Art. 9. I pareri emessi collegialmente dall'ispettorato, sulle

pratiche di spettanza dei vari uffici, sono trasmessi al Ministero a nome dell'ispettorato.

Le proposte e gli studi fatti dai singoli uffici, o di propria iniziativa, o a richiesta del Ministero, e dei quali resta la responsabilità al direttore del rispettivo ufficio, sono trasmessi integralmente in originale al Ministero; e, qualora abbiano formato oggetto di discussione, vi si deve unire il voto motivato dall'ispettorato.

L'ispettore capo, cui spetta in ogni caso la trasmissione al Ministero di tutti i lavori, vi può unire le osservazioni che credesse di farvi.

Art. 10. Ciascun capo d'ufficio può, per mezzo dell'ispettore capo, chiedere alle autorità militari, ai capi di corpo, o di servizio, quelle nozioni di fatto che tornino necessarie nelle questioni che sono oggetto dei loro studi, escluso soltanto le quistioni personali, disciplinari e di condotta.

Art. 11. Le deliberazioni dell'ispettorato sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti quello del presidente ha la preponderanza, e ciò deve risultare dal processo verbale.

Art. 12. I generali o colonnelli medici ispettori eseguiscono le ispezioni straordinarie degli ospedali militari ordinate dal Ministero.

Possono anche essere delegati ad ispezionare una parte speciale del servizio sanitario in uno o più spedali o altri istituti sanitari, o stabilimenti, o caserme ecc. In questo caso l'ispezione è affidata al capo dell'ufficio, nelle cui atribuzioni è assegnata la materia speciale.

Art. 13. Al chimico farmacista ispettore sono affidate le ispezioni straordinarie farmaceutiche ordinate dal Ministero.

Queste debbono limitarsi alla parte tecnico-farmaceutica e non si estendono a quella amministrativa e disciplinare.

Art. 14. Il segretario dell'ispettorato sotto gli ordini dell'ispettore capo dirige l'ufficio della segreteria.

È responsabile del servizio d'ordine delle pratiche particolari di medicina legale da trattarsi collegialmente.

Ha la gestione economica delle spese d'ufficio; è consegnatario dei locali dell'ispettorato, è responsabile di quanto vi è in caricamento.

Art. 15. L'ispettorato, essendo corpo consultivo del Ministero della guerra, nelle questioni concernenti il servizio sanitario militare, non esercita autorità disciplinare direttiva od amministrativa sul personale e sul servizio sanitario dipendente dai comandi di corpo d'armata e di divisione.

Art. 16. Con apposita istruzione il Ministero della guerra determinerà le particolari attribuzioni di ogni ufficio e le norme di servizio interno dell'ispettorato.

Art. 17. Il presente decreto abroga quello del 4 gennaio 1883 sulla costituzione del comitato di sanità militare.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 4 aprile 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **69**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 aprile 1895 sulla costituzione dell'Ispettorato di sanità militare.** — 7 aprile.

§ 1. — *Ispettorato unito collegialmente.*

1. Le pratiche che devono essere trattate collegialmente dall'ispettorato vengono riferite in iscritto all'adunanza dai singoli relatori colle loro proposte.

Sono riferite per turno, giusta l'assegnazione fattane dall'ispettore capo, le pratiche riguardanti le seguenti materie:

a) giubilazioni per ferite od infermità contratte per ragioni di servizio o da militari o da altri impiegati dello Stato;

b) giubilazioni per anzianità di servizio e per infermità;

c) riforme per motivi di salute quando possa conseguirne pensione vitalizia od assegnamento temporaneo;

d) collocamento in aspettativa per infermità contratte e per ragioni di servizio;

e) controversie sull'idoneità d'inscritti di leva, e di militari aspiranti alla rafferma, o di giovani aspiranti all'ammissione nei collegi, nelle scuole e nell'accademia militare;

f) proposte di passaggio nelle compagnie di disciplina per simulazione o provocazione d'infermità;

g) ricorsi sporti in ordine ai casi di inabilità al lavoro, contemplati dalla legge sul reclutamento.

Le altre pratiche sulle quali l'ispettorato, per ordine del Ministero o dell'ispettore capo, deve emettere collegialmente il proprio avviso, vengono riferite dai direttori dell'ufficio cui è assegnato il ramo speciale della materia da trattarsi.

§ 2. — *Ufficio dell'ispettore capo.*

2. All'ufficio dell'ispettore capo, oltre quanto è determinato dall'art. 5 del R. Decreto 4 aprile 1895, spetta di tenere in giorno:

a) il registro nominativo degli ufficiali medici e dei farmacisti militari dell'esercito permanente;

b) il registro nominativo degli ufficiali medici di milizia mobile;

c) il registro nominativo degli ufficiali medici di complemento;

d) il registro nominativo degli ufficiali medici della milizia territoriale;

e) il registro nominativo degli ufficiali medici in posizione di servizio ausiliario;

f) il registro nominativo degli ufficiali medici della riserva;

g) copia degli stati di servizio di tutti gli ufficiali medici e farmacisti militari;

h) un registro nominativo degli ufficiali medici e farmacisti militari dell'esercito permanente, da cui risultino le missioni, i servizi ed i lavori straordinari da essi compiuti; e i nomi di quelli che possiedono, in modo non comune, cognizioni od esercizio in specialità delle scienze medico-chirurgiche e affini.

Gli spetta altresì di conservare ordinatamente tutti i ruolini mensili della posizione degli ufficiali medici e dei farmacisti militari.

3. Oltre le notizie generali per la tenuta dei sopraindicati ruoli e registri che si traggono dai *Bollettini delle nomine*, quelle speciali sono comunicate all'ispettore capo dal Ministero della guerra, e in ogni caso gli sono fornite in seguito a sua richiesta.

Inoltre abbisognando all'ispettore capo di avere schiarimenti e informazioni, si rivolge direttamente ai direttori di sanità militare o ai comandanti di corpo cui appartengono gli ufficiali medici.

Le copie degli stati di servizio devono essere domandate, secondo le diverse posizioni del personale, ai comandanti di corpo, ai capi di servizio ed all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

4. Gli affari relativi al personale sono trattati dall'ispettore capo.

5. In mancanza od in assenza dell'ispettore capo, la direzione dell'ispettorato spetta al più anziano degli ispettori presenti.

6. In mancanza od in assenza del direttore titolare di un ufficio, l'ispettore capo destina l'altro ispettore presente ovvero il segretario pel disbrigo delle pratiche ordinarie attinenti ad esso ufficio.

7. Ogni anno l'ispettore capo trasmette al Ministero (entro il mese di marzo) una relazione riassuntiva dei lavori fatti dagli uffici speciali dell'ispettorato, esprimendo il suo parere su quanto crede utile a farsi pel miglioramento del servizio sanitario.

§ 3. — *Uffici speciali.*

1° Ufficio. (Igiene — Studi di massima di medicina legale — Istruzione tecnica e *Giornale di medicina militare*).

8. Spetta al 1° ufficio di fare, tanto a richiesta del Ministero, quanto per propria iniziativa, gli studi e le proposte riferentisi:

a) all'alimentazione del soldato;

b) al vestiario militare;

c) alle abitazioni del soldato, alla istituzione e salubrità dei quartieri, degli ospedali ed altri stabilimenti militari;

d) ai vari servizi militari;

e) alle misure preventive contro le malattie epidemico-contagiose, ed endemiche;

f) all'istruzione degli ufficiali medici; allo studio e alle proposte per modificazioni di disposizioni, note e circolari regolamentari sopra le istruzioni scientifico-pratiche per gli ufficiali medici;

g) alla scuola d'applicazione di sanità militare;

h) alle conferenze scientifiche che si tengono negli ospedali militari per dar loro il migliore indirizzo pratico e scientifico;

i) allo sviluppo ed ordinamento delle biblioteche degli ospedali: alle istruzioni sugli istrumenti di diagnostica per l'investigazione delle malattie ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio;

l) ai programmi di concorso e promozione degli ufficiali medici.

È inoltre di pertinenza del 1° ufficio, tanto per richiesta del Ministero quanto di sua iniziativa, lo studio sulle que-

stioni concernenti le disposizioni d'ordine e di massima relative al reclutamento, all'idoneità al militare servizio, alla giubilazione, all'aspettativa o riforma per infermità od imperfezioni fisiche.

9. Spetta pure allo stesso ufficio la direzione del *Giornale di medicina militare* e la sua redazione; lo studio sui miglioramenti e sui progressi delle istruzioni medico-militari degli eserciti stranieri, proponendone al Ministero le applicazioni più utili.

2° *Ufficio.* (Servizio tecnico — Statistica medica).

10. Spetta al 2° ufficio di trattare le pratiche relative:

a) all'istruzione degli aiutanti di sanità, degli infermieri e dei portaferiti;

b) al servizio interno degli ospedali territoriali e di quelli da campo;

c) al materiale di detti ospedali;

d) all'armamentario chirurgico e agli oggetti di medicazione.

Spetta inoltre al detto ufficio di studiare e proporre, tanto per richiesta del Ministero, quanto di sua iniziativa, allorchè il bisogno e l'esperienza lo dimostrino, le modificazioni ai regolamenti, alle note e circolari, alle disposizioni ed istruzioni sul servizio tecnico in pace ed in guerra, e ad ogni qualsias miglioramento del materiale sanitario degli ospedali territoriali, delle infermerie, delle sezioni di sanità, degli spedali da campo, ecc.

11. Deve trattare le pratiche annuali relative agli stabilimenti balneari ed idropinici; eseguire lo spoglio e proporre l'assegnamento degli ammessi alle cure termali; riassumere infine i rapporti delle direzioni degli stabilimenti termali ed idropinici e proporre quanto crede utile e necessario per questo speciale servizio.

12. Appartengono pure al detto ufficio: lo spoglio dei documenti statistici e delle relazioni sanitarie annuali per la compilazione e la pubblicazione della relazione medico statistica annuale; e le proposte delle modificazioni utili pel perfezionamento della raccolta dei dati statistici.

3° *Ufficio.* (Chimica e farmacia).

13. Spetta a questo ufficio di trattare le pratiche relative:

a) alle quistioni sui medicamenti e sostanze accessorie;

b) al materiale speciale tecnico della farmacia centrale e di quelle degli ospedali;

c) alla compilazione delle variazioni annuali alla tariffa dei medicinali e sostanze accessorie;

d) alle analisi chimiche;

e) all'istruzione dei farmacisti militari ed alla compilazione dei programmi degli esami dei farmacisti militari;

f) al miglioramento del servizio farmaceutico militare.

Ufficio di segreteria.

14. La segreteria comprende.

a) la redazione delle corrispondenze dell'ispettore capo;

b) il protocollo generale di tutte le carte di arrivo e partenza;

c) il protocollo particolare delle pratiche speciali di medicina legale;

d) la copisteria;

e) l'archivio generale dell'ispettorato;

f) l'amministrazione delle spese d'ufficio;

g) la conservazione dell'armamentario;

h) la compilazione dei processi verbali delle adunanze.

15. Il segretario dell'ispettorato dipende direttamente dall'ispettore capo.

Mantiene la disciplina nell'interno dell'ispettorato.

§ 4. -- *Trattazione degli affari.*

16. La distribuzione dei lavori ordinari e straordinari ai vari uffici è fatta secondo la rispettiva specialità; i lavori speciali da trattarsi in adunanza sono ripartiti dall'ispettore capo fra gli ispettori. Le quistioni complesse o che riguardano più di un ufficio possono essere affidate allo studio di una commissione nominata dall'ispettore capo, fra il personale deldell'ispettorato, o date a studiare a ciascun ufficio per la parte che li riguarda.

17. Ogni ufficio, oltre a fare volta per volta, secondo se ne presenta il bisogno, le proposte di miglioramento del ramo di servizio cui sopraintende, deve in fine d'anno compilare una relazione sui lavori fatti concretando le proprie osservazioni, e presentarla all'ispettore capo entro la prima quindicina di febbraio.

§ 5. — *Sedute e deliberazioni dell'ispettorato.*

18. L'ispettorato si riunisce in adunanza per convocazione dell'ispettore capo.

Il chimico farmacista ispettore prende parte alla riunione, ogni qualvolta soltanto si trattino materie speciali del suo ufficio.

19. Il segretario assiste alle adunanze e ne compila i processi verbali.

Ove però si tratti di questioni per le quali l'ispettore capo creda conveniente la presenza dei soli membri, egli designa a fare da segretario il meno anziano fra essi.

20. In ciascuna seduta devono essere redatti altrettanti processi verbali colle rispettive deliberazioni quanti sono gli argomenti distintamente in essa trattati.

21. Ogni processo verbale deve essere firmato dall'ispettore capo presidente, dai membri intervenuti all'adunanza e dal segretario.

Ciascun membro ha facoltà di far notare nel processo verbale le sue speciali osservazioni, apponendovi la propria firma.

22. Ciascun ufficio, per la parte sua, e in pari tempo l'ufficio dell'ispettore capo, per tutte le quistioni trattate in seduta, noteranno per sunto in apposito registro la deliberazione presa.

23. Per la validità delle deliberazioni sopra quistioni speciali di medicina legale militare, sarà necessaria la presenza di tre votanti.

24. Il segretario dell'ispettorato può prendere parte alla discussione ed ha voto deliberativo quando fossero presenti alla seduta due soli membri dell'ispettorato, compreso l'ispettore capo.

25. Le pratiche speciali da trattarsi collegialmente possono essere richieste da tutti i membri dell'ispettorato, per prenderne cognizione prima della discussione.

26. Ogni qualvolta le decisioni dell'ispettorato sono prese ad unanimità, l'incarico di curarne la compilazione nella forma colla quale devono essere trasmesse al Ministero, o ad altre autorità competenti, spetta ai rispettivi relatori.

Quando invece le dette decisioni sono prese a semplice maggioranza, questo incarico spetta ad uno dei componenti di essa, restando però sempre alla minoranza la facoltà di farvi unire una separata motivazione del proprio voto, da essa firmata.

§ 6. — *Commissioni speciali.*

27. Il Ministero della guerra, ogni volta che lo stimerà opportuno, convocherà alla sede dell'Ispettorato tutti o parte dei direttori di sanità o di spedale per trattare quelle quistioni relative al personale ed al servizio sanitario, intorno alle quali giovi avere l'avviso diretto dei capi di servizio.

Queste riunioni saranno sempre presiedute dall'Ispettore capo.

Possono inoltre essere chiamati presso l'Ispettorato anche ufficiali medici, non capi di servizio, per trattare quistioni speciali tecniche e prendere parte alle sedute dell'Ispettorato, con voto deliberativo.

§ 7. — *Disposizioni varie.*

28. L'Ispettore capo determina l'orario di ufficio, che per il servizio d'ordine deve essere non minore di sei ore al giorno, e quelle altre norme di servizio interno che stimerà convenienti.

29. Il *Giornale di medicina militare* è pubblicato verso la fine di ogni mese.

30. Gli articoli ed i lavori possono essere comunicati alla direzione del giornale non solo dagli ufficiali medici e farmacisti militari dell'esercito e della marina, ma da ufficiali di qualunque arma, e da scrittori estranei all'esercito.

31. Una somma annua, stabilita dal Ministero della guerra, serve a premiare gli scritti pubblicati dal giornale, secondo le norme preventivamente determinate dal Ministero stesso per proposte dell'ispettore capo.

32. Qualora le memorie giudicate meritevoli del premio Riberi pei medici militari dell'esercito e della marina siano pubblicate d'ordine del Ministero, la direzione del giornale è incaricata di attendere alla stampa di esse.

33. I generali o i colonnelli medici ispettori, allorchè eseguiscono ispezioni speciali ne fanno un particolare rapporto; quando invece sono incaricati di ispezioni straordinarie generali tecnico-amministrative di uno stabilimento sanitario compilano il loro rapporto e i relativi allegati a norma delle vigenti disposizioni.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **70**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887**. — 8 aprile 1895.

Il Ministero del tesoro in seguito a dubbi e divergenze insorte, in ordine al rilascio delle dichiarazioni di nulla osta, che abilitano gli uffici finanziari ad autorizzare la restituzione dei depositi provvisori fatti per adire alle aste, sentito il parere dell'Avvocatura generale erariale, ha stabilito che le attestazioni suddette possono essere firmate, sia dal presidente dell'incanto, sia dal funzionario che vi assiste in qualità di pubblico ufficiale.

In conseguenza, nel secondo comma del § 122 della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, alle parole « od in suo nome dal relatore od altro ufficiale che lo rappresenti » si sostituiscano le seguenti: « ovvero dal funzionario che assistette allo incanto in qualità di pubblico ufficiale ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **71**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Tassa di ricchezza mobile sugli assegni dovuti agli operai borghesi presso gli stabilimenti militari**. — 8 aprile.

In seguito alle disposizioni emanate dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) con circolare a stampa N. 592 del 18 gennaio u. s., le mercedi giornaliere (ad ora, a giornata ed a cottimo) degli operai di stabilimenti governativi dovranno essere denunciate alle agenzie delle imposte dirette in applicazione dell'articolo 5 del regolamento 3 novembre 1894 N. 493, affinchè esse agenzie possano accertare quali sono i redditi superiori al minimo imponibile da inscriversi nei ruoli per l'imputazione della tassa di ricchezza mobile.

Perciò tutte le autorità militari che amministrano operai borghesi, siano pagati a carico del bilancio od altrimenti, annualmente, nel mese di giugno, faranno tenere all'agenzia delle imposte dirette della circoscrizione nella quale si trovano, un prospetto dal quale risulti, col nome, cognome e con le generalità di tutti gli operai, l'ammontare approssimativo delle mercedi che ciascuno di essi ha riscosse nel periodo di un anno, in rapporto al servizio prestato.

Le indennità eventuali poi che si corrispondono agli operai borghesi quando vengono comandati a prestar servizio fuori della sede del proprio stabilimento, cioè il soprassoldo giornaliero durante il viaggio, il soprassoldo giornaliero durante il soggiorno fuori della sede e l'indennità giornaliera di missione all'estero (§ 98 del regolamento per gli operai borghesi 12 giugno 1892), saranno sottoposte a ritenuta diretta all'atto del loro pagamento, a cominciare dal 1° aprile p. v., con le stesse modalità contabili praticate per le ritenute sulle trasferte degli ufficiali.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **72.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 8 aprile.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono recate le seguenti varianti.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	387	Fregi di dischi per cornette per cappelli da bersaglieri . . .	N.	0 10	Variante
III	161	Grembiali di tela nera per aiutanti d'ospedale	»	1 30	Id.
»	255	Vesti per farmacisti	»	7 20	Id.
VII	287	Tela in cotone nera lucida alta m. 0,87 a 0,90	M. L.	1 15	Abolito
»	288	Tela in cotone nera lucida alta m. 0,87.	»	1 00	Variante

Il Ministro — MOCENNI.

N. **73**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti ai conti di costruzione dei berretti da carabinieri e da marescialli d'alloggio**. — 8 aprile.

In dipendenza delle varianti recate al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi coll'*Atto* N 72, ai conti di costruzione dei berretti da carabinieri e da marescialli d'alloggio (categoria I numeri 39 e 40) la tela nera lucida da L. 1,15 al metro deve essere sostituita con quella da L. 1, di cui al N. 288 della categoria VII, rimanendo invariati gli attuali prezzi di tariffa dei berretti stessi.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **74**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Varianti alle descrizioni ed ai conti di costruzione del grembiale per aiutanti d'ospedale e della veste per farmacisti**. — 8 aprile.

In dipendenza delle varianti recate al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi coll'*Atto* N. 72, ai conti di costruzione del grembiale per aiutanti di ospedale e della veste per farmacisti, la tela nera lucida da L. 1,15 deve essere sostituita con quella da L. 1, di cui al N. 288 della categoria VII; epperciò all'Istruzione sulle robe di corredo per servizio sanitario (edizione 1880) sono recate le seguenti modificazioni.

Pagina 18, linea seconda, togliere: « A 0,90 ».

All'attuale conto del grembiale per aiutanti di ospedale è sostituito il seguente:

QUALITA' DELLE MATERIE e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela in cotone nera lucida alta m. 0,87 . .	1 00	1 050	1 050
Manodopera ed ogni altra fornitura (1) . .			0 240
Prezzo di costo L.			1 290
Prezzo di conteggio L.			1 30

(1) Nella fornitura sono compresi metri 2,50 di nastro di cotone nero alto mm. 45.

Pagina 25, linea seconda, *togliere:* « a 0,90 ».

All'attuale conto della veste per farmacisti *è sostituito il seguente*:

QUALITA' DELLE MATERIE e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela in cotone nera lucida alta m. 0,87 . .	1 00	6 100	6 100
Manodopera ed ogni altra fornitura (1) . .			1 080
Prezzo di costo L.			7.180
Prezzo di conteggio L.			7 20

(1) Nella fornitura sono compresi 4 bottoni mezzani d'osso annerito.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **75**. — TRASPORTI MILITARI. — **Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882.** — 9 aprile.

Presi gli opportuni accordi con le Società esercenti le strade ferrate del Mediterraneo, Meridionali e Sicule è introdotta la seguente aggiunta nel regolamento pei trasporti militari in ferrovia.

All'allegato I — *Piccola velocità* — dopo la voce:

« Vagoni speciali vuoti circolanti sulle proprie ruote » va aggiunto il richiamo (*) ed in fine di pagina deve essere trascritta la seguente nota:

« (*) Fino a che per il passaggio diretto senza trasbordo a traverso lo stretto di Messina non siano stati messi in servizio i piroscafi (tipo Ferry boat), non è ammesso, tanto in servizio interno della rete Sicula, esclusivamente per lo stretto medesimo, quanto in servizio cumulativo fra le reti Mediterranea ed Adriatica e la rete Sicula, il trasporto dei vagoni speciali vuoti circolanti sulle proprie ruote ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **76**. — TRASPORTI MILITARI. — **Variante alle Norme generali di servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace**. — (*Atto* N. 140 del 1887). — 9 aprile.

Al n. 8 delle *Norme generali di servizio* sostituire:

« 8. I comandanti di stazione terranno un registro, come « dall'annesso modello, nel quale inscriveranno i reparti, « drappelli ed individui di truppa isolati in arrivo alla sta- « zione, quelli in partenza da questa e quelli altresì che, pur « essendo in semplice transito per la medesima, furono tratte- « nuti, secondo è detto ai numeri 4 e 5, per partire lo stesso « giorno o il giorno successivo ».

Il registro di cui sopra è modificato come appare dall'annesso nuovo modello n. 205 del catalogo.

Il Ministro — MOCENNI.

Atto 140 - 1887

N. 205 del Catalogo.

DIVISIONE MILITARE TERRITORIALE

di . . . . . .

COMANDO MILITARE PERMANENTE

della Stazione di . . . . . .

REGISTRO

dei movimenti di reparti, drappelli e militari isolati

nella Stazione di . . . . . .

Mese di . . . . . 189. .

DESIGNAZIONE DEI REPARTI, DRAPPELLI e militari isolati			PROVENIENZA	DESTINAZIONE
Numero d'uomini di cui sono composti i reparti o drappelli	GRADO, COGNOME, NOME e numero di matricola del comandante del reparto o drappello, o dei militari isolati	CORPO al quale appartengono		

(1) Le annotazioni devono riferirsi ai seguenti oggetti: *a*) Emissione o correzione di documenti pina degli isolati e dei drappelli nell'interno della stazione o nelle sue adiacenze; *c*) Tutti quegli torità militare territoriale o l'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore.

ARRIVI		PARTENZE		*ANNOTAZIONI* (1)
Data	Treno	Data	Treno	

di viaggio; *b*) Rifornimento di danaro; *c*) Irregolarità d'orario negli arrivi e nelle partenze; *d*) disci-
altri fatti che, pur non dovendo formare argomento di speciali rapporti, possono interessare l'an-

TABELLA *riassuntiva per giornate del movimento ferroviario militare avvenuto nel mese.*

GIORNI del mese	ARRIVI DALLE LINEE di					PARTENZA PER LE LINEE di					TOTALE generale
					Totale					Totale	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
TOTALI											

A *il* *189*

IL COMANDANTE MILITARE DI STAZIONE

N. **77**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Aggiunte e varianti al volume XII titolo I delle Istruzioni pratiche del genio**. — 10 aprile.

In seguito all'abolizione della zana nei parchi telegrafici, sono apportate alla vigente *Istruzione sulla telegrafia elettrica* (edizione 1891) le seguenti aggiunte e varianti:

Pag. 62-63 *Specchio*. Sopprimere la indicazione e dati relativi alla Cat. XXI, N. 152.

Pag. 89, N. 39. Sopprimere la denominazione e la descrizione della *zana per trasporto di tamburi*, eliminando pure la fig. 40ª della Tav. V.

Pag. 96 97 *Specchio*. Sopprimere le indicazioni relative alla Cat. XXI, N. 152.

Pag. 225, N. 100. Sopprimere le parole: « *colla zana* » nella 2ª riga e tutta l'ultima riga.

Pag. 226, N. 100. Sopprimere le nove prime righe.

Pag. 230 Prontuario. Sopprimere le parole: « *occorrendo si adopera la zana* ».

Pag. 235 Prontuario. Sopprimere le parole: « *adopera quando occorra la zana* ».

Pag. 241 Prontuario Sopprimere le parole: « *adopera quando occorra la zana* ».

Pag. 244, N. 112. Sopprimere le parole: « *o con la zana,* » al comma *d*) e la relativa nota (1) in calce della pagina.

Pag. 244, N. 113. Sopprimere le parole: « *e l'altro su di una zana* » alla terz'ultima e penultima riga.

Pag. 246, N. 117. Sopprimere le parole: « *o colla zana* » della 4ª e 5ª riga.

Pag. 251, N. 121. Sopprimere le parole: « *o colla zana* » della 10ª riga.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **78**. — COLONIA ERITREA. — **Istruzioni complementari al regolamento organico ed amministrativo per la Colonia Eritrea del 18 febbraio 1894, N. 68** (*Atto* N. 49 del 1894). — 10 aprile.

Per opportuna norma di quelle autorità militari alle quali possano interessare, il Ministero comunica, quale appendice dell'*Atto* N. 67 del corrente anno, le seguenti istruzioni complementari al regolamento organico ed amministrativo per la Colonia Eritrea del 18 febbraio 1894 N. 68 (*Atto* N. 49 del 1894), pubblicate dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministro — MOCENNI.

Il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri:

Visti gli articoli 161, 169, 170 e 208 del regolamento organico ed amministrativo per la Colonia Eritrea, approvato con Regio decreto 18 febbraio corrente anno, n. 68;

Sentito il parere del Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse istruzioni complementari al regolamento predetto.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

A. BLANC.

Istruzioni complementari al Regolamento organico ed amministrativo per la colonia Eritrea del 18 febbraio 1894, N. 68.

ART. 1. — *Regolarizzazione delle somme riscosse o pagate indebitamente a favore od a carico del bilancio. — Responsabilità relativa degli agenti.*

§ 1. Le somme o la parte di somme che dalla revisione dei conti risultino indebitamente od erroneamente riscosse, oppure soltanto indebitamente od erroneamente applicate a favore del bilancio coloniale, sono fatte restituire a chi indebitamente od erroneamente le versò, o sono fatte accreditare cui spettino, a seconda dei casi.

§ 2. Quando la restituzione delle somme indebitamente od erroneamente percette non possa aver luogo per irreperibilità o per morte sopravvenuta dei creditori, le somme sono passate a favore del bilancio coloniale, salvo il rimborso successivo a chi dimostrasse di avervi diritto.

§ 3. A tergo delle matrici delle quietanze che si riferiscono a somme in tutto od in parte indebitamente od erroneamente percette, od indebitamente od erroneamente applicate a favore del bilancio coloniale, viene dall'ufficio centrale amministrativo fatta l'annotazione che la somma o parte della somma si riferisce a partita *extra* bilancio, e viene indicata la persona o l'ente al quale sia stato fatto l'accredito.

§ 4. Le somme o la parte di somme che dalla revisione dei conti risultino indebitamente od erroneamente pagate, oppure soltanto indebitamente od erroneamente applicate a carico del bilancio coloniale, sono addebitate alla autorità che ordinò l'indebito od erroneo pagamento, o sono addebitate alla persona od all'ente cui debbano far carico, a seconda dei casi.

§ 5. L'autorità che abbia ordinato un pagamento non dovuto od erroneo, ricevendo l'addebito del quale è cenno al paragrafo precedente, fa immediatamente le pratiche pel ricupero delle somme indebitamente od erroneamente fatte pagare, e trasmette le somme stesse all'ufficio centrale amministrativo, che le versa nella cassa centrale a titolo di partite *extra* bilancio, a credito della autorità predetta.

§ 6. Quando il ricupero della somma indebitamente od erroneamente pagata non possa aver luogo, la responsabilità spetta in primo luogo all'autorità che ordinò il pagamento, ed in secondo luogo ai contabili che abbiano presentato documenti di spesa inesatti.

Il governatore della colonia ordina con suo decreto, volta per volta, a carico di chi debbano, secondo i casi, esser poste definitivamente le somme non potute ricuperare dai debitori.

§ 7. I documenti di spesa che si riferiscono a somme indebitamente od erroneamente pagate od indebitamente od erroneamente applicate a carico del bilancio coloniale sono stralciati dai conti nei quali furono compresi, ed al posto loro l'ufficio centrale amministrativo pone una dichiarazione, che la somma si riferisce a partite *extra* bilancio.

Quando sia stata indebitamente od erroneamente pagata od applicata a carico del bilancio solo una parte della somma alla quale il documento si riferisce, l'ufficio centrale amministrativo fa sul documento stesso l'annotazione che parte della somma si riferisce a partite *extra* bilancio, indicando la persona o l'ente al quale sia stato fatto l'addebito.

Art. 2. — *Pagamento degli assegni vitalizi ai pensionati dello Stato residenti nella colonia.*

§ 8. I pensionati dello Stato residenti nella colonia Eritrea sono iscritti presso l'intendenza di finanza di Napoli

Le rate degli assegni vitalizi loro dovute sono pagate dalla cassa centrale di Massaua, in base agli estratti dei conti personali spediti dall'intendenza di finanza di Napoli, con le norme stabilite dagli articoli 427 e seguenti del regolamento sulla

contabilità generale dello Stato pel pagamento fuori del capoluogo di provincia, osservando inoltre le modalità prescritte dagli articoli 199 e seguenti delle istruzioni generali sul servizio del tesoro.

§ 9. I certificati di esistenza in vita dei pensionati dimoranti nell'Eritrea sono rilasciati, a Massaua, dal capo dell'ufficio affari civili, e, nelle altre residenze della colonia, dai locali regi commissari.

Pei pensionati che prestano servizio presso un corpo dell'esercito od un ufficio civile, i certificati di vita sono rilasciati dal rispettivo capo del corpo o dell'ufficio.

§ 10. Fino che il governo del Re non si sia valso della facoltà concessagli dall'articolo 2, lettera *c*) della legge 1° luglio 1890 n. 7003, di decretare tasse od imposte nell'Eritrea, rimangono esenti da bollo i certificati di vita dei pensionati e le quietanze di pagamenti rilasciati nel territorio della colonia.

§ 11. Il cassiere centrale di Massaua, all'atto del pagamento delle rate di pensione, pone sul certificato d'iscrizione, che si sarà fatto esibire dal pensionato, e nella corrispondente casella, la indicazione « Pagato » e fa munire di firma per quietanza il certificato di esistenza in vita sul quale sarà fatta risultare la somma effettivamente pagata al titolare.

§ 12. Il cassiere centrale di Massaua descrive in separato registro i pagamenti delle pensioni fatti nel corso del mese, conservando in cassa i documenti della spesa.

Nel penultimo giorno di ogni mese, il cassiere centrale rimette, descritti in apposita nota, i certificati di vita pagati nel mese all'ufficio centrale amministrativo, il quale, per l'ammontare di tali titoli, rilascia un ordine di pagamento, da scritturarsi in uscita nei conti della cassa centrale, comprendendone l'importo fra le spese *extra* bilancio a debito della tesoreria provinciale di Napoli.

§ 13. Mensilmente l'ufficio centrale amministrativo, dopo verificato il conto della cassa centrale, trasmette in piego raccomandato, all'intendenza di finanza di Napoli i certificati di vita pel rimborso delle rate di pensioni pagate nel mese precedente, accompagnandoli con apposita nota descrittiva.

§ 14. L'intendenza di finanza di Napoli, fatta la liquidazione delle rate scadute, e riconosciuta l'esattezza delle somme pagate, completa gli ordini di pagamento e li rimette alla dipendente tesoreria provinciale, affinchè li porti in esito, contro emissione di un corrispondente vaglia del tesoro a favore del governatore dell'Eritrea, e, per esso, del comandante il deposito della colonia a Napoli.

§ 15. L'intendenza di finanza di Napoli dà poi partecipazione all'ufficio centrale amministrativo di Massaua dei vaglia del tesoro emessi pel servizio delle pensioni.

Art. 3. — *Pagamenti da farsi nella colonia pel servizio del debito pubblico.*

§ 16. La cassa centrale paga per conto della direzione generale del debito pubblico la rendita al portatore e mista, secondo le cedole che siano presentate alla cassa stessa e la rendita nominativa secondo i fogli di ruolo e le formule di ricevuta che le vengano trasmessi dalla direzione generale suddetta pel tramite del governo della colonia. Soddisfa inoltre i mandati e buoni che la direzione generale del debito pubblico emette sulla cassa centrale a favore di persone od enti residenti nella colonia, e che alla stessa siano fatti pervenire pel tramite suindicato.

I suddetti pagamenti sono fatti colle norme comuni in vigore nel regno.

§ 17. Il cassiere centrale di Massaua descrive in separato registro i pagamenti fatti nel corso del mese pel servizio del debito pubblico, conservando in cassa le formule di ricevuta e le cedole pagate ed i mandati ed i buoni soddisfatti.

Nel penultimo giorno di ogni mese, il cassiere centrale descrive sopra nota, mod. 257, le formule di ricevuta, i mandati ed i buoni, e sopra note, mod. 258, le cedole di rendita al portatore e mista, e rimette le note stesse coi relativi titoli pagati all'ufficio centrale amministrativo, il quale per l'ammontare di tali titoli rilascia un ordine di pagamento da scritturarsi in uscita nei conti della cassa centrale, comprendendone poi l'importo tra le spese *extra* bilancio a debito della direzione generale del debito pubblico.

§ 18. Mensilmente l'ufficio centrale amministrativo, dopo verificato il conto della cassa centrale, trasmette in piego raccomandato alla direzione generale del debito pubblico le note ed i titoli accennati nel paragrafo precedente, opportunamente riepilogando le due note.

§ 19. La direzione generale del debito pubblico, fatte le opportune verifiche, promuove dalla direzione generale del tesoro la emissione dei vaglia di rimborso a favore del governatore dell'Eritrea e per esso del comandante del deposito della colonia in Napoli.

Art. 4. — *Altri pagamenti da farsi a Massaua per conto del tesoro.*

§ 20. Per ogni altro pagamento da eseguirsi a Massaua per conto del tesoro, il Ministero o l'amministrazione centrale interessata ne fa domanda al Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro, emettendo contemporaneamente il relativo mandato sulla tesoreria provinciale di Napoli, a favore del governatore dell'Eritrea, e, per esso, del comandante del deposito della colonia in quella città.

§ 21. Il Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro, rivolge la domanda al governatore della colonia a mezzo del Ministero degli affari esteri, e gli dà partecipazione dell'ammissione a pagamento del relativo mandato.

§ 22. In base a tale domanda, il governatore fa emettere dall'ufficio centrale amministrativo ordini di pagamento sulla cassa centrale di Massaua a favore dei creditori, comprendendone poi l'importo tra le spese *extra* bilancio a debito del Ministero o dell'amministrazione interessata.

§ 23. Avvenendo che qualche regia nave abbia bisogno di rifornirsi di fondi, e l'ordine di pagare le somme occorrenti non fosse pervenuto dal Ministero del tesoro al governo della colonia, il governatore può autorizzare l'ufficio centrale amministrativo ad emettere ordini di pagamento sulla cassa centrale di Massaua, per l'ammontare delle somme richieste, comprendendone poi l'importo tra le spese *extra* bilancio a debito del Ministero della marina. In tali casi, il comandante della stazione navale, od i comandanti delle regie navi di passaggio nel mar Rosso, daranno immediatamente avviso al Ministero della marina dei prelevamenti fatti.

§ 24. In ogni mese l'ufficio centrale amministrativo, dopo verificato il conto della cassa centrale, stralcia i documenti relativi ai pagamenti fatti alle regie navi, nei casi previsti dal paragrafo precedente, e li rimette al Ministero del tesoro, descritti in apposito elenco.

§ 25. Il Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro, provoca dal Ministero della marina l'emissione dei relativi mandati di rimborso, sulla tesoreria provinciale di Napoli a favore del governatore dell'Eritrea, e, per esso, del comandante il deposito della colonia in quella città, come è detto al § 20.

Art. 5. — *Liquidazione dei pagamenti fatti per conto del tesoro a termini degli articoli 2, 3 e 4*

§ 26. Il comandante del deposito della colonia, riscuotendo i vaglia dal tesoro ed i mandati di cui agli articoli 2, 3 e 4 delle presenti istruzioni, ne versa l'ammontare nella cassa succursale, la quale inscrive le somme in entrata sul registro di cassa.

§ 27. L'ufficio centrale amministrativo, giusta gli avvisi ricevuti a tenore dei §§ 15, 19, 21 e 25, si assicura mensilmente che l'importo dei vaglia e mandati emessi sulla tesoreria provinciale di Napoli, figuri in entrata sul rendiconto di quella cassa succursale, e considera l'importo di tali vaglia e mandati come partite *extra* bilancio, dandone credito, a seconda dei casi, ai singoli Ministeri, alle amministrazioni centrali, od alla tesoreria provinciale di Napoli, a pareggio dell'addebito loro fatto rispettivamente ai termini dei §§ 12, 17, 22 e 23.

Art. 6. — *Norme per il pagamento degli assegni agli stipendiati.*

§ 28. L'assegno agli stipendiati muniti di libretto è normalmente pagato direttamente ai creditori dalla cassa centrale o dalle casse succursali, secondo prescrive l'art. 207 del regolamento organico ed amministrativo per la colonia.

Eccezionalmente l'assegno ad ufficiali addetti a reparti, distaccati in località dove non esiste cassa, vien pagato dai comandanti di reparto col fondo permanente, che hanno in consegna a tenore dell'art. 285 del regolamento suddetto.

§ 29. Lo stipendiato che deve ricevere l'assegno maturato del mese in corso, distacca dal proprio libretto uno scontrino e vi fa una dichiarazione, dalla quale risulta:

a) se per la posizione in cui siasi trovato durante il mese abbia diritto a riscuotere l'assegno normale intiero o ridotto nelle proporzioni stabilite dal titolo II del regolamento;

b) se deve rilasciare somme a favore dell'Unione militare o per retta di ospedale;

c) se deve fare versamenti a favore dell'amministrazione a sconto di debiti verso la cassa.

§ 30. Tale dichiarazione, firmata dallo stipendiato, è presentata:

all'ufficio centrale amministrativo, se l'assegno deve essere pagato dalla cassa centrale;

ai regi commissariati di Asmara, Cheren ed Assab, se lo assegno deve essere pagato dalle casse succursali in tali località;

al comando del deposito della colonia in Napoli, se l'assegno deve essere pagato dalla cassa succursale di Napoli;

ai comandanti di reparto, se l'assegno deve essere pagato dai comandanti stessi col fondo permanente.

§ 31. Le autorità predette, sulla base di tale dichiarazione, liquidano a tergo dello scontrino la somma da pagarsi a titolo di assegno normale e quella da riscuotersi pei motivi indicati alla lettera *b*) e *c*) del § 22.

§ 32. Ottenuta la liquidazione, gli stipendiati presentano al cassiere o rilasciano al comandante di reparto lo scontrino firmato per quietanza per l'importo dell'assegno normale liquidato.

I cassieri, per ciascuna delle somme che trattengono pei motivi indicati alle lettere *b*) e *c*) predette, rilasciano agli stipendiati separate quietanze dal bollettario ordinario ed annotano tali quietanze sullo scontrino che ha servito alla riscossione dell'assegno.

I comandanti di riparto, per le somme che trattengono pei motivi suddetti, non possono rilasciare quietanze; ma, a titolo di memoria, fanno annotazione delle somme ricevute a tergo della matrice dello scontrino.

§ 33. I cassieri introitano le somme sul registro di cassa, e l'ufficio centrale amministrativo, riscontrando tali riscossioni, applica al relativo articolo di bilancio le somme versate per rette d'ospedale, e considera gli altri versamenti come partite *extra* bilancio, dandone credito cui spetta.

I comandanti di reparto, allorchè, a tenore dell'art. 267 del regolamento, domandano rimborso delle spese fatte col fondo permanente, eseguiscono pure il versamento delle somme riscosse per i titoli suindicati dagli ufficiali cui hanno corrisposto l'assegno normale, e ritirano dalla cassa le ricevute corrispondenti, delle quali poi curano la consegna agli interessati. I cassieri annotano le quietanze sugli scontrini che i comandanti di reparto avranno posto a corredo della nota delle spese fatte col fondo permanente.

§ 34. Lo stipendiato, al quale, a tenore degli articoli 210 e 245, venga concesso di riscuotere assegni in anticipazione, si regola nei modi indicati ai §§ 22 e seguenti, avvertendo di fare apporre sullo scontrino l'autorizzazione pel pagamento anticipato dall'autorità che ha facoltà di accordarla.

Se, per effetto di variazioni avvenute posteriormente alla riscossione anticipata, l'assegno riscosso integralmente debba invece andare soggetto a riduzione, o l'assegno riscosso in misura ridotta debba andar soggetto a riduzione maggiore, lo stipendiato considererà la somma in più percepita come un suo debito verso la cassa, e dovrà versarlo all'atto della successiva riscossione, anche quando non abbia ancora ricevuto dall'ufficio centrale amministrativo e dal consiglio d'amministrazione delle truppe la partecipazione di addebito della quale è detto al seguente § 36.

§ 35. Gli stipendiati non ancora muniti di libretto o coloro che l'avessero smarrito o per qualsiasi motivo non fossero in grado di presentarlo, non possono riscuotere assegni mensili e debbono attendere di ricevere il libretto, di averlo rinnovato o di poterlo presentare.

In tali casi potranno le autorità competenti concedere somme in anticipazione nei modi stabiliti e nelle misure consentite dal regolamento, avvertendo però che la restituzione di tali somme deve esser fatta integralmente all'atto della riscossione dell'assegno normale.

§ 36. Gli stipendiati ricevono comunicazione dalle autorità competenti degli addebiti fatti a loro carico:

a) per anticipazioni di somme da restituirsi a rate mediante versamenti all'atto della riscossione degli assegni;

b) per retta d'ospedale;

c) per debiti verso l'*Unione militare*;

d) per debiti d'ogni genere verso la cassa.

Nella partecipazione è detto se la restituzione od il versamento delle somme debba aver luogo in una sola volta o a rate, e, in questo caso, in quale misura.

Gli stipendiati debbono accusare ricevuta delle partecipazioni a debito.

§ 37. Gli stipendiati hanno stretto obbligo di attenersi scrupolosamente, nelle restituzioni delle anticipazioni e nei versamenti delle somme dovute alla cassa, alle comunicazioni ricevute a tenore del paragrafo precedente.

§ 38. L'ufficio centrale amministrativo ed il consiglio di amministrazione delle truppe fanno, ciascuno per la parte di loro competenza, i riscontri necessari per accertare che la percezione degli assegni per parte degli stipendiati ed i versamenti delle somme da essi dovute per qualsiasi titolo succedano regolarmente.

Delle irregolarità che eventualmente debbano accertare l'uf-

ficio centrale amministrativo ha l'obbligo di riferire al governatore, ed il consiglio d'informarne il comando delle truppe per i provvedimenti che siano da prendersi.

Visto: *il ministro degli affari esteri*
A. BLANC.

N. **79**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Fangaroli addetti agli stabilimenti balneari militari di Acqui e d'Ischia.** — 11 aprile.

All'*Atto* 105 del 1894 sono arrecate le seguenti modificazioni:

N. 1, sesta riga. Alla cifra « 18 » relativa ai fangaroli e allievi fangaroli dello stabilimento di Acqui, sostituire: « 20 »

N. 14. Al 2° comma sostituire il seguente:

« Le mance, che gli ufficiali e gli impiegati civili ammessi in cura offrano, nel lasciare lo stabilimento, per il basso personale, saranno ritirate dal direttore dello stabilimento, e ripartite poi fra gli individui di esso personale (fangaroli, attendenti, soldati di fatica, cuoco, custode, ecc.), al termine della stagione o alla fine di ogni muta in proporzione della durata e secondo la specie del servizio da ciascuno prestato ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **80**. — CAVALLI. — **Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria e di artiglieria da campagna ed a cavallo (specialità batterie) di un cavallo di truppa per servizio** — 12 aprile.

1. Allo scopo di aver sempre ben montati gli ufficiali inferiori di cavalleria e quelli di artiglieria da campagna ed a cavallo appartenenti alla specialità batterie, che prestano effettivo servizio nei reggimenti, il Ministero dispone che possa esser concesso ai medesimi l'uso di un cavallo di truppa.

2. Il cavallo è concesso per essere adoperato in servizio; potrà tuttavia eccezionalmente essere montato anche fuori servizio per l'igiene del cavallo, restando però assolutamente proibito di adoperarlo per corse, caccie, marce di resistenza, ecc., fatte d'iniziativa e per conto dell'ufficiale che ha il cavallo in consegna.

3. La concessione dei cavalli di servizio è rispettivamente devoluta ai comandi di brigata di cavalleria, e ai comandanti di artiglieria da campagna, ai quali saranno perciò trasmesse

dai comandanti di reggimento, col proprio parere, le domande loro rivolte dai singoli ufficiali.

4. Il cavallo di servizio non può essere concesso che all'ufficiale il quale possiede un numero di cavalli inferiore al numero di razioni a cui ha diritto. Nelle concessioni si darà la preferenza agli ufficiali subalterni e a coloro che per eventuali ragioni ne avessero più urgente bisogno.

5. Il cavallo di servizio viene fissato all'atto della concessione dal comandante del reggimento, assecondando per quanto possibile nella scelta i desideri dell'ufficiale, e può essere cambiato, allorchè sia necessario, dallo stesso comandante di reggimento.

6. Nel caso che qualche cavallo venisse in seguito riconosciuto soverchiamente deteriorato per provata incuria dell'ufficiale a cui fu concesso, il consiglio d'amministrazione del corpo addebiterà al conto rimonta dell'ufficiale utente la somma equivalente al deprezzamento subìto dal cavallo.

7. I cavalli di servizio continuano a restare in forza agli squadroni e alle batterie cui appartengono, e sono calcolati in aumento al numero di cavalli, che in base alla forza totale cavalli del reggimento, competerebbe a ciascuna unità.

8. È fatta facoltà all'ufficiale di ritirare il cavallo di servizio nelle proprie scuderie, nel qual caso però l'ufficiale dovrà provvedere alla paglia da lettiera e alle altre spese di scuderia.

9. L'ufficiale che intende di rinunziare al cavallo di servizio ne farà domanda al comandante del reggimento, il quale deciderà in proposito dandone partecipazione all'autorità di cui al precede N. 3. Il cavallo di servizio potrà anche essere ritirato per ordine della stessa autorità che lo ha concesso. Nel caso eccezionale che il cavallo debba ritirarsi per diminuzione nel numero dei cavalli disponibili, l'ufficiale ne dovrà essere avvertito almeno due mesi prima.

10. Le razioni foraggio pei cavalli in consegna ad ufficiali continueranno ad essere prelevate e conteggiate dagli squadroni e dalle batterie, come per gli altri cavalli di truppa.

11. Agli ufficiali spetta di fornire le bardature e di provvedere la ferratura e quanto occorre pel governo del cavallo in consegna.

Epperò nel calcolare le giornate di presenza per il pagamento dell'indennità ferratura dovuta ai maniscalchi, e dell'importo delle riparazioni alle bardature, ove queste sono fatte a quota fissa, non saranno comprese le giornate relative ai cavalli concessi agli ufficiali, le quali andranno invece a be-

neficio della massa cavalli. A beneficio di tale massa andranno pure le quote paglia e spese di scuderia nei casi di cui al precedente N. 8.

12. Sarà cura dell'ufficio di amministrazione del corpo di tenere apposito registro conforme al seguente modulo da tracciarsi a mano, dal quale risultino le assegnazioni di cavalli di truppa ad ufficiali.

Della consegna dei cavalli e della loro restituzione si farà inoltre constare dagli squadroni e dalle batterie con analoghe variazioni.

Registro degli ufficiali ai quali è assegnato un cavallo di truppa per servizio.

UFFICIALE		N. DEI CAVALLI		CAVALLO DI TRUPPA ASSEGNATO			
Grado	Cognome e nome	di competenza	realmente posseduti	Numero di matricola	Nome	Data della consegna	Data della restituzione

13. L'*Atto* N. 178 del 25 settembre 1890 (N. 162 della Raccolta delle disposizioni in vigore), è abrogato.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **81**. — TRASPORTI MILITARI. — **Militari di truppa viaggianti con treni diretti**. — 12 aprile.

Per la regolare applicazione della concessione contenuta nel § 78 del Regolamento per l'esecuzione della convenzione 28 settembre 1882 si comunica che fra l'amministrazione militare e le direzioni generali delle strade ferrate meridionali e del Mediterraneo fu stabilito quanto segue:

1° I militari di truppa muniti in partenza di biglietto di seconda classe per l'intero viaggio (per mancanza di vetture di terza classe nel treno con cui ha origine il trasporto) hanno diritto a continuare il viaggio stesso nella detta seconda classe, anche quando, per effetto della coincidenza dei treni, i militari debbano, durante il percorso, passare in altro treno diretto che porta vetture di terza classe.

2° Quando il militare, pur approfittando della seconda classe per il percorso servito da treni diretti senza la terza classe, intende invece valersi di quest'ultima classe per il percorso eventualmente eseguibile in treni diretti muniti della terza classe, deve presentare rispettivamente alla stazione di partenza e a tutte quelle dove intende cambiar di classe, altrettanti documenti separati per ottenere separati biglietti.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **82**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Sostituzione della coloritura legno noce a quella nera delle aste per lance da cavalleria**. — 12 aprile.

La coloritura nera, di cui sono attualmente provviste le aste per lance da cavalleria, è abolita, e sostituita da una color legno noce.

Con apposita circolare saranno emanate le disposizioni per applicare la nuova coloritura alle aste delle lance esistenti.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

P. PENSA 15° 1895 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 aprile.

MARZO 17. — R. Decreto N. 92 per la sostituzione di due membri della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, *pag.* 219.

» 31. — R. decreto N. 94 che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari, *pag.* 220.

APRILE 15. — Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva, *pag.* 225.

» 17. — Fondo di riserva delle buffetterie, *pag.* 225.

» 17. — Aggiunte e varianti alla istruzione per le esercitazioni di combattimento, *pag.* 226.

Atto N. **83**. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 92 per la sostituzione di due membri della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale**. — 18 marzo.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia

Viste le leggi 4 dicembre 1879 N. 5168, 2 marzo 1884, N. 1958, 28 giugno 1891 N. 351;

Visti i Nostri Decreti 18 gennaio 1880 N. 5246-5247;

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dubois cav. Giacinto, maggiore generale comandante territoriale del genio in Roma;

Borgetti cav. Giuseppe, maggiore generale comandante d'artiglieria da campagna in Roma;

Sono nominati membri della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi predette, in sostituzione dei maggiori generali Rossi cav. Giuseppe e Pinedo cav. Giovanni Battista, stati collocati in posizione di servizio ausiliario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1895.

UMBERTO.

Sidney Sonnino.
Mocenni.
Morin.

21 APR 95

N. **84.** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto N. 94 che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari.** — 31 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 26 maggio 1861 relativo al personale farmaceutico militare;

Visto il R. decreto 7 novembre 1873 col quale fu stabilita l'assimilazione di rango ai gradi militari dei vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito. — Testo unico approvato con R. decreto 27 agosto 1887;

Visti i Nostri decreti 11 febbraio 1883 e 12 aprile 1885 sull'ordinamento del personale farmaceutico militare e sul trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro dei farmacisti militari già aventi assimilazione a grado militare;

Visto il R. decreto 20 luglio 1887, N. 4793 (serie 3ª), che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'assimilazione di rango a grado militare dei farmacisti militari è stabilita come segue:

Chimico farmacista ispettore — tenente colonnello;
Chimico farmacista direttore — maggiore;
Farmacisti capi di 1ª classe — maggiore;
Farmacisti capi di 2ª classe — capitano;
Farmacisti di 1ª classe — capitano;
Farmacisti di 2ª classe — tenente;
Farmacisti di 3ª classe — sottotenente.

Art. 2.

Per l'ammissione nel personale farmaceutico militare è necessario;

a) essere cittadino dello Stato;

b) avere conseguito il diploma di dottore in chimica e farmacia o quello di farmacista;

c) non avere oltrepassato il ventottesimo anno di età;

d) possedere l'attitudine fisica a militare servizio, tenendo conto, nel determinarla, delle esigenze speciali dell'ufficio di farmacista militare;

e) possedere i requisiti di moralità richiesti per l'ammissione come impiegato dello Stato.

Art. 3.

I posti di farmacista di 3ª classe saranno conferiti in seguito a concorso per titoli fra aspiranti che abbiano conseguito in una università del Regno il diploma di laurea in chimica e farmacia o quello di libero esercizio in farmacia.

A parità di titoli saranno preferiti i laureati dottori in chimica e farmacia, e poscia quelli che avranno prestato servizio militare.

Art. 4.

La promozione a farmacista di 2ª classe avrà luogo esclusivamente per ordine di merito in seguito ad esame di concorso e di idoneità, al quale saranno chiamati i farmacisti di 3ª classe nell'anno successivo a quello della loro nomina a farmacisti militari.

Art. 5.

All'esame, di cui all'articolo precedente, non si potrà concorrere che una sola volta. Quelli che non si presenteranno senza esserne impediti da legittima ed accertata causa, o che non conseguiranno l'idoneità, saranno considerati come dimissionari dall'impiego, e dispensati dal servizio senza diritto ad alcuna indennità.

Art. 6.

La promozione a farmacista di 1ª classe avrà luogo per anzianità fra i farmacisti di 2ª classe riconosciuti meritevoli

d'avanzamento dalle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici e dalle autorità superiori.

Art. 7.

La promozione a farmacista capo di 2ª classe avrà luogo in seguito ad esame, e potrà conseguirsi per anzianità e per scelta.

Saranno dichiarati idonei per l'avanzamento ad anzianità coloro che avranno conseguito l'idoneità in ciascuna materia, riportando una votazione superiore a $^{10}/_{20}$; saranno considerati promuovibili a scelta quelli fra essi che avranno ottenuto una votazione complessiva non inferiore a $^{16}/_{20}$.

L'avanzamento a scelta, si effettuerà in modo che di due posti vacanti il primo spetti alla scelta ed il secondo all'anzianità.

Nella formazione della lista per l'avanzamento a scelta si terrà per base la votazione complessiva riportata nell'esame; per quella ad anzianità si prenderà per base l'anzianità degli inscrivendi indipendentemente dalla media finale riportata negli esami.

Art. 8.

All'esame di cui all'articolo precedente si potrà concorrere per due volte soltanto, e il rifiuto di concorrervi, non giustificato da legittima causa d'impedimento, come pure la motivata esclusione dall'esame, saranno considerati come prova fatta e fallita.

Non potrà in ogni caso, e qualunque sia il risultato finale dell'esame, essere dichiarato promovibile a scelta quegli che nel precedente concorso non abbia conseguita l'idoneità.

Art. 9.

La promozione a farmacista capo di 1ª classe avrà luogo esclusivamente per anzianità fra i farmacisti capi di 2ª classe dichiarati meritevoli d'avanzamento.

Art. 10.

La promozione a chimico farmacista direttore avrà luogo esclusivamente per merito ed a scelta del Ministero fra i farmacisti capi di 1ª classe.

La promozione a chimico farmacista ispettore avrà pure luogo esclusivamente a scelta del Ministero fra il chimico farmacista direttore ed i farmacisti capi di 1ª classe.

Tanto nell'uno che nell'altro caso sarà sentito il parere dell'Ispettorato di sanità militare.

Art. 11.

L'anzianità è stabilita dalla data del decreto di nomina, ed a parità di data, da quella del decreto di nomina al grado inferiore.

Nel computo dell'anzianità sarà dedotto:

a) il tempo durante il quale il farmacista sia stato sospeso dalle sue funzioni;

b) il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

Pei farmacisti già aventi assimilazione a grado militare, il tempo trascorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, non sarà computato nè per l'avanzamento nè per l'anzianità, e sarà computato per la metà soltanto, quanto alla riforma ed al ritiro.

Art. 12.

L'anzianità per sè sola non dà diritto a promozione, ma deve essere accompagnata dalla idoneità e da favorevoli note sugli specchi caratteristici.

Art. 13.

Il farmacista che sia stato sospeso dall'impiego non potrà, nel periodo in cui dura la punizione, essere ammesso ad esami, nè aspirare ad avanzamento, nè lo potrà in seguito qualora, per la gravità della mancanza commessa, egli sia stato giudicato immeritevole di ulteriore progresso nella carriera.

Art. 14.

Le norme di massima per gli esami di avanzamento dei farmacisti militari e i programmi di esame saranno stabiliti con apposito atto del Ministero.

Art. 15

I farmacisti presso le truppe in campagna potranno essere promossi ai gradi pei quali si richiede l'esame, con la dispensa dell'esame stesso, ad eccezione di quelli che anche in un solo precedente concorso non siano stati dichiarati idonei all'avanzamento, o volontariamente abbiano rinunciato all'esame o ne siano stati esclusi. Per questi occorrerà, per aver diritto a promozione, la prova degli esami.

Art. 16.

Saranno applicabili ai farmacisti militari la legge sull'aspettativa e sulla disponibilità degli impiegati civili, e le pene disciplinari di cui al capo terzo del regolamento annesso al R. decreto 23 ottobre 1853, N. 1611.

Però per quello che riguarda il trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro dei farmacisti militari già aventi assimilazione a grado militare, sarà provveduto a termine del Nostro decreto 12 aprile 1885.

Art. 17.

Gli attuali farmacisti di 1ª classe, e i farmacisti di 2ª classe che già hanno subito l'esame d'idoneità all'avanzamento, secondo il prescritto dell'art. 6 del precitato Nostro decreto 20 luglio 1887, potranno essere promossi farmacisti capi di 2ª classe per anzianità, senza altra prova di esami.

I farmacisti di 3ª classe, provenienti dai farmacisti di 4ª, saranno promossi alla 2ª senza ulteriore esame, seguendo l'ordine di merito conseguito in quello dato per l'avanzamento al grado attuale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **85**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE. — **Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva**. — 15 aprile.

Per ragioni di servizio la direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva risiedendo durante l'inverno in Sassari e durante l'estate in foresta di Burgos, si avvertono i corpi ed uffici i quali hanno relazione colla direzione stessa che, d'ora innanzi, la corrispondenza da inviarsi alla medesima dovrà essere indirizzata dal 1° dicembre al 31 maggio a Sassari e dal 1° luglio al 30 novembre a Bono.

Il Ministro — MOCENNI

N. **86**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Fondo di riserva delle buffetterie**. — 17 aprile.

Esiste nei magazzini una considerevole quantità di buffetterie di antico modello, in ottimo stato di servizio, le quali possono essere vantaggiosamente impiegate dai corpi per le ordinarie sostituzioni, dopo essere state ridotte a modelli quasi regolamentari, non diversificando da questi che in particolari di poca importanza, i quali non arrecano nocumento alcuno nè alla durata degli oggetti, nè all'estetica.

Le dette buffetterie, potendo essere cedute ai corpi a prezzi notevolmente inferiori a quelli regolamentari, il Ministero ha determinato che esse siano impiegate per le ordinarie sostituzioni, dopo essere state ridotte a modello, come sopra è detto, per cura dell'opificio di arredi militari.

Pertanto d'ora innanzi, ed ultimate che siano le provviste in corso, tutte le buffetterie e relative parti (meno le parti metalliche, come fibbie, fermagli, bottoni ecc.) che oggi vengono acquistate dal commercio per la costituzione del fondo di riserva, saranno invece domandate al menzionato opificio, che ne eseguirà la distribuzione a pagamento con le consuete norme amministrative.

Nelle cessioni fra le varie amministrazioni militari delle buffetterie di cui si tratta, il solo fatto che esse non sono della foggia esattamente regolamentare, non potrà dar luogo a contestazioni per parte delle amministrazioni riceventi.

Col presente *Atto* non è apportata alcuna variante a quello N. 194 del 1893,, le cui disposizioni restano perciò sempre in vigore.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **87**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla Istruzione per le esercitazioni di combattimento**. — 17 aprile.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti alla *Istruzione per le esercitazioni di combattimento* in data 31 luglio 1892.

N. 10. Sopprimere il 3° comma (Per quelle truppe ecc.).

N. 16. Aggiungere quanto segue:

« Ad ogni modo, devesi evitare di eseguire esercitazioni di combattimento in terreni che obblighino a ricorrere a ripieghi, i quali possono falsare il criterio e far nascere erronee abitudini, che non è poi possibile correggere alle manovre campali ed alle grandi manovre, ove non si ha nè tempo nè modo di occuparsi dei particolari dell'azione delle truppe. »

16.*bis* Le truppe di presidio in località che male si prestano alle esercitazioni di combattimento, ed alla applicazione a terreno vario degli esercizi regolamentari e delle evoluzioni reggimentali dei reggimenti di fanteria e cavalleria, e le truppe frazionate in distaccamenti, utilizzano i periodi dei tiri di guerra collettivi per eseguire tali esercitazioni. A tale scopo, sempre quando sia possibile, si fanno intervenire ai poligoni di tiro reggimenti riuniti ed anche intere brigate.

Qualora per speciali circostanze taluni reggimenti non abbiano potuto eseguire le predette esercitazioni, sia nei dintorni dei presidi, sia durante il periodo dei tiri collettivi di guerra, essi vengono possibilmente riuniti per alcuni giorni a tale scopo in località convenienti, prima delle manovre di campagna.

Le truppe d'artiglieria da campagna eseguiscono le esercitazioni di più batterie in terreno vario durante le scuole di tiro.

Per le manovre di campagna e per le grandi manovre, si scelgono zone di coltura preferibilmente non troppo intensa, e che presentino varietà di forme e di copertura del terreno.

N. 32. Sostituire all'attuale la redazione seguente:

« Il tema si compone di un *supposto* comune ai due partiti e di *temi speciali* per ciascuno di essi. Il *supposto* comprende quelle notizie di carattere generale che sarebbero conosciute in guerra da ambedue i partiti, i *temi speciali* comprendono, oltre le notizie che sarebbero note soltanto a ciascun singolo partito, gli ordini ai comandanti di essi, formulati nel modo stesso come lo sarebbero in guerra dalle autorità superiori, e le prescrizioni relative alla esecuzione pratica della manovra. »

N. 33. Sostituire all'attuale la redazione seguente:

« Il supposto ed i temi speciali debbono essere concisi. Essi devono bensì contenere quanto è necessario per stabilire la situazione nella quale si trova chi deve operare, ma non devono determinarla con troppi dati, perchè è bene lasciar campo, in convenienti limiti, a quella incertezza che sempre accompagna le operazioni di guerra. »

N. 35. Sopprimere l'intiero numero.

N. 46. Sopprimere l'ultimo periodo (Quando ciò non sia possibile, ecc.) ed aggiungere il seguente comma:

« È necessario che ogni esercitazione abbia svolgimento sufficiente da permettere che si esplichi per intero il concetto dei capi dei due partiti. Tra i còmpiti di questi è principalissimo quello dell'impiego delle riserve, e perciò una esercitazione di combattimento non deve in massima aver termine se non dopo che questo impiego abbia avuto luogo, od almeno sia stato condotto a tal punto da poterne dedurre quali conseguenze avrebbe sull'esito finale dell'azione. »

N. 47bis. Aggiungere il numero seguente:

« Non è necessario che le esercitazioni che si eseguiscono alle manovre di campagna sieno collegate fra loro da un unico concetto strategico. Si deve invece regolare l'andamento di queste manovre in guisa da utilizzare nel miglior modo le zone di terreno in cui si svolgono, per porgere occasione alle truppe di risolvere problemi tattici svariati così sotto il rispetto della situazione di guerra, come sotto quello delle condizioni del terreno.

« Durante il periodo delle manovre di campagna si eseguisca il maggior numero possibile di esercitazioni di combattimento, senza però sottoporre le truppe ad eccessive fatiche.

« Nuoce al profitto che si ricava dalle manovre di campagna il prescrivere un'ora fissa nella quale ogni giorno debba terminare l'esercitazione, perchè questo può avere per effetto di troncarle prima che esse abbiano avuto il loro naturale svolgimento e che si sia giunti ad una decisione ».

N. 48. Sostituire all'attuale la seguente redazione:

« Le grandi manovre si dividono in massima in due periodi. Nel primo le truppe dei corpi d'armata che prendono parte ad esse eseguiscono in modo più compendioso le esercitazioni delle manovre di campagna. Nel secondo tutte le truppe eseguiscono invece sotto una unica direzione esercitazioni di unità maggiori fra loro contrapposte o contro nemico segnato.

« N. 48^{t}. Le grandi manovre hanno sopratutto lo scopo

di porgere occasione alle più elevate autorità militari di esercitarsi nella condotta di considerevoli forze, ed agli stati maggiori di acquistare pratica nel funzionamento dei comandi delle maggiori unità di guerra durante lo svolgersi di un periodo di operazioni militari. È perciò opportuno che le successive esercitazioni del secondo periodo siano collegate fra loro da una unica situazione strategica.

« Questa situazione deve essere tale da produrre possibilmente l'incontro delle forze contrapposte in zone di terreno precedentemente scelte in modo da favorire l'azione e l'efficacia di tutte le armi.

« Data la situazione iniziale, può essere precedentemente stabilito il solo tema per la prima esercitazione I temi per le esercitazioni successive si debbono possibilmente informare alle nuove situazioni create dall'esito delle manovre che le precedono.

« È però sempre utile di mantenere l'andamento complessivo della manovra in una direzione determinata e prestabilita, allo scopo di valersi del terreno che meglio favorisce la istruzione, far nascere situazioni di combattimento interessanti, provvedere convenientemente alla alimentazione delle truppe coi mezzi che a quest'uopo possono essere impiegati in tempo di pace, e facilitarne il ritorno alle guarnigioni al termine della manovra stessa.

« La direzione superiore potrà raggiungere questo intento con opportune modificazioni alla situazione generale ed alla forza di uno o dell'altro partito.

« N. 48'. Alle grandi manovre ed anche nelle esercitazioni delle maggiori unità alle manovre di campagna, è utilissimo prescrivere che a sera e durante la notte si mettano gli avamposti, affinchè le truppe abbiano occasione di esercitarsi nel servizio di sicurezza su estesa fronte.

« Facendo muovere durante la notte il partito cui spetta attaccare, quello che sta sulla difesa verrà a conoscere l'avvicinarsi dell'avversario e le modalità del suo attacco dai propri avamposti. Questo è ciò che succede nella maggior parte dei casi in guerra, ed è appunto quello che della guerra si può meglio rappresentare nelle esercitazioni del tempo di pace in cui una volta impegnata l'azione, molte difficoltà si oppongono a che non si verifichino inverosimiglianze. Alle quali inverosimiglianze non devesi però attribuire importanza esagerata, quando sono tali che in guerra l'azione del fuoco vi porrebbe naturalmente riparo.

« N. 48[4]. Alle manovre di cavalleria è opportuno intervenga talora qualche battaglione di fanteria, sia per rappresentare nelle esercitazioni di avanscoperta le teste delle colonne di fanteria, sia per servire quale sostegno della cavalleria nel modo indicato al n. 70 del regolamento di servizio in guerra (Parte 1ª).

« N. 48[5]. Al termine delle esercitazioni di avanscoperta è opportuna l'esecuzione di alcune esercitazioni di combattimento, tanto a partiti contrapposti quanto colle forze riunite, per dare occasione ai capi dell'arma di maneggiare numerosi squadroni in terreno vario.

« Sarà cura dei direttori delle manovre di cavalleria che nelle varie esercitazioni di combattimento siano utilizzate nel miglior modo e colla necessaria varietà le particolarità di terreno che offrono le zone prescelte.

« Quando le esercitazioni hanno luogo a partiti contrapposti, devesi rivolgere una grande attenzione al servizio di sicurezza durante gli intervalli di tempo fra le successive esercitazioni. Gioverà in tali occasioni che si facciano eseguire frequenti attacchi di avamposti in varie ore del giorno, per esercitare le truppe a montare prontamente a cavallo e nell'accorrere dai propri accantonamenti ai luoghi di adunata ».

N. 49. Sostituire all'attuale la redazione seguente:

« Gran parte del profitto di una esercitazione sta nelle osservazioni che il direttore fa nella conferenza che tiene al termine di essa.

« È sempre da preferirsi che tale conferenza abbia luogo subito dopo la cessazione della manovra, sul terreno stesso in cui essa si è svolta, mentre le truppe, col numero strettamente necessario di ufficiali, si trasferiscono ai loro alloggiamenti.

« È opportuno che, prima di iniziare la conferenza, il direttore si faccia riferire dai giudici di campo le decisioni da essi pronunciate ed i motivi che le hanno provocate.

« Riunisce poi tutti gli ufficiali disponibili, o quando soverchio sia il loro numero, soltanto quelli che vi abbiano un interesse immediato. Fa prima riepilogare dai capi-partito le disposizioni date e le ragioni della condotta seguita, poi indica in breve lo svolgimento dell'azione, affinchè sia noto anche agli ufficiali che non hanno potuto seguirne tutto l'andamento; e finalmente esprime il proprio giudizio sia circa la soluzione dei temi, sia circa i singoli atti compiuti, indicando per tutto ciò che non sembri razionale il modo come egli avrebbe operato in simile circostanza.

« Poichè uno stesso còmpito si può eseguire ugualmente bene in modi assai differenti, quello prescelto dall'inferiore, purchè sia razionale, non deve essere censurato da chi fa la critica, quand'anche non sia conforme al modo che si sarebbe preferito.

« Censurabili invece sono sempre la mancanza di idee nette e semplici su ciò che si vuole compiere e la mancanza di persistenza e di vigore nel mettere in atto il partito preso. Queste censure si debbono fare in modo da non nuocere al prestigio dei capi di fronte ai loro subordinati.

« Nelle grandi manovre e nelle manovre di campagna le conferenze al termine di ciascuna esercitazione si restringono a considerare le operazioni della giornata nelle loro grandi linee ed a rilevare quelle mende nei particolari dell'azione delle truppe che pel loro ripetersi presso varie unità rivestono un certo carattere di generalità. Le mende nell'azione di ciascuna singola unità di truppa vengono rilevate dal capo dal quale essa dipende direttamente all'infuori della conferenza tenuta dal direttore della manovra ».

N. 123. Aggiungere quanto segue:

« Giova al buon andamento delle manovre coi quadri che le unità di truppa, oltrechè dagli ufficiali che ne avrebbero il comando, siano rappresentate da alcuni soldati con banderuole, allo stesso modo e colle stesse avvertenze indicate per le manovre contro nemico segnato ».

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 aprile.

APRILE 14. — R. Decreto circa il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare, *pag.* 231.
» 22. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 231.
» 22. — Adozione di un cappuccio mobile al cappotto per gli ufficiali della Legione carabinieri reali di Cagliari, *pag.* 232.
——— Decisioni di massima, *pag.* 233.

Atto N. 88. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto circa il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare**. — 14 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Testo unico approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1887, modificato dal Nostro Decreto 6 novembre 1894, N. 503;

Visto il Nostro Decreto 23 dicembre 1894 che approva le tabelle graduali numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro Decreto 1° luglio 1888 che stabilisce il riparto in classi degli assistenti locali del genio;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito. Testo unico approvato col Nostro Decreto 27 agosto 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare viene stabilito come segue:

Assistenti	locali	di	1ª	classe N. 75
Id.	id.		2ª	id. » 75
Id.	id.		3ª	id. » 75

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 85, pagina 225. In detto *Atto invece di:* dal 1° luglio, *leggasi:* dal 1° giugno.

27 APR 95

Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, 14 aprile 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **89**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)**. — 22 aprile.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale		Annotazioni
II	79	Calzari di tela foderati di pelle di montone col pelo . . .	Paia	28	00	Aggiunta
»	80	Cappotti di lana foderati di pelle di montone col pelo .	Num.	54	00	Id.
»	81	Cofani per viveri ordinari degli ufficiali alpini	»	10	00	Id.

N. **90**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Adozione di un cappuccio mobile al cappotto per gli ufficiali della legione carabinieri reali di Cagliari**. — 22 aprile.

È adottato per gli ufficiali dei carabinieri reali che fanno servizio nella legione di Cagliari l'uso facoltativo d'un cappuccio del modello identico a quello prescritto dal § 7 dell'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali, da potersi applicare o togliere al cappotto senza alterare la forma di questo.

Il cappuccio, di panno uguale a quello del cappotto e foderato di panno scarlatto, verrà applicato al cappotto mediante 7 asole corrispondenti ad altrettanti bottoni piccoli di osso nero.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

3.

Ufficiali in licenza che chiedono il collocamento in posizione di servizio non effettivo. — L'ufficiale che abbia chiesto il collocamento in aspettativa o in posizione ausiliaria od a riposo, mentre si trova in *licenza ordinaria*, può, in attesa del provvedimento, rimanere in licenza ordinaria, col consenso del comandante del corpo, fino ad esaurimento della durata cui abbia ancora diritto.

Esaurito il periodo di licenza ordinaria, sarà considerato come in licenza straordinaria per affari privati; tranne che nel frattempo abbia fatto domanda di licenza straordinaria per malattia debitamente comprovata, o si trovi in attesa di aspettativa per infermità, nel qual caso, se la licenza è concessa, gli spetta il trattamento stabilito per tale posizione.

L'ufficiale che fa domanda di collocamento in aspettativa o in servizio ausiliario od a riposo mentre si trova in licenza *straordinaria*, se allo scadere della licenza non rientra al corpo, sarà considerato come in continuazione della licenza di cui godeva. (*Divis. Assegni*).

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 maggio.

APRILE 21. — R. Decreto col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa alla dipendenza del ministero dell'interno e costituzione di una direzione centrale, *pag.* 235.

» 21. — R. Decreto di nomina dei membri della direzione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 237.

» 21. — R. Decreto che determina le attribuzioni per la direzione centrale di tiro a segno nazionale, *pag.* 238.

» 29 — Chiusura di un panificio militare, *pag.* 240.

» 29. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 240.

MAGGIO 1. — Abolizione della linguetta superiore delle bandoliere da cavalleria, *pag.* 243.

» 0. — Corpo invalidi e veterani, *pag.* 243.

Atto N. **91**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa alla dipendenza del Ministero dell'interno, e costituzione di una direzione centrale.** — 21 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduta la legge 2 luglio 1882, N. 883;
Veduta la legge 12 febbraio 1888, N. 5195;
Veduta la legge 21 febbraio 1892, N. 58;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei Ministri, Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri della guerra e della pubblica istruzione;
Udito l'uniforme parere del consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio del tiro a segno nazionale passa alla dipendenza del Ministero dell'interno, presso il quale verrà costituito apposito ufficio centrale.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 14, pag. 186. Alla riga 15 e alla riga 21 *in luogo di*: Ufficio di presidenza, *leggasi*: Ufficio dell'ispettore capo.

Art. 2.

Presso il detto Ministero è costituita una direzione centrale, composta di un presidente e di otto membri da nominarsi per decreto reale.

Art. 3.

Gl'impiegati civili addetti al tiro a segno presso il Ministero della guerra, saranno trasferiti nel ruolo del Ministero dell'interno e classificati secondo lo stipendio ed i titoli di cui sono forniti.

Art. 4.

Con successivo Nostro decreto saranno determinate le attribuzioni della direzione centrale, e verrà provveduto all'ordinamento dell'ufficio.

Art. 5.

In esecuzione delle disposizioni di sopra, saranno amministrati dal Ministero dell'interno:

a) il fondo di L. 600,000 inscritto al capitolo 43 dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1894-95;

b) L. 18,000 del capitolo 1° (personale) dello stato di previsione del Ministero della guerra per detto esercizio, rappresentanti la parte relativa al personale addetto al servizio del tiro a segno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1895.

UMBERTO.

CRISPI.
MOCENNI.
BACCELLI.

N. **92**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto di nomina dei membri della direzione centrale del tiro a segno nazionale**. — 21 aprile.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia

Veduto il Nostro decreto 21 aprile 1895.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei Ministri, Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, di concerto coi Ministri della guerra e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dei membri della commissione centrale, nominati con Nostro decreto 2 settembre 1892.

Art. 2.

L'avv. Alessandro Fortis, deputato al Parlamento, è nominato presidente della direzione centrale.

Art. 3.

I signori:

Principe Fabrizio Colonna, senatore del Regno,
Generale Menotti Garibaldi, deputato al Parlamento,
Colonnello Luigi Duce,
Comm. Silvano Lemmi,
Colonnello Francesco Pais Serra, deputato al Parlamento,
Generale Achille Afan de Rivera, deputato al Parlamento,
Colonnello Enrico Guastalla,
Maggiore Arturo Gailetti di Cadilhac, deputato al Parlamento,

sono nominati membri della direzione centrale.

Art. 4.

Il Nostro decreto 7 luglio 1892 N. 390 è revocato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1895.

UMBERTO

CRISPI.
MOCENNI.
BACCELLI.

N. **92**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto che determina le attribuzioni per la direzione centrale di tiro a segno nazionale.** — 21 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduta la legge 2 luglio 1882, N. 883;
Veduta la legge 21 febbraio 1892, N. 58;
Veduto il Nostro decreto di pari data;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri della guerra e della pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La direzione centrale del tiro a segno nazionale esercita, per delegazione del Ministro dell'interno, diretta sorveglianza sulle direzioni provinciali e sulle società di tiro.

Art. 2.

In esecuzione al precedente articolo, la direzione centrale:
a) vigila sull'andamento del tiro a segno nazionale nelle varie provincie, valendosi, ove occorra, dell'opera di speciali ispettori;
b) propone le disposizioni che crede necessarie per raggiungere lo scopo voluto dalla legge 2 luglio 1882;
c) si pronunzia sulla costituzione e sullo scioglimento delle società, nonché sull'impianto dei poligoni;
d) approva gli statuti ed i regolamenti interni delle società;

e) rivede i bilanci delle direzioni provinciali e delle società, proponendo al Ministro l'ammontare dei sussidi in relazione al fondo disponibile;

f) risolve i reclami presentati al Ministro;

g) organizza e dirige le gare generali stabilite per regio decreto,

h) esamina le relazioni annuali delle direzioni provinciali e le riassume, riferendo al Ministro dell'interno sullo svolgimento della istituzione.

i) segnala al Ministro le persone che, promuovendo l'incremento della istituzione, hanno acquistato speciali benemerenze verso il governo ed il paese;

l) adempie tutte quelle altre disposizioni che dal Ministro potranno essere delegate.

Art. 3.

Oltre i membri, di cui nel Nostro decreto 21 aprile corrente, fanno parte di diritto della direzione centrale, il direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, il direttore generale d'artiglieria e genio presso il Ministero della guerra, nonchè un capo di divisione delegato dal Ministro della istruzione pubblica.

Art. 4.

La Direzione centrale si riunisce, ordinariamente, per invito del presidente; può essere convocata straordinariamente per iniziativa di due dei suoi membri, o per ordine del Ministro dell'interno.

Le adunanze sono valide quando intervengano cinque membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti decide il presidente.

Art. 5.

Il capo dell'ufficio centrale del tiro a segno disimpegna, con voto consultivo, le funzioni di segretario della Direzione centrale, e da essa direttamente dipende.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1895.

UMBERTO

CRISPI.
MOCENNI.
BACCELLI

N. **94.** — SUSSISTENZE MILITARI. — **Chiusura di un panificio militare.** — 29 aprile.

Col 1° luglio p. v. sarà chiuso il panificio militare di Siracusa.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **95.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 29 aprile.

Il Ministero ha determinato di modificare, secondo le condizioni attuali del materiale e del mercato, le nomenclature ed i prezzi di tariffa degli oggetti di casermaggio, e di riordinare a tal fine quella parte della categoria III del modello per gl'inventari del materiale de' servizi amministrativi dove sono comprese le voci *Suppellettili e arredi per caserma*, la quale per conseguenza viene abrogata (dal n. 1 al 56 incluso) e sostituita dall'allegato *A* al presente *Atto*.

I relativi movimenti contabili saranno attuati con la data del 30 giugno p. v.

Il Ministro — MOCENNI.

ALLEGATO A.

Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale Lire	Cent.	Annotazioni
	Caserme.				
1	Assicelle naturali da letti.	N.	1	20	
2	Id. verniciate da letti	»	1	40	
3	Id. da letti varie.	»	»	»	
4	Attaccapanni di ferro mobili . . .	»	10	»	
5	Asciugatoi per ufficiali	»	»	90	
6	Brande-fusto	»	16	50	
7	Bacini per l'acqua	»	1	50	
8	Brocche di maiolica.	»	1	»	
9	Bicchieri di cristallo.	»	»	30	
10	Bottiglie di cristallo.	»	»	80	
11	Badili	»	1	50	
12	Bracieri di ferro	»	4	»	
13	Catenelle da brande.	»	»	15	
14	Cavalletti di ferro a campana . . .	»	2	80	
15	Id. di ferro alla paesana . .	»	2	»	
16	Id. di ferro a V rovesciato .	»	2	50	
17	Id. di ferro vari.	»	»	»	
18	Cappotti mod. 1885 per sentinella. .	»	27	30	
19	Coperte di lana tipo regolamentare .	»	16	»	
20	Id. di lana varie	»	»	»	
21	Id. di filaticcio varie	»	»	»	
22	Copriletti per letti da ufficiali . . .	»	7	10	
23	Capezzali per letti da ufficiali . . .	»	3	70	
24	Id. per letti da truppa . . .	»	3	»	
25	Cassettoni	»	45	»	
26	Candelieri d'ottone	»	1	20	
27	Catinelle di maiolica	»	1	»	
28	Cassette da spazzature	»	1	50	
29	Dadi da brande	»	»	10	
30	Fodere da guanciali	»	»	75	
31	Fodere da capezzali per letti da truppa	»	»	55	
32	Fodere da capezzali per letti da ufficiali	»	»	75	
33	Fodere da materassi per letti da truppa	»	4	30	
34	Fodere da materassi per letti da ufficiali.	»	6	50	
35	Fodere da pagliericci per letti da truppa	»	4	30	

36	Fodere da pagliericci per letti da uffic.	N.	5	»	
37	Id. da pagliericci varie	»	»	»	
38	Federe	»	1	20	
39	Gambe da brande	»	1	15	
40	Ganci grandi da brande	»	»	04	
41	Id. piccoli da brande	»	»	02	
42	Guanciali	»	3	80	
43	Granate di saggina	»	»	60	
44	Lenzuola per letti da truppa . . .	»	4	30	
45	Id. per letti da ufficiali . . .	»	6	50	
46	Lettiere a due spalliere con rete metallica	»	45	»	
47	Lettiere varie	»	»	»	
48	Lavamani di ferro	»	3	50	
49	Lumi ad olio per corpi di guardia .	»	»	50	
50	Lanterne	»	1	50	
51	Materassi per letti da truppa . . .	»	34	»	
52	Id. per letti da ufficiali . . .	»	44	»	
53	Molle di ferro	»	1	50	
54	Panche da caserma	»	3	15	
55	Id. id. varie.	»	»	»	
56	Porta materassi da brande	»	4	50	
57	Paletti di ferro	»	1	50	
58	Poltrone	»	20	»	
59	Pernetti da brande	»	»	01	
60	Piccozze	»	2	»	
61	Rosette da brande	»	»	04	
62	Spranghe laterali da brande . . .	»	2	»	
63	Id. centrali da brande . . .	»	1	»	
64	Specchi a toletta	»	15	»	
65	Sedie impagliate	»	3	»	
66	Soffietti	»	2	»	
67	Sofà a letto	»	60	»	
68	Secchie di legno faggio	»	1	50	
69	Scendiletti	»	1	50	
70	Tavole da caserma	»	9	10	
71	Id. id. varie	»	»	»	
72	Tavolini da notte	»	10	»	
73	Id. per scrivere	»	10	»	
74	Id. da corpi di guardia	»	7	»	
75	Tabelle di carico	»	1	25	
76	Tende da finestra complete per camere da ufficiali	»	8	»	
77	Vasi di maiolica	»	1	»	
	Ospedali.				
71 bis	Apparecchi per liscivare la biancheria	N.	75	»	Variante
72 bis	Asciugatoi per infermi	»	»	70	»
73 bis	Id. per ufficiali infermi . .	»	1	20	»
74 bis	Berretti di cotone a maglia . . .	»	»	70	»
75 bis	Bicchieri di vetro	»	»	23	»
76 bis	Id. di metallo zintal	»	»	»	»
77 bis	Bidoni di latta assortiti	»	»	»	»

N. **96**. — ARMI, BUFFETTERIE E MUNIZIONI. — **Abolizione della linguetta superiore delle bandoliere da cavalleria.** — 1° maggio.

La linguetta superiore delle bandoliere da cavalleria, tanto per caricatori Mod. 91 quanto per cartucce di pistola, è soppressa.

Tutte le amministrazioni ed i corpi, che hanno in carico dette bandoliere, ne toglieranno la linguetta superiore, attenendosi alla Istruzione ed al conto di riduzione che sarà loro inviato dall'opificio di arredi militari.

Il Ministro — MOCENNI

N. **97**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — **Corpo invalidi e veterani**. — 5 maggio.

Per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito (*Atto* 236 del 1894), per quanto si riferisce al corpo invalidi e veterani, ho determinato quanto segue:

1° Il nuovo organico stabilito per detto corpo dalla relativa tabella annessa all'*Atto* sopracitato, andrà in vigore dal 1° luglio 1895.

2° Per tale data il corpo assumerà la seguente dislocazione:

Stato maggiore e 1ª compagnia: Napoli.
Distaccamento della 1ª compagnia: Asti.
2ª compagnia: Massalubrense.

3° Nelle due compagnie saranno mantenuti promiscuamente gli invalidi ed i veterani.

Il Ministero si riserva di impartire le disposizioni che saranno necessarie per l'esecuzione di quanto sopra, alle autorità interessate.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

PARTE 1ª 1895 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 maggio.

MAGGIO 13. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, *pag.* 245.
» 13. — Apertura all'esercizio del tronco Fabriano-Pergola, *pag.* 245.
» 15. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. Relative attribuzioni, *pag.* 246.
» 16. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito, *pag.* 255.
» 17. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887, *pag.* 263.
» 17. — Revisione e sistemazione dei conti delle somministrazioni in natura, *pag.* 264.
» 17. — Modificazioni all'istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 266.

Atto N. **98.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio.** — 13 maggio.

È stata stampata, in apposito fascicoletto, la 6ª serie di aggiunte e varianti al volume 3°, titolo 1° delle istruzioni pratiche d'artiglieria.

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante sono quelle da essi rispettivamente possedute della corrispondente istruzione, cui le predette aggiunte e varianti si riferiscono.

Le relative richieste saranno, come di consueto, trasmesse all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari, comprendendo in nota a parte le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 10.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **99.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco Fabriano-Pergola.** — 13 maggio.

Si fa noto che venne aperto all'esercizio il tronco Fabriano-Pergola appartenente alla rete Adriatica. Detto tronco comprende le stazioni di Sassoferrato-Arcevia, Bellisio Solfare e Pergola e le fermate di Melano, S Donato Marche e Monterosso

Marche. Le stazioni sono abilitate a tutti i trasporti di viaggiatori e bagagli, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata, e piccola velocità ordinaria, veicoli e bestiame; le fermate, ai trasporti viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità in spedizioni non eccedenti il peso di kg. 50.

Le distanze fra le dette stazioni e fermate risultano dalla seguente

Tabella poliometrica.

Fabriano						
4	Melano					
13	10	S. Donato Marche				
17	13	4	Sasso Ferrato-Arcevia			
22	18	9	5	Monterosso Marche		
29	25	16	12	7	Bellisio Solfare	
32	28	19	16	11	4	Pergola

Il Ministro — MOCENNI.

N. **100**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed uffici. Relative attribuzioni.** — 15 maggio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 6 novembre 1894, N. 506, che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto l'art. 20 del R. Decreto 22 aprile 1888, N. 5385 (serie 3ª), portante l'ordinamento di detta amministrazione;

Determina:

Lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici è stabilito in conformità dell'annessa tabella.

Roma, addì 15 maggio 1895.

Il Ministro
MOCENNI.

RIPARTO

DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA GUERRA

in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI OD UFFICI	Sezioni
Segretariato generale	Gabinetto del ministro	1
	Divisione stato maggiore	4
	Divisione personale del ministero, servizio interno, pensioni e sussidi	2
	Divisione giustizia, scuole militari, personale sanitario e veterinario	3
	Divisione ragioneria	4
	Ufficio ispezione veterinaria	—
Direzione generale Fanteria e cavalleria	Ufficio affari generali	—
	Divisione fanteria	3
	Divisione cavalleria	2
Direzione generale Artiglieria e genio	Ufficio affari generali	—
	Ufficio personali	1
	Divisione artiglieria	4
	Divisione genio	4
Direzione generale Servizi amministrativi	Ufficio affari generali	—
	Divisione assegni e contabilità dei corpi	3
	Divisione sussistenze	3
	Divisione vestiario	2
	Divisione casermaggio e trasporti	2
	Divisione personali amministrativi e contabili	2
Direzione generale Leve e truppa	Ufficio affari generali	—
	Divisione leve	3
	Divisione truppa	3
	Divisione matricola	2

Gli uffici affari generali sono retti da un segretario sotto la dipendenza immediata del direttore generale.

L'ufficio personale presso la direzione generale d'artiglieria e genio è retto da un capo sezione.

L'ufficio d'ispezione veterinaria è retto dal colonnello veterinario.

RIPARTO DELLE ATTRIBUZIONI PER OGNI DIVISIONE, SEZIONE ED UFFICIO.

SEGRETARIATO GENERALE.

Gabinetto del Ministro.

Personale dello stato maggiore generale del R. esercito e della Casa militare di S. M. e dei Reali Principi. — Affari specialmente riservati. — Corrispondenza del Ministro e del Sottosegretario di Stato. — Udienze.

Divisione Stato maggiore.

1ª Sezione.

Istruzioni, movimenti e servizio delle truppe. — Personale e servizio del corpo di stato maggiore e dell'istituto geografico militare. — Scuola di guerra. — Scuola centrale di tiro di fanteria. — Questioni di fortificazioni e di viabilità.

2ª Sezione.

Difesa dello Stato. — Ordinamento dell'esercito. — Mobilitazione. — Bilancio. — Equipaggiamento. — Dotazioni varie.

3ª Sezione.

Truppe d'Africa. — Compilazione e revisione dei regolamenti. — *Bollettino* e *Giornale militare*.

4ª Sezione.

Servizio tecnico sanitario. — Dotazioni di materiali sanitari e farmaceutici. — Bagni termali. — Statistica sanitaria.

Divisione Personale del Ministero, servizio interno, pensioni e sussidi.

1ª Sezione.

Personale del Ministero. — Economato, servizio interno e cassa. — Pensioni mauriziane. — Sussidi. — Biblioteche militari.

2ª SEZIONE.

Collocamenti a riposo e in riforma d'ufficiali, impiegati, militari di truppa ed operai. — Accertamento delle infermità provenienti da causa di servizio. — Assegni vitalizi ai veterani 1848–49. — Archivi.

Divisione Giustizia, scuole militari, personale sanitario e veterinario.

1ª SEZIONE.

Personale e servizio della giustizia militare. — Ordini equestri nazionali e stranieri. — Medaglie al valore militare e civile. — Medaglie commemorative. — Titoli nobiliari. — Stato civile e testamenti in campagna.

2ª SEZIONE.

Accademia militare. — Scuola militare. — Collegi militari. — Scuola magistrale di scherma. — Assegnazione degli ufficiali alle scuole ed ai collegi. — Personale civile insegnante. — Orfanotrofio militare. — Istituto nazionale per le figlie dei militari. — Fondazioni di beneficienza a favore di allievi militari.

3ª SEZIONE.

Personale degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti. — Scuola d'applicazione di sanità militare.

Divisione Ragioneria.

1ª SEZIONE.

Affari generali e di massima riguardanti la contabilità generale. — Bilanci. — Situazioni. — Conti consuntivi. — Scritture complesse. — Parificazione dei conti giudiziali. — Conto delle pensioni. — Versamenti casuali. — Reintegri.

2ª SEZIONE.

Contabilità delle spese pei capitoli riguardanti i servizi di artiglieria e del genio. — Emissione dei mandati di pagamento relativi e di quelli per spese casuali, di giustizia e per sussidi. — Contabilità delle spese fisse pagabili con ruoli, o con mandati diretti.

3ª SEZIONE.

Contabilità delle spese pei capitoli che provvedono alle competenze in natura, ai servizi della rimonta, del materiale sanitario, dell'isti-

tuto geografico e delle biblioteche militari. — Emissione dei mandati di pagamento relativi ai detti servizi e di quelli per le spese di ufficio, di stampe, di cancelleria, di posta e di telegrammi.

4ª SEZIONE.

Contabilità degli assegni ordinari ai corpi e personali del R. esercito, delle indennità di viaggio, dei trasporti, delle trasferte ed incarichi speciali, delle rafferme. — Conti correnti delle anticipazioni. — Statistica.

DIREZIONE GENERALE FANTERIA E CAVALLERIA.

Ufficio affari generali.

Personale ed ordine interno. — Servizio disciplinare per gli ufficiali dipendenti dalla direzione generale. — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni.

Divisione fanteria.

1ª SEZIONE.

Personale degli ufficiali dei corpi mobili di fanteria.

2ª SEZIONE.

Personale degli ufficiali dei distretti, delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena e del corpo invalidi e veterani. — Ufficiali di fanteria in posizione di servizio ausiliario.

3ª SEZIONE.

Ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva dell'arme di fanteria.

Divisione cavalleria.

1ª SEZIONE.

Personale degli ufficiali di cavalleria e dei carabinieri reali (in effettività di servizio ed in congedo). — Scuola di cavalleria.

2ª SEZIONE.

Rimonta cavalli. — Cavalli d'agevolezza. — Depositi di allevamento. — Matricole dei cavalli e muli.

Fig. 1ª

Fregio di berretto per ufficiali di Fanteria di linea

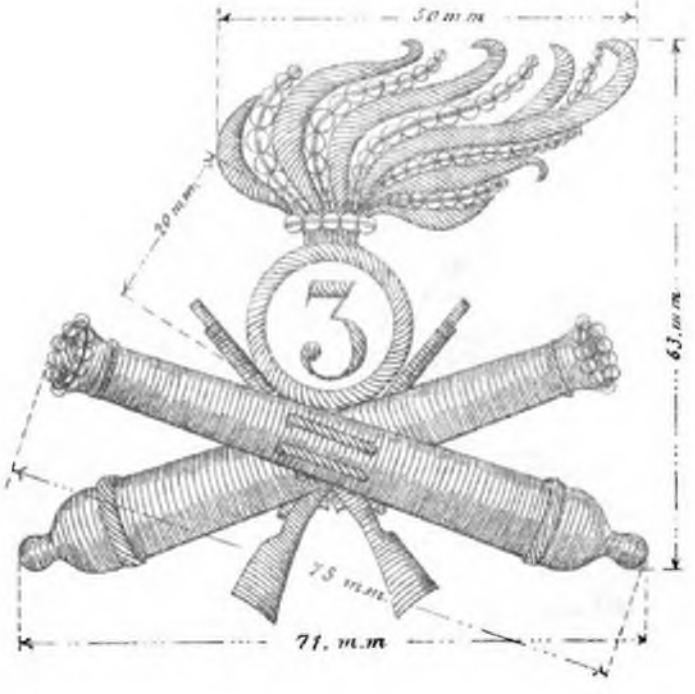


Scala di 1 : 1

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra

Fig. 2ª

Fregio di berretto per ufficiali delle brigate d'Artiglieria da fortezza



Scala di 1 : 1

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Fig. 3ª

Fregio di berretto per ufficiali delle brigate d'Artiglieria da costa

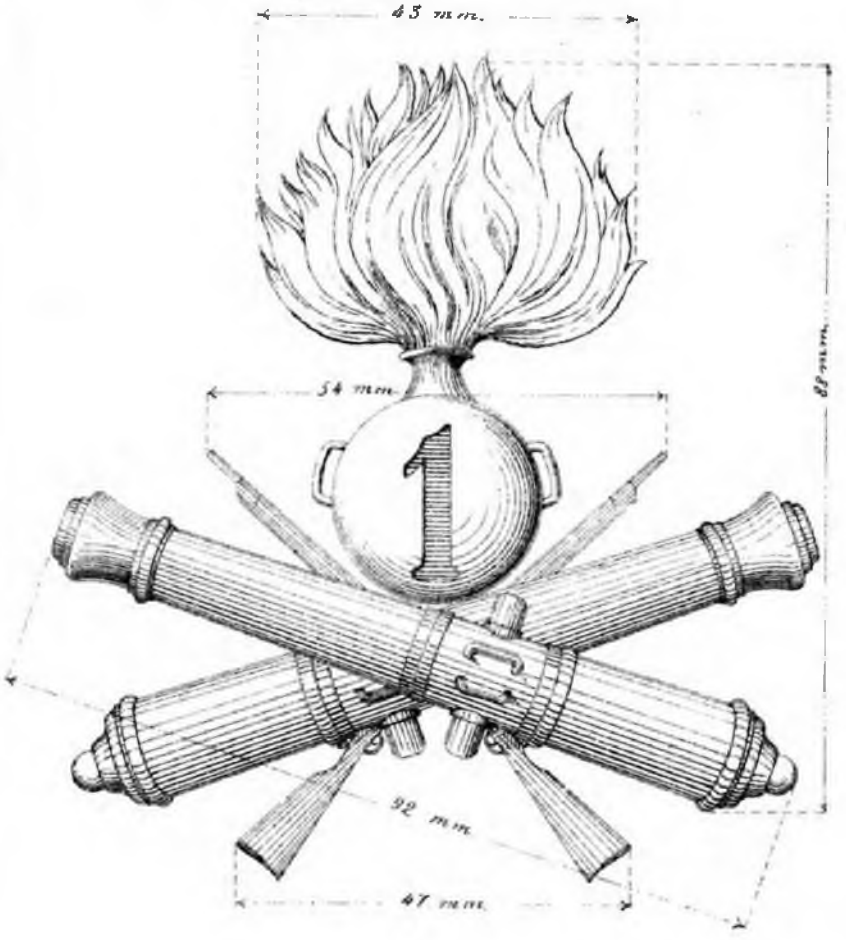


Scala di 1 : 1

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra

Fig. 4ª

Fregio di chepi per ufficiali delle brigate d'Artiglieria da fortezza

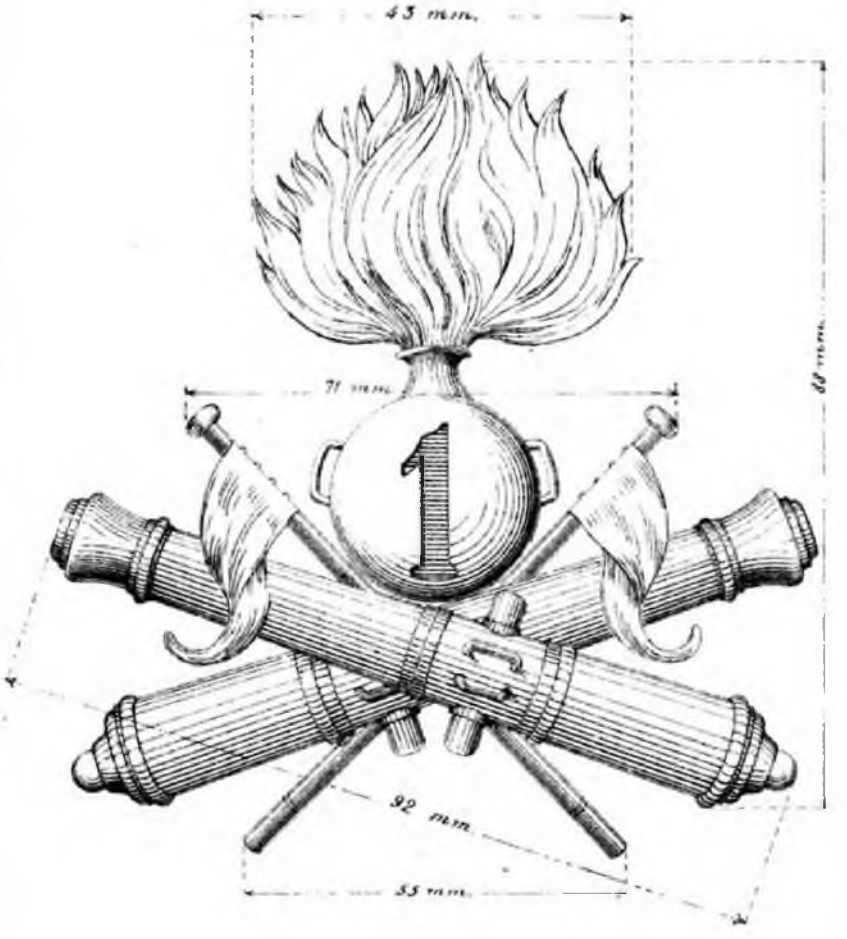


Scala di 1 : 1

Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra

Fig. 5ª

Fregio di chepi per ufficiali delle brigate d'Artiglieria da costa



Scala di 1 : 1

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra

Fig. 6ª

Fiamma per bavero della giubba degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore d'Artiglieria e del Genio

Scala di 1 : 2

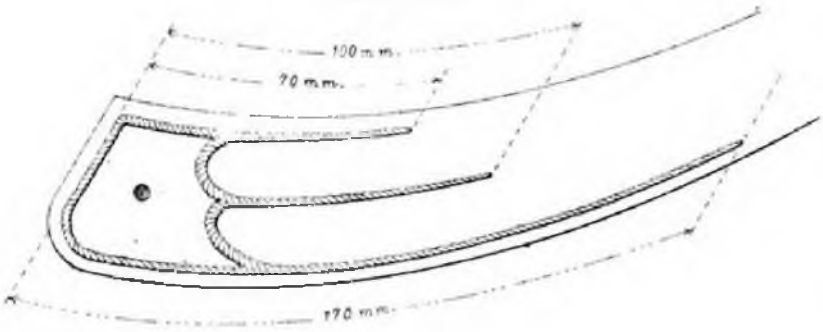


Fig. 7ª

Bottoni per giubba degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore

Scala di 1 : 1



Fig. 8ª

Bottoni per giubba degli ufficiali del Corpo di Commissariato

Scala di 1 : 1



Laboratorio litografico del Ministero della Guerra

Fig. 9ª

Fiamma per bavero della giubba degli ufficiali della milizia territoriale di Fanteria e degli Alpini

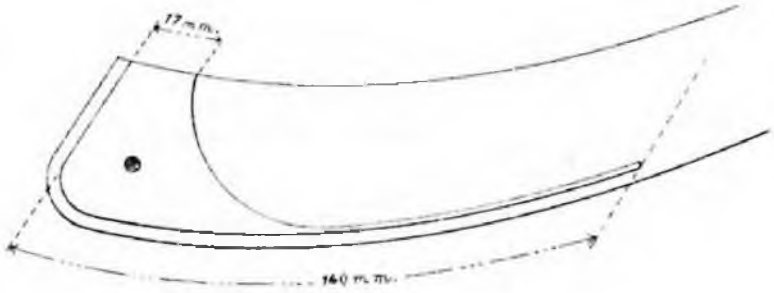
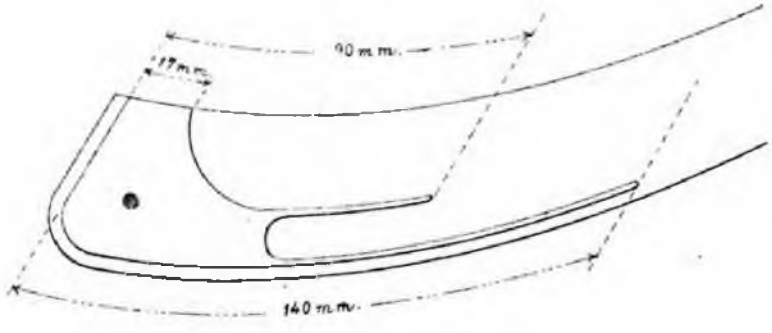


Fig. 10ª

Fiamma per bavero della giubba degli ufficiali della milizia territoriale d'Artiglieria e del Genio



Scala di 1 : 2

Istituto topografico del Ministero della Guerra

N. **102**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887**. — 17 maggio.

Nella vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti.

§ 9. Ai comma stati aggiunti con l'atto in data 20 giugno 1889 n. 125 sono sostituiti i seguenti:

« Nei cambi di distaccamento fra reparti dello stesso corpo, « il repertorio, di cui il reparto partente sia munito, verrà « lasciato al subentrante, il quale vi continuerà le registra- « zioni per conto proprio, e lo presenterà poi all'ufficio del « registro distrettuale, per la vidimazione semestrale prescritta « dall'art. 113 della legge 13 settembre 1874 n. 2076 sulle « tasse di registro.

« Quando un corpo abbia da lasciare definitivamente la giu- « risdizione di un ufficio del registro, il direttore dei conti, « o l'ufficiale incaricato dei contratti, dovrà presentare il re- « pertorio, prima della partenza, all'ufficio del registro, quando « anche non sia giunta la scadenza stabilita, ed in questo caso « sul repertorio sarà apposta e sottoscritta la dichiarazione di « chiusura, per cessazione di stipulazioni nel distretto del- « l'ufficio ».

« In modo analogo si regoleranno i reparti distaccati che « lasciano la sede del distaccamento, quando non vengano « sostituiti da altri reparti del corpo.

« Il corpo che cambia di stanza, stabilitosi nella nuova sede, « deve provvedersi di un nuovo repertorio, e così pure il « distaccamento, sempre quando non vada a riunirsi al « proprio reggimento o ad un reparto maggiore ».

§ 52. All'ultimo comma dell'aggiunta fatta con l'*Atto* in data 20 maggio 1892 n. 101, è sostituito il seguente:

« Sui verbali di vendita di oggetti fuori d'uso o di cavalli « riformati, i diritti di segreteria debbono commisurarsi sol- « tanto sull'ammontare complessivo del prezzo ricavato dalla « vendita, anche quando i verbali stessi comprendano più « deliberamenti ».

§ 122. Si aggiunga:

« A coloro che avessero fatto un deposito senza rendersi « poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che « seguì l'asta, senza che i medesimi vi prendessero parte, « onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di « svincolo.

« Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 1,20 « ed alla tassa di registro di L. 2,40, a carico degli interessati, « e del rilascio dei medesimi deve essere data notizia alle « rispettive delegazioni del tesoro, dagli ufficiali preposti « alle aste, con lettera d'uffizio ».

§ 303. Nell'aggiunta fatta coll'*Atto* del 20 maggio 1892 n. 101 sono soppresse le parole « *comprendenti più deliberamenti* » e vi sono sostituite le altre « *di vendita.* »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **102** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Revisione e sistemazione dei conti delle somministrazioni in natura.** — 17 maggio.

Per semplificare la revisione e sistemazione dei conti relativi alle somministrazioni in natura (pane, viveri, foraggi, legna e letti) nei rapporti coi corpi, si determina quanto segue:

1. Ricevendo dagli uffici di commissariato, a senso del § 1474 del regolamento di amministrazione, gli *Epiloghi delle somministrazioni* presentati dai magazzini e dalle imprese, i corpi ne faranno sollecito riscontro colle matrici dei corrispondenti buoni e quindi li restituiranno muniti della prescritta dichiarazione di concordanza.

2. Riavuti gli epiloghi e provveduto ove occorra, per l'emendamento degli errori che fossero stati rilevati, gli uffici di commissariato apporranno sulla cossispondente copia da essi trattenuta, la dichiarazione di conformità coll'originale e la spediranno senza indugio al corpo interessato (*).

La dichiarazione sarà formulata come segue:

Si dichiara che il presente è pienamente conforme all'epilogo originale stato verificato e riconosciuto esatto, e compreso nella contabilità del . . . (magazzino o impresa) del . . trimestre 189 . . 9 . .

A . . . . . li 189

Il Direttore (o *capo dell'ufficio*) *di commissariato.*

(*) Cessa quindi di avere effetto la disposizione del § 170 del *Regolamento per la gestione degli stabilimenti delle sussistenze*, secondo la quale le copie di questi epiloghi per le somministrazioni di pane, viveri e foraggi dovevano invece essere trasmesse all'ufficio di revisione, riservandosi il Ministero di fare le necessarie varianti a tale regolamento.

3. Sul rendiconto generale i corpi si daranno debito delle somministrazioni in natura, ai prezzi e secondo le norme dell'art. 33 del regolamento di amministrazione, sulla base delle risultanze degli epiloghi ricevuti dalle direzioni di commissariato.

Gli *Specchi* mod. 403, da unirsi all'uopo al rendiconto, saranno quindi compilati colla scorta di tali risultanze e corredati degli stessi epiloghi.

4. Nel caso che, per qualche eventuale circostanza, non si ricevessero a tempo tutti gli epiloghi dei magazzini e delle imprese per poterli comprendere nel rendiconto generale del trimestre cui si riferiscono, si conteggeranno soltanto gli epiloghi pervenuti, annettendo allo specchio mod. 403, per norma del Ministero, una nota di quelli mancanti.

Questi ultimi saranno poi conteggiati, quando pervengano, nei rendiconti successivi, purchè riguardino il medesimo esercizio finanziario, comprendendoli però in distinti specchi mod. 403 secondo il trimestre a cui hanno riferimento.

Gli epiloghi in ritardo, che non potessero essere compresi neppure nel rendiconto del 4° trimestre, saranno dai corpi trasmessi al Ministero, il quale provvederà pel conteggio nella gestione dello stesso trimestre mediante nota di rettificazione mod. 234.

5. Avvenendo che, o per intervenute liti con subappaltatori o per qualsivoglia altra eccezionale circostanza, qualche impresa dovesse ritardare la presentazione delle sue contabilità oltre il termine stabilito per lo assettamento finale dei conti dell'esercizio, il Ministero disporrà che i corpi interessati si diano debito delle somministrazioni quali risultano dalle matrici dei buoni rilasciati.

Anche in questo caso si farà il conteggio mediante nota di rettificazione.

6. La ricapitolazione sommaria dei buoni, modello 345, (§ 1475 del regolamento d'amministrazione) è abolita.

Le presenti disposizioni saranno osservate cominciando dalle contabilità relative al 1° trimestre 1895-96, e nel senso delle medesime si intenderanno pertanto modificate, dal 1° luglio, le contrarie disposizioni dell'art. 195 del regolamento di amministrazione.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **104**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni all'Istruzione sul tiro per la fanteria.** — 17 maggio.

All'Istruzione sul tiro per la fanteria (1° marzo 1892) sono apportate le seguenti modificazioni:

Pagina 59, N. 225 dell'Istruzione, al 2° periodo sostituire:

« Non si tien conto dei colpi che toccano il cartellone all'infuori della circonferenza maggiore. »

Pagina 65, N. 255 dell'Istruzione. Soppresso l'intero numero.

Pagina 100, N. 45 dell'Istruzione. Modello N. 7, sostituire:

« Modello N. 7. — È compilato dal comandante del corpo in base ai modelli N. 6 delle compagnie e alle risultanze del registro cartucce (modello 435). È trasmesso alla scuola centrale di tiro di fanteria quindici giorni dopo l'arrivo delle reclute al corpo, accompagnato dai modelli N. 5 dei vari battaglioni e da un rapporto sommario circa lo svolgimento delle diverse parti di questa Istruzione, nel quale si registreranno le disposizioni date per l'eseguimento delle ultime due lezioni del tiro collettivo e si indicheranno il numero e la specie delle esercitazioni tattiche di tiro eseguite durante l'anno, gli inconvenienti riscontrati nelle armi, nelle munizioni ecc., aggiungendo quelle proposte che si giudicheranno opportune. »

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

DIREZIONE GENERALE ARTIGLIERIA E GENIO.

Ufficio affari generali.

Personale ed ordine interno. — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni. — Protocollo e copisteria della direzione generale.

Ufficio personali.

Personale degli ufficiali di artiglieria e del genio (effettività di servizio ed in congedo). — Personale degli impiegati civili di artiglieria e del genio. — Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Divisione artiglieria.

1ª Sezione.

Istruzioni e regolamenti. — Organizzazione e mobilitazione. — Requisizione, riviste e precettazione quadrupedi per l'esercito. — Rimonta quadrupedi d'artiglieria e ruoli matricolari.

2ª Sezione.

Materiale di artiglieria. — Carreggio e bardature d'artiglieria. — Guardabatteria nei forti.

3ª Sezione.

Armi portatili. — Buffetterie. — Materiali gruppo C dei corpi. — Capi armaiuoli.

4ª Sezione.

Servizio amministrativo e contabile di artiglieria.

Divisione del genio.

1ª Sezione.

Istruzioni e regolamenti. — Organizzazione e mobilitazione. — Materiale del genio dei corpi. — Colombi e guardacolombai. — Rimonta quadrupedi del genio e ruoli matricolari.

2ª Sezione.

Servizio territoriale del genio.

3ª SEZIONE.

Fortificazioni. — Servitù militari.

4ª SEZIONE.

Servizio amministrativo e contabile del genio.

DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Ufficio affari generali.

Personale ed ordine interno. — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni. — Statistica. — Protocollo e copisteria della direzione generale.

Divisione assegni e contabilità dei corpi.

1ª SEZIONE.

Stipendi, assegni fissi ed indennità eventuali. — Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati. — Richieste degli assegni e mandati d'anticipazione. — Predisposizione dei fondi per la mobilitazione. — Concorso dei sindaci nello invio dei militari sotto le armi.

2ª SEZIONE.

Amministrazione interna dei corpi e delle scuole. — Masse. — Ispezioni amministrative. — Quadrupedi dei corpi di fanteria. — Somministrazioni straordinarie di fondi. — Conto corrente col tesoro.

3ª SEZIONE.

Compilazione e revisione dei regolamenti amministrativi. — Dotazioni di cancelleria per la mobilitazione. — Modellario degli stampati. — Servizio postale nelle sue relazioni coi corpi ed uffici militari.

Divisione sussistenze.

1ª SEZIONE.

Servizio ad economia. — Compagnie di sussistenza. — Materiali. — Approvigionamenti di mobilitazione. — Viveri di riserva. — Contabilità in danaro e in materia degli stabilimenti delle sussistenze.

2ª SEZIONE.

Servizio ed impresa pane, viveri e foraggi. — Contratti per acquisti di derrate e materiale delle sussistenze. — Contenzioso.

277

DISPENSA 19ª 1895 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 maggio.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

MAGGIO 9. — R. decreto che stabilisce la dipendenza della direzione delle esperienze e ne cambia la denominazione, *pag.* 267.

» 24. — Sezione della direzione superiore delle esperienze, *pag.* 268.

» 24. — Norme per le iscrizioni da apporsi sui gambi delle freccie delle bandiere dei corpi, e per le medaglie di cui possono fregiarsi le bandiere, *pag.* 269.

» 24. — Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo, soci della società di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, *pag.* 272.

Atto N. **105**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che stabilisce la dipendenza della Direzione delle esperienze e ne cambia la denominazione.** — 9 maggio.

UMBERTO I., ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con Nostro decreto 14 luglio 1887, modificato con Nostro decreto 6 novembre 1894;

ERRATA-CORRIGE.

all'*Atto* 101 del *Giornale Militare* del corrente anno.

§ 10, N. 31, *aggiungere il seguente alinea*:

« A piedi, e indossando il cappotto, gli ufficiali portano la sciabola sotto di esso, coll'elsa sporgente fuori dell'apertura verticale del lato sinistro ».

§ 12, N. 34, al comma b), *aggiungere*:

« e per la giubba degli ufficiali alpini, che conserva le manopole di panno verde ».

§ 12, N. 35, *sostituire il seguente*:

« 35. Agli ufficiali della milizia territoriale sono applicabili le prescrizioni di cui al § 1° per il berretto, eccezione fatta per il fregio degli ufficiali di fanteria, che resta invariato; e quelle dei §§ dal 3 al 10 compreso ».

Visto il Nostro decreto 23 dicembre 1894 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro decreto 7 marzo 1895 che approva l'Istruzione che determina le attribuzioni degli ispettori di artiglieria e del genio e del direttore superiore delle esperienze di artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La direzione delle esperienze a Ciriè, costituita con Nostro decreto 11 marzo 1894, è posta alla dipendenza del direttore superiore delle esperienze di artiglieria, ed a datare dal 1° giugno 1895 assume il nome di *Sezione della direzione superiore delle esperienze di artiglieria (in Ciriè)*.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma 9 maggio 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **106**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Sezione della direzione superiore delle esperienze**. — 24 maggio.

In relazione al disposto del R. decreto 9 maggio 1895 pubblicato con *Atto* N. 105 del corrente anno, il servizio delle esperienze al poligono di Ciriè è stato assunto da una sezione della Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria.

Conseguentemente, il titolare della Direzione superiore provvederà a che, d'ora in poi, sia assegnato alla sezione di Ciriè il personale necessario pel buon andamento delle esperienze e pel comando del distaccamento fisso al poligono, il cui personale di truppa sarà, come pel passato, fornito dai vari reggimenti d'artiglieria da fortezza e da costa.

Per la parte amministrativa, il distaccamento fisso seguiterà a dipendere dal 29° artiglieria.

A datare dal 1° giugno p. v., la corrispondenza d'ufficio diretta alla sezione di Ciriè, dovrà portare il seguente indirizzo:

Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria
Sezione di Ciriè.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **107.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Norme per le iscrizioni da apporsi sui gambi delle freccie delle bandiere dei corpi, e per le medaglie di cui possono fregiarsi le bandiere.** — 24 maggio.

In relazione al R. decreto 25 marzo 1860 (*Atto* N. 336 della *Raccolta*, edizione 1887), al R. Viglietto 26 marzo 1883 (*Atto* N. 371 idem) ed al R. Decreto 8 dicembre 1887 N. 5100 (serie 3ª), il Ministero della guerra stabilisce quanto segue:

I. Ciascun corpo avente bandiera deve portare scritto sul gambo della freccia:

a) sotto qual nome sia stato formato in origine ed in quale anno. Prima formazione si considera quella da cui, per disposizione ufficiale, data l'anzianità di quel corpo nell'esercito. Delle anteriori, qualunque fossero, non si deve tener conto. Pei corpi provenienti dall'antico esercito sardo, devesi per conseguenza prendere a base il quadro d'anzianità del 30 agosto 1823;

b) quali altri nomi abbia assunto successivamente ed in quali anni;

c) quali campagne di guerra abbia fatto;

d) a quali fatti d'armi abbia preso parte;

e) la data della concessione della bandiera soltanto per l'accademia militare, la scuola militare e la legione allievi carabinieri.

II. Tali iscrizioni, volta per volta determinate, secondo i principii esposti nei seguenti numeri, dal Ministero della guerra, possono essere proposte dai rispettivi comandi di corpo, ma non devono mai essere poste ad atto senza la formale approvazione del Ministero ora detto. Ciò vale tanto per le prime iscrizioni da apporsi a bandiere nuove o rinnovate, quanto per quelle da aggiungersi in processo di tempo per serbare ricordo di nuovi fatti.

III. Tali iscrizioni, ristrette in piccolissimo spazio, debbono necessariamente ridursi a formule convenzionali, portate al massimo grado di concisione e spoglie d'ogni artificio letterario; cioè composte di soli nomi e numeri come segue:

a) i mutamenti di nome (che rappresentano in pari tempo le principali vicende organiche dei corpi) devono essere espressi da formule consistenti del nome ufficiale preso volta per volta da quel tal corpo, seguito dal numero indicante l'anno, senza altra parola di sorta, p. es.: *Reggimento guardie* (1659), 1° *reggimento fanteria* (*brigata Savoia*, 1839);

b) Le campagne devono essere rappresentate con i semplici numeri indicanti gli anni nei quali avvennero, p. es.: 1690-96, 1848, 1855-56;

c) i fatti d'armi devono esprimersi per mezzo del loro semplice nome storico a seguito del millesimo indicante la campagna in cui avvennero, e senza corredo di date particolari od altro, p. es.: 1690-96 *Staffarda, Marsaglia, Casale;* 1866 *Custoza.*

Quando però in una medesima campagna si dessero due o più fatti d'armi che portassero uno stesso nome, a seguito di questo si porrà, fra parentesi, la data precisa (mese e giorno), p. e.: per la campagna del 1848: *Goito* (*8 aprile*) — *Goito* (*30 maggio*);

d) la data della concessione della bandiera all'accademia militare, alla scuola militare ed alla legione allievi carabinieri, consiste nella sola iscrizione dell'anno in cui fu concessa. Esempio: *Bandiera* (*1840*).

IV. Le quattro faccette del gambo della freccia delle bandiere sono distinte con i numeri 1, 2, 3, 4: essendo designata col n. 1 quella rivolta alla parte opposta del drappo.

Nella faccetta n. 1 sono incise la prima formazione ed i successivi mutamenti di nome, l'uno sotto l'altro a righe serrate, scendendo dall'alto al basso, nonchè la data della concessione della bandiera pei corpi indicati al comma *e*) del numero I, e nelle altre tre faccette sono notati i fatti di guerra uno di seguito all'altro col massimo risparmio di spazio, prima nella 2ª faccetta, poi nella 3ª e per ultimo nella 4ª.

Quel corpo che venisse ad avere pieno di scritto tutto il gambo della freccia della bandiera, allorchè debba aggiungere nuove iscrizioni, sarà autorizzato a fare allungare il gambo, sia coll'aggiunta di un pezzo, sia colla sostituzione di un gambo intero più lungo.

V. Ha diritto a scrivere una data campagna sulla sua insegna quel reggimento che a quella ha preso parte con la forza di un battaglione almeno, quand'anche questa forza risultasse da compagnie o frazioni dei diversi battaglioni del reggimento.

È fatta eccezione per la legione allievi carabinieri, la quale deve portare iscritte sulla sua bandiera tutte le guerre avvenute dal 1815 in poi ed inoltre i due combattimenti di Santa Lucia e di Staffalo (1848), perchè in questi l'arma ottenne una ricompensa collettiva al valor militare.

VI. La medesima condizione di cui al precedente numero V è indispensabile perchè un reggimento abbia diritto a notare sulla sua insegna un dato fatto d'armi.

Ma qualora avvenga che una piccola frazione del reggimento, fosse anche non regolarmente costituita, abbia la fortuna ed il merito di compiere qualche splendido fatto di grande rilievo che meriti di essere rammentato tra le glorie maggiori dell'intero corpo, il Ministero della guerra, prese ad esame le circostanze del fatto e sentito il parere di un'apposita Commissione, può dare facoltà al comando di quel tale reggimento di scrivere quel fatto sulla sua insegna.

Perchè poi possa dirsi che un dato corpo abbia preso parte ad un fatto d'armi, richiedesi che esso siasi trovato sul campo ove quello fu combattuto, cioè: o alle prese col nemico, o sotto i tiri di lui, od almeno a portata tattica di combattimento dalla posizione o dalle truppe nemiche, cioè come riserva attiva impiegabile da un momento all'altro; e non basta che esso abbia cooperato all'esito di quel fatto in semplice rapporto strategico.

Negli assedi ciò potrà dirsi per analogia di tutte le truppe che abbiano partecipato alle operazioni, non solo di oppugnazione ma anche di semplice investimento della piazza, non già di quelle che abbiano fatto parte di un corpo di osservazione che fosse destinato a coprire l'assedio.

VII. A rappresentare i vari fatti d'arme non si adoperano i nomi particolari dei luoghi ove ciascun singolo corpo ebbe a combattere, ma sibbene quelli significanti tutto il complesso degli atti di questa o di quella giornata di guerra, accettati dall'uso comune con nomi commemorativi e come tali sanzionati dalle scritture ufficiali e dalla storia.

VIII. Le operazioni militari per scopo di pubblica sicurezza o per mantenere potenza alle leggi ed alle autorità costituite non devono essere notate sulle insegne.

IX. Un reggimento ha diritto a fregiare della medaglia al valore militare la propria bandiera, quando la onorificenza sia stata concessa collettivamente a tutto il reggimento, od almeno ad un battaglione, come è detto al precedente numero V per le iscrizioni.

X. I reggimenti che ottennero una o più di una menzione onorevole, devono sostituirle con altrettante medaglie di bronzo al valore militare, lasciando inalterate le relative iscrizioni ora esistenti sulla bandiera.

XI. Analogamente al numero V, è fatta eccezione per la bandiera della legione allievi carabinieri, la quale deve fregiarsi di due medaglie di bronzo al valore militare per le due menzioni onorevoli concesse all'arma pei combattimenti di S. Lucia e di Staffalo.

Colla pubblicazione del presente *Atto* rimane abrogato l'*Atto* 338 della *Raccolta* (edizione 1887), ed il numero 13 dell'*Atto* 267 del 1887.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **108** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo, soci della Società di previdenza fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.** — 24 maggio.

È fatta facoltà agli ufficiali in congedo appartenenti alla Società di previdenza fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (della riserva, di complemento e della milizia mobile e territoriale) di chiedere, cadendo ammalati, di essere ricoverati negli ospedali militari.

Questa facoltà s'intende però subordinata all'esistenza di posti disponibili, oltre a quelli necessari per le persone enumerate al § 3 del regolamento sul servizio sanitario.

Per la pratica esecuzione di questa concessione, sia per riguardo agli ufficiali del R. esercito, sia per riguardo agli ufficiali della R. marina, si prescrive quanto segue:

1° La retta di ricovero è a carico della Società predetta, e sarà da essa pagata all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nella misura prescritta per gli altri ufficiali (§ 2563 del regolamento d'amministrazione), e cioè:

Ufficiali generali . . .	L. 8,00	a giorno
Ufficiali superiori . . .	» 5,00	»
Capitani	» 3,50	»
Subalterni	» 2,50	»

2° La Società pagherà pure al detto ufficio l'importo degli oggetti smarriti dai ricoverati e dei guasti da essi arrecati per incuria ai materiali.

3° Di volta in volta che si debba far ricoverare un ufficiale, la Società, o un rappresentante di essa, dovrà prendere preventivi accordi colla direzione dell'ospedale; in via d'ufficio nei casi normali; e con dispaccio telegrafico nei casi d'urgenza.

La Società, od il rapprentante, rilascerà all'ufficiale che deve entrare all'ospedale apposito *biglietto d'entrata*, conforme al modulo che fa seguito alle presenti norme.

Le indicazioni richieste dal biglietto d'entrata dovranno essere scrupolosamente esatte, poichè è in base ad esse che, in caso di morte l'ospedale militare deve fare la prescritta denunzia all'ufficio dello stato civile.

5. In caso di morte di un ricoverato, l'ospedale ne darà sollecito avviso alla Società od al rappresentante di essa, perchè ne informi i parenti del defunto, provveda ai funerali, ed occorrendo faccia le pratiche volute per la successione.

Gli oggetti di valore e quanto altro lasciano nell' ospedale gli ufficiali defunti saranno tenuti a disposizione degli eredi.

6. Al termine di ogni trimestre gli ospedali militari trasmetteranno apposito rendiconto della retta e di quanto è dovuto per questi ufficiali (Mod. 305) all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale ne darà rimborso e se ne rivarrà sui contributi che affluiscono nella sua cassa a beneficio della Società, per effetto delle disposizioni contenute nelle circolari N. 63 e 120 inserte nel *Giornale militare* del 1891.

7. Nel caso che il debito della Società per le spese di ricovero dovute dagli ufficiali in congedo superi la somma che viene trimestralmente accreditata all'ufficio personali militari vari, la Società stessa si assume il carico di pagare direttamente al detto ufficio la differenza, restando a sua cura di rivalersene sugli ufficiali debitori.

Il Ministro — MOCENNI.

Società di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina

---

BIGLIETTO D'ENTRATA

ALL' OSPEDALE MILITARE DI . . . . . .

La direzione dell'ospedale suindicata è richiesta di ricevere (1)
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . *figlio di* . . . . . .
e di . . . . . .
nato il . . . . . *18* . . *a* . . . . . .
Mandamento di . . . . . *Provincia di* . . . . .
. . . . . *domiciliato a* . . . . . .
. . . . . *affetto da* (2) . . . . . .
. . . . . .
(3) . . . . . .

A . . . . . *il* . . . . . *18* . .

(4) IL PRESIDENTE

---

(1) Grado, specialità (di riserva, di complemento, di milizia mobile o territoriale). Cognome e nome dell'ammalato.

(2) Genere della malattia.

(3) Per gli ammogliati si aggiungerà la seguente dichiarazione: È ammogliato . . . . . (Nome e cognome della moglie). Per i vedovi si dirà: È vedovo di . . . . . (Nome e cognome della moglie).

(4) Per il ricovero degli ufficiali negli ospedali fuori di Roma firmerà il rappresentante della società.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 20ª 1895 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° giugno.

MAGGIO 28. — Bardature per le scuole d'equitazione degli ufficiali delle armi a piedi, *pag.* 275
—— —— —— Decisioni di massima, *pag.* 278.

Atto N. **109**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Bardature per le scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi**. — 28 maggio.

1. Il Ministero ha determinato che il materiale di bardatura in carico ai distretti militari, aventi sede in capoluogo di divisione, per il servizio delle scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi sia ripartito fra i vari presidi di ciascuna divisione, secondo risulta dall'annesso specchio, e sia passato in carico per ciascun presidio ad uno dei reggimenti di fanteria, bersaglieri od alpini che vi hanno sede.

2. Il reggimento incaricato di assumere in carico siffatti materiali per ciascun presidio sarà designato dal comando della divisione, avuto riguardo alla ubicazione del maneggio per la scuola di equitazione, alla capienza dei magazzini e alle altre circostanze che possono avere relazione col miglior andamento del servizio.

3. L'operazione del passaggio sarà effettuata entro il mese di settembre del corrente anno, con decorrenza dal 1° ottobre successivo, ed avrà luogo sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nei §§ 552 e 553 del Regolamento d'amministrazione, cioè senza pagamento, in guisa che lo scarico dei distretti corrisponda perfettamente al carico dei corpi, e dopo aver disposto che il materiale sia messo in buono stato di servizio.

4. I distretti dovranno cedere ai corpi anche il fondo della massa speciale della scuola d'equitazione, quale risulterà alla chiusura dei conti del 1° trimestre 1895-96, ripartendolo in proporzione del numero di bardature assegnate a ciascuno dei corpi stessi.

5. Nella stessa proporzione saranno pure ripartite e cedute le intiere bardature ed i materiali vari di bardatura che i distretti si troveranno ad avere in più della propria dotazione normale al momento della cessione.

6. Per la data del 15 settembre p. v., i comandanti di corpo d'armata faranno conoscere al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) i corpi che dai dipendenti comandi di divisione saranno stati designati nei vari presidi a ricevere in carico i materiali di cui si tratta, e successivamente dovranno poi informarlo volta per volta dei passaggi di carico che dovessero effettuarsi per cambi di guarnigione o per altra ragione.

7. Le disposizioni degli articoli 491-492 e 493 del Regolamento d'amministrazione saranno da osservarsi dai corpi ai quali verrà ora dato carico del materiale delle scuole di equitazione, e dalla data del 1° ottobre, essi subentreranno nelle attribuzioni che dai predetti articoli sono assegnate ai distretti militari.

8. Ciascuno dei detti corpi dovrà mantenere inalterato il carico verso lo Stato della porzione di dotazione normale che gli sarà assegnata, surrogando le selle e le altre parti delle singole bardature, man mano che verranno messe fuori uso.

9. Per i materiali eccedenti alla dotazione normale si seguiranno come in passato le norme seguenti:

a) Rendendosi fuori uso una sella non si surrogherà, ma si dichiarerà fuori uso l'intiera bardatura di cui fa parte, versandone in tesoreria il prezzo di tariffa, e passando le altre parti al registro 426 per essere utilizzate a misura del bisogno.

b) Rendendosi invece inservibile qualunque altra parte di una intiera bardatura, come la briglia, la copertina ecc., si surrogheranno queste parti acquistandole dal commercio (senza far movimenti nei conti collo Stato) a condizione ben inteso che non se ne abbiano in fondo sul registro 426 suddetto.

10. Nell'uso i corpi dovranno impiegare preferibilmente le bardature diverse (N. 1087), quindi quella alla tedesca (N. 1100) e per ultimo quelle all'inglese (N. 1098).

Accadendo che si rendano fuori servizio selle diverse o selle alla tedesca, si surrogheranno con selle all'inglese e si eseguirà quindi il movimento per cambio di nomenclatura dell'intiera bardatura.

11. Le bardature di cui è parola nel presente atto, destinate in tempo di pace per le scuole di equitazione, saranno in caso di mobilitazione distribuite agli ufficiali richiamati dal congedo, secondo norme che il Ministero si riserva di emanare.

Il Ministro — MOCENNI.

RIPARTO *delle bardature per scuole di equitazione delle armi a piedi.*

Corpi d'armata	DIVISIONE militare	Dotazione normale della Divisione	PRESIDI ai quali debbono essere assegnate le bardature — Presidi	Bardature
I	Torino	45	Torino	45
	Novara	54	Novara	36
			Vercelli	18
II	Alessandria	50	Alessandria	20
			Asti	10
			Novi Ligure	10
			Voghera	10
	Cuneo	64	Cuneo	20
			Savigliano	6
			Fossano	12
			Alba	12
			Bra	14
III	Milano	55	Milano	55
	Brescia	70	Brescia	32
			Bergamo	20
			Cremona	18
IV	Piacenza	55	Piacenza	35
	Genova	33	Parma	20
			Genova	33
V	Verona	57	Verona	30
			Mantova	18
			Vicenza	9
	Padova	80	Padova	40
			Udine	20
			Treviso	20
VI	Bologna	58	Bologna	26
			Modena	20
			Reggio Em.	12
	Ravenna	62	Ravenna	26
			Forlì	22
			Cesena	14
VII	Ancona	30	Ancona	20
			Fano	10
	Chieti	30	Aquila	10
			Chieti	10
			Foggia	10
VIII	Firenze	52	Firenze	20
			Siena	16
			Arezzo	16
	Livorno	38	Livorno	28
			Pisa	10
IX	Roma	60	Roma	60
	Perugia	36	Perugia	26
			Terni	10
X	Napoli	71	Napoli	50
			Caserta	21
	Salerno	44	Salerno	24
			Nocera	20
XI	Bari	20	Bari	20
III	Palermo	27	Palermo	27
	Messina	21	Messina	21

DECISIONI DI MASSIMA

4.

Trasferimenti degli allievi sergenti. — Anche per gli allievi sergenti promossi sergenti e contemporaneamente trasferiti di corpo, la data del trasferimento va stabilita secondo le norme comuni del § 811 del regolamento d'amministrazione, indipendentemente dalla data della promozione (*Div. Assegni*).

5.

Vitto speciale agli ammalati e convalescenti. — La spesa dei viveri per gli uomini di truppa all'infermeria ammessi a dieta speciale (§ 1488 e seguenti del regolamento d'amministrazione) dovrà sempre essere conteggiata nei conti della infermeria, anche se il vitto sia fatto preparare dalla mensa sottufficiali.

Così pure, pel vitto speciale che venga somministrato ai militari convalescenti (§ 1538 ivi), ciò che si spende in più dell'importo dei viveri in contanti va sempre compreso nel rendiconto delle spese riservate (*Div. Assegni*).

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 21ª 1895 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 giugno.

APRILE 28. — R. Decreto N. 340 per delimitazione delle zone di servitù militari adiacenti ai nuovi magazzini da polvere nella piazza di Vigevano, *pag.* 279.
MAGGIO 9. — R. Decreto N. 344 per delimitazione delle zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polvere presso Lucca nella località denominata « Fornacette di S. Concordio », *pag.* 280.
GIUGNO 2. — Chiusura di panifici militari, *pag.* 281.
» 5. — Prelevamento dell'inchiostro indelebile (zincografico) per le iscrizioni sui piastrini di riconoscimento, *pag.* 281.
» 11. — Varianti al regolamento per la scuola di guerra, *pag.* 281.
» 11. — Festa anniversaria di fatti d'arme, *pag.* 282.
» 11. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione dei materiali d'artiglieria, *pag.* 282.
» 14. — Informazioni sullo stato sanitario dei comuni, *pag.* 283.
» 14. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 283.
» 14. — Assegnazioni per le spese di cancelleria dei corpi, *pag.* 284.

Atto N. **110.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 340 per delimitazione delle zone di servitù militari adiacenti ai nuovi magazzini da polvere nella piazza di Vigevano.** — 28 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 18 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari d'applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai nuovi magazzini da polvere nella piazza di Vigevano, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1895.

UMBERTO. MOCENNI.

N. **111**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 341 per delimitazione delle zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polvere presso Lucca nella località denominata « Fornacette di S. Concordio »**. — 9 maggio.

UMBERTO I., ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polvere presso Lucca, nella località denominata « Fornacette

di S. Concordio » vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **112**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Chiusura di panifici militari**. — 2 giugno.

Col 1° agosto p. v. saranno chiusi i panifici militari di Vercelli, Savona, Gaeta e Salerno.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **113**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Prelevamento dell'inchiostro indelebile (*zincografico*) per le inscrizioni sui piastrini di riconoscimento**. — 5 giugno.

A modificazione e semplificazione dell'*Atto* 283 della *Raccolta*, il Ministero ha determinato che l'inchiostro indelebile (*zincografico*) per le inscrizioni da eseguirsi sui piastrini di riconoscimento per la truppa, venga da ora in avanti prelevato, come i medicinali, dagli ospedali militari, ai quali sarà somministrato dalla farmacia centrale militare coll'ordinario rifornimento delle sostanze medicinali ed accessorie.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **114**. — SCUOLE MILITARI. — **Varianti al regolamento per la scuola di guerra**. — 11 giugno.

Sono apportate le seguenti varianti al regolamento per la scuola di guerra in data 8 giugno 1894.

1° Al primo capoverso dell'art. 52 *sostituire*:

« Gli ufficiali allievi promossi dal 1° e 2° al 2° e 3° anno, nell'intervallo di tempo che passa tra il termine degli esami

e la riapertura dei corsi, presteranno prima i due mesi di servizio onde parla l'articolo 27 e potranno fruire poi di licenza ordinaria ».

2° Al secondo capoverso dell'art. 52, 1ª riga, *togliere la parola*: « parimenti ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **115**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Festa anniversaria di fatti d'arme.** — 11 giugno.

All'*Atto* n. 35 del 1894 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al n. 1 sostituire:

1° I reggimenti decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare festeggeranno solennemente il giorno anniversario del fatto d'arme in cui il reggimento meritò la pregiata onorificenza, sempreché non si tratti di quelli indicati al n. VIII dell'*Atto* 107 del 1895.

Dopo il n. 3 aggiungere:

4° I reggimenti che non sono decorati di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, ma che hanno un riparto o riparti inferiori al battaglione che ottennero una di queste onorificenze, sebbene non possano fregiarne la bandiera, festeggeranno tuttavia il giorno anniversario del fatto d'arme in cui quel riparto o quei riparti meritarono la onorificenza.

5° I reggimenti che non hanno bandiera e di cui fa parte qualche riparto, il quale ottenne la menzione onorevole coll'annotazione che avrebbe meritato la medaglia d'oro o d'argento al valore militare, se fosse stato provvisto di bandiera, festeggeranno il giorno anniversario del fatto d'arme, in cui quel riparto meritò siffatta distinzione.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **116**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — 11 giugno.

È stata pubblicata la 3ª serie di aggiunte e varianti alla Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, che saranno anche riprodotte in apposita nota del *Giornale d'Artiglieria e Genio* del corrente anno.

I reggimenti d'artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli

altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari, a norma dell'*Atto* N. 30 dell'anno 1893.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,05.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **117**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Informazioni sullo stato sanitario dei Comuni**. — (14 giugno).

A parziale modificazione dell'*Atto* N. 145 del 31 agosto 1893, questo Ministero prescrive che d'ora innanzi le informazioni sullo stato sanitario dei comuni nelle circostanze dall'*Atto* stesso indicate, siano chieste, non più dalle diverse autorità militari alle amministrazioni comunali, ma dai comandanti di divisione ai prefetti del Regno, ai quali sono già state impartite le occorrenti disposizioni dal Ministero dell'interno.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **118**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione**. — 14 giugno.

Al Regolamento d'amministrazione per i corpi 1 maggio 1885 sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 366. Aggiungere il capoverso seguente:

« Sono altresì a carico del bilancio della guerra, come attinenti il servizio di leva, le spese per la stampa dei manifesti per la chiamata alle armi degli inscritti arrolati, come pure dei manifesti e dei precetti personali per il richiamo in servizio, per qualsiasi motivo, di militari in congedo ».

§ 464. Dopo l'alinea « dalle direzioni degli ospedali » è aggiunto il seguente:

« dai vari corpi, istituti e stabilimenti aventi in carico dotazioni di cancelleria per la mobilitazione, la dimostrazione delle dotazioni di cancelleria mod. 397-B ».

§ 664. Togliere le parole « per massima » e dopo la parola « cambiati », intercalare « entro il secondo semestre di ».

§ 688. Cancellare le parole « previa approvazione del Ministero, al quale sarà perciò inviata copia..... ecc. » sino alla fine del paragrafo.

§ 809. Al secondo comma è aggiunto: « Lo stesso dicasi per i trasferiti che sono o vengono contemporaneamente no-

minati comandanti di corpo o capi di servizio, od anche solo incaricati di reggere tali uffici, conservando lo stesso grado ».

§ 876. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 877. *Assegno combustibile per riscaldamento.* — Ai sottufficiali guarda-forti, guarda-batterie, guarda-magazzini, guarda-mine e guarda-colombai in servizio nei forti alpini e in altre località isolate è dato, per il riscaldamento dei locali loro destinati come alloggio, un assegno di combustibile in natura nella misura che sarà proposta dai comandanti di fortezza e approvata dai comandanti di divisione. Nelle località nelle quali il combustibile non può dalle imprese essere provvisto, sarà invece corrisposto ai suddetti sottufficiali il soprassoldo giornaliero di centesimi 25 di cui al § 875.

L'assegno combustibile è di regola somministrato nei soli mesi per i quali spetta, a senso dello specchio IV annesso al R. Decreto sulle indennità eventuali, il corrispondente assegno ai comandi di fortezza dai quali i sottufficiali rispettivamente dipendono.

Avvenendo però che, per la rigidità del clima di qualche annata eccezionale, i comandi stessi ritenessero necessario che siffatta somministrazione continuasse oltre il periodo normale suddetto, possono farne domanda al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi), il quale deciderà caso per caso. Le domande saranno fatte per mezzo dei comandanti di divisione, i quali dovranno esporre il loro avviso in proposito ».

§ 1130. Nel secondo comma, dopo le parole « una sola e stessa persona » aggiungere: «..., nè potranno neppure essere scambiate fra gli ufficiali che rispettivamente le hanno in consegna, dovendo ciascuno di essi conservare sempre la medesima chiave ».

§ 1223. Nel secondo comma, dopo « vaglia postale », aggiungere: « o vaglia cambiario ».

§ 1232. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 1232*bis*. Nel caso di pagamenti fatti per mezzo di vaglia postali o vaglia cambiari (§ 1223), si unirà ai fogli stipendio, per tener luogo della quietanza, le relative domande dei creditori e la ricevuta del vaglia rilasciata dall'ufficio di posta, se trattasi di vaglia postali, o la ricevuta della lettera raccomandata o assicurata colla quale il vaglia fu spedito, se trattasi di vaglia cambiari ».

§ 1430. Nel secondo comma è tolta la seconda parte « e l'importo degli addebiti sarà dai corpi accreditato... » ecc.

Si aggiungerà invece, come terzo comma, la disposizione seguente:

« Le somme riscosse in più di quanto pei viveri deve essere rimborsato nei conti collo Stato, compreso l'importo delle razioni caffè o vino, sono devolute alla massa generale ».

§ 1713. Dopo le parole « a scelta del presidente del consiglio », aggiungere: « sufficientemente pratico di questo servizio »; e dopo le parole « fissate dal consiglio », inserire le seguenti: « che i tagliatori nel disporre i modelli sui tessuti si attengano alle indicazioni delle tavole grafiche dell'amministrazione ».

Art. 401. A questo articolo è sostituito il seguente:

« Art. 401. *Trattamento degli uomini di truppa* ».

« § 2665. Col soprassoldo fisso loro spettante a senso della tabella IX della legge sugli assegni (§ 173) gli ospedali militari provvedono al pagamento dello speciale *soprassoldo da infermiere* stabilito per gli individui e al miglioramento generale del vitto della truppa.

« § 2666. Il soprassoldo da infermiere è di centesimi 15 pei sottufficiali e di centesimi 10 pei caporali e soldati e spetta, oltre che agli uomini delle compagnie di sanità, anche agli uomini di altri corpi comandati espressamente per il servizio d'infermiere o per essere abilitati nell'impiego di caporale aiutante di sanità. Ne sono però esclusi, in ogni caso, i volontari di un anno e gli attendenti degli ufficiali.

Il soprassoldo è dovuto e regolato come il soldo ».

« § 2667. Al miglioramento del vitto viene provveduto:

a) pei sottufficiali conviventi alla mensa, coll'aumento di centesimi 5 allo scotto giornaliero (§ 1445);

b) per gli uomini conviventi al rancio, colla giornaliera distribuzione di caffè o vino (§ 1418) e, se vi sia margine, con più abbondanti provviste di generi di condimento o di altre derrate, in modo però che la maggiore spesa non oltrepassi, in complesso, la ragione di centesimi 10 per ogni convivente.

Il miglioramento del vitto sarà fatto per tutti indistintamente i conviventi alla mensa od al rancio, cioè tanto per gli effettivi ed aggregati che ricevono il soprassoldo da infermiere, quanto per quelli che non vi abbiano diritto.

Le quote assegnate sul miglioramento del vitto non potranno in nessun caso essere pagate alla mano ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **119**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Assegnazioni per le spese di cancelleria dei corpi**. — 14 giugno.

Per assicurare che le spese di cancelleria dei corpi siano contenute nei limiti dei reali bisogni, quali si ammettono da una giudiziosa amministrazione, il Ministero dispone quanto segue:

§ 1. Per le spese di cancelleria è fatta ai corpi, a carico della massa generale, una assegnazione annua nella misura seguente:

Legioni territoriali carabinieri: Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Torino, Verona	L. 3000
Ancona, Bari	» 4000
Cagliari, Roma	» 5000
Palermo	» 6000
Legione allievi carabinieri	» 3500
Reggimenti fanteria di linea e bersaglieri	» 2000
Reggimenti alpini	» 3000
Comando degli stabilimenti militari di pena	» 4000
Reggimenti di cavalleria	» 1800
Comandi locali d'artiglieria con una brigata da costa o da fortezza	» 1000
Comandi locali d'artiglieria con due brigate	» 1500
Comandi locali d'artiglieria con tre brigate	» 2000
Reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo	» 2000
Reggimento d'artiglieria da montagna	» 4000
Reggimenti del genio	» 3500
Brigata ferrovieri	» 1000
Corpo invalidi e veterani	» 800
Ospedali militari principali: Brescia, Catanzaro, Chieti, Cagliari, Livorno, Novara, Perugia e Salerno	» 600
Ancona, Bari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Padova e Palermo	» 1000
Alessandria, Bologna, Piacenza, Torino e Verona	» 1500
Roma	» 2500
Napoli	» 3500
Consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza	» 3500
Magazzini centrali militari	» 600
Farmacia centrale militare	» 300

§ 2. Pei reggimenti delle varie armi e per i riparti in appresso indicati l'assegnazione stabilita nel paragrafo prece-

dente è aumentata di una determinata quota annua in ragione delle compagnie, squadroni o batterie (esclusi gli stati maggiori e i depositi) di ciascuno.

La quota per ogni compagnia, squadrone o batteria è — di lire 60 pei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, per le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e per le compagnie operai d'artiglieria — di lire 65 pei reggimenti alpini, di cavalleria, artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), e del genio e per la brigata ferrovieri.

§ 3. Con l'assegnazione annua si provvede:

a) all'acquisto degli oggetti di cancelleria per gli uffici (compresi gli uffici dei distaccamenti), per le infermerie, le scuole del corpo e per le manovre ed esercitazioni in genere;

b) all'acquisto degli stampati pei vari servizi del corpo;

c) all'acquisto della carta da corrispondenza;

d) alle spese per litografia e altri mezzi di rapida riproduzione;

e) alla provvista di regolamenti, del *Giornale militare*, del *Bollettino*, di libri per le scuole, di carte geografiche e di altre pubblicazioni richieste pel servizio, come pure alla rilegatura del *Giornale Militare*, della *Raccolta delle leggi* (pei corpi che sono tenuti ad esserne provvisti) e dei regolamenti che ne abbisognino;

f) alla affrancazione delle lettere di servizio non ammesse in franchigia quando l'affrancatura non debba essere a carico del destinatario, ed alle altre minute spese d'ufficio;

g) alle spese di cancelleria delle compagnie, compresa la illuminazione e la pulizia della camera per l'ufficio del comandante.

§ 4. Gli stampati dovranno essere provveduti esclusivamente dal reclusorio militare di Savona, fatta solo eccezione per la carta intestata da corrispondenza e per quegli altri moduli per i quali i regolamenti, od altre disposizioni speciali, diano espressamente facoltà ai corpi di rivolgersi anche ad altre tipografie.

Però, anche quando questi ultimi vengano provveduti da tipografie private, non si potrà mai oltrepassare il prezzo di tariffa stabilito per i corrispondenti modelli nel catalogo del modellario (1).

§ 5. È fatto divieto ai corpi di provvedersi di stampati non compresi nel catalogo. Qualora per avventura ritenessero opportuno che qualche altro modulo vi fosse aggiunto o degli esistenti fosse taluno da modificarsi, essi debbono limitarsi a

farne oggetto di motivata proposta al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*).

§ 6. Per la provvista degli oggetti di cancelleria (cioè: carta, penne, matite, inchiostro, quadrelli, gomma ed altre piccole cose che vanno sotto questo titolo), i consigli d'amministrazione dovranno, ogni qualvolta sia possibile, stipulare apposite convenzioni verbali, da trascriversi sul registro degli atti amministrativi, con quei fornitori che offriranno condizioni più favorevoli.

A tale scopo si avrà cura di assumere informazioni non solo presso produttori e negozianti del luogo, ma di altri pure, e fare raffronti fra i vari prezzi proposti per scegliere quelli che risulteranno più convenienti, tenuto conto, beninteso delle spese di trasporto che si abbiano da sostenere.

§ 7. È fatta facoltà ai consigli d'amministrazione di assegnare, sul fondo complessivo, ai singoli uffici del corpo, ai comandi dei distaccamenti ed alle compagnie, o riparti corrispondenti, una quota fissa entro la quale debba ciascuno tenersi per la provvista di oggetti di cancelleria (esclusi gli stampati) e per le minute spese.

Nello stabilire le quote i reggimenti delle varie armi potranno, in massima, prendere per base che possa normalmente occorrere la spesa mensile seguente:

a) dalle lire 10 alle 15 per l'ufficio comando e maggiorità;

b) dalle lire 15 alle 20 per l'ufficio d'amministrazione (relatore, direttore dei conti, ufficiale dei conti, cassa, magazzino e matricola);

c) da lire 4 a lire 6 per l'ufficio del materiale presso i reggimenti di artiglieria;

d) da lire 1 a lire 1,50 per l'infermeria reggimentale;

e) da lire 3 a lire 5 per ogni comando di battaglione distaccato;

---

(1) Per la corrispondenza d'ufficio, e segnatamente per le comunicazioni personali di servizio, i corpi faranno altresì uso della carta intestata di piccolo formato.

La carta di piccolo formato potrà essere adoperata anche nei rapporti col Ministero e con qualsiasi altra autorità, ogniqualvolta si tratti di brevi comunicazioni.

Quando si abbia soltanto da trasmettere un prospetto od altro consimile documento senza che abbisognino altre spiegazioni, si avvertirà che basta, per la trasmissione, un semplice *attergato* (§ 17 dell'*Atto* 200 della *Raccolta*) e che, se il prospetto è *negativo*, non occorre sia tracciato.

f) da lire 1 a lire 1,50 per i distaccamenti inferiori.

Per le compagnie, o riparti corrispondenti, si potrà del pari stabilire un assegno mensile variabile secondo che, tenuto conto della stagione, siano minori o maggiori le spese che esse debbono sostenere per l'illuminazione dell'ufficio, prendendo cioè per base;

per le compagnie, gli squadroni e le batterie dei reggimenti alpini, cavalleria, artiglieria e genio e della brigata ferrovieri una spesa da lire 6 (aprile-ottobre) a lire 8 (novembre-marzo);

per le compagnie degli altri corpi da lire 4 a lire 6.

§ 8. Nel regolare le varie spese di cancelleria e stampati per tutto il corpo, i consigli d'amministrazione avvertiranno che l'assegnazione annua non rappresenta una somma da impiegarsi sempre per intero in tali spese, ma soltanto un limite massimo, che non può essere superato se non in casi del tutto eccezionali, e previa autorizzazione del comando del corpo d'armata.

Quando pertanto, per qualche eventuale circostanza, si trovi un corpo nella necessità di dover oltrepassare il limite prefisso, dovrà riferirne al comando del corpo d'armata, indicandogli la nuova somma occorrente, e mancandogli una particolareggiata dimostrazione, dalla quale risulti in qual modo fu impiegato il fondo ordinario, e per quali determinate spese occorra il supplemento.

In tali casi il corpo, a giustificazione della maggiore spesa incontrata, unirà alla propria contabilità interna copia dell'autorizzazione avuta.

§ 9. Sul riassunto trimestrale della contabilità interna la gestione delle spese di cancelleria a carico dell'assegno annuo sarà dimostrata in una distinta colonna.

Al termine del trimestre l'importo complessivo delle spese fatte verrà poi applicato alla massa generale mediante operazione di passaggio.

§ 10. Le presenti disposizioni andranno in vigore a datare dal 1° luglio 1895, e dalla stessa data s'intenderà quindi abolito il § 1520 del regolamento d'amministrazione, e le altre norme relative alla materia contenute nello stesso regolamento si intenderanno modificate in conformità delle disposizioni medesime.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 22ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 giugno.

GIUGNO 16. — R. Decreto col quale si sopprimono i comandi dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da costa e le direzioni territoriali d'artiglieria, e s'istituiscono i comandi locali d'artiglieria, *pag.* 291.

» 19. — Istruzione relativa all'istituzione ed al funzionamento dei comandi locali d'artiglieria, *pag.* 292.

Atto N. **120** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale si sopprimono i comandi dei reggimenti di artiglieria da fortezza e da costa e le direzioni territoriali d'artiglieria, e s'istituiscono i comandi locali di artiglieria**. — 16 giugno.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra. Testo unico approvato con Nostro decreto 14 luglio 1887, modificato con legge 24 giugno 1888 e 18 febbraio 1892 e con Nostro decreto 6 novembre 1894;

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno in data 8 luglio 1883, modificata con legge 23 giugno 1887 e con Nostro decreto 6 novembre 1894;

Visto il Nostro decreto 23 dicembre 1894 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1895 sono soppressi:

a) i comandi dei 5 reggimenti di artiglieria da fortezza e da costa;

b) le 14 direzioni territoriali di artiglieria;

c) il comando locale autonomo di artiglieria in Ozieri;

e sono istituiti 12 comandi locali di artiglieria.

Art. 2.

Per lo stralcio e la sistemazione dei conti dei soppressi reggimenti e delle direzioni territoriali d'artiglieria, il Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra potrà costituire speciali uffici di stralcio i quali dovranno aver compiuto le loro operazioni e cessare col 1° ottobre 1895 al più tardi.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, 16 giugno 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **121**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istruzione relativa all'istituzione ed al funzionamento dei comandi locali d'artiglieria.** — 19 giugno.

1. I comandi locali d'artiglieria (Tabella 26 dell'*Atto* 236 dell'anno 1894) sono istituiti nelle sedi indicate dall'unito specchio A, il quale specifica pure la loro circoscrizione territoriale e la loro dipendenza dai comandi d'artiglieria da fortezza.

2. Ogni comando locale è costituito di:

un ufficio comando;

una o più brigate d'artiglieria da fortezza o da costa;

un ufficio d'amministrazione del personale;

una direzione del materiale, la quale, a sua volta, comprende un ufficio tecnico ed un ufficio contabile.

3. L'ufficio comando è retto secondo le norme generali in vigore presso i corpi, e, pel funzionamento di esso, il comandante locale si vale del concorso di uno dei capitani addetti al comando locale e del numero strettamente indispensabile di graduati, scrivani e lavoranti addetti ai servizi che da lui dipendono.

L'ufficio di amministrazione del personale è incaricato della trattazione di tutti gli affari amministrativi riguardanti il personale del comando, e del servizio di matricola. Ne è capo l'ufficiale che segue immediatamente in grado od anzianità il comandante locale, e ne fanno parte il capitano con-

tabile, in qualità di direttore dei conti, e gli ufficiali contabili subalterni.

Gli uffici tecnico e contabile del materiale attendono al disimpegno del servizio del materiale d'artiglieria assegnato ai comandi, secondo le norme stabilite dal relativo regolamento.

4. Ai comandi locali sono applicabili, in massima, tutte le disposizioni regolamentari che riguardano la disciplina, l'istruzione, l'impiego e l'amministrazione delle truppe in genere e dei reparti d'artiglieria da fortezza e da costa in ispecie; nonchè quelle che si riferiscono all'allestimento, alla conservazione, all'impiego e alla contabilità del materiale di artiglieria.

5. I comandanti locali riuniscono le attribuzioni di *comandanti di corpo e di direttori d'artiglieria*. Essi hanno, pertanto, verso il personale del comando e le dipendenti brigate di artiglieria da fortezza e da costa, la stessa autorità e le stesse attribuzioni conferite ai comandanti di corpo dai vigenti regolamenti, per tutto quanto si riferisce al personale, alla disciplina ed all'amministrazione dei propri dipendenti; e, rispetto al servizio tecnico ed amministrativo del materiale d'artiglieria, esercitano le funzioni che, dal regolamento per il servizio del detto materiale, sono devolute ai direttori di artiglieria.

6. Le attribuzioni di vice-direttore dell'ufficio materiale sono assunte dall'ufficiale addetto al comando che segue immediatamente in grado od anzianità il comandante.

7. Scopo della riunione dei due servizi del personale e del materiale nelle piazze terrestri e marittime si è quello essenzialmente di coordinare le esigenze dell'uno a quelle dell'altro. Il comandante locale, che è responsabile del retto andamento di entrambi, deve pertanto proporsi e cercare con ogni suo mezzo, valendosi di tutta l'autorità conferitagli dai regolamenti, d'imprimere loro un indirizzo tale da favorire ad un tempo la perfetta organizzazione dell'armamento delle piazze, il regolare andamento del servizio del materiale e la completa preparazione delle brigate a bene adempiere al loro compito di guerra.

Quando, a raggiungere questi intenti, egli ritenga opportuno qualche provvedimento di tale natura da non poter essere adottato senza la superiore autorizzazione, dovrà farne formale proposta al competente comandante d'artiglieria.

8. Il comandante locale esercita normalmente sulle brigate dipendenti un diretto controllo, pur lasciando ai comandanti di esse la maggiore libertà d'azione nello applicare le norme direttive da lui impartite, specialmente in quanto riflette la istruzione del personale.

9. Per regolare i servizi comuni al personale ed al materiale, nelle piazze ove risiedono brigate distaccate, si può valere, ove occorra, del concorso dei comandanti delle sezioni staccate.

10. Ogniqualvolta il servizio lo esiga, egli può visitare i presidi, le sezioni staccate e le brigate comprese nella propria giurisdizione territoriale, allo scopo: di riconoscere lo stato dei lavori in corso, di accertarsi che l'istruzione della truppa proceda regolarmente, di studiare sopra luogo le migliorie da apportarsi all'organizzazione dell'armamento nelle singole piazze, o al funzionamento in genere degli altri servizi da lui dipendenti.

11. I comandanti locali possono impiegare, nel servizio del materiale, drappelli delle truppe dipendenti in quei lavori i quali servano di utile istruzione per le truppe stesse. Mensilmente trasmettono al proprio comandante d'artiglieria, per ciascuna delle piazze dipendenti, uno specchio dimostrativo conforme al M. B da cui risulti il numero e la forza dei drappelli di artiglieria impiegati in tali servizi, la specie dei lavori eseguiti, e la loro durata

12. Per l'amministrazione del personale è istituito, presso ogni comando locale, a norma del Regolamento d'amministrazione dei corpi, un consiglio d'amministrazione permanente composto:

del comandante locale — *Presidente*;

dell'ufficiale che, tra quelli addetti al comando, segue immediatamente in grado il comandante locale — *Relatore*;

di uno o due ufficiali che, tra quelli addetti al comando, seguono immediatamente in grado od anzianità il relatore — *Membri*;

del capitano contabile — *Segretario*;

Per l'amministrazione del materiale del comando, agli effetti del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria, è istituito altro consiglio d'amministrazione, composto:

del comandante locale — *Presidente*;

di un ragioniere capo, o principale — *Relatore*;

di uno o due ufficiali che, tra quelli addetti al comando, seguono immediatamente in grado od anzianità il comandante locale — *Membri*;

di un ragioniere od aiutante ragioniere — *Segretario*;

Ogni consiglio funzionerà secondo le norme del regolamento in forza del quale è costituito.

I fondi affidati ai due consigli saranno custoditi in casse separate.

13. Ogni brigata d'artiglieria da costa e da fortezza, anche se trovisi alla sede del comando locale, costituisce un proprio consiglio d'amministrazione di distaccamento, funzionante sotto la direzione del consiglio permanente istituito presso il comando locale da cui la brigata dipende.

I consigli di distaccamento esercitano le loro attribuzioni nel modo stabilito dal regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi.

14. Presso ogni comando locale, il personale militare addetto al comando (compreso quello delle sezioni staccate) e non facente parte delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa, costituirà una distinta unità amministrativa, i cui conti verranno affidati all'ufficiale subalterno contabile che sarà designato dal comandante.

Sarà all'uopo tenuto apposito ruolino M. 420, da rinnovarsi annualmente, per notarvi le variazioni degli ufficiali ed impiegati man mano che queste avvengono e compilare poi, con tali dati, i fogli stipendio per il pagamento degli assegni loro dovuti.

Per questo personale sarà inoltre compilato il rapporto-situazione M. 80, ma soltanto il 1° di ogni mese, comprendendovi le variazioni avvenute nell'intero periodo del mese trascorso.

15. Le sezioni staccate devono comunicare, volta per volta, al comando locale le variazioni che avvengono negli ufficiali ed impiegati che sono ad esse addetti.

Esse provvedono inoltre pel pagamento degli assegni loro dovuti, conteggiandoli sul proprio rendiconto coll'annettervi i relativi fogli stipendio.

16. Nel rendiconto generale degli assegni di ogni comando locale sono compresi tanto gli ufficiali della sede del comando e delle sezioni staccate, quanto gli ufficiali e gli uomini di truppa delle dipendenti brigate.

Gli assegni per gli impiegati (ragionieri, capitecnici, disegnatori e scrivani locali) essendo inscritti in un separato capitolo del bilancio, devono dai comandanti locali essere pagati per conto dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî. Di essi sarà poi chiesto il rimborso trimestral-

mente, secondo le norme del § 2476 del regolamento d'amministrazione.

17. Ad ogni comando locale è fatta un'annua assegnazione sulla massa generale, per le spese riservate (§ 1537 del regolamento di amministrazione) in ragione di L. 40 per ogni compagnia da costa o da fortezza che il comando abbia alla propria dipendenza.

La somma assegnata ad ogni comando sarà divisa, com'è prescritto, in due quote semestrali, che verranno messe a disposizione, in tutto o in parte, dei comandanti delle brigate dipendenti, secondo che sarà determinato dal comandante locale. Al termine dell'anno, i comandanti di brigata trasmetteranno al comando locale da cui dipendono la dimostrazione delle spese fatte, affinchè possano queste essere comprese nel corrispondente rendiconto da inviarsi al Ministero.

18. Le operazioni di mobilitazione, tanto pel completamento dei reparti permanenti quanto pei reparti di milizia la cui costituzione sia affidata ai comandi locali, sono disimpegnate dagli uffici comando, nelle sedi dei comandi locali, o dalle sezioni staccate, nelle altre piazze.

19. Tutti i materiali per l'equipaggiamento degli uomini in congedo delle brigate permanenti e di milizia mobile, sono tenuti in carico dal consiglio d'amministrazione del personale, e sono conservati in appositi magazzini presso il comando locale e presso le sezioni staccate.

I magazzini sono dati in consegna agli ufficiali od impiegati che saranno all'uopo designati dai comandanti locali.

20. Tanto presso le sedi dei comandi locali quanto presso le sezioni staccate, la gestione dei magazzini per le truppe viene dimostrata coi registri interni prescritti dal § 1747 del regolamento d'amministrazione.

Al termine del trimestre, le sezioni staccate inviano copia di tali registri al rispettivo comando locale, quale rendiconto della gestione.

21. L'equipaggiamento degli inscritti di leva e dei richiamati dal congedo, e la svestizione dei congedandi avranno luogo presso i varî magazzini di cui al N. 19.

Presso ogni sezione staccata la classazione delle robe di corredo ritirate ai congedandi viene fatta dal capo sezione.

22. In ciascuna brigata, gli ufficiali e gli uomini di truppa dello stato maggiore sono tenuti in forza come effettivi da una delle compagnie della brigata stessa.

23. Gli uomini in congedo sono tenuti in forza:

a) quelli appartenenti all'esercito permanente, dalle stesse compagnie cui essi sono assegnati in caso di mobilitazione;

b) quelli della milizia mobile, dai comandi locali o dalle sezioni staccate presso cui devono costituirsi i riparti di milizia.

Anche i comandi locali e le sezioni staccate dovranno perciò tenere, per questi uomini, i ruolini di posizione M. 250 e compilare, alla fine d'ogni mese, il rapporto-situazione M. 80, analogamente a quanto è stabilito per gli uffici speciali di milizia mobile presso i distretti.

24. Per tutte le questioni disciplinari, tecniche ed amministrative, che interessano le brigate da costa e da fortezza, gli uffici, i comandi ed i corpi del R. esercito debbono esclusivamente corrispondere col comando locale d'artiglieria da cui esse brigate dipendono.

25. I comandanti locali trasmettono alle rispettive autorità territoriali tutte quelle carte periodiche, riferentisi alla disciplina ed all'amministrazione delle brigate poste sotto la loro dipendenza, le quali sono stabilite pei corpi in genere dai regolamenti in vigore.

26. I comandanti locali portano colla grande uniforme il pennacchietto bianco di garza *(aigrette)*, distintivo dei comandanti di reggimento.

27. I comandi locali situati in piazze marittime assumono il nome di *comandi locali d'artiglieria da costa*, e gli ufficiali d'artiglieria che ad essi trovansi addetti portano sul berretto e sul chepy i fregi speciali stabiliti dall'*Atto* 101 del corrente anno quali distintivi degli ufficiali delle Brigate d'artiglieria da costa.

I comandi locali situati in piazze terrestri vengono denominati: *comandi locali d'artiglieria da fortezza*; e gli ufficiali che vi sono addetti fanno uso dei fregi stabiliti dall'*Atto* precitato per gli ufficiali delle Brigate d'artiglieria da fortezza.

28. I comandanti locali che hanno sede in piazze ove siano stanziate più brigate d'artiglieria da fortezza e da costa, ne assumono il comando effettivo ogni qualvolta tali brigate si riuniscano per riviste, funzioni funebri, onori, esercitazioni o manovre.

Disposizioni speciali per le compagnie operai e il distaccamento fisso di Ciriè.

29. Le compagnie operai d'artiglieria sono amministrate dal comando locale d'artiglieria di Roma, secondo le speciali norme in vigore per tali reparti.

Rispetto alla disciplina ed al servizio, le compagnie dipendono dagli stabilimenti cui rispettivamente si trovano addetti.

30. Gli assegni per gli ufficiali e gli uomini di truppa delle compagnie sono dal comando locale compresi nello stesso rendiconto generale che deve essere compilato pel personale del comando e le dipendenti brigate.

31. Per provvedere alle spese riservate riferentisi alle compagnie operai, al comando locale di Roma è fatto un annuo assegno di L. 200 sulla propria massa generale, in eccedenza all'assegno di cui al N. 17 della presente *Istruzione*.

32. Il distaccamento fisso di Ciriè dipende disciplinarmente dalla direzione superiore delle esperienze d'artiglieria ed amministrativamente dal comando locale d'artiglieria di Torino.

Il Ministro — MOCENNI.

SPECCHIO **A**.

SEDI dei comandi locali	Numero delle brigate da fortezza o da costa dipendenti da ciascun comando	SEZIONI staccate dipendenti da ciascun comando	DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono i comandi locali	Dipendenza dei comandi locali
Torino (da fortezza)	2 (da fortezza)	Bard — Exilles — Fenestrelle — Moncenisio — Susa — Cesana — Bardonecchia	Torino (1ª) — Novara (2ª)	Comando d'artiglieria da fortezza in Torino
Alessandria (da fortezza)	2 (da fortezza)	Casale — Vinadio — Tenda	Alessandria (3ª) — Cuneo (4ª)	
Genova (da costa)	2 (da costa)	Melogno — Altare — Zuccarello — Nava — Giovo — Savona	Genova (8ª)	
Piacenza (da fortezza)	2 (da fortezza)	Bologna — Modena	Piacenza (7ª) — Bologna (11ª)	
Mantova (da fortezza)	2 (da fortezza)	Verona — Milano — Rocca d'Anfo — Assiago — Peschiera — Leguago — Rivoli — Valle dei Signori	Milano (5ª) — Brescia (6ª) — Verona (9ª)	
Venezia (da costa)	2 (da costa)	Ancona - Chioggia — Osoppo — Palmanova — Primolano — Treviso	Padova (10ª) — Ravenna (12ª) Ancona (13ª)	

Segue SPECCHIO **A**

SEDI dei comandi locali	Numero delle brigate da fortezza o da costa dipendenti da ciascun comando	SEZIONI staccate dipendenti da ciascun comando	DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono i comandi locali	Dipendenza dei comandi locali
Spezia (da costa)	2 (da costa)	Livorno — Firenze — Orbetello	Firenze (15ª) — Livorno (16ª)	Comando d'artiglieria da fortezza in Napoli
Roma (da fortezza)	3 (da fortezza)	Capua — Civitavecchia	Roma (17ª) — Perugia (18ª) Napoli (19ª) — (meno Gaeta)	
Messina (da costa)	2 (da costa)	Reggio Calabr. — Caltanissetta — Villa S. Giovanni	Messina (24ª) — Catanz. (22ª) — Palermo (23ª)	
Ozieri (da fortezza)	1 (da costa)	—	Isola di Sardegna	
Gaeta (da costa)	1 (da costa)	—	Salerno (20ª)	
Taranto (da costa)	1 (da costa)	—	Chieti (14ª) — Bari (21ª)	

SPECCHIO B.

COMANDO LOCALE D'ARTIGLIERIA DI . . .

Piazza di . . .

SPECCHIO *degli uomini dipendenti dal suddetto Comando locale, impiegati in lavori di fatica nel corso del mese di . . . . 189 . . .*

Data		Forza del drappello impiegato			Specie del lavoro eseguito	Durata del lavoro
giorno	mese	Sottufficiali	Caporali	Soldati		

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 23ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 giugno

GIUGNO 9. — R. Decreto circa l'ordinamento del 4 reggimento genio e della brigata ferrovieri, *pag.* 303.
» 19. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito, *pag.* 304.
» 19. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 305.
» 19. — Pagamento del dazio consumo per parte dei corpi, *pag.* 305.
» 19. — Acquisto del sale per il condimento del rancio. Numero delle distribuzioni annuali di caffè o vino, *pag.* 309.
» 19. — Modificazioni all'istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucili mod. 1891, *pag.* 310.
» 19. — Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 310.
» 21. — Abolizione dei ruoli mod. 51 e 58 e dei prospetti mod. 249 e 346, *pag.* 313.
» 21. — Preventiva approvazione delle spese interne dei corpi, *pag.* 314.
» 21. — Modificazioni all'istruzione per le ispezioni, *pag.* 318.
——— Decisioni di massima, *pag.* 319

Atto N. **122**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto circa l'ordinamento del 4° reggimento genio e della brigata ferrovieri.** — 9 giugno.

UMBERTO I., ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Testo unico approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1887, modificato dal Nostro Decreto 6 novembre 1894, N. 503;

Visto il Nostro Decreto 23 dicembre 1894 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio p. v. il 4° reggimento genio (pontieri) e la brigata ferrovieri del genio assumeranno la formazione per essi stabilita rispettivamente dalle tabelle N. 38 e 40 annesse al predetto Nostro Decreto 23 dicembre 1894.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 118, pag. 285, riga 16, *in luogo di*: § 173, *leggasi*: § 175.
Atto 119, pag. 287, riga 7ª, *in luogo di*: lire 65, *leggasi*: lire 85.

Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 9 giugno 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **122.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito.** — 19 giugno.

All'*Atto* N. 104 del corrente anno sono apportate le seguenti aggiunte:

1. Al N. 4 aggiungere infine il seguente comma;

d) Per gli ufficiali della brigata ferrovieri del genio, i quali portano sul berretto un fregio in ricamo d'oro, composto di un trofeo di due scuri incrociate con sovrapposta una granata con fiamma; il tutto sormontato dalla corona reale. La parte sferica della granata è completamente ricamata in oro (fig. 3bis).

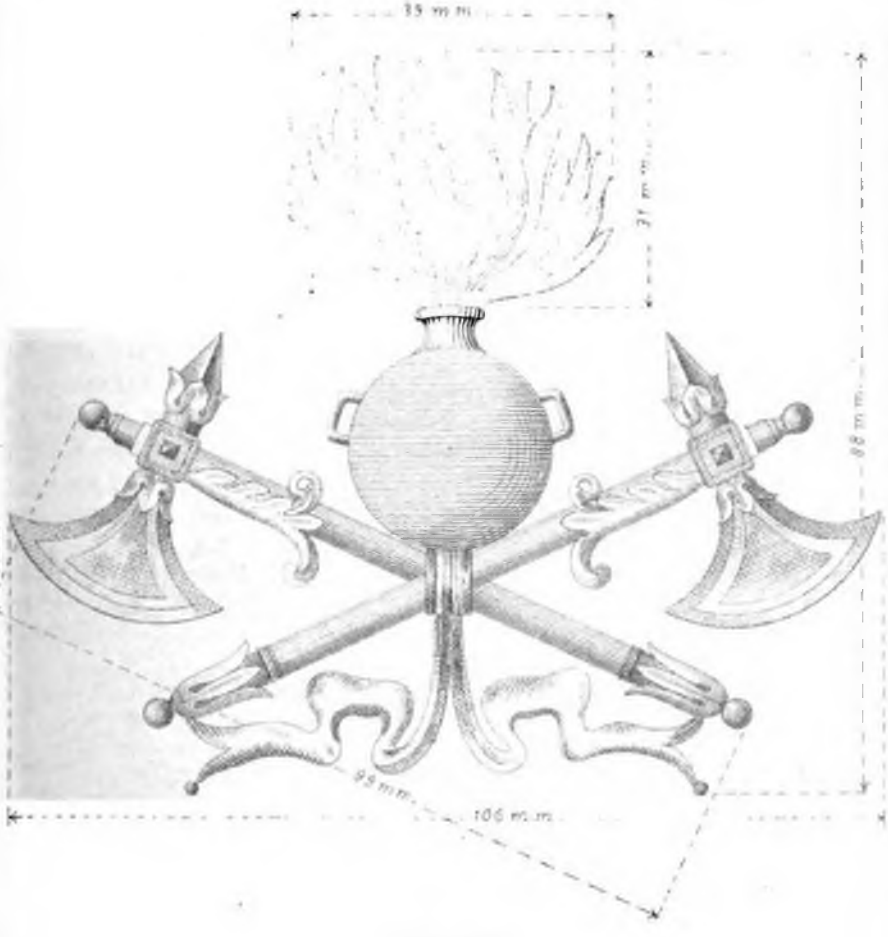
2. Dopo il N. 8, inserire:

8bis. Gli ufficiali della brigata ferrovieri del genio portano sul chepì un fregio di metallo dorato, composto di un trofeo di due scuri incrociate e comprendenti fra loro una granata con fiamma. Il disco della granata è pieno e liscio (fig. 5bis).

Il Ministro — MOCENNI.

Fig. 5 bis

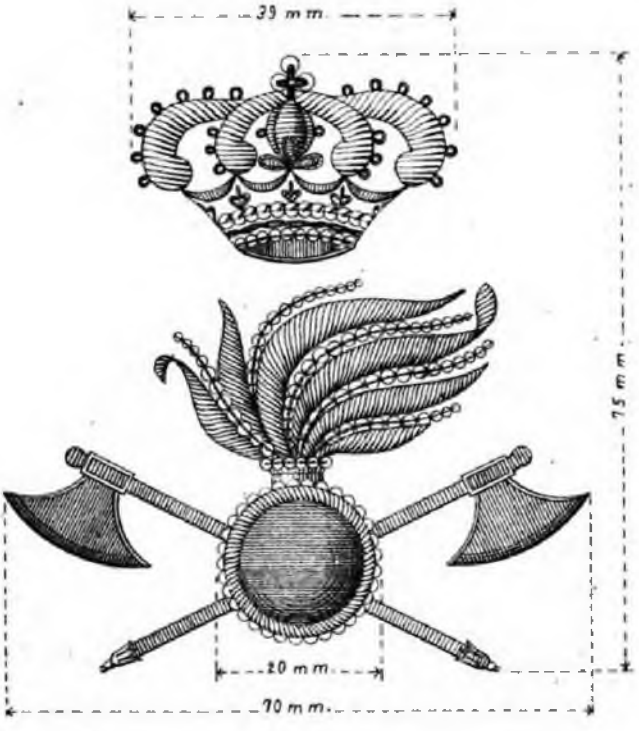
Fregio di chepi per ufficiali della brigata ferrovieri del Genio



Scala di $^{1}/_{1}$

Fig. 3 bis

Fregio di berretto per ufficiali della brigata ferrovieri del Genio



Scala di $^1/_1$

N. **124**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)**. — 19 giugno.

Categoria	Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
II	41	Cassette per cancelleria da una compagnia	N.	12	50	Variante
»	87	Dotazioni di cancelleria per quartieri generali	»	»	»	Id.
»	88	Dotazioni di cancelleria per comandi di brigata	»	»	»	Id.
»	89	Dotazioni di cancelleria per stati maggiori di reggimento	»	»	»	Id.
»	90	Dotazioni di cancelleria per stati maggiori di battaglione	»	»	»	Id.
»	91	Dotazioni di cancelleria per compagnie	»	»	»	Id.
»	92	Dotazioni di cancelleria per servizi d'artiglieria	»	»	»	Id.
»	93	Dotazioni di cancelleria per servizi del genio	»	»	»	Id.
»	94	Dotazioni di cancelleria per servizi di sanità	»	»	»	Id.
»	95	Dotazioni di cancelleria per servizi di vettovagliamento	»	»	»	Id.
»	96	Dotazioni di cancelleria per servizi vari di campagna	»	»	»	Id.
»	97	Dotazioni di cancelleria per primo impianto dei servizi d'intendenza . .	»	»	»	Id.
»	98	Dotazioni di cancelleria per commissioni di requisizione quadrupedi. .	»	»	»	Id.
»	99	Dotazioni cartografiche.	»	»	»	Id.
»	354	Sporte a mano per viveri ordinari degli ufficiali.	»	1	»	Id.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **125**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Pagamento del dazio consumo per parte dei corpi** — 19 giugno.

Per il pagamento del dazio di consumo saranno dai corpi e dai distaccamenti osservate dal 1° luglio 1895 le norme seguenti:

1° I corpi o distaccamenti regolano i conti del dazio coi locali uffici daziari al termine di ogni trimestre, o prima, nel

caso di cambio di guarnigione o dell'appaltatore del servizio. Quando un distaccamento ne surroga un altro dello stesso corpo nella stessa località, il conto è proseguito dal distaccamento subentrante.

2° Appena scaduto il trimestre ciascun corpo o distaccamento compila e comunica al locale ufficio daziario due esemplari del proprio conto dazio, di cui uno rimane presso il detto ufficio e l'altro è dal medesimo riconosciuto, firmato e restituito al corpo, il quale lo invia immediatamente alla direzione territoriale di commissariato militare del rispettivo corpo d'armata per la sua verificazione e liquidazione.

3° I corpi acquartierati, od aventi i magazzini fuori della cinta daziaria, non compilano conti dazio, salvo che consumino entro la cinta daziaria generi depositati fuori.

4° A corredo del conto i corpi inviano alla direzione di commissariato i documenti seguenti:

a) un esemplare della tariffa daziaria in vigore nel comune cui si riferisce il conto, se è la prima volta che le tasse da essa stabilite vengano corrisposte al comune, oppure è stata modificata la tassa di alcuni generi. Allorchè tali tariffe o i loro estratti sono manoscritti, devono essere convalidati col visto prefettizio, accertante anche che il comune è « comune chiuso »;

b) le licenze di deposito, conformi al modello N. 7 annesso alle istruzioni per l'applicazione del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col R. Decreto 20 ottobre 1870, relative ai generi introdotti nel perimetro daziario nel corso del trimestre ed a quelli avuti da altre amministrazioni della medesima guarnigione;

c) i certificati di scarico, conformi al modello N. 6 annesso alle predette istruzioni, relativi ai generi asportati, a quelli interrati per avaria ed a quelli ceduti ad altre amministrazioni della medesima guarnigione;

d) le copie dei decreti ministeriali autorizzanti lo scarico dei generi avariati o deficienti per calo naturale ammesso in base al disposto dell'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1870, N. 5840;

e) la copia delle richieste di scarico, colle quali vennero diminuiti dal registro conto giudiziale i generi che sul conto dazio si portano in uscita perchè consumati entro il perimetro daziario.

Se detti generi fossero stati compresi nell'istessa richiesta colla quale vennero scaricati quelli consumati presso la sede

del corpo, ai conti dei distaccamenti non si uniscono le copie di tali richieste; ma si mette nell'interno del conto la seguente annotazione: *I generi consumati furono diminuiti dal carico con la richiesta N. . . . , copia della quale è allegata al conto del comune di . . . . . per l'istesso trimestre.* Su ciascun di dette copie di richiesta di scarico è apposta una dichiarazione, firmata dal relatore, constatante che i viveri di riserva vennero consumati nel perimetro daziario dei comuni in favore dei quali si conteggia l'onere daziario.

5° Le licenze di deposito, i certificati di scarico, e le copie delle richieste di scarico sono riepilogate (numero, data e quantità) in tre distinti elenchi. Quando però la richiesta di scarico fosse una sola, non occorre compilare l'elenco.

6° I documenti di cui alla lettera *a*) del N. 4 sono richiesti all'autorità municipale; quelli di cui alla lettera *b*) e *c*) sono rilasciati dall'ufficio daziario sulla presentazione delle prescritte dichiarazioni, di mano in mano che avvengono movimenti nel carico.

7° Le derrate avariate e vendute che gli acquirenti dichiarano di voler asportare fuori dazio, sono fatte accompagnare sino alla barriera daziaria da un militare di truppa, munito della richiesta d'uscita, il quale ritirerà dall'amministrazione daziaria il corrispondente certificato di scarico.

8° Per il pane, che si spedisce o si introduce, la richiesta si fa ad ogni quindicina scaduta, avvertendo di indicare partitamente, e giorno per giorno, la quantità delle razioni spedite od introdotte.

9° Per i generi addebitati l'onere daziario è pagato direttamente dalle amministrazioni dei corpi; quindi la loro diminuzione deve figurare, con la produzione delle relative bollette di sdaziamento da comprendersi nell'epilogo dei certificati di scarico, fra i movimenti che non danno luogo a pagamento di dazio.

10° Per la galletta ed il pane consumati nei comuni nei quali vennero fabbricati, l'onere daziario è corrisposto in base alle quantità di farina, da abburattare od abburattata impiegata nella fabbricazione, secondo la *voce* portata dalla tariffa.

11° Quando la galletta, per una ragione qualsiasi, è stata asportata e quindi nuovamente introdotta nel comune in cui venne fabbricata, l'applicazione del dazio è fatta colle norme comuni a tutti i generi introdotti.

12° Nel primo caso (N. 10) il risultato della trasformazione è riportato nell'apposita colonna, mettendo sul conto la se-

guente annotazione: *La quantità di galletta consumata fu fabbricata nel locale panificio; non venne mai asportata dalla cinta daziaria ed è stata ragguagliata a farina da abburattare (od abburattata) in base al prodotto di kg. . . . . di galletta per ogni quintale di farina impiegata*

Negli altri casi si appone una delle seguenti annotazioni: *La quantità di galletta consumata non si ragguaglia a farina, perchè proviene dal panificio di . . . . .* oppure . . . . . *perchè asportata e quindi nuovamente introdotta nella cinta daziaria.*

13° L'unità di misura dei generi dimostrati a peso è il quintale.

Le scatolette di carne, ed altre conserve in scatole di peso uniforme, sono, sul conto e sui documenti allegati, dimostrate a numero, salvo ad indicare nel conto il peso netto della carne contenuta nelle scatolette consumate

14° Nelle colonne del conto e in tutti i documenti ad esso allegati i generi sono dimostrati nella loro reale quantità (peso netto e senza arrotondamento di cifra).

Però nello stabilire la quantità dei generi consumati, epperciò soggetti a dazio, si devono, giusta l'art. 6 del regolamento 25 agosto 1870, abbandonare le frazioni inferiori alla metà di un chilogramma o di un litro e considerare per un chilogramma od un litro intero le frazioni che raggiungono la metà o la eccedono.

Nel determinare l'importo del dazio non si tiene conto delle frazioni inferiori al centesimo.

15° Sono compilati conti separati: *a*) per il pane, la galletta e gli altri viveri di riserva; *b*) per il foraggio.

16° La direzione di commissariato verificato e liquidato il conto, vi appone analoga dichiarazione; indi lo restituisce coi documenti a corredo, meno la tariffa daziaria, al corpo o distaccamento. Questo a sua volta la comunica senza indugio al sindaco del comune perchè vi dichiari nome, cognome e qualità dell'incaricato della riscossione; quindi, appena riavutolo, esegue il pagamento della somma riconosciuta dovuta, facendosene rilasciare quietanza sul conto stesso.

17° Delle somme pagate i corpi chiedono rimborso al Ministero. A tal uopo, alla fine del trimestre, i corpi, riuniti al proprio conto quelli dei loro distaccamenti, li inviano al Ministero.

I conti sono accompagnati con un elenco delle somme pagate, in calce al quale è scritto l'atto con cui viene delegato

alla riscossione l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Questo, quando abbia ricevuto l'avviso dell'emissione del mandato, accredita ai corpi, in conto corrente, le somme da essi pagate per dazio.

I corpi che non hanno distaccamenti, stendono il suddetto atto di delegazione in fondo al proprio conto.

Nel caso previsto alla lettera *a*) del N. 4 i corpi corredano i conti di due esemplari della tariffa daziaria.

18° Nulla è innovato alle norme contenute nell'art. 86 del regolamento d'amministrazione per quanto riguarda i conti del dazio resi dagli stabilimenti delle sussistenze militari.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **126**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Acquisto del sale per il condimento del rancio. — Numero delle distribuzioni annuali di caffè o vino** — 19 giugno.

Dal 1° luglio 1895 il sale che occorre per il condimento del rancio non sarà più fornito dalle imprese territoriali dei viveri, ma verrà acquistato direttamente dai corpi. A tale scopo l'aliquota a disposizione dei corpi sulla quota vitto è portata da lire 0,04 a lire 0,05, e il prezzo al quale i corpi dovranno darsi debito delle razioni viveri prelevate sarà di lire 0,37 e pei pontieri di lire 0,52.

La quantità di sale da acquistare è in massima di grammi 20 per ogni razione viveri; è però lasciata facoltà ai corpi di variare la quantità stessa, secondo la natura del rancio da preparare.

Pei corpi stanziati nella Sicilia le suddette disposizioni non saranno applicabili che dal 1° gennaio 1896.

Le distribuzioni di caffè o di vino saranno ridotte a 200, salvo per i pontieri che ne avranno 300; e il computo sarà fatto per esercizio finanziario anzichè per anno solare.

Questa disposizione avrà effetto dal 1° luglio 1895, senza tener conto delle distribuzioni state fatte dal 1° gennaio al 30 giugno.

Però i corpi che in detto semestre avessero fatto meno di 100 distribuzioni potranno dal 1° luglio al 31 dicembre 1895 distribuire in più delle 200 del prossimo esercizio finanziario, quelle state precedentemente economizzate. A questa cifra s'intendono per i pontieri sostituite quelle di 180 e di 300.

In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente *Atto* al regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi s'intenderanno apportate le seguenti varianti:

§ 196 Nel primi due alinea del 1° comma in luogo di « 0,38 » mettere « 0,37 » e nella alinea successiva in luoga di « 0,53 » mettere « 0,52 ».

§ 1414. Nel 1° alinea alle cifre « 300 » e « 400 » sostituire rispettivamente « 200 » e « 300 ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **127**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni all'Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucili mod. 1891**. — 19 giugno.

Alle modificazioni apportate all'*Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucili mod. 1891* coll'*Atto* N. 60, sono aggiunte le seguenti:

Pag. 41 N. 86. — Soppresso.

Pag. 41 al N. 87. — Sostituire il seguente:

« Le bufetterie nere ed i foderi di sciabola baionetta si puliscono con stracci asciutti. Quando ciò non basti, si inverniciano coll'apposita manteca distribuita dal magazzino del corpo ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **128**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra**. — 19 giugno.

Nella vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887, sono introdotte le seguenti varianti:

Al 2° comma del § 303, modificato dagli *Atti* 20 gennaio 1893, N. 13 e 15 maggio 1895, N. 102, è sostituito il seguente:

« Negli avvisi d'asta, si dovrà stabilire il prezzo di ciascun « cavallo e dichiarare che le tasse di bollo e registro ed i « diritti di segreteria sugli originali e sulle copie dei verbali « sono a carico dei compratori, avendo presente quanto, in « ordine ai diritti di segreteria sui verbali di vendita, è in- « dicato al § 52 ».

Ai §§ 8, 9 e 10 delle avvertenze poste in calce al N. 2 dei moduli che fanno seguito alla predetta istruzione (avviso d'asta per primo incanto), sono sostituiti i seguenti:

« § 8. Quando l'avviso d'asta non venga pubblicato nella « *Gazzetta ufficiale*, l'ufficio che deve procedere all'incanto « deve inviare due esemplari dell' avviso stesso a ciascuna « delle delegazioni del Tesoro presso le sezioni di tesoreria, « che sono autorizzate a ricevere i depositi, accompagnandoli « con un elenco firmato dal capo di servizio, munito del bollo, « ed esprimente la richiesta di autorizzazione pel ricevimento « in tesoreria dei depositi inerenti all'incanto.

« § 9. Solo, in casi d'urgenza, può emettersi la compila- « zione del detto elenco, supplendovi col porre a tergo del- « l'avviso d'asta una dichiarazione munita di firma e di bollo, « ed esprimente la richiesta di cui al paragrafo precedente.

« § 10. Un esemplare dell'avviso d'asta dovrà sempre essere « trasmesso, dall'ufficio che procede all'incanto, alle direzioni, « corpi o distretti che possono accettare i depositi e le of- « ferte ».

Al N. 39 dei suddetti modelli, aggiunto coll'*Atto* del 20 maggio 1892, N. 100, è sostituito il seguente:

MODELLO N. 39. § 186 dell'istruzione.

(Carta da bollo da una lira).

« . . . . (1) . . . . . .

« Si dichiara che il Sig. . . . . .
« ha pienamente soddisfatto agli impegni assunti col contratto in
« data. . . . . per . . . . . ed in con-
« seguenza nulla osta, per parte di quest'ufficio, a che la delegazione
« del tesoro presso la sezione di tesoreria di . . . . . .
« tolga il vincolo posto, nell'interesse dell'amministrazione militare,
« sul deposito cauzionale del contratto suddetto, e risultante dalla ri-
« cevuta della preaccennata sezione di tesoreria in data . . . . .
« . . . N. . . e disponga per la restituzione del deposito stesso
« al (2). . . . . .
« . . . . . .

« La presente dichiarazione sarà registrata a carico dell'interes-
« sato, a senso della legge sul registro e bollo.

Addì. . . . . .

Firme

. . . . . .

« (1) Autorità che stipulò il contratto.

« (2) Cognome e nome della persona alla quale dev'essere restituito il deposito, ed ove « questa non fosse il depositante medesimo, si deve indicarne il motivo ed unirvi i docu- « menti giustificativi della variazione ».

« *N.B.* L'appaltatore deve, unitamente a questa dichiarazione, « presentare all'ufficio finanziario, presso il quale esiste il « deposito, una domanda di restituzione in carta bollata da « centesimi 50. »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **129** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Abolizione dei ruoli Mod. 51 e 58 e dei prospetti Mod. 349 e 346.** — 21 giugno.

I. — Col 1° luglio prossimo il *ruolo degli ufficiali* mod. 51 e il *ruolo degli uomini di truppa* mod. 58 sono aboliti.

Restando così i soli *ruolini tascabili* mod. 214 delle compagnie per la dimostrazione nominativa della forza agli effetti amministrativi, le amministrazioni dei corpi porranno la maggior cura a che questi ruolini siano costantemente tenuti in pari, provvedendo che vengano con frequenza verificati dai comandanti di battaglione e specialmente nelle visite di cui al § 1071 del regolamento d'amministrazione.

I comandanti di compagnia dovranno poi, dal canto loro, curare che le variazioni che avvengono nella forza siano notate sui ruolini giorno per giorno e puntualmente riportate sui *rapporti situazione* mod. 80, affinchè possa sempre esservi esatta corrispondenza fra le scritture delle compagnie e le scritture dell'amministrazione.

Alla fine di ogni anno solare, procedutosi alla rinnovazione dei ruolini tascabili, le amministrazioni dei corpi, colla scorta di quelli dell'anno scaduto (copia tenuta dal furiere) ricevuti dalle compagnie a tenore del § 833 del prementovato regolamento, si accerteranno che la forza nominativa risultante al 1° gennaio dell'entrante anno, concordi colla forza numerica rappresentata nel rapporto situazione mod. 80 del giorno stesso. Dove per avventura si riscontrassero differenze, provvederanno tosto che ne siano rintracciate le cause e vengano emendati gli errori, prendendo inoltre, se del caso, misure disciplinari verso coloro che ne sono responsabili.

Gli aboliti ruoli mod. 51 e 58 saranno messi in pari a tutto il 30 corrente giugno e quindi conservati, sino a nuovi ordini, nella sezione matricola dei corpi.

Però nei ruoli mod. 58, benchè aboliti, quando in seguito se ne presenti il caso, vi s'inscriverà l'ultima variazione per sunto a quei militari di truppa attualmente in congedo illimitato che, per qualsiasi causa, cessassero di appartenere al corpo, i cui nomi non figurassero sulla rubrica alfabetica, mod. 71, impiantata al 1° gennaio ultimo. E laddove i corpi ricevessero effettivo da altri corpi qualche militare già in congedo, lo aggiungeranno in calce ai detti ruoli, senza fare però ai corpi perdenti alcuna comunicazione intorno al numero ivi acquistato.

II. — La *nota mensile di partecipazione dello stato di cassa*

mod. 249 è abolita e i corpi sono sin da ora esonerati dal farne ulteriormente la trasmissione.

È parimente abolito il *prospetto trimestrale statistico* modello 346; i corpi ne faranno però ancora l'invio all'ufficio di revisione alla chiusa della contabilità del corrente trimestre.

Colla abolizione degli accennati modelli rimangono pure aboliti i § 1198 e 2354 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **130**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Preventiva approvazione delle spese interne dei corpi.** — 21 giugno.

Per ottenere che le spese interne dei corpi siano contenute nei limiti dei corrispondenti assegni e siano regolate con giusta parsimonia, per modo che le varie masse, oltrechè ai bisogni ordinari, possano provvedere ad ogni impreveduta causa di maggiore aggravio, il Ministero, inspirandosi agli intendimenti che già ebbero a consigliare le disposizioni contenute nell'*Atto* 87 del 1881, contemperati al proposito di continuare nella via del discentramento e della semplificazione dei servizi, determina che i principali atti amministrativi riguardanti le spese a carico delle masse dei corpi siano sottoposti alla preventiva approvazione dei comandi di corpo d'armata o del Ministero stesso, secondo le norme seguenti:

Atti soggetti alla preventiva approvazione dei comandi di corpo d'armata.

§ 1. Saranno sottoposti alla preventiva approvazione del comando del corpo d'armata gli atti amministrativi che riguardano:

a) le convenzioni coi capi operai (capo sarto, capo calzolaio e capo sellaio) per la costruzione e la manutenzione degli oggetti di corredo, delle bufetterie e bardature e degli oggetti di servizio generale;

b) gli acquisti dal commercio per la rinnovazione di materiali di proprietà dello Stato dichiarati fuori d'uso e per le piccole provviste di robe di corredo e di servizio generale di cui all'art. 4 capo III dell'Istruzione sui contratti;

c) gli acquisti di mobilio per l'arredamento dei locali degli uffici, dei magazzini delle infermerie, delle sale di mensa e di ritrovo dei sottufficiali, ecc.;

d) la fornitura dei viveri per la truppa quando a questo servizio debbano provvedere i corpi direttamente;

e) l'assegnazione del combustibile per le cucine della truppa e pel riscaldamento dei locali;

f) le deliberazioni relative al sistema che intendesi seguire per provvedere alle spese: — per il bucato della biancheria della truppa — per le distribuzioni di grasso-lucido — per l'illuminazione dei locali — per la pulizia delle caserme — per il barbiere — per la conservazione delle armi in distribuzione alle compagnie — per la manteca, il bianco ed il giallo per le bufetterie;

g) la provvista di bersagli e di attrezzi per le istruzioni di ginnastica, scherma e nuoto;

h) la fissazione di onorari pei medici e veterinari civili eventualmente incaricati del servizio in mancanza di ufficiali medici e veterinari;

i) provvedimenti igienici di natura speciale (distribuzioni di vino chinato, di anice, ecc.);

l) vendite periodiche dei materiali fuori uso.

§ 2. Importando mantenere l'unità nell'indirizzo generale amministrativo dei corpi, nessuna autorizzazione potrà essere data alla attuazione di spese o proposte che implichino innovazioni, di qualsiasi specie, nella via tracciata dai regolamenti, neppure in via di esperimento.

Ricevendo proposte di questa natura, i comandanti di corpo d'armata le trasmetteranno, col loro parere, al Ministero, ordinando intanto ai corpi di attenersi alle norme ordinarie.

§ 3. Gli atti amministrativi soggetti all'esame preventivo sono trasmessi ai comandi di corpo d'armata in duplice copia, una delle quali, munita delle decisioni del comandante, verrà poi ritornata al corpo.

Presa nota delle decisioni sul correlativo registro, le copie restituite verranno allegate al riassunto della contabilità interna.

§ 4. Nella redazione degli atti amministrativi i corpi avvertiranno che, oltre specificarvi i motivi e l'importo della spesa, vi siano pure esposte tutte quelle altre particolarità che mettano il comando del corpo d'armata in grado di convenientemente apprezzare il provvedimento sottoposto al suo esame.

Agli atti relativi a forniture sarà altresì unita la nota delle offerte dei provveditori stati interpellati.

Se trattasi dell'acquisto di materiali in surrogazione di altri, vi sarà pure unita copia dell'atto deliberativo col quale gli oggetti surrogati vennero messi fuori uso.

§ 5. Anche gli atti amministrativi dei distaccamenti riguardanti le spese enumerate nel precedente § 1 sono sottoposti all'esame preventivo dei comandi di corpo d'armata, tranne soltanto quelli dei distaccamenti di compagnia e di plotone, pei quali basterà l'approvazione del consiglio d'amministrazione dal quale i riparti dipendono.

Pei riparti distaccati in altri corpi d'armata gli atti soggetti all'esame preventivo saranno dal comando del corpo trasmessi direttamente al comando del corpo d'armata da cui i distaccamenti dipendono.

§ 6. Gli atti amministrativi, pei quali è richiesta l'approvazione dei comandi di corpo d'armata, non divengono esecutivi se non dopo approvati.

Quando pertanto trattasi di convenzioni con terzi, i corpi avvertiranno che vi sia sempre inclusa la clausola per la quale tale approvazione resti riservata.

§ 7. In casi d'urgenza, cioè quando i provvedimenti da prendersi non possano subire ritardi o sospensione senza danno del servizio, i consigli d'amministrazione dei corpi potranno deliberare che i relativi atti abbiano eseguimento in via provvisoria, indicando negli atti stessi i motivi di tale decisione.

Anche in questi casi però gli atti saranno egualmente comunicati al comando del corpo d'armata, al quale spetterà sempre di decidere in via definitiva, confermando o modificando le deliberazioni dei consigli.

§ 8. Coll'esame preventivo delle spese ogni comando di corpo d'armata, ponendo a confronto gli atti amministrativi degli uni e degli altri corpi, potrà rendersi ragione del come convenga provvedere ai vari servizi in ciascuna località nel miglior interesse dell'amministrazione.

Sarà quindi sua cura di dare, quando occorra, istruzioni per regolare su criteri, per quanto possibile, uniformi; l'indirizzo amministrativo di tutti i corpi dipendenti e assicurarne il buon governo economico.

Quando dal comando del corpo d'armata vengano date istruzioni d'indole generale, copia della relativa circolare dovrà pure essere mandata al Ministero (Direzione generale competente).

§ 9. Ogni qualvolta nell'esame preventivo delle spese sorgano dubbi circa l'interpretazione o l'applicazione di disposi-

zioni regolamentari, il comando del corpo d'armata ne riferirà al Ministero (Direzione generale competente) per le sue decisioni.

§ 10. Per tutto ciò che si riferisce alla preventiva approvazione delle spese i corpi potranno corrispondere coi comandi di corpo d'armata direttamente, e così i comandi di corpo d'armata coi corpi.

§ 11. La preventiva approvazione delle spese da parte dei comandi di corpo d'armata non toglie nè scema la responsabilità che incombe ai comandanti di corpo e ai consigli di amministrazione per tutto ciò che riguarda l'andamento dell'amministrazione ad essi affidata.

Atti soggetti alla preventiva autorizzazione del Ministero

§ 12. Saranno dai corpi sottoposti alla preventiva autorizzazione del Ministero gli atti seguenti:

a) concessione di gratificazioni per lavori straordinari (§ 1532 del regolamento d'amministrazione);

b) acquisto di nuovi libri di testo per le scuole dei corpi o di qualsivoglia pubblicazione non regolamentare (§ 1524 ivi);

c) spese per feste e divertimenti ai campi,

d) contratti per la fornitura dei foraggi nelle legioni carabinieri reali;

e) contratti degli ospedali militari e delle infermerie di presidio per la fornitura di derrate d'alimentazione per gli ammalati e per le provviste dal commercio di medicinali od oggetti di medicazione;

f) decisioni circa provvedimenti innovativi in qualsiasi parte del servizio amministrativo dei corpi;

g) qualunque deliberazione dei consigli che importi spese di carattere continuativo e non comprese fra quelle per le quali è richiesta la preventiva autorizzazione dei comandi di corpo d'armata;

h) qualunque atto che importi inizio di liti davanti all'autorità giudiziaria, le quali impeguino gli interessi dell'amministrazione.

§ 13. Nei titoli giustificativi di pagamenti, che si riferiscono ad atti stati preventivamente autorizzati dal Ministero, dovrà sempre essere citato il dispaccio (data, numero e divisione) col quale l'autorizzazione venne concessa.

Atti non soggetti a preventiva approvazione.

§ 14. Non occorre superiore preventiva approvazione per gli atti relativi:

a) alle spese il cui limite è già fissato dai regolamenti (cancelleria, musica, piccola manutenzione degli immobili ecc);

b) alle spese per la stampa di manifesti;

c) alle eventuali riparazioni occorrenti ai mobili negli uffici ed altre masserizie dei corpi;

d) alla concessione di supplementi pane agli uomini di truppa a cui non basti la razione ordinaria;

e) alla provvista di legna per asciugare i panni alla truppa dopo marcie con pioggia;

f) Alle altre spese eventuali consentite dai regolamenti non comprese nei precedenti §§ 1 e 12.

§ 15. Le disposizioni del presente *Atto* entreranno in vigore col 1° luglio prossimo.

Esse sono applicabili a tutti i corpi e istituti militari che hanno masse proprie, tranne il comando del corpo di stato maggiore, l'accademia, la scuola militare, i collegi militari, i magazzini centrali militari, la farmacia centrale militare, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari e l'istituto geografico militare.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **131** — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni alla Istruzione per le ispezioni**. — 21 giugno.

Sono apportate le seguenti modificazioni all'*Istruzione per le ispezioni*:

Pag. 43. N. 125 *soppresso*.

Pag. 44. N. 126 *sostituire il seguente*:

Quando nel corso dell'ispezione in base alle osservazioni fatte, il generale ispettore giudicasse il caso di esprimere giudizio diverso da quello risultante dagli specchi caratteristici, si regolerà nel modo indicato dall'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

Pag. 44. N. 127 *soppresso*.

Pag. 45. Al N. 130 *aggiungere il seguente capoverso*:

I generali ispettori si asterranno dal notare sul quaderno d'ispezione quanto si riferisce agli ufficiali (§ 5). Essi ne faranno oggetto di altrettante apposite relazioni in fogli a parte

quanti sono gli ufficiali su cui devono emettere il loro giudizio. Queste relazioni saranno accluse al quaderno d'ispezione.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

N. 6.

Illuminazione degli uffici dei comandi di stazione ferroviaria. — Le spese d'illuminazione dei locali destinati ai comandi militari permanenti di stazione ferroviaria sono a carico dello Stato, e i corpi dai quali i comandi stessi dipendono dovranno perciò chiederne rimborso al Ministero (*Divisione Casermaggio*).

N. 7.

Mobili per camere di ufficiali agli arresti in fortezza. — Quando i mobili per l'arredamento delle camere per gli ufficiali agli arresti in fortezza vengono provvisti dalle imprese del casermaggio, le amministrazioni militari dovranno limitarsi a rilasciare ad esse imprese speciali buoni rimborsabili direttamente a carico del bilancio, com'è stabilito dal § 2841 del Regolamento d'amministrazione per gli ufficiali detenuti in attesa di giudizio.

Epperò, nei soli casi in cui i mobili vengano presi a nolo dal commercio, le amministrazioni potranno fare pagamenti per questo titolo e chiederne poi il rimborso al Ministero (*Divisione Casermaggio*).

8.

Oggetti di cucina. — Nelle marcie e ai campi sono sempre da usarsi gli oggetti da cucina di modello regolamentare che fanno parte delle dotazioni di mobilitazione; e così pure in guarnigione, per quanto sia possibile adoperarli anche cogli altri arnesi speciali disponibili per la preparazione del rancio.

I corpi dovranno quindi astenersi dall'acquistare dal commercio materiali di questa specie di modello vario, ogni qualvolta occorrano oggetti (ceste da carne, macinelli da caffè, ecc.) pei quali possa servire, in ogni caso, il tipo regolamentare (*Divisione Vestiario*).

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

276

DISPENSA 24ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° luglio

MAGGIO 25. — R. Decreto N. 354 per modificazioni di zone di servitù militari attorno al forte di Monte Castelletto della piazza di Verona, *pag.* 321.
GIUGNO 25. — Fregi per gli uomini delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio, *pag.* 323.
» 25. — Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 323.
» 28. — Conteggio degli assegni e anticipazioni pel vestiario della truppa *pag.* [illegible]
» 28. — Apertura all'esercizio del tronco Naso Capo d'Orlando-Tusa della linea complementare Messina-Patti-Cerda, *pag.* 325.
» 30. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 328.
——— Decisioni di massima, *pag.* 328

Atto N. **129.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 354 per modificazioni di zone di servitù militari attorno al forte di Monte Castelletto della piazza di Verona.** — 25 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare stabilite col R. Decreto 12 giugno 1887 N. 4581 attorno al forte di Monte Castelletto della piazza di Verona vengono modificate come è indicato nel

piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1895.

UMBERTO. MOCENNI.

N. **133**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi per gli uomini delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio.** — 25 giugno.

Per gli uomini di truppa (esercito permanente) delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio sono adottati, in luogo degli attuali, i seguenti fregi da chepi e berretti.

	CHEPI'	BERRETTI		COPERTURE
		da sottufficiali	da caporali e soldati	di tela da chepi
Brigata ferrovieri	Due appie incrociate di metallo giallo, sormontate da granata liscia.	Due appie incrociate, sormontate da granata liscia, ricamate in oro.	Come contro, in panno cremisi.	Due appie incrociate, sormontate da granata liscia.
Brigate artiglieria da costa	Due cannoni e due bandiere a punta incrociate, di metallo giallo, sormontate da granata col numero della brigata in nero.	Due cannoni e due bandiere a punta incrociate, sormontate da granata col numero della brigata, ricamati in oro.	Come contro, in panno giallo.	Due cannoni e due bandiere a punta incrociate, sormontate da granata col numero della brigata.
Brigate artiglieria da fortezza	Due cannoni e due moschetti incrociati, in metallo giallo, sormontati da granata col numero della brigata in nero.	Due cannoni e due moschetti incrociati, sormontati da granata col numero della brigata, ricamati in oro.	Come contro, in panno giallo.	Due cannoni e due moschetti incrociati, sormontati da granata col numero della brigata.

Per la truppa della milizia mobile sarà disposto in seguito.

I campioni degli oggetti di cui sopra verranno distribuiti a cura dell'opificio di arredi militari.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **134.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi** (Edizione 1879). — 25 giugno.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale		*Annotazioni*
IV	838	Carrelli reggi-barella per trasporto infermi	N.	130	—	
»	839	Copertura di tela fulva per barella	»	18	—	
»	840	Archetti di ferro vuoto reggi-copertura per barella rigida o pieghevole	coppia	10	—	
»	841	Apparecchi di disinfezione del tipo locomobile, brevetto Geneste, Herscher e C. di Parigi, muniti di polverizzatore a leva con carriola	N.	7250	—	
»	843	Cassetta di complemento per ospedale da campo (modello 1895), completa . . .	»	435	35	
»	844	Cassetta per trapanazione (mod. 1895), completa . .	»	134	—	
III	339	Cappotti di rasato color fulvo	N.	19	50	
»	340	Pantaloni di rasato color fulvo	»	6	50	

Il Ministro — MOCENNI.

N. **135.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Conteggio degli assegni e anticipazioni pel vestiario della truppa.** — 28 giugno.

In conseguenza di varianti introdotte nel bilancio per gli assegni del vestiario della truppa, si osserveranno, dal 1° luglio p., le disposizioni che seguono:

§ 1. I corpi stralceranno dal rendiconto generale e riporteranno sul *Rendiconto delle spese pel corredo* mod. 357, me-

diante corrispondenti articoli di debito e di credito, l'intera quota-vestiario compresa nell'assegno giornaliero degli uomini di truppa.

Eguale detrazione sarà pertanto fatta anche sulle richieste degli assegni ordinari.

§ 2. Per provvedere alle spese del corredo ogni corpo domanderà trimestralmente congrue anticipazioni con speciali *richieste* mod. 221, delegando l'ufficio di amministrazione dei personali militari vari a riscuoterne l'importo.

Il fabbisogno sarà calcolato in via approssimativa nella ragione fissa di centesimi 10 per ogni giornata d'assegno degli uomini di truppa (effettivi e richiamati in sussistenza), qualunque sia l'arma cui il corpo appartiene.

§ 3. Le richieste mod. 221 verranno compilate al principio d'ogni trimestre in base alla forza accertata del trimestre precedente e saranno trasmesse direttamente al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) in modo che vi pervengano non oltre la prima quindicina del trimestre cui si riferiscono.

Dei corrispondenti mandati d'anticipazione, riscossi dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, i corpi si daranno poi debito sui rendiconti mod. 357 con distinti articoli.

§ 4. I fondi occorrenti ai corpi per il servizio del corredo saranno prelevati dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari normalmente di mese in mese, comprendendoli negli stessi *Prospetti* mod. 303 (§ 1176 del regolamento d'amministrazione) che si abbiano da inviare per altre spese.

I prelevamenti saranno fatti in proporzione ai reali bisogni di ciascun corpo, avvertendo di indicare distintamente, sui prospetti, le somme abbisognevoli secondo che si tratta di piccole provviste, costruzioni o riparazioni.

§ 5. Dal 1° luglio p. anche le mensili richieste di anticipazione mod. 654 per le spese dei magazzini centrali (§ 3173 del regolamento d'amministrazione) saranno trasmesse direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi).

Il Ministro — MOCENNI.

N. **136.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco *Naso Capo D'Orlando-Tusa* della linea complementare *Messina-Patti-Cerda*.** — 28 giugno.

Si fa noto che venne aperto all'esercizio il tronco *Naso Capo D'Orlando-Tusa* di chilometri 49,418 appartenente alla linea *Messina-Patti-Cerda* la quale perciò rimane completamente attivata all'esercizio.

Il nuovo tronco comprende le fermate di *Zappulla*, *S. Marco D'Alunzio-Torrenova*, *S. Fratello Acquedolci* e le stazioni di *S. Agata Di Militello*, *Caronia*, *S. Stefano Di Camastra*.

La biforcazione di detta linea che fino ad ora si è chiamata *Bivio Cerda o Bivio Cefalù*, ha preso definitivamente il nome di *Bivio Fiumetorto*.

Le sopradette nuove stazioni e fermate sono ammesse al servizio viaggiatori, bagagli, bestiame e carri a grande e piccola velocità per colli non eccedenti il peso di 100 chilogrammi ed esclusivamente in servizio interno.

Le distanze dalle nuove stazioni e fermate a quelle del tronco locale risultano dalla seguente tabella polimetrica.

| | | |

														sa Marea
														raino S. Angelo
														Brolo Ficarra
													8	Naso Capo d'Orlando
												6	14	Zappulla
											4	10	18	S. Marco d'Alunzio Torrenova
										4	8	14	22	S. Agata di Militello
									6	9	13	19	27	S. Fratello Acquedolci
								14	19	23	26	32	40	Caronia
							9	23	28	32	35	41	49	S. Stefano di Camastra
						9	18	32	37	40	44	50	58	Tusa
					8	17	26	39	44	48	51	57	65	Pollina
				7	14	23	32	45	50	54	58	64	72	Castelbuono
			9	15	23	32	41	54	59	63	66	72	80	Cefalù
		10	18	25	32	41	50	63	68	72	76	81	89	Lascari
	6	15	23	30	37	46	55	68	73	77	81	87	94	Campofelice
6	11	20	29	35	43	52	60	74	79	83	86	92	100	Buonfornello
11	17	22	31	40	46	53	62	84	89	93	97	103	111	Termini

Il Ministro — MOCENNI.

N. **137.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 30 giugno.

Si sono pubblicati:

Il 2° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi, per le varianti che importerebbero molto lavoro di scritturazione.

I corpi ed uffici si provvederanno del numero di esemplari, dei succitati fascicoli, stabilito dall'*Atto* N. 233 del *Giornale Militare* 1888 (Parte I).

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari a norma del § 1525 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del 2° fascicolo è di L. 0,80: quello del fascicolo dei foglietti è anche di L. 0,80.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

9.

Soprassoldo per gli addetti alle infermerie presidiarie. — A scioglimento di alcuni dubbi stati sollevati, si avverte che le disposizioni dell'art. 401 del regolamento di amministrazione (*Atto* 118, 1895) riguardano soltanto il trattamento degli uomini in servizio presso gli ospedali militari.

Agli uomini in servizio presso le infermerie presidiarie deve invece essere sempre pagato alla mano l'intero soprassoldo di centesimi 20, secondo le norme stabilite dal § 886 dello stesso regolamento per i caporali aiutanti di sanità dei corpi (*Div. Assegni*).

10.

Materiale del gruppo *B*. — Per i materiali del gruppo *B* essendo applicabili norme diverse, secondo le varie specie di oggetti compresi sotto tale titolo (§ 387 del regolamento di amministrazione), rimane stabilito che nelle disposizioni che vengono emanate per siffatti materiali, quando non è esplicitamente dichiarato che si riferiscono anche alle robe pel servizio sanitario, devesi intendere che riguardano soltanto gli oggetti di servizio generale e di cucina (*Div. Stato Maggiore* e *Div. Vestiario*).

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 luglio

GIUGNO 20. — R. Decreto che istituisce due nuove fascette per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa, *pag.* 331.
LUGLIO 2. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto sopraindicato, *pag.* 332.
» 2. — Amministrazione del corredo della truppa, *pag.* 332.
» 3. — Pubblicazioni dell'Istituto geografico militare, *pag.* 341.

Atto N. **136**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto N. 274 che istituisce due nuove fascette per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa**. — 20 giugno.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia

Visto il disposto degli articoli 5 e 7 del Nostro Decreto in data 3 novembre 1894, N. 463 che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato degli esteri, della guerra a della marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla lettera *e*) dell'art. 5 del Nostro Decreto 3 novembre 1894 N. 463 si aggiunga:

Halaj, 19 dicembre 1894.

Coatit, 13 e 14 gennaio 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 20 giugno 1895.

UMBERTO.

Blanc
Mocenni
E. Morin.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 136, pag. 32, *dove è detto*: S. Filippo Arcati, *leggasi*: S. Filippo Archi.

N. **139**. — ONORIFICENZE — **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto N. 374, che istituisce due nuove fascette per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa.** — 2 luglio.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regio Decreto 20 giugno 1895, N. 374, questo Ministero avverte che sono da tenersi presenti tutte le norme contenute nell'*Atto* 225 del 28 novembre 1894, senonchè i militari i quali abbiano già ricevuto l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia d'Africa per fatti anteriori a quelli di Halaj e Coatit, dovranno unire alla domanda il brevetto che fu loro rilasciato affinchè sia dal Ministero rinnovato con l'aggiunta delle nuove fascette.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **140**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione del corredo della truppa.** — 2 luglio.

Per semplificare le norme contabili in vigore per l'amministrazione del corredo della truppa, il Ministero ha deciso:

1° che nei trasferimenti degli uomini da un corpo all'altro le reciproche cessioni dei capi di vestiario che essi recano seco siano fatte senza rimborso;

2° che i *Fogli-vestiario* mod. 348 siano aboliti.

Per effetto di queste determinazioni e allo scopo di provvedere altresì ad alcuni altri particolari del servizio del vestiario, alle disposizioni contenute nell' *Atto* 68 della nuova *Raccolta* sono fatte le varianti ed aggiunte che seguono:

§ 2. Aggiuntovi il comma seguente:

« Essi verranno contrassegnati, quando la specie e le dimensioni dell'oggetto lo permettano, coll'indicazione, in inchiostro indelebile, del numero di matricola e dell'anno e mese della distribuzione, espressi in cifre come nel seguente esempio: $\frac{2347 - 63}{95 - 7}$ (*) ».

(*) L'indicazione del numero di matricola del distretto in questa forma (§ 46 dell'*Istruzione per le matricole*) sarà messa soltanto di mano in mano che vengano fatte nuove distribuzioni agli individui.

Negli oggetti presentemente in uso sarà lasciato l'antico numero di matricola del corpo come si trova.

§ 7. Il secondo comma è abolito.

§ 8. Togliere la seconda parte: « il foglio-vestiario è conservato. ... » ecc.

§ 9. Nel secondo comma in luogo di « chiedendo all'uopo in comunicazione..... » ecc. mettere: « chiedendo i necessari dati all'amministrazione del corpo, presso la quale saranno all'uopo conservati, per non meno di cinque anni, i fascicoli II dei giornali di contabilità, non che i *Prospetti* mod. 255 degli inscritti di leva (§ 15) e le tabelle di passaggio degli uomini avuti da altri corpi (§ 55) ».

§ 10. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« A questo effetto potranno pure, quando lo credano opportuno, ritirare dall'ufficio d'amministrazione qualcuno dei fascicoli II dei giornali di contabilità dei mesi decorsi e, confrontandoli coi corrispondenti libretti, riconoscere se sianvi state notate tutte le distribuzioni di oggetti risultanti da quelli ».

§ 48. Il primo e il secondo comma sono aboliti.

§ 52 e 53. Vi sono sostituiti i seguenti:

« § 52. Gli uomini di truppa che vengano trasferiti ad altro corpo per esigenze di disciplina e di servizio o in seguito a rassegna saranno avviati alla nuova destinazione: con tutto il loro corredo, se passati in corpi aventi la stessa uniforme; coi soli oggetti indispensabili pel viaggio, se passati in corpi aventi uniforme diversa.

« Nel primo caso si avvertirà che prima della partenza debbonsi sostituire gli oggetti che non sieno più in stato di poter fare un utile servizio e che in ogni caso è assolutamente vietato di cambiare qualsiasi degli oggetti di cui gli uomini trovansi provvisti con altro in meno buone condizioni. Nel secondo caso si ritireranno tutte le robe che non occorrano pel viaggio, e quelle da lasciare agli individui, se ancora in buono stato, potranno essere sostituite con altre di minor valore e possibilmente fuori d'uso.

« Gli uomini trasferiti agli stabilimenti militari di pena per condanna al carcere od alla reclusione militare e i detenuti liberati, che fanno ritorno ai corpi, recheranno seco gli oggetti di cui debbono essere provvisti a senso dell'art. 434 del regolamento d'amministrazione.

« § 53. Gli oggetti che gli individui recano seco s'intenderanno ceduti al nuovo corpo senza rimborso, tranne soltanto, per i sergenti o caporali maggiori provenienti dai plotoni allievi sergenti, i distintivi e fregi del nuovo grado, i quali sa-

ranno loro distribuiti dal corpo perdente, prima della partenza, per conto del corpo cui vengono destinati.

« Per gli uomini trasferiti in corpi aventi diversa uniforme il corpo perdente dovrà inoltre rimborsare al corpo ricevente, come corrispettivo dei capi di corredo loro ritirati, una quota dell'assegno di primo corredo, in ragione dei due terzi se il passaggio accade nei primi tre mesi di servizio, della metà se accade nei mesi successivi.

« Questo rimborso non è però dovuto per i militari transitati nelle truppe coloniali, venendo essi riforniti del vestiario speciale per l'Africa a carico della colonia ».

§ 55. Surrogato dal seguente:

« § 55. Per regolare le operazioni contabili dipendenti da passaggi di uomini dall'uno all'altro corpo, il corpo perdente trasmetterà al corpo ricevente la *Tabella di passaggio* mod. 268, sulla quale saranno notati:

a) gli oggetti di corredo di cui sono provvisti, coll'indicazione della data di distribuzione di ciascuno;

b) la quota dell'assegno di primo corredo da cedersi, per quelli trasferiti in corpi aventi diversa uniforme;

c) l'importo dei distintivi e fregi del nuovo grado dovuto al corpo perdente, per i provenienti dai plotoni allievi sergenti;

d) l'importo del debito che i trasferiti avessero verso la cassa, quale risulta dalla *Nota* mod. 269, che sarà all'uopo allegata alla tabella.

« Nella compilazione della tabella si avvertirà però che per gli oggetti che debbono servire ai trasferiti solo per il viaggio non occorre sia indicata la data della distribuzione ».

§ 56. Il secondo comma va così modificato:

« La quota d'assegno di primo corredo ceduta dai corpi a senso del secondo comma del § 53 sarà.... » ecc.

§ 59. Aggiuntovi il comma seguente:

« Gli oggetti saranno addebitati a valore d'estimo e l'importo di essi sarà dal corpo ricevente accreditato alla propria massa generale ».

§ 75 a 79 (art. 17). Aboliti.

§ 83. Al comma *f*) è sostituito il seguente:

« *f*) i rimborsi avuti da altri corpi per robe di corredo loro cedute a pagamento ».

Nel comma *g*) invece di « dell'assegno o metà assegno » mettere: « di parte dell'assegno ».

§ 84. Al comma *d*) è aggiunto: « e le spese per qualsiasi altro oggetto speciale da usarsi dagli uomini nei vari servizi, compresi i camicioni e grembiali da rancieri, i cappotti da scolta per guardie interne e le coperte per gli uomini alla prigione di rigore ».

Al comma *h*) è sostituito:

« *h*) i rimborsi dati ad altri corpi per robe di corredo da essi cedute a pagamento ».

Nel comma *i*) la stessa correzione che nel comma *g*) del § 83.

§ 87. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 87bis. Al termine d'ogni esercizio finanziario, assestata la contabilità del 4° trimestre, i corpi trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) uno specchio dimostrativo dei risultati ottenuti nell'anno nella gestione della massa vestiario (Allegato *E*) da cui dovrà apparire l'avanzo o il disavanzo avuto e il rimanente credito o debito della massa (1).

« Nel caso che la gestione si sia chiusa con un disavanzo, lo specchio dimostrativo sarà accompagnato da una relazione del consiglio d'amministrazione nella quale verranno specificatamente indicate le cause ed esposte tutte le ragioni per le quali non fu possibile contenere le spese entro i limiti delle entrate ».

§ 88. Surrogato dal seguente:

« § 88. Degli assegni di primo corredo e della quota-vestiario compresa nell'assegno giornaliero della truppa i corpi si daranno credito sul *Rendiconto* mod. 357, dandosi per contro debito del valore degli oggetti distribuiti ».

Allegato *A*. Abolito.

Sono fatte inoltre le seguenti varianti all'*Atto* 69 della *Raccolta*:

N. 8. Abolito.

N. 9. Nel secondo comma togliere « innanzi di dar corso ai correlativi rimborsi » e nel terzo comma togliere del pari « per l'operazione del rimborso ».

---

(1) Vedasi il modulo al termine del presente *Atto*. Questo specchio terrà luogo della analoga dimostrazione semestrale (Circolare N. 4900 del 24 luglio 1894) la quale non dovrà perciò essere più trasmessa.

N. 12. Abolito.

N. 16. Nell'ultimo comma, in luogo di « cui sono effettivi », mettere: « cui sono in aggregazione ».

Il Ministro — MOCENNI.

ALLEGATO E.
(da tracciarsi a mano)

N. . . di protocollo

AL MINISTERO DELLA GUERRA
(*Direzione generale servizi ammin. — Divis. Vestiario*).

A . . . li . . . . . 189 . . .

Il comandante del corpo

. . . ° REGGIMENTO . . . . . .

Ufficio d'amministrazione

SPECCHIO *dimostrativo della gestione della massa-vestiario nell'esercizio dell'anno 189...-9...*

A. — **Prima vestizione**	1° Trimestre		2° Trimestre		3° Trimestre		4° Trimestre		TOTALE	
Assegno di primo corredo dovuto dallo Stato										
Assegno di primo corredo ceduto da altri corpi per i trasferiti in questo										
TOTALI . . .										
Importo degli oggetti distribuiti a titolo di prima vestizione (compresi quelli per i trasferiti)										
Assegno di primo corredo restituito allo Stato										
Assegno di primo corredo ceduto ad altri corpi per i trasferiti in quelli										
TOTALI . . .										
Risultati { Avanzo . . / Disavanzo .										

B. — **Manutenzione**

Compagnie, squadroni o batterie	GIORNATE di presenza					IMPORTO delle riparazioni al corredo					IMPORTO delle distribuzioni a titolo di rinnovazioni				
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	in Totale	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	in Totale	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	in Totale
1	2				3	4				5	6				7
Totali															

Importo di n.... giornate di quota vestiario dovute oltre le giornate di pre

Rimanenza a.... della massa per gli addebitamenti (col. 13) . . . .

Detratto il meno dal più resta un . . . . di

e rinnovazione

TOTALE generale delle spese (col. 5 a 7)	IMPORTO delle giornate di quota vestiario (col. 3)	RISULTATI		IMPORTO degli addebitamenti per maggior consumo o sciupio di vestiario					COMPUTO DEL BENEFICIO sulle giornate di quota-vestiario			
		Avanzo	Disavanzo	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	in Totale	Designazione delle partite	per gli effettivi	per gli aggregati	in Totale
8	9	10	11	12				13	14	15	16	17
									Quota dovuta al corpo in ragione delle giornate di assegno 1° Trim.			
									2° »			
									3° »			
									4° »			
									Totali			
									Quota conteggiata per le compagnie in ragione delle giornate di presenza (col. 3)			
									Quote rimborsate ad altri corpi per gli aggregati 1° Trim.			
									2° »			
									3° »			
									4° »			
									Totale			
									Rimanenza a favore del corpo			
									Debiti liquidati a carico della massa-vestiario			
enza (col. 17) .								L.	Rimanenza a..... della massa.			
Totali . . .												
. . . . . L.												

C. — Partite varie.	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Totale
Oggetti ripresi agli uomini e ceduti allo Stato					
Oggetti ceduti ad altri corpi a pagamento					
Robe fuori servizio vendute					
Vantaggi nelle lavorazioni					
Passaggi di oggetti a classi superiori					
. . . . .					
. . . . .					
Totali					
Riattamento di oggetti ripresi in magazzino					
Attaccatura di fregi, piccoli adattamenti, ecc.					
Perdite nelle lavorazioni					
Passaggi di oggetti a classi inferiori					
. . . . .					
. . . . .					
Totali					
Risultati { Avanzo					
Risultati { Disavanzo					
D. — Richiamati per istruzione.					
Assegni e proventi vari					
Spese					
Risultati { Avanzo					
Risultati { Disavanzo					

E. — Riepilogo dei risultati.	A favore della massa	A carico della massa
Prima vestizione. . . . . L.		
Manutenzione e rinnovazione . . . . . »		
Partite varie . . . . . »		
Richiamati per istruzione . . . . . »		
Totali . . . . . L.		
Detratto il meno dal più risulta nell'esercizio dell'anno un . . . . . complessivo di . . . . . L.		
Stato della massa al principio della gestione, cioè al 1° luglio 189. . . »		
Rimane lo stato della massa alla chiusura della gestione, cioè al 1° luglio 189 . . . . . L.		

A . . . . . il . . . . . 189 . . .

V° IL RELATORE — IL DIRETTORE DEI CONTI

N. **141**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazioni dell'Istituto geografico militare**. — (Segretariato generale). 3 luglio.

L'istituto geografico militare ha posto in vendita le seguenti pubblicazioni:

1° *Carta topografica del Regno* alla scala di 1 a 100,000, edizione fotoincisa con tratteggio.

Foglio 7 Pizzo Bernina
» 18 Sondrio
» 33 Bergamo
» 46 Treviglio

Ciascun foglio stampato su carta senza colla. . L. 1,50
Montatura su tela d'ogni foglio . . . . . » 0,50

2° *Carta topografica del Regno* alla scala di 1 a 100,000, edizione fotozincografica senza tratteggio.

Foglio 50 Padova
» 53 Foce del Tagliamento
» 63 Legnago
» 75 Mirandola
» 137 Viterbo
» 138 Terni

Ciascun foglio sciolto stampato su carta comune L. 0,50
Montatura su tela. . . . . » 0,50

3° *Carta topografica del Regno* alla scala di 1: 75,000, edizione fotozincografica con tratteggio.

Foglio 50 Padova
» 53 Foce del Tagliamento
» 63 Legnago.

Ogni foglio sciolto stampato su carta canape o su carta comune . . . . . L. 0,75
Montatura su tela per ogni foglio . . . . . » 0,75

4° *Levate di campagna* eseguite per la costruzione della *Carta topografica del Regno*:

a) Riproduzione fotozincografica di N. 28 tavolette al 25,000, e di N. 18 quadranti al 50,000 rilevati nella campagna topografica del 1894.

Numero d'ordine	FOGLIO Numero	FOGLIO Titolo	Quadranti	Tavolette	QUADRANTI O TAVOLETTE TITOLO	Scala
1	99	Faenza.	I	SE.	Castrocaro.	1 a 25,000
2	»	»	»	SO.	Brisighella.	id.
3	»	»	II	»	Rocca S. Casciano. .	1 a 50,000
4	»	»	III	»	Marradi.	id.
5	»	»	IV	»	Casola Valsenio. . .	id.
6	100	Forlì	I	SE.	Cesenatico.	1 a 25,000
7	»	»	»	SO.	S. Giorgio in Piano .	id.
8	»	»	II	NE.	Savignano di Romagna	id.
9	»	»	»	SE.	S. Arcangelo di Romag.	id.
10	»	»	»	SO.	Sogliano al Rubicone .	id.
11	»	»	»	NO.	Cesena	id.
12	»	»	III	NE.	Berlinoro	id.
13	»	»	III	»	Meldola.	1 a 50,000
14	»	»	IV	SE.	Forlimpopoli	1 a 25,000
15	»	»	»	SO.	Forlì	id.
16	101	Rimini	III	SE.	Riccione Marina . .	id.
17	»	»	»	SO.	Rimini	id.
18	»	»	»	NO.	Bellaria.	id.
19	107	M. Falterona	I	»	Galeata	1 a 50,000
20	»	»	II	»	Poppi.	id.
21	»	»	III	»	Vallombrosa	id.
22	»	»	IV	»	Dicomano-M.Falterona	id.
23	109	Pesaro	I	NE.	Porto di Pesaro. . .	1 a 25,000
24	»	»	»	SE.	Pesaro	id.
25	»	»	»	SO.	Tomba di Pesaro . .	id.
26	»	»	I	NO.	S. Giovanni Marignano	id.
27	»	»	II	NE.	Cartoceto	id.
28	»	»	II	»	Fossombrone. . . .	1 a 50,000
29	»	»	III	»	Urbino	id.
30	»	»	IV	NE.	Coriano.	1 a 25,000
31	»	»	»	SE.	Saludecio	id.
32	»	»	»	NO.	Montescudo	id.
33	»	»	»	»	Coriano	1 a 50,000
34	110	Senigallia	II	SO	Senigallia	1 a 25,000
35	»	»	III	NE.	Mondolfo	id.

36	110	Senigallia	III	SE.	Monterado	1 a 25,000
37	»	»	»	SO.	Mondavio	id.
38	»	»	»	NO.	S. Costanzo	id.
39	»	»	IV	SO.	Fano	id.
40	117	Iesi	III	»	Serra S. Quirico. . .	1 a 50,000
41	»	»	IV	»	Corinaldo	id.
42	125	Fermo	I	»	Porto S. Giorgio . .	id.
43	»	»	II	»	Fermo	id.
44	»	»	III	»	Monte Giorgio . . .	id.
45	»	»	IV	»	S. Elpidio a Mare . .	id.
46	133	Ascoli	»	»	Ascoli Piceno. . . .	id.

b) Riproduzione fotozincografica di una nuova edizione delle seguenti tavolette al 25,000, rilevate nel 1894, e che sostituiscono quelle precedentemente pubblicate;

1	71	Voghera	I	NE.	Pianello Val Tidone .	1 a 25,000
2	»	»	»	SE.	Pecorara	id.
3	»	»	II	NE.	Bobbio	id.
4	»	»	»	SE.	Coli	id.
5	»	»	»	SO.	Pregola.	id.
6	»	»	»	NO.	Menconico.	id.
7	»	»	III	NE.	Varzi.	id.
8	»	»	»	SE.	Cabella Ligure . . .	id.
9	»	»	»	SO.	Rocchetta Ligure . .	id.
10	»	»	»	NO.	Garbagna	id.

c) Riproduzione fotozincografica di una levata al 25,000 eseguita nel 1894, ed avente per titolo *Territorio della Repubblica di S. Marino.*

d) Ingrandimenti fotozincografici al 25,000 dei seguenti quadranti, rilevati al 50,000 nelle varie campagne topografiche.

Num. d'ordine	QUADRANTI INGRANDITI			INGRANDIMENTI OTTENUTI	
	Foglio	Quadrante	Titolo	Quantità	Titolo
1	5	II	Val Formazza . .	4	Val Formazza NE. SE. SO. NO.
2	6 7	I-II III-IV	Passo di Spluga . .	4	Passo di Spluga NE. SE. SO. NO.
3	7 18	II I	Sondrio	4	Sondrio NE. SE. SO. NO.
4	18	II	Corno Stella . . .	4	Corno Stella NE. SE. SO. NO.
5	18	III	Morbegno	4	Morbegno NE. SE. SO. NO.
6	18	IV	Ardenno-Val Martino	4	Ardenno-Val Mart. NE. SE. SO. NO.
7	33	I	Clusone	4	Clusone NE. SE. SO. NO.
8	155	IV	Termoli	4	Termoli NE. SE. SO. NO.

Ogni copia sciolta di ciascuna delle levate suddette ed ingrandimenti, stampata sia su carta comune che canape L. 0,50
Montatura su tela di ciascuna copia . . . . . » 0,50

Per le richieste ed i pagamenti attenersi a quanto è prescritto nelle condizioni di vendita del Catalogo pubblicato dall'Istituto nel luglio 1894.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

178

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 luglio.

GIUGNO 27. — Appendice alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda, *pag.* 345.

Atto N. **142**. — TRASPORTI MILITARI. — **Appendice alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda**. — 27 giugno.

R. decreto che dà esecuzione all'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 per i servizi dei trasporti militari in ferrovia, stipulata il 10 giugno 1895 con le società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per i trasporti dei materiali d'artiglieria e genio dei servizi amministrativi e dei corpi.

UMBERTO I., ecc. ecc. Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 31 maggio 1883, col quale fu approvata la convenzione 28 settembre 1882 stipulata fra i Ministeri della guerra e della marina e le amministrazioni delle ferrovie dell'Alta Italia, Romane e Meridionali, queste ultime anche quali esercenti le ferrovie Calabro-Sicule, per il trasporto dei militari, famiglie, bagagli ecc. sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° luglio 1895 avrà piena ed intera esecuzione l'*appendice* alla convenzione 28 settembre 1882, stipulata il 10 giugno 1895 tra il Ministero della guerra e le società eser-

centi le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esecuzione dei trasporti dei materiali d'artiglieria e del genio, dei servizi amministrativi e dei corpi, *appendice* annessa al presente decreto e per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

APPENDICE ALLA CONVENZIONE 28 SETTEMBRE 1882

riportata in allegato ai contratti colle Società ferroviarie approvati colla legge 27 aprile 1885 per i servizi dei trasporti militari in ferrovia, stipulata colle Società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esecuzione dei trasporti dei materiali d'artiglieria e genio, dei servizi amministrativi e dei corpi.

L'anno milleottocentonovantacinque, in questo dì dieci del mese di giugno, essendo il Ministero della guerra venuto nella risoluzione di affidare, *per ragione di Stato*, anche il servizio dei trasporti dei materiali d'artiglieria e genio, dei servizi amministrativi e dei corpi alle Società esercenti le strade ferrate;

fra

il detto **Ministero**, in persona del *Colonnello di stato maggiore comm.* Giovanni Goiran, *Direttore generale dei servizi amministrativi*, all'uopo delegato,

e

la **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo** — Società anonima sedente in Milano, capitale 180 milioni interamente versato — per la quale stipula il *comm. ing.* Mattia Massa, *Direttore generale*.
la **Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la Rete Adriatica** — Società anonima sedente in Firenze, capitale 260 milioni, interamente versato — per la quale stipula il *comm. ing.* Secondo Borgnini, *Direttore generale*,
e la **Società italiana per le strade ferrate della Sicilia** — Società anonima sedente in Roma, capitale 20 milioni interamente versato — per la quale stipula il *cav. ing.* Gaspare Mazza, *Direttore generale*,

salvo l'approvazione del R. ispettorato generale per le strade ferrate e quella dei rispettivi Consigli d'amministrazione delle Società,

è stato convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Natura del servizio — Estensione e limiti — Obblighi delle società.

§ 1. Le Società esercenti le strade ferrate Mediterranea, Adriatica e Sicula, ciascuna nell'ambito della propria sfera d'azione, assumono anche l'obbligo di eseguire tutti i trasporti non contemplati nella convenzione 28 settembre 1882 e relativi ai materiali d'artiglieria e genio, dei servizi amministrativi e dei corpi, salve le eccezioni specificate nei §§ 9 e 10.

Le Società devono avere un rappresentante in ogni luogo in cui risiedono uffici, istituti e stabilimenti militari, corpi e reparti di corpo comandati da un ufficiale superiore; in ogni porto d'imbarco e sbarco, indipendentemente dalla forza del presidio; dove trovansi riunite truppe per esercitazioni ed infine in ciascun luogo ove abbia residenza da tre mesi ed in modo stabile un ufficiale d'artiglieria o del genio o un impiegato addetto al servizio di tali armi autorizzato ad emettere richieste di spedizione e semprechè dette località non siano sede di stazione ferroviaria. In queste le Società possono essere rappresentate dal capo stazione o da chi per esso.

Le amministrazioni ferroviarie però si riservano il diritto di valersi per l'esecuzione di alcuni determinati servizi accessori anche di terzi; ma in tal caso debbono ottenere dall'amministrazione militare il previo gradimento delle persone o ditte cui le società vogliono affidare il servizio.

Alla stessa amministrazione le società devono comunicare, per l'approvazione, gli schemi dei capitolati che reggeranno il sub-appalto.

§ 2. I rappresentanti hanno l'obbligo di ricevere qualsiasi ordine relativo ai trasporti e di curarne l'esecuzione.

§ 3. La firma dei rappresentanti ha lo stesso valore di quella delle Società dalle quali dipendono.

§ 4. Sono a carico delle Società gli oneri per facchinaggio nei porti di mare e negli uffici di dogana, quelli di pedaggio, passaggio di porti, ponti, barriere e qualsiasi altro onere consimile stabilito da disposizioni in vigore al tempo del deliberamento o emanate successivamente.

§ 5. Le Società sono tenute ad anticipare il pagamento dei diritti per dazio di transito e di consumo, tasse comunali e camerali e quelle altre somme che siano necessarie per compiere il trasporto.

§ 6. Qualora fosse dalle amministrazioni comunali imposto il dazio di consumo sui materiali che ne vanno esenti in forza dell'articolo 13 della legge 3 luglio 1864, N. 1827 (1), le Società dovranno informarne sollecitamente il destinatario dei materiali medesimi, affinchè possa fare la necessaria opposizione con le norme stabilite. Se le Società non si attengono ad una tale disposizione, si rendono responsabili delle somme pagate.

§ 7. Le contestazioni sull'interpretazione e sull'applicazione di questa appendice sorte fra le autorità militari e le Società contraenti, che non potessero essere composte amministrativamente dal Ministero della guerra, saranno deferite al Regio Ispettore generale delle strade ferrate, che deciderà definitivamente ed inoppugnabilmente.

Il predetto Regio Ispettore generale dovrà, in questi casi, intendersi eletto dalle parti come amichevole compositore, in virtù d'una clausola compromissoria espressa, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura civile.

§ 8. Per effetto del disposto dal § 1 le Società ferroviarie assumono l'obbligo di eseguire il trasporto di ogni materiale appartenente al servizio del corredo, dell'arredamento ed equipaggiamento; al servizio delle sussistenze e del casermaggio; ai servizi d'artiglieria e genio (comprese le polveri da guerra, le munizioni ed ogni altro preparato esplodente ed infiammabile); al servizio sanitario e al servizio geodetico e topografico; come pure il trasporto del materiale di proprietà delle masse interne dei corpi. Esse sono anche tenute, quando ne vengano richieste, ad eseguire, ai prezzi indicati in questa appendice, i trasporti che fossero per occorrere: agli ufficiali nei cambi di

---

(1) I materiali da costruzione ed i combustibili da introdursi nei comuni per uso degli arsenali di terra e di mare sono esenti dal dazio comunale di consumo (Art. 13 della legge 3 luglio 1864 N. 1827).

Sotto la generica denominazione di *arsenali di terra* s'intendono tutti gli stabilimenti d'artiglieria, e tutte le direzioni territoriali con le loro dipendenze in comandi locali, sale d'armi, magazzini e depositi di munizioni da guerra, ed i laboratori dei reggimenti d'artiglieria.

Non si considerano come materiali di costruzione, e per conseguenza non godono l'esenzione del dazio comunale di consumo, l'alcool, l'olio, il sapone, il sego, ed in generale tutti i grassumi.

guarnigione per il proprio bagaglio (1); all'associazione della Croce rossa per il movimento di materiali ed alle imprese del casermaggio.

§ 9. Sono esclusi i trasporti delle grosse artiglierie e dei pesi indivisibili eccedenti le 10 tonnellate e quelli dei bagagli che debbono seguire la truppa tappa per tappa.

Sono esclusi inoltre i trasporti da qualunque scalo del Regno di qualsiasi materiale diretto alla Colonia Eritrea e viceversa, e così pure tutti i trasporti che siano per occorrere da un punto all'altro dei possedimenti italiani in Africa.

§ 10. L'amministrazione militare si riserva la facoltà:

a) di spedire direttamente tutto ciò che può essere inviato come pacco postale o come pacco ferroviario, tanto a norma delle disposizioni attualmente in vigore, quanto di quelle che venissero emanate successivamente dalle amministrazioni postale e ferroviaria;

b) di fare eseguire il trasporto di qualunque cosa con mezzi e personale propri e con quelli della regia marina;

c) di fare eseguire con legni a vela, interamente noleggiati, da chi e come crederà opportuno, il trasporto di qualunque cosa relativa ai servizi d'artiglieria e del genio, senza che le Società ferroviarie possano neppure ingerirsi nel trasporto delle robe dai magazzini a bordo e viceversa. Ove però l'amministrazione militare richiegga l'opera delle Società ferroviarie, queste s'impegnano di eseguire, ai prezzi stabiliti da questa appendice la presa e la resa di qualsiasi roba, senza limitazione di peso, dai magazzini alle banchine e la presa e resa sotto paranco dei pesi indivisibili non eccedenti una tonnellata.

Per la presa e resa sotto paranco dei pesi indivisibili eccedenti la tonnellata, il relativo compenso sarà aumentato del 50 %;

d) di far trasportare sui legni a vapore, presi a nolo per la dislocazione delle truppe, il bagaglio e le vettovaglie per le truppe da imbarcarsi;

e) di far eseguire *con qualunque mezzo* il trasporto di qualsivoglia roba in presenza od in previsione dello stato di

(1) Nel bagaglio degli ufficiali devono essere comprese soltanto robe d'uso personale. Ne sono quindi esclusi gli effetti letterecci, gli arnesi da tavola e da cucina, il mobilio, e, in generale, tutto quanto ha attinenza con l'arredamento della casa.

guerra ed anche nei casi di forti concentramenti di truppe, sia per ragioni d'ordine pubblico, sia di ordine militare;

f) di far eseguire *con qualunque mezzo* il trasporto del pane e del vitto per il consumo ordinario delle truppe; dei grani e delle farine, cruscbe e cruschelli fra panifici e molini, ovunque situati, e viceversa; e dei sacchi e recipienti vuoti di ritorno stati impiegati nei trasporti di pane, viveri, grani, farine, cruscbe ecc.;

g) di spedire *con qualunque mezzo* tutte le robe cedute ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra od a privati;

h) di eseguire i trasporti sulle linee tramviarie nella piazza d'Alessandria e tutti quelli che fossero regolati da speciali contratti in vigore all'atto della firma in quest'appendice;

i) di eseguire *con qualunque mezzo* i trasporti dalle località nelle quali le Società non sono tenute ad avere un rappresentante.

§ 11. Le Società sono in obbligo di accettare ed eseguire le spedizioni che loro vengono commesse, a qualunque luogo siano dirette, purchè partano da un luogo ove esse debbano avere un rappresentante.

Esse sono obbligate a ricevere le robe da spedirsi in qualunque punto vengano loro consegnate, e cioè: nelle caserme, uffici, stabilimenti ed istituti militari, forti, batterie, poligoni, ed in generale in tutti i fabbricati militari dipendenti dal presidio militare della città ove debba avere residenza un rappresentante. Così dicasi per le banchine dei porti.

Per le dette spedizioni le robe dovranno essere prese o rese nei rispettivi magazzini (1) esclusivamente a pian terreno (2) o nei cortili, sia che i magazzini e i cortili stessi abbiano o no gradini per accedervi. Qualora poi l'amministrazione militare ordinasse la presa o resa delle robe in altro piano cui si acceda per mezzo di rampe o scale, le Società avranno il diritto di conteggiare per questa parte di trasporto il compenso di braccia d'uomo.

---

(1) Sotto la denominazione di magazzini tanto pel ritiro delle robe da spedirsi, quanto per la consegna di quelle giunte a destinazione, sono compresi anche quelli della R. marina, quando si tratti di robe che si cedono dall'una all'altra amministrazione.

(2) Per piano terreno s'intende quello che è eretto immediatamente sul suolo corrispondente al livello dell'ingresso del fabbricato.

Art. 2.

Effettuazione dei trasporti — Richiesta di spedizione.

§ 12. L'ordine del trasporto è dato con la richiesta di spedizione (All. N, 1):

a) nelle località sede di stazione ferroviaria, al Capo della stazione di partenza od a chi per esso.

b) nelle altre, al rappresentante locale.

Tali richieste possono essere rilasciate da tutti i corpi e reparti di corpo comandati da ufficiali, da tutti gli uffici, istituti e stabilimenti militari aventi robe di proprietà dell'amministrazione militare e dagli ufficiali ed impiegati d'artiglieria e del genio isolati, incaricati di speciali servizi.

Le richieste sono firmate da chi le rilascia e munite del bollo d'ufficio. Ove manchi il bollo se ne deve fare sulla richiesta apposita annotazione.

Quando i colli da spedirsi siano in numero tale da non potersi tutti descrivere nella richiesta di spedizione, vengono compilate apposite note descrittive in triplice originale, due delle quali si uniscono alla richiesta e la terza rimane alla parte speditrice.

In questo caso sulla detta richiesta s'indica soltanto il numero totale dei colli e il loro peso complessivo con riferimento alle unite note descrittive.

§ 13. Il Capo della stazione o il rappresentante provvede perchè un agente, munito di detta richiesta, si presenti al corpo, funzionario od ufficio dal quale fu rilasciata, per ritirare le robe e firmare, in segno di ricevuta, la richiesta stessa, la matrice relativa e le note descrittive se furono compilate. Mediante ciò l'amministrazione ferroviaria assume il caricamento delle robe che le vengono affidate e non ne ottiene il discarico che quando sia stata apposta la dichiarazione di ricevuta sulla richiesta suddetta e sulle note descrittive.

§ 14. I trasporti sono eseguiti e calcolati come appresso:

a) per ferrovia;

b) per vie carreggiabili;

c) per vie ordinarie a schiena d'animali oppure con treggie o slitte;

d) per vie ordinarie a braccia d'uomini;

e) per laghi, fiumi e canali.

§ 15. La tassazione dei trasporti dev'essere fatta in base

alla via più economica per l'amministrazione militare, salvo che sia diversamente stabilito nella richiesta di spedizione. L'amministrazione militare però non potrà imporre a quelle ferroviarie contraenti di effettuare i trasporti con altri mezzi, quando esse possano compierli sulle proprie reti, e in questo caso le tasse saranno computate in base alle percorrenze reali.

Art. 3.

Tempo utile per la presa dei colli, l'effettuazione del trasporto e la consegna al destinatario.

§ 16. Le Società hanno l'obbligo di ritirare le robe nelle 24 ore da quella in cui ne viene dato l'ordine se si tratta di spedizioni d'urgenza, e nelle 48 ore per tutte le altre. La dichiarazione d'*urgenza* sarà posta sulla richiesta di spedizione, nella quale sarà poi indicata pure, all'atto della sua consegna a chi deve far eseguire il trasporto, l'ora in cui questa consegna venne effettuata.

Per le spedizioni eccedenti il peso di 200 quintali, le Società non possono essere obbligate a ritirarne più di 200 al giorno; ma in tal caso saranno rilasciate tante richieste di spedizione quante sono le consegne che si faranno.

§ 17. Nel caso che l'amministrazione ferroviaria, senza che intervengano circostanze eccezionali o di forza maggiore, non provveda al servizio, o lo lasci in tutto o in parte interrotto, l'amministrazione militare è in facoltà, non appena scaduti i termini stabiliti dal paragrafo precedente, di far eseguire o continuare il trasporto per conto e a totale spesa e rischio dell'amministrazione ferroviaria.

Del mancato o interrotto servizio si deve far constare per mezzo di verbale da redigersi dalla parte speditrice coll'intervento di due testimoni e da trasmettersi poi al Ministero per gli effetti di cui al § 45.

§ 18. Il tempo utile per l'effettuazione dei trasporti decorre dalle 24 del giorno stesso in cui la richiesta di spedizione e le robe vengono consegnate all'amministrazione ferroviaria. Perciò sulla richiesta, oltre la data della sua compilazione, dovrà indicarsi anche quella del giorno in cui ha luogo la consegna delle robe.

§ 19. Nelle circostanze normali i termini di resa per i trasporti tanto a grande che a piccola velocità sono quelli fissati

dalle condizioni e tariffe vigenti per il pubblico all'atto del trasporto.

Al totale delle giornate da impiegarsi per detti trasporti si dovrà poi sempre aggiungere un giorno per la presa ed uno per la resa.

§ 20. Per assegnare il termine entro cui debbono essere eseguiti i trasporti sulle vie ordinarie, sui laghi, fiumi e canali, si tengono i criteri seguenti:

Sulle vie ordinarie.

Per le spedizioni dichiarate d'*urgenza* una giornata per ogni *sessanta* km. se la strada da percorrersi è piana, e per ogni *quaranta* km. se la strada è montuosa; per quelle *non d'urgenza* una giornata per ogni *quaranta* km. nel primo caso, e per ogni *venticinque* km. nel secondo.

Sui laghi, fiumi e canali.

Un giorno per ogni *quaranta* km.

Per le frazioni di distanze, che sopravvanzassero dopo fatto il calcolo di cui sopra, viene accordata alle Società ferroviarie un'altra giornata di tempo utile.

§ 21. Il termine di cui ai precedenti §§ 19 e 20 è sospeso durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali (giusta le dichiarazioni dei capi degli uffici di dogana) o per altre cause, indipendenti dal fatto dell'amministrazione ferroviaria, che dovranno, però, essere dimostrate, caso per caso, con documenti.

Art. 4.

Imballaggio, consegna, pesatura e manipolazione dei colli. — Verificazione dei colli a destinazione. — Quietanza sulle richieste di spedizione.

§ 22. I colli, le casse, ecc. devono essere formati secondo le norme che generalmente si praticano dal commercio e giusta le prescrizioni delle amministrazioni delle ferrovie, dei piroscafi, ecc.

Le robe fragili e quelle soggette ad ammaccarsi o a guastarsi non possono essere collocate altrimenti che in casse o fusti. È però fatta eccezione per quei grossi recipienti di vetro

o terra, impagliati o no, che anche in comune commercio si spediscono col solo riparo di ceste o casse aperte.

Gli agenti delle Società non possono pretendere che siano riposti in casse o ceste o vengano comunque imballati quei materiali che, per i regolamenti delle ferrovie e dei piroscafi, siano accettati sciolti (1).

§ 23. I detti agenti sono in facoltà di rifiutare i colli, le casse e gli involti non convenientemente formati o che non soddisfacciano alle condizioni suespresse.

Qualunque contestazione riguardo al modo in cui siano incassati o imballati gli effetti da trasportarsi è deferita al giudizio di un perito, scelto d'accordo fra le parti, il quale definisce la controversia in modo inappellabile.

Della controversia e del giudizio pronunciato viene redatto apposito verbale, firmato dalle parti e dal perito; le spese di perizia sono a carico della parte alla quale fu contrario il giudizio.

§ 24. L'accettazione incondizionata delle robe rende senza altro responsabile l'amministrazione ferroviaria dei danni, derivati dal fatto del trasporto, anche imputabili a difetto d'imballaggio esterno, che potessero riscontrarsi dal destinatario nelle robe stesse.

Trattandosi di trasporti di casse regolamentari vuote, l'agente della detta amministrazione, all'atto di riceverle, deve rilasciare alla parte mittente una dichiarazione dalla quale risulti che le casse trovansi in buono stato d'uso.

§ 25. Ferma restando l'applicazione del diritto fisso stabilito dalle tariffe ferroviarie per il carico e lo scarico sui e dai vagoni ferroviari, l'amministrazione delle strade ferrate ha l'obbligo di far eseguire a sue spese e senza diritto a rimborso ogni manipolazione delle robe trasportate o da trasportare con qualsiasi altro mezzo, che non sia la ferrovia, dai ed ai punti nei quali devono essere ritirate e consegnate, a termini del § 11.

§ 26. I colli sono pesati a cura del mittente al momento della consegna separatamente per ogni cassa, collo od involto

---

(1) Ogni collo deve portare o incollato o scritto a grossi caratteri l'indirizzo e questo dovrà essere ripetuto su di un cartello posto su una tavoletta di legno o cartone assicurata con spago. Trattandosi di robe le quali debbano percorrere anche un tratto di mare, dall'indirizzo dovrà risultare altresì il porto di sbarco, dato che questo sia diverso dal luogo di destinazione della merce.

ed il risultato viene registrato sulle tre parti della richiesta di spedizione ovvero sulle note descrittive se queste furono compilate.

Nei grandi trasporti e nei trasporti di materiali di tal natura che non riesca possibile od opportuno pesare i singoli colli, il peso sarà calcolato complessivamente col veicolo carico, avvertendo di dedurre dal totale della pesata il peso del veicolo vuoto, che deve essere accertato prima di effettuarne il carico o appena scaricato.

Mancando i mezzi di pesatura, il peso sarà dichiarato dal mittente.

Qualora le Società ferroviarie trovino da rettificare il peso riconosciuto o dichiarato in partenza, sarà obbligo loro di far accettare la differenza dal destinatario per gli effetti della liquidazione delle tasse, senza applicare penalità per la riscontrata differenza di peso.

Sulle richieste di spedizione o sulle note descrittive deve iscriversi il peso espresso in chilogrammi e frazioni di chilogramma.

§ 27. Le Società debbono dare avviso al destinatario, con quel mezzo che ravviseranno migliore, dell'arrivo delle robe trasportate per ferrovia, indicandogli quando ne faranno la consegna. Per le robe trasportate sulle vie ordinarie l'avviso potrà anche essere dato dal conducente appena arrivato a destino, affinchè sia provveduto alla consegna in tempo utile e con le formalità prescritte.

Trattandosi di esplosivi della categoria 11 che giungono per ferrovia, gli agenti dell'amministrazione ferroviaria non potranno toglierli dalla stazione d'arrivo che dopo esserne stati autorizzati dalla parte ricevente, affinchè questa possa, ove lo creda, provvedere all'accompagnamento per la sicurezza del carico

Durante questo tempo restano sospesi i termini di resa e, ove siano scaduti quelli stabiliti dalle condizioni e tariffe per i trasporti sulle strade ferrate per il ritiro delle robe dalle stazioni ferroviarie, l'amministrazione militare è tenuta alla corresponsione dei diritti di sosta.

La verificazione dei colli al luogo di destinazione non deve essere differita oltre l'orario d'ufficio che è in corso o che segue immediatamente l'annunzio dell'arrivo.

Quando la verificazione del peso, del numero e del condizionamento esterno dei colli non possa aver luogo immediatamente o non possa essere compiuta nel termine sovraindi-

cato, gli agenti delle Società sono in diritto di ritenere, ovvero di ritirare presso di sè, le robe non verificate (eccezione fatta per gli esplosivi) senza che per l'avvenuto ritiro le Società possano pretendere alcuno speciale compenso.

Le Società hanno l'obbligo di assistere alla consegna delle robe a destinazione ed alla verifica dei colli per mezzo dei loro rappresentanti od agenti. Nei luoghi in cui le Società non siano tenute ad avere un rappresentante basta la presenza del conducente, il quale, in tal caso, sarà considerato dall'amministrazione militare come rappresentante od agente, ed avrà i dritti a questi spettanti giusta il § 37.

§ 28. Le spedizioni, che giungano a destinazione quando il corpo o reparto di corpo cui sono dirette abbia cambiato di stanza, devono essere, a cura delle Società, avviate alla nuova sede del corpo o reparto.

A tale effetto le Società devono procurare che l'autorità militare o, in mancanza di essa, quella municipale ponga sulla richiesta di spedizione apposita annotazione per il proseguimento delle robe fino alla nuova destinazione.

Per l'eseguimento del nuovo trasporto valgono i termini di tempo indicati dai §§ 19 e 20 e le Società hanno diritto al pagamento dell'importo di questo nuovo trasporto.

§ 29. Consegnate le robe al destinatario, la richiesta di spedizione e le note descrittive (ove siano state compilate) vengono munite della dichiarazione di ricevuta e restituite a chi ha effettuato la consegna. La dichiarazione sarà redatta in conformità della nota appiè del modello di richiesta di spedizione e analogamente si procederà per le note descrittive.

Art. 5.

Responsabilità dell'amministrazione ferroviaria Accertamenti di mancanze e di danni — Addebiti — Penalità.

§ 30. L'amministrazione ferroviaria è responsabile delle robe che le sono consegnate fino a tanto che non ne abbia riportata ricevuta sulla richiesta di spedizione e anche sulle note descrittive, quando furono compilate.

Nei trasporti di generi suscettibili di calo naturale, questo è ammesso a favore dell'amministrazione ferroviaria nella misura adottata dal commercio.

§ 31. L'amministrazione ferroviaria è sempre tenuta a pagare il valore delle robe sottratte o smarrite e l'importo dei danni

di quelle rimaste deteriorate nel trasporto, anche nel caso in cui trattisi di deterioramenti o rotture di materiali di qualunque specie, sebbene *non imballati*, spediti per ferrovia o con qualsiasi altro mezzo, ancorchè le amministrazioni ferroviarie o di navigazione siano dai loro statuti o regolamenti esonerate dall'obbligo del risarcimento.

La dispersione dei liquidi per causa di rottura o apertura dei recipienti incassati e quella di unguenti, nitri ed altre materie soggette a liquefarsi o fermentare, sono a carico dell'amministrazione ferroviaria solo quando la condizione esterna delle casse o dei fusti accusi esserne stato fatto mal governo durante il trasporto.

Non saranno reclamati indennizzi in caso di trasporto di sostanze classificate fra le infiammabili dal *regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive*, allorchè si possa provare che la rottura del recipiente e la successiva perdita del liquido sia avvenuta durante il trasporto in ferrovia e la detta amministrazione sia dal regolamento stesso esonerata dal corrispondere indennizzi.

§ 32. Il prezzo da addebitarsi all'amministrazione ferroviaria per le robe sottratte o smarrite è quello indicato dalla tariffa militare.

Se si tratta di robe non aventi ancora prezzo di tariffa, le somme da addebitarsi sono stabilite dal Ministero della guerra.

Per i materiali di proprietà delle masse dei corpi e dell'associazione della Croce rossa, le somme da addebitarsi sono stabilite, rispettivamente, dai corpi e dall'associazione, *secondo il prezzo al quale i materiali risultino in caricamento.*

§ 33. Il prezzo di addebito delle robe ridotte inservibili in causa del trasporto, eccezione fatta per la galletta, è calcolato coi criteri stabiliti per le robe sottratte o smarrite. Tali robe rimangono in proprietà dell'amministrazione ferroviaria, che dovrà asportarle nel perentorio termine che le verrà fissato, pena l'abbandono sulla pubblica via, a meno che l'amministrazione militare non preferisca di ritirarle. In questo ultimo caso si terrà conto, a favore dell'amministrazione ferroviaria, del loro valore commerciale, fissato di comune accordo o mediante perizia.

Per la galletta incassata si osserveranno le seguenti norme: ove essa sia riconosciuta frantumata per colpa dell'amministrazione ferroviaria, ma, a giudizio dell'ufficiale medico del corpo o di chi per esso, sia consumabile dalla truppa, essa verrà accettata dalla parte ricevente, addebitando all'ammi-

nistrazione predetta metà del suo valore regolamentare (cioè L. 25 per quintale); ove, invece, la galletta sia bagnata o per altri motivi sia dal predetto ufficiale medico ritenuta non conservabile o non consumabile dalla truppa, sarà abbandonata, senz'altro, in proprietà della amministrazione stessa, addebitandogliene l'intero valore, cioè L. 50 per quintale.

§ 34. Per le robe sottratte, smarrite od abbandonate in proprietà dell'amministrazione ferroviaria, perchè riconosciute inservibili, questa perderà il diritto al pagamento del prezzo del relativo trasporto.

§ 35. Le mancanze o i danni imputabili all'amministrazione ferroviaria sono fatti risultare per mezzo di verbale nel quale dovrà indicarsi:

a) il giorno, mese, anno e luogo in cui fu redatto;

b) la quantità dei colli componenti la spedizione;

c) il numero o la lettera di quelli pei quali si sono verificati i fatti che danno luogo alla compilazione del verbale;

d) il peso parziale di detti colli segnato sulla richiesta di spedizione e quello riconosciuto in arrivo con la differenza in più o in meno;

e) la forma e la qualità dell'imballaggio dei colli e la loro condizione esterna al momento in cui vennero consegnati alla amministrazione ferroviaria;

f) la specie e quantità degli oggetti riscontrati avariati o mancanti nei colli, con la indicazione, ove utile e possibile, del peso di altrettanti della stessa specie di quelli deficienti;

g) l'ammontare dei guasti e delle mancanze col valore unitario e complessivo delle riparazioni occorrenti e delle robe deficienti;

h) il valore commerciale attribuito alle robe che, sebbene dichiarate inservibili, non si è creduto di abbandonare in proprietà dell'amministrazione ferroviaria;

i) il termine fissato per l'asportazione delle robe dichiarate inservibili, quando queste vengano abbandonate in proprietà della detta amministrazione;

l) infine che *l'importo delle avarie (o delle mancanze) stabilito nella somma di L.* (1) . . . . *è posto a carico dell' amministrazione ferroviaria.*

---

(1) L'importo delle avarie o mancanze sarà lasciato in bianco quando non potrà essere indicato da chi compila il verbale e vi sarà posto dalle autorità di cui al § 32.

§ 36. Quando non vi sia immediato accordo tra le parti circa i danni imputabili all'amministrazione ferroviaria e circa l'ammontare del risarcimento, si ricorre al giudizio di due periti da eleggersi l'uno dalla parte ricevente l'altro dai rappresentanti di detta amministrazione. In caso di dissenso non componibile fra i detti periti, se ne fa intervenire un terzo, la cui nomina è fatta dai due primi.

§ 37. Il verbale dev'essere firmato dal destinatario e dai rappresentanti delle Società ferroviarie, e, occorrendo, anche dai periti.

Il verbale originale rimane al destinatario, il quale ne deve poi far pervenire una copia al Ministero ed una alla parte mittente.

Gli agenti dell'amministrazione ferroviaria avranno il diritto di esporre a piè del verbale, prima di firmarlo, le eccezioni che credono nell'interesse della propria amministrazione, come pure di firmarlo con riserva di produrre giustificazioni. Del rifiuto di firmare il verbale come del mancato intervento dell'agente all'atto della ricognizione delle robe (§ 27), sarà fatto constare nel verbale.

§ 38. Ogni qual volta sia redatto un verbale a carico della Amministrazione ferroviaria, il corpo od ufficio compilatore ne rilascerà al rappresentante di questa una copia non autenticata in carta libera.

Qualora poi l'amministrazione ferroviaria ne richieda copia autentica, questa le sarà data previa presentazione della relativa carta da bollo, che sarà di lire 2 per il primo foglio e di lire 1 per gli intercalari, ove occorrano.

§ 39. Il Ministero, esaminato il verbale, e tenuto conto delle giustificazioni, se furono prodotte (e che debbono essere presentate nel perentorio termine di due mesi dalla data del verbale, scaduto il qual termine esse, qualunque siano, non sono più accolte), si pronuncia sulla regolarità degli addebiti e quindi trasmette all'amministrazione ferroviaria i verbali per i quali ha confermato gli addebiti perchè provveda al loro pagamento. Qualora l'amministrazione ferroviaria non accetti la decisione del Ministero, se ne riferirà al Regio ispettore generale per le sue risoluzioni definitive e inoppugnabili a' termini del § 7 di quest'appendice.

§ 40. Per soddisfare a tali addebiti l'amministrazione ferroviaria ne verserà l'ammontare in tesoreria o nella cassa del corpo od ufficio da cui fu redatto il verbale, secondo che sarà indicato dal Ministero all'atto della conferma dell'addebito.

Tali versamenti si effettueranno entro i due mesi dalla compilazione del verbale, se non furono fatte eccezioni o riserve; entro i 20 giorni dalla ricevuta della partecipazione della risoluzione della vertenza in caso di contestazione.

§ 41. Trascorso il termine di resa senza che questa abbia avuto luogo l'amministrazione ferroviaria soggiacerà ad una riduzione sul prezzo di trasporto proporzionato al ritardo, nella misura seguente:

di un quinto, se il ritardo non eccede la metà del tempo corrispondente a quello fissato per l'esecuzione del trasporto;

di un quarto, se il ritardo eccede la metà, ma non è superiore ai due terzi;

di un terzo, se il ritardo eccede i due terzi, ma non raggiunge il tempo corrispondente a quello fissato per il trasporto;

di una metà, se raggiunge o eccede il tempo suddetto, ma non il doppio del tempo stesso.

Se poi il ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, l'amministrazione ferroviaria incorrerà nella perdita dell'intero prezzo del trasporto.

L'amministrazione ferroviaria non è responsabile, nè quindi passibile di penalità, quando il ritardo sia derivato da caso fortuito o di forza maggiose debitamente comprovato.

Nel prezzo di trasporto sul quale sono da liquidare le penalità anzi indicate non è compreso il compenso per la presa e la resa.

§ 42. Non si farà luogo all'applicazione delle penalità comminate dal paragrafo precedente in caso di tardata resa di materie esplodenti spedite per ferrovia, stantechè l'amministrazione ferroviaria, per le cautele da prendersi per il trasporto, non garantisce i termini di resa a norma del regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.

La non applicazione della penalità pel ritardo nella resa di materie esplodenti concerne esclusivamente gli esplosivi appartenenti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª e non quelli della categoria 11ª, essendo ai medesimi applicabili le disposizioni in vigore per le merci ordinarie, anche per quel che riguarda i termini di presa e resa.

§ 43. Trascorsi 30 giorni da quello fissato per la resa senza che questa abbia avuto luogo, le cose date a trasportare si considerano come perdute e il mittente, dietro notificazione del destinatario, procederà subito alla compilazione del verbale di non effettuata consegna delle robe, addebitandone

l'importo all'amministrazione ferroviaria. Il verbale sarà redatto a norma dei §§ 35, 37 e 38.

Ove nei quattro mesi dalla compilazione del verbale le robe considerate come perdute siano ritrovate, le stesse saranno accettate dal destinatario; ma verranno applicate all'amministrazione ferroviaria le penalità prescritte dal § 41.

Trascorsi i quattro mesi dalla compilazione del verbale le robe non saranno più accettate dal destinatario senza preventiva autorizzazione del Ministero.

Anche per questi ritardi l'amministrazione ferroviaria potrà far valere a suo discarico il caso di forza maggiore o il caso fortuito.

§ 44. I ritardi sono determinati dall'ufficio cui è devoluta la verificazione e liquidazione dei conti, in base alla data della consegna delle robe all'amministrazione ferroviaria, risultante dalla richiesta di spedizione e a quella della dichiarazione che il destinatario ha apposto sulla richiesta medesima al ricevere delle robe, tenuto sempre presente il disposto dei §§ 15 e 21.

§ 45. Allorchè l'amministrazione ferroviaria non provvede al servizio o lo lascia in tutto o in parte interrotto, sottostarà al pagamento delle spese incontrate dalla amministrazione militare giusta il disposto del § 17.

§ 46. Qualora le Società non provvedano al pagamento degli addebiti nei limiti di tempo stabiliti dal § 40, tali somme saranno trattenute sui loro averi.

Art. 6.

Prescrizioni speciali pei trasporti di polveri, munizioni e fuochi da guerra, dinamite ed altri esplodenti.

§ 47. Nei trasporti per *via ordinaria* di polveri, munizioni e fuochi da guerra, dinamite ed altri esplosivi appartenenti alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª, le Società devono curare che i barili o le casse siano collocati sul carro in modo che nelle marce non vengano mai a confricare fra loro; e per tal fine devono essere interposti, fra i barili e le casse, fasci di paglia attortigliata ed osservarsi inoltre, in tutto ciò che riguarda la spedizione, le istruzioni impartite dal mittente.

§ 48. Per gli anzidetti trasporti le Società devono impiegare carri atti allo scopo, curando che ogni carro non sia troppo carico e che il peso sia proporzionato al numero dei cavalli

attaccati, alla loro forza, alla capacità e resistenza del carro ed alla natura della strada. Se il convoglio deve percorrere strade buone e facili, ogni carro può esser caricato in ragione di circa 600 kg. per ogni cavallo di forza ordinaria; ma tale carico dev'essere convenientemente ridotto quando abbiansi a percorrere strade difficili e cattive. In massima ogni carro non deve esser caricato con più di 30 casse o barili, i quali non possono mai disporsi in più di quattro strati, e si deve procurare che ogni veicolo carico non oltrepassi il peso totale di 2600 kg. Si debbono impiegare conducenti di comprovata abilità e prudenza, e cavalli tranquilli. I conducenti devono uniformarsi scrupolosamente, per quanto li riguarda, alle qui sotto particolareggiate istruzioni ed a quelle altre che il comandante della scorta, quando venga ordinata, ritenga dovere impartire, sia in ordine alle tappe ed alle ore del viaggio, sia rispetto ai luoghi per ricoverare, occorrendo, il convoglio o per farlo pernottare (1).

---

(1) Estratto dai ***doveri del comandante della scorta*** (allegato *C* dell'*Istruzione sul trasporto delle polveri, dinamite ed altri esplodenti.*

Trasporto coi carri.

1° Il comandante della scorta si accerta, prima della partenza, che i fusi delle sale siano bene ingrassati e cura che siano mantenuti in tale stato durante la marcia.

2° Sorveglia affinchè, durante la marcia, nessun individuo salga sui carri caricati di polvere, dinamite od altri esplodenti, tranne che debbasi riassettare od assicurare meglio il carico, e non permette per qualsiasi motivo vi si collochino sopra altri oggetti all'infuori di ciò che può occorrere ai conduttori dei carri e degli zaini dei soldati, quando vi sia posto per allogarli convenientemente. Riconosce di quando in quando lo stato del carico, verificando se le casse ed i barili non producano sfregamento l'uno contro l'altro, facendo, ove d'uopo, interporre fra di loro, e specialmente tra i recipienti e le corde che li mantengono a sito, della paglia attortigliata, ovvero fasciandoli intieramente con paglia. Esige che i carri rimangano sempre coperti colle tele cerate ben tese.

3° Fa sempre marciare il convoglio al passo e sul lato della strada che trovasi sopravvento, coi carri distanti 25 o 30 metri uno dall'altro; quando ve ne sia un gran numero, si ravvicineranno a 2 o 3 insieme, mantenendo fra un gruppo e l'altro la distanza di 50 metri circa. Se il convoglio è misto fa tener sempre i carri di polvere e di dinamite od altri esplodenti separati tra loro e dagli altri. Cura che si evitino nella strada le parti acciottolate.

4° Nelle discese fa raddoppiare le distanze tra i carri e non lascia mai usare come ritegno un freno, che produca attrito di ferro con

§ 49. Nei trasporti di polveri, munizioni, ecc. per *laghi*, *fiumi* o *canali*, i barili o le casse devono essere collocati in modo che non siano a contatto immediato del fondo o dei

---

ferro. Nelle stagioni calde fa gettare spesso dell'acqua sulle ruote e sulle scarpe.

5° Vieta assolutamente il fumare a tutto il personale addetto per qualsiasi titolo al trasporto del convoglio. Non lascia avvicinare i passeggieri, e fa loro anche desistere dal fumare, quando ciò, per la ristrettezza della strada o per vento, possa essere pericoloso. Nelle strade con ciottolato o comunque selciate fa mettere al passo i cavalli, i carri e le vetture, che incontrano il convoglio, finchè non l'abbiano oltrepassato di 10 metri. Se la strada è poco spaziosa fa anche arrestare il convoglio durante tali incontri. Fa spegnere i fuochi che eventualmente fossero accesi sopra la strada od in vicinanza, incaricandone l'avanguardia.

6° Per quanto è possibile, evita di passare coi carri entro città o villaggi, preferendo le strade di circonvallazione purchè carreggiabili. Quando non possa a meno di passare per le vie interne di un abitato, arresta il convoglio a 200 metri dal medesimo, e si porta di persona a riconoscere la strada da percorrere, scegliendo la meno frequentata. Se esistono adiacenti alla strada officine di fabbri-ferrai, maniscalchi o simili vi fa, secondo le circostanze, cessare il lavoro, o chiudere le porte, o spegnere i fuochi: in caso di opposizione si rivolge alle autorità locali, od alla stazione dei carabinieri. Prese così le necessarie precauzioni, rimette il convoglio in marcia, avanzando con molta attenzione e senza fermarsi per qualsiasi motivo entro l'abitato od a distanza minore di 200 metri dal medesimo.

Eguali precauzioni prende per le officine, case isolate, ecc., che incontra lungo la strada.

7° Trattandosi di parcare, occupa una località fuori dei paesi (a 200 o 300 metri di distanza) che deve prima riconoscere. Perciò avvisa preventivamente le autorità dei luoghi di tappa affinchè possano determinare un tal sito.

8° Dovendosi passare un fiume su di un ponte non molto sicuro, arresta il convoglio a 100 metri dal medesimo, e fa quindi eseguire il passaggio ad uno o più carri per volta secondo il caso. Trattandosi di passaggi a guado, si assicura dell'altezza dell'acqua e della buona qualità del letto del fiume.

Trattandosi di passaggio su porti o chiatte, fa arrivare i carri ad uno per volta sul luogo d'imbarco. Solo sui grandi porti potrà lasciar imbarcare due carri per volta. In questi casi si dovranno fermare in modo stabile le ruote dei veicoli ed osservare tutte le prescrizioni in vigore sui passaggi delle acque.

9° Se il convoglio deve fiancheggiare una linea ferroviaria o di tramways a vapore a distanza minore di 200 metri per la lunghezza di oltre un chilometro, egli si pone preventivamente in relazione col Capo della stazione più vicina per conoscere in modo preciso le ore in cui passano i treni; e quindi regola la sua marcia in modo da percorrere col suo convoglio quel tratto di via durante l'intervallo di tempo in cui non ha luogo il passaggio dei treni. Quando il convoglio deve attraversare una strada ferroviaria o di tramway a vapore,

fianchi della barca o del barcone che serve pel trasporto, e che lo spazio rimasto vuoto fra il fondo della barca e lo strato inferiore dei barili o casse sia sufficiente per il libero scolo delle acque.

---

egli lo arresta a 150 metri da essa, facendo serrare le distanze tra le vetture; ed informatosi personalmente dal Capo-stazione, o dei cantonieri, del tempo che manca all'arrivo del treno, fa passare il convoglio prima o dopo di questo, a seconda delle indicazioni avute. Prima di eseguire il passaggio, verifica, specialmente quando il treno sia passato da poco tempo, se sulla via od in vicinanza esistono carboni accesi; quando il convoglio l'abbia oltrepassata di 150 metri, fa riprendere le distanze fra i carri.

10° Quando il convoglio deve passare per strade, sulle quali esistono binari di tramways a vapore, o di ferrovie economiche, riceverà dall'autorità che eseguisce la spedizione, le debite istruzioni relative alle ore in cui lo deve far transitare. Qualora si verifichino inconvenienti, che non gli permettessero di eseguire precisamente l'orario di cammino prescrittogli, assume informazioni sull'orario in vigore per le linee di tramways a vapore e regola la sua marcia in modo da non scontrarsi mai per via con alcun treno: a questo intento potrà far camminare il convoglio anche di notte, oppure, quando sia possibile, fare opportune fermate in convenienti località distanti non meno di 150 metri dalla strada per lasciar passare il treno.

11° Accorgendosi che da qualche carro sfugge della polvere, lo fa arrestare, ne investiga la causa e vi porta subito rimedio.

Se un carro abbisogna di qualche riparazione semplice, come cambio di ruota o fasciature, lo separa dal convoglio e quindi fa eseguire la riparazione senza scaricarlo; se i guasti sono d'entità lo fa scaricare ripartendone il carico sopra gli altri. Se ciò non fosse possibile, ricorre al sindaco del luogo per avere un carro a spese delle Società ferroviarie, previo l'accertamento del fatto per parte del sindaco stesso. Qualora poi anche questo espediente non sia attuabile, fa deporre le casse o barili in un caseggiato isolato od anche nell'aperta campagna, ponendovi la debita guardia; prosegue la marcia e fa racconciare il carro nel villaggio più vicino.

12° Se per guasti dei carri, per impraticabilità di strade, o per qualunque altra circostanza straordinaria, il convoglio sia costretto a soffermarsi per qualche tempo, egli si rivolge all'autorità locale più vicina richiedendone i mezzi necessari per poter continuare la marcia; e, occorrendo, richiede pure del loro sussidio ed assistenza la stazione più prossima dei R. carabinieri.

13° Sopravvenendo la pioggia, verifica e fa assettare la copertura dei carri colle tele incerate. Quando poi il convoglio si trovi per strada e la pioggia sia accompagnata da fulmini, lo arresta in sito aperto, lontano da alberi alti, evitando di entrare in luoghi abitati e nei boschi, e accelerando la marcia per uscirne, se sorpreso dal temporale nell'interno dei medesimi.

Trasporti a soma.

14° Oltre alle norme prescritte pel trasporto coi carri, da seguirsi per quanto lo permette il diverso genere di trasporto, durante la

Le casse e i barili contenenti polveri, ecc. devono essere interamente isolati da ogni altro oggetto che possa trovarsi a bordo. Nei casi in cui occorra impiegare diverse barche si deve avvertire di tenerle sufficientemente distanti l'una dall'altra.

Durante il percorso i padroni di barche ed i barcaiuoli devono uniformarsi alle prescrizioni date dal comandante la scorta, quando questa sia ordinata, nell'interesse della sicurezza del carico (1).

---

marcia, il comandante della scorta sorveglia che i muli siano condotti a mano per mezzo del guinzaglio, che le redini del filetto siano fissate all'arcione in modo da tenere alta la testa del mulo, e che il carico sia bene equilibrato. Avvenendo uno squilibrio, provvede affinchè il carico sia debitamente assestato, facendo deviare il mulo dalla strada per non ritardare la marcia del convoglio.

15° Si assicura che il sito per parcare sia asciutto. Vi fa disporre le casse o i barili in cataste su tre o quattro ordini al più, appoggiando quello inferiore su travicelli o su pietre, sottoponendovi tele inverniciate, od anche i basti stessi, e ricoprendo le cataste colle coperte di tela cerata.

(1) Estratto dai ***doveri del comandante della scorta*** allegato C dell'*istruzione pel trasporto delle polveri, ecc.*

Trasporti sui laghi, fiumi e canali.

1° Il comandante della scorta vigila affinchè le varie barche componenti il convoglio mantengano fra loro una distanza di almeno 100 metri; dovendo soggiornare in qualche luogo, le fa ravvicinare l'una all'altra, e le arresta ad una distanza dall'abitato non minore di 200 metri.

2° Non lascia da chicchessia e per verun motivo né accender fuoco sulle barche, nè fumarvi; prima di partire fa perciò deporre a tutto il personale che accompagna il convoglio, cioè tanto alla scorta che ai barcaiuoli, gli zolfanelli, i zigari, ecc. ecc. Dovendo il personale recarsi a terra per mangiare il rancio, lascia un uomo di guardia sopra ogni barca.

3° Minacciando un temporale, fa ormeggiare le barche a 100 metri l'una dall'altra in sito aperto e lungi da piante d'alto fusto: se è possibile farà abbassare gli alberi d'alaggio.

4° Occorrendo qualche riparazione, per cui debbasi scaricare una barca, provvede affinchè lo si faccia con ogni precauzione, trasportando i barili e le casse su barca di riserva o sulla riva, depositandoli sopra coperte in sito asciutto e conveniente sotto ogni rapporto e lasciandovi alcuni uomini per custodirli.

5° Dovendo passare una chiusa o sotto un ponte, fa avvisare per tempo il guardiano dell'ora in cui giungerà il convoglio, della grandezza e del numero delle barche, onde si possa eseguire il passaggio senza ostacoli.

6° Arrivando il convoglio presso il ponte o chiusa, lo arresta e fa quindi eseguire il passaggio delle barche anche, se la chiusa lo permette, a due o più insieme. Tostochè poi sia possibile, fa loro ripren-

§ 50. Le Società devono far coprire ciascun carro o il carico di ciascuna barca con tele cerate ben tese, ricevendo un compenso di L. 0,50 per veicolo, qualunque ne sia la portata e qualunque sia la durata del trasporto.

§ 51. Nei trasporti da e per i polverifici di Fossano e di Fontana Liri le Società sono tenute ad osservare tutte le prescrizioni di sicurezza in vigore presso detti stabilimenti e le convenzioni stipulate dall'amministrazione militare.

Art. 7.

Computo e conteggio dei trasporti.

§ 52. Il computo del prezzo dei trasporti per ferrovia è regolato in base alle vigenti convenzioni fra l'amministrazione militare e quelle delle ferrovie contraenti in dipendenza della legge 27 aprile 1885 che approva le convenzioni ferroviarie.

§ 53. I conteggi dei trasporti sono fatti giusta il § 15, tenendo calcolo della via che risulti la più economica, salvo che sulla richiesta di spedizione non sia specificata la via da percorrersi; nel quale caso si terrà conto dell'effettivo percorso.

L'ammontare di ciascun trasporto sarà arrotondato di 5 in 5 centesimi.

§ 54. I percorsi sono computati come appresso:

a) per i trasporti in ferrovia: sui prontuari in vigore per il pubblico;

---

dere le distanze stabilite. Non permette mai ad altre barche il passaggio unitamente a quelle cariche di polvere, o dinamite od altri esplodenti.

7° Se il convoglio incontra nel suo cammino barche o zattere, egli fa avvertire per tempo di spegnere i fuochi e di passare al largo. Incontrando battelli a vapore procura di tenerne il convoglio alla maggiore distanza possibile.

8° Dovendo il convoglio passare per luoghi abitati, ne dà avviso per tempo all'autorità locale, indicandole l'ora dell'arrivo ed il numero delle barche; ed invitandola a disporre affinchè il passaggio sia libero, si spengano i fuochi nelle vicinanze, e se il fiume o canale è attraversato da ponti, la circolazione sui medesimi sia proibita durante il tragitto. Quindi egli arresta il convoglio a 200 metri dall'abitato, e, solo dopo essersi assicurato che tutte le dette precauzioni siano state prese, ne permette il passaggio, non senza far sorvegliare l'esecuzione delle disposizioni date da individui della scorta calati sulle rive.

9° Se il convoglio deve passare sotto un ponte di strade ferroviarie, di tramways a vapore, lo arresta a 200 metri di distanza, avvicinando le barche e quindi fa eseguire il passaggio con norme analoghe a quelle indicate relativamente al trasporto delle polveri o di dinamite od altri esplodenti con carri in vicinanza delle ferrovie.

b) *per i trasporti su strade qualunque esse siano e per i trasporti su laghi, fiumi e canali*: sugli itinerari ufficiali approvati dal Ministero della guerra, sussidiati dagli itinerari locali per le lacune che si verificassero in quelli, tenendo anche conto, per i luoghi fortificati, delle misure fatte dal comando del corpo di stato maggiore ovvero dalle direzioni del genio; gli uni e gli altri comunicati dal Ministero della guerra.

Per i trasporti che possono esser fatti, indistintamente, su ferrovie minori o tramvie o su strade ordinarie, sarà applicata la tariffa dei trasporti sulle vie ordinarie stabilita da questa appendice o quella delle ferrovie minori o tramvie applicabili ai trasporti militari, secondo che risulterà più economico, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei corrispettivi stabiliti dalla convenzione per il trasporto dal luogo di presa a quello di resa.

Art. 8.

Retribuzione dei trasporti.

§ 55. Per i trasporti da eseguirsi coi differenti mezzi di cui è cenno al § 44, sono rispettivamente corrisposti i prezzi determinati da questo articolo, con i quali l'amministrazione ferroviaria s'intende compensata di ogni e qualunque spesa inerente all'eseguimento dei trasporti.

Salvi, pertanto, i rimborsi di cui al § 5, nessun altro compenso sarà dovuto alla detta amministrazione.

§ 56. Per i trasporti in ferrovia saranno corrisposti alle Società ferroviarie i prezzi stabiliti dalle convenzioni stipulate con le medesime.

§ 57. Spetta alle Società, nella spedizione dei veicoli, curare la migliore utilizzazione possibile del materiale ferroviario di cui deve servirsi, allo scopo di ridurre l'applicazione della tassa minima nei soli casi in cui sia assolutamente indispensabile: epperò, di massima, i trasporti saranno tassati in base ai mezzi riconosciuti necessarî per eseguirli.

§ 58. Per le operazioni di presa o di resa (per le spedizioni sia a grande che a piccola velocità) saranno corrisposti i seguenti prezzi:

a) se nel raggio di 10 km. dal cancello della piccola velocità per ciascuna operazione:

1° materiali di qualunque specie ed esplosivi della categoria 11ª (1) per quintale divisibile di 10 in 10 kg. e con un peso minimo tassabile di un quintale . . . . . L. 0,375

2° esplosivi della categoria 12ª, 13ª e 14ª per quintale divisibile come sopra e con lo stesso peso minimo . . . . . » 0,50

3° ogni veicolo scarico sia a due che a quattro ruote . . . . . » 2,00

4° ogni veicolo carico sia a due che a quattro ruote . . . . . » 3,00

5° ogni locomotiva stradale . . . . . » 10,00

b) se oltre il raggio di 10 km.:

1° *Materiale di qualunque specie*:

a *peso* (per quintale, divisibile di 10 in 10 kg. e per chilometro e con un peso minimo tassabile di 1 quintale). . . . . L. 0,07 (2)

2° *veicoli ed affusti* colla sola dotazione regolamentare (per veicolo e per chilometro):

se a due ruote con stanghe . . . L. 0,37
se a due ruote con timone . . . » 0,41
se a quattro ruote . . . . . » 0,66
per ogni locomotiva stradale. . . » 2,46

Il peso delle merci caricate sui veicoli, senza far parte delle dotazioni regolamentari, sarà tassato separatamente.

Nel caso che i veicoli ed affusti debbano seguire le truppe e che perciò il trasporto debbasi computare, anzichè in ra-

---

(1) Gli esplosivi distinti nelle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª sono quelli descritti nel regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive (allegato 9 alle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*).

Col compenso di presa e resa le Società ferroviarie s'intendono retribuite anche delle spese di carico e scarico nei carri del commercio che esse sono obbligate ad eseguire in luogo dell'amministrazione militare. Il carico e lo scarico abbracciano tutte le operazioni di trasporto, carico, stivaggio, ecc., occorrenti per le materie esplodenti dopo entrate nel recinto della stazione ferroviaria; e viceversa le operazioni per scaricarle e portarle fino al punto d'uscita dal recinto della stazione, punto dal quale comincia la misura della distanza di cui al § 58 lettera *a*).

(2) I trasporti sono retribuiti in ragione di lire 0,07 per quintale e per chilometro anche se eseguiti su tratti di strade di accesso ai forti, qualunque sia la pendenza, indipendentemente dai mezzi adoperati dalle Società, purchè le strade siano praticabili dai veicoli ordinari del commercio con opportuno aumento di mezzi di trazione.

gione della distanza, in ragione del tempo impiegato, ogni giornata di marcia o sosta si calcola come equivalente a 30 chilometri, a meno che le truppe non compiano marce di maggior lunghezza, nel qual caso la tariffa sarà commisurata sull'effettivo percorso. Ogni giorno incominciato si considera come compiuto.

I veicoli ed affusti trasportati sulle vie ordinarie sono sempre da compiersi *a numero* quand'anche trattisi di specie non comprese nell'allegato V al *Regolamento pei trasporti militari in ferrovia*. Sono invece da considerarsi *a peso* quelli che vengono consegnati smontati.

Riscontrandosi nelle operazioni di presa o di resa tratti che rendano necessario l'impiego dei mezzi di cui è parola nei §§ 59, 60 e 61, saranno rispettivamente applicabili ai singoli tratti i prezzi indicati nei detti paragrafi.

§ 59. Per i trasporti a schiena d'animale o con treggie o slitte si corrisponde per quintale (divisibile di 10 in 10 chilogrammi) e per chilometro, lire 0,33, col peso minimo tassabile di 1 quintale.

Il computo dei suddetti trasporti è ammesso per le strade non praticabili, anche temporaneamente, dai rotabili in uso nelle località dove si effettua il trasporto; epperò dovrà essere giustificato, producendo un documento in carta libera dal quale risulti la natura della strada percorsa.

§ 60. Per i trasporti a braccia d'uomini si corrisponde per quintale (divisibile di 10 in 10 kg.) e per chilometro, lire 0,82, col peso minimo tassabile di 1 quintale.

Il computo dei trasporti a braccia d'uomini è ammesso soltanto per luoghi non praticabili, anche temporaneamente, nè da carri, nè da bestie da soma, nè con treggie o slitte; epperò dovrà essere giustificato come nel paragrafo precedente.

§ 61. Per i trasporti per laghi, fiumi e canali, si corrisponderanno i seguenti prezzi:

a) per i trasporti sui laghi per i quali esistono convenzioni: i prezzi delle convenzioni stesse;

b) per tutti gli altri trasporti: *a peso* (per quintale divisibile di 10 in 10 kg.) e per chilometro, col peso minimo tassabile di 1 quintale e per una percorrenza minima di 5 chilometri . . . . . L. 0,04

c) compenso fisso d'imbarco e sbarco per quintale (divisibile di 10 in 10 kg.) e col peso minimo preaccennato . . . . . » 0,80

§ 62. I trasporti eseguiti dal luogo di presa a quello di resa totalmente su vie ordinarie, laghi, fiumi e canali sono compensati coi prezzi di cui ai §§ 58 lettera *b*), 59, 60 e 61 in base alla lunghezza della via percorsa e calcolando le frazioni di chilometro per chilometro intero. Qualora però la distanza non ecceda i 5 chilometri (come ad esempio, quando si eseguisce un trasporto da uno ad altro magazzino, forte, ecc. della stessa piazza) il compenso dovuto alle Società ferroviarie per tale trasporto va calcolato come per una operazione di presa, a termini del § 58 lettera *a*).

§ 63. Nell'ambito di cui alla lettera *a*) del § 58 s'intendono compresi i magazzini, forti, batterie, polveriere, ecc., dipendenti da una direzione, da un corpo, ecc. Quindi le spedizioni provenienti da ferrovia e indirizzate nella richiesta di spedizione alle suddette direzioni, comandi di corpi, ecc. saranno consegnate ai precitati magazzini, forti, ecc., purchè l'avviso della consegna venga dato prima che le robe siano state prelevate dalla stazione ferroviaria d'arrivo e siano tutte da recapitare in uno stesso magazzino, forte, ecc. Quando invece ragioni di servizio inducessero il ricevente a suddividere la spedizione fra due o più stabilimenti, magazzini o forti, questi curerà che una parte sia fatta consegnare dalle ferrovie nel luogo di destinazione e provvederà al ritiro del rimanente sia con mezzi propri, sia rilasciando alle ferrovie apposite richieste di spedizione. Nel primo caso sarà rilasciata una ricevuta provvisoria per la parte ritirata direttamente dalla stazione e la richiesta di spedizione sarà quietanzata quando la parte della roba da consegnarsi dalle Società ferroviarie sarà stata recapitata. Nel secondo caso la richiesta stessa sarà quietanzata dal ricevente all'atto del rilascio delle nuove richieste di spedizione.

Rimane convenuto che il compenso di resa in questo caso sarà calcolato distintamente sulle singole operazioni, eccetto per la parte ritirata direttamente dall'amministrazione militare, per la quale il compenso di resa sarà sempre pagato alle società ferroviarie, come se la consegna fosse stata fatta da queste ultime.

§ 64. I trasporti di robe e di materiali da eseguirsi in Napoli e Taranto dai magazzini dell'amministrazione militare e dalla banchina del porto al bordo dei piroscafi (*sotto paranco*) e viceversa, saranno calcolati nel modo indicato dal § 62, senza tener conto dei mezzi impiegati per terra e per acqua, salvo per i veicoli, il cui conteggio sarà fatto a numero.

§ 65. I trasporti eseguiti nei canali di Venezia e nella laguna veneta, per l'isola Palmaria nel golfo di Spezia e per le isole del golfo di Taranto, nonchè quelli occorrenti per la presa e resa sotto paranco delle navi ormeggiate nei porti o nelle rade sono considerati come fatti per laghi, fiumi e canali, con l'eccezione di cui nel secondo alinea del paragrafo seguente.

§ 66. Nelle spedizioni da prendersi o consegnarsi nella polveriera del Calambrone o nel piano superiore della fortezza vecchia in Livorno, la distanza fra detti punti e la banchina del porto o la stazione ferroviaria è da considerarsi per intiero come via ordinaria e nella misura di 10 chilometri.

Salvo il disposto dell'allegato 11 alle tariffe delle Società ferroviarie per quanto riguarda la stazione di Venezia S. Lucia, non compete alle Società ferroviarie alcuna retribuzione per il percorso dalle banchine ai magazzini, e viceversa nella laguna veneta, per la isola Palmaria nel golfo di Spezia, e per le isole del golfo di Taranto, il quale percorso, in qualunque modo sia fatto, s'intende compensato col prezzo di cui al § 61 *c*).

§ 67. È stabilito a favore delle Società ferroviarie l'aumento del 25 % sui prezzi avanti indicati per il trasporto per via ordinaria e per laghi, fiumi e canali, del fieno e della paglia sciolti o in balle non compresse, delle polveri, dinamite ed altri esplodenti, proietti carichi, cartucce preparate e fuochi da guerra compresi quelli della categoria 11ª, quantunque a questi ultimi, nei trasporti per ferrovia, venga applicata la tariffa dei materiali comuni.

§ 68. Per i trasporti su via ordinaria, laghi, fiumi e canali ordinati ed eseguiti *d'urgenza*, è concesso, a favore delle ferrovie, l'aumento del 50 % sui prezzi portati dai paragrafi precedenti.

Art. 9.

Condizioni speciali
per i trasporti eseguiti dalla Società esercente la Rete Sicula

§ 69. Per i trasporti eseguiti dalla Società esercente la Rete Sicula si corrisponderanno i prezzi di cui all'art. 8 di questa convenzione, aumentati del 10 per cento, eccezione fatta per il percorso ferroviario, per il quale saranno pagate le sole tariffe convenzionali.

§ 70. Per le operazioni di presa e di resa dei materiali d'artiglieria e genio di peso superiore alla tonnellata dai ed ai forti e batterie si corrisponderanno invece i prezzi seguenti:

Per ciascuna operazione di presa e di resa	Per chilometro e quintale divisibile di 10 in 10 kg.		Percorso minimo chilometrico	*Note*
	Dal cancello dello scalo al forte o batteria	Da forte o batteria a forte o batteria		
1° Collo di peso indivisibile da 1001 a 2000 kg.	0,09	0,18	5	Questi prezzi speciali sono applicabili ai trasporti *a* e *da* opere non in pianura, dovendo per questi ultimi applicarsi la tariffa ordinaria.
2° Collo di peso indivisibile da 2000 a 10000 kg.	0,27	—		

Art. 10.

Compilazione e presentazione delle contabilità. — Pagamenti.

§ 71. Le contabilità dei trasporti eseguiti debbono essere compilate dalle Società mensilmente, in base alla data di riconsegna delle robe per parte delle ferrovie, su appositi stampati conformi al modello e formato stabiliti d'accordo col Ministero (All. n. 2).

§ 72. Sarà compilata una contabilità per i trasporti eseguiti in tutto o in parte per ferrovia; ed una seconda per tutti gli altri trasporti.

Le contabilità stesse debbono inoltre essere redatte distintamente per specialità di servizio e, per i trasporti le cui spese vanno a carico dei servizi d'artiglieria e del genio, separatamente pei capitoli ed articoli di bilancio, ai quali debbono imputarsi le spese per i trasporti eseguiti, secondo le indicazioni portate dalle richieste di spedizione e, in difetto, secondo le istruzioni che darà il Ministero.

§ 73. Le contabilità dei trasporti sono soddisfatte con mandati o ordini di pagamento di acconti nella misura dei $^{19}/_{20}$ e di saldi; gli uni e gli altri emessi a favore della società che ha presentato le contabilità, tanto se riguardino un trasporto eseguito integralmente sulla propria rete, quanto se in servizio cumulativo.

I pagamenti degli acconti e dei saldi saranno fatti per ogni singolo conto.

§ 74. Gli acconti saranno pagati appena fatta la verificazione sommaria della contabilità e non oltre i 15 giorni dall'arrivo loro al Ministero.

Nello stabilire l'ammontare della somma su cui sarà dato l'acconto, saranno diffalcati da quella totale portata dalla contabilità tutti gli ammontari delle richieste di spedizione che nella suddetta revisione si riconosceranno contestabili per quanto riguarda i prezzi di trasporto.

I saldi saranno corrisposti appena avvenuta la liquidazione.

Le partite state contestate saranno soddisfatte integralmente appena composte le vertenze insorte.

§ 75. Le contabilità che a causa di osservazioni venissero respinte dall'ufficio incaricato della liquidazione, dovranno dalle Società essere restituite all'ufficio stesso debitamente rettificate o colle contro osservazioni che esse credessero di fare entro il limite di un mese da computarsi dalla data della trasmissione per parte dell'ufficio predetto.

§ 76. In appoggio delle contabilità devono essere prodotte le richieste di spedizione, le note descrittive e tutti gli altri documenti giustificativi che saranno per occorrere a seconda della specialità dei casi.

Art. 11.

Contabilità suppletive.

§ 77. Le richieste di spedizione, le note descrittive, ecc., che, per un motivo qualsiasi, non siano state comprese nella contabilità del mese al quale si riferiscono, possono essere conteggiate in apposite contabilità suppletive da compilarsi come le principali.

Le contabilità suppletive debbono portare l'indicazione delle contabilità principali cui si riferiscono ed essere distinte con un numero d'ordine progressivo per ciascuna di quelle.

Queste contabilità però devono essere presentate prima che scada un anno dalla data in cui furono eseguiti i trasporti pena la decadenza del diritto, a meno che possa giustificarsi il caso di forza maggiore.

Così pure le Società non potranno introdurre nuovi e maggiori conteggi su trasporti compresi in contabilità già presentate, dopo che sia trascorso l'anzidetto termine di tempo.

Art. 12.

Servizio in tempo di guerra.

§ 78. Le società ferroviarie hanno l'obbligo di eseguire il servizio dei trasporti militari anche in tempo di guerra.

§ 79. Per l'esecuzione di questo servizio saranno tra l'amministrazione militare e le società ferroviarie stabiliti nuovi accordi.

Art. 13.

Durata del servizio.

§ 80. La durata del servizio di cui è parola in quest'appendice è fissata dal 1° luglio 1895 fino alla scadenza del primo periodo d'esercizio stabilito colle società ferroviarie contraenti e cioè al 30 giugno 1905.

§ 81. I prezzi stabiliti in questa appendice potranno essere, di comune accordo, riveduti e modificati dopo due anni d'esercizio. In caso di mancato accordo il contratto sarà risoluto al termine del terzo anno contrattuale.

Le tasse di bollo e di registro su quanto forma oggetto di questa *Appendice* e sulle convenzioni che in dipendenza di essa potranno stipulare le società ferroviarie restano regolate dal disposto degli articoli 86 della legge 13 settembre 1874, N. 2076 e 20 della legge 14 luglio 1887, N. 4702, salvo il privilegio competente alle società ferroviarie per quanto attiene al servizio ferroviario e salvo il rimborso della tassa propor-

zionale di registro quante volte questa, per il carattere speciale della prestazione, dovesse eccezionalmente essere liquidata per qualche sub-contratto a carico delle società.

Per il Ministero della guerra
GIOVANNI GOIRAN.

Per la società italiana delle strade ferrate del Mediterraneo:

Il Direttore generale delle ferrovie del Mediterraneo
MATTIA MASSA

Approvato dal Comitato nella seduta N. 424 del 21 giugno 1895.

L'Amministratore
A. VILLA

Per la società italiana delle strade ferrate Meridionali esercente la Rete Adriatica.

Il Direttore generale
SECONDO BORGNINI

Approvato dal Consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 30 maggio 1895.

Il consigliere di turno
I. DECIO

Per la società italiana delle strade ferrate della Sicilia:

Il Direttore generale della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia
GASPARE MAZZA

Autorizzata la stipulazione del presente con deliberazione del Consiglio d'amministrazione nella seduta del 20 maggio 1895.

Il Presidente del Consiglio
PRINCIPE DI SCALEA

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

(ALLEGATO N 1)

(Matrice)

Trasporti per conto del MINISTERO DELLA GUERRA a carico del Servizio . . . Capitolo.

Richiesta di spedizione N. . .

(1) . . . . . (2) . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .

Spese di trasporto a carico (4) . . . . . (5) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (6) . . . . . velocità a . . . . . Circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 in data 10 giugno 1895.

Luogo di presa . . . . . Luogo di resa . . . . .

Quantità dei colli	Marche e numeri	Qualità del collo e specie del contenuto (7)	Peso reale in kg.

(8) . . . . . 189 . .

Il Richiedente (9)

. . . . . .

IL RICEVENTE (10)

. . . . . .

(Sezione A)

Trasporti per conto del MINISTERO DELLA GUERRA a carico del Servizio . . . Capitolo.

Richiesta di spedizione N. ....

(1) . . . . . (2) . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .

Spese di trasporto a carico (4) . . . . . (5) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (6) . . . . . velocità a . . . . . Circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 in data 10 giugno 1895.

Luogo di presa . . . . . Luogo di resa . . . . .

Quantità dei colli	Marche e numeri	Qualità del collo e specie del contenuto (7)	Peso reale in kg.

(8) . . . . . 189 . .

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (9)

. . . . . .

(Sezione B)

Trasporti per conto del MINISTERO DELLA GUERRA a carico del Servizio . . . Capitolo.

Richiesta di spedizione N. ....

(1) . . . . . (2) . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .

Spese di trasporto a carico (4) . . . . . (5) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (6) . . . . . velocità a . . . . . Circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 in data 10 giugno 1895.

Luogo di presa . . . . . Luogo di resa . . . . .

Quantità dei colli	Marche e numeri	Qualità del collo e specie del contenuto (7)	Peso reale in kg.

(8) . . . . . 189 . .

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (9)

. . . . . .

(Sezione B)

Questa sezione sarà trattenuta da chi consegna la spedizione, dopo completata dal Capo stazione quando ne sia il caso.

Il trasporto fu effettuato sotto il N. ... di spedizione dal ..... 189... ed è stato scritturato in arrivo sotto il N. ... del ..... 189... nella ... quindicina di ..... 189... senza riscossione delle tasse.

Il Capo della stazione di arrivo

(Bollo della stazione di arrivo)

Dichiarazioni ed osservazioni della parte ricevente (11)

. . . . . .

Grado, qualità e firma del funzionario ricevente.

(11) I ritardi, ove si verifichino, sono accertati dagli uffici incaricati della liquidazione delle contabilità in base alla data d'arrivo segnata dalla parte ricevente; perciò questa dovrà, anzitutto, apporre la seguente formula: *Dichiaro di aver ricevuto le robe di cui nella presente richiesta nel giorno.....*; poi se queste giungono in buona condizione, nella precisa quantità e qualità e siano del giusto peso, aggiungerà: *Dichiaro inoltre che le robe stesse giunsero in buona condizione, nella precisa quantità e qualità e nel giusto peso*; se invece si riscontrano mancanze ed avaria, aggiungerà: *Dichiaro inoltre che nelle robe stesse furono riscontrate le mancanze (o avarie) specificate nel verbale N. ... oggi stesso redatto.*

Distinta delle tasse a carico del trasporto (art. 7, 8 e 9 dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882)

	alla partenza (14)	all'arrivo (13)
Porto ferroviario e tasse accessorie (grandi reti)		
Prima - Merci Kg... Veicoli N... (14)		
Seconda - Merci Kg... Veicoli N...		
Porto per via carreggiabile o per ferrovie minori o tramvie		
Merci Kg. . Veicoli N... Km...		
Porto per via ordinaria a schiena d'animali, ecc.		
Merci Kg... Km...		
Porto a braccia d'uomini.		
Merci Kg... Km...		
Porto per laghi, fiumi e canali.		
Merci Kg... Km...		
TOTALI . . .		
Diritti di dazio, di transito e di consumo o di sosta in stazione, ecc. come dagli allegati documenti giustificativi .		
TOTALE GEN. L. (14)		

. 189

IL RAPPRESENTANTE LA FERROVIA CHE CONSEGNA IL TRASPORTO

Avvertenze per l'Ammin. ferroviaria

(12) Indicazioni da apporsi da chi ritira il trasporto dall'autorità militare.

(13) Indicazioni da apporsi da chi consegna il trasporto all'autorità suddetta.

(14) Riservato agli uffici ferroviari di controllo.

(Sezione A)

Questa sezione sarà trattenuta da chi riceve l'ordine della spedizione, dopo completata dal Capo stazione quando ne sia il caso.

Il trasporto fu effettuato sotto il N. ... di spedizione dal ..... 189... senza pagamento di tassa.

Il Capo della stazione di partenza

(Bollo della stazione di partenza)

Distinta delle tasse a carico del trasporto (art. 7, 8 e 9 dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882)

	alla partenza (12)
Prima - Merci Kg... Veicoli N...	
Seconda - Merci Kg... Veicoli N...	
Porto per via carreggiabile o per ferrovie minori o tramvie	
Merci Kg... Veicoli N... Km...	
Porto per via ordinaria, a schiena d'animali, ecc.	
Merci Kg... Km...	
Porto a braccia d'uomini.	
Merci Kg... Km...	
Porto per laghi, fiumi e canali.	
Merci Kg... Km...	
TOTALI . . .	
Diritti di dazio, di transito e di consumo, di sosta in stazione, ecc. come dagli allegati documenti giustificativi	
TOTALE GENERALE L.	

. 189

IL RAPPRESENTANTE LA FERROVIA INCARICATO DELLA SPEDIZIONE

Avvertenze per l'Ammin. ferroviaria

(12) Indicazioni da apporsi da chi ritira il trasporto dall'autorità militare.

(Matrice)

Avvertenze per l'Ammin. militare.

(1) Corpo, istituto o stabilimento militare dal quale è fatta la spedizione

(2) Sezione, magazzino, ufficio di maggiorità, ovvero distaccamento di .....

(3) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del *Giornale militare* o del *Giornale d'artiglieria*, o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(4) *Della parte mittente*, ovvero *della parte ricevente*, oppure *del capitolo ..... art. ..... del bilancio 189..-9..*

(5) Indicare il *mezzo di trasporto* da adoperarsi e la *via* da percorrersi nel *solo caso che lo si voglia tassativamente imporre*. Indicare pure quando è accompagnata da *scorta militare*.

(6) Indicare se a *grande* o a *piccola* velocità quando il trasporto dev'essere eseguito per ferrovia, e *d'urgenza* quando deve aver luogo come tale su strade carreggiabili.

(7) Specificare la qualità dei colli e cioè: se casse, involti, fusti, ecc. e indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli *il cui volume corrisponda ad un peso inferiore di kg. 200* per m. c.) accanto alla designazione di ciascun collo si indicherà anche il volume e i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva questa sarà compilata in triplice esemplare.

(8) Luogo d'onde vien fatta la spedizione, la data e l'ora per le spedizioni dichiarate *d'urgenza*.

(9) Indicare grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(10) Firma per ricevuta del rappresentante la ferrovia (o del comandante il convoglio).

(ALLEGATO N. 2).

STRADE FERRATE DEL . . . . . .

ELENCO N. . . .

dei trasporti effettuati per conto del Ministero della guerra

SERVIZIO . . . CAPITOLO

in base all'appendice alla Convenzione 28 settembre 1882

MESE DI. . . . . 189. . .

. . . . . *189*. . .

Chiuso il presente elenco nella somma di

Lire. . . . . .

. . . . . .

a debito del Ministero della guerra.

Il Capo . . . . . .

Numero progressivo d'inscrizione	Richiesta di spedizione			Luogo di		Spedizione per ferrovia			Stazione		Quantità dei colli	Natura del trasporto	Peso reale in chilogr.o N. dei veicoli	Distanza da computarsi in chilometri
	Numero	Data		pro-venienza	desti-nazione	Numero	Data		mittente	desti-nataria				
		Mese	Giorno				Mese	Giorno						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Distinta delle tasse a carico del trasporto												Annotazioni
Ferrovia	Presa	Resa	Per strade carreggiabili o per ferrovie minori o tramvie	per vie ordinarie		Per laghi, fiumi e canali		Totale colonne 16 a 23		Diritti per dazio di transito e di consumo, ecc.	Totale generale colonne 24 a 26	
				a schiena d'animali, ecc.	a braccia d'uomini							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

PRONTUARIO

dei prezzi e delle condizioni di trasporto.

			PREZZI	
			Per quintale di merce	Per veicolo
			Lire	Lire
Trasporti nel raggio di 10 km. dal cancello della piccola velocità. Art. 8, § 58	Materiali di qualunque specie ed esplosivi della categoria 11ª...	Per ciascuna operazione di presa o resa sia a grande che a piccola velocità (2).	0,375	—
	Esplosivi delle categorie 12ª, 13ª, 14ª (1).....		0,50	—
	Per ogni veicolo scarico a 2 o 4 ruote.....		—	2,00
	Per ogni veicolo carico a 2 o 4 ruote.....		—	3,00
	Per ogni locomotiva stradale.....		—	10,00

Avvertenze.

(1) Gli esplosivi distinti nelle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª sono quelli descritti nel regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive (allegato 9 alle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*).

(2) Col compenso di presa e resa le società ferroviarie s'intendono soddisfatte anche delle spese di carico e scarico nei carri del commercio che esse sono obbligate ad eseguire in luogo dell'amministrazione militare. Il carico e lo scarico abbracciano tutte le operazioni di trasporto, carico, stivaggio, ecc., occorrenti per le materie esplodenti dopo entrate nel recinto della stazione ferroviaria; e viceversa le operazioni per scaricarle e portarle fino al punto d'uscita dal recinto della stazione, punto dal quale comincia la misura della distanza di cui alla lettera *a*) del § 58.

Riscontrandosi nelle operazioni di presa o di resa tratti che rendano necessario l'impiego dei mezzi di cui è parola nei §§ 59, 60 e 61, saranno rispettivamente applicabili ai singoli tratti i prezzi indicati nei detti paragrafi.

		PREZZI PER CHILOMETRO			
			Per quintale di merci		
		Per veicolo	con carreggio (1)	a schiena di animale o con treggie o slitte (2)	a braccia di uomini (3)
		Lire	Lire	Lire	Lire
Trasporti su vie ordinarie. Art. 8 §§ 58,59 e 60	Materiali di qualunque specie. *Veicoli ed affusti* colla sola dotazione regolamentare (4) (per veicolo e per chilometro):	—	0,07	5,33	0,82
	se a due ruote con stanghe. .	0,37	—	—	—
	se a due ruote con timone . .	0,41	—	—	—
	se a quattro ruote	0,66	—	—	—
	per ogni locomotiva stradale.	2,46	—	—	—

Avvertenze.

(1) I trasporti sono retribuiti in ragione di lire 0,07 per quintale e per chilometro anche se eseguiti su tratti di strade di accesso ai forti, qualunque ne sia la pendenza, indipendentemente dai mezzi adoperati dalle Società, purchè le strade siano praticabili dai veicoli ordinari del commercio con opportuno aumento di mezzi di trazione.

Le Società devono far coprire ciascun carro con tele cerate, mediante il compenso di cent. 50 per carro e per l'intero percorso.

Per i trasporti effettuati totalmente dal luogo di presa a quello di resa per via ordinaria praticabile da carri, il compenso sarà commisurato sulla lunghezza della via percorsa, calcolando le frazioni di chilometro per chilometro intero. Qualora però la distanza non ecceda i 5 chilometri (come ad esempio, quando si eseguisce un trasporto da uno ad altro magazzino, forte, ecc. della stessa piazza), il compenso dovuto alle Società ferroviarie per tale trasporto va calcolato come per una operazione di presa.

Trattandosi di trasporti fra punti non congiunti da linee ferroviarie, tanto se siano in prosecuzione di un trasporto ferroviario o per proseguire di poi sulle strade ferrate, quanto se il tratto di via trovisi interposto fra due tronchi ferroviari, sarà corrisposta per ciascuno di questi percorsi la tariffa per i trasporti su vie ordinarie, eccetto che si tratti di operazioni che siano da considerarsi come presa e rese a' termini del § 62. Non sarà però considerato come tale il servizio per il trasporto lungo il tratto intercedente fra due tronchi ferroviari, per il quale si farà sempre un computo distinto in base alla tariffa dei trasporti sulle vie ordinarie.

Per le operazioni di presa e resa, s'intendono compresi nel raggio di 10 km. i magazzini, forti, batterie, polveriere, ecc , dipendenti da una direzione, da un corpo, ecc. Quindi le spedizioni provenienti da ferrovia e indirizzate nella richiesta di spedizione alle direzioni, co-

mandi di corpi, ecc., saranno consegnate ai precitati magazzini, forti, ecc., purchè l'avviso della consegna venga dato prima che le robe siano state prelevate dalla stazione ferroviaria d'arrivo e siano tutte da recapitare in uno stesso magazzino, forte, ecc. Quando invece ragioni di servizio inducessero il ricevente a suddividere la spedizione fra due e più stabilimenti, magazzini o forti, questi curerà che una parte sia fatta consegnare dalle ferrovie nel luogo di destinazione e provvederà al ritiro del rimanente sia con mezzi propri, sia rilasciando alle ferrovie apposite richieste di spedizione. Nel primo caso sarà rilasciata una ricevuta provvisoria per la parte ritirata direttamente dalla stazione e la richiesta di spedizione sarà quietanzata quando la parte della roba da consegnarsi dalle società ferroviarie sarà stata recapitata. Nel secondo caso la richiesta stessa sarà quietanzata dal ricevente all'atto del rilascio delle nuove richieste di spedizione.

Rimane convenuto che il compenso di resa in questi casi sarà calcolato distintamente sulle singole operazioni, eccetto per la parte ritirata direttamente dall'amministrazione militare, per la quale il compenso di resa sarà sempre pagato alle Società ferroviarie, come se la consegna fosse stata fatta da queste ultime.

(2) Il computo dei trasporti a schiena d'animali o con treggie o slitte è ammesso per le strade non praticabili, anche temporaneamente, dai rotabili in uso nelle località ove si effettua il trasporto.

(3) Il computo dei trasporti a braccia d'uomini è ammesso soltanto per luoghi non praticabili nè da carri, nè da bestie da soma, nè con treggie o slitte.

(4) Il peso delle merci caricate sui veicoli, senza far parte della dotazione regolamentare, sarà tassato separatamente.

Nel caso che i veicoli ed affusti debbano seguire le truppe e che perciò il trasporto debbasi computare, anzichè in ragione della distanza, in ragione del tempo impiegato, ogni giornata di marcia o sosta si calcola come equivalente a 30 chilometri, a meno che le truppe non compiano marce di maggior lunghezza, nel qual caso la tariffa sarà commisurata sull'effettivo percorso. Ogni giorno incominciato si considera come compiuto.

I veicoli ed affusti trasportati sulle vie ordinarie sono sempre da computarsi *a numero* quand'anche trattisi di specie non comprese nell'allegato V al *Regolamento pei trasporti militari in ferrovia.* Sono invece da considerarsi *a peso* quelli che vengono consegnati smontati.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

		RETRIBUZIONE.	
		per chilometro e per quintale di merce	compenso fisso per imbarco e sbarco
		Lire	Lire
Trasporti sui laghi, fiumi e canali. Art. 8, § 61.	Materiali di qualunque specie.	0,01	0,80

Avvertenze.

Per i trasporti sui laghi per i quali esistono convenzioni sono applicabili i prezzi delle convenzioni stesse.

Il computo dei trasporti è fatto in base ad una percorrenza minima di 5 chilometri

I trasporti eseguiti nei canali di Venezia e nella laguna veneta, nell'isola Palmaria nel golfo di Spezia e nelle isole del golfo di Taranto, nonchè quelli occorrenti per la presa e resa sotto paranco delle navi ormeggiate nei porti o nelle rade sono considerati come fatti per laghi, fiumi e canali, con l'eccezione di cui nel secondo alinea del § 66.

Le Società devono far coprire il carico di ciascuna barca con tele cerate mediante il compenso di L. 0,50 per carro e per l'intera percorrenza.

Avvertenze generali.

1. I compensi si corrispondono per quintale divisibile di 10 in 10 kg. col peso minimo tassabile di un quintale.

2. L'ammontare di ciascun trasporto è arrotondato di 5 in 5 centesimi.

3. È stabilito a favore delle Società ferroviarie l'aumento del 25 % sui prezzi avanti indicati per il trasporto per via ordinaria e per laghi, fiumi e canali, del fieno e della paglia sciolti o in balle non compresse, delle polveri, dinamite ed altri esplodenti, proietti carichi, cartucce preparate e fuochi da guerra, compresi quelli della categoria 11ª, quantunque a quest'ultimi, nei trasporti per ferrovia, venga applicata la tariffa dei materiali comuni.

4. Per i trasporti su via ordinaria, laghi, fiumi e canali ordinati od eseguiti d'urgenza, è concesso, a favore delle ferrovie, l'aumento del 50 %, sui prezzi portati dai paragrafi precedenti.

5. Per la presa e resa sotto paranco dei pesi indivisibili eccedenti la tonnellata, il relativo compenso sarà aumentato del 50 %.

6. I trasporti di robe e di materiali da eseguirsi in Napoli e Taranto dai magazzini dell'amministrazione militare e dalla banchina del porto al bordo dei piroscafi (sotto paranco) e viceversa, saranno calcolati nel modo indicato dal § 62, senza tener conto dei mezzi impiegati per terra e per acqua, salvo per i veicoli, il cui conteggio sarà fatto a numero.

7. Nelle spedizioni da prendersi o consegnarsi nella polveriera del Calambrone o nel piano superiore della fortezza vecchia in Livorno, la distanza fra detti punti e la banchina del porto o la stazione ferroviaria è da considerarsi per intiero come via ordinaria e nella misura di 10 chilometri.

8. Salvo il disposto dell'allegato 11 alle tariffe delle società ferroviarie per quanto riguarda la stazione di Venezia S. Lucia, non compete alle Società ferroviarie alcuna retribuzione per il percorso dalle banchine ai magazzini e viceversa nella laguna veneta, nell'isola Palmaria nel golfo di Spezia e nelle isole del golfo di Taranto, il quale percorso, in qualunque modo sia fatto, s'intende compensato coi prezzi di cui al § 61.

9. Le robe dovranno essere prese o rese nei rispettivi magazzini esclusivamente a *pian terreno* (*per il quale s'intende quello eretto immediatamente sul suolo corrispondente al livello dell'ingresso del fabbricato*) o nei cortili, sia che i magazzini e i cortili stessi abbiano o no gradini per accedervi. Qualora poi l'Amministrazione militare ordinasse la presa o resa delle robe in altro piano cui si acceda per mezzo di rampe o scale, le società avranno il diritto di conteggiare per questa parte di trasporto il compenso di braccia d'uomo.

Sotto la denominazione di magazzini, tanto pel ritiro delle robe da spedirsi, quanto per la consegna di quelle giunte a destinazione, sono compresi anche quelli della R. marina, quando si tratti di robe che si cedono dall'una all'altra amministrazione.

10. Sono esclusi dal contratto i trasporti delle grosse artiglierie e dei pesi, indivisibili eccedenti le 10 tonnellate e quelli dei bagagli che debbono seguire la truppa tappa per tappa.

Sono esclusi inoltre i trasporti da qualunque scalo del Regno di qualsiasi materiale diretto alla Colonia Eritrea e viceversa, e così pure tutti i trasporti che siano per occorrere da un punto all'altro dei possedimenti italiani in Africa.

ISTRUZIONE *per l'applicazione dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882, stipulata il 10 giugno 1895 con le società esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esecuzione del servizio dei trasporti militari in tutto il regno, eccezione fatta per la Sardegna e le sue isole.*

Questa istruzione segue, articolo per articolo, il testo dell'*appendice* sovra indicata illustrandone le disposizioni.

Colla pubblicazione della medesima si intendono abrogati il capo III del volume II, libro III, titolo IX del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi in data 1° maggio 1885 e tutte le circolari al riguardo emanate tanto dal Ministero quanto dall'ufficio di revisione delle contabilità militari.

ART. 1.

Natura del servizio — Estensione e limiti. — Obblighi delle società.

1. Le società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula avendo assunto l'obbligo di eseguire tutti i trasporti militari sin qui disimpegnati dall'*impresa dei trasporti militari* eccezione fatta per la Sardegna e le sue isole, nei trasporti dei materiali che debbono essere effettuati per mezzo delle dette società, i corpi, uffici e stabilimenti militari osserveranno le disposizioni dell'*appendice* 10 giugno 1895 alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari in ferrovia.

2. Per le riserve fatte nel § 10 dell'appendice, i corpi, uffici e stabilimenti militari avranno presente quanto segue:

a) valersi, per quanto possibile, di pacchi postali e pacchi ferroviari; saranno così risparmiti i compensi per le operazioni di presa e di resa, le quali si retribuiscono sempre per un minimo di 100 kg.;

b) utilizzare, salvo i casi d'urgenza o d'impossibilità, personali e materiali dell'amministrazione militare non solo per i trasporti nell'interno di ciascuna piazza e di quelli fra le piazze ed i forti circostanti; ma altresì per i trasporti alle

e dalle stazioni ferroviarie, quando nelle località di partenza e d'arrivo le operazioni di presa e resa possano essere fatte con mezzi propri dell'amministrazione militare.

In quest'ultimo caso la spedizione per ferrovia dovrà essere fatta direttamente dalla parte speditrice, che compilerà e produrrà la richiesta modello H e pagherà, in partenza o in arrivo, le tasse prescritte e dovrà essere domandata l'applicazione della tariffa più conveniente, anche se questa non sia quella militare.

Per i trasporti tra gli scali marittimi del continente e quelli della Sicilia e viceversa si dovrà far uso dei piroscafi della società di navigazione generale italiana, sempre quando lo impiego di tal mezzo sia motivato da ragioni tattiche, di sicurezza pubblica o da ragioni eccezionali di urgenza.

c) Trattandosi di trasporti di robe attinenti ai servizi di artiglieria e del genio che partono da porti di mare si dovrà calcolare se convenga avvalersi delle società ferroviarie contraenti oppure di legni a vela; nel quale ultimo caso si dovranno osservare le norme seguenti:

1° Riconosciuta la convenienza o la necessità di eseguire trasporti con legni a vela, la direzione, se nella città in cui ha sede o nelle vicinanze vi sono altre direzioni, richiede loro se hanno materiali da inviarsi per via di mare alla stessa destinazione, e ciò nello scopo di riunire più spedizioni in una sola conseguendo risparmio sulla spesa.

Richiede pure alla direzione ricevente se il legno a vela da noleggiarsi potrà ritornare carico di materiali, che essa per caso debba spedire, affinchè noleggiando il veliero per l'andata e ritorno, si possano ottenere migliori condizioni.

Fa quindi le opportune pratiche pel nolo di un legno a vela, assumendo preventive informazioni sui prezzi di noleggio correnti sulla piazza ed indicendo, quindi, apposite licitazioni fra gli armatori più favorevolmente conosciuti, chiamando pure a concorrervi le società ferroviarie contraenti, per mezzo di loro rappresentanti, sempre che trattisi, però, di trasporti da porti del continente o fra quelli della Sicilia.

La formalità della licitazione può essere omessa allorchè trattasi di trasporti di poca entità o di grande urgenza o quando, per altre speciali ragioni, convenga stipulare contratti a trattativa privata.

2° Fra le condizioni d'indole generale dirette a garantire l'amministrazione, nei contratti per trasporti con legni a vela, deve sempre essere compreso l'obbligo per parte dell'assun-

tore di presentare una dichiarazione della competente capitaneria di porto, comprovante le buone condizioni del legno ed il suo tonnellaggio, il quale deve sempre essere superiore al peso dei materiali da imbarcarsi ed inoltre di prestare una cauzione pari al quinto del prezzo convenuto per l'esecuzione del trasporto;

3° Nei casi in cui l'entità dei materiali oppure le condizioni atmosferiche lo esigono, deve comprendersi nei contratti obbligo dell'assicurazione dei materiali, ragguagliandone il valore ai nove decimi di quello fissato dal modello per gli inventari, quando non se ne possa conoscere il costo reale od il prezzo del comune commercio;

4° Se poi trattasi di trasporti di munizioni od esplosivi, che per speciali ragioni debbano essere accompagnati da scorta militare, devesi inoltre stabilire nei contratti l'obbligo del passaggio e vitto agli uomini di scorta;

5° Nel prezzo del nolo si devono poi comprendere le spese di imbarco e sbarco, diritti di cappa, stallie ed ogni altra derivante dal trasporto, e, sempre che possibile, anche l'obbligo della presa dei materiali dai magazzini della parte mittente e quella della resa ai magazzini della parte ricevente.

d) Per i movimenti in occasione delle grandi manovre si potrà far uso di quei mezzi che si crederanno più opportuni, sempre quando però ne venga una economia in confronto di ciò che si avrebbe dovuto pagare alle società ferroviarie.

e) Salvi i casi espressamente determinati dal Ministero, il trasporto del pane e dei viveri nell'interno dei presidî dovrà essere fatto con mezzi dell'amministrazione militare e così pure il trasporto del pane che i panifici spediscono per ferrovia coll'applicazione della tariffa di lire 0,113 per tonnellata e chilometro. Invece per il trasporto dei grani e delle farine, crusche e cruschelli fra panifici e molini ovunque situati e viceversa e dei sacchi e recipienti vuoti di ritorno stati impiegati nei trasporti di pane, viveri, grani, farine, crusche, ecc., e così pure per le robe cedute alle altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra o da privati i corpi e le amministrazioni militari potranno anche valersi di spedizionieri, carrettieri o facchini del luogo, sempre quando questi offrano condizioni più vantaggiose di quelle pattuite con le società ferroviarie contraenti.

f) Per gli eventuali trasporti, che occorressero da località nelle quali le società non sono tenute ad avere un rap-

presentante, sarà cura dell'autorità militare di stipulare speciali accordi di volta in volta, avvertendo che ove le spedizioni debbano percorrere un tratto di ferrovia o di mare dovranno consegnarsi all'incaricato della spedizione i *riscontri* coi quali dovranno essere accompagnate le robe.

Art. 2.

Effettuazione dei trasporti. — Richiesta di spedizione.

3. Quando occorrono trasporti da affidarsi alle società ferroviarie contraenti, la parte speditrice ne dà avviso alle società stesse trasmettendo la *richiesta* di spedizione:

a) nelle località sede di stazione ferroviaria al capo della stazione di partenza od a chi per esso;

b) nelle altre al rappresentante locale.

Nei casi d'urgenza l'avviso può essere dato 24 ore prima che la spedizione debba effettuarsi; negli altri casi sarà dato 48 ore prima.

4. *La richiesta di spedizione* dovrà essere compilata con tutta accuratezza, tenendo conto delle annotazioni poste a piè dello stampato ed avvertendo che nella spedizione dei carri dovrà indicarsi se questi sono a due o a quattro ruote, con timone o senza, come è indicato dalla tariffa ferroviaria, senza darne il peso.

La via da seguire dovrà essese indicata sulla richiesta di spedizione solo quando la si voglia tassativamente imporre, il che avverrà soltanto in speciali casi; infine nell'apporre le firme e nel far uso di bolli non si dovra impiegare inchiostri di anilina e si curerà che le firme e le impronte dei bolli risultino leggibili e così pure che tutte le correzioni di cifre e diciture e le abrasioni siano sempre vidimate da chi le fa o le autorizza.

5. Le richieste di spedizione, prescritte per lo eseguimento dei trasporti da affidarsi alle società ferroviarie contraenti sono staccate dal *registro delle richieste di spedizione* mod. 444, che consta: della *matrice*, della *richiesta di spedizione sezione* A, e della *richiesta di spedizione sezione* B.

Le sezioni A e B sono consegnate al rappresentante od agente della società ferroviaria, che deve eseguire il trasporto.

La sezione A rimarrà presso la società.

La sezione B sarà poi presentata alla parte ricevente, insieme alle robe spedite, per ottenerne la dichiarazione di quietanza.

6. Tutti i documenti della spedizione sono firmati dal relatore o da chi ne fa le veci, ovvero, per le cartucce, dall'aiutante maggiore.

7. La matrice del registro e le richieste di spedizione (sezioni A e B) devono essere sempre esattamente e concordi fra di loro.

8. Quando i trasporti sono a carico del bilancio le richieste di spedizione debbono essere rilasciate distinte per capitolo, non potendosi comprendere sopra una stessa *richiesta* trasporti che debbono andare a carico di capitoli differenti.

9. All'atto della spedizione dei materiali, se questi sono di proprietà dello Stato, sarà contemporaneamente trasmessa al destinatario la richiesta di scarico, come è prescritto dal § 556 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi; se si tratta invece, di materiali di proprietà dei corpi sarà trasmessa una nota delle robe spedite.

Coll'invio delle suddette note o richieste sarà pure fatto conoscere al destinatario il giorno nel quale le robe furono consegnate alle società ferroviarie e le condizioni del trasporto.

10. Ove le robe da spedire debbono percorrere anche un tratto di mare, oltre la richiesta di spedizione dovrà compilarsi dalla parte mittente anche il *riscontro* modello 445 (R. 1895) per i trasporti militari in ferrovia e sui piroscafi prescritto dal § 115 del regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882.

Il detto riscontro sarà compilato per modo che lo sbarco sia designato al porto viciniore al luogo di destinazione e tenendo conto che, ove le robe siano dirette alla Sardegna e debbano, dipoi, essere instradate sulle linee ferroviarie dell'isola, dovranno essere consegnati due riscontri l'uno per il tratto di mare, l'altro per il percorso sulle ferrovie sarde.

Analoghe norme varranno per le spedizioni che dovranno percorrere tratti di laghi ove il servizio è esercito da società che hanno stipulato speciali accordi con l'amministrazione militare e così pure per quelle che le società contraenti instraderanno su linee di ferrovie minori o tramvie, che concedono facilitazioni per i trasporti militari.

11. Per le robe spedite dalla Sardegna e dalla Maddalena al continente o alle altre isole, tanto la *richiesta di spedizione* quanto il *riscontro* per il percorso marittimo dovranno essere compilati dalla parte mittente, la quale curerà pure che la *richiesta di spedizione*, insieme con un esemplare della *polizza di carico*, sia inviata al rappresentante delle società contraenti nel porto d'approdo viciniore al luogo di consegna.

12. I corpi, le direzioni e gli uffici militari non potranno rilasciare alle società ferroviarie duplicati di *richieste di spedizioni* per trasporti a carico dello Stato senza l'autorizzazione dell'ufficio incaricato della revisione delle contabilità dei trasporti; epperò, occorrendo di doverne rilasciare, li trasmetteranno prima al detto ufficio, che, presane nota, li restituirà muniti del suo *visto*.

Se si tratta di trasporti a carico dei corpi non occorre alcuna autorizzazione.

Nell'uno e nell'altro caso sulla copia della *richiesta*, sarà apposta a grossi caratteri ed inchiostro rosso la parola *duplicato* e del rilascio di questo sarà preso nota anche sulla matrice dalla quale fu staccata la prima richiesta di spedizione.

13. Non potrà essere rilasciato un secondo duplicato di richieste di spedizione senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

14. Quando siano stati fatti eseguire trasporti a carico del bilancio, i corpi appena terminato il mese, trasmetteranno all'ufficio di revisione sovra citato, uno specchio delle richieste di spedizione relative a siffatti trasporti, nel quale sia indicato, per ogni richiesta di spedizione, il numero, la data ed il peso complessivo del materiale spedite.

Tale specchio deve essere compilato in tre distinte parti, quanti, cioè, sono i servizi (artiglieria, genio e servizi amministrativi) cui i movimenti avvenuti si riferiscono, avvertendo che le amministrazioni militari, le quali non hanno fatto eseguire trasporti di materiali a carico del bilancio, debbono tuttavia, alla scadenza di ciascun mese, dare di ciò avviso al predetto ufficio di revisione con lettera.

Nello specchio stesso s'indicherà, *per i colli e le casse*, in modo sommario, anche il loro contenuto e se si tratta di trasporto di *carri* vi si noterà invece, il numero di questi distinti per qualità secondo la tariffa delle ferrovie.

Tale elenco sarà spedito al detto ufficio in duplice esemplare uno dei quali sarà poi trasmesso, per gli ulteriori riscontri alla corte dei conti.

Art. 3.

15. Nulla da rilevare.

Art. 4.

Imballaggio, consegna, pesatura e manipolazione dei colli. — Verificazione dei colli a destinazione. — Quietanza sulle richieste di spedizione.

16. Per maggiore garanzia delle spedizioni i corpi, uffici e stabilimenti militari avvertiranno di porre sui colli, ogni qualvolta sia possibile, dei nastri con suggelli in ceralacca impressi col bollo d'ufficio, affine di impedirne l'apertura.

Su tutte le casse, fusti e colli, senza eccezione alcuna, dovranno essere poste in modo ben chiaro e non amovibile le indicazioni del corpo od ufficio ricevente e del luogo di destinazione, con l'aggiunta, quando occorra, del circondario cui detto luogo appartiene; e così pure le parole « fragile, sotto, sopra » quando è necessario vengono richiamate cure speciali dagli agenti delle società ferroviarie.

Nell'interno delle casse, dei fusti e dei colli sarà altresì applicato apposito cartellino indicante il corpo od ufficio che fa la spedizione ed il numero della richiesta di spedizione, che a questa si riferisce.

17. Quando trattasi di spedire casse vuote da galletta, la parte mittente deve innanzi tutto accertarsi del loro stato d'uso per riconoscere se siano in condizioni tali da valere la spesa del trasporto. Ove risultino in buono stato d'uso, se ne farà constare mediante dichiarazione da firmarsi dalla parte mittente e dal rappresentante od agente delle Società ferroviarie; altrimenti le dette casse saranno alienate nei modi previsti da § 688 del regolamento d'amministrazione.

18. Preparate le robe per il trasporto, la parte mittente, alla presenza del rappresentante od agente ferroviario, fa la pesatura della robe, registrandone i risultati in tutte lettere sulla matrice e sulle due parti della *richiesta di spedizione* e quindi ne fa la consegna al detto rappresentante, il quale risponde delle robe non solo nella specie, ma anche nel peso indicato sulla richiesta.

La disposizione di cui al penultimo capoverso del § 26 dell'appendice è solo applicabile ai casi previsti nel secondo e nel terzo capoverso del § stesso.

19. Essendosi convenuto il pagamento dei diritti di sosta qualora il ricevente non dia alle Società ferroviarie nel termine prescritto, per il ritiro delle robe, l'autorizzazione di

di togliere dalla stazione d'arrivo gli esplosivi ivi giunti, converrà che tale autorizzazione sia data con la maggiore possibile sollecitudine.

20. Giunte le robe a destinazione, si procede, a cura della parte ricevente, alla loro ricognizione alla presenza di un ufficiale (delegato dal comandante del presidio di volta in volta o per un determinato periodo di tempo), il quale rappresenterà il mittente e dell'agente delle Società ferroviarie, nell'interesse di queste.

Quando si tratti di visitare oggetti di armamento, bufetterie, bardature o carreggio, il detto ufficiale sarà scelto, di preferenza, fra gli ufficiali di artiglieria; ed in caso non si possa altrimenti, fra gli ufficiali della parte ricevente.

Le direzioni d'artiglieria osserveranno inoltre le speciali norme stabilite dal regolamento per servizio del materiale dell' arma.

21. Se i colli sono in buone condizioni, hanno i suggelli intatti, non portano traccie d'urti violenti e corrispondono *precisamente* al peso indicato sulla *richiesta di spedizione*, la parte ricevente ne fa dichiarazione appiè della *richiesta* stessa, che viene consegnata al rappresentante od agente delle Società ferroviarie, le quali s'intendono, per tal modo, esonerate da qualunque responsabilità per ciò che riguarda i materiali spediti e rimangono dispensate dall' intervenire alla ricognizione dei materiali stessi, la quale però, nell'interesse della parte mittente, avrà luogo alla presenza dell' ufficiale all'uopo delegato.

22. Ove i colli abbiano i suggelli infranti, oppure siano danneggiati o non corrispondano al peso indicato sulla richiesta di spedizione, si visiteranno alla presenza del rappresentante delle Società non solo i colli, ma anche i materiali in essi rinchiusi per accertare, in modo preciso, a chi debbano addebitarsi i danni per guasti e mancanze che vengano riconosciute.

In tal caso, nel quietanzare la richiesta di spedizione, si farà cenno, nella dichiarazione di ricevuta, dei risultati di detta visita.

23. Quietanzata la richiesta di spedizione, saranno tosto dalla parte ricevente rimandate al mittente le richieste di scarico o le note delle robe, di cui al N. 9 della presente istruzione, munite di ricevuta.

Art. 5.

Responsabilità dell'amministrazione ferroviaria
Accertamenti di mancanze e di danni — Addebiti — Penalità.

24. Rinvenendosi mancanze o deteriorazioni nelle robe trasportate se ne compila, dal corpo ricevente, apposito verbale per constatare a chi spetti la responsabilità dei danni, determinarne l'importo e darne l'addebito.

25. I guasti e le mancanze constatate nel verbale sono da addebitarsi:

a) Alla parte mittente quando i suggelli risultino all'arrivo intatti e i colli ben condizionati e senza traccia di manomissione, di guisa che i guasti interni siano da attribuirsi a difetto di imballaggio; e così quando, giunti i colli o le casse in perfetta condizione e del peso corrispondente a quello indicato sulla rischiesta di spedizione, vi risultino mancanze, le quali, conseguentemente, non possono ascriversi che ad errore di computo occorso prima di eseguire l'imballaggio.

b) alle Società ferroviarie, *per guasti interni*, quando le casse o colli siano danneggiati ed in cattiva condizione; *per le mancanze*, quando il peso non corrisponda a quello specificato sulla richiesta di spedizione ed i suggelli siano tolti o quando le casse o colli siano rotti in modo da permettere l'uscita, l'estrazione degli oggetti rinchiusivi; *per le mancanze o deteriorazioni* rinvenute negli oggetti sciolti.

Gli addebiti per guasti alle casse vuote regolamentari sono a carico delle Società, ove i rappresentanti loro abbiano firmata la dichiarazione di cui al N. 13; della parte mittente ove questa abbia tralasciato di ottemperare a tale formalità. Infine gli addebiti per i guasti alle casse ed altri recipienti di imballaggio si pongono a carico della Società quando sia bene accertato che provengano da incuria o malgoverno nel trasporto.

26. I materiali divenuti inservibili pel fatto del trasporto devono, in massima, essere abbandonati in proprietà delle Società ferroviarie.

Quando, però, si tratti di robe di esclusivo uso militare, che non convenga abbandonare, la parte ricevente le ritirerà e sul verbale si farà constare del valore commerciale rimasto agli oggetti affinché se ne possa tener conto in diminuzione dell'addebito alle Società.

27. Per i guasti o le avarie state imputate alla parte mittente, questa dovrà rimborsarne l'importo alla parte ricevente.

Le contestazioni che potessero sorgere fra le due parti circa gli addebiti, saranno, da quella che si ritiene lesa, sottoposte senza indugio alla decisione del Ministero.

28. Le mancanze e le deteriorazioni che avvenga di riscontrare nelle robe spedite restano a carico della parte ricevente, quando, all'arrivo dei colli, questa non abbia adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro constatazione.

29. Le copie dei verbali d'addebito (che dovranno redigersi con le norme tassativamente prescritte dal § 34 dell'*appendice* alla convenzione 28 settembre 1882) da inviarsi al Ministero, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dei servizi amministrativi, divisione casermaggio e trasporti.

30. Ricevute le copie dei verbali, il Ministero decide sulle eccezioni e riserve fattevi dalle parti interessate, ne dà atto ai corpi per il loro scarico e quindi trasmette alle Società ferroviarie le copie dei verbali per i quali ha confermato gli addebiti. Spetta al Ministero di riconoscere, quando trattasi di trasporto di generi suscettibili di calo naturale, di deciderne la misura.

Quando per eccezionali circostanze venisse a riconoscersi che i guasti e le avarie non possono imputarsi nè alla parte mittente, nè alle Società ferroviarie, il Ministero provvederà, con speciali disposizioni, che l'importo dei danni sia rimborsato a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio.

31. I corpi, uffici e stabilimenti militari che hanno avuto avviso della spedizione dei materiali e non li ricevono entro 30 giorni dopo il termine stabilito per il compimento del trasporto, debbono informarne subito il mittente.

Così pure i corpi, uffici e stabilimenti militari, che inviano materiali e non ricevono i correlativi documenti di scarico quietanzati (N. 23) entro lo stesso termine, devono richiamarsene al destinatario.

Nell'uno e nell'altro caso la parte mittente compilerà il verbale di non effettuata consegna di robe, a termini del § 43 dell'*appendice* e ne trasmetterà una copia al Ministero.

Art. 6.

Prescrizioni speciali per i trasporti di polveri, munizioni e fuochi da guerra, dinamite ed altri esplosivi.

32. Gli esplosivi tanto sulle richieste di spedizione, quanto sui riscontri mod. 446, quando occorrono, debbono essere indicati con la categoria cui appartengono (11ª, 12ª, 13ª, 14ª) e con le denominazioni usate nell'allegato N. 9 (edizione 1893).

33. Le merci della categoria 11ª si possono anche spedire insieme ad altre merci che siano inerti; non mai però colle materie delle categorie 12ª, 13ª, 14ª.

34. In una stessa richiesta di spedizione, non si devono comprendere esplosivi appartenenti a diverse categorie, così ad esempio: casse di *fulmicotone* contenente almeno il 18 % d'acqua (categoria 12ª) e casse contenenti *cartocci per artiglierie* (categoria 13ª).

35. Nelle spedizioni di materiale della categoria 11ª non si deve porre sulla richiesta di spedizione l'indicazione *non esplodenti*.

36. Alle casse e colli se contenenti materie dell'11ª categoria, va applicata un'etichetta coll'indicazione *esplosivi categoria 11ª*, e se contenenti materie delle categorie 12ª, 13ª e 14ª un'etichetta col disegno di una granata con fiamma dipinta in rosso e con l'indicazione, a seconda dei casi, *esplosivi o fulminanti*.

Non è necessario che il disegno sia applicato su tutti i lati delle casse o dei colli.

37. L'uso del copertone col quale, giusta la lettera *c*) delle condizioni comuni alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 9, devono essere avvolti i colli degli esplosivi appartenenti alle dette categorie, è obbligatorio anche per le amministrazioni militari, e può essere fornito, a pagamento, dalle Società ferroviarie contraenti.

38. Per accompagnare alla stazione o per ritirare esplosivi della categoria 11ª, non occorre la scorta militare, ma basta che vi sia qualche persona nello scopo di impedire qualsiasi sottrazione o perdita durante il tragitto.

39. Per gli esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª, è obbligatoria la scorta eccetto i casi in cui il peso della spedizione non superi i 50 kg., o la spedizione sia costituita da un solo cofano o da una sola cassa regolamentare. Però anche per tali spedizioni è conveniente osservare quanto è detto nel numero precedente.

40. Si osserverà, infine, quanto prescrive l'istruzione per il trasporto delle polveri ecc.

Art. 7.

Computo e conteggio dei trasporti.

41. Ove occorra ripartire i materiali d'una spedizione fra più stabilimenti, magazzini o forti, come è stato previsto dal § 56 dell'*appendice*, la parte ricevente, appena avuto l'avviso

dell'arrivo delle robe a termini del § 27 dell'*appendice*, trasmetterà subito l'ordine per la ripartizione del carico prima che questo sia tolto dalla stazione ferroviaria d'arrivo; e ciò per evitare spese per trasporti di materiali fra l'uno e l'altro forte, stabilimento ecc. della stessa piazza.

Art. 8.

Retribuzioni dei trasporti.

42. Essendosi convenuto che tutte le operazioni accessorie al servizio ferroviario propriamente detto e così pure i trasporti che si eseguiscono dal luogo di presa a quello di resa totalmente su strade ordinarie, laghi fiumi e canali siano compensati per un minimo di un quintale, si deve, per quanto le esigenze del servizio lo consentano, raggruppare in una stessa spedizione la maggior quantità di robe, si da raggiunsere il peso di un quintale o poco meno.

43. Per i trasporti che percorrono un tratto di mare nessun rimborso spetterà, per questo titolo, alle Società contraenti, inquantochè i trasporti che si effettuano per mezzo della Società di navigazione italiana saranno a questa pagati direttamente dal Ministero. È fatta eccezione soltanto per i trasporti eseguiti nel golfo di Napoli dalla Società A. Manzi i quali si considereranno alla stregua di quelli compiuti su laghi favoriti dalle convenzioni.

Art. 10.

Compilazione e presentazione delle contabilità; pagamenti.

44. Le spese di trasporto dei materiali sono a carico diretto del bilancio o a carico dei corpi.

Sono a carico del bilancio:

a) i trasporti dei materiali che si prelevano dai magazzini di artiglieria in surrogazione di altri perduti o resi inservibili per cause di forza maggiore (§ 519 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi) per nuova dotazione o per aumento della dotazione precedente (§ 399 regolamento citato) ed i trasporti di materiali che si versano negli stessi magazzini perchè dichiarati fuori servizio per cause di forza maggiore (§ 520 regolamento citato) o perchè diminuite dalle dotazioni o di modello abolito.

b) i trasporti delle cartucce dai magazzini di artiglieria ai corpi tanto per le dotazioni permanenti quanto per le esercitazioni;

c) i trasporti di derrate o materiali delle sussistenze militari compresi i recipienti vuoti di ritorno e i trasporti di materiali di qualunque specie, che si prelevano o versano presso le varie amministrazioni per corpi, uffici e stabilimenti non aventi masse proprie;

d) i trasporti speciali per i quali dal Ministero sia volta per volta ordinato che non vadano a carico dei corpi.

In tutti gli altri casi le spese di trasporto di materiali di qualunque specie sono a carico delle masse generali dei corpi.

45. Quando le spese di trasporto sono a carico delle masse generali vanno regolate nel modo seguente:

a) per i trasporti di materiali fra i magazzini di approvvigionamento e i corpi le spese sono a carico del corpo che ne fa il prelevamento od il versamento;

b) per le cessioni di materiali tra corpo e corpo, le spese di trasporto sono sempre a carico della parte ricevente.

Il carico delle spese sarà così regolato anche se le spedizioni siano previste da disposizioni regolamentari o vengano ordinate dal Ministero o da altra autorità competente.

46. Le spese per il trasporto degli stampati, che si forniscono ai corpi dalla stamperia del reclusorio militare, sono a carico dell'amministrazione dello stabilimento, tanto se spediti per mezzo delle Società ferroviarie, quanto se spediti per pacchi postali.

47. Le contabilità che le Società ferroviarie presentano mensilmente sono subito rivedute sommariamente dal competente ufficio di liquidazione, con le norme indicate dal § 74 dell'*appendice*.

L'ufficio trasmette poi al Ministero una dichiarazione donde risulti, secondo la detta sommaria revisione, quale sia il credito delle Società ferroviarie, da valer di base per determinare la misura dell'acconto da corrispondersi a' termini del citato § 74 dell'*appendice*.

48. Dopo compiuto l'esame sommario delle contabilità prodotte, l'ufficio predetto ne riscontra accuratamente le scritture per constatarne la piena concordanza con le singole richieste di spedizione e con gli altri documenti giustificativi annessivi e si accerta della esattezza dei computi in relazione alle tariffe ed alle condizioni dell'*appendice*.

Riscontrando differenze od altre irregolarità, provvede per le necessarie rettificazioni, in conformità dei due ultimi comma del § 74 dell'*appendice*, proponendo alle società ferroviarie, mediante apposito stato, le varianti da fare alle contabilità precitate.

49. Riconosciute regolari le contabilità, l'ufficio stesso vi appone la dichiarazione di verificazione e le trasmette, insieme coi documenti giustificativi e con gli stati di rettificazioni accettati dalle Società, al Ministero per il saldo.

Gli stati di rettificazione saranno compilati in duplice copia.

50. Nella verificazione dei conti sarà cura dell'ufficio di ciò incaricato di ridurre, nella misura determinata dal § 41 dell'*appendice*, il prezzo di quei trasporti che fossero giunti al destinatario oltre il termine stabilito, senza che il ritardo stesso possa essere stato giustificato da caso di forza maggiore.

51. Ove i conti riguardino trasporti a carico dei corpi l'ufficio di liquidazione, dopo compiutane la verificazione, e appostavi la dichiarazione « liquidato nella somma di lire . . . . » ne riporta i risultati sommari su di apposito registro e trasmette quindi il conto stesso al corpo interessato, unendovi le corrispondenti richieste di spedizioni.

52. Al ricevere dei conti i corpi li verificano alla loro volta, e, riconosciutili esatti, trasmettono al predetto ufficio una dichiarazione comprovante l'accettazione della somma cui ascendono i trasporti fatti per loro conto.

53. Riunite tutte le dichiarazioni relative ai conti di un mese, l'ufficio suddetto compila e trasmette al Ministero lo stato del *dare* e dell'*avere*, concordato con le Società ferroviarie e da queste firmato.

54. Il Ministero riscontra le risultanze sommarie di tali atti con quelle delle proprie scritture, riconosce se la somma chiesta a saldo è esatta, stabilisce quale sia la somma effettivamente dovuta alle Società ferroviarie e dispone per il pagamento del saldo trasmettendo all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî i prospetti ricevuti perchè dia ai singoli corpi l'addebito delle somme risultanti a loro carico e provveda per il pagamento di quelle dovute alle dette Società.

Art. 11, 12 e 13.

55. Nulla da osservare.

Il Ministro — MOCENNI.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Roma, 1905. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 27ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 luglio

GIUGNO 13. — R. Decreto N. 381 portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 401.
» 27. — R. Decreto che modifica le norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace, *pag.* 406.
» 30. — Modificazione al ramaiuolo di lamiera, *pag.* 408.
» 30. — Associazione a giornali all'estero ed all'interno, *pag.* 409.
LUGLIO 8. — Catalogo delle carte e libri vendibili dall'istituto geografico militare, *pag.* 410.
» 10. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 411

Atto N. **381**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 381, portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito**. — 13 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento approvato con Nostro Decreto del 2 luglio 1890 N. 6952 (serie 3ª) per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito e successivamente modificato coi Nostri decreti del 26 febbraio 1891 N. 71, 11 giugno 1891 N. 336, 16 agosto 1891 N. 503, 8 giugno 1893 N. 277 e 25 febbraio 1894 N. 61;

Riconosciuta l'opportunità di modificare anche le disposizioni del citato regolamento relative alla concessione delle rafferme ai militari di truppa, nell'intento di semplificare e di rendere più spedito tale servizio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 130, pag. 318, riga 19, dopo le parole: *il comando del corpo di stato maggiore*, aggiungasi: *la scuola di guerra, la scuola di applicazione di artiglieria e genio*, ...

Atto 142, pag. 391, N. 10, terza linea, *in luogo di*: modello 445, *leggasi*: modello 446.

15 LUG

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel capo XXVII del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col Nostro decreto del 2 luglio 1890, N. 6952 (serie 3ª), ai §§ 880, 884, 893, 895, 897, 900, 901, 902, 903, 915, 917, 918, 923 e 924 sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

§ 880. La concessione delle rafferme con premio è fatta, per delegazione del Ministro della guerra, dai comandanti di corpo d'armata, dal comandante generale dei carabinieri e e dal comandante delle truppe d'Africa.

Il Ministero con successivi decreti da registrarsi alla corte dei conti stabilisce per ogni capitolo di bilancio il numero delle concessioni che possono essere fatte.

Qualora prima della decorrenza della rafferma concessa il militare venisse a perdere alcuno dei requisiti necessari per essere raffermato, la concessione sarà revocata dall'autorità che l'ha concessa.

§ 884. I fondi per il pagamento dei premi saranno dai corpi domandati insieme cogli altri per gli assegni ordinari, dimostrandoli nelle richieste d'anticipazione modello 218, in distinto articolo.

Le somme pagate saranno conteggiate dai corpi sul rendiconto generale degli assegni.

§ 893. Se il raffermato perde il premio della rafferma in seguito a deliberazione di commissione di disciplina, il godimento del premio stesso cessa il giorno seguente a quello nel quale la deliberazione è stata approvata.

Per i militari ammogliati senza permesso, cessa dal giorno in cui è constatata la loro trasgressione al regolamento di disciplina; in questo caso il comandante del corpo dovrà darne avviso al comandante del corpo d'armata o al comandante generale dei carabinieri od al comandante delle truppe d'Africa.

§ 895. Le domande per conseguire la capitalizzazione dei premi di rafferma, di cui agli articoli 143, 144 e 145 della legge, debbono essere dirette al comandante del corpo d'armata, al comandante generale dei carabinieri od al comandante delle truppe d'Africa.

In esse dovrà essere indicato:

a) se il richiedente intende ottenere la capitalizzazione dei premi in cartelle del debito pubblico, ovvero in contanti, secondo il disposto del successivo § 897;

b) il domicilio del ricorrente e la intendenza di finanza, dalla quale desidera ritirare le cartelle del debito pubblico, se in tal senso ne abbia fatto domanda.

Nelle domande di capitalizzazione presentate, in relazione al disposto dell'alinea dell'articolo 143 della legge, da raffermati con premio che continuano a rimanere sotto le armi, dovranno i richiedenti esporre i motivi pei quali invocano la capitalizzazione.

§ 897. Quando il militare che chiese la capitalizzazione di uno o più premi di rafferma espresse il desiderio di riceverne l'ammontare in contanti, il relativo ragguaglio sarà fatto dal comando del corpo d'armata o dal comando generale dei carabinieri o dal comando delle truppe d'Africa al prezzo medio di borsa resultante dal bollettino pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* per il giorno in cui si è verificato il diritto alla capitalizzazione o per quello che sarà stato determinato dalle autorità predette nel caso di cui all'ultimo alinea del precedente § 895.

Lo stesso ragguaglio dovrà farsi per gli eredi di raffermati che chiedono la capitalizzazione di premi di rafferma in contanti, avuto presente il giorno nel quale pervenne la domanda all'amministrazione militare.

§ 900. La concessione della capitalizzazione dei premi di rafferma è fatta per delegazione del Ministro della guerra, dai comandanti di corpo d'armata, dal comandante generale dei carabinieri e dal comandante delle truppe d'Africa.

Il pagamento è fatto dai corpi.

Il Ministero con successivi decreti da registrarsi alla Corte dei conti stabilisce per ogni capitolo di bilancio il numero delle concessioni che possono essere fatte.

I fondi sono richiesti dai corpi con le norme di cui al precedente § 884 e con le stesse norme sono conteggiate le relative spese.

§ 901. Per la consegna del capitale di rafferma, in cartelle di rendita consolidata 5 per cento, agli aventi diritto provvederà, con le cautele e formalità di regola, il Ministero del tesoro per mezzo delle intendenze di finanza, sulla richiesta dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

A tale effetto l'ufficio d'amministrazione di personali mili-

tari vari, tenendone speciale conto corrente da liquidarsi e pareggiarsi trimestralmente, somministrerà al Ministero del tesoro i fondi necessari per l'acquisto della rendita e per le spese relative mediante mandati di pagamento sulla tesoreria centrale del Regno, esigibili con quietanza del tesoriere centrale, che se ne addebiterà in apposito conto corrente.

Il Ministero del tesoro farà versare al conto corrente predetto l'ammontare, netto dall'imposta sulla ricchezza mobile, delle cedole che avrà staccate dalle cartelle acquistate per conto dell'ufficio predetto, come eccedenti la decorrenza dovuta all'atto della consegna.

§ 902. Quando il militare abbia debito verso la cassa del corpo, od anche, se si tratta di carabinieri, verso la massa individuale potrà invocare che la capitalizzazione del premio di rafferma gli sia concessa in cartelle del debito pubblico soltanto nel caso che all'atto della presentazione di tale domanda egli saldi i debiti suddetti, altrimenti il capitale del premio gli sarà dato in contanti e in tal caso gli verrà ritenuto sulla somma spettantegli l'importo del suo debito.

Se però la prorata della rendita semestrale spettante ad esso raffermato, a senso del paragrafo seguente, fosse sufficiente, potrà chiedere che con questa sia saldato il suo debito.

§ 903. Ognora che le cartelle di debito pubblico debbano essere consegnate senza le cedole del semestre nel corso del quale avviene la capitalizzazione, il comando del corpo d'armata, il comando generale dei carabinieri od il comando delle truppe d'Africa provvederà perchè sia pagata quella prorata che spetta al militare, dal giorno in cui gli è dovuto il capitale a quello dal quale decorrerà il godimento delle cartelle di rendita suddette.

§ 915. La concessione delle varie rafferme con soprassoldo di L. 109,50 e di L. 219 all'anno, nonchè l'ammissione al soprassoldo annuo di L. 365 è fatta, per delegazione del Ministro della guerra, dai comandanti di corpo d'armata e dal comandante delle truppe d'Africa.

Il Ministero con successivi decreti da registrarsi alla corte dei conti stabilisce per ogni capitolo di bilancio il numero delle concessioni che possono essere fatte.

§ 917. Il diritto alle indennità di cui agli articoli 154, 155, 156 e 159 della legge è accertato, per delegazione del Ministro della guerra, dai comandanti di corpo d'armata e dal comandante delle truppe d'Africa. Le indennità sono pagate dai corpi.

Il Ministero con successivi decreti da registrarsi alla corte dei conti stabilisce per ogni capitolo di bilancio il numero delle indennità che possono essere concesse.

§ 918. I fondi pel pagamento dei soprassoldi e delle indennità sono chiesti dai corpi con le norme di cui al precedente § 884 e con le stesse norme sono conteggiate le relative spese.

§ 923. Le domande per indennità, che spettino nei vari casi, devono essere dai corpi rimesse al comando del corpo d'armata od al comando delle truppe d'Africa dopo il giorno in cui si è verificato il diritto al conseguimento della indennità rispettiva.

§ 924. Le domande intese a conseguire la indennità speciale, della quale è proposito all'articolo 159 della legge, saranno pure inviate al corpo dal quale il sottufficiale fu congedato per mezzo dell'ufficio superiore della società od altro istituto amministrativo alla cui dipendenza si trovi l'impiego a suo tempo conseguito dal sottufficiale, e saranno corredate di attestazione dell'autorità competente, da cui risulti che il postulante ha già passato un anno nell'impiego e che vi si trovi tuttora.

I corpi provvederanno secondo quanto è stabilito per tutte le altre indennità.

Art. 2.

I §§ 885, 886, 887, 891, 916, 920 e 921 del succitato regolamento sono aboliti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 13 giugno 1895.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **144**. — SERVIZIO VETERINARIO MILITARE. — **R. Decreto che modifica le norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace**. — 27 giugno.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia

Visto il R. Decreto 19 febbraio 1888 che approva le norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace;

Visto il R. Decreto 23 dicembre 1894 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse modificazioni, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, alle succitate norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1895.

UMBERTO.

Mocenni.

Modificazioni alle norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace approvate con R. decreto 19 febbraio 1888.

N. 1 comma *a*) *alle parole*: « (Direzione generale fanteria e cavalleria) » *sostituire*: « (Segretariato generale) »; *alle parole*: « ufficiale veterinario subalterno » *sostituire*: « capitano veterinario ».

N. 1 comma *b*) *aggiungere*: « a taluni comandi di corpo d'armata uno o più ufficiali subalterni veterinari per sopperire a bisogni temporanei del servizio veterinario nel corpo d'armata ».

N. 8 *soppresso*.

All'intero § 3 *sostituire*:

« § 3. — *Doveri speciali.*

Del colonnello veterinario.

8. Il colonnello veterinario è capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria istituito presso il Ministero della guerra (Segretariato generale); dipende immediatamente dal Sottosegretario di Stato ed ha a sua disposizione per le funzioni di segretario un capitano veterinario.

9. Egli si occupa delle questioni riguardanti l'igiene, l'ippotecnia, la polizia sanitaria e la giurisprudenza veterinaria ed esamina e propone i provvedimenti relativi; concorre nella compilazione o modificazione di regolamenti ed istruzioni per la parte attinente al servizio veterinario; segue i progressi tecnico-veterinari militari degli altri eserciti.

10. È incaricato d'ispezioni alle infermerie veterinarie presso i corpi, scuole e depositi di allevamento per vigilarne la direzione tecnica, la manutenzione dell'armamentario chirurgico e per valutare la capacità tecnico-scientifica degli ufficiali veterinari e la loro attitudine alle varie specialità del servizio.

11. Dà le norme per la esecuzione dei vari esperimenti riguardanti la conservazione dei quadrupedi e per la cura delle loro malattie e propone di propria iniziativa quegli esperimenti di cui ravvisa l'utilità.

12. È consultato circa l'assegnazione ai corpi ed i trasferimenti degli ufficiali veterinari ed in genere su quanto riguarda il personale del corpo; presiede la commissione per gli esami di nomina e di avanzamento degli ufficiali veterinari; propone i membri della commissione e compila i programmi d'esame; presiede pure la commissione per l'accertamento delle cause di servizio che hanno prodotto la perdita di cavalli di ufficiali.

13. Occorrendogli di consultare le note caratteristiche e lo stato di servizio degli ufficiali veterinari, egli ha facoltà di richiederle volta per volta all'ufficio che ne è depositario, dal quale riceverà ogni mese copia dei ruolini di presenza ed assenza dai rispettivi corpi degli ufficiali veterinari.

14. A lui sono comunicati tutti i prospetti statistici nosologici mensili parziali e generali e le relazioni sanitarie annuali dei comandi di corpo d'armata.

15. Sulla base dei documenti indicati nel precedente numero compila annualmente una relazione generale sullo stato igienico e sanitario dei quadrupedi dell'esercito nell'anno prece-

dente, facendo speciale menzione delle malattie contagiose od epizootiche, delle perdite seguitene e dei provvedimenti profilattici e curativi adottati.

16. Può scrivere direttamente d'ufficio ai capi del servizio veterinario di corpo d'armata per chiedere informazioni e schiarimenti d'ordine tecnico-scientifico o per trasmettere comunicazioni o carte che non implichino ordine od istruzioni.

N. 20. *Alle parole:* « potrà autorizzarlo, quando lo creda opportuno, a visitare » *sostituire:* « disporrà che, annualmente e quando lo creda opportuno, visiti ».

N. 21. *Alle parole:* « Direzione generale fanteria e cavalleria » *sostituire*: « (Segretariato generale) ».

Aggiungere il seguente capoverso:

« In principio d'ogni anno riceve in comunicazione dal comando del corpo d'armata le relazioni dei capi del servizio veterinario di corpo sullo stato sanitario dei quadrupedi durante l'anno precedente ed in base a queste ne compila una riassuntiva destinata ad essere non più tardi del 31 gennaio inviata dal comando del corpo d'armata al Ministero della guerra (Segretariato generale).

N. 25. *Aggiungere al termine del 1° capoverso*: « sia su questioni scientifiche sia sui particolari del servizio in campagna e del materiale di mobilitazione ».

N. 26. *Alle parole*: « Direzione generale fanteria e cavalleria » *sostituire:* « Segretariato generale ».

N. 30. *Aggiungere il seguente capoverso*:

« Nei primi cinque giorni dell'anno compila una relazione statistica sullo stato sanitario dei quadrupedi durante l'anno precedente e la rimette al comandante del corpo il quale la invia al comando del corpo d'armata ».

Roma, addì 27 giugno 1895.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

N. **145**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione al ramaiuolo di lamiera** *(con tavola di disegno)*. — 30 giugno.

Al ramaiuolo di lamiera con manico di legno (II-335) viene recata la seguente modificazione:

« Manico e tubo di ferro stagnato, entro cui s'innesta il manico di legno, formati di un sol pezzo di lamiera ».

Ramaiuolo di lamiera
con manico di legno



Laboratorio topolitografico del Museo di Torino

Per cura dell'opificio d'arredi militari verrà allestito e spedito ad ognuno dei distretti, dei reggimenti di fanteria di linea, alpini, bersaglieri, cavalleria, genio, artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, dei comandi locali d'artiglieria ed alla brigata ferrovieri del genio un esemplare del ramaiuolo così modificato, da servire di norma, con la scorta dei capitoli speciali d'oneri di prossima ristampa, solo nelle future provviste; dovendo gli attuali ramaiuoli essere adoperati quali sono fino ad esaurimento.

Ricevuto l'esemplare di cui sopra i detti corpi lo passeranno tra le robe in fondo di riserva sul registro 422, contro rimborso del valore di tariffa sul rendiconto 357, avvertendo di tenerlo distinto e di non servirsene fino a quando non avrà avuto luogo un primo acquisto di tali oggetti.

Le legioni carabinieri reali, le compagnie di sanità e quelle di sussistenza che fossero autorizzate ad acquistare dal commercio alcuno di siffatti ramaiuoli, si rivolgeranno al distretto o corpo più vicino per prendere visione della modificazione anzidetta.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **146.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Associazioni a giornali all'estero ed all'interno** — 30 giugno.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha stabilito che i grandi corpi dello Stato e le pubbliche amministrazioni, le quali devono prendere abbonamento a giornali ed opere periodiche all'estero, siano ammessi a pagarne l'importo in biglietti, anzichè in moneta metallica; purchè rivolgano la domanda di associazione direttamente al Ministero stesso.

Gli uffici militari e i corpi dell'esercito, compresa la Colonia Eritrea, e specialmente le biblioteche militari possono approfittare di tale agevolazione, ed all'uopo basta che le richieste di abbonamento sieno fatte mediante piego chiuso da impostarsi *senza francobollo*, col semplice indirizzo « *Ministero poste e telegrafi - Roma* » e senza verun bollo o contrassegno che indichi l'ufficio mittente.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi farà conoscere all'ufficio richiedente il preciso importare dell'abbonamento chiesto, che sarà pagato mediante vaglia (esente di tassa) intestato al *cassiere centrale delle poste*, da inviarsi al Ministero stesso in piego chiuso, come si è detto per le richieste.

Presso gli uffici postali trovasi apposito elenco nel quale sono indicati i periodici esteri, le condizioni ed i prezzi degli abbonamenti, e le norme da tenersi in proposito; e qualora si volessero abbonamenti a periodici non compresi nel detto elenco, potrà egualmente farsene domanda al Ministero delle poste e dei telegrafi, il quale, se richiesto, ne farà preventivamente conoscere il prezzo, mentre se gli uffici militari dichiareranno di essere disposti a pagarne l'ammontare qualunque esso sia, gli abbonamenti avranno corso immediato.

I reclami per mancato invio di qualche numero o puntata delle pubblicazioni saranno, nello stesso modo sopra indicato, rivolti al Ministero delle poste.

L'amministrazione delle poste offre anche agevolazioni per le associazioni a giornali e periodici che si pubblicano nell'interno del Regno, nella Colonia Eritrea, Repubblica di San Marino, Tunisi, la Goletta, Susa nella Tunisia, e Tripoli di Barberia.

Tali agevolazioni consistono in ciò che facendo gli abbonamenti presso gli uffici postali, e colletterie di 1ª classe, basta pagare soltanto un diritto fisso di centesimi 20 per ogni abbonamento, anche se chiesto per più esemplari di uno stesso giornale, purchè con un unico indirizzo.

Sarà quindi opportuno che i corpi ed uffici militari profittino di tale vantaggio, a meno che non potessero disporre di mezzo più economico, come sarebbe per quei periodici, il cui abbonamento può essere contratto a mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Le ricevute dei vaglia per tutti i suddetti abbonamenti, sia all'interno che all'estero, saranno sufficiente titolo a dimostrazione della spesa relativa, giusta il disposto del § 1159 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **147**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Catalogo delle carte e libri vendibili dall'Istituto geografico militare.** — 8 luglio.

All'*Atto* n. 119 del 1894, riguardante il catalogo delle carte e libri vendibili dall'Istituto geografico militare, dopo il primo capoverso del n. 3 aggiungere:

« da ufficiali in congedo non richiamati in servizio, purchè le domande siano fatte dai comandi da cui essi dipendono; »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **148.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 10 luglio.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
I.	3	Alamari in argento da granatieri .	P.	1	40	Variante
»	4	Alamari in filo da granatieri . . .	»	0	25	»
»	739	Spazzole per dare il nero alle scarpe (1)	N.	6	27	»
»	741	Spazzole per lucidare le scarpe (1).	»	1	00	»

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 28ª 1895 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 luglio

GIUGNO 27. — R decreto che approva il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici militari e degli alloggi degli ufficiali generali, *pag.* 413.
27. — Istruzione per l'esecuzione del regolamento suddetto, *pag.* 41[illegible]
LUGLIO 9. — Riduzione del prezzo degli stampati, *pag.* 422.
——— ——— Decisioni di massima, *pag.* 422.

Atto N. **149.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto che approva il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici militari e degli alloggi degli ufficiali generali.** — 27 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (serie 3ª) e gli articoli 230 e 674 del Regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, N. 3074 (serie 3ª);

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'amministrazione dei mobili degli alloggi, uffici e cappelle militari firmato d'ordine Nostro dai Ministri della guerra e del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1895.

UMBERTO

MOCENNI,
SIDNEY SONNINO.

REGOLAMENTO *per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici ed alloggi militari.*

Art. 1. Le direzioni territoriali di commissariato militare, sotto la diretta dipendenza dei comandanti di corpo d'armata, e per delegazione del Ministero della guerra, provvedono, salve le eccezioni di cui ai successivi articoli 2 e 18, all'amministrazione ed alla contabilità dei mobili degli uffici stabiliti nel rispettivo territorio, la cui spesa va imputata al capitolo « Casermaggio per le truppe » del bilancio della guerra, secondo le norme di questo Regolamento.

Art. 2. È però riservata al Ministero della guerra l'autorizzazione per gli acquisti, per le riparazioni, per la dichiarazione fuori uso e per la vendita dei mobili e suppellettili degli uffici del tribunale supremo di guerra e marina, dell'ordine militare di Savoia, degli ispettorati degli alpini, di cavalleria e di sanità militare, della commissione centrale istituita per l'applicazione della legge 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª) e di quella istituita con R. decreto 5 ottobre 1886 nonchè dei mobili e suppellettili degli alloggi militari, come pure l'autorizzazione per lo acquisto dei mobili per l'impianto di nuovi uffici.

Art. 3. La consistenza dei mobili degli uffici ed alloggi militari è constatata mediante inventari nei quali essi sono inscritti secondo la loro natura e specie, pel loro prezzo di acquisto o pel valore di carico stabilito dal modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.

In mancanza di questi dati, la iscrizione si farà secondo perizie rilevate a cura degli uffici di commissariato militare.

Art. 4. L'inventario è compilato per cura della direzione territoriale di commissariato militare in tre esemplari, firmato dal consegnatario responsabile, dal capitano commissario che funziona da economo, e vi è poscia apposto il visto dal capo ragioniere dell'amministrazione centrale della guerra.

Art. 5. Un esemplare dell'inventario è conservato presso il Ministero, uno presso la direzione territoriale di commissariato militare ed il terzo dal consegnatario responsabile.

Art. 6. Gli aumenti e le diminuzioni dei mobili negli inventari sono dimostrati nei giornali degli aumenti e delle diminuzioni in base alle richieste di carico od ai verbali di diminuzione, i primi a prezzo d'acquisto o di tariffa e le seconde a prezzo d'inventario. I passaggi di mobili dall'uno all'altro consegnatario sono regolati a prezzo d'inventario.

Art. 7. Non danno luogo ad alcuna inscrizione le spese per la riparazione e la manutenzione dei mobili. Se però un mobile, il cui prezzo non sia contemplato nel modello per gli inventari, per effetto delle riparazioni fattevi viene ad acquistare un valore maggiore di quello attribuitogli dall'inventario, sarà inscritto sul giornale delle diminuzioni al prezzo d'inventario e su quello degli aumenti al nuovo valore che abbia acquistato.

Art. 8. La dichiarazione di fuori uso e la vendita dei mobili riconosciuti non più suscettibili di riparazione è determinata, su proposta delle direzioni territoriali di commissariato militare, dai comandanti di corpo d'armata o dal Ministero secondo che trattasi di mobili d'uffici ed alloggi contemplati negli articoli 1° e 2° di questo Regolamento. Il ricavato della vendita è versato in tesoreria, osservando il disposto dell'articolo 36, comma 2°, del Regolamento generale di contabilità, e con applicazione al capitolo del bilancio dell'entrata *vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi*.

Art. 9. — In occasione del cambio del titolare di un ufficio o di un alloggio non si fa luogo, di regole, alla rinnovazione dell'inventario che nel solo caso che il nuovo titolare lo domandi espressamente. Basterà che sull'inventario sia inscritta una dichiarazione colla quale il nuovo titolare assume la responsabilità delle robe inventariate.

Art. 10. — Gli ufficiali generali hanno facoltà di delegare, sempre sotto la loro responsabilità personale, quale consegnatario dei mobili dei loro uffici ed alloggi, un ufficiale addetto agli uffici od alla loro persona.

Art. 11. — Annualmente il Ministero della guerra assegna sul fondo stanziato nel proprio bilancio al capitolo « Casermaggio per le truppe » la somma che in ogni corpo d'armata potrà essere spesa in acquisti e riparazioni di mobili d'ufficio, salvo l'eccezione di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

Di tale riparto dà comunicazione ai comandanti di corpo di armata.

Art. 12. — Con dette somme le direzioni territoriali di commissariato militare provvedono direttamente al pagamento di mobili nuovi e delle riparazioni fatte eseguire dietro autorizzazione dei comandanti di corpo d'armata.

Le direzioni suddette potranno chiedere al Ministero della guerra due anticipazioni semestrali proporzionatamente ai bisogni di ogni semestre; ma mai superiori però in complesso ai due terzi della somma totale assegnata al rispettivo corpo d'armata.

Art. 13. — Ciascuna direzione territoriale di commissariato per tutte le incombenze inerenti a questo servizio incarica un capitano commissario che avrà la denominazione di economo, secondo l'articolo 27 del regolamento sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Art. 14. — I consegnatari dei mobili degli uffici rivolgeranno le loro richieste per nuovi acquisti o per le riparazioni alla direzione di commissariato militare, e questa le sottoporrà al comandante del corpo d'armata colle proprie proposte ed il preventivo della spesa.

Art. 15. — Il comandante del corpo d'armata, accertato anzitutto che la spesa proposta sia nei limiti del fondo assegnato, tenuto conto dei bisogni di tutti gli uffici del corpo d'armata, ove nulla abbia in contrario, rimanda la richiesta approvata alla direzione di commissariato la quale provvede senz'altro alla sua esecuzione.

Art. 16. — Eseguite le provviste e le riparazioni, le direzioni di commissariato militare ne accertano con processi verbali di collaudo l'esatta esecuzione, ne pagano l'importo a chi eseguì le provviste o i lavori, ritirandone quietanza sul conto particolareggiato dei fornitori o degli artefici.

Art. 17. — I conti dei provveditori e degli artefici, corredati dai processi verbali, sono riepilogati dalle direzioni di commissariato militare in un rendiconto annuale che trasmettono al Ministero della guerra non più tardi del 5 giugno di ogni anno per la emissione del mandato di saldo a favore di ciascuna direzione.

Le direzioni si asterranno fino al nuovo esercizio da ogni altra spesa.

Art. 18. — Le spese per la provvista e riparazione dei mobili degli uffici ed alloggi militari contemplati nell'art. 2° di questo regolamento sono approvate dal Ministero della guerra in seguito a richiesta dei rispettivi titolari.

Il Ministero incarica poi la direzione di commissariato militare di provvedere per la esecuzione dei lavori secondo i migliori preventivi che essa si sarà procurati e quindi dispone, con mandati diretti, il pagamento delle provviste e riparazioni in base ai conti dei fornitori e degli artefici corredati dai processi verbali di carico e di collaudo.

Roma, li 27 giugno 1895.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro del tesoro — SIDNEY SONNINO.

Il Ministro della guerra — MOCENNI.

N. **150.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Istruzione per l'esecuzione del Regolamento sull'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici ed alloggi militari approvato col R. Decreto 27 giugno 1895** — 27 giugno.

§ 1. La consistenza dei mobili degli uffici ed alloggi militari è dimostrata in un inventario o registro di carico (modello 704 del catalogo) compilato per cura delle direzioni territoriali di commissariato militare.

§ 2. La prima inscrizione delle robe sull'inventario o registro di carico è fatta secondo la loro natura e specie, pel loro prezzo di acquisto o pel valore di carico stabilito dal modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi; in mancanza di questi dati, a prezzo di perizia.

§ 3. Le robe che per la loro natura o per il loro prezzo complessivo o per la tenuità di esso sono suscettibili di essere riunite, possono inscriversi sotto una medesima unità o raggrupparsi collettivamente, come, ad esempio, riguardo agli alloggi dei comandanti di corpo d'armata e di divisione; un servizio da caffè, un servizio da the, un servizio di posate ecc. ecc.; ma nella colonna annotazioni sarà sempre specificato il numero dei pezzi di cui si compone ciascun servizio o collezione di oggetti.

Per gli oggetti di metallo prezioso sarà altresì indicato il peso complessivo.

§ 4. Tutti i mobili devono essere, per quanto è possibile, contrassegnati con un cartellino nel quale sia indicato il numero progressivo corrispondente a quello sotto il quale sono inscritti sull'inventario o registro di carico, in modo che il numero progressivo corrisponda al numero degli oggetti.

Così, ad esempio, se al numero trenta si devono inscrivere 10 seggiole imbottite, nella casella del numero progressivo sarà indicato dal n. 30 al 39 e quindi l'oggetto che viene dopo si inscriverà col n. 40.

§ 5. Gli aumenti successivi per provvista di nuovi mobili sono fatti al prezzo di acquisto o di tariffa e dimostrati nel giornale degli aumenti (modello 705 del catalogo) in base alla richiesta di carico. Le diminuzioni per dichiarazione fuori uso o passaggio di mobili ad altri uffici sono dimostrate a prezzo d'inventario sul registro delle diminuzioni (modello 705 del catalogo) in base al processo verbale delle diminuzioni.

I processi verbali constatanti i suddetti movimenti dovranno portare l'indicazione del numero e della data del dispaccio

del Ministero o della lettera del comando del corpo d'armata che autorizzò gli acquisti, le riparazioni, i passaggi o la vendita dei mobili.

§ 6. Quando un mobile il cui prezzo non sia contemplato nel modello per gli inventari, per effetto di riparazioni abbia acquistato un valore maggiore di quello attribuitogli dall'inventario, ne sarà fatto constatare con processo verbale, ed il mobile sarà inscritto a prezzo d'inventario sul giornale delle diminuzioni, ed al prezzo della nuova stima sul giornale degli aumenti.

§ 7. Quando occorra rinnovare l'inventario, si procede, prima della chiusura di questo, alla nuova stima dei mobili non contemplati nella tariffa del modello per gli inventari e se ne fa constare con processo verbale. Si inscrivono quindi tutti i mobili che hanno subito variazioni di prezzo sul giornale delle diminuzioni al prezzo d'inventario e su quello degli aumenti al prezzo della nuova stima.

Si procede poi alla chiusura dei giornali, riportandone i risultati sull'inventario che poscia viene chiuso e stabilita la rimanenza al giorno della chiusura riportandola sui nuovi inventari o registri di carico.

Tanto gli inventari vecchi coi rispettivi giornali quanto i nuovi inventari, sono raccolti dalle direzioni territoriali di commissariato militare e trasmessi al Ministero per il visto del capo ragioniere dell'amministrazione centrale della guerra.

§ 8. Perchè il Ministero possa annualmente accertare la consistenza dello stato patrimoniale i consegnatari dei mobili degli uffici ed alloggi militari compilano e trasmettono alla direzione territoriale di commissariato militare, non più tardi del 15 luglio, 2 esemplari dello specchio del caricamento dei mobili a valore (modello 706 del catalogo) risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni avvenute. Tali specchi sono poi trasmessi al Ministero entro lo stesso mese di luglio corredati da una copia di tutti i processi verbali constatanti i movimenti avvenuti nell'annata e da una copia del giornale degli aumenti e delle diminuzioni avvenute dalla compilazione dell'inventario in poi.

§ 9. Per la esecuzione di tutte le operazioni indicate nei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 di questa Istruzione presso gli uffici ed alloggi contemplati nell'art. 2 del regolamento provvedono le rispettive direzioni di commissariato militare.

§ 10. I mobili dei quali sia stato autorizzato lo scarico,

perchè dichiarati fuori uso, saranno, per cura delle direzioni territoriali di commissariato militare o dei comandanti di presidio nelle località ove non esiste ufficio di commissariato militare, venduti al miglior offerente, procurando che la vendita sia fatta a giusto prezzo, ed il ricavato sarà versato nelle casse dello Stato giusta l'art. 8 del regolamento.

§ 11. Dove non esistono uffici di commissariato tutte le operazioni indicate nella presente Istruzione come di loro competenza sono disimpegnate, per conto di esso, dai comandanti di presidio, ma questi fanno però capo alle direzioni di commissariato pei pagamenti ai provveditori e per la trasmissione delle richieste e dei documenti.

§ 12. Per provvedere alle spese del mobilio per gli uffici in ciascun corpo d'armata è assegnata, secondo l'art. 11 del regolamento, la somma che il Ministero stabilirà al principio di ogni esercizio finanziario ed indicherà al comando del corpo d'armata.

§ 13. Tale assegnazione rappresenta il limite massimo della spesa per ciascun corpo d'armata; ma i comandanti rispettivi procureranno di realizzare su di essa qualche risparmio, sia restringendo possibilmente le richieste loro sottoposte dalle direzioni di commissariato, sia procurando che le singole spese siano fatte con avvedutezza.

§ 14. Le somme come sopra assegnate sono amministrate dalle direzioni territoriali di commissariato militare le quali potranno chiedere al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi) due anticipazioni semestrali non maggiori in complesso di due terzi della somma assegnata al rispettivo corpo d'armata.

§ 15. Il comandante di corpo d'armata, ricevute dalla direzione territoriale di commissariato militare le richieste corredate dai preventivi della spesa, fa constatare la necessità degli acquisti o delle riparazioni e quando nulla si opponga riguardo alla opportunità ed entità della spesa, le approva ed incarica le direzioni stesse della esecuzione delle provviste e dei lavori.

§ 16. Per le spese che possano occorrere agli alloggi degli ufficiali generali il comandante di corpo d'armata fa le sue proposte al Ministero mandandogli i preventivi delle provviste e dei lavori.

§ 17. I titolari degli uffici indicati nell'art. 2 del regolamento, quando occorra qualche acquisto o riparazione di mobili pei loro uffici, ne faranno richiesta direttamente al Ministero.

§ 18. Gli acquisti e le riparazioni di mobili autorizzati dal comando del corpo d'armata o dal Ministero, sono fatte eseguire dalle direzioni di commissariato militare, le quali, collaudati i lavori, pagano i provveditori o trasmettono i conti al Ministero secondo che trattasi di mobili contemplati negli articoli 1 o 2 del regolamento.

Nel primo caso i conti dei fornitori, quietanzati nei modi prescritti dalle leggi sul bollo e corredati dai processi verbali di carico per gli acquisti e di collaudo per le riparazioni, sono riepilogati annualmente dalle direzioni di commissariato militare in un rendiconto conforme al modello *A* che fa seguito alla presente Istruzione e trasmessi non più tardi del 5 giugno di ogni anno al Ministero per la emissione del mandato di saldo.

Nel secondo caso le direzioni di commissariato militare trasmettono di volta in volta al Ministero i conti dei fornitori corredati dai processi verbali di carico e di collaudo.

§ 19. Le richieste che perverranno alle direzioni di commissariato militare non abbastanza in tempo perchè le provviste e le riparazioni possano essere eseguite, collaudate e pagate entro il 1° giugno di ogni anno, saranno tenute sospese, e sarà provveduto in modo che siano soddisfatte coi fondi assegnati per l'esercizio finanziario susseguente.

§ 20. Le prescrizioni contenute nel regolamento, per la cui esecuzione provvede la presente Istruzione, andranno in vigore il 1° luglio 1895.

È abrogato l'*Atto* ministeriale N. 133 dell'anno 1892 sull'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici ed alloggi militari.

Il commissariato provvederà alla ricompilazione degli inventari o registri di carico secondo le prescrizioni del regolamento e di questa Istruzione.

Il Ministro — MOCENNI.

MODELLO *A*

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

DEL . . . CORPO D'ARMATA

Esercizio finanziario 189 . . . - 9 . . .

RENDICONTO *delle spese incontrate dalla suddetta Direzione per l'acquisto e le riparazioni dei mobili degli uffici militari del suddetto corpo d'armata durante l'esercizio finanziario 189...-9... delle quali si domanda rimborso al Ministero della guerra, dedotte le anticipazioni ricevute.*

Pagato al negoziante (1) . . . . . .
per provvista di mobili occorsi all'ufficio (2)
come da conto qui unito . . . . . L.

Pagato all'artefice (1) . . . . . .
per riparazioni di mobili dell'ufficio (2). . .
come da conto qui unito . . . . . »

TOTALE . . . L.

Ricevuto per 1ª anticipazione con mandato N. ... in data. . . . . L. ... }
Ricevuto per 2ª anticipazione con mandato N. ... in data. . . . . » } »

RESTA dovuto alla Direzione . L.

A . . . . . addì . . . . . 189...

IL CAPITANO COMMISSARIO
ff. di Economo

IL COLONNELLO
Direttore di Commissariato

(1) Nome e cognome del negoziante od artefice.
(2) Indicare l'ufficio per il quale occorse la spesa.

N. **151**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Riduzione del prezzo degli stampati**. — 9 luglio.

Il Ministero ha deciso che dal 1° corrente luglio il prezzo degli stampati provveduti dal reclusorio militare di Savona sia ridotto del venti per cento.

La riduzione sarà fatta, per ora, sull'importo complessivo di ciascuna provvista, salvo poi a modificare la tariffa dei singoli moduli, quando occorrerà una nuova ristampa del catalogo del modellario.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

11.

Spese di viaggio degli uomini in licenza senza assegno ricoverati negli ospedali. — Per i militari di truppa in licenza senza assegno ricoverati in ospedali militari o civili, da considerarsi, a senso dell'ultimo capoverso dell'*Atto* 87 della *Raccolta*, come uomini fuori forza, le direzioni degli ospedali militari comprenderanno sul relativo foglio dimostrativo mod. 227, da allegarsi al rendiconto generale degli assegni (§ 2705 del regolamento d'amministrazione), anche le spese pagate agli uomini per il viaggio dal luogo di licenza all'ospedale e viceversa. Però se, uscendo dal luogo di cura vengono congedati o mandati ai rispettivi corpi, le spese per il loro rinvio saranno chieste in rimborso ai corpi stessi (*Div. assegni*).

12.

Esito dei rimasugli di fieno. — I generi componenti le razioni foraggio dovendo essere lasciati interamente consumare dai cavalli, le vendite dei rimasugli di fieno (§ 2312 *d* del regolamento di amministrazione) vanno fatte soltanto quando non sia possibile impiegarli nella alimentazione dei quadrupedi, e i corpi si trovino costretti ad abbandonarli, come, ad esempio, nei cambi di guarnigione.

Ne è quindi vietata la periodica cessione ai fornitori o ad altri (*Div. sussistenze e assegni*).

13.

Pagamenti per mezzo di cartoline-vaglia. — Per i pagamenti che dai corpi ed uffici militari debbano esser fatti, a norma dei regolamenti, con vaglia-postali, s'intende che sono da preferirsi cartoline-vaglia, ogni qualvolta si tratti di somme che possono essere spedite con questo mezzo più semplice ed economico.

In tal caso l'oggetto del pagamento verrà notato, agli effetti del § 1159 del regolamento d'amministrazione, tanto sul polizzino da lasciare unito alla cartolina, quanto sull'altro da staccarsi, il quale sarà conservato e considerato, al pari delle ricevute dei vaglia, come titolo giustificativo di cassa.

In quest'ultimo polizzino si indicherà inoltre l'importo complessivo della cartolina — comprese, cioè, le frazioni di lira e la tassa di spedizione — avvertendo che le annotazioni e, quando ne sia il caso, le marche da bollo, dovranno essere apposte dal lato delle avvertenze stampate e sulle avvertenze stesse, in modo però che il numero della cartolina, ivi impresso, resti completamente scoperto (*Div. assegni*).

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 29ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 luglio

LUGLIO 21. — Legge N. 418 per autorizzazione di spesa nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96, *pag.* 425.

» 24. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia *pag.* 426.

» 25. — Modificazioni allo scompartimento della compagnia carabinieri reali di Sassari, *pag.* 427.

» 26. — Dotazioni in carico ai distretti militari per gli stabilimenti sanitari in campagna, *pag.* 427.

Atto N. **152**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 21 luglio 1895 N. 418 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96**. — 21 luglio.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96 la somma di lire 13,400,000, da ripartirsi nei capitoli del bilancio come è qui di seguito indicato:

45. Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di bufetteria e trasporto dei medesimi.	9,500,000
46. Carta topografica generale d'Italia	200,000
47. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi	500,000
48. Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi	400,000
A riportarsi . . .	10,600,000

ERRATA-CORRIGE.

Atto 126, pag. 310, riga 6ª, *aggiungere:* e nell'ultimo alinea in luogo di « 0,235 », *mettere:* « 0,225 ».

Riporto . . .	10,600,000
49. Lavori, strade, ferrovie ed opere militari . .	400,000
51. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato	800,000
52. Espropriazioni e lavori per poligoni d'artiglieria e di fanteria, costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze	300,000
55. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto .	1,000,000
56. Acquisto di materiale di artiglieria da campagna e relativo trasporto	300,000
Totale . . .	13,400,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **152**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia**. — 24 luglio.

Per effetto di trattative intervenute fra il Ministero della guerra e le Società esercenti le tre grandi reti ferroviarie del Regno, si sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte al regolamento in data 15 luglio 1890 sui trasporti militari in ferrovia:

§ 40, il N. 7, è sostituito dal seguente:

« Dagli operai stabili e personale inferiore (butteri) di cui alla lettera *g*) del § 7, lo scontrino F *bis* ».

§§ 57, 2° comma, 58 e 59, dopo le parole « Mod. F » sono aggiunte « od F *bis* ».

§ 107, dopo le parole « masserizie di spettanza dei corpi » sono aggiunte: « e dei collegi militari ».

N. 13, dell'allegato IV *bis*, dopo la parola « uniforme » è aggiunto: « compresi gli operai stabili, i capi operai ed il personale inferiore (butteri) di cui alla lettera *g*) del § 7 ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **154**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento della compagnia carabinieri reali di Sassari** — 25 luglio.

Si avvertono le autorità militari che sono state fatte le seguenti modificazioni allo scompartimento territoriale della compagnia di Sassari:

Compagnia di Sassari.

Tenenza di Alghero	Alghero — Pozzomaggiore — Villanova Monteleone — Bonorva — Cossoine — Tiesi — Torralba.
Tenenza di Tempio Pausania	Tempio Pausania — Aggius — Bortigiadas — Calangianus — Luras — Terranova Pausania — Golfo degli Aranci.
Sezione di S. Teresa Gallura	S. Teresa Gallura — La Maddalena — Luogo Santo.

Tutti gli altri comandi della suddetta compagnia rimangono invariati.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **155**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Dotazioni in carico ai distretti militari per gli stabilimenti sanitari in campagna**. — 26 luglio.

1° Il Ministero ha determinato che i materiali in carico ad alcuni distretti militari per il funzionamento degli stabilimenti sanitari in campagna, (carri, o carrette di sanità, dotazioni per ospedali da campo, per ospedaletti da campo e da montagna, e per infermerie avanzate), siano passati ad alcuni degli ospedali militari principali, avvertendo quanto segue:

a) I carri, e le carrette di sanità saranno passati in carico agli ospedali militari principali di sede di corpo d'armata, e, per la Sardegna, all'ospedale militare principale di Cagliari, pur continuando a rimanere negli stessi locali, qualora non se ne abbiano altri similmente adatti;

b) Le dotazioni d'ospedali da campo, d'ospedaletti da campo e da montagna, e d'infermerie avanzate, passeranno in carico a determinati ospedali militari, che saranno, con disposizioni speciali, designati da questo Ministero.

Queste dotazioni però, meno qualche variante, continueranno ad essere depositate nelle stesse località, ed affidate agli stessi consegnatari, che le hanno ora in custodia, mentre alle amministrazioni degli ospedali, che le assumono in carico, incomberà l'obbligo di verificarne lo stato d'uso, provvedendo ai rinnovamenti e alle sostituzioni occorrenti.

2° L'operazione del passaggio di carico deve essere compiuta non più tardi del 1° settembre prossimo. Essa avrà luogo sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nei §§ 552-553 del regolamento d'amministrazione, cioè senza pagamento, in guisa che lo scarico dei distretti corrisponda perfettamente al carico delle amministrazioni d'ospedale interessate, e dopo essersi provveduto acchè il materiale sia messo in buono stato di servizio;

3° Le amministrazioni d'ospedale, alle quali passeranno in carico i materiali suindicati, ne rappresenteranno l'esistenza nelle dimostrazioni semestrali; con l'indicazione della sede, ove i materiali stessi sono depositati;

4° Per effetto del presente *Atto*, nel N. 629 del Tomo III d'istruzione per la mobilitazione, la seconda parte del secondo capoverso « *I comandanti di corpo d'armata* ecc. », s'intende soppressa;

5° Il Ministero si riserba di provvedere in ordine alle dotazioni di materiale sanitario, che i distretti militari hanno in carico, per i riparti di truppa di milizia mobile e di milizia territoriale.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 30ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 agosto

LUGLIO 30. — Concessione delle rafferme, *pag.* 429.
» 30. — Assegni inerenti alle rafferme, *pag.* 439.
» 31. — Istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria, *pag.* 457.
——— Decisioni di massima, *pag.* 457.

Atto N. **156**. — RECLUTAMENTO. — **Concessione delle rafferme**. — 30 luglio.

Viste le modificazioni al capitolo XXVII del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento apportate con l'*Atto* **143** pubblicate nel *Giornale militare* del corrente anno 1ª parte dispensa 27.

Il capitolo XVIII dell'istruzione complementare che illustra il precitato XXVII del regolamento summenzionato relativo alle rafferme è interamente abolito.

La materia in esso trattata viene ripartita in due atti, di cui il presente N. 156 che tratta della concessione delle rafferme sostituisce il capitolo XVIII dell'istruzione complementare, l'altro N. 157 che concerne il pagamento e il conteggio dei premi, soprassoldi, capitali e indennità di rafferma s'intenderà far parte del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito.

Art. 1. — *Condizioni richieste per conseguire le rafferme.*

§ 1. Per la concessione di qualsiasi rafferma, occorre che il militare il quale vi aspira:

a) ne faccia domanda in iscritto per via gerarchica all'autorità che deve concederla, nel penultimo mese in cui compie i suoi obblighi di servizio sotto le armi;

b) risulti, da apposita visita medica, completamente idoneo al servizio nella propria arma o corpo;

c) sia giudicato dalla commissione d'avanzamento del corpo (pei carabinieri reali, depositi cavalli stalloni e stabilimenti militari di pena, dal consiglio d'amministrazione), appositamente convocata, per condotta, per istruzione ed attitudine militare e per sentimento morale non solo perfettamente

idoneo al suo grado ed impiego, ma utile e meritevole di essere conservato in servizio;

d) ottenga favorevole parere dalle superiori autorità gerarchiche sino a quella che deve concederla, quando non sia lo stesso comandante del corpo.

§ 2. La concessione d'ogni rafferma viene annunciata all'ordine del giorno del corpo ed inscritta sul foglio matricolare del raffermato. Questo annuncio impone al raffermato tutti gli obblighi conseguenti alla rafferma, come ne riconosce tutti i diritti.

Art. 2. — *Rafferme di un anno senza premio.*

§ 3. La concessione delle rafferme di un anno senza premio è fatta dai comandanti di corpo. Però per quei militari ai quali viene concessa per la prima volta tale rafferma, il comandante del corpo subito dopo avvenuta la concessione, trasmette al Ministero (Direzione generale leve e truppa) la copia del foglio matricolare del raffermato con la variazione riguardante l'ammissione alla rafferma stessa.

§ 4. Al militare che aspira alla rafferma con premio ed al sottufficiale che chiede la rafferma triennale con soprassoldo di L. 109,50, qualora non sia ritenuto dalla commissione di avanzamento meritevole di tale beneficio, potrà essere concessa la rafferma di un anno senza premio, a titolo di esperimento, e al termine di essa anche una seconda. Queste rafferme sono concesse dai comandanti di corpo d'armata, dal comandante delle truppe d'Africa e pei carabinieri dal comandante generale dell'arma.

Art. 3. — *Rafferme con premio.*

§ 5. Il militare che aspira alla rafferma con premio ne fa domanda in carta bollata da centesimi 50 o al comandante del corpo d'armata o al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali nel penultimo mese del suo obbligo di servizio, e la inoltra gerarchicamente al comandante del corpo. Pei riammessi in servizio tale domanda può essere inoltrata nell'ultimo mese del primo anno dopo la riammissione, purchè contino, beninteso, cinque anni di effettivo servizio.

§ 6. Nel caso che il parere della commissione d'avanzamento di cui al § 4 risulti sfavorevole al militare richiedente, la commissione stessa dovrà deliberare se possa al medesimo

esser concessa una rafferma senza premio a titolo di esperimento.

§ 7. Nel caso che il militare chiedente la rafferma si trovi distaccato dalla sede del corpo, il comandante dovrà provvedere perchè sia visitato presso un distretto militare o altro corpo o distaccamento più vicino ove presta servizio un ufficiale medico.

§ 8. Qualunque sia il risultato del parere della commissione d'avanzamento e quello della visita medica, i comandanti di corpo trasmetteranno le domande degli aspiranti alla rafferma con premio al comandante del corpo d'armata e pei carabinieri reali al comandante generale dell'arma unendovi:

a) copia della deliberazione della commissione di avanzamento firmata da tutti i membri che vi presero parte;

b) la relazione medica, col visto del comandante del corpo;

c) la copia del foglio matricolare e caratteristico modello N. 59 e pei sottufficiali anche la copia del foglio caratteristico modello N. 961 del catalogo, completati di tutte le variazioni, annotazioni e punizioni subite dai titolari.

§ 9. I comandanti dei corpi d'armata e il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, esaminate le domande degli aspiranti alla rafferma con premio concedono, nel limite precedentemente stabilito dal Ministero della guerra, la chiesta rafferma ai militari che ritengono meritevoli di tale beneficio. Per coloro i quali non sono ritenuti meritevoli della rafferma con premio, i comandanti stessi dovranno determinare se ai medesimi debba essere concessa la rafferma di un anno senza premio a titolo di esperimento oppure inviati in congedo illimitato.

§ 10. Quando nel tempo trascorso fra la proposta e la decorrenza della rafferma avvenisse qualche fatto pel quale il comandante del corpo ritenesse il militare non più idoneo o meritevole della rafferma dovrà convocarsi la commissione di avanzamento perchè deliberi in proposito e se la deliberazione fosse sfavorevole al raffermato, sarà senza indugio comunicata al comandante del corpo d'armata o al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali per la loro decisione.

§ 11. Qualora un militare cui sia stata concessa la rafferma, prima che la medesima incominci a decorrere, intendesse di recedere dalla fatta domanda, il comandante del corpo provvederà per l'immediato di lui invio in congedo illimitato, salvo che non abbia altri obblighi di servizio da com-

piere, e ne informerà immediatamente il comandante del corpo d'armata o il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.

§ 12. Qualora un militare, in virtù dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, faccia domanda per la rescissione della rafferma in corso, il comandante del corpo trasmette tale domanda al comandante il corpo d'armata o al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, per la loro decisione, esprimendo nella lettera d'invio della domanda stessa il suo parere sulla convenienza o no di accoglierla.

§ 13. Quando ad un militare sia rifiutata la chiesta rafferma con premio e sia concessa invece quella di un anno senza premio, a titolo di esperimento, il comandante del corpo gli farà conoscere i motivi pei quali non venne ammesso alla invocata rafferma e ciò allo scopo che esso possa emendarsi ed acquistare quei requisiti di cui fu riconosciuto deficiente o manchevole.

Art. 4. — *Rafferme con soprassoldo.*

§ 14. Il sottufficiale che sta per compiere il suo ultimo anno di servizio sotto le armi e che desidera di essere ammesso alla rafferma triennale con soprassoldo di L. 109,50 ne fa domanda in carta bollata da centesimi 50 e la presenta al comandante del corpo nel penultimo mese del suo servizio.

Pei riammessi sotto le armi tale domanda potrà essere inoltrata dopo un anno dalla loro riammissione in servizio.

§ 15. I sottufficiali, i quali, al termine della rafferma triennale col soprassoldo di L. 109.50 o delle successive rafferme annuali con soprassoldo di lire 219, aspirassero ad assumere un'altra rafferma, dovranno farne domanda nella seconda metà del mese di ottobre. In via eccezionale per queste rafferme, potranno essere tuttavia accettate domande anche posteriormente, sia pure nel mese di dicembre.

§ 16. Il sottufficiale che aspira alla nomina ad un impiego civile qualora al termine di una rafferma non abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio, fosse anche per la mancanza di un solo giorno, deve chiedere una nuova rafferma con soprassoldo, salvo ad essere prosciolto da tale obbligo il giorno in cui compirà il dodicesimo anno di servizio, sia per andare in congedo illimitato, sia per rimanere

sotto le armi con soprassoldo di L. 365 e senza vincolo di ferma in attesa dell'impiego civile che avrà prescelto.

§ 17. Il sottufficiale che non aspira ad un impiego civile e desidera di continuare sotto le armi oltre il 12° anno di servizio, deve dichiararlo qualche giorno prima al comandante del corpo il quale ne riferirà al comandante del corpo d'armata perchè autorizzi il richiedente a continuare nel vincolo della rafferma già assunta, oppure lo ammetta ad una nuova rafferma a decorrere dal 1° gennaio successivo, qualora fosse prossima la scadenza di quella a cui trovasi vincolato.

§ 18. Per le domande di rafferma con soprossoldo, i comandanti di corpo si uniformeranno al disposto dei §§ 5 e seguenti riguardanti le rafferme con premio, trasmettendole al comandante del corpo d'armata il quale, sulla base del numero delle rafferme precedentemente stabilito dal Ministero della guerra, determina sulla concessione o meno delle medesime. Occorrerà però tenere presente che la rafferma di un anno senza premio a titolo di esperimento non può essere concessa che ai sottufficiali che chiedono la rafferma triennale.

§ 19. I sottufficiali che per qualsiasi motivo non avessero ancora raggiunto il 12° anno di servizio effettivo al termine della quarta rafferma annuale con soprassoldo (ultima di quelle che possono essere loro concesse a termine di legge); e non potessero perciò invocare l'impiego civile, nè il soprassoldo di L. 365, potranno rimanere sotto le armi senza soprassoldo per il tempo necessario a compiere i 12 anni di servizio effettivo. Dovranno però prima che scada la quarta rafferma dichiarare se al compimento dei 12 anni intendono di continuare nel servizio con rafferme annuali e col soprassoldo di lire 365, ovvero di aspirare a conseguire un impiego civile andando in congedo o rimanendo sotto le armi senza vincolo di ferma e col soprassoldo di lire 365, nel qual caso dovranno poi inoltrare in tempo la relativa domanda corredata dei prescritti documenti.

§ 20. Ai comandanti di corpo è delegata la facoltà di concedere la rafferma di un anno col soprassoldo di lire 365:

a) ai sottufficiali che, compiuti dodici anni di servizio, non aspirano ad impiego civile e che già furono ammessi dal comandante di corpo d'armata a godere di tale soprassoldo;

b) a quei sottufficiali che mentre erano in attesa d'impiego civile senza vincolo di ferma raggiunsero gli anni di servizio voluti per la giubilazione e devono imprendere la rafferma di un anno.

Per la concessione di queste rafferme saranno osservate le norme di cui al § 1 del presente atto.

§ 21. Quando il comandante di corpo non credesse opportuno di concedere un'ulteriore rafferma in applicazione del paragrafo precedente, dovrà riferirne al comandante del corpo d'armata per le sue decisioni.

§ 22. Il sottufficiale raffermato con o senza soprassoldo, ove sia retrocesso o rimosso dal grado con sentenza di Tribunale, è prosciolto dall'obbligo di servizio contratto con la rafferma, però rimane sempre vincolato all'obbligo, che ancora avesse, di essere ascritto in congedo illimitato alla milizia mobile od alla milizia territoriale.

Egli non potrà ad ogni modo essere avviato in congedo se non dopo scontata la pena.

§ 23. Il sottufficiale raffermato con o senza soprassoldo, il quale in seguito a retrocessione o rimozione dal grado venga trasferito in un corpo disciplinare, non è prosciolto dal servizio sotto le armi se non dopo di aver scontato in detto corpo sei mesi di effettivo servizio di punizione computabile dalla data del passaggio.

Art. 5. — *Opzione dei sottufficiali riassoldati o raffermati con premio per ottenere invece le rafferme con soprassoldo.*

§ 24. I sottufficiali provvisti di pensione di riassoldamento o raffermati con premio che optano per le rafferme con soprassoldo, dovendo definitivamente rinunziare a tutti i diritti che loro derivano dal riassoldamento o dalle rafferme con premio state loro loro concesse in base alle prescrizioni di legge, cesseranno da ogni obbligo di servizio inerente alle dette rafferme, e mentre verranno ammessi a godere di quel corrispondente soprassoldo che dalla legge è stabilito per l'anno di servizio nel quale si troveranno all'atto dell'opzione, dovranno assumere gli obblighi di servizio sotto le armi qui appresso indicati, salvo ben inteso il disposto di cui all'articolo 149 della legge sul reclutamento.

§ 25. I sottufficiali provvisti di rafferme con premio, i quali all'atto dell'opzione non avessero ancora compiuto l'undicesimo anno di effettivo servizio sotto le armi, saranno ammessi a percepire subito il soprassoldo annuale di lire 219 e dovranno obbligarsi ad una rafferma di un anno con eguale

soprassoldo computabile dal 1° gennaio successivo alla data della loro opzione.

§ 26. I sottufficiali raffermati con premio, che all'atto della opzione per la legge sullo stato dei sottufficiali, si trovassero nel percorso del loro dodicesimo anno di effettivo servizio sotto le armi, saranno ammessi a percepire il soprassoldo annuale di rafferma di lire 219. Essi saranno ammessi ad una rafferma annuale, ed al termine del dodicesimo anno di servizio sarà loro applicabile quanto viene prescritto nel seguente paragrafo.

§ 27. I sottufficiali riassoldati o raffermati con premio, che all'atto della opzione avessero compiuto dodici o più anni di effettivo servizio sotto le armi, saranno ammessi a percepire il soprassoldo annuale di rafferma di lire 365 e dovranno dichiarare se intendono di aspirare ad un impiego.

§ 28. Coloro di essi che dichiarassero di non aspirare ad un impiego, dovranno assumere una rafferma annuale a senso dell'articolo 157 della legge sul reclutamento, col soprassoldo di lire 365 ma potranno poi, ad ogni successiva scadenza delle raffermo annuali, fare domanda per la concessione di detto impiego.

§ 29. Quelli invece che dichiarassero di aspirare subito ad un impiego, dovranno altresì dichiarare se intendono di attendere la concessione di tale impiego in congedo illimitato ovvero sotto le armi. In quest'ultimo caso saranno trattenuti senza obbligo di ferma e verranno gli uni e gli altri, per cura del Ministero della guerra, messi in nota perchè sia loro concesso l'impiego con le norme stabilite dal regolamento approvato con R. Decreto 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi civili ai sottufficiali del regio esercito.

§ 30. I sottufficiali che intendono di optare per la nuova legge, dovranno dichiararlo innanzi al consiglio di amministrazione del proprio corpo, firmando l'atto di opzione conforme al modello *A* unito al presente atto.

§ 31. Gli atti di opzione di cui sopra dovranno essere tresmessi al comandante del corpo d'armata, unendovi copia del foglio matricolare e caratteristico del sottufficiale.

§ 32. Qualora i sottufficiali non si trovino alla sede del corpo, l'atto di opzione potrà essere fatto firmare per delegazione presso il consiglio d'amministrazione di altro corpo, distretto o distaccamento.

§ 33. Il pagamento del soprassoldo di rafferma decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data della firma

dell'atto di opzione, cessando contemporaneamente il diritto al pagamento dei premi di rafferma o delle pensioni di riassoldamento.

§ 34. I sottufficiali che avessero capitalizzato pensioni di riassoldamento o premi di rafferma, non potranno optare per l'applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali, e non potranno ugualmente optare i sottufficiali che fossero in credito di depositi come surrogati ordinari o come assoldati anziani.

§ 35. I sottufficiali che desiderassero optare per le rafferme con soprassoldo ed avessero la pensione di riassoldamento od il premio di rafferma vincolati per matrimonio, dovranno indicare in qual modo intendono o possono provvedere a costituire in altro modo la rendita prescritta, tranne che si trovino in una di quelle posizioni nelle quali, a senso dell'articolo 16 della legge 8 luglio 1883, è stabilito che possono prender moglie senza vincolo alcuno di rendita.

Situazioni numeriche da trasmettersi al Ministero.

§ 36. I comandanti di corpo d'armata, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, ed il comandante delle truppe d'Africa, trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) nei primi cinque giorni di ogni mese una situazione numerica conforme al modello B unito al presente atto.

§ 37. I corpi del regio esercito trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) nei primi dieci giorni successivi d'ogni trimestre una situazione numerica conforme al modello 31 del catalogo.

Il Ministro — MOCENNI.

MODELLO A § 30 dell'*Atto* N. 156 del 1895

(1) . . . . . .

ATTO DI OPZIONE

per il trattamento dato dalla legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883 n. 1470 del (2) . . . . . .
. . . . . .
L'anno . . . . . addì . . . . . .

Innanzi al Consiglio d'Amministrazione di questo corpo si è presentato il (2) . . . . . col n. . . di matricola, raffermato con premio inscritto al n. . . del ruolo dei raffermati per (3) . . . . . e al n. . . di certificato per la pensione di riassoldamenti con premio anteriormente compiuti (4), il quale ha dichiarato di rinunciare, conforme nel modo il più ampio rinuncia ai benefici e diritti inerenti a tale sua posizione giusta la legge sul reclutamento dell'esercito ed optare, conforme opta per il trattamento, pei vantaggi e per gli obblighi determinati dalla legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883 ai termini e per gli effetti stabiliti nell'articolo 36 della legge stessa.

A questo intento ha dichiarato altresì che nè il capitale delle prestazioni godute nella suenunciata posizione, nè le prestazioni medesime sono state giammai da lui cedute o in altro modo impegnate nè in tutto, nè in parte.

Il prefato Consiglio prende atto dell'opzione come sopra dichiarata dal detto (2) . . . . . il quale udita lettura del presente atto la ratifica in ogni sua parte e vi appone la propria firma.

firma . . . . . .

I MEMBRI DEL CONSIGLIO

firme . . . . . .

(1) Indicazione del corpo.
(2) Grado, cognome, nome e nome del padre.
(3) Indicare la qualità, se una, due, ecc., raffermo.
(4) Se sia raffermato e non pensionato o viceversa, si cancellino le parole che non occorrono.

MODELLO B — (1) . . . . . § 31 dell'Atto N. 156 del 1895

MESE DI . . . . . .

Concessioni di rafferme fatte con decorrenza dal 1° del mese di (2) *e pagamento di capitali e d'indennità autorizzati durante il mese suddetto.*

CORPI, DISTRETTI, ISTITUTI	Rafferme con premio				Rafferme con soprassoldo					Ammissioni a L. 365		Capitalizzazioni di premi				Indennità di rafferme con premio		Indennità articolo 154		Indennità				Annotazioni
					Triennale di L. 109,50	Annuali di L. 219				con vincolo di ferma	senza vincolo di ferma in attesa d'impiego	sotto le armi		in congedo		articolo 143 L.	articolo 145 L.	sotto le armi L.	congedati L.	articolo 155 L.	articolo 156 L.	articolo 159 L.	articolo 37 Legge 8 luglio 1883 L.	
	1ª	2ª	3ª	Totale		1ª	2ª	3ª	4ª	Totale			in cartelle di rendita	in contanti L.	in cartelle di rendita	in contanti L.									
... Regg. fanteria .																								
... id. id. .																								
... id. id. .																								
... id. bersaglieri																								
... id. artiglieria.																								
... id. genio . .																								
... id. cavalleria .																								
Distretto milit. di..																								
Compag. di sanità																								
Id. di sussis.																								
Totali. . .																								

(1) Comando del... corpo d'armata, delle truppe d'Africa, comando generale dell'arma dei carabinieri reali.
(2) Mese successivo a quello cui si riferisce la presente situazione numerica.

. . . . . li . . . . . 189 . . .

IL COMANDANTE (1) . . . . . .

N. **157**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Assegni inerenti alle rafferme**. — 30 luglio.

In seguito alle varianti introdotte nel regolamento sul reclutamento, col regio decreto 13 giugno u. s. (*Atto* 143 del *Giornale Militare*), per gli assegni inerenti alle rafferme degli uomini di truppa, il Ministero determina che pel pagamento ed il conteggio di tali assegni siano osservate, con effetto dal 1° corrente luglio, le norme che seguono:

Art. 1. — *Premi e soprassoldi.*

§ 1. I premi e soprassoldi di rafferma dovuti a norma del testo unico delle leggi sul reclutamento e di altre leggi anteriori sono dai corpi pagati agli individui a rate posticipate di una quindicina o, pei carabinieri reali, di un mese, eccezione fatta quando i raffermati abbiano da lasciare i propri riparti, nel qual caso saranno soddisfatti dei loro averi sino a tutto il giorno della partenza.

Pei raffermati ricoverati in ospedali il pagamento degli assegni, per le giornate di ricovero, è fatto all'uscita dai luoghi di cura.

Per gli uomini in licenza le quote del premio o del soprassoldo maturate saranno pagate soltanto al loro rientrare ai corpi, tranne per quelli in licenza di convalescenza per oltre tre mesi, i quali continueranno a ricevere gli assegni al termine di ogni quindicina per mezzo di vaglia postali o di cartoline-vaglia; eccezion fatta pei carabinieri che li riceveranno dopo un mese.

§ 2. Per il computo dei premi i mesi sono sempre valutati di 30 giorni; pei soprassoldi di rafferma sono invece valutati pel numero di giorni di cui il mese effettivamente si compone, eccezion fatta pel febbraio che si calcola di 28 giorni anche negli anni bisestili.

§ 3. I fondi pel pagamento dei premi e soprassoldi saranno dai corpi domandati mese per mese, insieme cogli altri per gli assegni ordinari, dimostrandoli nelle richieste d'anticipazioni mod. 218 (§ 215 del Regolamento d'amministrazione e *Atto* 162 del 1891) in distinto articolo.

§ 4. Dei premi e soprassoldi che trimestralmente risultano dovuti ai raffermati i corpi si daranno credito sul *Rendiconto generale degli assegni* (§ 252 ivi), allegandovi apposito *Elenco* mod. 381, sul quale i vari assegni saranno dimostrati distintamente per ciascuna specie di rafferma.

Contemporaneamente si daranno debito, colla scorta dello stesso documento, dell'importo della tassa di ricchezza mobile (7,50 %) cui gli assegni sono soggetti.

§ 5. Per i premi di rafferma dovuti ai militari dei depositi cavalli stalloni, il comando del personale dei depositi al principio d'ogni trimestre invierà al Ministero della guerra (*Direzione generale dei servizi amministrativi*), in duplice copia, una distinta richiesta dei fondi occorrenti (Allegato *A*) per l'emissione di un corrispondente mandato d'anticipazione.

Al termine del trimestre trasmetterà poi del pari apposito rendiconto (allegato *B*), sul quale si dimostrerà il relativo credito coll'allegarvi un *Elenco* mod. 381 e detrattone l'importo dell'anticipazione riscossa, si stabilirà la residuale somma dovuta.

Le rimanenze risultanti dai rendiconti dei primi tre trimestri dell'esercizio finanziario saranno rispettivamente riportate nel rendiconto del trimestre successivo, per potere così sistemare le partite al termine dell'esercizio con un solo mandato di saldo.

§ 6. I mandati di anticipazione e di saldo per il personale dei depositi cavalli stalloni saranno emessi a favore del comando di esso personale, ma esigibili con quietanza dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Da quest'ufficio dovranno quindi essere prelevate mese per mese, le somme occorrenti pel pagamento dei premi e soprassoldi mediante l'invio di prospetti mod. 303.

§ 7. Per potere computare, trimestre per trimestre, le quote di premio o soprassoldo spettanti ad ogni raffermato e riconoscere se siano state pagate nella misura effettivamente dovuta, ogni corpo terrà il *Registro dei raffermati* mod. 332, nel quale si noteranno man mano le variazioni di ciascuno che influiscono sul diritto a tali assegni.

Il registro sarà rinnovato al 1° luglio di ciascun anno.

Art. 2. — *Indennità speciali.*

§ 8. L'assegno di lire 100 dovuto ai sottufficiali che assumono la prima rafferma con soprassoldo sarà pagato direttamente dalla cassa dei corpi quando la rafferma ha principio e conteggiata alla fine del trimestre sull'elenco mod. 381.

I fondi occorrenti verranno compresi nella richiesta modello 218 relativa al mese di gennaio di ciascun anno.

§ 9. Le domande degli interessati intese a conseguire il pagamento delle indennità di cui agli art. 143, 145, 154, 155 e 156 del testo unico delle leggi sul reclutamento, come fu modificato dalla legge 28 giugno 1891 N. 345, e di cui all'art. 37 della legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali, debbono essere redatte su carta bollata da centesimi 50 e dirette al comandante del corpo d'armata.

Esse verranno presentate, non prima del giorno in cui per congedo o altro si è verificato il diritto all'indennità, al comandante del corpo il quale provvederà che siano trasmesse al comandante del corpo d'armata unitamente alla copia del foglio matricolare (mod. 61) dei richiedenti completata della variazione concernente il diritto alla indennità.

§ 10. Quando da qualche sottufficiale sotto le armi venga fatta domanda del pagamento anticipato di tutta o di parte della indennità di lire 2000, a senso dell'art. 154 del testo unico succitato, i comandanti di corpo, dopo essersi accertati dei motivi che hanno indotto il ricorrente ad invocare tale beneficio, uniranno alla domanda stessa un rapporto motivato contenente il loro avviso in merito, come pure insieme colla copia del foglio matricolare, copia del foglio caratteristico mod. 961 del richiedente.

§ 11. Nel dare corso alle domande per il pagamento delle indennità si avvertirà in ispecial modo che la quota di lire mille, fissata in più pei sottufficiali del treno dall'art. 154 del testo unico delle leggi sul reclutamento, è dovuta soltanto a coloro che abbiano prestato 16 anni di servizio continuato nella detta specialità.

Riguardo poi all'indennità stabilita dall'art. 37 della legge 8 luglio 1883 N. 1470, si deve aver presente che il sottufficiale richiedente sia di quelli che potevano optare pel trattamento di detta legge — cioè che non appartenga e non abbia appartenuto, dopo l'8 luglio 1883, all'arma dei carabinieri reali, al personale di governo degli stabilimenti militari di pena, al personale dei depositi cavalli stalloni ed ai sottufficiali musicanti, trombettieri e capi armaiuoli — e che abbia assunta e compiuta qualche rafferma di un anno senza premio dopo il 1° gennaio 1884, data in cui andò in vigore la legge stessa, avvertendo inoltre che la domanda per il pagamento dell'indennità non può essere presentata se non quando il sottufficiale cessa dal servizio sotto le armi, e che essa indennità spetta solamente per le rafferme interamente compiute prima di conseguire il diritto alla pensione di ritiro, digui-

sachè a coloro i quali al 1° luglio 1893 (data in cui fu messa in vigore la legge sulle pensioni civili e militari 15 giugno 1893) avevano compiuti 20 anni di servizio, quand'anche non avessero ancora 42 anni di età, non compete l'indennità per la rafferma nel corso della quale hanno raggiunto l'accennato periodo di servizio.

§ 12. Anche le domande per il pagamento delle indennità dovute, giusta l'art. 159 del testo unico delle leggi sul reclutamento, a sottufficiali che hanno già cessato dal servizio, saranno redatte secondo le norme del precedente § 9 e trasmesse al comandante del corpo cui il richiedente apparteneva, il quale la farà pervenire al comandante del corpo d'armata.

A queste domande sarà pure unita l'attestazione di cui al § 924 del regolamento sul reclutamento.

§ 13. Pei raffermati morti sotto le armi con diritto a indennità per compiute rafferme, i corpi ne daranno avviso agli eredi, a mente dell'art. 175 del regolamento d'amministrazione, invitandoli a trasmettere loro, per riscuotere tale credito, una speciale domanda su carta bollata da centesimi 50 diretta al comandante del corpo d'armata, unendovi i documenti prescritti dai §§ 898 e 899 del regolamento sul reclutamento.

Ogni qual volta nello accertamento del diritto all'eredità, i corpi si trovassero di fronte a difficoltà d'ordine amministrativo o d'ordine giudiziario, che non potessero risolvere, dovranno riferirne al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) comunicandogli tutti i documenti prodotti dagli eredi.

§ 14. Ricevute le domande e riconosciuto il diritto alle indennità, i comandi di corpo d'armata ne faranno constare con apposita dichiarazione la somma dovuta, autorizzandone il pagamento.

La dichiarazione sarà poscia trasmessa ai corpi interessati, restituendo, ad un tempo, i documenti di cui ai precedenti §§ 12 e 13.

§ 15. Il pagamento delle indennità sarà fatto dai corpi al netto della tassa di ricchezza mobile (7,50 %) su essa dovuta, contro dichiarazione di quietanza dei creditori.

Si avvertirà però che le indennità maturate prima dell'8 agosto 1894, giorno in cui entrò in vigore la legge 22 luglio 1894 N. 339, non sono soggette a tassa, e che ne sono del pari escluse le quote annue dell'indennità di cui all'art. 37 della legge sullo stato dei sottufficiali state maturate prima della medesima data.

§ 16. Quando gli uomini cui sono dovute le indennità abbiano debiti verso la cassa o, per i carabinieri, verso la massa individuale, sulla somma da pagarsi sarà diffalcato l'importo del loro debito.

In questo caso si faranno due distinte operazioni di cassa: una per il pagamento della indennità, al netto della tassa, e l'altra per l'introito della somma ritenuta a estinzione del debito.

§ 17. Pei militari che hanno cessato dal servizio il pagamento delle indennità sarà fatto per mezzo di vaglia postale o vaglia cambiario o in quell'altro modo che si reputasse più conveniente, tenuto conto della entità della somma da pagarsi e del luogo di residenza dei militari.

Le amministrazioni possono però, sotto la propria responsabilità, disporre che le somme siano pagate all'atto stesso in cui gli interessati presentano la domanda, cioè all'atto del loro licenziamento.

Anche nel caso di pagamenti per mezzo di vaglia, le amministrazioni provvederanno pel ritiro della dichiarazione di ricevuta degli individui.

§ 18. Le indennità pagate saranno dai corpi conteggiate sul rendiconto generale (allegato *B* per i depositi cavalli stalloni) mediante apposito articolo, inscrivendo a proprio credito l'importo lordo delle indennità e a debito l'importo della tassa di ricchezza mobile su esse dovuta.

A giustificazione delle partite, sarà annesso al rendiconto analogo specchio nominativo corredato di copia dei fogli matricolari (mod. 61), delle dichiarazioni dei comandanti di corpo d'armata e delle ricevute dei militari.

Art. 3. — *Capitalizzazioni di premi di rafferma.*

§ 19. Le domande per capitalizzazione di premi di rafferma di militari raffermati per leggi anteriori a quella del 28 giugno 1891, che cessano dal servizio sotto le armi, sono promossi sottotenenti o trasferiti nel corpo invalidi e veterani, debbono essere redatte e presentate secondo le norme del precedente § 9.

Per le domande di coloro che, pur continuando a rimanere sotto le armi, chiedono di capitalizzare uno o più premi, si osserveranno inoltre le disposizioni del § 10, avvertendo che anche in questi casi non si possono capitalizzare, per esigenze amministrative, che premi interi e non una sola parte di essi.

Per le capitalizzazioni dei premi dei raffermati morti, da parte degli eredi, sono applicabili le disposizioni del § 13, salvo che si tratti di rafferme state concesse anteriormente al 1° febbraio 1883, nel qual caso le domande dovranno essere dirette all'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti (§ 32).

Affinchè i comandanti di corpo d'armata possano calcolare esattamente le *prorata* dovute, i comandanti di corpo, nel trasmettere le domande di capitalizzazione, indicheranno fino a qual giorno i raffermati ebbero il pagamento del premio.

§ 20. Nelle domande dovrà essere indicato se i richiedenti desiderano ricevere il capitale in contanti oppure in cartelle del debito pubblico, indicando pure, in quest'ultimo caso, il loro domicilio e l'intendenza di finanza, presso la quale essi intendono ritirare i titoli.

La capitalizzazione dei premi in contanti potendo effettuarsi in un termine assai più breve, i comandanti di corpo avvertiranno i loro dipendenti di questa circostanza, onde possano regolarsi nel fare le loro domande.

Quando la capitalizzazione è chiesta in cartelle, alla domanda dovrà altresì essere unita una dichiarazione del direttore dei conti, vidimata dal relatore, dalla quale risulti che il richiedente non ha nessun debito verso l'amministrazione, oppure, se il debito che ha possa essere saldato colla *provata* degli interessi (§ 22), a quanto il debito ascenda.

§ 21. I comandanti dei corpi non possono dar corso, e le autorità superiori non possono accogliere, domande di capitalizzazione di premi vincolati per matrimonio, e neppure di quelli pei quali, a senso del § 330 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, il militare ottenne il consenso di contrarre matrimonio senza vincolo di rendita.

§ 22. Pervenute le domande al comando del corpo d'armata, questo, accertato il diritto dei richiedenti, procede alla liquidazione di quanto loro spetta.

Se la capitalizzazione è stata chiesta in contanti, si stabilirà la somma dovuta calcolando il valore della corrispondente rendita dello Stato al prezzo medio di borsa del giorno in cui il raffermato acquistò il diritto alla capitalizzazione, in base al § 896 del regolamento sul reclutamento, quale risulta dalla *Gazzetta ufficiale*, e diffalcandone gli interessi del semestre in corso per tutto il tempo che il raffermato ricevette il premio.

Se invece la capitalizzazione è chiesta in cartelle del debito pubblico, il comando del corpo d'armata, calcolato l'ammontare della rendita da acquistarsi, inviterà l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a farne richiesta al Ministero del tesoro (allegato *G*), indicandogli la *prorata* spettante al raffermato, la quale è costituita dagli interessi (5 °/₀), depurati dalla tassa di ricchezza mobile, dal giorno in cui cessò il pagamento del premio sino alla scadenza del semestre in corso.

Per calcolare esattamente gli interessi da diffalcare o da bonificare ai raffermati, i comandi di corpo d'armata potranno valersi dell'unito prontuario (allegato *D*).

§ 23. Delle capitalizzazioni concesse, i comandi di corpo d'armata faranno constare con analoghe dichiarazioni che verranno trasmesse ai corpi interessati.

Se trattasi di capitalizzazione in contanti, la dichiarazione sarà formulata come segue:

« Vista la domanda del . . . . . intesa ad ottenere la capitalizzazione in contanti del premio di rafferma di annue lire . . . , a norma della legge . . . , si autorizza la chiesta capitalizzazione come dal seguente conto:

Valore della rendita dello Stato 5 °/₀ pel capitale nominale di lire . . . . ., corrispondenti ai ⁴/₅ del detto premio, al . . . . . prezzo medio di borsa del . . . . . ., giorno in cui il richiedente acquistò il diritto alla capitalizzazione. . . . . L. . . .

Detraggonsi gli interessi del detto capitale, depurati dalla tassa (20 °/₀) di ricchezza mobile, del semestre in corso sino al . . . . (N. . . giornate) . . . . L. . . .

Resta la somma dovuta da pagarsi al corpo . . . L. . . .

A . . . . . li. . . . . 18. . .

Il comandante del corpo d'armata

Quando invece la capitalizzazione sia chiesta in cartelle di rendita, la dichiarazione sarà redatta come in appresso:

« Vista la domanda del . . . . . intesa ad ottenere la capitalizzazione del premio di rafferma di annue lire . . . . in rendita dello Stato a norma della legge . . . ., si autorizza la chiesta capitalizzazione in cartelle 5 °/₀ pel valore nominale di lire . . . . corrispondente ai ⁴/₅ del premio.

A . . . . . li . . . . . 18 . .

Il comandante del corpo d'armata

Per le capitalizzazioni dei premi dei raffermati morti, chieste dagli eredi, le dichiarazioni saranno congrualmente modificate, ed in tal caso saranno con esse restituiti ai corpi i documenti che dagli eredi vennero presentati per accertare tale loro qualità.

§ 24. Nel caso delle capitalizzazioni di premi in contanti chieste da militari sotto le armi, il comando del corpo di armata fisserà come giorno della capitalizzazione quello stesso in cui fu presentata la domanda, e da tale giorno cesserà perciò il diritto al premio della rafferma capitalizzata.

§ 25. Il pagamento dei capitali in contanti sarà fatto dai corpi secondo il § 15 e seguenti (senza deduzione però della tassa di ricchezza mobile) ritenendo sulla somma dovuta, quando ne sia il caso, l'importo del debito che abbia il raffermato verso l'amministrazione.

Ai militari che cessano dal servizio potrà essere corrisposto, all'atto stesso del licenziamento, un acconto proporzionato a ciò che approssimativamente potrà loro spettare, salvo poi a spedire il resto al loro domicilio.

§ 26. I fondi per le capitalizzazioni dei premi di rafferma in cartelle di rendita saranno forniti al Ministero del tesoro dall'ufficio d'amministrazione dei personali vari mediante congrue anticipazioni, a misura del bisogno, con ordini di pagamento sulla tesoreria centrale a favore dello stesso tesoriere centrale.

Sarà all'uopo stabilito uno speciale conto corrente sul quale si darà credito al tesoriere centrale dell'importo delle cartelle acquistate, delle spese per l'acquisto e delle *prorate* (§ 22) fatte pagare ai raffermati, e per contro gli si darà debito delle anticipazioni corrisposte e delle cedole staccate dalle cartelle per gli interessi del semestre in corso.

Ricevendo poi dal Ministero del tesoro l'avviso della consegna ai titolari delle cartelle richieste, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne informerà il corpo interessato, trasmettendogli il relativo conto, dal quale dovrà risultare in modo distinto ciò che è stato speso per le cartelle e per il pagamento della *prorata* e ciò che è stato predetto introitato per la cedola dell'ultimo semestre.

La somma residuale sarà dai corpi rimborsata all'ufficio predetto mediante operazione di conto corrente.

§ 27. Le capitalizzazioni dei premi di rafferma state effettuate saranno dai corpi conteggiate sul rendiconto generale (allegato B per i depositi cavalli stalloni), annettendovi, a

giustificazione dei corrispondenti articoli, le relative dichiarazioni dei comandanti di corpo d'armata (§ 23), copia dei fogli matricolari degli interessati, e le quietanze di questi o il conto dell'acquisto delle cartelle ricevuto dall'ufficio d'amministrazione dei personali vari (§ 26), secondo che trattasi di capitali in contanti o in rendita dello Stato.

Se le capitalizzazioni riguardano premi di raffermati morti, si uniranno altresì i documenti presentati dagli eredi.

§ 28. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il 1° ed il 16 d'ogni mese trasmetterà al Ministero del tesoro, in triplice copia, un elenco (allegato *E*) dei militari raffermati ai quali fu concessa, nella quindicina precedente, la capitalizzazione in rendita del premio di rafferma.

Una copia dell'elenco, restituita dal Ministero del tesoro con le indicazioni relative all'emissione delle cartelle del consolidato, sarà conservata dall'ufficio predetto per i riscontri che potessero eventualmente occorrere.

Art. 4. — *Assegni a carico della Cassa depositi e prestiti.*

§ 29. Le pensioni di riassoldamento dovute ai militari sotto le armi sono pagate dai corpi, con norme analoghe a quelle stabilite per i premi e soprassoldi di rafferma, per conto della cassa depositi e prestiti. Al termine di ciascun trimestre essi ne chiederanno pertanto rimborso all'amministrazione di detta Cassa, trasmettendole apposito elenco nominativo dal quale risulti la somma pagata a ciascuno, avvertendo di indicare pure il numero di ruolo sotto il quale gli individui si trovano inscritti per l'assegno vitalizio.

§ 30. I militari provvisti di pensione di riassoldamento che vengano congedati, promossi sottotenenti o trasferiti nel corpo invalidi e veterani dovranno dichiarare se intendono di continuare nel godimento della pensione vitalizia, oppure se preferiscano che sia capitalizzata in cartelle di rendita.

Nel primo caso presenteranno la loro dichiarazione, in carta libera, al comandante del corpo, il quale la trasmetterà, col certificato di pensione, all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Nel secondo caso presenteranno invece la domanda di capitalizzazione su carta bollata da centesimi 50 diretta all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, avvertendo che vi sia pure indicato il loro domicilio e l'intendenza di finanza presso la quale desiderano ritirare le cartelle di rendita.

I corpi uniranno alla domanda il certificato di pensione del richiedente, munito della prescritta dichiarazione del consiglio amministrativo da cui risulti la data in cui il pensionato cessò dal servizio sotto le armi e se il medesimo lasciò debito verso la cassa del corpo, nonchè la data fino a cui fu soddisfatto di pensione.

§ 31. Ove un militare, pur continuando a rimanere sotto le armi, desideri di capitalizzare la pensione di riassoldamento, dovrà farne domanda, nel modo indicato nel paragrafo precedente, esponendovi i gravi motivi per i quali è indotto a chiedere la capitalizzazione e comprovando, per quanto è possibile, i motivi stessi mediante documenti giustificativi.

Il comandante del corpo disporrà che il richiedente sia, in presenza del consiglio d'amministrazione, visitato dall'ufficiale medico presente più elevato in grado o più anziano, il quale, accertatene le condizioni fisiche, ne farà oggetto di apposita relazione che sarà controfirmata dai membri del consiglio.

La domanda sarà quindi trasmessa all'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, unendovi, oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, un rapporto del comandante del corpo in cui sia espresso il suo avviso sull'opportunità o meno di accoglierla favorevolmente, e la relazione sulla visita medica.

§ 32. Sono a carico della cassa dei depositi e prestiti anche le capitalizzazioni dei premi delle rafferme state concesse anteriormente al 1° febbraio 1883, cioè per gli inscritti sul ruolo dei raffermati dall'1 al 3040 inclusivo.

Le relative domande saranno quindi compilate e trasmesse all'amministrazione della cassa con norme analoghe a quelle indicate nel § 29.

§ 33. Le capitalizzazioni delle pensioni e dei premi di rafferma a carico della cassa depositi e prestiti sono fatte esclusivamente in cartelle di rendita.

Art. 5. — *Disposizioni generali e varie.*

§ 34. Le funzioni che nel presente *Atto* sono attribuite ai comandi di corpo d'armata si intendono riferibili: per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali, al comandante generale dell'arma; per gli uomini delle truppe coloniali, al comando di queste truppe.

§ 35. I premi, i soprassoldi, le indennità e i capitali di rafferma non potendo essere nè ceduti nè sequestrati, qualunque

atto di cessione o di sequestro non avrà valore alcuno e resterà senza effetto ancorchè sia legalmente notificato.

Qualsiasi tentativo fatto dal militare allo scopo di eludere tale prescrizione, quand'anche non costituisse una frode punibile secondo le leggi penali, sarà sempre considerato quale grave mancanza disciplinare, per la quale il militare stesso dovrà essere sottoposto al giudizio di una commissione di disciplina.

§ 36. Finchè saranno in servizio sottufficiali che hanno diritto alla differenza fra l'abolito caposoldo e l'aumento di paga di centesimi 30 al giorno giusta il disposto degli articoli 34 e 35 della legge 8 luglio 1883, i corpi cui essi appartengono comprenderanno anche tale maggiore assegno sul rendiconto generale, inscrivendolo sullo specchio modello 380 come supplemento al soldo giornaliero.

La differenza va perciò computata in ragione del numero di giorni di cui i singoli mesi effettivamente si compongono ed è esente dalla tassa di ricchezza mobile.

§ 37. In conseguenza del presente *Atto* restano abrogate le disposizioni contenute nei § 588 a 614 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e nell'*Atto* 60 della *Raccolta*.

Così pure sono aboliti i modelli 29, 30, 30-A, 30-B, 30-C, 30-D, 30-E, 30-F, 32bis e 43.

Il Ministro — MOCENNI.

ALLEGATO **A**. (*Da tracciarsi a mano*).

Comando del personale dei depositi cavalli stalloni

...° TRIMESTRE 189..-9...

Richiesta *dei fondi presuntivamente occorrenti nel suddetto trimestre per il pagamento dei premi e soprassoldi dovuti ai raffermati.*

DESIGNAZIONE DEGLI ASSEGNI	NUMERO degli aventi diritto ai premi e soprassoldi	IMPORTO parziale di ciascun premio o soprassoldo pel trimestre	IMPORTO complessivo
Premio annuo di . . L. ..... Id. id. » Id. id. » Soprassoldo di annue L. 109.50 Id. id. » 219.00 Id. id. » 365.00			
TOTALE L.			
Detraesi la tassa di ricchezza mobile (7,50 %) dovuta sugli assegni . . . . . »			
RESTANO L.			
Si porta in (1) . . . . . l'importo del (2) . . . . . che risulta dal rendiconto spedito pel precedente trimestre (3) . . . . . »			
TOTALE L.			
Per arrotondamento di somma si deducono le frazioni di decina in . . . . . »			
RESTA la somma occorrente L.			

Per sopperire alle suindicate spese richiedesi pertanto al Ministero della guerra un'anticipazione di lire . . . . . ., con preghiera di emettere il relativo mandato a favore di questo comando con quietanza dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

A . . . . . ., addì . . . . . 189 . .

IL COMANDANTE

(1) *Aumento* o *diminuzione*. — (2) *Credito* o *debito*. — (3) Nella richiesta del primo trimestre dell'esercizio non deve riportarsi la rimanenza in credito o in debito dell'esercizio precedente, la quale viene poi saldata a contanti.

ALLEGATO **B**. (*Da tracciarsi a mano*).

Comando del personale dei depositi cavalli stalloni

...° TRIMESTRE 189...-9...

Rendiconto *delle somme dovute per premi e soprassoldi dei raffermati.*

INDICAZIONI	PARTITE a credito	PARTITE a debito
Rimanenza del precedente trimestre (1).		
Importo dei premi e soprassoldi dovuti, come dall'unito elenco mod. 381 . . .		
Tassa di ricchezza mobile sugli assegni		
Anticipazione ricevuta pel trimestre . .		
Indennità per compiuta rafferma dovuta al . . . . „ come dagli uniti documenti.		
. . . . .		
. . . . .		
TOTALI L.		
Detraesi il *meno* dal *più*. . . »		
RESTA il (2) . . . . verso lo Stato da riportarsi nella gestione del trimestre successivo (3) . . . . . L.		

Sono pertanto lire. . . . . a cui ascende il (2). . . . . verso lo Stato per i suddetti assegni.

A. . . . . *addì*. . . . . *189...*

IL COMANDANTE

(1) Nel rendiconto pel 1° trimestre dell'esercizio questa indicazione va omessa, non dovendosi riportare la rimanenza dell'esercizio precedente. — (2) *Credito* o *Debito*. — (3) Sul rendiconto dell'ultimo trimestre dell'esercizio, le parole: *da riportarsi nella gestione del trimestre successivo*, saranno omesse.

ALLEGATO **C**. N. *di protocollo.*

Comando del . . . . . Corpo d'armata

Il (*grado, cognome, nome e paternità*) del (*corpo cui il raffermato apparteneva*) essendo stato ammesso a capitalizzare in rendita dello Stato il premio di rafferma di annue lire . . . . . di cui è provvisto, s'invita l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a provvedere presso il Ministero del tesoro, in analogia al disposto dal § 901 del regolamento sul reclutamento, per la capitalizzazione; al quale scopo si comunicano i seguenti dati:

Ammontare della rendita consolidata 5 per °/₀ al portatore da consegnarsi come equivalente dei ⁴/₅ del premio:
L. . . . . . .

Decorrenza della rendita al raffermato:
Dal . . . . . (*data*) (1).

Prorata di rendita dovuta:
L. . . . . . .

Ritenuta da farsi sulla prorata a sconto di debiti verso la cassa:
L. . . . . . .

Intendenza di finanza presso la quale si desiderano ritirare i titoli:
Intendenza di . . . . . .

Luogo di domicilio del raffermato:
(*Comune e provincia*).

A . . . li . . . . . 189 .

IL COMANDANTE DEL CORPO D'ARMATA

(1) 1° giorno del semestre successivo a quello in cui si è verificato il diritto.

ALLEGATO D.

Giornate	Rendita al lordo	Tassa di ricchezza mobile 20 %	Rendita al netto	Giornate	Rendita al lordo	Tassa di ricchezza mobile 20 %	Rendita al netto
1	» 33	» 06	» 27	27	9 »	1 80	7 20
2	» 66	» 13	» 53	28	9 33	1 86	7 47
3	1 »	» 20	» 80	29	9 66	1 93	7 73
4	1 33	» 26	1 07	30	10 »	2 »	8 »
5	1 66	» 33	1 33	31	10 33	2 06	8 27
6	2 »	» 40	1 60	32	10 66	2 13	8 53
7	2 33	» 46	1 87	33	11 »	2 20	8 80
8	2 66	» 53	2 13	34	11 33	2 26	9 07
9	3 »	» 60	2 40	35	11 66	2 33	9 33
10	3 33	» 66	2 67	36	12 »	2 40	9 60
11	3 66	» 73	2 93	37	12 33	2 46	9 87
12	4 »	» 80	3 20	38	12 66	2 53	10 13
13	4 33	» 86	3 47	39	13 »	2 60	10 40
14	4 66	» 93	3 73	40	13 33	2 66	10 67
15	5 »	1 »	4 »	41	13 66	2 73	10 93
16	5 33	1 06	4 27	42	14 »	2 80	11 20
17	5 66	1 13	4 53	43	14 33	2 86	11 47
18	6 »	1 20	4 80	44	14 66	2 93	11 73
19	6 33	1 26	5 07	45	15 »	3 »	12 »
20	6 66	1 33	5 33	46	15 33	3 06	12 27
21	7 »	1 40	5 60	47	15 66	3 13	12 53
22	7 33	1 46	5 87	48	16 »	3 20	12 80
23	7 66	1 53	6 13	49	16 33	3 26	13 07
24	8 »	1 60	6 40	50	16 66	3 33	13 33
25	8 33	1 66	6 67	51	17 »	3 40	13 60
26	8 66	1 73	6 93	52	17 33	3 46	13 87

53	17	66	3	53	14	13	85	28	33	5	66	22	67
54	18	»	3	60	14	40	86	28	66	5	73	22	93
55	18	33	3	66	14	67	87	29	»	5	80	23	20
56	18	66	3	73	14	93	88	29	33	5	86	23	47
57	19	»	3	80	15	20	89	29	66	5	93	23	73
58	19	33	3	86	15	47	90	30	»	6	»	24	»
59	19	66	3	93	15	73	91	30	33	6	06	24	27
60	20	»	4	»	16	»	92	30	66	6	13	24	53
61	20	33	4	06	16	27	93	31	»	6	20	24	80
62	20	66	4	13	16	53	94	31	33	6	26	25	07
63	21	»	4	20	16	80	95	31	66	6	33	25	33
64	21	33	4	26	17	07	96	32	»	6	40	25	60
65	21	66	4	33	17	33	97	32	33	6	46	25	87
66	22	»	4	40	17	60	98	32	66	6	53	26	13
67	22	33	4	46	17	87	99	33	»	6	60	26	40
68	22	66	4	53	18	13	100	33	33	6	66	26	67
69	23	»	4	60	18	40	101	33	66	6	73	26	93
70	23	33	4	66	18	67	102	34	»	6	80	27	20
71	23	66	4	73	18	93	103	34	33	6	86	27	47
72	24	»	4	80	19	20	104	34	66	6	93	27	73
73	24	33	4	86	19	47	105	35	»	7	»	28	»
74	24	66	4	93	19	73	106	35	33	7	06	28	27
75	25	»	5	»	20	»	107	35	66	7	13	28	53
76	25	33	5	06	20	27	108	36	»	7	20	28	80
77	25	66	5	13	20	53	109	36	33	7	26	29	07
78	26	»	5	20	20	80	110	36	66	7	33	29	33
79	26	33	5	26	21	07	111	37	»	7	40	29	60
80	26	66	5	33	21	33	112	37	33	7	46	29	87
81	27	»	5	40	21	60	113	37	66	7	53	30	13
82	27	33	5	46	21	87	114	38	»	7	60	30	40
83	27	66	5	53	22	13	115	38	33	7	66	30	67
84	28	»	5	60	22	40	116	38	66	7	73	30	93

117	39	»	7	80	31	20	149	49	66	9	93	39	73
118	39	33	7	86	31	47	150	50	»	10	»	40	»
119	39	66	7	93	31	73	151	50	33	10	06	40	27
120	40	»	8	»	32	»	152	50	66	10	13	40	53
121	40	33	8	06	32	27	153	51	»	10	20	40	80
122	40	66	8	13	32	53	154	51	33	10	26	41	07
123	41	»	8	20	32	80	155	51	66	10	33	41	33
124	41	33	8	26	33	07	156	52	»	10	40	41	60
125	41	66	8	33	33	33	157	52	33	10	46	41	87
126	42	»	8	40	33	60	158	52	66	10	53	42	13
127	42	33	8	46	33	87	159	53	»	10	60	42	40
128	42	66	8	53	34	13	160	53	33	10	66	42	67
129	43	»	8	60	34	40	161	53	66	10	73	42	93
130	43	33	8	66	34	67	162	54	»	10	80	43	20
131	43	66	8	73	34	93	163	54	33	10	86	43	47
132	44	»	8	80	35	20	164	54	66	10	93	43	73
133	44	33	8	86	35	47	165	55	»	11	»	44	»
134	44	66	8	93	35	73	166	55	33	11	06	44	27
135	45	»	9	»	36	»	167	55	66	11	13	44	53
136	45	33	9	06	36	27	168	56	»	11	20	44	80
137	45	66	9	13	36	53	169	56	33	11	26	45	07
138	46	»	9	20	36	80	170	56	66	11	33	45	33
139	46	33	9	26	37	07	171	57	»	11	40	45	60
140	46	66	9	33	37	33	172	57	33	11	46	45	87
141	47	»	9	40	37	60	173	57	66	11	53	46	13
142	47	33	9	46	37	87	174	58	»	11	60	46	40
143	47	66	9	53	38	13	175	58	33	11	66	46	67
144	48	»	9	60	38	40	176	58	66	11	73	46	93
145	48	33	9	66	38	67	177	59	»	11	80	47	20
146	48	66	9	73	38	93	178	59	33	11	86	47	47
147	49	»	9	80	39	20	179	59	66	11	93	47	73
148	49	33	9	86	39	47	180	60	»	12	»	48	»

ALLEGATO **E**. (*Da tracciarsi a mano*).

—

Ufficio d'Amministrazione di Personali Militari Vari

ELENCO *dei militari raffermati con premio ai quali fu concessa la capitalizzazione in rendita consolidata* **5** *% del premio di rafferma nella . . . . quindicina di . . . .*

Numero d'ordine	Cognome e Nome nome del padre e luogo di residenza del militare avente diritto alla capitalizzazione del premio	Grado del raffermato e corpo o reggimento cui apparteneva nel giorno della capitalizzazione del premio.	Rendita consolidata 5 % al portatore rappresentante il valore capitale del premio di rafferma.	Decorrenza del godimento della rendita da consegnarsi al raffermato.	Pronta di rendita spettante al raffermato	Intendenza di finanza presso la quale l'interessato desidera ritirare le cartelle di rendita.	Data della trasmissione delle cartelle alle Intendenze di finanza.*	Cartelle del consolidato trasmesse *		Data dell'effettuata consegna delle cartelle alle parti risultante dal verbale di trasmissione esistente presso la Direzione Generale del debito Pubblico.*	*Annotazioni*
								Numero	Rendita		

* Indicazioni del Ministero del Tesoro.

N. **158**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria.** — 31 luglio.

È pubblicata una nuova *Istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria*, la quale sostituisce per quest'arma le *Istruzioni speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria* (7 febbraio 1892).

Rimangono quindi abrogate le *Istruzioni* oradette, nonchè l'*Istruzione per gli zappatori* che fa parte del tomo 3° del *Regolamento di esercizi per la cavalleria.*

Ciascun comando, ispettorato, scuola od ufficio militare dovrà provvedersi di almeno una copia della nuova *Istruzione*, ed ogni corpo dell'arma di cavalleria dovrà acquistarne le copie necessarie per poterne distribuire una all'ufficio comando, a ciascun comando di mezzo reggimento, a ciascun ufficio ed a ciascuno squadrone, nonchè quelle per le dotazioni di mobilitazione.

L'importo delle copie occorrenti in base a quanto precede sarà a carico delle proprie spese di cancelleria o della massa generale, e le richieste saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 84 della *Raccolta*.

Il prezzo del volume della nuova *Istruzione*, legato in tela con copertina pieghevole, è di lire 1,15.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

14.

Armamento degli allievi zappatori presso i reggimenti di fanteria. — Per la esatta interpretazione del N. 32, e della relativa nota, della nuova istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria (*Atto* 35 del 9 febbraio), si avverte che gli allievi zappatori di fanteria debbono, a somiglianza degli zappatori effettivi, essere fin dal tempo di pace armati di moschetto. (*Segretariato generale*).

15.

Somministrazioni agli uomini di truppa aggregati di altri corpi. — Risulta al Ministero che nello « Specchio delle somministrazioni fatte agli uomini di truppa aggregati di altri corpi » Mod. 296, spesso vengono omesse alcune indicazioni relative ai militari medesimi.

Cagionando siffatte omissioni non lievi perdite di tempo nelle ricerche che debbono esser fatte dai corpi cui gli specchi sono inviati, e talvolta anche erronei addebiti per iscambio di nome, il Ministero raccomanda di curare che nella compilazione dell'accennato documento non sia tralasciata alcuna delle indicazioni che devono essere inscritte alle colonne 2, 3 e 4, specie quando trattasi di rimborsi che debbono essere chiesti al consiglio d'amministrazione del corpo R. equipaggi, nel qual caso importa che, oltre il numero di matricola, il cognome e nome e il grado, sia anche indicata la classe dei militari per i quali le spese furono anticipate. (*Divisione assegni*).

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 31ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 agosto

LUGLIO 4. — R. Decreto che modifica lo statuto organico della fondazione di posti gratuiti negli istituti militari disposta dal conte Buri, N. CLIV, *pag.* 459.
AGOSTO 1. — Legge N. 465 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1875, *pag.* 462.
» 4. — Legge N. 467 sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, *pag.* 463.
» 4. — Numero delle distribuzioni annuali di calle o di vino per le truppe alpine, *pag.* 464.
» 7. — Soppressione di un magazzino militare di distribuzione viveri, *pag.* 464.
» 9. — Modificazione alle norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa, *pag.* 464.
——— Decisioni di massima, *pag.* 465.

Atto N. **159**. — SCUOLE MILITARI. — **Regio Decreto, che modifica lo statuto organico della fondazione di posti gratuiti negli istituti militari disposta dal conte Buri.** N. CLIV (parte supplementare) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, Gazzetta ufficiale del Regno* del 31 luglio 1895, N. 179. — 4 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d' Italia.

Veduto lo Statuto organico della fondazione del fu conte Scipione Buri, approvato con R. Decreto 18 dicembre 1879;

Vedute le deliberazioni, prese in ordine alle modificazioni del predetto Statuto, dalla Commissione per la fondazione stessa, dal Consiglio provinciale di Verona e dal Consiglio comunale di quella città;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'intento di estendere i benefici della fondazione Buri, anche ai giovani, i quali aspirano all'ammissione nell'Accademia navale, sono introdotte allo Statuto organico della fon-

dazione stessa le relative modificazioni, viste e sottoscritte d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

TESTO DELLO STATUTO ORGANICO *della fondazione del fu conte Scipione Buri colle modificazioni introdotte col su riportato R. Decreto.*

Art. 1. La fondazione disposta dal fu conte Scipione Buri coll'atto di donazione 10 settembre 1856, avrà la denominazione di: Fondazione del capitano conte Scipione Buri.

Art. 2. Il patrimonio della fondazione è rappresentato da titoli del Debito pubblico dello Stato, consolidato 5 per cento per la rendita di L. 6660 (seimilaseicentosessanta) intestati al nome della fondazione ed apparenti dall'apposito inventario.

Art. 3. Scopo della fondazione è di mantenere nei limiti delle sue forze pecuniarie quattro o più posti gratuiti negli istituti militari del Regno, sia di terra, sia di mare.

Art. 4. A metà dei posti da conferirsi sono chiamati giovani di famiglia nobile della città di Verona, ed in loro mancanza della provincia di Verona. L'altra metà dei posti da conferirsi e così quella che temporariamente rimanesse in più della metà, sarà occupata dai figli dei cittadini di Verona, ed in loro mancanza della provincia di Verona senza riguardo alla loro condizione di nobiltà.

Chi sarà ammesso ad un istituto vi compirà la sua educazione militare e passerà se del caso all'istituto superiore ritenuto che sarà sempre data la preferenze a quello fra i concorrenti che abbia ottenuto le migliori classificazioni.

Se per morte, incapacità, od altro motivo qualsiasi l'ammesso abbandonasse il posto sarà aperto un nuovo concorso. Anche tali ammissioni saranno fatte alternativamente a favore dei giovani di famiglia nobile della città di Verona,

ed a favore dei figli di cittadini di Verona ed in loro mancanza della provincia.

Art. 5. Ogni qualvolta si tratterà di conferire i posti gratuiti di cui all'art. 3 dovranno anzitutto preferirsi i membri della famiglia Buri, poscia i parenti della medesima, ed in appresso si avrà riguardo ai figli d'individui che servono o servirono nell'esercito nazionale e finalmente ai figli d'impiegati militari e dopo questi ai figli d'impiegati civili dello Stato, sempre però della provincia di Verona.

Sulle basi del precedente alinea sarà stabilita fra i concorrenti ai posti una graduatoria, sicchè se alcuno dei primi designati non fosse ammesso vi succedano gli altri.

Art. 6. Oltre le spese di educazione, col patrimonio della fondazione si sosterranno eziandio le spese di viaggio da anticiparsi agli allievi che mancassero di mezzi per recarsi ai rispettivi istituti.

Art. 7. La fondazione sarà amministrata da sei membri elettivi, tre effettivi e tre supplenti, oltre il prefetto della provincia, che ne è il presidente. Dei detti membri due, cioè uno effettivo ed uno supplente, sarà eletto dall'autorità militare e nello stesso modo due dal consiglio provinciale di Verona e così due dal consiglio comunale di Verona, i quali assumeranno il titolo di: Commissarî della fondazione Buri.

Art. 8. I membri eletti dureranno in carica per tre anni e saranno rieleggibili.

La commissione si rinnova per terzo, ogni anno.

La rinnovazione succederà per estrazione a sorte nei primi due anni, nel terzo e successivi per anzianità.

I due commissari nominati dall'autorità militare potranno essere sostituiti con altri quando piaccia all'autorità medesima.

Art. 9. I commissari dovranno risiedere in Verona e cesseranno dal loro ufficio nel caso di cambiamento di residenza.

Art. 10. Le deliberazioni della commissione saranno prese a maggioranza di voti, e sempre a voti segreti quando si tratti di persone. Sarà necessario per la legalità dell'adunanza l'intervento di almeno due membri oltre il presidente.

Art. 11. Il presidente convocherà i commissari, presiederà le adunanze, ne eseguirà le deliberazioni, firmerà il carteggio di ufficio, rappresenterà la fondazione in giudizio, avrà la sopra intendenza al personale addetto alla stessa, e potrà fare gli atti conservativi di urgenza riferendone ai commissari alla prima adunanza.

Art. 12. I commissari stabiliranno le norme di amministra-

zione e proporranno il regolamento da approvarsi a termini di legge. Spettano ai commissari tutte le deliberazioni che non rivestano il carattere di provvedimento conservativo di urgenza, essi deliberano la pubblicazione di avvisi di concorso e provvedono per l'assegnazione dei posti disponibili.

Art. 13. Ogni eventuale avanzo andrà ad accrescere il patrimonio della fondazione.

Art. 14. Il R. Prefetto della provincia di Verona delega le funzioni di segretario della commissione ad altro fra gli impiegati della R. Prefettura di Verona.

L'ufficio della fondazione è quello del R. Prefetto.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro — MOCENNI.

N. **160**. — RECLUTAMENTO. — **Legge N. 465, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1875.** — 1 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1892, n. 171, e relative agli inscritti della leva sulla classe 1872, saranno applicate anche agli inscritti della leva sulla classe dei nati nel 1875.

Articolo 2.

La ferma dei militari assegnati all'arma di cavalleria è di anni 3.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **161**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Legge N. 467 sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.** — 4 agosto.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro della guerra è autorizzato ad ammettere a chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio senza la condizione imposta dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1871 gli ufficiali del R. esercito presentemente in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa che hanno contratto unione matrimoniale col solo rito religioso anteriormente alla promulgazione della presente legge.

Agli ufficiali presentemente in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, i quali anteriormente alla promulgazione della presente legge avessero contratto matrimonio senza il Regio assentimento, non saranno applicate le disposizioni dell'articolo 8 della citata legge 31 luglio 1871.

Art. 2

Agli ufficiali che a partire dalla data di promulgazione della presente legge contraessero unione matrimoniale col solo rito religioso, sarà applicata la revocazione dall'impiego senza che occorra il previo parere di un consiglio di disciplina.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicheranno anche agli ufficiali della R. marina.

Art. 4.

Un decreto Reale determinarà le norme da seguirsi per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1895.

UMBERTO.

MOCENNI
E. MORIN.

N. **162**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Numero delle distribuzioni annuali di caffè o di vino per le truppe alpine**. — 4 agosto

Le distribuzioni annuali di caffè o di vino fissate a 200 dall'*Atto* N. 126 del corrente anno sono portate a 250 per i reggimenti alpini e per quello d'artiglieria da montagna.

In conseguenza di questa disposizione il § 1414 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi è modificato nel modo seguente:

Nel corso dell'esercizio finanziario si faranno alle truppe 200 distribuzioni di caffè o di vino; ai reggimenti alpini ed a quello d'artiglieria da montagna se ne faranno 250, ed ai pontieri 300. Sarà però data la preferenza del caffè sul vino.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **163**. — SERVIZI DI COMMISSARIATO. — **Soppressione di un magazzino militare di distribuzione viveri**. — 7 agosto.

Col 1° ottobre p. v. sarà soppresso il magazzino militare di distribuzione viveri di Catania.

Per il Ministro — G. BOGLIOLO.

N. **164**. — MATRICOLA. — **Modificazione alle norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa**. — 9 agosto.

A modificazione dei N. 7 e 9 dell'*Atto* 36 del 1890, il Ministero determina che le variazioni matricolari relative ai quadrupedi di truppa, le quali dai singoli corpi vengono ora inviate mensilmente, siano invece trasmesse trimestralmente, a cominciare dal 1° ottobre p. v.; e che le partecipazioni di non avvenute variazioni siano date, quando occorra, alla fine del trimestre.

Per il Ministro
G. BOGLIOLO.

DECISIONI DI MASSIMA

16.

Maggiori assegni da conteggiarsi a titolo di differenza nei trasferimenti di corpo. — A soluzione di quesiti fatti per l'applicazione del § 256 del regolamento d'amministrazione (*Atto* 8-1895) si avverte che nei trasferimenti di corpo i maggiori assegni da conteggiarsi, a titolo di differenza, dal corpo perdente, sono tutte, in genere, le indennità e i soprassoldi d'indole continuativa di cui l'ufficiale possa trovarsi in diritto all'atto del trasferimento e che vanno compresi, a norma dei regolamenti, sui rendiconti generali.

Conseguentemente, oltre gli assegni tassativamente indicati nel precitato paragrafo, devono ritenervisi compresi anche i soprassoldi fissi, l'indennità di residenza, il soprassoldo alpino ecc. (Div. *Assegni*).

Roma, 1895 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 32ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 agosto

LUGLIO 28. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 467.

AGOSTO 15. — Tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e BR Ret. incavalcati su affusti di assedio da campagna, *pag.* 484.

Atto N. **165**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Modificazioni al R. decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali**. — 28 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 21 luglio 1895 N. 410 che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96;

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito. Testo unico approvato con R. decreto 27 agosto 1887;

Visto il R. decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali;

Visti i RR. decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893 portanti modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali;

Visti i RR. decreti 6 novembre 1894, N. 503, 504 e 505 che modificano la legge sull'ordinamento, la legge sulla circoscrizione territoriale militare e la legge sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1894 relativo alla soppressione dell'ispettorato dei bersaglieri e degli ispettorati generali di artiglieria e genio, e al cambiamento di denominazione dello ispettorato generale dell'arma di cavalleria;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1895, portante modificazioni agli ispettorati e comandi di artiglieria;

Sulla proposta del nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello specchio I del R. decreto 7 aprile 1892, nella colonna della denominazione dei gradi, dopo la parola « vicebrigadiere » è aggiunto « appuntato ».

Nella colonna della designazione dei reparti, dove si parla delle *compagnie* e delle *brigate*, in luogo di « artiglieria da fortezza », mettere « artiglieria da costa e da fortezza »; dove si parla del *reggimento* togliere la parola « da fortezza ».

Nello specchio II, prima colonna, dopo la parola « vicebrigadiere » aggiungere « appuntato ».

Art. 2.

I soprassoldi speciali stabiliti per gli ufficiali e gli uomini di truppa dei reggimenti alpini e artiglieria da montagna (N. 6 specchio III annesso al R. decreto 7 aprile 1892 e art. 1° R. decreto 2 febbraio 1893) sono altresì applicabili agli ufficiali ed agli uomini di truppa delle batterie dei reggimenti d'artiglieria da campagna costituite in batterie da montagna.

Ai N. 13-*g*) e 22 del citato specchio III, sono sostituiti i seguenti:

N. 13-*g*). Militari comandati pel servizio di sorveglianza e di polizia ai lavori dei forti alpini od in altri simili servizi dei confini.....

N. 22. Carabinieri che abbiano compiuto otto anni di servizio senza conseguire rafferme con premio e carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere.....

Art. 3.

Allo specchio IV « indennità e spese d'ufficio » annesso al precitato Regio decreto 7 aprile 1892 è sostituito quello annesso al presente.

Art. 4.

Allo specchio V dello stesso Decreto 7 aprile 1892 sono apportate le seguenti varianti:

Sopprimere l'assegno mensile: per l'ispettore generale dell'arma di artiglieria — per l'ispettore generale dell'arma del genio — per l'ispettore generale dell'arma di cavalleria.

Dopo « Comando militare dell'isola di Sardegna » aggiungere quanto segue:

COMANDI E CARICHE	ASSEGNO MENSILE		
	per alloggio e mobilio	per illuminazione e riscaldamento	Totale
Sottosegretario di Stato e Direttori generali al Ministero della guerra — Ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore — Ispettore degli alpini — Ispettore di cavalleria — Ispettore d'artiglieria — Ispettore del genio — Comandante della scuola di guerra — Comandante della scuola di artiglieria e genio — Comandante dell'accademia militare — Comandante della scuola militare — Direttore dell'istituto geografico militare — Ufficiali generali a disposizione per le ispezioni (1).	270	30	300

(1) Agli ufficiali generali indicati in questa rubrica l'indennità è dovuta soltanto quando siano nominati comandanti di divisione militare ufficiali generali che li seguono in anzianità.

Articolo 5.

La soppressione delle indennità per spese d'ufficio agli ispettorati, ai comandi ed agli uffici non più compresi nello specchio IV indicato nell'articolo 3 ha effetto come appresso:

Per gl' ispettori generali d'artiglieria e genio dal 1° aprile 1895 data dalla quale hanno cessato di funzionare i corrispondenti uffici di stralcio.

Per tutti gli altri ispettorati e comandi di artiglieria e genio e per l'ispettorato dei bersaglieri dal 1° febbraio 1895, dal quale giorno deve pure intendersi decorrere l'assegno stabilito pei nuovi ispettorati, comandi ed uffici che ai primi si sostituirono.

L'assegno stabilito per due ispettorati delle costruzioni d'artiglieria e genio ha però la decorrenza dal 1° luglio prossimo, e pei mesi dal febbraio a tutto giugno è dovuto l'assegno mensile di L. 133,33 per cancelleria, e di ugual somma per combustibile, ma solo pel mese di febbraio.

Il nuovo assegno pel comando della fortezza di Castrogio-

vanni decorrerà dal giorno in cui incomincerà a funzionare il comando stesso.

Alle spese d'ufficio per l'ufficio di revisione delle contabilità militari e per l'opificio d'arredi pel tempo che continueranno ancora a funzionare dopo il 1° luglio sarà provveduto con apposita disposizione ministeriale in base ai fondi all'uopo stanziati in bilancio.

Articolo 6.

La cessazione delle indennità spese d'alloggio per gl'ispettori generali delle armi d'artiglieria, genio e cavalleria, di cui nello articolo 4, ha effetto dalla stessa data indicata di sopra per le corrisponenti indennità spese d'ufficio.

Le disposizioni per le indennità spese d'alloggio ora stabilite nello stesso articolo 4, sono applicabili dal 1° luglio 1895.

Articolo 7.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Articolo 8.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

SPECCHIO **IV.**

Indennità per le spese d'ufficio.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando del I corpo d'armata Torino	2000	500	Novembre-marzo
Comando del II id. Alessandria	2000	1000	Id. id.
Comando del III id. Milano	2000	500	Id. id.
Comando del VI id. Piacenza	2000	750	Id. id.
Comando del V id. Verona	2000	500	Id. id.
Comando del VI id. Bologna	2000	750	Id. id.
Comando del VII id. Ancona	2000	400	Novembre-febbraio
Comando del VIII id. Firenze	2000	400	Id. id.
Comando del IX id. Roma	2000	300	Dicembre-febbraio
Comando del X id. Napoli	2200	300	Id. id.
Comando del XI id. Bari	2000	300	Id. id.
Comando del XII id. Palermo	2000	300	Id. id.
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	4400	300	Id. id.
Ispettorato di sanità militare	3300	300	Id. id.
Comando della divisione militare di Torino (1°)	1900	500	Novembre-marzo
Comando della divisione militare di Novara (2°)	1300	500	Id. id.
Comando della divisione militare di Alessandria (3°)	1700	500	Id. id.
Comando della divisione militare di Cuneo (4°)	1700	700	Id. id.
Comando della divisione militare di Milano (5°)	1700	500	Id. id.
Comando della divisione militare di Brescia (6°)	1500	500	Id. id.
Comando della divisione militare di Piacenza (7°)	1700	500	Id. id.
Comando della divisione militare di Genova (8°)	1800	400	Novembre-febbraio
Comando della divisione militare di Verona (9°)	1700	1000	Novembre-marzo
Comando della divisione militare di Padova (10°)	1800	500	Id. id.
Comando della divisione militare di Bologna (11°)	1700	750	Id. id.
Comando della divisione militare di Ravenna (12°)	1300	500	Id. id.
Comando della divisione militare di Ancona (13°)	1500	400	Novembre-febbraio
Comando della divisione militare di Chieti (14°)	1300	400	Id. id.
Comando della divisione militare di Firenze (15°)	1900	400	Id. id.
Comando della divisione militare di Livorno (16°)	1500	400	Id. id.
Comando della divisione militare di Roma (17°)	2300	400	Dicembre-febbraio
Comando della divisione militare di Perugia (18°)	1500	400	Novembre-febbraio
Comando della divisione militare di Napoli (19°)	1900	300	Dicembre-febbraio
Comando della divisione militare di Salerno (20°)	1300	300	Id. id.
Comando della divisione militare di Bari (21°)	1300	300	Id. id.
Comando della divisione militare di Catanzaro (22°)	1300	300	Id. id.
Comando della divisione militare di Palermo (23°)	1900	300	Id. id.
Comando della divisione militare di Messina (24°)	1500	300	Id. id.

Segue SPECCHIO **IV**.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando militare dell'isola di Sardegna (Cagliari)	1300	300	Novembre–febbraio
Ispettorato di cavalleria	1300	300	Dicembre id.
Id. delle costruzioni di artiglieria	3000	700	Id. id.
Id. di artiglieria da campagna	1500	300	Id. id.
Id. di artiglieria da fortezza.	1200	300	Id. id.
Direzione superiore delle esperienze di artiglieria	1500	500	Novembre-marzo.
Ispettorato delle costruzioni del genio	3000	700	Dicembre-febbraio
Id. delle truppe del genio .	1100	300	Id. id.
Id. degli alpini.	800	250	Id. id.
Id. delle armi e dei materiali dei corpi	1000	200	Id. id.
Comando di brigata di fanteria o di cavalleria	600	—	Non è fatto alcun assegno di combustibile. Si deve sopperire con l'assegno per la cancelleria.
Comandi di artiglieria da campagna — Milano.	900	350	Novembre–marzo.
Piacenza	800	350	Id. id.
Bologna	800	350	Id. id.
Roma	800	250	Dicembre-febbraio.
Comandi d'artiglieria da fortezza — Torino.	1400	350	Novembre–marzo
Napoli.	1300	200	Dicembre-febbraio
Comandi territoriali del genio — Torino.	700	350	Novembre–marzo.
Venezia	700	350	Id. id.
Roma	800	250	Dicembre-febbraio
Napoli.	700	200	Id. id.
Spezia	800	250	Dicembre–marzo.
Piacenza	800	350	Novembre-marzo.

Segue SPECCHIO **IV.**

COMANDI ED UFFICI		Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Direzioni territoriali di sanità militare	Torino	300	250	Novembre-marzo.
	Alessandria	300	250	Id. id.
	Milano	300	250	Id. id.
	Piacenza	300	250	Id. id.
	Verona	300	250	Id. id.
	Bologna	300	250	Id. id.
	Ancona	300	200	Novembre-febbraio.
	Firenze	300	200	Id. id.
	Roma	300	150	Dicembre-febbraio.
	Napoli	300	150	Id. id.
	Bari	300	150	Id id.
	Palermo	300	150	Id. id.
Direzioni territoriali di commissariato militare	Torino	850	450	Novembre-marzo.
	Alessandria	800	400	Id. id.
	Milano	800	400	Id. id.
	Piacenza	800	400	Id. id.
	Verona	850	400	Id. id.
	Bologna	850	400	Id. id.
	Ancona	700	320	Novembre-febbraio.
	Firenze	850	320	Id. id.
	Roma	900	300	Dicembre-febbraio.
	Napoli	1200	300	Id. id.
	Bari	700	240	Id. id.
	Palermo	850	240	Id. id.
Sezioni di commissariato militare di divisione	Novara	450	250	Novembre-marzo.
	Cuneo	450	250	Id. id.
	Brescia	450	250	Id. id.
	Genova	500	200	Novembre-febbraio.
	Padova	550	250	Novembre-marzo.
	Ravenna	450	200	Id. id.
	Chieti	450	200	Novembre-febbraio.
	Livorno	450	200	Id. id.
	Perugia	450	200	Id. id.
	Salerno	450	150	Dicembre-febbraio.
	Catanzaro	450	150	Id. id.
	Messina	500	150	Id. id.

Segue SPECCHIO **IV**.

COMANDI ED UFFICI		Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Uffici locali di commissariato militare	Spezia	250	120	Novembre-febbraio.
	Cagliari	350	90	Dicembre-febbraio.
	Caserta	450	90	Id. id.
Stabilimenti territoriali delle sussistenze militari	di 1ª categoria	500	—	Pel riscaldamento dell'ufficio è fatto annualmente dal Ministero l'assegnazione della legna occorrente.
	di 2ª id.	400	—	
	di 3ª id.	220	—	
	di 4ª id.	150	—	
	di 5ª id.	60	—	
Tribunale supremo di guerra e marina		5200	800	Dicembre-febbraio.
Tribunali militari territoriali di	Torino	1100	600	Novembre-marzo.
	Alessandria	1000	400	Id. id.
	Milano	1000	600	Id. id.
	Piacenza	500	400	Id. id.
	Genova	1000	400	Novembre-febbraio.
	Verona	700	500	Novembre-marzo.
	Venezia	900	300	Novembre-febbraio.
	Bologna	800	500	Novembre-marzo.
	Ancona	400	300	Novembre-febbraio.
	Chieti	500	300	Id. id.
	Firenze	900	400	Id. id.
	Roma	1000	300	Dicembre-febbraio.
	Cagliari	300	200	Novembre-febbraio.
	Napoli	1250	300	Dicembre-febbraio.
	Salerno	400	300	Id. id.
	Bari	500	300	Id. id.
	Catanzaro	600	300	Novembre-febbraio.
	Palermo	1000	300	Dicembre-febbraio.
	Messina	600	300	Id. id.

Segue SPECCHIO **IV**.

	COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi di fortezza	Bardonecchia	100	150	Novembre-marzo.
	Cesana	150	150	Id. id.
	Moncenisio	200	200	Id. id.
	Fenestrelle	150	150	Id. id.
	Exilles	150	150	Id. id.
	Bard	150	150	Id. id.
	Susa	150	150	Id. id.
	Casale	100	150	Id. id.
	Tenda	200	200	Id. id.
	Vinadio	120	150	Id. id.
	Rocca d'Anfo	100	150	Id. id.
	Piacenza	100	100	Id. id.
	Giovo	150	100	Dicembre-febbraio.
	Melogno	100	100	Id. id.
	Altare-Vado	250	300	Novembre-febbraio.
	Nava	150	120	Id. id.
	Zuccarello	150	120	Id. id.
	Venezia	200	150	Id. marzo
	Rivoli	150	150	Id. id.
	Peschiera	100	100	Id. id.
	Valcismone	100	120	Id. id.
	Pastrengo	100	120	Id. id.
	Osoppo	100	120	Id. id.
	Val Leogra	100	120	Id. id.
	Val Cadore Cordevole	100	120	Id. id.
	Legnago	100	120	Id. id.
	Brenta (Primolano)	100	120	Id. id.
	Val d'Assa Astico	100	120	Id. id.
	Spezia	200	90	Dicembre-febbraio
	Monte Argentario	100	60	Id. id.
	Capua	100	60	Id. id.
	Gaeta	100	60	Id. id.
	Taranto	100	60	Id. id.
	Castrogiovanni	100	60	Id. id.
	Ufficio del comando militare del presidio alla Maddalena	100	60	Novembre-febbraio.

Segue SPECCHIO **IV**.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile

Annotazioni a complemento delle tariffe.

1. Gli assegni per le spese d'ufficio per gl'istituti seguenti sono fissati anno per anno con decreto ministeriale secondo le somme appositamente stanziate in bilancio e sono devolute alle rispettive amministrazioni:

Comando del corpo di stato maggiore – Istituto geografico militare – Comandi locali d'artiglieria – Direzioni territoriali del genio - Stabilimenti d'artiglieria e genio – Magazzini centrali – Ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

2. Per le spese d'ufficio alle grandi manovre sono assegnate le indennità seguenti:

Ai comandanti di grandi manovre di corpi d'armata contrapposti . . .	»	»	Rimborso a piè di lista.
Ai comandi di corpo d'armata . .	250	»	L'indennità vale per tutta la durata delle grandi manovre.
Ai comandi di divisione	200	»	
Ai comandi di brigata che non abbiano già un proprio assegno . .	50	»	
Alle direzioni di commissariato di corpo d'armata	70	»	
All'ufficio di commissariato di divisione	50	»	
Alle sezioni di sussistenza	30	»	

V° d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra

MOCENNI.

MODIFICAZIONI *al regolamento sulle indennità eventuali approvato con R. decreto 7 aprile 1892.*

1.

Al § 4 « aggiungere il seguente 3° e 4° comma:

« I soprassoldi assegnati ad ufficiali ed impiegati a norma dell'articolo 5 del R. decreto 7 aprile 1892 sono dovuti solo per il disimpegno degli incarichi speciali o le gite inerenti al servizio pel quale vennero stabiliti ».

« Quando pertanto gli ufficiali ed impiegati, ai quali sono assegnati i detti soprassoldi, vengono comandati per qualche altro servizio fuori del raggio dei loro ordinari trasferimenti, hanno diritto, se la distanza da percorrere non sia minore di 10 chilometri, alla normale indennità di trasferta ».

2.

Al 3° comma del § 58 sostituire:

« In aggiunta alla competenza per il trasporto personale e del bagaglio, gli ufficiali isolati in viaggio per servizio sulle ferrovie ricevono anche il rimborso della tassa governativa di centesimi cinque apposta ad ogni biglietto o bolletta rilasciata dalla stazione ferroviaria ».

3.

Al 1° comma del § 63 sostituire:

« § 63. Gli ufficiali in viaggio sulle ferrovie e sul mare, quando hanno diritto all'indennità bagaglio di primo grado, hanno pure diritto all'assegno pel trasporto dei cavalli che rechino seco tanto se di loro proprietà, quanto se di proprietà dello Stato (cavalli di truppa) ad essi concessi in uso secondo le speciali disposizioni che regolano questa materia ».

Sopprimere la postilla allo stesso primo comma del § 63.

4.

Al § 65 sostituire:

« § 65. Nei viaggi isolati per ferrovia il trasporto di cavalli può essere fatto in *vagone-scuderie* o in *carro-bestiame*; se è fatto in carro-bestiame, l'ufficiale, oltre al rimborso dell'assegno stabilito per siffatto trasporto, ha anche diritto ad un supplemento di indennità in ragione di *tre centesimi* per ogni cavallo trasportato e per ogni chilometro percorso (1) ».

Nei movimenti collettivi quindi il trasporto di cavalli degli ufficiali è sempre effettuato in *carro-bestiame* come pei cavalli di truppa senza per altro dar diritto al supplemento d'indennità sopra accennato.

Alla postilla dello stesso § 65 è aggiunto il seguente comma:

« Nei movimenti isolati sulle ferrovie i cavalli di truppa concessi in uso agli ufficiali devono sempre essere trasportati coi cavalli di proprietà degli ufficiali stessi e nel medesimo vagone, rilasciando un'unica richiesta di trasporto ».

5.

Al 1° comma del § 67 sostituire i seguenti due comma:

« All'ufficiale che per effetto di nuova nomina o di trasferimento di corpo, acquista diritto a razione foraggio e si provvede di cavalli prima di raggiungere il suo posto, è concesso il trasporto dei medesimi dall'antica alla nuova residenza, ovvero dal luogo in cui trovasi in licenza alla nuova sede di servizio, se trattasi di ufficiali di nuova nomina (§ 54-b).

« Il rimborso delle spese per siffatto trasporto deve essere giustificato con una dichiarazione del consiglio d'amministrazione del corpo ricevente comprovante la reale effettuazione del trasporto e che i cavalli sono stati riconosciuti come cavalli di servizio ».

6.

Interporre fra il 1° e 2° comma del § 70:

« Per uno stesso viaggio la indennità chilometrica maggiore non può essere data che una volta sola, cioè per i primi 10 chilometri percorsi su via ordinaria, anche se il viaggio richieda più giorni di cammino ».

7.

Al § 87 aggiungere il comma seguente:

« Nel caso di vendita del cavallo pel quale è concessa la indennità, perchè riconosciuto non più atto al servizio da sella per constatata inabilità in seguito a malattia incontrata per causa di servizio, il ricavato della vendita dovrà essere detratto dallo importo della indennità da concedersi ».

Al § 90 aggiungere il seguente secondo comma:

« È pure dovuto l'accennato soprassoldo agli ufficiali delle batterie dei reggimenti d'artiglieria da campagna costituite in batterie da montagna ».

8.

Al 2° comma del § 93 sostituire:

« Per quelli che, collocati in una posizione senza assegno o dimessi, vengono trattenuti in servizio per scontare punizioni disciplinari, dal giorno fissato per la cessazione dello assegno di attività; »

9.

Al § 98 aggiungere il seguente 4° comma:

« Il soprassoldo pei *servizi di confine* (n. 13-G), quanto ai militari non dell'arma dei carabinieri reali, è solo dovuto pei giorni in cui essi militari non possono prendere parte al rancio con la propria compagnia. »

10.

Aggiungere al 1° comma del § 100:

« Il soprassoldo maggiore di L. 3,50, è dovuto solo pei giorni in cui gli uomini, per attendere al loro servizio, debbano pernottare fuori della residenza. »

11.

Al 2° comma del § 105, sostituire:

« Il *soprassoldo ai comandati in sussidio all'arma dei carabinieri reali* (n. 20-A) non è cumulabile col soprassoldo di marcia dato pei servizi di pubblica sicurezza, ed è solo dovuto quando sia avvenuto e sia *dichiarato* che i militari chiamati a disposizione dei carabinieri reali non hanno potuto partecipare al rancio con la propria compegnia e non altrimenti. »

12.

Al § 107, sostituire il seguente:

« § 107. Il soprassoldo giornaliero (n. 22) dovuto ai carabinieri reali dopo otto anni di servizio senza conseguimento di raffèrma è considerato come un complemento dell'assegno ordinario ed è regolato come questo. Pei riammessi in servizio, nel computo degli anni pel conseguimento del soprassoldo, si tiene anche conto dei servizi sotto le armi stati prestati precedentemente nell'arma dei carabinieri reali. »

« Il soprassoldo dovuto ai carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere è dovuto per tutto il tempo dell'incarico. »

13.

Al 1° comma del § 119, sostituire:

« § 119. Le indennità spese d'ufficio assegnate per le grandi manovre (annotazione 2ª allo specchio IV) sono personali. »

14.

Al § 135 aggiungere il seguente 4. comma:

« Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili anche ai casi di chiamata in servizio per subire esami di idoneità all'avanzamento »

15.

Al 2° comma del § 157 è aggiunto:

« Dall'atto deliberativo dal Consiglio dovrà pur risultare l'età del cavallo al momento della perdita. »

Il 5° comma dello stesso § 157 (*Quando la morte* ecc.) è soppresso e al termine del paragrafo è aggiunto quanto segue:

« Quando la perdita dei cavalli risulti prodotta da cause evidenti di servizio, come ad esempio: caduta dell'animale in un burrone, asfissia per annegamento ecc., sarà sufficiente l'invio al Ministero della sola dichiarazione dello ufficiale e dei testimoni presenti al fatto. Quando invece vi sia stato abbattimento del cavallo in seguito a fratture incurabili, oltre la dichiarazione ora detta, dovrà essere trasmessa la proposta di abbattimento e l'attestazione medica del veterinario (militare o civile) che riconobbe la frattura e che ebbe in cura il cavallo. »

« In tutti gli altri casi di morte od abbattimento è necessario altresì unire una succinta relazione veterinaria della malattia o lesione, col reperto di accurata autopsia dell'animale. »

16.

Alla lettera *b*) del n. 1 del § 160, quale fu approvato col R. decreto 23 novembre 1893, sostituire:

« *b*) dai reggimenti di fanteria, il soprassoldo di *guardaforte* (n. 17); e dai distretti militari, tutti i soprassoldi pei comandati ai servizi di leva (n. 15); »

Nel successivo capoverso *e*) cancellare le parole:

« Il soprassoldo ai militari dell'arma comandati per servizi di sorveglianza e di polizia ai lavori pei forti alpini (n. 13-G). »

Al n. 2 dello stesso § 160 aggiungere, dopo il comma *a*), il comma seguente:

« *b*) il soprassoldo ai comandati per servizi di sorveglianza ai confini alpini (n. 13-g). »

Roma, addì 28 luglio 1895.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI

N. **166.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e BR Ret. incavalcati su affusti d'assedio e da campagna.** — 14 agosto.

Sono state pubblicate in apposito fascicoletto *le tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e BR Ret. incavalcati su affusti d'assedio e da campagna*; destinate a sostituire:

a) le corrispondenti tavole stampate; edite nel 1890;

b) la tavola di tiro a shrapnel con carica ridotta del cannone da 9 BR Ret. incavalcato su affusto da campagna modello 1844 o su affusti di assedio (edizione litografata del maggio 1892); le quali sono conseguentemente abolite.

Delle nuove tavole i reggimenti ed i comandi locali d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie che è per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

I comandi locali che hanno in distribuzione cannoni da 9 A o B ne acquisteranno inoltre tanti esemplari quanti saranno ritenuti necessari per dotarne convenientemente le rispettive batterie ed i servizi di mobilitazione ai quali essi debbono provvedere.

Il comando locale d'artiglieria di Roma, coi fondi assegnati alla Scuola centrale di tiro d'artiglieria, ne preleverà altre 20 copie per uso della Scuola predetta, rimettendole all'ispettorato di artiglieria da fortezza.

Ciascuno ispettorato e comando d'artiglieria, la direzione superiore delle esperienze d'artiglieria, le Scuole militari e le direzioni degli stabilimenti di costruzione d'artiglieria ne preleveranno almeno due copie sulle proprie spese di cancelleria.

Le richieste delle nuove tavole di tiro, tanto per uso di ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 dell'anno 1893.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,50.

Per il Ministro — G. BOGLIOLO.

Roma, 1895 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 33ª 1895 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 agosto

AGOSTO 4. — Legge N. 479, per l'ammissione al volontariato di un anno di giovani che presero già parte all'estrazione a sorte della propria leva, *pag.* 483.
» 19. — Regolamento per la esecuzione dei lavori del genio militare, *pag.* 484.
» 23. — Allievi ufficiali di complemento in licenza illimitata in attesa della nomina ad ufficiale, *pag.* 484.
——— Decisioni di massima, *pag.* 485.

N. **187**. — RECLUTAMENTO. — **Legge N. 479, per l'ammissione al volontariato di un anno di giovani che presero già parte all'estrazione a sorte della propria leva.** — 4 agosto.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono ammessi al volontariato di un anno i cittadini dello Stato anche dopo che abbia avuto luogo l'estrazione a sorte della propria classe, quando soddisfacciano a tutte le altre prescrizioni della vigente legge sul reclutamento del regio esercito, purchè non siano già da oltre un mese sotto le armi e purchè si sottomettano a compiere il volontariato nell'arma cui furono assegnati, se l'assegnazione abbia già avuto luogo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma il 4 agosto 1895.

UMBERTO.

Mocenni.

N. **168**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Regolamento per la esecuzione dei lavori del genio militare.** — 19 agosto.

Con decreto reale dell'8 agosto corrente è stato approvato un nuovo regolamento per la esecuzione dei lavori del genio militare, da avere effetto dal 1° ottobre p. in sostituzione di quello approvato con regio decreto dell'8 luglio 1883, il quale perciò resta abrogato.

L'edizione del nuovo regolamento sarà pronta quanto prima e gli uffici del genio dovranno provvedersene il numero di esemplari per ciascuno di essi qui appresso indicato:

Comandi territoriali	copie N.	4
Direzioni.	»	» 10
Comandi locali.	»	» 6
Sezioni distaccate.	»	» 4

L'acquisto del sopra indicato numero di esemplari sarà a carico dell'assegno per le spese d'ufficio.

Le richieste degli esemplari tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali ed impiegati, che desiderassero acquistarne per proprio conto, saranno fatte, al più presto, con le norme indicate nell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo di ciascuna copia del regolamento legata in tela è di L. 1,75.

Per il Ministro. — G. Bogliolo.

N. **169**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Allievi ufficiali di complemento in licenza illimitata in attesa della nomina ad ufficiale.** — 23 agosto.

Gli allievi ufficiali di complemento che, compiuto il prescritto servizio di sei mesi come sergenti, vengono inviati, a senso del § 236 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento (*Atto* 183-1894), in licenza illimitata in attesa della nomina a sottotenente devono essere passati, dai corpi cui sono effettivi, nella forza sotto le armi *senza assegno*.

All'atto della partenza si provvederà alla loro svestizione e all'invio in patria osservando le norme in vigore per i congedamenti. Quando poi, in seguito alla nomina ad ufficiale, vengano tolti dalla forza della truppa, i corpi richiederanno sul rendiconto generale l'indennità fissa, spese di viaggio per essi dovuta a tenore del § 176 del Regolamento d'amministrazione.

La disposizione del § 75 del Regolamento sugli assegni fissi cessa di avere effetto, e per tutti i nuovi nominati ufficiali di complemento, qualunque sia la loro provenienza, l'indennità di servizio decorrerà, giusta il § 73 del Regolamento medesimo, dal giorno della loro presentazione al corpo in cui saranno destinati a prestar servizio nella nuova qualità di ufficiali di complemento, nulla ad essi spettando nell'intervallo di tempo fra la nomina e la presentazione in servizio.

Sono quindi da intendersi in tal senso modificate le disposizioni dei numeri 1 e 6 e soppresse quelle dei numeri 3, 14, 40 delle *Norme amministrative pel computo e conteggio degli assegni per gli ufficiali in congedo*, 18 agosto 1891.

Per il Ministro — G. BOGLIOLO.

DECISIONI DI MASSIMA

17.

Indennità fissa spese di viaggio per i surrogati. — Nelle surrogazioni di fratello, durante la permanenza sotto le armi, il servizio dei due fratelli si considera come prestato senza interruzione da uno solo, anche rapporto all'indennità fissa spese di viaggio (specchio II del Regolamento sulle indennità eventuali).

Ne segue che l'indennità fissa è dovuta pel primo arrolato solo all'atto dell'incorporazione e pel secondo solo all'atto del licenziamento.

Quando pertanto ha luogo la surrogazione non debbono essere pagate indennità di viaggio nè all'uno per venire alle armi, nè all'altro per ritornare a casa propria, salvo che, nel caso di assoluta deficienza di mezzi da parte degli uomini, non sia dal Ministero data espressa autorizzazione del pagamento. (*Div. Assegni*).

18.

Assegno giornaliero pei militari in licenza. — Per gli uomini di truppa in piccola licenza, che cadano ammalati e non possano essere ricoverati in ospedali e per quelli che passino in licenza ordinaria o straordinaria (§ 23 e 24 del-

l'*Atto* 61 della *Raccolta*) cessa di essere dovuto l'assegno giornaliero ai corpi, a senso del § 99 del Regolamento sugli assegni fissi, dal sessantesimo giorno successivo a quello della data della piccola licenza originariamente concessa. (*Div. Assegni*).

19.

Indennità di residenza per gli ufficiali temporaneamente assenti. — Per l'esatta applicazione del terzo e quarto comma del § 82 del Regolamento sulle indennità eventuali, circa la continuazione dell'indennità di residenza per 60 o per 15 giorni agli ufficiali, che si assentano temporaneamente dalla sede di servizio, si avverte che il computo delle giornate d'indennità va fatto, anche in questi casi, secondo il disposto dal § 76 del regolamento precitato, considerando, cioè, tutti i mesi come composti di 30 giorni.

Così, ad esempio: l'ufficiale che fruisca di una licenza ordinaria di giorni 80 a cominciare dal 21 luglio, ha diritto alla continuazione della indennità di residenza per giorni 60 computabile dal 21 luglio a tutto il 20 settembre (10 per luglio, 30 per agosto e 20 per settembre), sebbene nel computo della licenza nei rapporti disciplinari questo periodo di tempo conti per 62 giornate (11 per luglio, 31 per agosto e 20 per settembre), com'è realmente composto.

Ne segue che la variazione di cessazione dell'indennità dovrà sempre esser fatta quando si compie il periodo di 60 o di 15 giorni, secondo la regola anzidetta (*Div. Assegni*).

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 7 settembre

AGOSTO 24. — R. Decreto relativo al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, *pag.* 487.
» 24. — R. Decreto che modifica il § 226 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito, *pag.* 489.
» 24. — R. Decreto relativo alla soppressione dell'ufficio di revisione delle contabilità militari, *pag.* 490.
» 28. — Revisione delle contabilità, *pag.* 491.
» 28. — Modificazioni ed aggiunte al Regolamento per i trasporti in [illegible], *pag.* 491.
» 29. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi [illegible] amministrativi, *pag.* 491.
SETTEMBRE 4. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 492.
» 4. — Distintivi di grado sui mantelli, mantelline e cappotti di graduati di truppa dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 493.

Atto N. **120**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto relativo al matrimonio degli ufficiali del R. esercito**. — 24 agosto.

UMBERTO I ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 31 luglio 1871 N. 393 (serie 2ª);

Visto il R. Decreto 31 luglio 1871 N. 394 (serie 2ª) per l'esecuzione della legge suddetta;

Vista la legge del 4 agosto 1895 N. 467;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo 1.

Gli ufficiali del R. esercito presentemente in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa, che hanno contratto unione matrimoniale col solo rito religioso anteriormente alla

ERRATA CORRIGE.

Atto N. 162, pag. 464. 1° comma, *dopo le parole*: per quello d'artiglieria da montagna, *aggiungere*: e per le compagnie zappatori e minatori del genio.

3° comma, *dopo le parole*: ed a quello d'artiglieria da montagna, *aggiungere*: ed alle compagnie zappatori e minatori del genio:

promulgazione della legge 4 agosto 1895, sono ammessi a chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio senza la condizione imposta dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1871 N. 393.

Articolo 2.

Agli effetti di cui al precedente articolo, i predetti ufficiali dovranno entro tre mesi dalla data del presente decreto presentare, nei modi e colle indicazioni prescritte dall'articolo 1 del R. decreto 31 luglio 1871 N. 394, la domanda per ottenere il Regio assentimento, unendovi la fede autentica dell'unione religiosa contratta anteriormente al 5 agosto 1895.

Articolo 3.

Il Ministero della guerra, riconosciuta l'autenticità e validità dei documenti, dopo raccolte le informazioni opportune, se non ha eccezioni da opporvi, promuoverà il Regio assentimento, che sarà comunicato all'interessato.

Articolo 4.

Gli ufficiali contemplati nei precedenti articoli i quali:

a) o non avranno chiesto il Regio assentimento entro il termine prescritto;

b) o avendolo chiesto non lo avranno ottenuto;

c) o dopo aver chiesto ed ottenuto il Regio assentimento non avranno entro tre mesi dalla sua data, salvo il caso di autorizzata dilazione, legittimato la loro unione nelle forme prescritte dal vigente codice civile; e convivano in unione irregolare saranno sottoposti a consiglio di disciplina.

Articolo 5.

Gli ufficiali del R. esercito in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, i quali anteriormente al 5 agosto 1895 avessero contratto matrimonio senza il Regio assentimento, dovranno entro tre mesi dalla data del presente decreto presentare al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio l'atto di celebrazione del matrimonio estratto dai registri dello stato civile da trasmettersi poi al Ministero.

Il Ministero, constatato che il matrimonio fu contratto anteriormente al 5 agosto 1895, rilascierà apposita dichiarazione, colla quale si approva l'iscrizione a matricola dell'avvenuto matrimonio in virtù dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1895 N. 467.

Articolo 6.

Per l'applicazione di quanto prescrive l'articolo 2 della legge 4 agosto 1895, il comandante del corpo o capo di servizio, convocati in commissione gli ufficiali superiori da lui dipendenti per deliberare sui dati dai quali risulta l'avvenuta unione matrimoniale col solo rito religioso, formula la sua proposta che per la via gerarchica sarà trasmessa al Ministero, corredata del parere delle autorità militari superiori.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 24 agosto 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **171**. — DISCIPLINA MILITARE — **R. Decreto che modifica il § 226 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito**. — 24 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 1° dicembre 1872, col quale fu approvato il Regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Visto il Nostro Decreto 7 ottobre 1891, col quale veniva modificato il § 226 del Regolamento stesso;

Vista la legge 4 agosto 1895 sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito e della regia marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al § 226 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito è sostituito il seguente:

« § 226. Con non minore impegno e severità deve il comandante di corpo affrettarsi a reprimere al primo indizio « il concubinaggio, origine di unioni indecorose, e causa « troppo spesso di scandali, di dissesti e di rovina. Eserciterà poi speciale vigilanza sulle eventuali infrazioni alle « leggi che regolano il matrimonio dei militari; ed avvenendo « che un ufficiale abbia contratto unione col solo rito religioso, dovrà, resistendo inesorabilmente a qualsiasi sentimento di malintesa pietà, procedere tosto verso il trasgres-

« sore, onde gli sia applicata la revocazione a termine del-
« l'articolo 2 della legge 4 agosto 1895. »

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 24 agosto 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **172**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **R. Decreto relativo alla soppressione dell'ufficio di revisione delle contabilità militari**. — 24 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 6 novembre 1894, N. 503, che sopprime l'art. 60 della legge sull'ordinamento del R. Esercito (testo unico approvato col R. Decreto 14 luglio 1887, N. 4753) riguardante l'ufficio di revisione delle contabilità militari;

Visto il R. Decreto 7 giugno 1883, che stabilisce l'ordinamento dell'ufficio di revisione predetto;

Visto il R. Decreto 7 marzo 1895, che approva l'istruzione sulle attribuzioni degli ispettorati di artiglieria e del genio ed istituisce due appositi uffici presso gli ispettorati delle costruzioni per la revisione delle contabilità dei materiali d'artiglieria e genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio di revisione delle contabilità militari sarà soppresso col 1° novembre prossimo venturo.

Art. 2.

A partire da detto giorno la revisione dei conti dei corpi, uffici e stabilimenti del R. Esercito, salvo quanto è stabilito pei materiali d'artiglieria e del genio nelle istruzioni approvate dal suddetto R. Decreto 7 marzo 1895, sarà esercitata direttamente dal Ministero della guerra.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 24 agosto 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **173.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Revisione della contabilità.** — 28 agosto.

In seguito allo scioglimento dell'ufficio di revisione delle contabilità militari, tutte le contabilità che si presentano dai corpi, uffici e stabilimenti dell'esercito per i vari servizi saranno trasmesse, a cominciare dalla gestione del corrente 1° trimestre 1895-96, al Ministero per il riscontro e la finale liquidazione.

È fatta eccezione soltanto pei rendiconti relativi ai materiali del gruppo C, i quali saranno invece mandati all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria o all'ispettorato delle costruzioni del genio (ufficio di revisione) secondo che riguardano materiali dell'uno o dell'altro servizio (*Atto* 59 del 1895).

Anche i prospetti mensili della forza mod. 215 saranno da quindi innanzi trasmessi, per lo stesso scopo, al Ministero.

Le contabilità relative allo scaduto esercizio 1894-95, tosto siano chiuse, verranno inviate, come pel passato, all'ufficio di revisione delle contabilità militari.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **174.** — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti in ferrovia.** — 28 agosto.

Per effetto di trattative intervenute fra il Ministero e le Società esercenti le tre grandi reti ferroviarie si è apportata la seguente modificazione al regolamento in data 15 luglio sui trasporti militari in ferrovia.

§ 66, ultimo comma, è sostituito dal seguente:

« Gli allievi degli istituti militari superiori non possono « prender posto in vetture di prima classe, qualunque sia il « treno in cui viaggiano. »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **175** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi** (edizione 1879) — 29 agosto.

In seguito all'acquisto fatto in questi ultimi anni di numerosi e svariati materiali e macchinari per il servizio delle sussistenze militari, questo Ministero ha determinato di riordinare l'intera categoria VI del modello per gl'inventari del

materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) comprendendo nella medesima tutti i materiali e macchinari occorrenti per detto servizio. La attuale categoria VI del modello per gli inventari rimane quindi abrogata e alla medesima è sostituita quella stampata in fascicolo a parte.

I relativi movimenti contabili saranno effettuati sotto la data del 30 settembre e con le norme del § 150 del regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari.

Ciascun comando, ispettorato od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di un esemplare di detto fascicolo.

I corpi ne provvederanno un esemplare a carico della rispettiva massa generale ed una pure le compagnie di sussistenza, a carico della massa generale di dette compagnie.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* 30 del 1893.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 60.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **176**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.** — 4 settembre.

In rapporto alle esigenze del servizio sanitario militare e stante le variazioni portate dai contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso in detto servizio, questo Ministero, udito il parere dell'Ispettorato di sanità militare, ha stabilito che, a datare dal 1° ottobre p. v., le sostanze medicinali ed accessorie pel servizio sanitario militare nel corrente anno 1895-96, siano quelle che, col rispettivo prezzo, sono inscritte nell'elenco generale e tariffa che si pubblica in virtù del presente *Atto*.

Sono quindi abrogati per detta epoca l'elenco generale e tariffa presentemente in vigore e gli *Atti* relativi, N. 183 del 1892; N. 156 del 1893 e N. 155 del 1894, ferme però restando le disposizioni d'ordine generale riguardanti:

a) il consumo dei medicinali in addietro soppressi che le farmacie avessero tuttora in carico e in buono stato;

b) l'obbligo di conteggiare nelle preparazioni officinali il prodotto effettivo delle medesime, indipendentemente da quello indicato come *minimo* nel vigente Manuale dei medicamenti;

c) l'acquisto e la preparazione di medicinali non compresi in elenco;

d) il prelevamento facoltativo condizionato, dalla farmacia centrale militare, dell'alcool, dello zucchero, dell'olio di olive e generi consimili;

e) l'esenzione, a favore dei corpi, dall'aumento del 25 per cento sul prezzo di tariffa, per gli oggetti di medicatura, per le sostanze accessorie e per quelle medicinali destinate alle disinfezioni, pel grasso suino se richiesto a preparare il grasso lucido, e per la vaselina gialla, prelevata ad usi diversi da quello d'infermeria.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° ottobre 1895, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 542 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 1° maggio 1885, nonchè l'aggiunta sul registro modello 237 dei nuovi medicinali stati introdotti nell'elenco-tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale, pubblicato in fascicolo a parte, sarà acquistato dai comandi, corpi ed uffici militari in due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale. Le direzioni di ospedale militare ne acquisteranno il numero di copie strettamente necessario per le occorrenze del loro servizio.

Le richieste dovranno essere fatte a senso dell'*Atto* n. 84 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore (27 novembre 1894). Il prezzo di ogni copia è di centesimi 20.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **177**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi di grado sui mantelli, mantelline e cappotti dei graduati di truppa dell'arma dei carabinieri reali.** — 4 settembre.

Affinchè si possa facilmente distinguere a qual grado appartengono i graduati di truppa dell'arma dei carabinieri reali quando indossano il mantello, la mantellina od il cappotto, il Ministero ha determinato che il bavero di tali oggetti sia ornato, a seconda del grado e della specialità, dei seguenti distintivi:

Marescialli d'alloggio maggiori: un galloncino in argento e seta nera (alto mm. 6) attaccato parallelamente, e per tutta la lunghezza scoperta, ai lati corti del bavero, e prolungantesi per un tratto di centimetri 8 circa sul lato lungo del bavero stesso. Parallelamente a detto galloncino ed alla distanza di mm. 2,5 a 3,5 è pure attaccato verso la punta del bavero il

distintivo di *carica* consistente in un galloncino d'oro alto mm. 5 e lungo mm. 100 formante un angolo a lati eguali.

Marescialli d'alloggio: uguale a quello dei marescialli maggiori, senza il distintivo di carica in oro.

Brigadieri: una trecciuola di lana rossa (alta mm. 5) attaccata a mm. 6 circa dall'orlo del bavero come per i marescialli d'alloggio e due galloncini in argento (alti mm. 6 ciascuno) attaccati parallelamente alla trecciuola suddetta alla distanza di mm. 3 a 4.

Vice brigadieri: una trecciuola di lana rossa attaccata come nei precedenti distintivi ed un galloncino d'argento.

Appuntati: una semplice trecciuola di lana rossa disposta come quella dei sottufficiali.

CONTO *dei distintivi di grado e carica sui baveri dei mantelli, mantelline e cappotti dei graduati di truppa.*

INDICAZIONE delle MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo	PER									
			Maresciallo d'alloggio maggiore		Maresciallo d'alloggio		Brigadiere		Vice brigadiere		Appuntato	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Trecciuola in lana rossa per distintivi, alta mm. 5	M.	0,07	»	»	»	»	0,40	0,028	0,40	0,028	0,40	0,028
Galloncino in argento, alto mm. 6	»	1,00	»	»	»	»	0,80	0,800	0,40	0,400	»	»
Galloncino in argento e seta nera per marescialli d'alloggio, alto mm. 6	»	1,30	0,40	0,520	0,40	0,520	»	»	»	»	»	»
Galloncino in oro per marescialli d'alloggio, alto mm. 6	»	1,50	0,10	0,150	»	»	»	»	»	»	»	»
Mano d'opera	—	—	—	0,250		0,150		0,400		0,250		0,100
Prezzo di costo			L.	0,920		0,670		1,228		0,678		0,128
Prezzo di conteggio			L.	0,92		0,67		1,23		0,68		0,13

Al § 34 dell'Istruzione sulla divisa pei carabinieri saranno fatte le necessarie aggiunte.

Per cura dell'opificio arredi militari saranno distribuiti, come campione, a ciascuna legione dei carabinieri reali, cinque baveri di panno ornati dei distintivi sopradescritti.

Per il Ministro — G. Bogliolo.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 35ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 settembre

LUGLIO 19. — Legge che modifica quella del 23 giugno 1874 colla quale sono dichiarati i giorni festivi per gli effetti civili, *pag.* 497.
SETTEMBRE 10. — Adozione dei cofani da armaiuolo, *pag.* 497.
» 12. — Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 498.
» 13. — Carta intestata e bolli d'ufficio, *pag.* 498.
——— Decisione di massima, *pag.* 500.

Atto N. **178**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Legge che modifica quella del 23 giugno 1874 colla quale sono dichiarati i giorni festivi per gli effetti civili**. — 19 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai giorni che dalla legge 23 giugno 1874, n. 1968, serie 2ª sono dichiarati festivi per gli effetti civili, è aggiunto il XX settembre.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 19 luglio 1895.

UMBERTO.

Crispi.

N. **179**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione dei cofani da armaiuolo**. — 10 settembre.

Per i corpi di fanteria armati di fucili M. 91 sono adottati due cofani da armaiuolo, uno per utensili ed uno per parti d'armi, in sostituzione della cassa da armaiuolo.

Per la distribuzione ai corpi di detti cofani, saranno emanate apposite disposizioni.

Il Ministro — Mocenni.

N. **180**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.** — 12 settembre.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel § 534 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento 20 agosto 1890, quale fu modificato coll'*Atto* N. 204 del 1892, questo Ministero ha determinato che, nel periodo compreso tra il congedamento della classe anziana ed il 1° giorno del mese in cui la nuova classe dovrà presentarsi alle armi, il numero dei caporali maggiori possa essere di due per ciascuno squadrone di cavalleria e per ciascuna compagnia pontieri, di tre per ciascuna compagnia treno d'artiglieria o del genio e di quattro per ciascuna compagnia lagunari.

Nulla è del resto innovato quanto alle disposizioni dell'*Atto* precitato.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **181**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Carta intestata e bolli d'ufficio.** — 13 settembre.

In conseguenza delle varianti introdotte nell'ordinamento dei corpi e servizi d'artiglieria, nella tabelle della carta intestata e dei bolli d'ufficio annessa all'*Atto* 201 della *Raccolta*, le indicazioni relative alle direzioni territoriali d'artiglieria, ai comandi locali d'artiglieria, ai reggimenti di artiglieria e alle compagnie operai e veterani d'artiglieria, si intenderanno abolite e vi saranno sostituite quelle contenute nello specchio che fa seguito al presente *Atto*.

Per i bolli d'ufficio si avvertirà di utilizzare, per quanto è possibile, quelli esistenti, facendovi rettificare, quando ne sia il caso, la leggenda.

Per il Ministro — G. BOGLIOLO.

COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA	LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Comandi locali d'artiglieria da fortezza e da costa	**Comando locale** di artiglieria da fortezza di Torino Ufficio (*a*).	**Comando locale** di artiglieria di Torino	1	1	(*a*) Ufficio comando — Ufficio d'amministrazione del personale — Ufficio tecnico — Ufficio contabile.
Sezione staccata d'artiglieria da fortezza e da costa	**Sezione staccata d'artiglieria** di Bologna	**Sezione d'artiglieria** di Bologna	1	1	
Reggimenti di artiglieria	...° **Reggimento d'artiglieria** (da campagna, a cavallo o da montagna)	...° **Reggimento artiglieria** — Comando —	1	1	
	(2)	...° **Reggimento d'artiglieria** — Ufficio d'amministrazione —	1	1	(2) Vedi la postilla con questo numero a pag. 871 della Raccolta.
Brigata d'artiglieria da fortezza e da costa	**Comando locale** d'artiglieria da fortezza di Piacenza ...ª Brigata	..ª **Brigata d'artiglieria** da fortezza	1	1	

DECISIONI DI MASSIMA

20.

Conteggio della quota vestiario. — A schiarimento del § 1 dell'*Atto* N. 135 del corrente anno, si avverte che la quota vestiario compresa nell'assegno giornaliero degli uomini di truppa deve essere interamente riportata sul rendiconto delle spese pel corredo modello 357 per tutti indistintamente gli uomini sotto le armi, compresi, cioè, i richiamati temporaneamente dal congedo (1) (*Divisione assegni*).

(1) Non è quindi più applicabile la disposizione contenuta nel § 39 della Circolare N. 93 del 1893.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 36ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 settembre

SETTEMBRE 10. — Regio decreto col quale si sopprimono i tribunali militari territoriali di Catanzaro, Chieti, Piacenza, Salerno e Verona, *pag.* 501.
» 10. — Regio decreto col quale viene soppressa la scuola dei sottufficiali in Caserta, *pag.* 503.
» 19. — Regio decreto col quale vengono soppressi i collegi militari di Firenze, Milano e Messina, *pag.* 503.
» 19. — Chiusura di panifici militari, *pag.* 504.
» 21. — Carico, riparazione e rinnovazione delle bandiere da fortezza, *pag.* 505.
» 21. — Oggetti da distribuirsi ai conducenti della brigata ferroviari, *pag.* 506.
——— Decisioni di massima, *pag.* 506.

Atto N. **189**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. Decreto col quale si sopprimono i tribunali militari territoriali di Catanzaro, Chieti, Piacenza, Salerno e Verona.** — 10 settembre.

UMBERTO I ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1887, modificato con leggi 24 giugno 1888 e 18 febbraio 1892 e con Nostro Decreto 6 novembre 1894;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 34, *Atto* 170, pag. 448. Articolo 4°, *leggasi*:

Gli ufficiali contemplati nei precedenti articoli i quali:

a) o non avranno chiesto il regio assentimento entro il termine prescritto;

b) o avendolo chiesto non lo avranno ottenuto;

c) o dopo aver chiesto ed ottenuto il regio assentimento non avranno entro tre mesi dalla sua data, salvo il caso di autorizzata dilazione, legittimato la loso unione nelle forme prescritte dal vigente codice civile;

e convivano in unione irregolare saranno sottoposti a consiglio di disciplina.

26 SET. 95

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare del regno in data 8 luglio 1883, modificata con legge 23 giugno 1887 e con Nostro Decreto 6 novembre 1894;

Visto il Nostro Decreto 23 dicembre 1894 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

A datare dal 1° novembre 1895 sono soppressi i tribunali militari territoriali di Catanzaro, Chieti, Piacenza, Salerno e Verona.

Articolo 2.

La giurisdizione dei tribunali militari territoriali sarà quindi innanzi la seguente:

Numero	TRIBUNALI	Divisioni sulle quali si estende la giurisdizione di ciascun tribunale
1	Alessandria	Alessandria e Cuneo
2	Ancona	Ancona e Chieti
3	Bari	Bari
4	Bologna	Bologna e Ravenna
5	Cagliari	Isola di Sardegna
6	Firenze	Firenze e Livorno
7	Genova	Genova e Piacenza
8	Messina	Messina e Catanzaro
9	Milano	Milano e Brescia
10	Napoli	Napoli e Salerno
11	Palermo	Palermo
12	Roma	Roma e Perugia
13	Torino	Torino e Novara
14	Venezia	Verona e Padova

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 10 settembre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **183**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale viene soppressa la scuola dei sottufficiali in Caserta.** — 10 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887 N. 4758;

Vista la legge 24 giugno 1888, la legge 18 febbraio 1892 N. 47 e il R. Decreto 6 novembre 1894 N. 503 che modificano il testo unico sopraindicato;

Visto il R. Decreto 27 maggio 1888 che istituisce in Caserta la scuola dei sottufficiali;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

A datare dal 1° ottobre 1895 la scuola dei sottufficiali in Caserta è soppressa.

Articolo 2.

Colla stessa data è istituito presso la scuola militare in Modena un corso speciale per abilitare i sottufficiali alla promozione al grado di ufficiale nelle armi combattenti e nei corpi di commissariato e contabile.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, li 10 settembre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **184**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale vengono soppressi i collegi militari di Firenze, Milano e Messina.** — 19 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 30 settembre 1873 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. Decreto 31 agosto 1886 che istituisce in Messina un collegio militare;

Vista la legge di ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887, N. 4758;

Vista la legge 24 giugno 1888, N. 5475, la legge 18 febbraio 1892, N. 47 e il R. Decreto 6 novembre 1894, N. 503 che modificano il testo unico sopraindicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

I collegi militari di Firenze, Milano e Messina saranno soppressi a datare dal 1° ottobre 1895.

Articolo 2.

Il Ministro della guerra provvederà pei personali componenti il quadro organico dei predetti collegi.

Gli attuali allievi dei collegi stessi saranno ripartiti negli altri collegi militari provvisoriamente conservati, continuando a godere delle $^1/_2$ pensioni gratuite di cui sieno provvisti per merito d'esame o per benemerenza di famiglia.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **185**. — SERTIZIO DI COMMISSARIATO. — **Chiusura di panifici militari**. — 19 settembre.

Col 1° gennaio 1896 saranno chiusi i panifici militari di Cuneo-Cremona-Parma-Pavia e Udine.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 186. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Carico, riparazione e rinnovazione delle bandiere da fortezza.** — 21 settembre.

Il Ministero determina che le bandiere da fortezza di 1ª e di 2ª categoria, attualmente inscritte sul registro dei mobili dei comandi delle divisioni militari, siano da questi cedute ai comandi locali d'artiglieria, che, giusta lo specchio *A* annesso all'*Atto* 121 del corrente anno, provvedono nel territorio delle divisioni stesse.

I comandi locali suaccennati assumeranno siffatte bandiere nel carico sul registro 237 *B*, e le daranno in semplice consegna alle dipendenti sezioni staccate presso i forti.

Nelle località in cui non vi sono sezioni staccate tali bandiere verranno date in semplice consegna al comandante del forte o dell'opera fortificata.

I distretti militari che hanno in carico tela di stame diversa per bandiere la cederanno ai predetti comandi locali, che, a seconda del bisogno, potranno tenerla tutta o in parte presso le dipendenti sezioni staccate.

Su richiesta delle autorità militari che le hanno in consegna, i comandi locali d'artiglieria provvederanno d'ora innanzi per le riparazioni giudicate necessarie alle bandiere da fortezza.

Dell'importo delle materie prime e delle altre spese occorse per dette riparazioni i comandi locali d'artiglieria chiederanno trimestralmente rimborso al Ministero, trasmettendogli apposito rendiconto modello 400 corredato dalle relative note debitamente quietanzate.

Però la tela di stame adoperata per riparare tali bandiere verrà diminuita dal carico con regolare richiesta, senza dar luogo a conti in danaro.

Per la rinnovazione delle bandiere da fortezza, e per la somministrazione della tela di stame che potrà occorrere, i comandi locali d'artiglieria rivolgeranno la relativa richiesta al Ministero.

Nulla è innovato a riguardo delle bandiere degli uffici, le quali dai comandi interessati continueranno ad essere tenute in evidenza sul registro di carico dei mobili, arredi e suppellettili di proprietà dello Stato, e ad essere riparate e rinnovate nei modi prescritti dagli *Atti* 149 e 150 del corrente anno.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **187**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti da distribuirsi ai conducenti della brigata ferrovieri del genio.** — 21 settembre.

Sono estese ai conducenti della brigata ferrovieri del genio le disposizioni dell'*Atto* 286 della *Raccolta* riflettenti la distribuzione di alcuni oggetti speciali di corredo ai conducenti delle compagnie zappatori e minatori.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

21.

Disertori latitanti. — A schiarimento di dubbi sollevati, il Ministero avverte che i disertori latitanti non vanno dimostrati nelle situazioni graduali e numeriche fra la forza in congedo e non devono neppure essere compresi nei ruolini speciali di posizione mod. 717. (*Ufficio affari generali leve e truppa*).

Roma, 1895. — Tip. F. Voghera

DISPENSA 38ª 1895 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 ottobre

SETTEMBRE 27. — Modificazioni al regolamento sull'uniforme, *pag.* 509.
» 29. — Ritenuta straordinaria sui nuovi stipendi ed aumenti di stipendio, *pag.* 509.

Atto N. **189**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni al regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al regolamento di disciplina militare)**. — 27 settembre.

Al N. 16 è sostituito il seguente:

« 16. Le decorazioni possono sempre essere portate con qualsiasi uniforme.

« Sono d'obbligo:

« *a*) Le decorazioni nazionali e le medaglie commemorative, colla grande uniforme. Con qualsiasi uniforme, nelle riviste passate da ufficiali generali e nelle visite di dovere.

« *b*) Le decorazioni al valore militare e quelle commemorative: in guerra, alle grandi manovre, nelle marce di traslocazione, nei servizi armati esterni (tranne che nelle esercitazioni), nelle riunioni aventi carattere di festa militare.

« I decorati dell'ordine militare di Savoia e delle medaglie d'oro o d'argento al valor militare, quando non obbligati a portare la decorazione, potranno sostituirla con un nastrino di seta identico a quello del nastro, applicandolo al 2° bottone di sinistra della giubba ».

Al N. 35 sostituire il seguente:

« 35. Le disposizioni relative al porto delle decorazioni sono quelle stesse stabilite per gli ufficiali al N. 16. Non è però ammessa la sostituzione del nastrino alle medaglie ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **190**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Ritenuta straordinaria sui nuovi stipendi ed aumenti di stipendio**. — 29 settembre.

La legge sui provvedimenti finanziari 8 agosto 1895 N. 486 reca, tra altre, la disposizione seguente:

« *Allegato* U (all'art. 42). — A cominciare dal 2 luglio 1895 « gli impiegati civili ed i militari al servizio dello Stato sog-

« getti alla ritenuta continua sullo stipendio ai termini della « legge 7 luglio 1876, N. 3212, dovranno sottostare ad una « ritenuta straordinaria nella misura del quindici per cento « sugli stipendi conseguiti per prima nomina, purchè supe- « riori alle ottocento lire, e del venticinque per cento sugli « aumenti successivi di stipendio.

« La riscossione di queste ritenute si effettuerà in rate « uguali nei primi dodici mesi dalla nomina o promozione.

« La ritenuta straordinaria sugli stipendî di prima nomina « non sarà applicata agli straordinari che venissero nominati « in pianta organica, purchè siano già stati ammessi a prestar « servizio per Decreto ministeriale, e lo abbiano già prestato « per non meno di un biennio alla data della pubblicazione « della presente legge ».

Norme per l'applicazione della legge.

1. La ritenuta straordinaria del 15 per cento sugli stipendî di prima nomina ad ufficiale o ad impiegato è fatto sull'intero stipendio.

La ritenuta del 25 per cento sugli aumenti successivi è effettuata sull'importo degli aumenti che si conseguono sia per fatto di promozione o per fatto di compiuti sessenni di servizio.

2. La nomina del sottufficiale sotto le armi, od in congedo in attesa d'impiego, ad ufficiale o ad impiego civile non è considerata come prima nomina, ma come promozione; la ritenuta straordinaria va conseguentemente fatta, in ragione del 25 %, sulla differenza risultante tra il nuovo stipendio e l'importo annuo (computando l'anno di 360 giorni) dello assegno giornaliero attribuito al grado onde il sottufficiale era rivestito all'atto della nomina ad ufficiale od impiegato.

Agli effetti del calcolo di questa differenza, sarà preso per base l'assegno giornaliero dell'arma di fanteria di linea, fatta solo eccezione per i provenienti dall'arma dei carabinieri reali, per i quali sarà preso per base l'assegno speciale dell'arma (arma a piedi).

3. Anche per gli operai di ruolo degli stabilimenti militari nominati ad impiego in uno dei personali dipendenti dalle amministrazioni della guerra o della marina, la nomina ad impiego sarà considerata come promozione, ed il calcolo della differenza, per la ritenuta straordinaria del 25 % sarà fatto tra lo stipendio e l'importo annuo della paga a giornata as-

segnata alla rispettiva classe, computando l'anno come composto di 360 giorni.

4. Per l'ufficiale od impiegato, che rientra dall'aspettativa o da altra posizione a stipendio ridotto con promozione, per gli effetti della ritenuta straordinaria sarà calcolata come aumento la differenza fra l'ultimo stipendio d'attività e il nuovo stipendio dovuto in conseguenza della promozione.

5. La ritenuta straordinaria dura per un anno, cioè va fatta sulle prime dodici rate mensili continuative dello stipendio o dell'aumento di stipendio.

Se nel frattempo l'ufficiale od impiegato viene collocato in aspettativa, o passa in altra posizione nella quale lo stipendio sia ridotto, la ritenuta straordinaria rimane sospesa e verrà poi ripresa al rientrare dell'ufficiale od impiegato nel godimento dello stipendio intiero.

6. Per stipendio, agli effetti della presente legge, s'intende quello che va soggetto alla ritenuta ordinaria stabilita nell'art. 3 della legge 7 luglio 1876 sovracitata.

7. L'applicazione della ritenuta straordinaria ha principio dagli stipendî di nuova nomina od aumenti di stipendio concessi dal dì 2 luglio 1895 in avanti.

8. Il calcolo della ritenuta mensile straordinaria va fatto:

quanto agli stipendi di prima nomina, detraendo innanzi tutto la ritenuta ordinaria accennata al N. 6 sull'intero stipendio annuo, dividendo poscia questo per dodici, e levando dal quoziente il 15 %, che costituirà l'importo mensile della ritenuta straordinaria — sul resto si ritiene la tassa di ricchezza mobile;

quanto agli aumenti di stipendio, detraendo dall'importo dell'aumento conseguito la corrispondente ritenuta ordinaria (del 2, del 3, del 4 % ecc., secondo la percentuale attribuita dalla legge ad esso aumento considerato aggiunto allo intero stipendio), dividendo poscia il resto per dodici e levando dal quoziente il 25 %, cioè il quarto, che sarà l'importo mensile della ritenuta straordinaria — sul rimanente, unito allo stipendio principale, si ritiene la tassa di ricchezza mobile (1).

---

(1) Sui rendiconti generali le ritenute straordinarie del 15 o del 25 per cento saranno dimostrate in due distinte rubriche, allegandovi apposita dimostrazione nominativa, dalla quale per ognuno risulti, oltre l'importo della ritenuta fatta, anche la data della nomina o della promozione.

Per maggior facilità nei conteggi, il Ministero si riserva di pubblicare quanto prima un nuovo *Prontuario del calcolo degli assegni*, in luogo di quello pubblicato secondo l'avviso dato nell'*Atto* 191 dello scorso anno.

9. La ritenuta straordinaria del 15 o del 25 °/₀ che non sia stata fatta nei mesi di agosto o settembre sugli stipendi di prima nomina o sugli aumenti di stipendio concessi dopo l'attuazione della nuova legge, potrà costituire un debito verso la cassa, da estinguersi dall'ufficiale od impiegato a rate mensili da stabilirsi dai singoli comandanti di corpo o capi di servizio.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 39ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 ottobre

OTTOBRE 3. — Relazione a Sua Maestà e R. Decreto 2 ottobre 1895, N. 593. — Amnistia a renitenti di leva, e a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della loro classe o alle chiamate alle armi per istruzione, per rassegne o per eventualità. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso, *pag.* 513.

Atto N. **191**. — RECLUTAMENTO. — **Relazione a Sua Maestà e R. Decreto 2 ottobre 1895 N. 593. — Amnistia a renitenti di leva, e a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della loro classe o alle chiamate alle armi per istruzione, per rassegne o per eventualità. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso.** — 2 ottobre 1895.

SIRE,

Coi decreti del 23 agosto 1891 N. 494 e del 22 aprile 1893 N. 192 la M. V. si degnava concedere amnistia ai nazionali residenti all'estero stati dichiarati renitenti alla leva, o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione: ma di tale beneficio potè fruire soltanto un limitato numero d'individui, sia perchè a coloro che risiedevano in Europa venne concesso per invocarlo un termine troppo breve, sia perchè i renitenti che avevano diritto alla assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, e non erano indigenti, dovevano, per godere dell'amnistia, versare nelle casse dello Stato la somma di lire mille, il che per la maggior parte di essi costituiva un troppo grave sacrificio.

Quotidiane e vivissime sono le suppliche che giungono dalle nostre colonie perchè un più benigno provvedimento ammetta a regolare la loro posizione anche coloro che, per le anzidette ragioni, non poterono profittare delle concessioni dei citati Vostri decreti. E noi, pensando che la fausta ricorrenza, che anche i nazionali residenti all'estero si apprestano a celebrare solennemente, del XXV anniversario della liberazione di Roma porga occasione di far paghi quei voti, ci onoriamo di sottoporre al magnanimo cuore della M. V. un nuovo e più ampio decreto d'amnistia.

Con questo si concede piena ed incondizionata amnistia a tutti i renitenti e disertori stati dichiarati tali perchè non ri-

4 OTT. 95

sposero alla chiamata alle armi, i quali appartengano a classi che il 31 dicembre 1897 saranno prosciolte da ogni obbligo di servizio militare.

Si concede pure amnistia senza obbligo di rientrare nel regno ai renitenti residenti all'estero ed appartenenti a classi ancora obbligate al servizio, i quali, se si presentassero all'esame definitivo ed arruolamento, sarebbero dal Consiglio di leva riformati od arruolati in 2ª od in 3ª categoria: ed ai militari che vennero dichiarati disertori o mancanti alle chiamate alle armi per istruzione, per rassegne o per eventualità, perchè risiedevano all'estero senza il *nulla osta* dell'autorità militare.

E finalmente si concede amnistia a tutti gli altri renitenti o disertori perchè mancanti alla chiamata alle armi della loro classe, i quali siano già rimpatriati dall'estero o vi risiedano tuttora, purchè si presentino entro il giorno 31 dicembre 1897 per soddisfare ai loro obblighi di leva o di servizio militare.

Questi provvedimenti, ridonando la tranquillità a numerose famiglie che dalle necessità della vita furono condotte in straniere contrade, varranno a rafforzare i vincoli d'affetto che uniscono le nostre colonie alla madre patria. E perciò noi preghiamo la M. V. di degnarsi di apporre l'Augusta sua firma al presente decreto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) ai renitenti ed agli omessi delle leve di terra che risultino nati negli anni 1852, 1853 e 1854 ed a quelli delle leve di mare che risultino nati negli anni 1852, 1853, 1854, 1855 e 1856;

b) ai renitenti e agli omessi delle leve di terra che risultino nati negli anni 1855, 1856, 1857 e 1858 i quali, o si siano già costituiti alla data del presente decreto alle auto-

rità di leva, ovvero si costituiscano in seguito, oppure, se residenti all'estero, regolino la loro posizione in alcuno dei modi stabiliti nell'art. 2;

c) ai renitenti e agli omessi delle leve di terra nati in anni posteriori al 1858, e delle leve di mare nati negli anni posteriori al 1856, sino all'anno 1874 inclusivo, i quali o reduci dall'estero si siano già costituiti alla data del presente decreto alle autorità di leva nel Regno, ovvero, trovandosi tuttora all'estero, si costituiscano entro il *31 dicembre 1897* alle autorità di leva nel Regno, o regolino la loro posizione in alcuno dei modi stabiliti nell'art. 2.

Art. 2.

I renitenti e gli omessi indicati nelle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente sono ammessi al godimento dell'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno nei casi seguenti:

1° Se entro il *31 dicembre 1897* provino, mediante regolare visita sanitaria avanti la regia autorità diplomatica o consolare più vicina al luogo della loro residenza, di essere affetti da taluna delle imperfezioni o infermità che motivano la riforma degli inscritti di leva, giusta l'elenco stato approvato col Nostro decreto del 24 marzo 1892, N. 103, ove trattisi di renitenti o di omessi delle leve di terra, o giusta l'elenco annesso al regolamento per la leva marittima approvato col Nostro decreto del 9 ottobre 1886, N. 4157 e modificato col successivo Nostro decreto del 25 marzo 1888, N. 5374, qualora trattisi di renitenti delle leve di mare;

2° Se chiedano, non più tardi del *31 dicembre 1897*, alla regia autorità diplomatica o consolare di essere arruolati per procura, quando pel numero avuto in sorte nell'estrazione debbano essere assegnati alla 2ª categoria, ovvero trovavansi al tempo della chiamata alla leva della loro classe nella condizione di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria;

3° Se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di 1ª categoria ed appartengano alle classi 1855 e 1856, chiedano nel tempo e nel modo indicati al precedente N. 2 di essere arruolati per procura.

Art. 3.

È pure concessa amnistia:

a) ai militari stati denunciati disertori o già condannati come tali, perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva, i quali per ragione di età non abbiano più obblighi di servizio;

b) ai militari stati denunciati disertori o già condannati come tali, perchè, trovandosi all'estero, non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva, i quali abbiano tuttora obblighi di servizio e che o siansi già costituiti alla data del presente Decreto alle autorità militari nel Regno, o, senza obbligo di rientrare nel Regno, provino, secondo le norme stabilite nel precedente art. 2, di essere inabili al servizio militare, o si costituiscano entro il 31 dicembre 1897;

c) ai militari che, trovandosi all'estero senza il *nulla osta* delle autorità militari, siano stati denunciati disertori o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione, per rassegne o per eventualità di cui all'art. 131 della legge sulla leva di terra e all'art. 90 della legge sulla leva di mare e che o siansi già costituiti alla data del presente Decreto alle autorità militari nel Regno; ovvero, trovandosi tuttora all'estero, ottengano, entro il 31 dicembre 1897, il *nulla osta* per rimanere all'estero.

Art. 4.

I renitenti, gli omessi e i disertori appartenenti alle classi di leva 1855, 1856, 1857 e 1858 saranno ammessi incondizionatamente all'amnistia nel giorno stesso del proscioglimento delle classi medesime dall'obbligo del servizio militare.

Art. 5.

Gli individui menzionati nei precedenti articoli, ove non abbiano completamente soddisfatto a tutte le prescrizioni degli articoli stessi nel termine ivi stabilito, si intenderanno decaduti dal beneficio dell'amnistia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 ottobre 1895.

UMBERTO.

CALENDA.
MOCENNI.
E. MORIN.

ISTRUZIONE per l'applicazione del precedente Regio Decreto in quanto riguarda i renitenti delle leve di terra ed i militari del R. esercito stati denunciati disertori o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione, per rassegne o per eventualità, di cui all'articolo 134 della legge sul reclutamento del R. Esercito.

SOMMARIO.

Renitenti ed omessi nati anteriormente al 1855 :
Renitenti non ancora deferiti all' autorità giudiziaria N. 1 e 2
Renitenti già deferiti all'autorità giudiziaria 3
Omessi nati anteriormente al 1855 4
Elenchi Modello N.63 delle variazioni eseguite nelle liste dei renitenti. 5
Renitenti nati negli anni 1855, 1856, 1857 e 1858 :
Renitenti nati negli anni 1855 e 1856, residenti all'estero o nel Regno, aventi diritto alla 3ª categoria . 6
Renitenti nati negli anni 1855 e 1856, residenti all'estero, ai quali spetti l'assegnazione alla 1ª o alla 2ª categoria 7
Renitenti nati nel 1857 e 1858 e residenti all'estero. — Renitenti nati nel 1855, 1856, 1857, 1858 residenti nel Regno 8
Renitenti nati in anni posteriori al 1858, sino all'anno 1874 inclusivo, già reduci dall'estero e che furono già condannati, o si trovavano sotto processo, o non furono ancora denunciati . . . . . 9, 10, 11 e 12
Renitenti che rientrano nel Regno e si presentano al Consiglio di leva . . . . . 13 e 14
Renitenti, cui spetta l'assegnazione alla 1ª categoria e che desiderano farsi surrogare nel servizio militare da un fratello, senza rientrare nel regno. . 15, 16 e 17
Renitenti, cui spetta l'assegnazione alla 1ª categoria, che desiderano contrarre l'arruolamento volontario di un anno mentre sono all'estero . . . 18, 19 e 20
Renitenti, cui spetta l'assegnazione alla 2ª ovvero alla 3ª categoria, e che desiderano di non rientrare nel Regno . . . . . 21, 22, 23, 24, 25 e 26
Renitenti affetti da imperfezioni od infermità per le quali possono ottenere la riforma senza rientrare nel Regno . . . . . 27, 28, 29, 30 e 31

Militari dichiarati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi della respettiva classe di leva, i quali per ragione di età non abbiano più obblighi di servizio militare . . . . . 32, 33 e 34
Militari che, essendo all'estero, vennero dichiarati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi della respettiva classe di leva, i quali abbiano tuttora obblighi di servizio militare.
Militari già reduci dall'estero, che furono già condannati, ovvero si trovano sotto processo 35
Militari che debbono rimpatriare . . . . . 36 e 37
Militari inabili al servizio che desiderano di essere riformati senza rientrare nel Regno. 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44
Militari dichiarati disertori o mancanti alla chiamata per istruzione, per rassegne o per eventualità mentre trovavansi all'estero senza il nulla-osta.
Militari già reduci dall'estero e che furono già condannati, ovvero si trovano sotto processo 45
Militari che desiderano di regolare la loro posizione ed essere ammessi all'amnistia, rimanendo all'estero . 46 e 47
Renitenti, omessi e disertori appartenenti a classi di leva le quali, dalla data del R. Decreto d'amnistia al 31 dicembre 1897, vengono ad essere prosciolti da ogni servizio militare . . . . . 48 e 49
Disposizioni varie . . . . . 50 e 51

ISTRUZIONE.

Renitenti ed omessi nati anteriormente al 1855.

Renitenti non ancora deferiti all'autorità giudiziaria.

1. In virtù della legge 28 giugno 1891, la classe 1852 è già stata prosciolta da ogni obbligo di servizio militare e le classi 1853 e 1854 ne saranno, prosciolte allo spirar del corrente anno; perciò i renitenti e gli omessi nati negli anni 1852, 1853 e 1854, sia che si trovino nel Regno, sia che si trovino all'estero, non saranno altrimenti ricercati nè per il reato loro imputato, nè per fatto di leva.

2. Quelli dei detti renitenti che non siano stati ancora deferiti all'autorità giudiziaria saranno, a cura dei prefetti e sottoprefetti, fatti cancellare dalle liste generali dei renitenti (Modello 58 del Regolamento sul reclutamento) e da quelle parziali (Modello 59 del Regolamento stesso) tenute dai sindaci, come pure da quelle tenute dall'arma dei reali carabinieri.

Renitenti già deferiti all'autorità giudiziaria.

3. Ove alcuno dei detti renitenti sia già stato deferito al competente tribunale ed in caso di condanna si trovi ad espiare la pena inflittagli, ovvero sia tuttora sotto giudizio, sarà subito dato in nota dai prefetti o sottoprefetti alla competente autorità giudiziaria, perchè provveda che sia ad esso applicata l'amnistia e, quindi, nel primo caso sia posto in libertà e nel secondo caso non sia dato seguito al procedimento penale che lo riguarda.

Omessi nati anteriormente al 1855.

4. Il trattamento di cui al precedente N. 3 dovrà applicarsi anche agli *omessi fraudolenti* nati anteriormente al 1855, i quali, deferiti all'autorità giudiziaria, si trovassero in una delle ivi menzionate condizioni.

Elenchi Modello N. 63 delle variazioni seguite nelle liste dei renitenti.

5. I renitenti nati prima del 1855 essendo stati tutti ammessi incondizionatamente all'amnistia, saranno portati nell'elenco Modello N. 63 del Regolamento sul reclutamento, solo numericamente e non nominativamente.

Renitenti nati negli anni 1855, 1856, 1857 e 1858.

Renitenti nati negli anni 1855 e 1856 residenti all'estero o nel Regno aventi diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

6. Quelli fra i renitenti nati negli anni 1855 e 1856 i quali comprovino innanzi al Consiglio di leva che, al tempo della leva della loro classe, trovavansi in condizioni di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno ritenuti siccome incondizionatamente amnistiati, non avendo più verun obbligo di servizio militare.

Sono, perciò, ai medesimi applicabili le norme di cui ai precedenti N. 2 e 3.

Renitenti nati negli anni 1855 e 1856 residenti all'estero ai quali spetti l'assegnazione alla 1ª o 2ª categoria.

7. I renitenti nati negli anni 1855 e 1856, soggetti pel loro numero di estrazione al servizio militare di 1ª e 2ª categoria, possono, ove risiedano all'estero e intendano fruire dell'amnistia avanti al 31 dicembre 1896, in cui compiranno il loro obbligo di servizio, essere ammessi al detto beneficio, anche senz'obbligo di rimpatriare, purchè si arruolino per procura, secondo le norme indicate nei numeri dal 21 al 26, ovvero, se inabili, chiedano di essere riformati nel modo previsto dai numeri 27 a 31.

Renitenti nati nel 1857 e 1858 e residenti all'estero. — Renitenti nati negli anni 1855, 1856, 1857 e 1858 residenti nel Regno.

8. I renitenti nati negli anni 1857 e 1858 soggetti ad obblighi di servizio militare di 1ª, 2ª e 3ª categoria, residenti all'estero, i quali intendano fruire dell'amnistia avanti al 31 dicembre 1897, debbono, a tal fine, seguire le norme indicate nei numeri 13 e seguenti.

I renitenti nati negli anni 1855, 1856, 1857 e 1858 residenti nel Regno, i quali intendano godere dell'amnistia avanti al termine indicato nell'articolo 4 del R. Decreto d'amnistia, debbono presentarsi ai respettivi prefetti o sottoprefetti per essere sottoposti all'esame definitivo e, ove ne sia il caso, all'arruolamento e, quindi, essere deferiti all'autorità giudiziaria per l'ammissione all'amnistia.

Renitenti nati in anni posteriori al 1858 sino all'anno 1874 inclusivo, già reduci dall'estero e che furono già condannati, o si trovano sotto processo, o non furono ancora denunciati.

9. I renitenti i quali, alla data del R. Decreto di amnistia, siano già rientrati nel Regno, e che, denunciati al tribunale, siano ancora sotto giudizio o siano stati condannati, saranno dai prefetti o sottoprefetti dati subito in nota all'autorità giudiziaria, affinchè pronunci la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

10. I renitenti che furono già arruolati in 1ª categoria saranno di mano in mano che vengono ammessi all'amnistia,

dati in nota dai prefetti e sottoprefetti al comandante del distretto militare cui rispettivamente appartengono per fatto di leva, affinchè della loro ammissione al detto beneficio sia fatto risultare sui ruoli e sui relativi fogli matricolari, perchè, nel caso siano già stati condannati, non venga poi fatta in ordine ad essi al procuratore del Re la comunicazione di cui al § 658 del regolamento sul reclutamento, allorquando saranno licenziati da sotto le armi.

11. I renitenti già rientrati nel Regno e che non furono ancora denunciati come tali all'autorità giudiziaria, tanto nel caso che siansi presentati spontanei, quanto nel caso che siano stati arrestati, saranno sollecitamente sottoposti a visita sanitaria dal rispettivo Consiglio di leva, che verrà, a cura del prefetto o sottoprefetto, riunito anche, ove occorra, in seduta straordinaria.

Se risulteranno idonei al servizio militare saranno arruolati nella categoria che loro spetta e, se nella 1ª categoria ed appartengano a classi posteriori a quella del 1856, saranno subito avviati, a senso del § 640 del regolamento sul reclutamento, al distretto militare, il quale provvederà a loro riguardo nel modo stabilito con la circolare del 17 marzo 1895 N. 31 comunicata ai prefetti e sottoprefetti coll'altra circolare 25 marzo 1895 N. 12956.

Se, invece, risulteranno inabili, verranno riformati, ovvero, se siane il caso, mandati rivedibili alla ventura leva, tenuto presente il disposto dal § 630 del citato regolamento.

Ove sia ritenuto necessario, i detti renitenti saranno mandati in osservazione in un ospedale militare, dopo di che il Consiglio di leva pronuncierà la sua decisione sulla loro idoneità o no al servizio militare.

12. Dopo che il Consiglio di leva avrà pronunciato la decisione, a senso del numero precedente, i suddetti renitenti saranno dai prefetti e sottoprefetti deferiti subito al procuratore del Re con la indicazione del giorno in cui si sono presentati o furono arrestati, onde promuova la declaratoria relativa alla loro ammissione all'amnistia.

Renitenti che rientrano nel Regno e si presentano al Consiglio di leva.

13. I renitenti che, dovendo essere ascritti alla 1ª categoria, hanno obbligo di rientrare nel Regno, a mente dell'art. 2 del R. Decreto di amnistia, e i renitenti che, avendo diritto al-

l'assegnazione alla 2ª e 3ª categoria, desiderano di rimpatriare, dovranno munirsi del foglio di via obbligatorio (mod. N. 65 del regolamento sul reclutamento) che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle regie autorità diplomatiche o consolari per poter venire in Italia senza essere arrestati, e dovranno presentarsi al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui concorsero alla leva, entro il 31 dicembre 1897.

14. A riguardo dei detti renitenti saranno dai prefetti e sottoprefetti osservate le norme di cui ai precedenti numeri 11 e 12.

Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 1ª categoria e che desiderano farsi surrogare nel servizio militare da un fratello, senza rientrare nel Regno.

15. I renitenti dimoranti all'estero, soggetti, pel loro numero di estrazione al servizio militare di 1ª categoria, i quali desiderano di essere surrogati da un fratello che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti, possono ottenere l'ammissione all'amnistia e alla surrogazione, senza obbligo di rientrare nel Regno.

Per tale fine, i detti renitenti ed i rispettivi fratelli proposti come surrogati dovranno far pervenire al prefetto o sottoprefetto del proprio circondario apposita domanda di surrogazione corredata dei documenti prescritti per le surrogazioni dal regolamento sul reclutamento.

16. Il prefetto o sottoprefetto, ricevuti gli anzidetti documenti, disporrà affinchè i proposti surrogati vengano dal proprio Consiglio di leva visitati.

17. Se i proposti surrogati saranno dichiarati idonei, verrà sospeso il loro arruolamento ed i renitenti saranno con rapporto speciale deferiti all' autorità giudiziaria per le declaratorie circa la loro ammissione all'amnistia.

Appena tali declaratorie saranno state emesse, i prefetti o sottoprefetti provvederanno a che i consigli di leva, facciano luogo alle chieste surrogazioni ed arruolino i proposti surrogati nella 1ª categoria onde assumano gli obblighi di servizio militare del respettivo fratello surrogante, avviandoli, per tal uopo, al distretto militare, il quale provvederà a loro riguardo in analogia al modo stabilito dalla circolare del 17 marzo 1895 N. 31.

Dell'eseguimento di questi provvedimenti i prefetti o sottoprefetti informeranno subito, per mezzo delle autorità diplo-

matiche o consolari, i già renitenti, avvertendoli dell'obbligo che ad essi incombe di rappresentare poi il rispettivo fratello surrogato nella leva cui per ragione di età appartiene.

Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 1ª categoria che desiderano contrarre l'arruolamento volontario di un anno mentre sono all'estero.

18. I renitenti dimoranti all'estero, i quali siano soggetti, pel loro numero di estrazione, al servizio militare di 1ª categoria, potranno ottenere di essere ammessi all'amnistia ed al volontariato di un anno, anche, se possibile, con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, facendo le pratiche all'uopo necessarie presso le autorità diplomatiche o consolari aventi giurisdizione nel luogo in cui risiedono.

Per tale scopo, essi dovranno presentare la relativa domanda coi prescritti documenti alla regia autorità diplomatica o consolare più vicina al luogo in cui risiedono, la quale, constatato ch'essi sono idonei al servizio militare e che i documenti prodotti sono in regola, ammetterà i renitenti stessi a pagare la prescritta tassa di L. 1200 e, dopo che ciò sia stato eseguito, procederà al loro arruolamento come volontari di un anno, osservando le norme in proposito stabilite colla circolare del 23 giugno 1891 N. 38450, avvertendoli che dovranno presentarsi, per compiere l'anno di servizio militare, al respettivo distretto di leva il 1° novembre successivo al giorno in cui avviene l'arruolamento, ovvero il 1° novembre dell'anno in cui cesserà il ritardo del servizio, se avranno assunto il volontariato con tale beneficio.

19. Le autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno quindi i documenti prescritti dalla citata circolare al prefetto o sottoprefetto del respettivo circondario di leva dei renitenti ammessi come sopra al volontariato di un anno, affinchè essi siano, con rapporto speciale, deferiti alla autorità giudiziaria per la declaratoria circa la loro ammissione alla amnistia.

20. Pronunciata tale declaratoria, i prefetti o sottoprefetti ne informeranno gl'interessati, per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari.

Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 2ª ovvero alla 3ª categoria e che desiderano di non rientrare nel Regno.

21. I renitenti che si trovano all'estero e che per il numero avuto in sorte all'estrazione, ovvero per le loro condizioni di famiglia abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª ovvero alla 3ª categoria, qualora desiderino di essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, dovranno chiedere di essere ammessi all'arruolamento per procura nella 2ª o 3ª categoria, in analogia alle disposizioni contenute nei §§ 195 e seguenti del regolamento sul reclutamento, quali furono modificati col R. decreto 16 agosto 1891 N. 503.

22. Tostochè sarà stato dal Consiglio di leva eseguito l'arruolamento per procura nella 2ª o 3ª categoria il prefetto o sottoprefetto deferirà i già renitenti all'autorità giudiziaria perchè pronunci per la declaratoria circa l'ammisssione all'amnistia.

23. Emanata la declaratoria di ammissione all'amnistia il prefetto o sottoprefetto ne informerà gl'interessati, per mezzo delle regie autorità diplomatiche o consolari.

24. I renitenti che, avendo diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, non lo abbiano comprovato con regolari e completi documenti, dovranno immediatamente, a cura dei prefetti o sottoprefetti, esserne informati, per mezzo delle regie autorità diplomatiche o consolari.

25. Gli agenti diplomatici o consolari, attenendosi alle spiegazioni che loro saranno fornite dai prefetti o sottoprefetti, faranno conoscere con precisione agl'interessati come dovranno regolarsi a seconda dei casi.

26. I renitenti, per i quali l'invocato diritto di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria venga dal Consiglio di leva riconosciuto insussistente e siano quindi soggetti ad obblighi di servizio militare di 1ª categoria, dovranno, per fruire dell'amnistia, regolarsi secondo le norme fissate dal N. 13.

Renitenti affetti da imperfezioni od infermità per le quali possono ottenere la riforma senza rientrare nel Regno.

27. I renitenti, i quali siano affetti da taluna delle imperfezioni od infermità che motivano la riforma degl'inscritti di leva giusta l'elenco stato approvato col R. Decreto del 24 marzo 1892, N. 103, dovranno, per poter fruire della

amnistia senza obbligo di rimpatriare, presentarsi alla autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza, non più tardi del 31 dicembre 1897.

28. I regi agenti diplomatici o consolari procederanno alla visita dei renitenti menzionati nel precedente N. 27, osservando le prescrizioni e le norme stabilite dai §§ 247 e 248 e dal penultimo capoverso del § 255 del regolamento sul reclutamento del R. Esercito.

29. Il risultato della visita eseguita dovrà constare da apposito verbale conforme al modello N. 22 del regolamento sul reclutamento e sarà spedito direttamente e con lettera raccomandata, a spese degl'interessati, al prefetto o sottoprefetto del circondario cui appartengono per fatto di leva i renitenti stati visitati, unitamente al certificato medico il quale, ove non sia redatto in lingua italiana, dovrà essere riportato tradotto nel verbale.

30. I Consigli di leva pronuncieranno, ove ne sia il caso, la riforma dei predetti renitenti, ed i prefetti o sottoprefetti faranno recapitare agli interessati i certificati di riforma per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, mentre deferiranno i renitenti stessi alla autorità giudiziaria per la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

31. I renitenti, che non fossero dal Consiglio di leva riformati, dovranno, per fruire dell'amnistia, regolarsi a seconda delle norme dettate più sopra.

Militari dichiarati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva, i quali per ragione di età non abbiano più obblighi di servizio militare.

32. I militari stati denunciati disertori o già condannati come tali perchè non risposero alla chiamata alle armi della respettiva classe di leva, i quali per ragione di età non abbiano più obblighi di servizio militare, non dovranno essere altrimenti ricercati nè per il reato loro imputato, nè per il detto obbligo di servizio da cui debbono ritenersi completamente esonerati, tanto se risiedono all'estero quanto se risiedono nel Regno.

33. I comandanti dei corpi e dei distretti militari, appena ricevuta la presente istruzione, compileranno un elenco di quegl'individui che trovansi nella suaccennata condizione e lo trasmetteranno al competente avvocato fiscale militare perchè possa provocare dalla commissione d'inchiesta la decla-

ratoria di: « *Ammesso all'amnistia concessa col R. Decreto del 2 ottobre 1895.* »

34. I detti comandanti, poi, ricevuta la predetta declaratoria, faranno le debite annotazioni, tanto sui fogli matricolari quanto sul registro dei disertori, avendo cura di trasmettere, per mezzo del sindaco, all'interessato, ove lo chieda, il foglio di congedo assoluto.

Militari, che essendo all'estero, vennero dichiarati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi della respettiva classe di leva, i quali abbiano tuttora obbligo di servizio militare.

Militari già reduci dall'estero, che furono già condannati, ovvero si trovano sotto processo.

35. Riguardo ai militari stati dichiarati disertori perchè, trovandosi all'estero, non risposero alla chiamata alle armi della respettiva classe di leva, i quali, alla data del R. Decreto di amnistia, siano già rientrati nel regno e si siano presentati all'autorità militare, per soddisfare ai propri obblighi di servizio, i comandanti dei distretti terranno presenti le norme appresso indicate:

a) avvertiranno il competente avvocato fiscale militare onde promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia e l'ordine di rilascio per coloro i quali fossero stati condannati o sieno tuttora sotto giudizio;

b) provvederanno per le relative variazioni sui ruoli e fogli matricolari e sui registri dei disertori.

Militari che debbono rimpatriare.

36. I militari dichiarati disertori perchè, trovandosi all'estero, non risposero alla chiamata alle armi della respettiva classe di leva, i quali, risiedendo tuttora all'estero, debbono, per godere dell'amnistia rientrare nel Regno per soddisfare al loro obbligo di servizio sotto le armi, dovranno munirsi del foglio di via obbligatorio (modello N. 65 del regolamento sul reclutamento) che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle regie autorità diplomatiche o consolari per poter rientrare in Italia senza essere arrestati e dovranno presentarsi al proprio distretto di leva entro il 31 dicembre 1897.

37. I comandanti dei distretti, ai quali si saranno presentati i disertori testè accennati, li deferiranno subito al competente avvocato fiscale militare onde promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia e provvederanno per la loro assegnazione ad un corpo, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri, com' è detto al precedente N. 35.

Militari inabili al servizio che desiderano di essere riformati senza rientrare nel Regno.

38. I militari denunciati disertori perchè, trovandosi all'estero, non risposero alla chiamata alle armi della respettiva classe di leva, i quali, essendo affetti da taluna delle imperfezioni od infermità che motivano la riforma degl'inscritti di leva giusta l'elenco stato approvato col R. Decreto del 24 marzo 1892 N. 103, desiderano di essere ammessi all'amnistia senza rimpatriare, dovranno, per tal fine, presentarsi all'autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza non più tardi del 31 dicembre 1897.

39. I regi agenti diplomatici o consolari procederanno alla visita dei militari menzionati nel precedente N. 38, applicando per analogia le prescrizioni e le norme stabilite dai §§ 247, 248 e 255 del regolamento sul reclutamento del R. esercito.

40. Il risultato della visita eseguita dovrà constare da apposito verbale analogo al Modello N. 22 del regolamento sul reclutamento, e dovrà essere spedito direttamente e con lettera raccomandata, a spese degl'interessati, al comandante del distretto militare cui appartengono per fatto di leva gl'individui stati visitati, unitamente al certificato medico, il quale, ove non sia redatto in lingua italiana, dovrà essere riportato tradotto nel verbale.

41. Il comandante del distretto militare, tosto che avrà ricevuto gli anzidetti documenti, proporrà il militare di cui trattasi a rassegna di rimando, unendo al foglio di proposta Modello 41 del catalogo i documenti suaccennati ed una copia del foglio matricolare del militare predetto.

Il comandante della divisione militare provvede, quindi, affinchè gli ufficiali medici designati per la rassegna esprimano, in base al certificato medico, il loro parere sulla idoneità o no del militare al servizio, scrivendo e firmando tale parere nella terza colonna del foglio di proposta Modello N. 41.

Con la scorta del parere degli ufficiali medici e di quello

pure espresso dall'ufficiale rassegnatore il comandante della divisione emetterà la sua decisione, la quale però consisterà solo nel dichiarare se il militare in questione sia idoneo, oppure inabile al servizio.

42. Appena pronunciata la dichiarazione di inabilità, il comandante del distretto militare deferirà i detti individui all'avvocato fiscale militare onde promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia.

43. Dopo che sarà stata emessa tale declaratoria, il comandante del distretto militare farà recapitare, per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, i fogli di congedo assoluto per riforma agl'interessati e provvederà per le relative variazioni sui ruoli e fogli matricolari e sui registri dei disertori.

44. I militari, che non fossero dichiarati inabili, dovranno, a cura del comandante del distretto, essere avvertiti affinchè, per fruire dell'amnistia, possano regolarsi a seconda delle norme dettate più sopra.

Militari dichiarati disertori o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione, per rassegne o per eventualità, mentre trovavansi all'estero senza il *nulla osta*.

Militari già reduci dall'estero,
che furono già condannati ovvero si trovano sotto processo.

45. Riguardo ai militari dichiarati disertori o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione, rassegne o per eventualità, mentre trovavansi all'estero senza il *nulla osta*, i quali, alla data del R. Decreto di amnistia, siano già rientrati nel Regno e si siano presentati alla autorità militare, i comandanti dei distretti procederanno conformemente alle norme tracciate alla lettera *a*) e *b*) del numero 35.

Militari che desiderano di regolare la loro posizione
ed essere ammessi all'amnistia rimanendo all'estero.

46. I militari dichiarati disertori o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione, per rassegne o per eventualità, mentre trovavansi all'estero senza il *nulla osta* dell'autorità militare, i quali, trovandosi tuttora all'estero desiderano, di regolare la loro posizione e di fruire dell'amnistia senza

rientrare nel Regno, dovranno entro il 31 dicembre 1897 chiedere al comandante del respettivo distretto militare il *nulla osta* per rimanere all'estero.

47. Il comandante del distretto militare, per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, farà pervenire il *nulla osta* a coloro che lo avranno richiesto; quindi deferirà i medesimi all'avvocato fiscale militare onde promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia, e provvederà poi per le occorrenti comunicazioni all'interessato, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri, come è detto al precedente numero 35.

Renitenti, omessi e disertori appartenenti a classi di leva le quali dalla data del R. Decreto d'amnistia al 31 Dicembre 1897 vengono ad essere prosciolte da ogni obbligo di servizio militare.

48. In virtù della legge 28 giugno 1891 le classi 1855 e 1856 saranno prosciolte da ogni obbligo di servizio militare il 31 dicembre 1896, e la classe 1857 il 31 dicembre 1897; ai termini poi dell'articolo 1 della legge sul reclutamento del R. Esercito la classe 1858 sarà anch'essa prosciolta dal servizio militare il 31 dicembre 1897 anzidetto.

Ciò stante, i renitenti, gli omessi, i disertori o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione, rassegne o per eventualità, nonchè i disertori dichiarati tali perchè, trovandosi all'estero, non risposero alla chiamata alle armi della respettiva classe, nati negli anni 1855 e 1856 e quelli nati negli anni 1857 e 1858, sia che si trovino all'estero sia che si trovino nel regno, essendo per l'art. 4 del R. Decreto di amnistia ammessi incondizionatamente al detto beneficio il 31 dicembre 1896 i primi, e il 31 dicembre 1897 i secondi, non saranno più, da tal termine, ricercati nè per il reato loro imputato, nè per fatto di leva.

49. Quindi, a riguardo dei suaccennati renitenti omessi, disertori e mancanti alla chiamata alle armi, si osserveranno le norme più sopra respettivamente indicate.

Disposizioni varie.

50. I regi agenti consolari avvertiranno che, ove nel territorio di loro giurisdizione vi siano renitenti o militari dichiarati disertori per il fatto di non avere risposto alla chia-

mata alle armi della loro classe, o mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione, rassegne o per eventualità, i quali, per la lontananza o per altra ragione, incontrino gravi difficoltà per portarsi alla sede consolare, potranno, giusta quanto fu disposto dal Ministero degli affari esteri colla Circolare del 23 marzo 1891 N. 5, facilitare ai detti individui il modo di poter fruire dell'amnistia col delegare persona di loro fiducia, nelle località che crederanno convenienti, ad esercitare quelle funzioni che, a senso della presente istruzione, sono devolute alle autorità consolari.

51. I regi agenti diplomatici e consolari si adopreranno col maggior interesse allo scopo di ottenere che gl'individui suaccennati i quali risiedono nel circolo della loro giurisdizione ed ai quali sia applicabile il beneficio della amnistia, ottemperino alle condizioni volute dal relativo R. Decreto; epperò si compiaceranno di dare la massima possibile pubblicità al Decreto stesso, del quale insieme con la presente istruzione, il Ministero trasmette un sufficiente numero di copie perchè possano esserne forniti anche i vice consoli e le agenzie consolari.

I signori prefetti e sottoprefetti, i regi agenti diplomatici e consolari si compiaceranno di accusare ricevuta della presente istruzione.

Roma, 2 ottobre 1895.

Il Ministro — Mocenni.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 ottobre

SETTEMBRE 1°. — R. Decreto N. 577 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno ai due magazzini da polvere di Picenengo e Porta Po presso Cremona, *pag.* 531.
OTTOBRE 3. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento sui trasporti militari in ferrovia, *pag.* 532.

Atto N. 193. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 577 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno ai magazzini da polvere di Picenengo e Porta Po presso Cremona.** — 1° settembre.

UMBERTO I ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da stabilirsi attorno ai magazzini da polvere presso Cremona denominati di Picenengo nel comune censuario del Due Miglia e di Porta Po, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Aquila, addì 1° settembre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **193**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni ed aggiunte al regolamento sui trasporti militari in ferrovia**. — 3 ottobre.

Per effetto di trattative intervenute fra il Ministero della guerra e le società esercenti le tre grandi reti ferroviarie del Regno, si sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte al regolamento in data 15 luglio 1890 sui trasporti militari in ferrovia:

§ 7. Il comma *a*) è sostituito dal seguente:

« *a*) Gli ufficiali di ogni grado ed i capi musica in atti-
« vità di servizio, sieno essi in uniforme o in abito borghese,
« in viaggio per conto del governo ovvero per conto loro par-
« ticolare; gli allievi dell'accademia navale, della scuola mi-
« litare di Modena e della scuola d'applicazione di sanità mi-
« litare, purchè viaggino in uniforme.

« All'obbligo di vestire l'uniforme è però fatta eccezione nei
« seguenti casi: quando gli allievi suddetti sono diretti al-
« l'estero; quando si recano in famiglia a scopo di cura od in
« licenza di convalescenza; quando appartengono all'ultimo
« anno di corso in attesa della nomina ad ufficiale. »

Non hanno però diritto ad essere trasportati coi prezzi della tariffa militare:

« Gli ufficiali esteri;

« Gli allievi di nazionalità estera che si trovino, per con-
« cessione ministeriale, a frequentare i sopramenzionati isti-
« tuti e scuole superiori militari, i quali allievi, non avendo
« la cittadinanza italiana, non possono, per conseguenza, ap-
« partenere nè al regio esercito, nè alla regia armata. »

A togliere poi ogni dubbio circa l'interpretazione da darsi alla parola *Figli* di cui al § 9 del Regolamento sopra menzionato, si avverte che sotto tal nome devonsi intendere non solamente quelli nati da matrimoni legittimi, ma anche quelli legittimati e quelli adottivi.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 41ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 ottobre

SETTEMBRE 19. — R. decreto col quale si riordina il servizio territoriale del genio militare in relazione ai RR. decreti in data 6 novembre 1894, N. 503 e 504, *pag.* 533.

» 19. — R. decreto col quale si riordina il servizio del genio militare dei lavori della R. marina, in relazione ai RR. decreti in data 6 novembre 1894, N. 503 e 504, *pag.* 538.

OTTOBRE 2. — R. decreto col quale si modifica il R. decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio territoriale del genio militare, *pag.* 540.

» 2. — R. decreto col quale si modifica il R. decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio del genio pei lavori della R. marina, *pag.* 541.

» 8. — Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dai RR. decreti in data 19 settembre e 2 ottobre 1895 coi quali si riordina il servizio territoriale del genio militare, *pag.* 541.

» 8. — Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito, *pag.* 546.

» 8. — Distribuzione delle parti e degli accessori d'armi, *pag.* 546

» 8. — Modificazioni da apportarsi alle guaine per mannaresi degli strumenti da zappatori, *pag.* 547.

» 8. — Istruzione sul servizio dei materiali gruppo C presso i corpi, *pag.* 548.

» 11. Numero delle distribuzioni annuali di caffè o di vino, *pag.* 548.

——— Decisioni di massima, *pag.* 549.

Atto N. **194**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale si riordina il servizio territoriale del genio militare in relazione ai RR. Decreti in data 6 novembre 1894, N. 503 e 504.** — 19 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno, in data 8 luglio 1883 modificata con legge 23 giugno 1887 e con Nostro Decreto 6 novembre 1894;

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 193, pag. 532, terzo capoverso, § 7, lett. *a*), linea 4ª, *dopo le parole*: gli allievi, *aggiungere*: dell'accademia militare.

Visto il Nostro Decreto 5 giugno 1884 col quale vennero approvate le tabelle per la circoscrizione territoriale militare prescritta dalla legge predetta;

Visto il Nostro Decreto 30 agosto 1892 che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio;

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra: Testo unico approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1887 modificato con legge 24 giugno 1888 e 18 febbraio 1892 e con Nostro Decreto 6 novembre 1894;

Visto il Nostro Decreto 26 luglio 1891 col quale venne istituito un comando locale del genio a Fontana Liri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella N. 3 annessa al Decreto in data 30 agosto 1892 viene sostituita la tabella annessa al presente Decreto e firmata per ordine Nostro dal Ministro della guerra la quale andrà in vigore a datare dal 1° ottobre 1895.

Art. 2.

Per lo stralcio e la sistemazione dei conti delle direzioni territoriali del genio che, per effetto della tabella di cui all'articolo precedente, risultano soppresse, il Nostro Ministro della guerra potrà costituire speciali uffici di stralcio i quali dovranno aver compiute le loro operazioni e cessare col mese di dicembre 1895.

Art. 3.

Colla data del 1° ottobre 1895 la direzione delle officine del genio assumerà la denominazione di *Direzione dell'officina di costruzione del genio militare.*

Art. 4.

Parimenti, colla stessa data, il comando locale del genio di Fontana Liri prenderà la denominazione di *Ufficio straordinario del genio militare in Fontana Liri* continuando a rima-

nere sotto la diretta dipendenza del Ministero della guerra (Direzione generale d'artiglieria e genio).

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 19 settembre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

TABELLA N. 3 — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE PEL SERVIZIO DEL GENIO

COMANDI territoriali del genio	DIREZIONI territoriali del genio	RIPARTI DIPENDENTI DALLE DIREZIONI DEL GENIO			DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono le direzioni del genio
		Sottodirezioni	Sezioni staccate	Uffici staccati	
Torino	Torino . . .	Novara . . .	Susa – Bardonecchia – Fenestrelle – Ivrea	Pinerolo – Campo S. Maurizio – Moncenisio – Exilles – Cesana – Vercelli – Bard	Torino (1ª) – Novara (2ª).
	Alessandria.	Cuneo	Pavia – Vinadio – Tenda	Acqui – Asti – Casale – Novi Ligure – Voghera – Tortona – Vigevano – Fossano – Mondovì – Savigliano	Alessandria (3ª) – Cuneo (4ª).
Venezia	Milano . . .	Brescia . . .	—	Como – Bergamo – Anfo	Milano (5ª) – Brescia (6ª).
	Verona . . .	Padova . . .	Mantova – Belluno – Udine	Peschiera – Ceraino – Vicenza – Legnago – Arsiè – Tai di Cadore – Conegliano	Verona (9ª) – Padova (10ª) (meno Venezia).
	Venezia (per il servizio della guerra e marina)	—	—	—	Padova (10ª) (solo per Venezia).
	Genova . . .	Piacenza . .	Savona – Parma .	Nava – Triora – Cremona – Reggio Emilia	Piacenza (7ª) – Genova (8ª).

Spezia	Firenze . . .	Livorno. . .	Pisa	Orbetello - Siena - Cecina - Portoferraio - Lucca - Pistoia	Firenze (15ª) – Livorno (16ª) (meno Spezia, Viareggio e Monte Bastione). *NB.* L'accademia navale di Livorno dipenderà dalla direzione di Spezia.
	Spezia. . . . (per il servizio della guerra e marina)	Maddalena .	—	—	Livorno (16ª) (solo per Spezia, Viareggio e Monte Bastione) - Isola Sardegna (solo per Maddalena).
Bologna	Bologna. . .	Ravenna . .	Modena	Rimini – Ferrara – Forlì	Bologna (11ª) – Ravenna (12ª).
	Ancona . . .	Chieti	Foggia	Ascoli Piceno – Aquila .	Ancona (13ª) – Chieti (14ª).
Roma	Roma	Perugia - Cagliari	Terni - Ozieri . . .	Frosinone – Nettuno – Viterbo – Spoleto – Civitavecchia – Sassari	Roma (17ª) - Perugia (18ª) – (Isola Sardegna (meno Maddalena).
	Napoli . . .	Salerno. . .	Capua – Caserta – Gaeta	Aversa – Benevento. . .	Napoli (19ª) – Salerno (20ª).
Messina	Bari.	Catanzaro .	—	Lecce - Potenza - Reggio Calabria - Cosenza	Bari (21ª) (meno Taranto) – Catanzaro (22ª).
	Taranto . . (per il servizio della guerra e marina)	—	—	—	Bari (21ª) (solo per Taranto).
	Messina . .	Palermo . .	Catania.	Villa S. Giovanni – Siracusa – Caltanissetta – Girgenti - Trapani	Palermo (23ª) - Messina (24ª).

Roma, addì 19 settembre 1895.

V.ª d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
MOCENNI.

N. **195**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale si riordina il servizio del genio militare dei lavori della R. marina, in relazione ai RR. Decreti in data 6 novembre 1894 N. 503 e 504.** — 19 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 4 marzo 1855 con cui si affida agli ufficiali ed impiegati del genio militare il servizio tecnico e di contabilità degli stabilimenti e fabbricati della marina militare;

Visto i R. Decreti 18 agosto 1861, 7 febbraio 1869 e 5 luglio 1882 coi quali furono istituite le direzioni straordinarie del genio per la R. marina di Spezia, Venezia e Taranto;

Visto il R. Decreto 22 settembre 1894 che sopprime la direzione straordinaria del genio militare di Maddalena ed istituisce in quella piazza un comando locale del genio militare dipendente dalla direzione straordinaria del genio militare della R. marina a Spezia;

Visto il R. Decreto 11 dicembre 1884 che stabilisce le norme per il servizio delle direzioni straordinarie del genio militare per i lavori della R. marina.

Visto il Nostro Decreto 6 novembre 1894 col quale si modifica la legge di ordinamento del R. esercito ed è stabilito che delle quindici direzioni territoriali del genio tre debbano prevvedere cumulativamente al servizio del R. esercito e della R. marina;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attuali direzioni straordinarie del genio per la R. marina di Spezia e Venezia saranno fuse colle direzioni territoriali di Spezia e Venezia e costituiranno due direzioni territoriali per il servizio cumulativo del R. esercito e della R. marina.

L'attuale direzione straordinaria del genio di Taranto assumerà la denominazione di direzione territoriale e provvederà, come le anzidette, al servizio cumulativo delle due amministrazioni.

Art. 2.

Al servizio delle predette direzioni di Spezia, Venezia e Taranto sarà provveduto oltre che con personale del genio militare compreso nei quadri del R. esercito, anche con personale del genio militare che il Ministero della guerra terrà a disposizione di quello della marina nei limiti dei precitati R. Decreti 7 febbraio 1869, 5 luglio 1882 e 22 settembre 1894.

Questo personale s'intenderà in eccedenza ai quadri organici del R. esercito, e le spese per le competenze ad esso dovute saranno a carico del bilancio della marina.

I direttori delle direzioni predette faranno però sempre parte dei quadri organici del R. esercito.

Art. 3.

Le direzioni sopradette dipenderanno dal Ministero della guerra per il servizio riguardante quell'amministrazione e dal Ministero della marina per il servizio marittimo.

Saranno poste sotto l'alta direzione dei comandanti di corpo d'armata e di divisione militare per il servizio territoriale e sotto l'alta direzione dei comandanti in capo di dipartimento, comandanti militari marittimi e direttori generali d'arsenale per quanto riguarda il servizio della R. marina.

Art. 4.

Per lo stralcio e la sistemazione dei conti delle attuali direzioni territoriali di Spezia e Venezia, i rispettivi Ministeri della marina e della guerra potranno costituire speciali uffici di stralcio, i quali dovranno aver compiute le loro operazioni al più tardi col 31 dicembre 1895.

Art. 5.

Le precedenti disposizioni andranno in vigore a datare dal 1° ottobre 1895.

Sono mantenute in vigore le disposizioni dei sovraccennati R. Decreti 18 agosto 1861, 7 febbraio 1869, 5 luglio 1882, 11 dicembre 1884 e 22 settembre 1894 per quanto possono applicarsi al presente Decreto.

I Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 19 settembre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.
E. MORIN.

N. **196.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale si modifica il R. Decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio territoriale del genio militare.** — 2 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 19 settembre 1895 col quale si riordina il servizio territoriale del genio militare

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 del Nostro Decreto sopracitato andranno in vigore col 1° novembre 1895 anzichè col 1° ottobre 1895.

Art. 2.

Gli uffici di stralcio di cui all'articolo 2 dello stesso Nostro Decreto dovranno aver compiuto le loro operazioni e cessare col mese di febbraio 1896.

Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, 2 ottobre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **197**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale si modifica il R. Decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio del genio pei lavori della R. marina**. — 2 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 19 settembre 1895 col quale si riordina il servizio del genio militare pei lavori della R. marina.

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 del Nostro Decreto sopracitato andranno in vigore col 1° novembre 1895 anzichè col 1° ottobre 1895.

Art. 2.

Gli uffici di stralcio di cui all'articolo 4 dello stesso Nostro Decreto dovranno aver compiuto le loro operazioni e cessare col mese di febbraio 1896.

I Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti

Dato a Roma, 2 ottobre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.
E. MORIN.

N. **198**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dai RR. Decreti in data 19 settembre e 2 ottobre 1895 coi quali si riordina il servizio territoriale del genio militare**. — 8 ottobre.

Per effetto dei R. Decreti in data 19 settembre e 2 ottobre 1895 coi quali si è riordinato il servizio territoriale del genio ed il servizio del genio per i lavori della R. marina le direzioni del genio si costituiranno, colla data del 1° novembre 1895, conforme allo specchio di riparto organico in appresso indicato: e colla data suespressa avranno conseguentemente effetto i prescritti cambiamenti di giurisdizione.

Il Ministro — MOCENNI.

SPECCHIO *di ripartizione delle Direzioni territoriali del genio militare, in sottodirezioni, sezioni ed uffici locali.*

DIREZIONI DEL GENIO	RIPARTI DIPENDENTI DALLE DIREZIONI E LORO SEDI		
	Sottodirezioni	Sezioni	Uffici locali
Direzione territoriale di Torino.	—	1ª Torino 2ª Torino 3ª Torino 4ª Susa 5ª Bardonecchia 6ª Fenestrelle	Pinerolo. — Campo di S. Maurizio e Ciriè. Moncenisio-Exilles. — Cesana.
	Novara	7ª Novara 8ª Ivrea	Vercelli. Bard.
Direzione territoriale di Alessandria.	—	1ª Alessandria 2ª Alessandria 3ª Pavia	Acqui-Asti-Casale. Novi Ligure-Voghera-Tortona. Vigevano.
	Cuneo	4ª Cuneo 5ª Vinadio 6ª Colle di Tenda	Fossano-Mondovì-Savigliano. — —
Direzione territoriale di Milano.	—	1ª Milano 2ª Milano	Como. —
	Brescia	3ª Brescia	Bergamo-Anfo.

Direzione territoriale di Genova.	—	1ª Genova 2ª Genova 3ª Genova 4ª Savona	— — — Nava-Triora.
	Piacenza	5ª Piacenza 6ª Piacenza 7ª Parma	— Cremona. Reggio Emilia.
Direzione territoriale di Verona.	—	1ª Verona 2ª Verona 3ª Verona 4ª Mantova 5ª Belluno	Peschiera. Ceraino. Vicenza. Legnago. Arsiè-Tai di Cadore.
	Padova	6ª Padova 7ª Udine	Conegliano. —
Direzione territoriale di Bologna.	—	1ª Bologna 2ª Bologna 3ª Modena	Ferrara. — —
	Ravenna	4ª Ravenna	Rimini-Forlì.
Direzione territoriale di Ancona.	—	1ª Ancona 2ª Ancona	— Ascoli Piceno.
	Chieti	3ª Chieti 4ª Foggia	Aquila. —

DIREZIONI DEL GENIO	RIPARTI DIPENDENTI DALLE DIREZIONI E LORO SEDI		
	Sottodirezioni	Sezioni	Uffici locali
Direzione territoriale di Firenze.	—	1ª Firenze.	Orbetello.
		2ª Firenze.	Siena.
	Livorno	3ª Livorno.	Cecina-Portoferraio.
		4ª Pisa	Lucca-Pistoia.
Direzione territoriale di Roma	—	1ª Roma	—
		2ª Roma	Frosinone-Nettuno.
		3ª Roma	—
	Perugia	4ª Perugia.	Viterbo-Spoleto-Civitavecchia.
		5ª Terni	—
	Cagliari	6ª Cagliari.	—
		7ª Ozieri	Sassari.
Direzione territoriale di Napoli.	—	1ª Napoli	—
		2ª Napoli	—
		3ª Napoli	—
		4ª Capua	Aversa.
		5ª Caserta.	—
		6ª Gaeta	—
	Salerno	7ª Salerno.	Benevento.

Direzione territoriale di Bari.	—	1ª Bari	—
		2ª Bari	Lecce-Potenza.
	Catanzaro	3ª Catanzaro	Reggio Calabria-Cosenza.
Direzione territoriale di Messina.	—	1ª Messina	—
		2ª Messina	Villa S. Giovanni.
		3ª Catania	Siracusa-Caltanissetta.
	Palermo	4ª Palermo	Girgenti-Trapani.
Direzione territoriale di Spezia (pel servizio della Guerra e della Marina).	Maddalena	Spezia (1)	—
Direzione territoriale di Venezia (pel servizio della Guerra e della Marina)	—	Venezia (1)	—
Direzione territoriale di Taranto (pel servizio della Guerra e della Marina).	—	Taranto (1)	—

(1) Per il servizio del ramo guerra.

N. **199**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito**. — 8 ottobre.

All'*Atto* 101 del *Giornale Militare* del corrente anno sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma *b*) del N. 10 è sostituito il seguente:

« *b*) per quella degli ufficiali delle armi d'artiglieria e genio e del reggimento cavalleria Savoia (3), che conserva la filettatura al bavero; »

2. I numeri 11, 12, 13 e 15 sono soppressi.

3. La figura (6ª) relativa ai predetti numeri 11, 12 e 13 è soppressa.

4. La nota (1) è riferita al N. 14.

5. Dopo il N. 30 aggiungere:

« 30.*bis* Gli ufficiali del genio nelle istruzioni tecniche dell'arma e durante i lavori possono, con le uniformi ordinaria e di marcia, fare uso dello stivaletto alpino sopra i pantaloni ».

6. Dopo il N. 31 aggiungere:

« 31.*bis* Gli ufficiali del genio durante le esercitazioni tecniche dell'arma possono deporre la sciabola. »

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore, delle armi d'artiglieria e genio e del corpo sanitario che hanno la giubba modificata rispettivamente secondo i numeri 11, 12, 13 e 15 dell'*Atto* 101, ora soppressi, hanno facoltà di così portarla fino al 1° luglio 1896.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **200**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Distribuzione delle parti e degli accessori d'armi**. — 8 ottobre.

Per rendere più sollecita ed economica la distribuzione delle parti e degli accessori d'armi, il Ministero ha determinato che non soltanto i comandi locali d'artiglieria, ma anche i corpi si riforniscano di detti materiali direttamente dalle fabbriche d'armi, eccetto per le parti e per gli accessori d'armi modello 70 e 70/87, che continueranno ad essere provvisti con le norme attualmente in vigore.

Le parti di fucili mod. 91, le parti di moschetto mod. 91 comuni al fucile, e gli accessori di fucili mod. 91 saranno richiesti alla fabbrica d'armi della circoscrizione; mentre le parti e gli accessori speciali al moschetto mod. 91, le parti

di pistole mod. 74 e mod. 89, e le parti di tutte le armi bianche saranno richieste esclusivamente alla fabbrica d'armi di Brescia.

Tanto i corpi quanto i comandi locali d'artiglieria inoltreranno semestralmente le relative richieste alle fabbriche d'armi.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **201.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni da apportarsi alle guaine per mannaresi degli strumenti da zappatori.** — 8 ottobre.

Affinchè gli zappatori dei corpi di fanteria armati con fucili M. 91 possano convenientemente adattare la sciabola-baionetta alla guaina del mannarese, il Ministero ha determinato che alle guaine dei mannaresi che fanno parte dell' attrezzamento da zappatori siano apportate le varianti che risultano dall'istruzione e conto di riduzione, riportati di seguito al presente *Atto*.

I corpi di fanteria già armati con fucili M. 91 faranno eseguire senza ritardo tali modificazioni alle guaine dei mannaresi; gli altri man mano che sarà loro distribuito l'armamento nuovo.

Della spesa incontrata si domanderà poi rimborso con rendiconto speciale M. 400, a carico del capitolo 47 art. 1° del bilanco.

Il Ministro — MOCENNI.

Istruzione e conto di riduzione

riflettenti le modificazioni da apportarsi alle guaine per mannaresi di fanteria.

Tagliare, superiormente, il passante superiore, in modo che la distanza fra l'origine dell'occhiello e l'orlo d' imboccatura del passante stesso risulti di mm. 28 circa, avendo cura di non tagliare la parte cucita; scucire il tratto inferiore della guaina, compreso fra l'origine della falda di chiusura e il lato posteriore, praticare una nuova cucitura nel passante inferiore della parte posteriore, in modo da ridurre lo sviluppo interno del passante stesso a mm. 40 circa, ricucire la guaina e provvedere lo spago. — Costo di riduzione L. 0,15. — Per tali modificazioni occorrono circa 20 minuti di lavoro.

N. **202**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio dei materiali gruppo C presso i corpi**. — 8 ottobre.

È adottata in via di esperimento una nuova istruzione sul servizio dei materiali gruppo C presso i corpi, che sostituisce quella pubblicata il 10 aprile 1889 e le altre disposizioni che hanno attinenza con quelle contenute in detta istruzione.

Alla fine del giugno 1896 i corpi inoltreranno al Ministero le proposte di aggiunte e varianti che, a loro parere, si dovrebbero introdurre nella summentovata istruzione.

Tutti i corpi dell'esercito dovranno provvedere a spese della propria massa generale un esemplare di tale istruzione per ciascun ufficio maggiorità, comando di battaglione, comando di compagnia; meno i reggimenti di artiglieria i quali dovranno acquistare il numero di esemplari per essi stabilito dal rispettivo specchio di dotazione dei regolamenti e delle istruzioni militari.

Gli altri istituti e le altre amministrazioni non contemplati nel precedente alinea si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognassero, a carico del proprio assegno di cancelleria.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Con nota a parte si richiederanno poi le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascun esemplare è di L. 3,20.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **203**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Numero delle distribuzioni annuali di caffè o di vino**. — 11 ottobre.

Al § 1414 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi è sostituito il seguente:

« § **1414**. Nel corso dell'esercizio finanziario si faranno alle truppe 200 distribuzioni di caffè o di vino; ai pontieri se ne faranno 300, ed ai reggimenti alpini ed a quello d'artiglieria da montagna 250.

« Alle truppe impiegate eventualmente in esercitazioni o lavori in regioni di alta montagna, o destinate a presidiare i forti di sbarramento, competerà due distribuzioni straordinarie di caffè o di vino per ogni settimana in cui si trovino nelle suddette condizioni, oltre le 200 normalmente stabilite;

senza però oltrepassare in un esercizio finanziario il numero complessivo di 250 per ogni reparto ».

È abolita ogni altra disposizione precedente a riguardo delle distribuzioni di caffè o vino.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

22.

Trasporti militari in ferrovia. — Da alcuni corpi od amministrazioni del R. esercito e dalle società ferroviarie assuntrici del servizio dei trasporti militari sono stati proposti taluni quesiti sull'interpretazione dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 e relativa istruzione pubblicate nell'*Atto* 142 del corrente anno.

Ad eliminare ogni dubbio si partecipa:

a) che, eccezione fatta per i trasporti contemplati nel § 10 della citata appendice, le operazioni di presa e resa debbono compiersi dagli agenti dell'amministrazione ferroviaria, anche se l'amministrazione militare può effettuare tali operazioni *con mezzi propri;*

b) che fra le ferrovie minori, di cui è parola nel N. 10 della predetta istruzione, debbono comprendersi le linee: *Roma-Albano-Nettuno, - Roma-Viterbo* e *Varese-Porto Ceresio*;

c) infine che dovrà addebitarsi *sempre* all'amministrazione ferroviaria il valore delle robe riscontrate deficienti nei colli ad essa affidati per il trasporto, anche se i colli stessi presentano i suggelli intatti, dovendosi leggere nel N. 25 lettera *b*) dell'istruzione per l'applicazione della surricordata appendice « *per le mancanze*, quando il peso non corrisponda a quello specificato sulla richiesta di spedizione *od* i suggelli siano tolti » e non già: « *ed* i suggelli siano tolti » come fu erroneamente stampato. (Div. *Casermaggio e Trasporti*).

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 42ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 ottobre

OTTOBRE 15. — R. decreto relativo alla sistemazione dei capimusica, *pag.* 551.
» 16. — Distribuzione a pagamento di stampati per viaggi in ferrovia e sui piroscafi, *pag.* 552.
» 18. — Istruzione per l'applicazione dei RR. decreti 6 novembre 1894 N. 503 e 15 ottobre 1895, relativi al reclutamento ed alla nomina dei capimusica, *pag.* 552.
» 18. — Divisa dei capimusica, *pag.* 555.

Atto N. **204**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. Decreto relativo alla sistemazione dei capimusica**. — 15 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887;

Vista la legge 24 giugno 1888, N. 5475, la legge 18 febbraio 1892, N. 47 e il R. Decreto 6 novembre 1894, N. 503 che modificano il testo unico sopra indicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'impiego di capomusica è dato a concorso per titoli o per esperimento a coloro che possiedono le necessarie cognizioni artistiche e che soddisfano a tutte le altre condizioni richieste per ottenere la nomina ad ufficiale.

ERRATA CORRIGE.

Atto 195, pag. 539. — Art. 4, *leggasi*:

Per lo stralcio e la sistemazione dei conti delle attuali direzioni straordinarie di Spezia, Venezia e Taranto e delle direzioni territoriali di Spezia e Venezia, ecc. ecc.

Gli aspiranti non debbono aver oltrepassato il 30° anno di età.

Devono essere celibi, o, se ammogliati, devono dimostrare di possedere un'annua rendita di lire duemila.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 15 ottobre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **205**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Distribuzione a pagamento di stampati per viaggi in ferrovia e sui piroscafi**. — 16 ottobre.

Il Ministero ha determinato che le dichiarazioni per trasporti delle famiglie dei militari, mod. 197 (E), e le dichiarazioni per i viaggi degli impiegati dell'amministrazione militare e delle loro famiglie (allegato n. 6 alle Norme e condizioni per i viaggi degli impiegati civili) siano quindi innanzi distribuiti a pagamento.

Il prezzo, per ciascuno dei suddetti stampati, è fissato in centesimi cinque, e sarà riscosso dai corpi ed uffici, incaricati di rilasciarli, all'atto stesso della consegna, e introitato a favore della massa generale, a beneficio della quale resterà la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di cessione.

Per i comandi, uffici ed istituti non aventi masse, le somme introitate andranno in diminuzione delle spese di cancelleria.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **206**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Istruzione per l'applicazione dei RR. Decreti 6 novembre 1894, N. 503, e 15 ottobre 1895 relativi al reclutamento ed alla nomina dei capimusica**. — 18 ottobre.

In esecuzione dei precitati Decreti, il Ministero prescrive quanto segue:

Art. 1.

Nomina dei capimusica.

§ 1. Quando in un corpo si rende vacante l'impiego di capomusica, il consiglio d'amministrazione bandisce il concorso

per titoli o per esperimento e gli aspiranti inviano la domanda al comandante del corpo.

Alla domanda redatta in carta da bollo da L. 1, debbono essere uniti i seguenti documenti, se l'aspirante non appartenga all'esercito, ovvero sia militare in congedo:

a) attestazione del sindaco, dalla quale risulti che l'aspirante gode della pienezza dei diritti civili;

b) certificato municipale di buona condotta e certificato di penalità del tribunale circondariale, rilasciato da non più di tre mesi;

c) certificato di esito di leva oppure foglio di congedo illimitato od assoluto, munito della dichiarazione di buona condotta;

d) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

e) tutti quei titoli che l'aspirante crederà atti a dar saggio della sua coltura generale e della sua capacità artistica;

f) qualora l'aspirante sia ammogliato, dovrà presentare altresì i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole nata e nascitura l'annua rendita di L. 2000 da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 31 luglio 1871, N. 393, sul matrimonio degli ufficiali.

Se l'aspirante si trova sotto le armi, basterà che presenti i documenti di cui alla lettera *e*) e, se sia il caso, quello di cui alla lettera *f*).

§ 2. Il comandante del corpo richiederà all'autorità prefettizia un certificato da cui risulti che le qualità degli aspiranti sono tali da garantire il prestigio del grado di ufficiale ed assumere tutte quelle altre informazioni che crede sul conto degli aspiranti stessi.

Fa sottoporre gli aspiranti a visita medica avanti al consiglio d'amministrazione del corpo stesso.

Qualora credesse opportuno stabilire un concorso per esperimento, prenderà accordi con la direzione di un liceo musicale o provvederà alla nomina di una commissione esaminatrice, della quale potranno far parte capimusica di altri corpi dell'esercito e professori o maestri di musica civili.

§ 3. Stabilita la scelta del candidato, il consiglio d'amministrazione inoltra la proposta per la via gerarchica al comandante del corpo d'armata, trasmettendo la domanda e tutti i documenti. I comandanti di brigata e di divisione debbono apporre il loro parere, specialmente sulla dignità dell'aspirante.

Il comandante del corpo d'armata decide sull'ammissibilità della proposta, ed in caso affermativo trasmette la domanda

ed i documenti al Ministero e ne avverte il corpo perchè, ove l'aspirante prescelto non abbia mai prestato servizio militare, gli sia impartita, in attesa della nomina ad ufficiale, la necessaria istruzione militare.

§ 4. Il Ministero, qualora l'aspirante sia ammogliato, prima di provvedere al R. Decreto di nomina, lo inviterà a presentare la declaratoria del tribunale supremo di guerra e marina, di cui alla legge citata sul matrimonio degli ufficiali.

Art. 2.

Assegni ed indennità.

§ 5. Oltre gli assegni stabiliti per legge sono concesse al capomusica quattro successive indennità annue a carico della massa generale dei corpi e nella seguente misura:

Durante il	1° sessennio	della nomina. . .	L. 400
Id.	2°	id. . . .	» 800
Id.	3°	id. . . .	» 1200
Id. ed oltre il	4°	id. . . .	» 1600

§ 6. La indennità è ridotta o sospesa quando il capomusica venga a trovarsi in una delle condizioni nelle quali lo stipendio degli ufficiali è ridotto o sospeso, a mente della legge sugli stipendi e sugli assegni fissi.

Art. 3.

Disposizioni transitorie.

§ 7. Gli attuali capimusica che aspirano alla nomina ad ufficiale dovranno farne domanda al comandante del corpo. Le domande sono trasmesse al comandante del corpo d'armata per la via gerarchica; e tutte le autorità, compreso il comandante del corpo, debbono esplicitamente esprimere il loro parere sull'ammissibilità dell'aspirante alla nomina ad ufficiale.

Il comandante del corpo d'armata dopo avere espresso il proprio parere sulla domanda, la rimette al Ministero al quale spetta di decidere se l'aspirante debba essere ammesso alla nomina ad ufficiale.

§ 8. I capimusica che non chiedano o non ottengano la nomina ad ufficiale saranno congedati al termine della rafferma in corso.

§ 9. Ai capimusica nominati ufficiali, provvisti di rafferme con premio, saranno applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento relativi ai sottufficiali provvisti di rafferme con premio promossi ufficiali.

§ 10. I capimusica nominati ufficiali saranno ammessi al godimento dell'indennità di cui all'art. 2 del presento *Atto*, in ragione degli anni di servizio già prestato dalla nomina a capomusica a mente della legge 27 luglio 1879, N. 5008.

Qualora l'assegno giornaliero e la sovrapaga attuali, comulati insieme fossero maggiori dello stipendio aumentato dell'indennità, quest'ultimo sarà cresciuto di tanto quanto occorre per mantenere l'attuale assegno complessivo.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **207**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa dei capimusica**. — 18 ottobre.

All'*Atto* N° 9 del 24 gennaio 1891 è fatta la seguente aggiunta:

CAPO 15bis.

Divisa dei capimusica.

§ 93bis.

346bis. La divisa dei capimusica dei reggimenti di fanteria di linea e della legione carabinieri reali è quella stabilita per i sottotenenti del corpo cui essi appartengono.

Nel centro dell'ovale superiore dell'intreccio sovrapposto al distintivo di grado sulle maniche è collocata una piccola cetra ricamata in argento conforme all'annesso modello (1).

Il Ministro — MOCENNI.

---

(1) Il disegno della cetra verrà inserito nella prossima dispensa.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 43ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 ottobre

OTTOBRE 15. — R. Decreto di formazione del 5° reggimento genio (minatori) e di riordinamento del 1° e 2° reggimento genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti) *pag.* 557.

» 22. — Formazione del 3° reggimento genio (minatori) e riordinamento del 1° e 2° reggimento genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti) *pag.* 558.

Atto N. **208**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto di formazione del 5° reggimento genio (minatori) e di riordinamento del 1° e 2° reggimento genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti)**. — 15 ottobre.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Testo unico approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1887 modificato con legge 24 giugno 1888 e 18 febbraio 1892 e con Nostro Decreto 6 novembre 1894;

Visto il Nostro Decreto 23 dicembre 1894 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro Decreto 9 giugno 1895 col quale si è riordinato il 4° reggimento genio in base alla tabella N. 38 del precitato Decreto.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla data del 1° novembre 1895 sarà costituito il 5° reggimento genio (minatori) secondo la tabella N. 39 annessa al predetto Nostro Decreto 23 novembre 1894; e conseguentemente, colla stessa data il 1°, 2° e 3° reggimento genio assumeranno la formazione per essi rispettivamente stabilita dalle tabelle N. 36 e 37 del precitato Nostro Decreto.

Art. 2.

Parimenti, a datare dal 1° novembre 1895 il 1°, 2°, 3° e 4° reggimento genio prenderanno rispettivamente la denominazione di 1° e 2° reggimento genio (zappatori), 3° reggimento genio (telegrafisti) e 4° reggimento genio (pontieri).

Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, 15 ottobre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **209**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Formazione del 5° reggimento genio (minatori) e riordinamento del 1° e 2° reggimento genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti)**. — 22 ottobre.

1. A senso del prescritto dai R. R. Decreti 6 novembre 1894 e 15 ottobre 1895, alla data del 1° novembre p. v. sarà formato il 5° reggimento genio (minatori) e saranno riordinati il 1° e 2° reggimento genio (zappatori) ed il 3° reggimento genio (telegrafisti) nel modo stabilito dai R. R. Decreti sovracitati ed in base alle tabelle numeriche e di formazione N. 36, 37 e 39 annesse al R. Decreto 23 dicembre 1894.

2. Alla costituzione del 5° reggimento genio (minatori) concorreranno i seguenti riparti degli attuali 1°, 2° e 3° reggimento genio:

lo stato maggiore della 5ª brigata,	del l'attuale 1° regg. genio formeranno	lo stato maggiore della 1ª brigata del 5° reggimento
lo stato maggiore della 6ª brigata.		lo stato maggiore della 2ª brigata del 5° reggimento
la 13ª comp. zapp. minatori		la 1ª comp. del 5° regg.
la 14ª id.		la 2ª id. id.
la 15ª id.		la 3ª id. id.
la 16ª id.		la 4ª id. id.
la 17ª id.		la 5ª id. id.
la 18ª id.		la 6ª id. id.

lo stato maggiore della 5ª brigata.	dell'attuale 2° regg. genio formeranno	lo stato maggiore della 3ª brig. del 5° reggimento.
lo stato maggiore della 6ª brigata.		lo stato maggiore della 4ª brig. del 5° reggimento.
la 13ª comp. zapp. minatori		la 7ª comp. del 5° regg.
la 14ª id.		la 8ª id. id.
la 15ª id.		la 9ª id. id.
la 16ª id.		la 10ª id. id.
la 17ª id.		la 11ª id. id.
la 18ª id.		la 12ª id. id.

La 3ª compagnia treno dell'attuale 3° reggimento genio formerà la compagnia treno del 5° reggimento.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 44ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 ottobre

OTTOBRE 22. — Telegrammi di Stato in franchigia, *pag.* 561.
» 25. — Aggiunta all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi della amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887, *pag.* 582.
» 28. — Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua, *pag.* 583.
» 28. — Paglia per la lettiera dei cavalli, *pag.* 584.
» 28. — Iscrizione a matricola delle nomine ad ufficiale pagatore, *pag.* 586.
——— Decisioni di massima, *pag.* 586.

N. **210** — SERVIZIO POSTALE E CORRISPONDENZA TELEGRAFICA. — **Telegrammi di Stato in franchigia.** — 22 ottobre.

Nell'intento di semplificare il servizio e la contabilità per la corrispondenza telegrafica ufficiale, essendo stato adottato il sistema dell'accettazione dei telegrammi di Stato in franchigia di tassa, il Ministero delle Poste e dei Telegrafi, con circolare del 25 giugno scorso, ha emanato all'uopo le norme che qui appresso si riportano:

Norme che regolano l'accettazione dei telegrammi di Stato.

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1895, i telegrammi per il servizio dello Stato, emessi dai funzionari indicati nell'elenco che fa seguito alle presenti istruzioni (*), saranno accettati in franchigia delle tasse interne da qualsiasi ufficio telegrafico, quand'anche non abilitato a fare servizio per il pubblico.

(*) Riprodotto al termine del presente *Atto*.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 206, pag. 552, § 2, riga 4ª, *alla parola*: assumere, *sostituire*: assumerà; § 9, riga 3ª, *alla parola*: relativi, *sostituire*: relative; § 10 penultima riga, *alle parole*: quest'ultimo sarà cresciuto, *sostituire*: quest'ultima sarà cresciuta.

6 NOV 95

Art. 2.

La franchigia non è estesa alle tasse estere dei telegrammi di Stato diretti all'estero, nè, per l'interno, a quelle accessorie speciali, di espresso, staffetta e risposta pagata, le quali sono conteggiate a periodi fissi e determinati, direttamente dal Ministero delle poste e dei telegrafi, coi Ministeri dai quali dipendono i funzionari mittenti.

Art. 3.

I telegrammi emessi dai dignitari e funzionari indicati nel paragrafo 1 dell'annesso elenco, non sono soggetti a verun sindacato per parte degli uffici telegrafici. Gli originali di essi possono essere conservati nei rispettivi uffici d'origine o restituiti ai mittenti.

Art. 4.

Sono considerati come di Stato e non soggetti a sindacato anche i telegrammi degli agenti diplomatici e consolari esteri, non che quelli dei privati in risposta ai telegrammi di Stato, ma essi non godono della franchigia.

Art. 5.

Sono invece soggetti al sindacato di cui agli articoli 8 e 9 ed alle disposizioni degli articoli 10 e 11, tutti i telegrammi emessi dalle Autorità indicate al paragrafo 2 del citato elenco.

Art. 6.

I telegrammi delle Autorità indicate ai paragrafi 1 e 3 dell'elenco, potranno essere scritti su carta comune; tutti gli altri dovranno essere scritti sovra moduli speciali, staccati da appositi fascicoli, che ciascun Ministero si provvederà direttamente dall'Economato generale, od altrimenti, in quella misura che reputerà necessaria per l'uso proprio e per quello degli uffizi dipendenti, sia dell'amministrazione centrale sia di quella provinciale, ai quali ne curerà la distribuzione.

Art. 7.

I moduli avranno la forma, il colore e le dimensioni determinate dal Ministero delle poste e dei telegrafi e saranno riuniti in fascicoli di 100 modelli ciascuno.

Art. 8.

Ad eccezione dei telegrammi contemplati nei paragrafi 1 e 3 dell'elenco, tutti gli altri debbono rispondere alle condizioni seguenti:

a) trattare esclusivamente di affari *di servizio* relativi alle attribuzioni *ufficiali* del funzionario mittente (1);

b) essere compilati in termini concisi e senza prolissità non necessaria;

c) avere carattere d'importanza e d'urgenza tale che evidentemente ed assolutamente ne sia necessario l'invio *per telegrafo*;

d) portare la firma chiaramente leggibile dell'autorità mittente autenticata col bollo d'ufficio dell'autorità stessa (2);

e) portare in calce, nello spazio a ciò riservato, l'indicazione « Stato » scritta e firmata dal mittente (*);

f) essere diretti esclusivamente alle autorità, per le quali ciò è ammesso, quali risultano dall'elenco per i vari gruppi di funzionari ammessi a godere della franchigia;

g) non contenere un numero di parole o di gruppi eccedente quello delle caselle tracciate sul modulo. In caso di eccedenza si dovrà far uso di altro modello, da unirsi al primo, e così di seguito, non essendo consentito di scrivere più di una parola per casella, nè di scrivere a tergo dei modelli.

---

(1) Non sono considerati come di Stato i telegrammi emessi nello interesse personale del mittente o di terze persone come domande di congedi, domande d'autorizzazione a trasporto di feretri, di materie pericolose, domande di documenti, certificati, atti civili, a meno che, per questi ultimi, la domanda sia fatta nello interesse della giustizia punitiva, ecc.

(2) Pei telegrammi di Stato originari da bastimenti in mare, tiene luogo del bollo d'uffizio il segnale distintivo di comando, che deve essere inalberato. I telegrammi di Stato presentati da funzionari in missione non muniti del bollo d'uffizio si accetteranno colla sola firma del mittente, seguita dalla qualificazione e dalle parole « in missione » e con la facoltà agli uffizi di richiedere al mittente qualche documento per constatarne la identità. Per i telegrammi presentati dall'Arma dei RR. carabinieri non si richiederà il bollo, nè occorrerà constatare la identità del mittente, purchè la firma sia seguita dalla qualificazione.

(*) Per i telegrammi delle autorità militari vedasi la postilla nell'elenco allegato al presente *Atto*, rubrica *Ministero della guerra*.

Art. 9.

Se i telegrammi di Stato sono compilati in cifre, talchè non sia possibile all'uffizio di esercitare su di essi il prescritto controllo, essi dovranno portare in calce, invece della dichiarazione di cui al paragrafo *e*) dell'articolo precedente, la dichiarazione « Cifra di Stato ».

Questa dichiarazione potrà essere apposta anche con bollo, ma dovrà essere firmata dal mittente.

Art. 10.

Gli originali di tutti i telegrammi scritti in cifra, tranne quelli indicati ai paragrafi 1 e 3 dell'elenco, saranno poi, a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, inviati a quello dei Ministeri da cui dipende l'autorità che li ha emessi, affinchè esamini se sia giustificata la dichiarazione « Cifra di Stato » posta in calce ai medesimi e possa, occorrendo, prendere i necessari provvedimenti contro coloro che ne avessero abusato.

Art. 11.

È fatta *proibizione assoluta* a tutti gli uffici telegrafici indistintamente di accettare qualsiasi telegramma, che, presentato come di Stato (fatta eccezione per quelli contemplati nei paragrafi 1 e 3 dell'elenco), non fosse scritto sui modelli a ciò destinati, ovvero mancasse, in tutto od anche soltanto in parte, dei requisiti indicati all'articolo 8.

In caso di contestazione o di dubbio, potrà tuttavia il funzionario mittente ottenere che il suo telegramma venga accettato e trasmesso, purchè ne versi la tassa relativa calcolata in base alla tariffa ordinaria.

Ciò avvenendo, l'uffizio ne riferisce subito al suo superiore immediato affinchè provochi dal Ministero la restituzione della somma versata dal mittente quando sia stato giudicato che fu indebitamente esatta.

Art. 12.

L'impiegato o l'agente del telegrafo che accetti come telegramma di Stato un telegramma, che evidentemente non abbia i requisiti prescritti dall'articolo 8, sarà tenuto a rifonderne

all'Amministrazione l'importo calcolato in base alla tariffa ordinaria, salvo a lui la facoltà di rivalersene a carico del mittente.

Sarà inoltre punito l'impiegato od agente del telegrafo, che abbia indebitamente accettato un telegramma che doveva essere rifiutato, o che ne abbia rifiutato uno che evidentemente doveva essere accettato.

Art. 13.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà facoltà di richiamare ad un più corretto uso dei telegrammi di Stato quei funzionari che ne abusassero, dandone pure avviso al Ministero da cui dipendono.

Qualora l'abuso continuasse, il Ministero delle poste e dei telegrafi promuoverà o prenderà i provvedimenti atti a porvi riparo.

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 8 e 11, stampate in estratto ed incollate su apposito cartoncino, saranno tenute affisse nell'*interno* delle stanze di accettazione dei telegrammi e sarà dovere dell'impiegato od agente, in caso di contestazione, di renderle ostensibili ai mittenti dei telegrammi di Stato, a scarico della propria responsabilità. Quando il mittente si rifiutasse di prenderne visione, il rifiuto verrà fatto constare mediante apposita annotazione o sul telegramma o su foglio a parte debitamente datato e firmato dall'impiegato.

Art. 15.

I telegrammi di Stato sono presentati allo sportello dell'ufficio se intendesi di chiederne ricevuta, in caso diverso possono immettersi nelle buche esistenti presso gli uffici telegrafici, od in quelle postali od essere consegnati ai fattorini telegrafici, ai portalettere ed agli agenti addetti alla vuotatura delle cassette postali in giro per servizio, purchè chiusi in busta portante l'indirizzo: *All'Ufizio telegrafico di . . .* e, fra parentesi (*Telegramma di Stato*).

Non avranno però corso i telegrammi di Stato immessi nelle buche o consegnati agli agenti telegrafici o postali, in giro per servizio, quando tali telegrammi siano in contrav-

venzione alle disposizioni dell'articolo 8, del che, quando il caso avvenga, le Autorità mittenti saranno avvisate dall'uffizio telegrafico.

Gli uffizi postali che, alla levata dalle buche, trovino qualche telegramma di Stato, o ne ricevano dai portalettere o da altri agenti postali di ritorno da gite di servizio avranno cura d'inviarli *subito* all'uffizio centrale telegrafico del luogo od all'ufficio telegrafico o postale telegrafico più prossimo, che sia abilitato all'accettazione dei telegrammi.

I fattorini telegrafici ai quali durante le loro gite siano stati consegnati telegrammi di Stato, li rimetteranno, appena ritornati dalla gita, al Capo servizio dell'accettazione.

Art. 16.

Nello scopo di accertare l'ammontare delle tasse interne dei telegrammi di Stato, per uso statistico, il Ministero delle poste e dei telegrafi farà compilare trimestralmente e trasmetterà a ciascuno dei Ministeri interessati un prospetto in doppio, indicante:

a) il numero dei telegrammi emessi dai funzionari da esso dipendenti;

b) le tasse interne che i telegrammi stessi avrebbero importato, calcolando ciascun telegramma per un numero di parole determinato in base ad una media approssimativa;

c) le tasse estere ed altre accessorie che ciascun Ministero deve rimborsare a quello delle poste e dei telegrafi.

Il paragrafo *c*) formerà un quadro speciale del prospetto.

Art. 17.

Ciascun Ministero restituirà a quello delle poste e dei telegrafi un esemplare dei prospetti di cui al precedente articolo, col suo benestare, provvedendo contemporaneamente all'emissione del mandato di rimborso, a favore di quest'ultimo, delle spese da esse sostenute per il titolo *c*) del prospetto, intestandolo al cassiere centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 18.

Un riassunto annuale dei prospetti stessi sarà, dal Ministero delle poste e dei telegrafi, allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Fino a che non siano in pronto i moduli speciali, di cui agli articoli 6 e 7, ed in ogni caso fino a non oltre il 31 dicembre 1895, i telegrammi di Stato potranno essere scritti sui moduli telegrafici attualmente in uso, ma dovranno avere i requisiti prescritti dalle presenti istruzioni.

Maggiori e più particolari istruzioni al riguardo, saranno date, a parte, agli uffizi telegrafici.

Per l'applicazione delle predette *Norme* i comandi, corpi ed uffici avranno presenti le disposizioni che seguono:

Disposizioni esecutive complementari.

1. I telegrammi di servizio si devono usare solamente nei casi d'urgenza; quando, cioè, non vi sia tempo per provvedere con lettera senza che il servizio abbia a risentirne danno.

2. Nella redazione dei telegrammi vogliansi usare frasi più che possibile concise, vale a dire ristrette alle sole parole necessarie per esprimere con chiarezza e precisione ciò che si vuol dire senza pericolo di equivoci od ambiguità.

Epperò i fatti vanno annunciati senza commenti e le disposizioni vanno formulate senza spiegazioni, dovendosi poi colla corrispondenza ordinaria completare l'esposizione dei fatti e dare ragione, ove occorra, delle disposizioni emanate.

Le espressioni convenzionali di ossequio vanno omesse.

3. Anche nell'indirizzo del telegramma e nella indicazione dell'autorità che lo sottoscrive sono sempre da usarsi le sole parole che bastano a far conoscere l'autorità che riceve e quella che spedisce, omettendo, in ogni caso, i titoli onorifici e quelle altre indicazioni di grado o di carica, non assolutamente indispensabili.

4. Tutti i telegrammi spediti dalle varie autorità militari debbono portare un numero di corrispondenza come le altre lettere d'ufficio, il quale possa, all'occorrenza, venir citato nel decorso delle pratiche. Tale numero dovrà sempre precedere la prima parola del testo del telegramma ed essere pure notato sulle minute da conservarsi negli atti.

5. L'indicazione *di Stato* deve essere sempre scritta e firmata dal mittente. Le autorità alle quali è concesso di farla apporre dagli ufficiali che immediatamente da esse dipendono limiteranno l'uso della concessione ai soli casi di assoluta necessità.

6. Qualora l'importanza e l'urgenza eccezionale del motivo pel quale si spedisce il telegramma ne richieda l'invio con precedenza sui telegrammi di servizio, dovrà essere aggiunta all'indicazione *di Stato* quella di *urgente*, seguita dalla firma di chi sottoscrive e spedisce il telegramma o dell'ufficiale autorizzato ad apporre la qualifica *di Stato*.

7. I telegrammi *di Stato* prendono posto, secondo l'ordine di presentazione, coi telegrammi privati e con quelli per il servizio telegrafico non urgenti.

I telegrammi *di Stato urgenti* hanno il diritto di precedenza; epperò i corpi e gli uffici militari useranno colla massima parsimonia e nei casi soltanto di assoluta necessità di detta qualifica, poichè l'apposizione di essa su telegrammi pei quali la precedenza non sia indispensabile potrebbe cagionare ritardi nella trasmissione di altri telegrammi veramente urgenti, ed essere causa d'inconvenienti nel servizio.

8. Nella spedizione dei telegrammi in franchiglia si dovrà in particolare modo avvertire che non possono avere corso i telegrammi riguardanti cose non strettamente attinenti a veri e propri affari di servizio.

Nel caso che qualche telegramma concernente altre cose fosse erroneamente accettato come *di Stato* e se ne addebitasse poi la relativa tassa all'impiegato telegrafico responsabile della accettazione, i mittenti, tosto ne siano richiesti, dovranno rimborsare al detto impiegato la somma da lui rifusa.

Potranno inoltre, secondo le circostanze, essere prese misure disciplinari verso coloro che disposero la spedizione di telegrammi qualificati irregolarmente *di Stato*.

Qualora, per contro, un ufficio telegrafico rifiutasse di accettare qualche telegramma non credendo riscontrarvi le condizioni per la qualifica *di Stato*, il mittente, in applicazione dell'art. 41 delle *Norme*, ne chiederà la trasmissione a pagamento, inviando tosto al Ministero della guerra il documento di ricevuta, copia del telegramma spedito, e tutti gli schiarimenti sui motivi che lo resero necessario, ecc.

9. Le tasse che dai mittenti si debbano eventualmente pagare per telegrammi *di Stato* diretti all'estero e quelle accessorie, all'interno, per *risposta pagata*, come pure le tasse di *espresso* e

di *staffetta* che dai destinatari debbano del pari essere pagate (Art. 2 delle *Norme* surriferite) saranno dai corpi ed uffici poste a carico delle proprie spese di cancelleria.

Nello stesso modo verranno altresì conteggiate le tasse dei telegrammi di servizio diretti ad uffici o persone non ammessi a corrispondere telegraficamente in franchigia.

10. I moduli stampati per telegrammi di Stato (N. 214 del catalogo) saranno dai corpi ed uffici militari richiesti al reclusorio militare di Savona, il quale li provvederà a fascicoli di 100, 50 e 25 fogli, affinchè ogni amministrazione possa meglio regolare le provviste secondo gli effettivi bisogni del servizio.

I fascicoli anche non in uso saranno conservati esclusivamente negli uffici dei comandanti di corpo o capi di ufficio e dei comandanti di distaccamento, e custoditi sotto chiave.

In conseguenza delle premesse disposizioni l'*Atto* N. 202 della *Raccolta del Giornale Militare* rimane abolito, e così pure l'articolo 356 del Regolamento di amministrazione.

Il Ministro — MOCENNI.

Allegato alla *Circolare* 25 giugno 1895 (N. 7) del Ministero delle Poste e dei Telegrafi:

Elenco dei personaggi e funzionari autorizzati a spedire telegrammi di Stato.

§ 1.

PER QUALSIASI CORRISPONDENZA.

(*) Le LL. MM. il Re e la Regina e le persone della Reale Famiglia.
(*) Il Sommo Pontefice.
I Presidenti delle due Camere.
(*) I Ministri e Sottosegretari di Stato.
(*) Il Ministro della Casa di S. M.
Gran Mastro delle cerimonie di S. M.
Il primo aiutante di campo di S. M.
La prima dama di S. M. la Regina.
Cavaliere d'onore di S. M. la Regina.

(*) I personaggi ed i funzionari controdistinti con stelletta sono quelli i cui telegrammi, ai termini del regolamento internazionale, conservano la qualifica *Stato* anche sulle linee estere.

PER CORRISPONDENZA RELATIVA AD AFFARI D'UFFICIO.

Ministero della Real Casa (1).

Direttore Generale del Ministero della Real Casa.
Gran Scudiere di S. M.
Gran Cacciatore di S. M.
Direttori provinciali della Real Casa . . . . . } Per i telegrammi di servizio reale firmati d'ordine.
Case delle LL. AA. RR. i Principi della Famiglia Reale.

§ 2.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Direttore dell'ufficio centrale meteorico in Roma . . . } Per un telegramma giornaliero diretto agli uffici telegrafici del Regno *designati*.

(1) Sono considerati come di servizio reale i soli telegrammi firmati d'ordine da un funzionario superiore delle rispettive case.

Presidenti del Sindacato delle Borse di *Genova*, *Firenze*, *Milano*, *Napoli*, *Palermo* e *Torino*	Per due telegrammi al giorno diretti alla Camera di commercio di Roma, contenenti i corsi del consolidato italiano e i prezzi dei principali valori e cambi.
Presidenti del Sindacato delle Borse di *Bologna* e *Livorno*.	Per un telegramma al giorno all'indirizzo suddetto, contenente i soli corsi del consolidato italiano.
Commissari o Vice-Commissari e delegati per la filossera .	Provvisoriamente.
Direttore della Zecca di Milano. Direttore dell'Istituto forestale di Vallombrosa . . . . Direttore del Museo industriale italiano . . . . . . Direttore dei depositi stalloni . Ispettori per le Società industriali ed Istituti di credito.	Pei soli telegrammi diretti al Ministero precitato.
Presidenti delle Camere di commercio	Pei telegrammi diretti al Ministero precitato e pei Bollettini di Borsa scambiati tra di loro.
Presidente della Camera di commercio di Napoli	Pei telegrammi come sopra e per quelli indirizzati ai Sindaci di Gallipoli e di Gioia Tauro, concernenti il mercato degli olii.
Stazioni meteoriche di *Agnone*, *Brindisi*, *Camerino*, *Civitavecchia*, *Domodossola*, *Porto Empedocle*, *Porto Ferraio*, *Portotorres*, *Taranto*, *Tiriolo* e *Urbino* e tutte le Stazioni meteoriche poste in capo luogo di provincia (meno *Campobasso* capo luogo pel quale funziona la Stazione di Agnone suddetta) . . .	Per un telegramma al giorno spedito all'ufficio centrale di Meteorologia in Roma.

Stazioni meteoriche di *Palermo* e *Torino*	Per due telegrammi al giorno all'indirizzo sopra menzionato.

Ispettore capo del Corpo reale delle miniere.
Ingegnere capo del distretto minerario di Caltanissetta.
Scuola superiore di agricoltura in Portici.
Scuole pratiche di agricoltura di *Alanno* (Teramo), *Ascoli Piceno*, *Borgonovo Valtidone*, *Brescia*, *Caltagirone*, *Catanzaro*, *Cerignola*, *Cesena*, *Cosenza*, *Eboli*, *Fabriano*, *Girgenti*, *Imola*, *Lecce*, *Macerata*, *Nulvi*, *Padova*, *Pesaro*, *Piedimonte d'Alife*, *Pozzuolo del Friuli*, *Roma*, *Sant'Ilario Ligure*, *Scerni* e *Todi*.
Scuole di viticoltura ed enologia di *Alba*, *Avellino*, *Cagliari*, *Catania* e *Conegliano*.
Scuole di olivicoltura ed oleificio di *Bari*, di pomologia e di viticoltura di *Firenze*, di zootecnia e caseificio di *Reggio Emilia*.
Stazioni sperimentali agrarie e speciali di *Modena*, *Palermo*, *Roma*, *Torino*, *Asti* (enologia), *Lodi* (caseifico), *Padova* (bacologica).

Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

Economi generali, Vescovi e Vicari generali	Con Autorità dipendenti dal Ministero di grazia, giustizia e culti.

Primi presidenti delle Corti di cassazione e d'appello.
Procuratore generale presso le stesse Corti.
Presidenti delle Sezioni separate delle Corti d'appello.
Sostituti Procuratori generali reggenti l'ufficio del Pubblico Ministero presso le stesse Sezioni o Corti o in missione.
Presidenti delle Corti d'assise.
Presidenti dei Tribunali civili e penali.
Procuratori del Re.
Ispettori giudiziari.
Giudici istruttori.
Pretori (nel *Veneto*: Aggiunti dirigenti le preture).
Giudici conciliatori.

Ministero dell'Interno (1).

Presidente del Consiglio di Stato.
Commissioni o delegati straordinari nelle provincie.
Prefetti e sottoprefetti o commissari distrettuali nel Veneto (2).

Commissari di sanità marittima in *Alberoni* e *Venezia*.	Pei telegrammi scambiati fra di loro, e per quelli spediti dal primo di questi funzionari al prefetto di Venezia.

Questori, ispettori, delegati ed altri uffiziali di P. S. (2).
Ispettori e direttori delle carceri.

Sindaci	Per le corrispondenze dirette al prefetto della rispettiva provincia ed al sottoprefetto e questore del rispettivo circondario.

Direttori delle case di pena.
Direttori dei bagni penali.

Comandanti di stazioni, uffiziali e sottuffiziali dei carabinieri reali.	Pei telegrammi relativi ad affari di pubblica sicurezza spediti al Ministero dell'interno ed a tutte le autorità di P. S. e per quelli scambiati fra di loro.
Medici provinciali	In tempi di epidemie.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Arciconsolo dell'accademia della Crusca in Firenze . .	Pei telegrammi relativi ad affari di ufficio spediti al Ministero, ai prefetti e scambiati fra di loro.
Bibliotecari delle biblioteche universitarie	

(1) I telegrammi di Stato scambiati fra i funzionari italiani di P. S. in servizio alle stazioni internazionali di Ala, Modane e Chiasso, con altri funzionari del regno, sono considerati e trattati come telegrammi interni, purché siano istradati fra Verona ed Ala; fra Torino e Modane e fra Milano e Chiasso sui fili ed a cura degli uffizi della strada ferrata.

(2) Nei comuni ove non vi è un uffiziale di P. S. ne fa le veci il sindaco o chi lo rappresenta.

Bibliotecari delle biblioteche: *Ventimiliana* di Catania; *Governativa* di Cremona; *Riccardiana*, *Marucelliana* e *Mediceo-Laurenziana* di Firenze; *Governativa* di Lucca; *Estense* di Modena; *Palatina* di Parma; *Oliveriana* di Pesaro; *Angelica*, *Casanatense* e *Musicale* di Roma . . .

Commissari regi pei monumenti e scavi . . . . .

Direttori dei regi ginnasi . .

Direttori degli istituti superiori di magistero femminile . .

Direttori degli istituti di belle arti . . . . . .

Direttori degli istituti musicali

Direttori dei monumenti e scavi . . . . . .

Direttori dei musei, gallerie e pinacoteche. . . . . .

Direttori dei Regi osservatorii astronomici . . . . . .

Direttori delle Regie scuole d'applicazione per gl'ingegneri . . . . . .

Direttori delle Regie scuole di medicina veterinaria. . .

Direttori della scuola normale superiore di Pisa . . . .

Direttori delle scuole di ostetricia . . . . . .

Direttori delle scuole tecniche e nautiche . . . . . .

Direttori e direttrici delle scuole normali . . . . . .

Ispettori scolastici ed ispettrici . . . . . .

Prefetti delle biblioteche nazionali . . . . . .

Prefetti delle commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti . . . .

Per telegrammi relativi ad affari d'ufficio spediti al Ministero, ai prefetti e scambiati fra di loro.

Presidenti delle accademie: delle Scienze di Bologna; Scientifico-letteraria di Milano; delle Scienze di Modena; Pontaniana di Napoli; dei Lincei di Roma; delle Scienze e Medico-chirurgica di Torino	Pei telegrammi relativi ad affari di ufficio spediti al Ministero, ai prefetti e scambiati fra di loro.
Presidenti delle accademie di belle arti	
Presidenti delle commissioni dei testi di lingua in Bologna	
Presidenti delle commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti . .	
Presidenti dei consigli scolastici provinciali	
Presidente del collegio Carlo Alberto di Torino. . . .	
Presidenti delle deputazioni di storia patria	
Presidenti delle giunte di vigilanza degli istituti tecnici	
Presidente dell'istituto tecnico superiore e dello istituto scientifico Lombardo di Milano	
Presidente dell'istituto storico italiano di Roma	
Presidente della Società italiana delle scienze in Roma	
Presidi dei Regi Licei . . .	
Presidi degli istituti tecnici e nautici	
Provveditori degli uffizi scolastici provinciali. . . .	
Rettori delle Regie università	
Rettori dei convitti nazionali	
Sovrintendenti dei Regi istituti di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	

Ministero degli Affari Esteri.

Rappresentanti dello Stato all'estero.

Ministero delle Finanze (1).

Agenti superiori ed agenti delle imposte dirette.
Comandanti di Circolo (ispettori e sotto-ispettori) della guardia di finanza.
Comandanti dei depositi d'istruzione degli allievi guardie di finanza.
Comandanti di tenenza della guardia di finanza.
Comandanti di brigata della guardia di finanza.
Commissari governativi presso le saline di Cagliari e Salsomaggiore.
Conservatori delle ipoteche.
Custodi e guardiani idraulici addetti alla sorveglianza dei canali demaniali.
Direttore capo della divisione amministrativa del segretariato generale del Ministero delle finanze.
Direttore dell'ufficio tecnico centrale.
Direttore dell'ufficio centrale di revisione e statistica delle gabelle.
Direttore del laboratorio chimico centrale delle gabelle in Roma.
Direttori e ricevitori doganali.
Direttori delle coltivazioni dei tabacchi.
Direttori compartimentali del lotto.
Direttori delle saline.
Direttori delle manifatture dei tabacchi.
Direttori degli uffici speciali per la coltivazione sperimentale dei tabacchi.
Funzionari delegati straordinariamente per qualsiasi missione concernente l'interesse dell'erario.

---

(1) I telegrammi di Stato scambiati fra i funzionari doganali italiani in servizio alle stazioni internazionali di Ala, Modane e Chiasso, con altri funzionari del Regno, sono considerati e trattati come telegrammi interni, purchè siano istradati fra Verona ed Ala, fra Torino e Modane e fra Milano e Chiasso sui fili ed a cura degli uffizi della strada ferrata.

Ingegneri capi, ingegneri ed aiutanti degli uffici tecnici di finanza.
Intendenti di finanza.
Ispettori compartimentali del catasto.
Ispettori compartimentali, ispettori di circolo e sotto-ispettori del demanio.
Ispettori compartimentali, ispettori di circolo e sotto-ispettori delle imposte dirette.
Ispettori superiori della guardia di finanza.
Ispettori centrali delle privative.
Ispettori degli uffici tecnici di finanza.
Ispettori, ingegneri e geometri catastali.
Magazzinieri di deposito dei tabacchi greggi.
Id. id. id. lavorati.
Id. id. dei sali e tabacchi.
Id. di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi.
Magazziniere centrale pel vestiario della guardia di finanza.
Ragioniere capo del Ministero.
Ricevitori del registro.
Id. del Demanio.

Ministero del Tesoro.

Avvocato generale erariale ed avvocati erariali distrettuali.	Con tutti gli uffici del Regno.
Amministratore generale dei canali demaniali d'irrigazione in Torino.	Col Ministero del Tesoro, con i Prefetti e Sottoprefetti delle provincie di Torino, Alessandria, Novara e Pavia; con gli uffici dipendenti dall'Amministratore; con gl'Ingegneri capi del Genio civile delle provincie sopra accennate.
Direttore dell'officina carte-valori in Torino	Con tutti i Ministeri, le Intendenze e tutte le Prefetture, con tutte le Delegazioni del Tesoro presso le Sezioni di Tesoreria assunte dalla Banca d'Italia e con tutti i Ricevitori del bollo e registro.

Controllore dell'officina predetta	Come pel direttore.
Ispettore capo, ispettori e sotto Ispettori per la vigilanza sugli Istituti d'emissione e sui servizi del Tesoro, in missione	Con tutti gli uffici del Regno.
Ispettori delle Ragionerie . .	Col Ministero del Tesoro e con tutte le Intendenze e Prefetture.
Delegati del Tesoro	Con tutti i Ministeri, con tutte le Intendenze e le Prefetture; con tutte le Delegazioni del Tesoro e colla Direzione generale della Banca d'Italia.
Cassiere della Cassa speciale dei biglietti a carico dello Stato	Con l'officina carte-valori, con tutte le Intendenze e le Prefetture.
Delegati del Tesoro presso la Cassa predetta	
Controllori ed Aggiunti Controllori nelle cartiere che fabbricano carte-valori per conto dello Stato	Col Ministero del tesoro, con tutte le Intendenze, le Prefetture e coi colleghi.
Direttore dello stabilimento montanistico di Agordo . .	Coi Ministeri del tesoro, di agricoltura, industria e commercio; coll'ingegnere capo del distretto minerario del Circolo; coll'Intendenza e la Prefettura di Belluno.
Direttore della zecca di Roma.	Con tutti gli uffici del Regno.
Delegato governativo alla sorveglianza delle miniere dell'Elba	Coi Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici; coll'Intendenza e la Prefettura di Livorno; con l'Ingegnere capo del distretto minerario di Livorno; col Sottoprefetto di Portoferraio.

Ministero della guerra.

Capo di stato maggiore dell'esercito (*).
Comandanti di corpo d'armata, di divisione militare e di brigata di fanteria e di cavalleria (*).
Comandante militare dell'isola di Sardegna (*).
Comandanti di scuola militare.
Comandanti di zone militari.
Comandanti di fortezza, di forte e di presidio.
Comandanti di distretto militare.
Comandanti militari di stazioni ferroviarie.
Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.
Comandanti di legione, divisione, compagnia, tenenza, sezione e stazione carabinieri reali.
Comandanti di reggimento, di distaccamento (battaglioni di fanteria, mezzi reggimenti di cavalleria, brigate d'artiglieria e genio, compagnie, squadroni, batterie e plotoni) e di deposito delle varie armi.
Comandante degli stabilimenti militari di pena.
Comandanti di reclusorio militare e di compagnia di disciplina, carcerati o reclusi.
Comandanti di artiglieria da fortezza o da campagna.
Comandanti territoriali del genio.
Comandanti locali d'artiglieria o del genio.
Comandante del corpo invalidi e veterani.
Comandante del deposito della Colonia Eritrea.
Capi delle sezioni staccate d'artiglieria, del genio e di commissariato militare.
Capi degli uffici locali di commissariato.
Consegnatari di panifici militari, di stabilimenti delle sussistenze militari e di magazzini del casermaggio.
Direttore superiore delle esperienze d'artiglieria.
Direttore dell'istituto geografico militare.

(*) Nei telegrammi da spedirsi da queste autorità l'indicazione *di Stato* prescritta dall'art. 8 lettera *e)* delle *Norme* può essere firmata anche dagli ufficiali che da esse autorità immediatamente dipendono, cioè:

pel capo di stato maggiore dell'esercito, dal capo del suo ufficio;

per i comandanti di corpo d'armata, di divisione e per il comandante dell'isola di Sardegna, dai dipendenti capi di stato maggiore;

per i comandanti di brigata di fanteria e cavalleria, dai rispettivi aiutanti di campo.

Direttori di deposito di allevamento cavalli.
Direttori del genio militare.
Direttori territoriali di sanità e di commissariato militare.
Direttori di ospedali militari principali e succursali (compresi gli stabilimenti balneari militari).
Direttori di stabilimenti militari (arsenali), fabbriche d'armi, officine di costruzione, polverifici, laboratori pirotecnici e di precisione, magazzini centrali militari, opificio d'arredi militari, farmacia centrale militare).
Direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.
Ispettorati militari (ispettori delle varie armi e servizi).
Tribunale supremo di guerra e marina (presidente ed avvocato generale).
Tribunali militari (presidenti, avvocati fiscali militari ed ufficiali istruttori).

Ministero della Marina.

Avvocati fiscali nei tribunali militari marittimi.
Comandanti in capo dei dipartimenti marittimi.
Comandanti militari marittimi.
Comandi locali di marina.
Comandanti in capo di squadre e divisioni navali.
Comandanti di R. navi.
Comandante superiore del corpo reale equipaggi.
Comandanti dei distaccamenti del corpo reale equipaggi.
Comandante della R. accademia navale.
Comandante della R. scuola allievi macchinisti.
Comandante del balipedio di Viareggio.
Comandanti locali del genio militare pei lavori della R. marina.
Capo dell'ufficio idrografico della R. marina.
Capi degli uffici tecnici della R. marina.
Capitani di porto.
Capi degli uffici circondariali e locali di porto.
Delegati ed incaricati di porto.
Direttori generali degli arsenali marittimi.
Direttori e sotto-direttori dei lavori nei RR. arsenali marittimi.
Direttori di commissariato militare marittimo.
Direttori di sanità, degli ospedali principali e succursali della R. marina.
Direttori straordinari del genio militare pei lavori della Regia marina.

Direttori degli osservatori della R. marina.
Presidenti dei tribunali militari marittimi.
Ufficiali ammiragli e superiori della R. marina in missione di Regio servizio.
Ufficiali istruttori nei tribunali militari marittimi.

Ministero dei Lavori Pubblici.

Ispettori del genio civile.

Ispettori superiori delle strade ferrate	Dipendenti dal R. ispettorato generale delle strade ferrate (1).
Ispettori-capi dei circoli ferroviari	
Ingegneri di sezione . . .	
Ingegneri reggenti di sezione	
Ingegneri direttori delle costruzioni ferroviarie per conto dello Stato	

Ingegneri-capi del genio civile.
Ingegneri incaricati di servizi speciali.
Ispettori delle bonifiche in Napoli.

Funzionari tutti del genio civile (compresi gli osservatori idrometrici, i custodi idraulici e gli agenti pagatori)	In occasione di piene di fiumi o inondazioni per affari relativi al servizio fluviale.

Ispettori tecnici delle costruzioni concesse alle Società esercenti le reti ferroviarie del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia . . .	Sotto-ispettori tecnici delle costruzioni, come sopra.

(1) I telegrammi concernenti il servizio di sorveglianza delle strade ferrate presentati da questi funzionari ad uffizi telegrafici di ferrovia, sono trattati come di servizio (in franchigia).

§ 3.

Funzionari autorizzati a spedire telegrammi di Stato a pagamento relativi ad affari d'uffizio.

Funzionari esteri (1).

(*) Agenti diplomatici esteri.
(*) Agenti consolari esteri.

Persone autorizzate a spedire risposte di Stato.

a) *Risposte pagate.* — Qualsiasi persona che presenti un telegramma scritto sopra un buono rilasciato in seguito ad un telegramma di Stato ad essa diretto con risposta pagata, da uno dei funzionari indicati negli elenchi precedenti.

b) *Risposte a pagamento.* — Qualsiasi persona che presenti un telegramma che sia la risposta ad un telegramma di Stato ad essa diretto da uno dei funzionari autorizzati a spedire telegrammi di Stato, ancorchè non porti l'indicazione di risposta pagata.

(1) Eventualmente debbono considerarsi come di Stato i telegrammi presentati dai Capi, o dai Ministri, o dai Comandanti delle forze di terra e di mare di altri Stati.
(*) I funzionari controdistinti con stelletta sono quelli i cui telegrammi conservano la qualità di Stato anche sulle linee estere.

N. **211**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunta all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887**. — 25 ottobre.

Al § 184 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pel servizio dell'amministrazione della guerra, modificato coll'*Atto* N. 101 del 20 maggio 1892, dopo il comma *b*) si aggiunga:

« Del rilascio di tali dichiarazioni l'ufficio che ha dato « esecuzione al contratto dovrà sempre dare partecipazione, « con lettera ufficiale, alla delegazione del tesoro, alla quale « spetta di ordinare la restituzione del deposito ».

Il Ministro — Mocenni.

N. **212**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua**. — 28 ottobre.

È pubblicata l'*Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua*, la quale costituisce il volume X della collezione delle istruzioni pratiche del genio.

Sono pertanto abrogati:

a) il volume X di edizione 1879 (*Istruzione sui ponti di circostanza*);

b) l'Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori (edizione 1889).

I Comandi, riparti di truppa, direzioni e scuole si provvederanno del numero di esemplari dell'Istruzione suddetta per ciascuno indicati:

Comando del corpo di stato maggiore	N. 3
Ispettorato delle truppe del genio e delle costruzioni del genio	» 3
Comandi di corpo d'armata e di divisione e comando militare di Sardegna	» 1
Comandi territoriali del genio, direzioni e sottodirezioni territoriali del genio, direzione dell'officina di costruzione del genio	» 2
Comandi di reggimenti del genio	» 3
Comandi di brigate del genio	» 1
Comandi di compagnie del genio delle specialità zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri e lagunari .	» 5
Comandi di compagnie del genio delle altre specialità	» 1
Deposito dei reggimenti del genio	» 5
Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti dei reggimenti del genio	» 15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare e scuola centrale di tiro di fanteria	» 5

Le richieste degli esemplari, tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo di ciascun esemplare, legato in tela, è di L. 2,65.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **213.** — SUSSISTENZE MILITARI. — **Paglia per la lettiera dei cavalli.** — 28 ottobre.

Dal 1° gennaio 1896 la paglia per la lettiera dei cavalli di truppa, esclusi quelli dei carabinieri reali, sarà fornita dalle imprese territoriali del foraggio e per conseguenza non sarà più acquistata a cura diretta dei corpi.

I prelevamenti della paglia dovranno essere regolati in modo da non eccedere nel complesso del trimestre la media di kg. 3,200 per ogni giornata di presenza quadrupedi.

Delle quantità di paglia prelevate i corpi si daranno debito nel rendiconto degli assegni in ragione di L. 0,25 il miriagramma.

I corpi avranno facoltà di sostituire parte della paglia con torba che acquisteranno direttamente dal commercio; della quale si daranno debito sul rendiconto degli assegni al prezzo di acquisto, e chiederanno rimborso al Ministero alla fine del trimestre presentando apposito rendiconto modello 400.

Gli acquisti della torba saranno regolati in modo che il costo complessivo della lettiera non sorpassi nel totale del trimestre la media di L. 0,08 per ogni giornata di presenza cavalli.

Gli ufficiali potranno prelevare la paglia occorrente per la lettiera dei loro cavalli nel limite di kg. 5 per ogni giornata, pagandone l'importo in base ai prezzi contrattuali o per mezzo dell'amministrazione del corpo che se ne rivarrà sui loro stipendi, oppure direttamente all'impresa. Perciò di fronte ai buoni rilasciati dagli ufficiali per i loro cavalli sarà messa in grossi caratteri l'annotazione: *da pagarsi direttamente.*

L'acquisto della torba è pure facoltativa per i cavalli degli ufficiali alle condizioni stabilite per i cavalli di truppa.

L'acquisto degli attrezzi di scuderia sarà a carico dei corpi.

In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente *Atto* saranno apportate le seguenti varianti al Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi.

§ 204. *Aggiungere il seguente alinea:*

« Delle quantità di paglia prelevate dalle imprese dello Stato per la lettiera dei cavalli i corpi si devono dar debito in ragione di L. 0,25 il miriagramma.

« Della torba impiegata nella formazione della lettiera giusta la facoltà fatta dal § 1624 si daranno debito al prezzo d'acquisto. »

§ 1624. *Vi è sostituito il seguente*:

« La paglia per la lettiera dei cavalli è somministrata dalle imprese dello Stato. I prelevamenti dovranno essere regolati in modo da non eccedere nel complesso del trimestre la media di kg. 3,200 per ogni giornata di presenza quadrupedi.

« I corpi hanno facoltà di sostituire nella formazione della lettiera parte della paglia con torba da acquistarsi direttamente dal commercio. In tal caso gli acquisti della torba dovranno essere regolati in modo che con essi il costo complessivo della lettiera non venga a superare nel totale del trimestre la media di L. 0,08 per ogni giornata di presenza cavalli.

« Delle spese incontrate nell'acquisto della torba i corpi chiederanno rimborso al Ministero alla fine del trimestre, presentando apposito rendiconto modello 400.

« § 1624bis. Gli ufficiali sono ammessi a prelevare la paglia occorrente per la lettiera dei loro cavalli nel limite di kg. 5 per ogni giornata, pagando l'importo in base ai prezzi contrattuali o per mezzo dell'amministrazione del corpo che se ne rivarrà sui loro stipendi, oppure direttamente all'impresa. Perciò di fronte ai buoni rilasciati dagli ufficiali per i loro cavalli sarà messa in grossi caratteri l'annotazione: *da pagarsi direttamente.* »

Il 2° comma del § 1626 *è abolito*.

« § 1626bis. Per la cessione del letame, osservate le prescrizioni sulla lettiera e sulla spazzatura dei quartieri, i corpi debbono stipulare convenzioni a trattativa privata con particolari assuntori, pattuendo la retribuzione ad un tanto per giornata di presenza cavalli, coll'obbligo al fornitore di ritirare il letame nei tempi e nei modi che si crederà utile di stabilire.

« Nulla osta però che, ove dai comandi di corpo d'armata o di divisione, od anche dai comandi di presidio, si ricevessero offerte per una maggiore estensione da darsi al contratto, la cessione del letame possa pure essere convenuta per un intiero presidio, e anche pel corpo d'armata. In questi casi, il contratto sarà preceduto da una pubblica gara, o quanto meno da una privata licitazione.

« Tutti questi contratti sono, in ogni caso, resi esecutori dal comandante del corpo d'armata. »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **214.** — MATRICOLE. — **Iscrizione a matricola delle nomine ad ufficiale pagatore.** — 28 ottobre.

In analogia a quanto è prescritto per gli aiutanti maggiori in 2° dal § 24 della vigente Istruzione per le matricole, il Ministero determina che anche le nomine a pagatore degli ufficiali delle armi combattenti debbano essere inscritte sui rispettivi stati di servizio con la formula: *Tale pagatore in detto . . . . . li . . .* da comunicarsi, volta per volta a questo Ministero con apposito Elenco delle variazioni mod. 54 corredato dai relativi documenti.

Tale comunicazione dovrà essere fatta anche per gli ufficiali nominati pagatori prima della pubblicazione del presente *Atto* e per i quali non fosse già stata eseguita.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

23.

Circa l'applicazione del § 958 del regolamento sul reclutamento. — Accade talvolta che qualche distretto, dando un'interpretazione poco esatta al disposto dal § 958 del regolamento sul reclutamento, rilasci duplicati di fogli di congedo assoluto, con lo stampato mod. N. 13, anche a militari che prestarono servizio nei disciolti eserciti senza aver mai appartenuto al R. Esercito italiano.

A rimuovere ogni dubbio in proposito, questo Ministero avverte che le disposizioni del detto paragrafo sono applicabili esclusivamente ai militari che servirono nell'esercito nazionale qualunque ne sia la provenienza.

A coloro invece i quali appartennero esclusivamente ai disciolti eserciti, non deve mai esser rilasciato il foglio di congedo assoluto, bensì una copia del rispettivo foglio matricolare o un certificato di servizio che ne tenga luogo (*Div. Matricole*).

24.

Distribuzioni di caffè o vino. — Per l'esatta applicazione del § 1414 del regolamento di amministrazione (*Atto* 203-1895),

il Ministero dichiara che, come non sono dati supplementi di pane a coloro che non ricevono la razione ordinaria in natura (*Decisione di massima* N. 4, 1894), non sono del pari dovute distribuzioni di caffè o vino ai caporali e soldati esenti per qualsiasi motivo dal rancio comune.

Non sono, in ogni caso, dovute distribuzioni di caffè o vino ai sottufficiali e ai musicanti dove per essi sia istituita e funzioni la mensa. (*Div. Assegni*).

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

274

DISPENSA 43ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 novembre

OTTOBRE 25. — R. Decreto 25 ottobre 1895 N. 641 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 589.

NOVEMBRE 8. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) *pag.* 592.

Atto N. **215**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto 25 ottobre 1895 N 641 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra**. — 25 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 e modificato dalle leggi 24 giugno 1888 N. 5475 e 18 febbraio 1892 N. 47 e dal Nostro Decreto 6 novembre 1894 N. 503;

Visto il R. Decreto 23 dicembre 1894, che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito;

Visto il R. Decreto 6 novembre 1894 N. 506, che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto l'articolo 3 del R. Decreto 21 aprile 1895 N. 120, che modifica il ruolo predetto;

Visto il Nostro Decreto 24 agosto 1895, col quale è soppresso l'ufficio di revisione delle contabilità militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, stabilito dal R. Decreto del 6 novembre 1894

12 NOV. 95

N. 506 e modificato dall'articolo 3° del R. Decreto 21 aprile 1895 N. 120, sarà, a datare dal 1° novembre 1895, sostituito il seguente:

1 Ministro
1 Sottosegretario di Stato

Carriera amministrativa e di ragioneria.

5	Direttori generali	a L.	9000
6	Direttori capi di divisione di 1ª classe	»	7000
12	Direttori capi di divisione di 2ª classe	»	6000
26	Capi sezione di 1ª classe	»	5000
29	Capi sezione di 2ª classe	»	4500
32	Segretari di 1ª classe	»	4000
44	Segretari di 2ª classe	»	3500
28	Segretari di 3ª classe	»	3000
32	Vicesegretari di 1ª classe	»	2500
26	Vicesegretari di 2ª classe	»	2000
22	Vicesegretari di 3ª classe	»	1500
	Volontari (numero indeterminato).		

Carriera d'ordine.

1	Capo degli uffici d'ordine	a L.	4000
6	Archivisti di 1ª classe	»	3500
20	Archivisti di 2ª classe	»	3200
35	Archivisti di 3ª classe	»	2700
80	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	»	2200
58	Ufficiali d'ordine di 2ª classe	»	1800
51	Ufficiali d'ordine di 3ª classe	»	1500

1	Cassiere	a L.	4000

Personale di servizio.

1	Capo della sorveglianza per il servizio interno	a L.	1600
2	Capi uscieri	»	1500
22	Uscieri	»	1300
21	Uscieri	»	1200
18	Uscieri	»	1100
6	Uscieri	»	1000
2	Commessi	»	1500
24	Inservienti fissi	»	850
1	Legatore di libri	»	1500
1	Legatore di libri	»	1350

Art. 2.

Salvo il disposto dall'articolo 57 della legge sull'ordinamento dell'esercito, i seguenti posti del ruolo organico stabilito dal presente Drecreto potranno essere coperti da ufficiali del corpo contabile militare, di grado corrispondente, tratti da quelli che figurano a disposizione del Ministero nella Tabella N. 71 annessa al R. Decreto 23 dicembre 1894:

2 Direttori capi divisione di 2ª classe;
3 Capi sezione di 1ª classe;
4 Capi sezione di 2ª classe;
8 Segretari di 1ª classe;
12 Segretari di 2ª classe;
8 Segretari di 3ª classe;
10 Vicesegretari di 1ª classe;
6 Vicesegretari di 2ª classe;
9 Vicesegretari di 3ª classe.

Art. 3.

I fondi in aumento al capitolo 1° del bilancio della guerra del corrente esercizio per l'attuazione delle riforme organiche di cui nel presente Decreto, rese necessarie dalla soppressione dell'ufficio di revisione delle contabilità militari pel conseguimento delle economie che ne dipendono, saranno prelevati, in quanto possa occorrere dal capitolo 16 dello stesso bilancio, salvo a presentare alla riapertura del Parlamento apposito progetto di legge per la regolarizzazione degli stanziamenti dei capitoli predetti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1895.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **216**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi** (edizione 1879). — 8 novembre.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
1ª	388	Fregi di dischi per stelle da chepi e colbacchi	N.	0 10	Variante
»	389	Fregi di dischi per stelle da berretti (19)	»	0 10	Id.
»	439	Fregi d'appie da chepì per la brigata ferrovieri del genio	»	0 45	Aggiunta
»	440	Fregi d'appie da berretti per la brigata ferrovieri del genio	»	0 30	Id.
»	441	Fregi d'appie in oro per berretti da sottufficiali della brigata ferrovieri del genio	»	1 70	Id.
»	442	Fregi d'appie per coperture da chepi per la brigata ferrovieri del genio	»	0 08	Id.
»	443	Fregi di cannoni e bandiere per chepi	»	0 45	Id.
»	444	Fregi di cannoni e bandiere per berretti	»	0 30	Id.
»	445	Fregi di cannoni e bandiere in oro per berretti da sottufficiali	»	2 30	Id.
»	446	Fregi di cannoni e bandiere per coperture da chepi	»	0 08	Id.
»	447	Fregi di cannoni e moschetti per chepi	»	0 45	Id.
»	448	Fregi di cannoni e moschetti per berretti	»	0 30	Id.
»	449	Fregi di cannoni e moschetti in oro per berretti da sottufficiali	»	2 30	Id.
»	450	Fregi di cannoni e moschetti per coperture da chepi	»	0 08	Id.
»	618	Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria (esclusi quelli da montagna).	»	15 00	Variante
»	619	Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da fortezza, operai e veterani	»	13 90	Abolito
»	794	Tasche complete pel governo dei cavalli (1)	»	7 20	Variante

N. B. — È abolito il conto di costruzione dei pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da fortezza, operai e veterani a pag. 697 del *Giornale militare* 1894, parte 1ª.

Per il Ministro — G. Bogliolo.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 46ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 novembre

NOVEMBRE 9. — Assegnazione delle reclute ai corpi. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 589.

Atto N. **217**. — RECLUTAMENTO. — **Assegnazione delle reclute ai corpi. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento**. — 9 novembre.

Il capo III dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento 20 agosto 1890 e gli *Atti* 27, 127 e 150 (comma 3°, 4° e 5°) del 1894 che sostituirono i capi IV e V dell'istruzione stessa sono abrogati.

Al capo V è sostituito il seguente.

Il Ministro — MOCENNI.

CAPO V.

Assegnazione delle reclute ai corpi.

a) *Avvertenze generali.*

§ 13. L'assegnazione delle reclute ai corpi è operazione importantissima del reclutamento, siccome quella per cui si distribuiscono gli elementi avuti dalla leva secondo le individuali attitudini e secondo le esigenze delle varie armi e specialità di servizio.

Questa operazione, per sua natura complessa e delicata, difficilmente può essere sottoposta a tassative disposizioni che ne regolino l'andamento e l'esito; ma deve rimanere affidata principalmente al senso pratico ed alla responsabilità di coloro che sono incaricati di compierla.

§ 14. Criteri fondamentali che devono presiedere all'assegnazione delle reclute alle varie armi e corpi sono evidentemente: l'*attitudine fisica* di ciascuna recluta, i suoi *precedenti professionali*, la sua *volontaria inclinazione*.

L'*attitudine fisica* è condizione indispensabile ed ineccezionabile per tutte le armi e per tutti i corpi. Per la fanteria

però è condizione unica, e quindi quest'arma si avvantaggia di tanto quanto meglio può curarne l'adempimento; per la cavalleria e per l'artiglieria è anche condizione di cui il miglior adempimento è tutto a loro vantaggio; senonchè, soddisfatte in sufficienti limiti, queste armi possono avvantaggiarsi anche meglio mediante l'intelligente scelta in base ai *precedenti professionali* delle reclute; per le varie specialità del genio, per gli operai, per le compagnie di sanità e di sussistenze, data sempre la sufficiente attitudine fisica rispondente alle esigenze di tali armi e specialità, i precedenti professionali divengono determinanti più o meno assoluti delle assegnazioni. A parità di ogni altro requisito, si deve tenere conto della *volontaria inclinazione individuale*; pei carabinieri reali e per gli aiutanti ed infermieri delle compagnie di sanità essa è però condizione indispensabile.

La parte meno buona per attitudine fisica, la quale inevitabilmente si trova in ogni leva, va ripartita in tutte le armi in proporzione della rispettiva quota d'assegnazione. Resta quindi assolutamente vietato di versare in altra arma quelle reclute che non raggiungessero completamente le qualità fisiche richieste dall'arma per la quale si dimostrano meglio adatte.

La statura considerata isolatamente non è indice sufficiente della robustezza fisica, essendo questa determinata dall'armonico sviluppo di tutte le parti del corpo, come più di frequente si riscontra nelle stature medie. Nondimeno una determinata statura minima o media è talvolta richiesta da altre ragioni.

E però:

1° Essendo necessaria la statura di almeno metri 1,60 per potere con sufficiente facilità montare a cavallo, nessuna recluta dev'essere assegnata alle armi a cavallo, se non raggiunge tale statura;

2° Essendo necessaria elevata statura per compiere alcune funzioni del servizio proprio all'artiglieria da fortezza, da costa e da montagna, la metà almeno di ogni quota delle reclute da assegnarsi a tali specialità dovrà raggiungere o superare la statura di metri 1,67 per l'artiglieria da fortezza e da costa, e di metri 1,72 per l'artiglieria da montagna;

3° Essendo utile nelle marce della fanteria una collettività in cui le stature non siano troppe disparate, le reclute da assegnarsi ai reggimenti bersaglieri, i quali per la loro specialità più che gli altri reggimenti devono essere atti alle marce, dovranno, per quanto possibile, avere una statura compresa fra metri 1,65 e metri 1,75;

4° Essendo infine voluta da ragioni d'istituzione una elevata statura nei reggimenti granatieri e nelle legioni carabinieri reali, le reclute da assegnarvisi devono raggiungere o superare la statura di metri 1,76 pei primi e di metri 1,66 per le seconde.

Infine a riguardo dei mestieri delle reclute sono da distinguersi:

1° I mestieri meno comuni che si richiedono solo per alcune specialità di servizio, come disegnatori, telegrafisti, addetti alle officine elettriche, ai laboratori di precisione, operai macchinisti, fuochisti, artificieri, ecc.;

2° I mestieri che più specificatamente si confanno al servizio di un'arma e che devono così considerarsi come requisiti determinanti, oltre quelli della statura e della fisica idoneità, l'assegnazione più ad una che ad un'altra arma, come carrettieri, addetti al governo di cavalli e muli, ecc., per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, pel treno del genio; minatori, terrazzieri, barcaiuoli, carpentieri, ecc. per le varie altre specialità del genio, ecc.;

3° I mestieri comuni, l'esercizio dei quali può tornare utile a tutti i corpi in genere, onde è bene che le reclute che esercitino questi mestieri siano ripartite in una certa proporzione fra i vari corpi, come armaiuoli, macellai, sarti, calzolai, sellai, falegnami, muratori, barbieri, musicanti per la fanteria, ecc.

Solamente inspirandosi a questi criteri fondamentali si può ragionevolmente presumere che le assegnazioni raggiungano il fine di distribuire gli elementi forniti dalla leva in modo che le armi ed i corpi componenti l'esercito ne conseguano la migliore possibile composizione.

b) *Distretti di reclutamento.*

§ 15. Per le assegnazioni delle proprie reclute i distretti di reclutamento sono distribuiti fra i vari corpi di armata giusta apposite tabelle che il Ministero riservasi di pubblicare a parte.

c) *Quote d'assegnazione.*

§ 16. Le quote d'assegnazione sono fissate o sul totale di tutti i distretti di reclutamento (*reclutamento nazionale*) o sul totale dei distretti di ciascun corpo d'armata (*reclutamento di corpo d'armata*) od infine per ciascun distretto di reclutamento in particolare (*reclutamento distrettuale*).

Sono a reclutamento nazionale i reggimenti granatieri, i reggimenti di cavalleria, gli squadroni palafrenieri, le compagnie operai di artiglieria, le varie specialità dell'arma del genio ed i carabinieri reali.

Sono a reclutamento di corpo d'armata i reggimenti bersaglieri, i reggimenti d'artiglieria da campagna, il reggimento d'artiglieria a cavallo, le compagnie di sanità e le compagnie di sussistenze.

Sono infine a reclutamento distrettuale i reggimenti di fanteria di linea, i reggimenti di fanteria alpina, il reggimento d'artiglieria da montagna, le brigate d'artiglieria da costa e e le brigate d'artiglieria da fortezza.

Tutte le quote d'assegnazione sono fissate dal Ministero della guerra.

Le quote pel reclutamento nazionale e quelle pel reclutamento di corpo d'armata possono dai comandanti di corpo d'armata essere compensate fra i vari distretti di leva assegnati al proprio reclutamento secondo la particolare condizione delle rispettive popolazioni e la produttività di leva di ciascuno; le quote del reclutamento distrettuale invece non sono permutabili, nè compensabili fra i vari distretti.

Qualora il numero delle reclute assegnabili di un distretto venga in realtà a risultare maggiore o minore del totale delle quote pel distretto stesso fissate, questo le aumenterà o le diminuirà tutte in proporzione, salvo speciali ordini in proposito del Ministero.

d) *Commissioni d'assegnazione e collegi di periti sanitari.*

§ 17. Tutte le operazioni per l'assegnazione sono poste sotto l'alta direzione dei comandanti di corpo d'armata per tutti i distretti di proprio reclutamento, e per incarico di questi direttamente vigilate dai comandanti di divisione e di brigata.

§ 18. Sono eseguite da una commissione così composta:

a) comandante del distretto di reclutamento	Presidente
b) un capitano per ciascuno dei depositi di reggimenti d'ogni d'arma o del comando locale d'artiglieria di stanza nel territorio del distretto	Membri
c) qualche altro ufficiale inferiore d'arma non diversamente rappresentata	Membro
d) uno dei capitani addetti al distretto . .	Segretario

Il comandante del corpo d'armata nomina gli ufficiali, di cui alla lettera *c*) del comma precedente ed ha anche facoltà di modificare la composizione ed il numero dei membri della commissione secondo giudicherà più conveniente.

I pareri di tutti i membri della commissione sono consultivi: il presidente ha piena facoltà di decisione e di questa assume intera la responsabilità.

§ 19. Ciascuna commissione di assegnazione è assistita da un collegio di periti sanitari nominato dal comandante del corpo d'armata e composto di due o tre ufficiali medici, di cui uno almeno capitano; nei distretti di maggiore importanza uno degli ufficiali medici può essere anche maggiore.

Ufficio principale del collegio dei periti sanitari è di pronunciarsi circa l'abilità o meno delle reclute al servizio militare in genere, e più precisamente se debbano esse venire o non riformate, mandate rivedibili od inviate in osservazione ad un ospedale militare. In tale materia solo l'ufficiale medico più elevato in grado o più anziano ha voce deliberativa e le sue decisioni sono esecutive.

Il collegio dei periti può inoltre essere interpellato sulla maggiore o minore attitudine fisica di taluna recluta ad una determinata arma o specialità di servizio. In tale materia esso ha solamente voce consultiva, spettando sempre al presidente della commissione d'assegnazione la facoltà di decidere. Deve però il parere medico essere inscritto a verbale.

e) *Procedimento per l'assegnazione.*

§ 20. Appena giunte al distretto, e raccolte nei locali a tal uopo designati dal comandante del presidio, le reclute sono accuratamente visitate dai periti sanitari alla presenza della commissione d'assegnazione.

Questa operazione devesi considerare della massima importanza come quella che assicura la solidità materiale dell'esercito; e può essere accompagnata da quelle misure igieniche che il comandante del corpo d'armata giudicherà opportuno di ordinare, come le disinfezioni degl'indumenti, le lavature personali, ed anche, possibilmente, la vaccinazione.

Sopra appositi elenchi delle reclute assegnabili, conformi al modello *A* della presente istruzione, il collegio dei periti segna le sue decisioni.

Eguali elenchi sono dati a ciascun membro della commissione d'assegnazione, e su questi ognuno segna man mano

il proprio parere sulla più conveniente individuale assegnazione.

L'insieme degli accennati elenchi, firmati al termine della visita, costituisce il lavoro preparatorio per l'assegnazione definitiva, la quale deve essere decisa dal presidente coll'assistenza di tutta la commissione e del collegio dei periti sanitari, ed, occorrendo, col riscontro individuale delle reclute.

Per le reclute di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del seguente § 22 e per quelle che i distretti capiluogo di divisione debbono tenere a disposizione giusta i comma *c*) e *d*) del N. 2 § 23 occorre però, prima di procedere alla loro definitiva assegnazione, attendere gli ordini del Ministero.

Appena finita l'assegnazione, la commissione è sciolta, e le reclute sono avviate a destinazione secondo le norme che vengono date dal comandante del corpo d'armata.

§ 21. Per l'assegnazione, le reclute, rispetto alla loro attitudine fisica vanno anzitutto distinte in due grandi divisioni, cioè assegnabili alle armi e corpi a piedi (*fanteria, artiglieria da montagna, da costa e da fortezza, compagnie operai, genio, meno il treno, compagnie di sanità e di sussistenza*), ed assegnabili alle armi e corpi a cavallo (*cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, treno*). La proporzione fra le due parti è determinata dalle quote fissate pel distretto.

Caratteri fisici per l'assegnazione alle armi e corpi a piedi sono: torace ben sviluppato e piedi ben conformati; caratteri fisici per l'assegnazione alle armi e corpi a cavallo sono: bacino largo ed armonicamente conformato, estremità inferiori lunghe e dritte od almeno non ricurve in dentro, statura di almeno metri 1,60.

Naturalmente questi caratteri si notano e procedono per gradi insensibili da un individuo all'altro, ed anzi spesso si trovano riuniti; perciò solamente la pratica e l'occhio esercitato può desumerne i più spiccati ed influenti. La scelta è spesso agevolata, a parità delle altre condizioni, dal precedente mestiere e dalla volontà individuale; sempre poi è regolata dalla proporzione numerica che deve mantenersi fra le due parti.

Nell'elenco modello *B* della presente istruzione sono indicati i limiti di statura ed i mestieri stabiliti per le singole armi e specialità di servizio.

§ 22. Contemporaneamente alla detta prima suddivisione od anche dopo, sono fatte le seguenti *assegnazioni speciali* in base alle norme per ciascuna di esse appresso stabilite e pre-

scindendo da qualsiasi considerazione circa l'attitudine delle reclute per l'una piuttosto che per l'altra delle due categorie innanzi accennate delle armi a piedi e delle armi a cavallo:

carabinieri reali, fatte dai distretti;

operai pei reggimenti di cavalleria, dell'artiglieria campale e del genio, per le compagnie operai, di sanità e di sussistenza;
specialisti;
ferrovieri;
} da proporsi al Ministero per le specialità dei mestieri indicati nei N.i 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'elenco *B*.

telegrafisti trasmettitori, da proporsi al Ministero giusta il N. 7 dell'elenco *B*.

a) Ai *carabinieri reali* si assegnano le reclute che ne facciano volontaria domanda, risultino di irreprensibile condotta, siano celibi o vedovi senza prole e sappiano leggere e scrivere.

Il requisito della condotta deve essere accertato dall'ufficiale dei carabinieri del comando che si trova nella sede di distretto, il quale ne rilascia apposita dichiarazione scritta, da inviarsi poi al comandante della legione o del deposito allievi insieme alla domanda del militare.

b) Le reclute da assegnare come *operai* debbono dare prova della loro abilità professionale mediante un esperimento pratico presso uno stabilimento militare, od anche, ove il presidente della commissione di assegnazione lo ritenga conveniente, presso uno stabilimento privato.

Il risultato dell'esperimento viene espresso colle classificazioni di *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *non idoneo*.

Possono però essere esonerate dall'esperimento qualora producano certificati, da cui la loro abilità risulti in modo non dubbio.

c) Le reclute da assegnare come *specialisti* debbono comprovare l'esercizio del loro mestiere con apposito certificato del direttore dello stabilimento in cui prestarono servizio, vidimato dal sindaco.

d) Le reclute da assegnarsi come *telegrafisti-trasmettitori* debbono dare prova della loro abilità professionale mediante un esperimento teorico-pratico presso un ufficio telegrafico governativo.

Il risultato dell'esperimento è indicato colle classificazioni di *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *non idoneo*.

Tra i non idonei si indicano però separatamente, trattenendoli intanto presso il distretto a disposizione del Ministero, gli no-

mini, che per la coltura dimostrata, possano far presumere di divenire con un successivo esercizio buoni telegrafisti. Per coloro che prestarono servizio nelle amministrazioni dello Stato non occorre esperimento, ma basta un certificato rilasciato dalla amministrazione rispettiva.

e) Le reclute da assegnare come *ferrovieri* debbono comprovare il possesso delle volute condizioni professionali mediante certificato delle amministrazioni ferroviarie presso le quali prestarono servizio.

Non appena eseguite le designazioni per le accennate assegnazioni speciali, il presidente della commissione ne spedisce, tranne che pei carabinieri reali, un elenco nominativo contenente le occorrenti indicazioni di mestiere, classificazione, ferma, ecc. al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppe), il quale decide definitivamente. Quindi si passa alle assegnazioni generali alle armi e specialità a piedi ed alle armi e specialità a cavallo, avvertendo che le quote delle assegnazioni speciali debbono essere calcolate in deduzione a quelle stabilite per il corpo o reparto rispettivo, a mente del precedente § 16.

Oltre alle accennate assegnazioni speciali demandate al Ministero, i distretti per le compagnie operai d'artiglieria e pei reggimenti d'artiglieria e genio effettueranno nel numero e nelle specialità indicate in ogni leva dal Ministero, assegnazioni come operai, di reclute esercenti i mestieri di armaiuoli, fabbri, limatori, tornitori in metallo, fucinatori, calderai, falegnami, carradori, verniciatori, coloritori, bottai, segatori e legnaiuoli.

§ 23. Nella divisione degli assegnabili alle *armi* e *specialità a piedi*, si segnano altri tre gruppi minori: il primo, evidentemente il più vasto, deve comprendere quelle reclute che, per precedente mestiere, non essendo meglio indicate per altra arma, sono assegnabili alla *fanteria*; il secondo di quelle che, appunto per precedente mestiere, sono da preferirsi nell'*artiglieria* da *montagna*, da *costa* e da *fortezza* e nel *genio*; il terzo infine di quelle che, pur avendo le qualità fisiche volute per la fanteria, meno si raccomandano per resistenza alle lunghe marcie e sono però meglio assegnabili alle *compagnie di sanità e di sussistenza*.

1. Le reclute del primo gruppo si ripartiscono poi tra gli *alpini*, i *bersaglieri*, i *granatieri* e la *fanteria di linea*, secondo le indicazioni di statura dell'elenco modello *B*, ed avvertendo che:

a) agli *alpini*, salvo le assegnazioni da farsi all'artiglieria da montagna, debbono assegnarsi tutte le reclute appartenenti ai comuni montani di reclutamento alpino; se queste non bastano vi si assegnano anche quelle dei comuni da considerarsi come montani ed infine quelle dei comuni di collina, sempre però della regione di reclutamento alpino;

b) ai *bersaglieri* debbono assegnarsi le reclute che possiedono nel modo più spiccato le qualità fisiche richieste per la fanteria di linea.

2. Le reclute del secondo gruppo si ripartiscono poi tra l'*artiglieria da montagna*, l'*artiglieria da costa* e l'*artiglieria da fortezza*, le *compagnie operai* e le diverse specialità del *genio*, meno il treno, in base alle indicazioni di statura e di mestiere dell'elenco modello *B* e tenendo presenti le seguenti avvertenze:

a) all'*artiglieria da montagna* debbono assegnarsi le reclute che risultano di spiccata robustezza ed appartengano ai comuni di reclutamento alpino (1);

b) all'*artiglieria da costa* e all'*artiglieria* da *fortezza* le reclute di membratura robusta, anche se alquanto pesanti;

c) Quanto ai *telegrafisti trasmettitori* del genio, potendo avvenire che colle reclute aventi i requisiti di cui nell'elenco *B* non si riesca a completare la quota occorrente, i distretti capiluogo di divisione tengono a disposizione del Ministero cinque reclute ciascuno scelte tra gli studenti, gli impiegati e in genere coloro che diano affidamento di poter riuscir buoni telegrafisti-trasmettitori frequentando le scuole istituite presso il 3° reggimento genio;

d) Quanto infine ai *ferrovieri* del genio, pel caso pure che colle reclute aventi i requisiti di cui nel detto elenco non possa completarsi la quota occorrente, tutti i distretti debbono sollecitamente riferire al Ministero il numero delle reclute assegnate alla brigata quali esercenti i mestieri indicati nei numeri 22 e 23 dell'elenco modello *B* presso le amministrazioni ferroviarie, e i distretti capiluogo di divisione tengono a disposizione del Ministero cinque reclute ciascuno scelte tra quelle esercenti i mestieri predetti e non appartenenti alle amministrazioni ferroviarie.

---

(1) Nei corpi d'armata i quali non hanno comuni di reclutamento alpino, si scelgono a preferenza le reclute di comuni montuosi

3. Le reclute del 3° gruppo si ripartiscono poi tra le *compagnie di sanità* e di *sussistenza,* secondo i criteri stabiliti nell'elenco modello *B* ed avvertendo:

a) Che come aiutanti ed infermieri di sanità debbono essere assegnati solamente coloro che ne facciano domanda;

b) Che i panattieri ed i macellai per le compagnie di sussistenza debbono dare preventivamente prova di abilità nel loro mestiere mediante un esperimento pratico, da eseguirsi possibilmente presso uno stabilimento militare.

§ 24. Nella divisione degli assegnabili alle *armi e specialità a cavallo* si segnano pure tre gruppi minori: nel primo sono da comprendersi le reclute di membratura più svelta e più adatte per la *cavalleria*; nel secondo i più robusti, anche se più pesanti, per assegnarsi all'*artiglieria*; nel terzo i meno idonei alle due precedenti armi per assegnarsi al *treno*.

Del primo gruppo sono da assegnarsi ai *lancieri* i più alti di statura, ai reggimenti *cavalleggeri* i più bassi, agli squadroni *palafrenieri* indifferentemente tanto gli uni quanto gli altri.

Del secondo gruppo sono da assegnarsi al reggimento *artiglieria a cavallo* (*batterie*) le reclute che in modo più spiccato posseggano le qualità per divenire buoni cavalieri; all'*artiglieria da campagna* (*batterie*) le altre.

Quelle del terzo gruppo sono assegnate promiscuamente *al treno di artiglieria e al treno del genio*.

Le reclute da assegnarsi all'arma di cavalleria devono trarsi da quelle che furono arruolate per la ferma di anni tre; possono però i distretti accogliere domande volontarie d'assegnazione alla cavalleria, da calcolarsi in conto della quota fissata pel distretto, da reclute colla ferma di uno o due anni, purchè siano in modo non dubbio riconosciute idonee per l'arma e si obblighino per iscritto ad assumere la ferma di anni tre.

Rendiconto delle assegnazioni.

§ 25. Per rendere conto delle assegnazioni delle reclute i comandanti di distretto fanno compilare per ogni classe di leva un registro conforme al modello *C* della presente istruzione da conservarsi, insieme agli elenchi, di cui al § 20, ed ai verbali delle sedute della commissione d'assegnazione, negli archivi del distretto per un triennio almeno.

§ 26. Otto giorni dopo la partenza delle reclute per i corpi i comandanti di distretto trasmettono al Ministero della guerra

(direzione generale leve e truppa) pel tramite dei comandanti di divisione e di corpo d'armata, i quali vi aggiungono, ove lo credano, le loro osservazioni, una relazione dalla quale risulti:

a) quali siano le disposizioni morali delle reclute, in ispecie riguardo al servizio militare;

b) quale sia l'attitudine loro speciale per date armi e servizi;

c) quali siano le malattie e le disposizioni fisiche più comunemente riscontrate;

d) se vi furono, e quali, abusi e casi d'infermità simulate o maliziosamente procurate;

e) quali furono, ove ne sia il caso, le ragioni che impedirono di completare le quote fissate per le singole armi e specialità di servizio.

Alla detta relazione i comandanti di distretto uniscono uno specchio conforme al modello *D* della presente istruzione, in cui si dimostri il risultato delle assegnazioni delle reclute ai corpi.

§ 27. Otto giorni dopo la fine della leva i comandanti di distretto trasmettono al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) nello stesso modo indicato nel precedente paragrafo pel modello *D*:

a) uno specchio analogo al predetto modello *D* da cui risulti il numero delle reclute che alla fine della leva rimasero definitivamente assegnate ai vari corpi del regio esercito;

b) un prospetto simile al modello E della presente istruzione, nel quale sia indicata la quota percentuale delle assegnazioni fatte e di quelle che avrebbero potuto farsi alle diverse armi e specialità sul contingente effettivamente assegnato.

I distretti di reclutamento alpino, oltre ai detti prospetti, ne mandano al Ministero un altro indicante per ciascun mandamento di reclutamento alpino la quota percentuale delle assegnazioni fatte e di quelle che avrebbero potuto farsi agli alpini, di fronte al contingente di ciascuno di tali mandamenti assegnati alle varie armi e corpi.

MODELLO **A** § 20 dell'Istruzione

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

Elenco nominativo *delle reclute di 1ª categoria della classe 18 . . chiamate alle armi, coi pareri relativi alla loro attitudine al servizio militare ed alla loro destinazione ai corpi.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	PARERI circa l'attitudine al servizio militare e l'assegnazione ai corpi

MODELLO B § 31 dell'Istruzione

TABELLA

indicante la statura ed i mestieri stabiliti per le reclute da assegnare alle diverse armi e specialità di servizio

TABELLA *indicante la statura ed i mestieri stabiliti per le reclute da assegnare alle diverse armi e specialità di servizio.*

N.° d'ordine		ARMI E SPECIALITA'	STATURA	MESTIERI
		a) Assegnazioni speciali		
		Da effettuarsi dai distretti di reclutamento		
1		Carabinieri	Non inferiore a m. 1,66	Qualunque.
		Da proporsi al Ministero		
2	Operai	Reggimenti cavalleria, artiglieria campale e treno.	Qualunque	Maniscalchi.
3	Operai	Reggimenti genio . . .	Qualunque	Disegnatori, fuochisti, macchinisti, orologiai e tornitori in legno.
4	Operai	Compagnie operai . . .	Qualunque	Aggiustatori meccanici, artificieri, disegnatori, fonditori, incisori, lattai, litografi, meccanici, pirotecnici, polveristi, tipografi e tornitori in legno.
5	Operai	Compagnie di sanità e di sussistenza.	Qualunque	Aggiustatori meccanici, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, macchinisti e meccanici.

6	Specialisti	Qualunque	Addetti ad officine elettriche, laboratori di precisione o stabilimenti chimici.
7	Telegrafisti trasmettitori . . .	Qualunque	Telegrafisti dello Stato e coloro che superino un esperimento teorico-pratico di telegrafia.
8	Ferrovieri (compagnie d'esercizio).	Qualunque	Addetti delle ferrovie ordinarie (ramo movimento e trazione) quali fuochisti, ed aggiustatori meccanici.
9	Ferrovieri (compagnie di lavoro).	Qualunque	Addetti come sopra — quali litografi ed aggiustatori meccanici.

Assegnazioni generali da effettuarsi dai distretti di reclutamento.

b) **Armi e specialità a piedi.**

	1° Gruppo.		
10	Alpini	Qualunque	Qualunque.
11	Bersaglieri	Possibilmente da m. 1,65 a 1,75	Qualunque.
12	Granatieri	Non inferiore a m. 1,76	Qualunque.
13	Fanteria di linea	Qualunque	Qualunque.
	2° Gruppo.		
14	Artiglieria da montagna . . .	Non inferiore a m. 1,72 per la metà almeno della quota; per il rimanente qualunque statura	Preferibilmente mulattieri, carrettieri, muratori, operai in legno, operai in ferro.

15	Artiglieria da costa e da fortezza.	Non inferiore a m. 1,67 per la metà almeno della quota; per il rimanente qualunque statura.	Preferibilmente: Muratori e mestieri affini, operai in legno, operai in ferro; sterratori (per l'artiglieria da fortezza)
16	Genio (zappatori)	Qualunque	Preferibilmente: Terrazzieri o contadini, muratori, minatori, falegnami, fabbri, barcaiuoli, scalpellini ed anche segatori, stagnai e calafati.
17	Genio (telegrafisti stenditori) .	Qualunque	Preferibilmente: Operai addetti alla costruzione di linee telegrafiche o telefoniche, guardafili ed anche terrazzieri o contadini, muratori, falegnami, fabbri, scalpellini, stagnai e segatori.
18	Genio (specialisti)	Qualunque	Carradori, cestai, cordai, falegnami e verniciatori.
19	Genio (pontieri)	Qualunque	Preferibilmente: Barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati e cordai ed anche facchini, manovali, terrazzieri o contadini e muratori.
20	Genio (lagunari)	Qualunque	Come per i pontieri, dando la preferenza ai gondolieri.
21	Genio (minatori)	Qualunque	Preferibilmente: Minatori, terrazzieri o contadini, muratori, falegnami, fabbri, scalpellini ed anche segatori e stagnai.
22	Genio (ferrovieri) compagnie di esercizio.	Qualunque	Addetti alle ferrovie ordinarie (ramo movimento e trazione) quali deviatori, frenatori, manovali, contabili ed affini, fabbri, fucinatori, tornitori in metallo e timatori.
23	Genio (ferrovieri) compagnie di lavoro.	Qualunque	Addetti come sopra, quali contabili ed affini, verniciatori ed affini, cantonieri, guardiani, armatori, fabbri, stagnai ed affini, falegnami, carpentieri, muratori, scalpellini, minatori, carrettieri e conducenti.
	3° Gruppo.		
24	Aiutanti . . . . . (compagnie sanità)	Qualunque	Laureati o studenti di medicina, farmacia od odontalgia, flebotomi, ascritti in carriera ecclesiastica insigniti degli ordini maggiori, aventi nozioni di farmacia o di flebotomia, studenti, impiegati e simili.

25	Com di	Infermieri	Qualunque	Inservienti d'ospedale, operai, contadini e simili.
26		Portaferiti	Qualunque	Qualunque.
27		Compagnie di sussistenza . .	Qualunque	Macellai, mugnai, panattieri, pastai, pizzicagnoli e simili, nonchè qualche falegname.

c) **Armi e specialità a cavallo.**

		1° Gruppo.		
28	Cavalleria	Lancieri	Non inferiore a m. 1,60 da scegliersi tra i più alti.	Preferibilmente i mestieri pei quali si richiede pratica di cavalli.
29		Cavalleggieri	Non inferiore a m. 1,60 da scegliersi tra i più bassi.	
30		Palafrenieri	Non inferiore a m. 1,60	
		2° Gruppo.		
31		Artiglieria a cavallo (batterie)	Non inferiore a m. 1,60	Preferibilmente carrettieri ed in massima tutti gli addetti al governo di cavalli e muli, operai in legno, operai in ferro.
32		Artiglieria da campagna (batterie).	Non inferiore a m. 1,60	Come sopra.
		3° Gruppo.		
33		Treno d'artiglieria e genio . .	Non inferiore a m. 1,60	Come sopra.
34		Operai alle compagnie operai ed ai reggimenti d'artiglieria e genio.	Qualunque per le compagnie operai e pei reggimenti del genio; dell'arma pei reggimenti d'artiglieria.	Armaiuoli, bottai, caldarai, carradori, coloritori, fabbri, falegnami, fucinatori, legnaiuoli, limatori, segatori, tornitori in metalli e verniciatori.

MODELLO **C** § 23 dell'Istruzione

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

Elenco nominativo *delle reclute di 1ª categoria della classe 18. . . chiamate alle armi, coi pareri e le decisioni relative alla loro attitudine al servizio militare ed alla loro assegnazione ai corpi.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME, mandamento e comune di leva, numero d'estrazione, ferma	STATURA, periferia toracica, mestiere, inclinazione individuale	DECISIONE MEDICA circa l'attitudine al servizio militare
1			
2			
3			
4			

PARERI DEI SINGOLI MEMBRI DELLA COMMISSIONE CIRCA L'ASSEGNAZIONE			DECISIONE del presidente della commissione circa l'assegnazione	*Osservazioni*
Assegnazioni speciali	Armi a piedi e specifica assegnazione	Armi a cavallo e specifica assegnazione		

MODELLO **D** § 26 dell'Istruzione

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

Tabella *delle assegnazioni effettivamente fatte ai vari corpi delle reclute di 1ª categoria della leva sulla classe 18 . .*

CORPI E SPECIALITA' DI SERVIZIO	QUOTA EFFETTIVAMENTE ASSEGNATA			
	con ferma di 1 anno	con ferma di 2 anni	con ferma di 3 o 5 anni	Totale
... Reggimento granatieri.				
Deposito del ... Reggimento fanteria . . .				
. . . . .				
... Reggimento alpini (battaglione ....) . . .				
. . . . .				
... Reggimento bersaglieri				
... Reggimento cavalleria				
... Reggimento cavalleria				
Squadroni palafrenieri				
... Reggimento artiglieria da campagna — operai. .				
... Reggimento artiglieria da campagna — batterie . .				
... Reggimento artiglieria da campagna — treno . . .				
Brigat.... artiglieria da costa o da fortezza in . . . — operai. .				
Brigat.... artiglieria da costa o da fortezza in . . . — compagnie.				
Regg. artigl. da montag. (brig.... del Piemonte o del Veneto) . . — operai. .				
Regg. artigl. da montag. (brig.... del Piemonte o del Veneto) . . — batterie . .				
Reggimento artiglieria a cavallo — operai				
Reggimento artiglieria a cavallo — batterie				
Reggimento artiglieria a cavallo — treno				
1° (o 2°) reggimento del genio — brigat. in . . . — zappatori				
1° (o 2°) reggimento del genio — brigat. in . . . — operai				
1° (o 2°) reggimento del genio — treno				
3° Reggimento del genio — brigat. in . . . — zapp. telegr. — stenditori.				
3° Reggimento del genio — brigat. in . . . — zapp. telegr. — trasmettitori				
3° Reggimento del genio — brigat. in . . . — operai				
3° Reggimento del genio — treno				
3° Reggimento del genio — specialisti				
A riportarsi . . .				

CORPI E SPECIALITA' DI SERVIZIO	QUOTA EFFETTIVAMENTE ASSEGNATA			
	con ferma di 1 anno	con ferma di 2 anni	con ferma di 3 o 5 anni	Totale
Riporto . . .				
4° Reggimento del genio — brigat. in . . . — pontieri . . .				
4° Reggimento del genio — brigat. in . . . — operai . . .				
4° Reggimento del genio — lagunari . . .				
4° Reggimento del genio — operai . . .				
4° Reggimento del genio — treno . . .				
5° Reggimento del genio — brigat. in . . . — minatori . . .				
5° Reggimento del genio — brigat. in . . . — operai . . .				
5° Reggimento del genio — treno . . .				
Brigata ferrovieri. — comp. d'esercizio . .				
Brigata ferrovieri. — id. di lavoro . .				
... Compagnia operai d'artiglieria . . .				
.. Compagn. di sanità — aiutanti . . .				
.. Compagn. di sanità — infermieri . . .				
.. Compagn. di sanità — portaferiti . . .				
.. Compagn. di sanità — operai . . .				
... Compagn. di sussistenza — panattieri . . .				
... Compagn. di sussistenza — mugnai . . .				
... Compagn. di sussistenza — macellai . . .				
... Compagn. di sussistenza — operai . . .				
Carabinieri reali . . .				
Corsi allievi ufficiali . . .				
Corsi allievi sergenti . . .				
TOTALI				

DIMOSTRAZIONE

del risultato della chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 18 . . .

Contingente dei circondari compresi nel territorio del distretto	N.		. . .
Già vincolate al servizio militare come ufficiali, allievi negl'istituti militari, volontari ordinari e di un anno	N.	. . . .	
Ammesse a ritardare il servizio per l'articolo 120 della legge	»	. . . .	
Morte	»	. . . .	
Riformate e mandate rivedibili	»	. . . .	
Assegnate o passate alla 3ª categoria dopo la chiusura della sessione	»	. . . .	. . . .
Mancanti alla chiamata: per giustificato motivo	»	. . . .	
Mancanti alla chiamata: senza giustificato motivo	»	. . . .	
Guardie di finanza	»	. . . .	
Rimaste in forza al distretto perchè in osservazione all'ospedale o per altra causa	»	. . .	
Differenza corrispondente al numero delle asssegnate come dalla precedente pagina del modello	N.	. . . .	

AVVERTENZA.

Qualora insieme alla classe chiamata debbano presentarsi alle armi anche uomini della classe precedente già lasciati in congedo illimitato a disposizione del Governo, deve, per la dimostrazione delle loro assegnazioni ai corpi, essere trasmessa una tabella a parte, analoga alla presente.

Ove poi si verifichi la circostanza che una parte del contingente della classe chiamata debba rimanere in congedo illimitato provvisorio per venire alle armi colla classe successiva, deve essere indicato, in calce alla presente dimostrazione, il numero degli uomini lasciati in congedo.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Leva sulla classe 18 . .

PROSPETTO *indicante la quota percentuale delle assegnazioni che si sarebbero potute fare e di quelle che furono effettivamente fatte alle diverse armi e specialità sul contingente assegnato di . . . . . reclute.*

QUOTA PERCENTUALE	Armi e specialità a piedi										Armi e specialità a cavallo				Assegnazioni speciali					Totale
	Fanteria				Artiglieria e genio				Compagnie sanità e sussistenza		Cavalleria	Artiglieria		Treno	Carabinieri	Operai	Specialisti	Telegrafisti trasmettitori	Ferrovieri	
	Alpini	Granatieri	Bersaglieri	Fanteria di linea	Artiglieria da montagna	Artiglieria da costa e da fortezza	Compagnie operai	Genio	Compagnie sanità	Compagnie sussistenza		Artiglieria a cavallo	Artiglieria da campagna							
Che si sarebbe potuta dare .																				100,00
Effettivamente data																				100,00

Avvertenza. — Nella prima serie di quote le reclute aventi i requisiti per più di un'arma o specialità debbono essere dimostrate una sola volta e più precisamente nella colonna dell'arma o specialità per la quale hanno una più spiccata attitudine.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISP ..SA 47ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 novembre

FEBBRAIO 21. — R. Decreto N. 70 che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, *pag.* 619.

AGOSTO 3. — Allegato *U* all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895 N. 486 che approva i provvedimenti finanziari, *pag.* 701.

SETTEMBRE 5. — R. Decreto N. 603 che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari [illegible], 702.

Atto N. **218.** — PENSIONI. — **R. Decreto N. 70 che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.** — 21 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduto l'art. 33 della legge 15 giugno 1893, n. 279, che concede al Nostro Governo la facoltà di coordinare in testo unico la legge sulle pensioni civili e militari;

Sentiti i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, visto d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1895.

UMBERTO.

Sidney-Sonnino.

TESTO UNICO

DELLE LEGGI SULLE PENSIONI CIVILI E MILITARI

TITOLO I.

Del collocamento a riposo, in posizione di servizio ausiliario ed in riforma

CAPO I.

COLLOCAMENTO A RIPOSO E DIRITTO A PENSIONE DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Art. 1.

Legge 14 aprile 1864, n. 1731, art. 1.

Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

a) gli impiegati che hanno compiuto quarant'anni di servizio, ovvero sessantacinque anni di età con venticinque anni di servizio;

b) quelli che dopo venticinque anni di servizio sieno divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;

c) quelli che dopo venticinque anni di servizio fossero dispensati dall'impiego e quelli che, dopo il tempo medesimo, fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici.

Art. 2.

Legge 14 aprile 1864, art. 2.

L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni, fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servigi.

Art. 3.

Legge 14 aprile 1864, art. 3.

Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'articolo 83:

a) l'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni venticinque e maggiore di dieci, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;

b) l'impiegato che, avendo servito meno di venticinque anni, ma più di dieci, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffizi.

Art. 4.

Legge 14 aprile 1864, art. 5.

Il governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale, dovrà essere preceduto da deliberazione del consiglio dei ministri.

Art. 5.

Legge 2 aprile 1865, n. 2215;
regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 202.

I giudici inamovibili che hanno compiuto l'età di anni settantacinque, sono dispensati da ulteriore servizio per regio decreto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termine di legge.

Art. 6.

Legge 14 luglio 1887, n. 4711, art. 1, 4 e 5;
legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 3 e 4.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli ed i prefetti del regno, possono essere posti a riposo per ragione di servizio, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

In questo caso i detti funzionari avranno diritto alla indennità di cui all'articolo 84, dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella loro qualità, od anche promiscuamente in altri uffizi precedenti; ed alla pensione nella misura stabilita dal titolo III, capo I, dopo dieci anni di eguale servizio.

Art. 7.

Legge 21 dicembre 1890, n. 7321, art. 16.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'età di anni sessanta e compiuto venticinque anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio.

Art. 8.

Legge 14 aprile 1864, art. 6;
regio decreto 15 giugno 1865, n. 2397, art. 46 (testo unico).

Sono considerati come impiegati civili per effetto della presente legge coloro che, nominati dal governo, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi e ai quali non sono applicabili le disposizioni relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

Gli impiegati, gli uscieri e i commessi del Parlamento, i ricevitori del registro e bollo, i conservatori delle ipoteche, e i magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, sebbene retribuiti solamente con aggio, sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge.

CAPO II.

COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN POSIZIONE DI SERVIZIO AUSILIARIO ED IN RIFORMA DEI MILITARI DELL'ESERCITO E DELL'ARMATA.

Sezione 1ª. — *Collocamento a riposo per anzianità di servizio.*

Art. 9.

Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 3; legge 15 giugno 1893, numero 279, articolo 12 (testo unico, approvato con regio decreto 22 aprile 1888, n. 5378, art. 1).

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio:

a) gli ufficiali generali ed ammiragli, e gli ufficiali superiori dopo trent'anni di servizio;

b) gli ufficiali inferiori dopo venticinque anni di servizio;

c) i militari di truppa dopo anni venti di servizio.

Per far valere un tale diritto devono inoltre essere raggiunti i limiti seguenti d'età:

per i generali d'esercito, ammiragli, tenenti generali, viceammiragli e gradi corrispondenti, sessant'anni;

per i maggiori generali, contr'ammiragli e gradi corrispondenti, cinquantacinque anni;

per gli ufficiali superiori, cinquantadue anni;

per gli ufficiali inferiori quarantacinque anni;

per i militari di truppa, quarantadue anni.

Quest'ultima diposizione non è per altro applicabile ai militari di truppa i quali al 15 giugno 1893 avevano conseguito il diritto al collocamento a riposo.

Art. 10.

Legge 26 marzo 1865, n. 2217, art. 3.

Per i militari della regia marina l'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio s'intende però ridotta di anni tre, per tutti indistintamente, purchè contino quindici anni di servizio sopra le regie navi in armamento.

Legge 20 giugno 1851, n. 1208, art. 2.

Avranno ugualmente diritto al collocamento a riposo, dopo venticinque anni di servizio, gli ufficiali ammiragli e superiori di marina, che contassero quindici anni di servizio di bordo.

Art. 11.

Legge 20 giugno 1851, n. 1208, art. 8.

I militari di truppa del corpo reale equipaggi, i quali avendo raggiunto l'età di cinquant'anni fossero giudicati inabili a proseguire la vita di mare o l'esercizio della loro arte, avranno diritto, dopo quindici anni di servizio effettivo, al minimo della pensione per anzianità, diminuita di tanti ventesimi quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo di servizio richiesto dall'articolo 9.

Nel computo della pensione saranno fatti buoni gli aumenti di cui agli articoli 64 e 90.

Art. 12.

Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 4;
legge 29 gennaio 1885, n. 2897, art. 6 e 10 (testo unico, art. 2 e 3).

Gli ufficiali che dopo venticinque anni di servizio divenissero, per infermità, inabili a continuarlo od a riassumerlo, ovvero fossero posti in posizione di servizio ausiliario, in disponibilità, in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, soppressione di impiego e ritorno da prigionia di guerra, avranno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungessero l'età stabilita dall'articolo 9, e potranno essere collocati a riposo d'autorità.

Per gli ufficiali dell'armata l'inabilità dovrà risultare per parere medico e per parere del consiglio superiore di marina.

Legge 15 giugno 1893, art. 14

Però gli ufficiali che, dall'aspettativa per infermità, per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego, passano nella posizione di aspettativa per riduzione di corpo, non potranno far valere i loro diritti al collocamento a riposo ove non abbiano raggiunti i limiti di età e di servizio richiesti dagli articoli 9 e 10.

Legge 25 maggio 1852, n. 1376, art. 23, comma 1°
(testo unico, articolo 5).

Non possono far valere il diritto per il collocamento a riposo gli ufficiali collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Art. 13.

Legge 7 febbraio 1865, n. 2143, art. 4; legge 26 marzo 1865, art. 6; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art 4; legge 29 gennaio 1885, articolo 6 (testo unico, articolo 3).

Il governo ha facoltà di collocare a riposo per anzianità di servizio i militari che contino gli anni di servizio fissati dall'articolo 9, quando anche non raggiungano il limite di età prescritto dall'articolo stesso; in questo caso però il militare avrà diritto di conoscere i motivi del provvedimento.

Per gli ufficiali dell'armata sarà sentito il parere del consiglio superiore di marina, che in questo caso si comporrà di soli membri militari almeno uguali in grado, ma più anziani dell'ufficiale del cui collocamento a riposo si tratta.

Art. 14.

Legge 29 gennaio 1885, art. 6.

Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore generale della regia marina, i collocamenti a riposo, d'autorità, sono limitati ai soli casi accertati d'infermità o d'invalidità a proseguire nel servizio attivo, inteso il consiglio superiore di marina, conformemente al disposto dell'articolo precedente.

Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo.

Art. 15.

Legge 27 giugno 1850, art. 5; legge 20 giugno 1851, art. 5
(testo unico, art. 3).

L'esercizio del diritto dei militari al collocamento a riposo per anzianità di servizio, è sospeso dall'aprirsi di una guerra, fino al suo termine.

Legge 25 maggio 1852, art. 29.

Resta però al governo la facoltà di collocare a riposo gli ufficiali anche in tempo di guerra, nei casi in cui essi ne abbiano diritto.

Sezione 2ª —*Collocamento a riposo per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio.*

Art. 16.

Legge 27 giugno 1850, art. 3; legge 20 giugno 1851 art. 3 (testo unico, art. 6).

Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato e le infermità provenienti in modo bene accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato al collocamento a riposo, ogni qualvolta esse abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tal perdite.

Art. 17.

Legge 27 giugno 1850, art. 4; legge 20 giugno 1851, art. 4 (testo unico art. 7).

Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nell'articolo precedente ed accertate come in esso, danno diritto alla pensione, solo allorquando il militare è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Art. 18.

Legge 7 giugno 1875, n. 2533, art. 5; legge 28 giugno 1885, n. 3198, art. 12; legge 29 giugno 1882, n. 830, art. 17 (testo unico, art. 9).

I precedenti articoli 16 e 17 sono applicabili ai militari chiamati da congedo illimitato, o dalla riserva navale sotto le armi per la propria istruzione militare, per la guerra o per qualunque altro motivo, i quali venissero a riportare ferite o contrarre infermità per ragione di servizio.

Legge 30 giugno 1876, n. 3204, art. 17.

Sono pure applicabili agli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesione corporali.

Sezione 3ª — *Collocamento in posizione di servizio ausiliario.*

Art. 19.

Legge 17 ottobre 1881, n. 435, art. 1 e 6; legge 29 gennaio 1885, art. 1 e 7.

Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario, dietro loro domanda, i tenenti generali, maggiori generali e gli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi del regio esercito, esclusione fatta del corpo dei veterani ed invalidi, come pure gli ufficiali dei corpi militari della regia marina, che conservino l'attitudine ai servizi indicati dalle leggi relative a questa posizione, e che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo.

Possono parimenti far valere tale diritto gli ufficiali superiori od inferiori del regio esercito, esclusi quelli del corpo invalidi e veterani, e gli ufficiali di tutti i corpi militari della regia marina, che non siano stati compresi per due volte nelle liste di avanzamento.

Art. 20.

Legge 17 ottobre 1881, art. 6.

Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario di autorità, gli ufficiali del regio esercito, contemplati nell'articolo precedente, i quali conservino l'attitudine ai servizi indicati nella legge relativa, ed abbiano raggiunto i limiti di età per ciascun grado qui sotto specificati:

	Per tutti gli ufficiali, meno i carabinieri i contabili e i veterinari	Carabinieri, contabili e veterinari
Tenente generale	60	»
Maggiore generale	55	»
Colonnello	52	52
Tenente colonnello	52	52
Maggiore	52	52
Capitano	45	50
Subalterno	42	48

Art. 21.

Legge 29 gennaio 1885, art. 6.

Gli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina, se hanno raggiunto l'età indicata, pei vari gradi, dalla tabella seguente, cessano dal servizio attivo e sono collocati nella posizione di servizio ausiliario quando conservino attitudine ad alcuno dei servizi indicati nella relativa legge.

STATO MAGGIORE GENERALE.

Vice ammiraglio	anni 65
Contrammiraglio	» 60
Capitano di vascello . .	» 55
Capitano di fregata . . .	» 52
Capitano di corvetta . .	» 50
Ufficiali inferiori	» 45

Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo.

Sezione 4ª — *Collocamento in riforma.*

Art. 22.

Legge 25 maggio 1852, art. 11 e 25 (testo unico, art. 2) e legge 29 gennaio 1885, art. 6.

La riforma viene applicata agli ufficiali che non siano più ammissibili al servizio effettivo, per infermità incurabili, o per riconosciuta inabilità, e che non abbiano diritto al collocamento a riposo.

Per gli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina, il collocamento in riforma d'autorità viene limitato ai soli casi di cui all'articolo 14, inteso il consiglio superiore di marina, conformemente all'articolo stesso.

Art. 23.

Legge 11 luglio 1852, n. 1402, art. 1 (testo unico, art. 4).

I militari di truppa, i quali contino diciotto anni di servizio, e siano affetti da infermità incurabili, non provenienti dal servizio, che li rendano inabili a continuare nel servizio medesimo, hanno diritto di essere collocati in riforma.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

Art. 24.

Legge 1° luglio 1890, n. 7004, art. 1 e 2.

Per i funzionari coloniali e per gli altri impiegati dello Stato, nonchè per i militari di terra e di mare, i quali sono stati o saranno, per incarico del governo, nei possedimenti del mar Rosso, sulle coste di detto mare al di là del golfo di Suez, nel golfo di Aden ed in tutti i paesi dell'Africa orientale, sono considerate come contratte in servizio o per effetto del medesimo le malattie dalle quali vanno affitti gli europei in quelle regioni, in conseguenza delle speciali condizioni di clima.

Art. 25.

Legge 15 giugno 1893, art. 17.

Per i funzionari coloniali e gli impiegati civili dello Stato non dipendenti dai Ministeri della guerra e marina, l'applicazione ai singoli casi dell'articolo precedente, sarà fatta previo parere del consiglio superiore di sanità; per i militari dell'esercito e dell'armata si seguiranno le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermità da essi contratte per causa di servizio, le quali norme saranno pure applicate agli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

La misura della pensione sarà determinata tanto per i funzionari ed impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell'armata e per gli operai borghesi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, in base alle rispettive disposizioni sulle pensioni.

TITOLO II.

Del servizio utile al conseguimento della pensione, dell'assegno e dell'indennità.

CAPO I.

DEL SERVIZIO CIVILE.

Sezione 1ª — *Disposizione sulla valutazione del servizio.*

Art. 26.

Legge 14 aprile 1864, art. 7.

Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato, dal governo, nominato al suo primo impiego, o ammesso, con titolo regolare registrato alla Corte dei conti, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di venti anni compiuti.

Art. 27.

Legge 14 aprile 1864, art. 11.

Non sono computati: il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia; quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna, che, a termini dell'art. 20 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, debba equipararsi alle pene correzionali stabilite dal codice penale del 1859, nonchè il tempo di pena.

Nei casi di disponibilità il tempo è valutato per intiero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Legge 14 luglio 1887, art. 3; legge 11 luglio 1889, art. 4.

Per i prefetti del regno, inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione, consoli generali e consoli, il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

Art. 28.

Legge 14 aprile 1864, art. 13.

I tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo, o altrimenti perde la qualità d'impiegato, fino al giorno in cui viene riammesso, non è calcolato.

Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'anteriore per la pensione di riposo che gli potrà competere, salvo il disposto dell'art. 70. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto.

Art. 29.

Legge 14 aprile 1864, art. 10.

Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato, pel conseguimento della pensione civile, in conformità di quanto è stabilito per le pensioni dei militari di terra e di mare.

Le disposizioni concernenti il modo di valutare gli anni di campagna pei militari ammessi alla pensione, saranno anche applicate agli impiegati civili, che avranno prestato servizio presso l'armata sì di terra che di mare.

Sezione 2ª — *Disposizioni sulla valutazione di speciali servizi.*

Art. 30.

Legge 14 aprile 1864, art. 41.

Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati civili, che al momento in cui cessano dall'impiego, possono, a tenore dell'articolo 1, invocare l'applicazione di queste disposizioni, sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della legge 14 aprile 1864, n. 1731, od alla sua estensione per le provincie venete, di Mantova e di Roma, i quali sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano, in virtù dalle leggi preesistenti, titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico erario.

Non sarà però tenuto conto del servizio anteriore pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a

carico dell'erario, salvochè si tratti dei servigi prestati nella qualità di alunno, volontario, o altro equivalente, a termini dell'articolo 26.

Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione od estensione alle provincie venete e di Mantova ed a quella di Roma della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sarà considerato come titolo regolare di ammissione in qualità di soprannumerario, alunno o volontario, o altro equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al tempo in cui essi entrarono in servizio.

Art. 31.

Legge 25 agosto 1862 n. 776, che approva la convenzione 9 maggio 1862, articolo 34.

È utile agli effetti di pensione il servizio prestato presso la società assuntrice dell'esercizio dei canali demaniali (canali Cavour) da quegli impiegati già governativi che passarono alla dipendenza della società medesima, in virtù dell'articolo 34 della convenzione 9 maggio 1862.

Art. 32.

Legge 14 aprile 1864, art. 43; legge 31 dicembre 1883, n. 1795 art. 1.

Hanno diritto a pensione gl'impiegati presso la giunta temporanea del censimento di Milano, allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta.

Questa disposizione è estesa agli impiegati temporanei della cessata amministrazione generale del censo per la Lombardia, agli impiegati della pure cessata direzione del censo per le provincie venete, ed agli impiegati degli uffici, pure cessati, chesuccedettero alle dette amministrazioni e direzioni.

Essa è pure applicabile agli impiegati temporanei della cessata giunta del censimento romano.

Art. 33.

Legge 2 aprile 1865; regio decreto 6 decembre 1865, art. 287; legge 26 marzo 1871, n. 129, art. 1; regio decreto 25 giugno 1871, n. 284, articolo 119.

Il servizio degli uscieri e cursori giudiziari stipendiati di Lombardia e Toscana, è valutabile agli effetti di pensione fino al 30 giugno 1866, data della cessazione dello stipendio.

Per le provincie venete e di Mantova, il servizio è valutabile a tutto febbraio 1872.

È fatta eccezione però per gli uscieri delle corti di dette provincie, ai quali è computabile anche il servizio posteriore, in quanto retribuiti con stipendio.

Art. 31.

Legge 24 agosto 1868, n. 4544.

È utile agli effetti di pensione il servizio prestato presso la Regia cointeressata per l'esercizio delle privative dei tabacchi, costituita con la convenzione del 25 luglio 1868:

a) da quegli impiegati che, in virtù dell'articolo 20 della convenzione suddetta, passarono al servizio della società e che per il posto già ottenuto nell'amministrazione dello Stato avevano diritto alla pensione di riposo;

b) dai nuovi impiegati che, in conformità dell'articolo 22 della convenzione stessa, furono nominati dal consiglio di amministrazione della società, con approvazione del Ministro delle finanze.

Art. 35.

Legge 23 giugno 1877, n. 3918, art. 5.

Gli incaricati di insegnamento dei ginnasi e delle scuole tecniche e gli insegnanti aggiunti delle normali, dei quali è cenno negli articoli 204, 289 e 361 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che ebbero per tre anni consecutivi la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati, per i diritti a pensione, ai professori reggenti.

Legge 26 dicembre 1877, n. 4213, art. 2.

Sono parimenti pareggiati ai professori reggenti, per ciò che si riferisce al diritto di pensione, gli incaricati di insegnamento negli istituti tecnici, di marina mercantile e nelle scuole nautiche che, per tre anni consecutivi, a datare dal 1° gennaio 1878, ebbero la conferma nel loro ufficio.

Art. 36.

Legge 6 luglio 1862, n. 680, art. 39.

Gl'impiegati e salariati delle camere di commercio, nominati dal governo o dai ministri, e stati sottoposti a rilascio sullo stipendio, passati al servizio delle nuove camere, istituite con la legge 6 luglio 1862, n. 680, conservano il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che spetterebbe loro ai termini delle leggi vigenti, se avessero continuato a servire lo Stato.

Nel caso di soppressione d'impiego, gl'impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni. Le regole vigenti, in ordine alle pensioni delle vedove e figli degli impiegati e salariati dello Stato, saranno pure applicabili nel caso predetto.

Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite tra lo Stato e le camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 37.

Legge 3 luglio 1864, n. 1827, art. 18; regio decreto 25 agosto 1870, n. 5840, art. 62.

Quando i comuni riscuotono i dazi di consumo e vengono questi assunti dal governo, o dal medesimo appaltati, gli impiegati ed altri agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo comunali, secondo gli organici regolarmente approvati ed attuati, che passano a carico del governo, conservano il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, senza loro colpa, la pensione che, secondo le vigenti disposizioni, può loro spettare.

Dal giorno in cui gl'impiegati sono assunti dal governo diventano impiegati governativi, ed essi, le loro vedove ed i figli sono trattati, anche per ciò che concerne la pensione, come gl'impiegati dello Stato.

La pensione sarà ripartita a carico del comune e dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi che il comune e lo Stato abbiano corrisposto allo impiegato.

Art. 38.

Legge 3 luglio 1864, art. 18, regio decreto 25 agosto 1870, art. 68.

Qualora il governo riscuota i dazi di consumo, e questi vengano assunti dal comune, i funzionari, gl'impiegati e salariati governativi addetti alla riscossione dei dazi di consumo passano al comune, a norma delle regole prescritte per il passaggio degli impiegati dal comune al governo.

Non avranno però essi, e le loro vedove e i figli, a ricevere una pensione inferiore a quella che avrebbe loro corrisposto lo Stato se gl'impiegati fossero rimasti al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio.

Art. 39.

Legge 3 luglio 1864, art. 18, regio decreto 25 agosto 1870, art. 75.

Qualora il governo dopo tolta ai comuni la riscossione dei dazi la cedesse ad appalto, gl'impiegati e gli agenti addetti a tale riscossione, addivenuti impiegati od agenti governativi, che passeranno temporaneamente al servizio dell'appaltatore, hanno diritto alla pensione di riposo, purchè corrispondano all'erario nazionale, sugli stipendi di cui godono al momento in cui sono passati al servizio temporaneo dell'appaltatore, le ritenute cui vanno soggetti gl'impiegati del governo.

L'appaltatore non ha facoltà di rimuoverli dallo ufficio se non per gravi motivi e col previo assenso del Ministero, il quale determinerà a termini dell'articolo 183 della presente legge, se l'impiegato dispensato conservi il diritto alla pensione del riposo.

Art. 40.

Legge 3 luglio 1864, art. 18; legge 15 giugno 1893, art. 10.

I passaggi di questi impiegati dal servizio governativo a quello comunale o viceversa, avvenuti dal 1° luglio 1893 in poi, sono regolati dall'articolo 48 della presente legge.

Art. 41.

Legge 15 marzo 1871, n. 116, articolo unico.

Le prescrizioni degli articoli 38 e 39 sono estese agli impiegati governativi, che in forza del decreto luogotenenziale 1° agosto 1861, passarono al municipio di Napoli per il dazio consumo.

Il collocamento a riposo e la liquidazione della pensione, che potrà spettare ai detti impiegati, dovranno essere regolati secondo le disposizioni stabilite per gl'impiegati civili dello Stato.

Art. 42.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*, art. 244 a 246, e 248 (testo unico approvato con regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, articoli 278 a 280 e 282).

I funzionari e salariati governativi, passati in servizio delle provincie in forza della legge 29 marzo 1865, n. 2248, allegati *A* ed *F*, conservano il diritto di conseguire la pensione che spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all'impiegato.

Le disposizioni in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati, saranno pure applicabili nei casi precedenti con lo stesso sistema di riparto.

Art. 43.

Legge 22 marzo 1868, n. 4294, art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente saranno applicate ai maestri elementari delle provincie venete e di Mantova, passati a carico dei comuni per effetto della legge 22 marzo 1868, n. 4294.

Art. 44.

Legge 14 marzo 1865, n. 2279, art. 2, e capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864 approvato con la legge stessa, art. 30 e 31; legge 27 aprile 1885, n. 3048, articolo 1, e capitolati per l'esercizio della rete mediterranea e della rete adriatica annessi alla legge stessa, art. 104; legge 5 marzo 1893, n. 125, articolo unico, e convenzione 17 dicembre 1892 allegata a detta legge, art. 7.

Gl'impiegati dello Stato che erano già sottoposti alla ritenuta per le pensioni di riposo, passati al servizio della società delle ferrovie dell'alta Italia, per effetto della legge 14 maggio 1865, n. 2279, e da questa alle società esercenti le due reti adriatica e mediterranea, per la legge 27 aprile 1885, n. 3048, o alla ditta esercente la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Garda, a' termini della legge 5 marzo 1893, n. 125, conservano il diritto al collocamento a riposo ed alla liquidazione della pensione, giusta le disposizioni vigenti per gl'impiegati dello Stato.

Le pensioni a favore dei detti impiegati, liquidate secondo le norme per gl'impiegati civili dello Stato, verranno pagate, in comune dal governo e dalla società. Questa corrisponderà quanto potrebbe spettare all'impiegato a tenore del suo regolamento per l'ammontare delle ritenute operate; il governo supplirà per integrare la pensione liquidata.

Art. 45.

Legge 6 aprile 1879, n. 4817, art. 156; regio decreto 23 novembre 1879, n. 5170, articolo 160.

Agli impiegati dello Stato conservati al servizio degli archivi notarili istituiti colla legge 25 luglio 1875, n. 2786, sono applicabili le disposizioni generali sulle pensioni e sulle ritenute stabilite per gl'impiegati dello Stato.

Nella liquidazione della loro pensione i detti impiegati cumuleranno i servizi prestati sia allo Stato, sia agli archivi notarili, e la pensione sarà loro corrisposta dall'erario dello Stato e dalla cassa dell'archivio cui sono addetti, in proporzione della durata del servizio prestato allo Stato ed agli archivi notarili.

La quota dovuta dallo Stato sarà calcolata sulla media degli

stipendi che l'impiegato percepiva negli ultimi tre o cinque anni del suo servizio governativo, e similmente quella dovuta dall'archivio sulla media degli stipendi degli ultimi tre o cinque anni del servizio prestato all'archivio medesimo.

Art. 46.

Legge 6 febbraio 1881, n. 29, art. 6 e 7.

Agli impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali, richiamati in servizio in via ordinaria o straordinaria, per effetto della legge 6 febbraio 1881, n. 29, si considererà come utile per il conseguimento della pensione, il tempo decorso dal giorno in cui presero servizio presso i consigli degli ospizi.

Questa disposizione sarà estesa anche a coloro che passarono da altre amministrazioni governative alle segreterie dei consigli degli ospizi, o che per contrario, da queste ultime, passarono nelle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni, prima o dopo la legge 3 agosto 1862, n. 753, e che non ottennero il collocamento a riposo prima del 6 febbraio 1881, sempre che possano comprovare con titoli legali la loro posizione giuridica.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato, la provincia e i comuni avranno corrisposto.

Art. 47.

Legge 5 luglio 1882, n. 848, art. 5.

Il servizio prestato nella soppressa giunta liquidatrice e nel regio commissariato dell'asse ecclesiastico di Roma, nonchè nelle amministrazioni della disciolta cassa ecclesiastica del fondo per il culto e degli economati generali dei benefizi vacanti, potrà cumularsi con quello già prestato e che si prestasse in avvenire nelle amministrazioni dello Stato.

Il carico della pensione o della indennità sarà ripartito tra le diverse amministrazioni in cui l'impiegato avrà prestato il servizio, in proporzione della somma totale degli stipendi che le amministrazioni medesime avranno rispettivamente corrisposti all'impiegato.

Art. 48.

Legge 15 giugno 1893, art. 10.

I funzionari o salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizioni di legge, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle provincie, dei comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

Uguale diritto avranno quelli che dal servizio degli indicati enti o corpi morali, passano a quello dello Stato per effetto di disposizione di legge, purchè il servizio non governativo da essi già prestato, fosse produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal governo.

La pensione, in ambo i casi, sarà liquidata in base alle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili, e l'importo di essa sarà ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.

La ritenuta su tali pensioni, a beneficio del tesoro, sarà fatta sull'ammontare totale della pensione, e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 49.

Legge 6 agosto 1893, n. 456, art. 1 a 4.

Tutti gli insegnanti, funzionari e salariati dei collegi convitti e degli istituti provinciali e comunali e degli altri istituti sottoposti alla direzione dello Stato e di nomina governativa, di istruzione secondaria classica, tecnica e normale che, per effetto immediato della conversione in governativi degli istituti medesimi, passarono o passeranno al servizio dello Stato, conservano il diritto di conseguire, sia per il servizio prestato alle provincie ed ai comuni, sia pel servizio che prestarono o presteranno allo Stato, la pensione che loro spetta per effetto degli ordinamenti sulle pensioni in vigore presso le provincie, i comuni e lo Stato.

La stessa disposizione è estesa agli insegnanti, funzionari e salariati addetti ai collegi convitti ed agli istituti di istruzione, provinciali e comunali, già convertiti in governativi, ai quali fu liquidata una indennità per una volta tanto, a condizione che entro due anni dal 16 agosto 1893, abbiano fatto integrale restituzione alla provincia o al comune della indennità ricevuta.

La restituzione potrà anche farsi in rate mensili eguali nei due anni.

La liquidazione della quota di pensione a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, sarà fatta a norma dei rispettivi ordinamenti in vigore, all'epoca della conversione dell'istituto, ed in osservanza delle disposizioni generali di legge.

Qualora però tra le provincie od i comuni e i funzionari o salariati anzidetti, fossero intervenute particolari convenzioni per gli effetti delle pensioni di riposo, le medesime saranno osservate per la liquidazione della quota a carico del comune o della provincia.

Le disposizioni vigenti, in ordine alle indennità ed alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato, saranno pure applicabili nei casi precedenti col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 50.

Legge 14 aprile 1864, art. 8.

Il tempo del servizio prestato dai professori nelle università del regno, nelle scuole di applicazione per gli ingegneri e negli istituti superiori, sarà aumentato di un quinto, quante volte la loro nomina sia avvenuta per primo impiego ed in età non minore di anni trentacinque.

Legge 6 giugno 1885, n. 3141, art. 16.

La stessa disposizione è applicabile ai direttori delle stazioni di prova, agrarie e speciali, ed ai professori delle scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, qualora non abbiano altro impiego dello Stato.

Art. 51.

Legge 14 aprile 1864, art. 9.

Il servizio prestato dai macchinisti, scaldatori, guarda tenders delle strade ferrate, sarà aumentato di due quinti.

Art. 52.

Legge 14 luglio 1887, art. 5; legge 11 luglio 1889, art. 4.

Il servizio prestato nella qualità di prefetto, d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, di consigliere di legazione, di console generale e console sarà, agli effetti della pensione, aumentato del terzo quando sono collocati a riposo d'ufficio, purchè non abbiano raggiunto i venticinque anni di servizio e, coll'aggiunta del terzo, non si eccedano i venticinque anni di tempo utile per la pensione.

Rimangono però ferme le disposizioni generali per il còmputo degli anni utili per conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda del funzionario.

CAPO II.

DEL SERVIZIO MILITARE.

Sezione 1ª — *Disposizioni generali per la valutazione del servizio.*

Art 53.

Legge 27 giugno 1850, art. 16; legge 20 giugno 1851, art. 17 (testo unico, art. 32).

Il servizio utile al conseguimento della pensione o dell'assegno si còmputa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

Legge 7 febbraio 1865, art. 9; legge 26 marzo 1865, art. 11.

Tale servizio utile non può decorrere che dall'età d'anni diciasette compiuti. Ogni servizio anteriore non sarà computato.

Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1.

Però il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea, valgono come servizio valutabile anche se fatte in età inferiore ai diciasette anni.

Art. 54.

Legge 27 giugno 1850, art. 17; legge 20 giugno 1851, art. 18 (testo unico, art. 34)

Non è computato nel servizio:

1° il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è collocato a riposo, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione;

2° il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammissione nella qualità di surrogato ordinario;

3° il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

4° il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

5° il tempo passato nella seconda classe delle compagnie di disciplina di punizione;

Legge 27 giugno 1850, art. 39; legge 20 giugno 1851, art. 42; Cod. pen. eserc., art. 17; Cod. pen mar., art. 16 (testo unico, art. 63).

6° il servizio militare prestato prima della condanna che trasse con sè la degradazione.

Art. 55.

Legge 27 giugno 1850, art. 18; legge 20 giugno 1851, art. 19 (testo unico, art. 35).

Il servizio prestato e le campagne fatte in altri eserciti o altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente al 27 giugno 1850, o nell'armata anteriormente al 20 giugno 1851, è ragguagliato al servizio prestato nell'esercito o nell'armata medesimi.

Il servizio prestato in tali eserciti od armate, dai militari ammessi nell'esercito o nella marina nazionale posteriormente alle date sovraespresse, o che si presterà dai militari che vi appartengono od apparterranno, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato vent'anni di effettivo servizio nell'esercito o nell'armata nazionale.

In tal còmputo però le campagne fatte in detti eserciti ed

armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 64.

Non sarà parimenti tenuto conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Art. 56.

Legge 7 febbraio 1865, art. 5; legge 26 marzo 1865 art. 7 (testo unico, art. 35).

Ai militari che facevano parte dell'esercito nazionale al 7 febbraio 1865, o dell'armata al 26 marzo 1865, sono senz'altro computati i servizi e le campagne fatte, sia in eserciti o in armate regolari estere, sia in quelli o quelle dei vari governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi.

Art. 57.

Legge 27 giugno 1850, art. 19; legge 20 giugno 1851, art. 20 (testo unico, art. 36).

È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

Il militare a riposo che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile, salvo le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191.

I militari collocati a riposo mentre adempiono a funzioni civili, e che hanno prestato servizi civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare.

Art. 58.

Legge 25 maggio 1852, art. 23 (testo unico, art. 37).

Per gli ufficiali il tempo passato in disponibilità, ovvero in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, per infermità incontrate per ragione di servizio, è computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, attivo o sedentario, secondochè l'ufficiale apparteneva a questo

od a quello allorchè venne collocato in disponibilità od in aspettativa.

Il tempo passato in aspettativa per infermità non proveniente dal servizio o per sospensione dall'impiego, è computato per metà.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato.

Art. 59.

Legge 27 giugno 1850, art. 22 (testo unico, art. 41).

Qualunque servizio effettivo si còmputa per intero sino al compimento degli anni di servizio richiesti dall'art. 9 per avere diritto al collocamento a riposo, e quanto al tempo eccedente:

il servizio nelle compagnie veterani del corpo invalidi e veterani e nei veterani d'artiglieria e del genio è computato solo per metà;

il servizio che il militare ha prestato come ufficiale in soprannumero nel corpo degli invalidi e veterani, o comunque negli invalidi, non è computato.

Il servizio però degli ufficiali e dei sottufficiali appartenenti allo stato maggiore del corpo invalidi e veterani, e quello prestato dai militari del corpo stesso e dai veterani d'artiglieria e del genio, quali comandati al Ministero della guerra, o alle direzioni, ai comandi, istituti ed uffici da essi dipendenti, è computato per intero.

Sezione 2ª — *Del servizio ausiliario e del congedo illimitato.*

Art. 60.

Legge 15 giugno 1893, art. 13.

Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno già liquidato, non può essere superiore ad otto anni, ed è calcolato per la metà.

Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario, sarà computato per intero, purchè abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.

È pure computato per intero il tempo di servizio effettivo prestato in caso di guerra.

Legge 17 ottobre 1881, art. 8, legge 29 gennaio 1885, art. 9 (testo unico, art. 38).

Agli ufficiali che cessino dalla posizione di servizio ausiliario per rivocazione dall' impiego o rimozione dal grado, non è computato il tempo passato in tale posizione per l'aumento di pensione.

Art. 61.

Legge 7 giugno 1875, art. 1; legge 15 giugno 1893, art. 15 (testo unico, art. 39).

Il tempo trascorso in congedo illimitato non è valutato per il diritto al collocamento a riposo, e nella determinazione della pensione, eccetto che per i militari di truppa dell'esercito che al 9 giugno 1875, e per i militari di truppa della marina che al 5 giugno 1885 avessero già avuto diritto al collocamento a riposo, a termini delle leggi allora vigenti.

Legge 27 giugno 1850, art. 21.

Per i militari che si trovavano in tali condizioni, il tempo scorso in congedo illimitato è valutato per intero nel còmputo degli anni necessari per aver diritto al collocamento a riposo, ma non è contato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Il tempo passato in congedo illimitato non è parimenti valutato per gli ufficiali di complemento, di milizia e di riserva. Per tutti questi ufficiali inoltre non è tenuto conto di quel tempo che devono passare sotto le armi esclusivamente per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale non obbligatorio.

Art. 62.

Legge 7 giugno 1875, art. 2; legge 28 giugno 1885, art. 12 (testo unico, art. 40).

Il tempo di servizio prestato sotto le armi dai militari di truppa chiamati dal congedo illimitato, è computato.

Legge 5 luglio 1882, n. 854, articoli 8 e 9 (testo unico stipendi 27 agosto 1887, n. 4919, articoli 10 e 11, e testo unico pensioni 22 aprile 1888, art. 40).

È pure computato il servizio prestato sotto le armi, in tempo di guerra dichiarato o in caso di mobilitazione dell'esercito, dagli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della riserva ascritta all'esercito ed all'armata, e da quelli assegnati alla milizia mobile, i quali siano provvisti di pensione vitalizia.

Al rinvio in congedo illimitato, la loro pensione primitiva sarà accresciuta, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati e delle campagne di guerra nuovamente fatte.

Sezione 3ª — *Disposizioni speciali sulla valutazione di alcuni servizi.*

Art. 63.

Legge 27 giugno 1850, art. 23 (testo unico, art. 42).

Agli ufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena ed ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri dei carabinieri reali, il servizio effettivo da essi prestato in dette armi e qualità è aumentato d'un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 64.

Legge 27 giugno 1850, art. 24; legge 20 giugno 1851, art. 24 (testo unico, art. 44).

Gli anni di campagna di guerra sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto a pensione.

Si considera servizio prestato in campagna, quello delle truppe che, dopo di avere ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state disposte o per agire contro il nemico, od in un corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima. Per i militari della regia marina si considera principiata la campagna dal momento in cui l'individuo trovasi imbarcato su di una regia nave armata e destinata ad agire contro il nemico, o ad altro servizio militare inerente alla guerra.

Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi, essa è calcolata per anno intiero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo che per legge sia dichiarato che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo; ma qualunque ne sia la durata, essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Agli ufficiali dell'esercito, addetti al comando di una fortezza, agli ufficiali delle varie armi in essa comandati ed alle truppe che la presidiano, è pure calcolato campagna il tempo, durante il quale tale piazza sarà sottoposta al blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra in istato di difesa.

Il servizio prestato dai militari di marina, a difesa di una piazza forte sottoposta a blocco od assedio, ovvero compresa nella zona delle operazioni di guerra, è pure calcolato come campagna di guerra.

Art. 65.

Legge 20 giugno 1851, art. 24

Per i militari dell'armata il servizio in tempo di pace a bordo delle regie navi in armamento, o sulla costa in tempo di guerra marittima è computato coll'aumento del terzo sulla sua durata effettiva.

Non è valutato per l'aumento di cui sopra, il tempo trascorso in un porto o rada dello Stato, a bordo di un bastimento in disponibilità.

Legge 26 marzo 1865, art. 12.

Invece il servizio delle persone addette alle macchine delle regie navi a vapore armate viene computato coll'aumento di due quinti.

Legge 27 giugno 1850, art. 24, ultimo comma (testo unico, art. 44).

Per i militari dell'esercito il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato collo aumento della metà sulla sua durata effettiva.

Art. 66.

Legge 20 giugno 1851, art. 25.

Per i militari della regia marina è computato in aggiunta al servizio militare pel conseguimento della pensione di ritiro per la metà della sua durata, la navigazione con retribuzione alla cassa invalidi della marina mercantile in Genova, sui bastimenti nazionali di commercio

Art. 67.

Leggi 9 ottobre 1873, n. 1608, e 23 giugno 1877, n. 3915 (testo unico, art. 33).

Per gli effetti delle pensioni di riposo e di riforma, all'ufficiale medico sono computati, come servizio effettivo ed a titolo di studi preliminari, i cinque anni antecedenti alla sua nomina a medico o chirurgo militare.

Questi cinque anni non potranno decorrere che dall'età di diciasette anni compiuti, nè potranno essere calcolati i servizi anteriori alla nomina a medico o chirurgo militare, a meno di rinunziare alla valutazione dei cinque anni a titolo di studi preliminari.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

Art. 68.

Legge 1° luglio 1890, art. 1.

Pei funzionari coloniali e per gli altri impiegati dello Stato, nonchè per i militari dell'esercito e dell'armata, i quali sono stati o saranno per incarico del governo nelle località indicate all'articolo 24, il tempo di servizio prestato in una a più volte fino al limite complessivo di due anni è computato in ragione del doppio per la liquidazione della pensione.

Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre due anni è computato con l'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

Art. 69.

Legge 1° luglio 1890, art. 3.

Sarà computato come utile agli effetti della pensione il tempo passato nelle suddette località dagli esploratori benemeriti per servizi prestati nell'interesse scientifico, commerciale o politico della nazione e dalle persone state incaricate dal governo di speciali missioni nelle località stesse; quando siano stati successivamente assunti in pubblico servizio, e si trovino nelle condizioni alle quali è subordinato il diritto a pensione.

Il diritto ai benefizi del presente articolo sarà determinato con Decreto reale.

Art. 70.

Legge 15 giugno 1893, art. 9.

Qualora l'impiegato civile o il militare riammesso in attività avesse conseguito indennità, per il servizio precedentemente prestato, potrà riunire i due periodi di servizio, rifondendo però in una sol volta od anche a rate, l'indennità già riscossa; ma in questo caso dovrà pagare gli interessi durante mora, per ciascuna rata. In caso contrario non sarà valutato il servizio anteriore.

La rifusione dell'indennità dovrà decorrere dal momento in cui riprende il servizio. Le rate, coi relativi interessi, non rifuse prima di esser ricollocato a riposo saranno detratte dalla nuova indennità o pensione liquidata a suo favore.

TITOLO III.

Della misura della pensione, dell'assegno e dell'indennità.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI IMPIEGATI CIVILI E PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO E DELL'ARMATA.

Art. 71.

Legge 15 giugno 1893, art. 8.

Le pensioni spettanti agli impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorità o per prescrizione di legge, saranno liquidate indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.

La stessa disposizione sarà applicata per le pensioni e per gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina, che cessino dal servizio in seguito a loro domanda.

Art. 72.

Legge 14 aprile 1864, art. 14; leggi 25 gennaio 1885, n. 2888-89, art. 1; legge 15 giugno 1893, art. 8 (testo unico art. 10).

Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili.

Art. 73.

Legge 14 aprile 1864, art. 16; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 12).

Quando la media degli stipendi non superi lire quattromila, sarà accresciuta di un quinto, se l'impiegato o l'ufficiale non abbiano ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun

aumento di stipendio, o l'abbiano ricevuto tale che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media.

In quest'ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

Art. 74.

Legge 14 aprile 1864, art. 17; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 13).

Quando la media non supera le lire duemila, la pensione sarà eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale e un quarantesimo sopra le prime lire duemila, e an un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

Art. 75.

Legge 14 aprile 1864, art. 18; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 14)

Le pensioni non potranno essere inferiori a lire centocinquanta, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti.

Le frazioni di lire si trascurano nel còmputo finale.

Art. 76.

Legge 14 aprile 1864, art. 19; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art 1 (testo unico, art. 15).

Il massimo delle pensioni è fissato a lire ottomila.

Art. 77.

Legge 14 aprile 1864, art. 20; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 16).

L'impiegato civile o l'ufficiale che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione uguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire ottomila.

Legge 22 marzo 1888, n 5285.

Nel cómputo dei quarant'anni di servizio si terrà conto delle campagne di guerra calcolate, come altrettanti anni di servizio.

Art. 78.

Legge 15 giugno 1893, art. 18.

L'impiegato civile o il militare che abbia assunto l'ufficio di ministro segretario di Stato o di sotto segretario di Stato, con stipendio o indennità superiori allo stipendio precedentemente goduto, non può computare agli effetti della pensione quest'aumento d'indennità o di stipendio.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI IMPIEGATI CIVILI.

Art. 79.

Legge 14 aprile 1864, art. 14; legge 15 giugno 1893, art. 31; regio decreto 10 agosto 1893, n. 492, art. 1.

Gli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi sono assimilati agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale, in conformità dell' unita tabella 1, a fine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo, per ciascuno di essi, agli effetti della pensione.

L'assimilazione sarà fatta sulla media degli aggi ed altri proventi, percetti nell'ultimo quinquennio di effettivo servizio, calcolati per quella parte soltanto che giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio o a stipendiare subalterni.

Però il massimo della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione, sarà di quattro quinti quando la media non eccede la somma di lire tremila, e di due terzi per la somma eccedente.

Art. 80.

Legge 15 giugno 1893, art. 31; regio decreto 10 agosto 1893, art. 2.

Qualora nella media netta degli aggi ed altri proventi, valutabili agli effetti di pensione, percetti dall'impiegato nell'ul-

timo quinquennio di effettivo servizio, risultasse una frazione eccedente la metà della differenza fra l'una e l'altra delle categorie indicate dalla tabella, la pensione verrà liquidata in base allo stipendio della categoria immediatamente superiore.

Art. 81.

Legge 14 aprile 1864, art. 15.

Quando sia permesso, per legge, il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti.

Art. 82.

Legge 14 aprile 1864, art. 21.

Nel caso espresso nell'articolo 2, la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi è minore di venti anni, e della metà se supera i venti anni.

Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai quattro quinti della media degli stipendi, non eccedendo però mai il massimo stabilito dall'articolo 76.

Art. 83.

Legge 14 aprile 1864, art. 22.

L'indennità, di cui è parola nell'articolo 3, consiste in una somma fissa per una sola volta.

Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire duemila, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma.

Art. 84.

Legge 14 luglio 1887, art. 4; legge 11 luglio 1889, art. 14.

L'indennità per una sola volta spettante ai funzionari di cui all'articolo 6 corrisponderà allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I MILITARI

Sezione 1ª — *Pensioni per anzianità di servizio.*

§ 1. — *Ufficiali dell'esercito e dell'armata.*

Art. 85.

Legge 15 giugno 1893, art. 8.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorità, o per prescrizione di legge, o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

Art. 86.

Legge 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1;
legge 15 giugno 1893, art. 8.

Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sarà, in ogni caso, aggiunto alla media triennale o quinquennale degli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti.

Art. 87.

Legge 15 giugno 1893, art. 13.

Lo stipendio medio che servirà di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sarà eguale allo stipendio medio che servì di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa all'ufficiale la liquidazione sopra uno stipendio superiore.

§ 2. — *Militari di truppa.*

Art. 88.

Legge 27 giugno 1850, arti. 7; legge 20 giugno 1851, art. 7; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 18).

I militari di truppa collocati a riposo per anzianità di servizio hanno diritto al minimo della pensione assegnata al loro grado dalle annesse tabelle II e III, ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente i venti, all'aumento annuo indicato dalle tabelle medesime sino al conseguimento del massimo.

Art. 89.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 5.

Ai macchinisti di 1ª e 2ª classe ed ai nocchieri di 1ª classe e altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe del corpo reale equipaggi, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado e classe, è fatta facoltà di domandare che la liquidazione della pensione abbia luogo in base agli articoli 71, 72, 74, 75 e 77.

In questo caso la paga annua, compresi i sessenni, servirà di base per la liquidazione.

Art. 90.

Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 5 (testo unico, art. 29).

Godranno dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa, che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado e venti di permanenza nella loro arma, come pure i macchinisti di 1ª e 2ª classe, ed i nocchieri di 1ª classe ed altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe, del corpo reale equipaggi, che contino sei anni di servizio nel loro grado e classe, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.

Questi aumenti possono essera computati al di sopra del massimo fissato dalla tabella.

Art. 91.

Legge 27 giugno 1850, art. 11; legge 20 giugno 1851, articolo 12 (testo unico, articolo 28).

Nell'assegnamento della pensione al militare di truppa si ha per norma il grado effettivo di cui è rivestito.

Se però esso domandi di essere collocato a riposo per anzianità di servizio, prima di avere esercitato per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto diritto alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa, in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore per l'effetto di cui nel 1° comma dell'articolo precedente.

Art. 92.

Legge 27 giugno 1850, art. 14; legge 20 giugno 1851, articolo 15 (testo unico, articolo 30).

È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque esso sia; non è computato però il tempo contemplato nell'articolo 54 o scorso in congedo illimitato.

Art. 93.

Legge 27 giugno 1850, art. 15; legge 20 giugno 1851, articolo 16 (testo unico, articolo 31).

Sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore, quello cui, giusta le annesse tabelle II e III viene assegnata una pensione maggiore o minore.

Art. 94.

Legge 27 giugno 1850, art. 25; legge 20 giugno 1851, articolo 26 (testo unico articolo 47).

Il tempo eccedente gli anni interi di grado è computato per l'anno intiero quando oltrepassa la durata di mesi 6, altrimenti non è valutato.

Sezione 2ª. — *Pensioni ed assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria, riformati, revocati, rimossi e destituiti, e dei militari di truppa riformati.*

Art. 95.

Legge 17 ottobre 1881, art. 7; legge 29 gennaio 1885, articolo 8 (testo unico, articolo 19 e 45).

Gli ufficiali collocati in posizione di servizio ausiliario hanno diritto alla pensione di riposo liquidata secondo le norme espresse nel precedente capo I, e nella sezione 1ª del presente capo.

Qualora essi non raggiungano gli anni di servizio richiesti per aver diritto alla pensione di riposo, viene loro liquidata, colle medesime norme, una pensione proporzionata agli anni di servizio prestato all' atto del collocamento in posizione di servizio ausiliario.

In questo assegnamento sono calcolati gli aumenti corrispondenti alle navigazioni ed alle campagne fatte, anche quando si tratti di ufficiali che non contino gli anni di servizio richiesti per essere collocati a riposo.

In ogni caso l'assegno annuo dovuto a titolo di pensione, all'ufficiale che in servizio ausiliario, non potrà mai oltrepassare il massimo della pensione di riposo.

Art. 96.

Legge 25 maggio 1852, art. 37; legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, articolo 7 (testo unico, art. 20).

Gli ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, hanno diritto, per un numero d'anni uguale alla metà della durata del loro servizio, ad un assegno di riforma uguale ai due terzi della pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto, nel loro grado, per il collocamento a riposo, giusta l'articolo 9.

Ove i detti ufficiali, abbiano prestato venti o più anni di servizio, ricevono una pensione di riforma da computarsi nel modo indicato al secondo comma dell'articolo precedente.

Nell'applicazione di questo articolo si osserveranno le norme prescritte dal presente testo eccettuati i casi di favore in esso contemplati, e salvo il disposto dell'art. 98.

Art. 97.

Legge 11 luglio 1852, art. 3 (testo unico, art. 22).

I militari di truppa riformati hanno diritto ad una pensione uguale ad altrettante quote del minimo della pensione di riposo assegnata al loro grado, secondo le tabelle II e III, quanti sono gli anni di servizio da essi prestati, eccettuati i casi di favore, salvo il disposto del seguente articolo.

Art. 98.

Legge 26 marzo 1871, n. 147, art. 1 (testo unico, art. 21).

Le pensioni vitalizie di riforma ricevono, per ogni campagna di guerra, l'aumento di cui all'articolo 64.

Il servizio a bordo delle regie navi armate in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento di tempo stabilito dall' articolo 65, ad effetto del proporzionale aumento di pensione vitalizia in caso di riforma.

Art. 99.

Legge 25 maggio 1852, art. 38. (testo unico, art. 21).

L'ufficiale revocato dall'impiego ha diritto ai tre quarti dell'assegno o pensione che gli spetterebbe, ove fosse riformato, eccettuati i casi di favore.

Legge 25 maggio 1852, articoli 3 e 37; legge 15 giugno 1893, art. 24.

L'ufficiale rimosso dal grado e dall'impiego, e quello destituito in seguito a condanna che non porti la perdita del diritto a pensione, ricevono l' assegno accordato agli ufficiali revocati.

Sezione 3ª — *Pensioni per ferite od infermità contratte per causa di servizio.*

Art. 100.

Legge 7 febbraio 1865, art. 6; legge 26 marzo 1865, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, articolo 7 (testo unico, art. 23).

La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri per cagione di servizio, danno diritto agli ufficiali al massimo della pen-

sione di riposo, corrispondente ai quattro quinti dello stipendio, aumentato, tale massimo, della sua metà; ed ai militari di truppa al massimo della pensione, secondo le annesse tabelle, aumentato dei suoi due terzi.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno agli ufficiali il diritto al massimo della pensione, uguale ai quattro quinti dello stipendio; ed ai militari di truppa al massimo, aumento di un suo terzo.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

Art. 101.

Legge 27 giugno 1850, art. 9; legge 20 giugno 1851, art. 10; legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 8, legge 25 gennaio 1885, n. 2889, articolo 7 (testo unico, art. 24).

Le ferite e le infermità meno gravi danno diritto agli ufficiali ad una pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, giusta l'articolo 9, ed ai militari di truppa al minimo della pensione, secondo le citate tabelle, sempre che gli uni e gli altri non abbiano diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio.

Sezione 4ª. — *Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.*

Art. 102.

Legge 27 giugno 1850, art. 10; legge 20 giugno 1851, art. 11 (testo unico, art. 26).

La pensione di riposo non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento del suo collocamento a riposo, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 100.

Per gli effetti del presente articolo sono considerati come parte della paga gli assegnamenti in natura, stabiliti dai regolamenti per i militari di truppa.

Art. 103.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 8 (testo unico, art. 27).

È fatta facoltà agli ufficiali e ai graduati di truppa di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro, come se non avessero avuto l'ultima promozione.

TITOLO IV.

Delle pensioni, assegni ed indennità alle vedove e famiglie degli impiegati civili e dei militari

---

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VEDOVE E FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEI MILITARI.

Art. 104.

Legge 27 giugno 1850, art. 33; legge 20 giugno 1851, art. 34; legge 14 aprile 1864, art. 23; legge 7 febbraio 1865; art. 11; legge 26 marzo 1865, art. 14 (testo unico, art. 55).

La vedova dell'impiegato civile o del militare, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio effettivo, dalla disponibilità o dall'aspettativa, fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Art. 105.

Legge 27 giugno 1850, art. 28, 34 e 36; legge 20 giugno 1851, art. 29, 35 e 37; legge 14 aprile 1864, articolo 23 e 24; legge 7 febbraio 1865, art. 12; legge 26 marzo 1865, art. 16 (testo unico, art. 49).

I figli e le figlie nubili, minorenni, dell'impiegato civile o del militare, qualora sieno altresì privi di madre, o questa passi ad altre nozze, oppure venga a mancare dopo la morte del marito, avranno lo stesso diritto, salvo che non fossero loro applicabili le disposizioni degli articoli 117 e 118.

È pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo.

Art. 106.

Legge 15 giugno 1893, n. 279, art. 29,
regio decreto 12 novembre 1893, n. 658.

Quando la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti, o da taluno soltanto dei figli, sieno dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito, sarà assegnata ad essa la metà dell'indennità o della pensione vedovile.

L'altra metà sarà divisa in parti eguali fra tutti i figli del defunto che vi abbiano diritto.

Se vi ha un figlio solo gli sarà assegnato un quarto della indennità o della pensione vedovile.

Art. 107.

Legge 14 aprile 1864, art. 25; legge 15 giugno 1893, art. 26.

La pensione si perde:

dalla vedova che passi ad altre nozze;

dalla prole quando sia giunta all'età maggiore;

dalle figlie anche di minore età, quando abbiano contratto matrimonio.

Art. 108.

Legge 15 giugno 1893, art. 27.

La pensione della vedova e le quote degli orfani che muoiono o perdono il diritto alla pensione si accrescono agli altri aventi diritto.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE VEDOVE E FIGLI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Art. 109.

Legge 14 aprile 1864, art. 23.

La vedova nelle condizioni di cui all'art. 104 avrà anche diriritto a pensione quando il marito sia morto dopo venticinque anni di servizio, ed all'indennità come all'articolo 83 quando abbia servito meno di venticinque anni e più di dieci.

Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell' impiegato finchè i figli siano minorenni, e le figlie siano inoltre nubili.

Art. 110.

Legge 14 aprile 1864, art. 23 e 24.

La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenne dell'impiegato, in virtù degli articoli 104, 105 e 109 sarà uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito o padre rispettivo.

Se questo ha perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, sarà uguale alla metà del massimo della pensione, calcolata sulla media degli stipendi, qualunque sia la durata dei servizi resi dall'impiegato.

In quest'ultimo caso la pensione sarà dovuta ancorchè non fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, nè fosse nata prole di matrimonio più recente.

Art. 111.

Legge 14 aprile 1864, art. 24.

La pensione vedovile non potrà essere inferiore al minimo determinato dall'art. 75.

Art. 112.

Legge 29 luglio 1868, n. 4526, art. 1, 2, e 3.

Le disposizioni relative alle famiglie degli impiegati civili dello Stato saranno applicate anche alle vedove od alla prole dei medici e dei chirurghi non impiegati dello Stato, che inviati dal governo in località ove infierisce il colera, fossero morti per l'assistenza prestata ai colerosi.

La pensione delle vedove sarà di annue lire quattrocento, la quale dovrà aumentarsi fino a seicento se il defunto ha lasciato uno o due figli minorenni; fino a lire ottocento, se ne ha lasciati tre o quattro; e fino a lire mille, e non più oltre, se il numero dei figli è maggiore di quattro.

Nel caso che mancasse o cessasse nella vedova il diritto alla pensione, i figli minorenni avranno diritto alla pensione, che spetterebbe alla vedova, con più gli aumenti proporzionali, secondo il numero di essi, nella misura stabilita di sopra.

Art. 113.

Legge 22 dicembre 1888, n. 5849, art. 46.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche alle famiglie dei medici esercenti nei comuni in cui siasi manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, quando i medici sieno stati messi a servizio dei comuni stessi; nonchè alle famiglie dei medici condotti e di quelli appositamente chiamati per il servizio durante l'epidemia.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE VEDOVE E FAMIGLIE DEI MILITARI.

Sezione 1ª — *Vedove e figli di militari morti per cause non dipendenti dal servizio.*

Art. 114.

Legge 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 6; legge 15 giugno 1893, art. 24 (testo unico, art. 58).

Quando la morte del militare sia avvenuta per cause non dipendenti dal servizio, la pensione spettante alla vedova od agli orfani, in virtù degli articoli 104 e 105, sarà uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il militare.

Uguale diritto avranno le vedove e gli orfani dei militari riformati.

Le vedove e gli orfani degli ufficiali provvisti d'assegno temporaneo di riforma, hanno diritto al terzo dell'assegno stesso, sino al compimento del tempo in cui doveva per essi durare.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali revocati, rimossi o destituiti, spetta il terzo della pensione o dell'assegno temporaneo, come alle vedove e agli orfani dei riformati, salvo la diversa misura della pensione o dell'assegno.

Le vedove e gli orfani dei militari morti in servizio prima di avere acquistato diritto a pensione di riposo, sono considerati, per la liquidazione della loro pensione o del loro assegno temporaneo, come vedove ed orfani di militari riformati.

Art. 115.

Legge 17 ottobre 1881, art. 9; legge 29 gennaio 1885, art. 11. (testo unico, art. 57).

La pensione alle vedove e l'assegno ai figli degli ufficiali morti nella posizione di servizio ausiliario, sono computati nella proporzione stabilita dal precedente articolo, in base alla pensione definitiva di riposo, cui, a tenore del titolo III e dell'articolo 60, avrebbe avuto diritto l'ufficiale al momento della sua morte.

Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario.

Art. 116.

Legge 17 ottobre 1881, art. 13; legge 29 gennaio 1885, art. 14 (testo unico, art. 80).

La restrizione, di cui al comma secondo dell'articolo precedente, non è applicabile ai matrimoni contratti dagli ufficiali dell'esercito e dell'armata entro i due anni rispettivamente precedenti al 17 ottobre 1881 e 29 gennaio 1885.

Art. 117.

Legge 20 giugno 1851, art. 50.

Gli individui appartenenti ai corpi ed amministrazioni della marina, i quali al 20 giugno 1851, avevano retribuito la cassa invalidi della marina mercantile in Genova, per un termine non minore di 10 anni, continueranno a tramandare alle loro vedove ed orfani il diritto alla quota di pensione determinata dai regolamenti marittimi sino allora vigenti; come pure a questi ultimi, se del sesso femminile, il diritto al sussidio finchè rimangono nubili.

Art. 118.

Legge 20 marzo 1865, art. 15 e 16.

Le vedove poi e gli orfani dei soli ufficiali, cui fosse applicabile l'articolo precedente, e quelle dei militari di truppa della marina, sulle cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo non minore di dieci anni al 28 dicembre 1864, avranno diritto a quattro noni della pensione dovuta al defunto marito o padre.

Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di quattro noni di quella goduta o che fosse spettata al marito o padre, avranno diritto le vedove e gli orfani degli impiegati civili delle amministrazioni marittime ai quali fosse applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Sezione 2ª — *Vedove e famiglie di militari morti per causa di servizio.*

Art. 119.

Legge 27 giugno 1850, art. 27 e 28; legge 20 giugno 1851, art. 28 e 29 (testo unico, art. 48).

Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto:

a) se vedove di ufficiali, ad una pensione annua uguale alla metà del massimo che avrebbe potuto spettare al marito;

b) se vedova d'un militare di truppa, alla metà del massimo fissato dalle tabelle pel grado del marito.

Nel determinare queste pensioni non si tien conto della durata dei servizi del militare.

Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siensi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore al tempo delle riportate ferite o malattie.

In mancanza della vedova lo stesso diritto compete alla prole minorenne.

Art. 120.

Legge 27 giugno 1850, art. 29; legge 20 giugno 1851, art. 30; legge 19 luglio 1857, n. 2313, articoli 5 e 10 (testo unico, art. 50).

I figli dei militari suddetti avranno diritto all'intiera pensione gratuita negli istituti militari di educazione dello Stato e un titolo di preferenza ai posti gratuiti che fossero vacanti nell'istituto nazionale per le figlie di militari, purchè adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammessione ai medesimi.

Durante la permanenza in detti istituti, essi cesseranno però di godere quell'assegno o porzione d'assegno che potesse personalmente loro spettare, a tenore degli articoli precedenti.

La detta porzione di assegno andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli e sorelle secondo le norme dianzi indicate.

Art. 121.

Legge 27 giugno 1850, art. 30; legge 20 giugno 1851, articolo 31 (testo unico, articolo 51).

I figli dei militari menzionati nell'articolo 119, avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che, a carico dei bilanci della guerra e della marina, siano istituiti nei convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari e di arti e mestieri.

Essi parimenti andranno esenti da ogni tassa scolastica od altro che possa essere imposto a favore dello Stato a coloro

che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie, se vi daranno prova d'idoneità.

Art. 122.

Legge 27 giugno 1850, art. 31; legge 20 giugno 1851, art. 32 (testo unico, art. 52).

L'ammissionne ai posti gratuiti indicati negli articoli 120 e 121, avrà luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate, per decisione dei ministeri della guerra o della marina, secondo le norme prescritte con decreti reali.

Art. 123.

Legge 27 giugno 1850, art. 32; legge 20 giugno 1851; art. 33 (testo unico, art. 53).

Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario o di padre o madre vedovi, venisse a morte per le cagioni indicate all'articolo 119, i genitori avranno diritto alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, sempre che il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi diritto al trattamento fissato dagli articoli 119, 120 e 121 pei figli orfani di militari.

Art. 124.

Legge 7 giugno 1875, art. 7 (testo unico, art. 54).

Alle vedove, agli orfani od ai congiunti dei militari, che, essendo stati chiamati dal congedo illimitato per la loro istruzione, per la guerra, o per altro motivo, fossero morti per cause di servizio, nelle circostanze di cui all'articolo 119, saranno applicate le disposizioni contenute nel presente titolo.

Se invece la morte avvenne per cause indipendenti dal servizio, le vedove, i figli ed i congiunti non potranno invocare le presenti disposizioni se non in quanto esse siano loro applicabili per i servizi prestati dall'ufficiale nell'esercito permanente.

Sezione 3ª — *Disposizioni comuni alle due sezioni precedenti.*

Art. 125.

Legge 27 giugno 1850, art. 35; legge 20 giugno 1851, art. 36 (testo unico, art. 59).

La vedova non ha diritto a pensione o ad assegno, se il matrimonio da lei contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari.

Art. 126.

Legge 18 dicembre 1881, n. 527 (testo unico, art. 77).

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, ai quali coi regi decreti 3 e 23 luglio 1871, n. 328 e 380, fu accordato indulto per avere contratto matrimonio senza il sovrano consenso, è concesso un annuo assegno nella stessa misura delle pensioni militari che le leggi concedono alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati che hanno contratto matrimonio con regolare autorizzazione.

La liquidazione di questi assegni sarà fatta nella forma ordinaria stabilita per la liquidazione delle pensioni.

Art. 127.

Legge 2 luglio 1885, n. 3211 art. 1 (testo unico art. 78).

Il beneficio, di cui al precedente articolo, è esteso:

a) alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, i quali, per non essersi trovati in servizio effettivo, in aspettativa, in disponibilità o per non essere più in vita all'epoca in cui emanarono i regi decreti 3 e 23 luglio 1871, nn. 328 e 380, non ebbero occasione di profittare del condono che in virtù dei decreti stessi, i Ministri della guerra e della marina furono autorizzati ad impartire;

b) alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare che, quantunque in servizio effettivo, in aspettativa o in disponibilità all'epoca in cui emanarono i succitati decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Art. 128.

Legge 2 luglio 1885, n. 3211, art. 2 (testo unico, art. 78).

Tale beneficio è pure concesso:

a) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa dell'esercito, ai quali sia stata fatta applicazione dei regi decreti 27 luglio e 9 dicembre 1871, numeri 381 e 590;

b) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa della marina, ai quali sia stata fatta applicazione del regio decreto 17 settembre 1871, n. 477;

c) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa di terra e di mare, i quali, per non essersi più trovati sotto le armi od in congedo illimitato, ovvero per avere cessato di vivere, gli uni alla data del 27 luglio 1871, gli altri alla data del 17 settembre stesso anno, non ebbero occasione d'invocare l'applicazione dei succitati regi decreti 27 luglio, 17 settembre e 9 dicembre 1871;

d) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa di terra e di mare, che quantunque in servizio all'epoca in cui emanarono i suddetti decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Art. 129.

Legge 2 luglio 1885, n. 3211, art. 3 (testo unico, art. 78).

Per essere ammessi al beneficio di cui ai precedenti articoli 127 e 128, le vedove e gli orfani dovranno comprovare, innanzi alla Corte dei conti, che il loro marito e padre aveva, anteriormente all'aprile 1871 se ufficiale, anteriormente al 27 luglio 1871 se di truppa, contratti i vincoli di cui all'articolo 1° del regio decreto 3 luglio 1871 sopracitato, e nei casi di unione avvenuta senza i riti legali, dovranno provare ancora che l'unione religiosa è stata legittimata nel tempo e nel modo indicati alla lettera *b* dell'articolo 2 dello stesso decreto 3 luglio 1871 e all'articolo 2 del regio decreto 23 luglio 1871.

Art. 130.

Legge 7 febbraio 1865, art. 13; legge 26 marzo 1865, art. 17; legge 15 giugno 1893, art. 28 (testo unico, art. 61).

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani e congiunti di militari, non potrà mai essere minore di lire centocinquanta.

La vedova avente prole maggiorenne ha diritto solamente alla pensione della vedova senza prole.

Sezione 4ª. — *Doti alle figlie dei militari di truppa della marina.*

Art. 131.

Legge 20 giugno 1851, art. 40.

Le figlie dei marinai pensionati, e quelle dei medesimi partecipanti ad una pensione in seguito alla morte del padre, riceveranno, a titolo di dote, ed una volta tanto, un sussidio uguale alla metà di un'annata della pensione assegnata al padre, purchè ne facciano domanda non più tardi di tre mesi dopo effettuato il matrimonio.

Art. 132.

Legge 20 giugno 1851, art. 41.

Le orfane dei graduati di truppa della marina, pensionate, contraendo matrimonio, otterranno all'epoca indicata all'articolo precedente, e previa domanda, un sussidio a titolo di dote, uguale all'importo della quota individuale per cui esse partecipavano all'annua pensione, e non potrà, in ogni caso, tale sussidio dotale, essere minore di lire cento.

TITOLO V.

Disposizioni pei corpi armati speciali e per gli operai della marina e della guerra

—

CAPO I.

CORPI ARMATI.

Sezione 1ª. — *Pensioni degli ufficiali, sottufficiali e guardie.*

Art. 133.

Legge 8 aprile 1881, n. 149, art. 21 (testo unico approvato con regio decreto 10 gennaio 1892, n. 3, art. 21).

Il trattamento di riposo degli ufficiali delle guardie di finanza, è regolato in conformità delle disposizioni stabilite per le pensioni degli impiegati civili.

Art. 134.

Legge 8 aprile 1881, art. 21; legge 2 aprile 1886, n. 3754, allegato *F*, art. 7 e seconda tabella (testo unico, art. 21 e tabella II).

Le pensioni dei sottufficiali e delle guardie di finanza sono determinate dalla annessa tabella IV.

Dopo il quindicesimo anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il massimo e il minimo fissato dalla tabella.

Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio, non provino l'incapacità a prestarlo ulteriormente per età o per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Art. 135.

Legge 8 aprile 1881, art. 11, 13 e 16 (testo unico, art. 11, 12 e 13).

Il diritto alla pensione si perde dai marescialli, brigadieri, sottobrigadieri e guardie di finanza, quando, contratto matrimonio senza permesso, siano puniti con la espulsione dal corpo

accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione, e quando per mancanze disciplinari siano puniti con la espulsione dal corpo accompagnata dalla perdita dei diritti alla pensione.

Art. 136.

Legge 31 marzo 1892, n. 173, art. 2; regio decreto 14 agosto 1892, n. 423, art. 67.

I graduati e le guardie di città hanno diritto al collocamento a riposo e a conseguire annuo assegno di pensione:

a) quando hanno compiuto trent'anni di servizio;

b) quando, dopo quindici anni di servizio, sieno divenuti per infermità o per altre cause inabili a continuarlo, o ne fossero licenziati d'ufficio.

Legge 21 dicembre 1890, art. 34.

Le guardie di città e i loro graduati, in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della paga per quindici anni di servizio, di un terzo per venti, della metà per venticinque e di quattro quinti per trenta anni e più di servizio.

Art. 137.

Legge 21 dicembre 1890, art. 19 e 51.

Nei casi in cui in determinati comuni, la polizia municipale viene affidata alle guardie di città, le guardie municipali, che siano state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensione a carico del comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini dell'articolo precedente.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.

Art. 138.

Legge 31 marzo 1892, art. 2; regio decreto 14 agosto 1892, art. 68.

Sono applicabili al corpo delle guardie di città le disposizioni dei titoli II e VI, relative alle pensioni degli impiegati civili.

Art. 139.

Legge 23 giugno 1873, n. 1404, art. 4; legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 14.

La pensione degli agenti di custodia, graduati e guardie, degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, e delle guardie forestali in quanto vi abbiano diritto, è regolata dalle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili.

Però quegli agenti che hanno prestato venti anni di servizio attivo nell'amministrazione delle carceri, acquistano il diritto al trattamento di riposo, nella misura di cui all'art. 74.

Art. 140.

Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 27; legge 8 aprile 1881, art. 19 (testo unico, art. 19); legge 21 dicembre 1890, art. 34.

I diritti a pensione che possono competere alle guardie forestali, alle guardie di finanza ed alle guardie di città per malattie o per ferite riportate a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nella misura stabilita per i militari.

Sezione 2ª. — *Pensioni delle vedove e famiglie.*

Art. 141.

Legge 15 giugno 1893, art. 11.

Le disposizioni, relative al tempo del matrimonio, alla durata ed alle condizioni della convivenza, stabilite dal titolo IV, sono applicabili anche alle vedove ed ai figli delle guardie di città e delle guardie di finanza di grado inferiore a quello di ufficiale.

Art. 142.

Legge 19 giugno 1887, n. 4576, art. 2, e tabella *B;* legge 2 aprile 1886, allegato *F;* art. 7 e tabella (testo unico, art 21 e tabella); legge 15 giugno 1893, art. 28.

Alle vedove ed agli orfani dei sottufficiali e guardie di finanza nonchè dei graduati e delle guardie di città, sarà liquidata la pensione nelle proporzioni seguenti:

alla vedova del defunto senza prole, il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito;

alla vedova del defunto con prole, la metà;

ai figli orfani, o considerati come tali, in conformità dell'art. 103, la metà, ripartita fra coloro che sono minori di età, sino a che non sieno tutti maggiorenni.

La vedova avente prole maggiorenne è pareggiata alla vedova senza prole.

Art. 143.

Legge 23 giugno 1873, art. 4.

Alle vedove ed agli orfani degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e delle guardie forestali, in quanto vi abbiano diritto, sono applicabili le disposizioni relative alle vedove ed agli orfani degli impiegati civili, contenute nel titolo IV.

Art. 144.

Legge 20 giugno 1877, art. 27; legge 8 aprile 1881, art. 19; (testo unico, art. 19) legge 21 dicembre 1890, art. 34.

I diritti a pensione che possono competere alle famiglie delle guardie forestali, delle guardie di finanza e delle guardie di città, morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nella misura stabilite per le famiglie dei militari.

CAPO II.

OPERAI BORGHESI DI MARINA E DELLA GUERRA.

Sezione 1ª. — *Operai permanenti e lavoranti avventizi di marina.*

Art. 145.

Legge 1° giugno 1882, n. 787, art. 1; legge 20 giugno 1851, art. 1 a 4, e legge 26 marzo 1865, art. 2 e 4.

Agli operai permanenti e ai lavoranti avventizi della regia marina è accordato il diritto al collocamento a riposo:

a) dopo venticinque anni di servizio, purchè abbiano raggiunta l'età di anni quarantacinque;

b) quando dopo un ugual periodo di servizio divenissero, per infermità, inabili a continuarlo o a riassumerlo;

c) quando le infermità o ferite riportate per ragioni di servizio abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite.

Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nella lettera *c*) dànno diritto al collocamento a riposo solo allorquando l'operaio o lavorante è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Art. 146.

Legge 1° giugno 1882, art. 1.

Agli effetti della pensione sono assimilati:

a furieri maggiori tutti gli operai ed i lavoranti, retribuiti con mercede giornaliera di lire 4 o più;

a sergenti quelli retribuiti con mercede di lire 3,50 o più, ma che non raggiunga le lire 4;

a caporali quelli retribuiti con mercede giornaliera di lire 2,50 o più, ma inferiore a lire 3,50;

e finalmente a soldato quelli retribuiti con mercede inferiore a lire 2,50.

Conseguentemente le pensioni saranno regolate dall'annessa tabella V.

Art. 147.

Legge 1° giugno 1882, art. 2.

Il tempo di servizio utile per ottenere il collocamento a riposo è la somma dei successivi periodi di servizio effettivo prestato da ogni individuo in qualità di operaio o lavorante presso qualsiasi stabilimento della regia marina.

È cumulabile, per istabilire la detta durata di servizio utile per la pensione, anche la durata di servizi militari o civili prestati presso amministrazioni dello Stato, se questi servizi dànno diritto a pensione.

Non è utile, per istabilire la durata del servizio per la pensione, quello prestato prima che l'individuo abbia compiuto il suo diciassettesimo anno di età.

Art. 148.

Legge 1° giugno 1882, art. 3.

Quando un operaio permanente o lavorante avventizio, già pensionato come tale, è riammesso in uno stabilimento della regia marina, cessa il suo diritto alla già assegnatagli pensione di riposo per tutto il tempo durante il quale egli rimane novellamente inscritto nei ruoli, salvo a tener conto di tutto il servizio prestato prima e dopo del primo collocamento a riposo, quando fosse nuovamente messo in tale posizione.

Art. 149.

Legge 1° giugno 1882, art. 4.

Agli operai o lavoranti, che sono stati retrocessi a classe inferiore, per ragione di avanzata età, o per infermità che li abbia resi meno atti a produzione di lavoro, è liquidata la pensione sulla mercede più elevata alla quale erano pervenuti.

A quelli che sono stati retrocessi a classe inferiore per deficienza di solerzia o di abilità nel mestiere, è liquidata la pensione sulla mercede che godono alla data del collocamento a riposo.

Art. 150.

Legge 1° giugno 1882, art. 5.

Perdono il diritto di conseguire pensione gli operai ed i lavoranti che sieno espulsi per furto o tentativi di furto nei regi stabilimenti marittimi o sulle regie navi.

Art. 151.

Legge 1° giugno 1882, art. 6.

Le vedove degli operai permanenti e dei lavoranti avventizî della regia marina, morti mentre godevano della pensione di riposo o morti in servizio effettivo dopo aver servito per venticinque anni, ed in mancanza di esse gli orfani minorenni, e purchè nubili se femmine, avranno diritto al terzo della pen-

sione concessa o che sarebbe spettata al rispettivo marito o genitore.

Sono pure applicabili alle famiglie degli operai le disposizioni degli articoli 119 e 123.

Art. 152.

Legge 1° giugno 1882, art. 7.

Le disposizioni relative al permesso di matrimonio, per gli effetti della pensione alle vedove ed agli orfani dei militari, non sono applicabili ai matrimoni contratti prima del 12 giugno 1882.

Art. 153.

Legge 1° giugno 1882, art. 8.

Gli individui di personale lavorante che appartenevano alla marina austriaca, e le loro famiglie, hanno diritto di optare pel trattamento derivante dalle precedenti disposizioni, o per quello concesso loro con risoluzione del 28 marzo 1866 dal governo austriaco.

Sezione 2ª. — *Operai della guerra.*

Art. 154.

Legge 3 luglio 1888, n. 5504, art. 1.

Gli operai borghesi degli stabilimenti d'artiglieria e del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare, dell'opificio d'arredi militari, della farmacia centrale militare e i casermieri borghesi del genio, regolarmente iscritti a matricola, hanno diritto di essere collocati a riposo in seguito a loro domanda, e di conseguire la pensione:

a) quando abbiano raggiunti venticinque anni di servizio ed abbiano compiuto cinquanta anni di età;

a) quando per ferite od infermità contratte per causa di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo.

Art. 155.

Legge 3 luglio 1888, art. 2.

Gli operai che dopo venticinque anni di servizio divenissero inabili a continuarlo per infermità indipendenti dal medesimo, avranno pure diritto al collocamento a riposo, senza tener conto del limite di età fissato dall'articolo precedente.

Art. 156.

Legge 3 luglio 1888, art. 3.

Hanno diritto a pensione di riforma quegli operai che, contando diciotto anni di servizio e meno di venticinque anni, sieno dichiarati inabili a continuarlo per infermità indipendenti dal medesimo.

Art. 157.

Legge 3 luglio 1888, art. 4.

Il governo potrà collocare d'ufficio a riposo gli operai che abbiano raggiunto i prescritti venticinque anni di servizio, indipendentemente dall'età.

Art 158.

Legge 3 luglio 1888, art. 5.

Il servizio utile al collocamento a riposo ed in riforma per gli operai, regolarmente iscritti a matricola, di cui all'articolo 154, decorre dal giorno della iscrizione a ruolo, la quale non potrà aver luogo prima che l'iscritto abbia compiuto i diciotto anni di età, e purchè non siavi stata interruzione di servizio.

Art. 159.

Legge 3 luglio 1888, art. 6.

I servizi militari, le campagne di guerra, i servizi civili prestati presso le altre amministrazioni dello Stato sono computati a tenore delle rispettive disposizioni.

Art. 160.

Legge 3 luglio 1888, art. 7.

La liquidazione della pensione sarà fatta in base all'annessa tabella VI.

Per ogni anno di servizio, oltre i venticinque, gli operai avranno diritto all'aumento indicato nella tabella, sino al conseguimento del massimo.

La pensione di riposo non potrà essere inferiore a lire trecento, nè superare l'ultima paga annua dell'operaio, eccettuato il caso previsto alla lettera *a*) dell'articolo 164.

Qualora però la paga annua sia minore di lire trecento, il minimo della pensione di riposo rimane stabilito in lire duecento.

Art. 161.

Legge 3 luglio 1888, art. 8.

Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera è valutata in base a dieci ore di lavoro al giorno.

Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera è valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.

La paga annua è calcolata per tutti in ragione di trecento giornate di lavoro all'anno.

Art. 162.

Legge 3 luglio 1888, art. 9.

Ai capi operai, compresi nella categoria *A*, che abbiano compiuto dodici anni di servizio nella stessa categoria, spetterà l'aumento del quinto della pensione di riposo, che potrà computarsi anche al di sopra del massimo assoluto fissato dalla tabella.

Art. 163.

Legge 3 luglio 1888, art. 10.

Per gli operai addetti ai polverifici militari, ferma la condizione di età richiesta dall'articolo 154, il servizio effettivo prestato nei polverifici stessi sarà aumentato di un quarto, nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella VI.

Art. 164.

Legge 3 luglio 1888, art. 11.

Le ferite e le infermità provenienti da causa di servizio danno diritto al seguente trattamento speciale:

a) la cecità, l'amputazione e la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione aumentato di un terzo;

b) l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermità considerate ai termini dell'articolo 100, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione;

c) le ferite od infermità meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a venticinque anni di servizio, semprechè esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianità di servizio.

Per gli effetti delle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, il massimo assoluto della pensione è computato, a favore degli operai compresi nella categoria *A*, coll'aumento di cui all'articolo 162.

Art. 165.

Legge 3 luglio 1888, art. 12.

Gli operai riformati, di cui all'articolo 156, hanno diritto ad un pensione uguale a tante quote di quella che loro spetterebbe a venticinque anni di servizio, quanti sono gli anni di servizio da essi effettivamente prestato.

Art. 166.

Legge 3 luglio 1888, art. 13.

Se l'operaio domandi di essere collocato a riposo a senso dell'articolo 154, lettera *a*) prima di aver servito per due anni nella categoria cui appartiene all'atto della domanda, egli avrà soltanto diritto alla pensione della categoria cui apparteneva prima della sua promozione e in base alla paga cui gli veniva allora corrisposta.

Art. 167.

Legge 3 luglio 1888, art. 14.

Il tempo eccedente gli anni interi di categoria è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di sei mesi, altrimenti non è computato.

Art. 168.

Legge 3 luglio 1888, art. 15.

Il diritto a pensione delle vedove, degli orfani e dei congiunti degli operai sarà regolato a norma delle disposizioni per le famiglie dei militari di truppa, fatta eccezione per quanto riguarda l'obbligo del permesso di matrimonio.

Art. 169.

Legge 3 luglio 1888, art. 16.

Le lavoranti trasmettono, morendo, titoli di riversibilità di pensione unicamente ai figli e alle figlie nubili, minorenni, che rimanessero o divenissero orfani di entrambi i genitori e non avessero già diritto a pensione a carico dello Stato per i servizi del padre.

In questo caso sarà applicato agli orfani l'articolo precedente.

Art. 170.

Legge 3 luglio 1888, art. 18.

Le pensioni degli operai borghesi della guerra sono rette con le stesse norme generali delle pensioni militari.

Le ferite e le infermità, contemplate negli articoli 154 lettera *b*), 155 e 156 saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa.

Art. 171.

Legge 3 luglio 1888, art. 17.

Gli operai che al 3 luglio 1888 avevano già conseguito il diritto al collocamento a riposo in virtù delle disposizioni anteriori, potranno optare per queste ultime.

Art. 172.

Legge 3 luglio 1888, art. 21.

Agli operai borghesi dei panifici militari che il 1° luglio 1888 si trovavano mantenuti in servizio in forza dell'articolo 3 del regio decreto 24 giugno 1883, n. 1491, si applicherà per la pensione il regio decreto 20 aprile 1879, n. 4867.

TITOLO VI.

Disposizioni generali

CAPO I.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PENSIONI ED ASSEGNI.

Art. 173.

Legge 15 giugno 1893, art. 7.

I collocamenti a riposo e in posizione di servizio ausiliario, e le dispense dal servizio con diritto a pensione, sia d'autorità, sia per domanda dell' impiegato determinata da invito d'ufficio, dovranno essere limitati in modo che l'importo delle relative pensioni, calcolate per un' intera annualità, non oltrepassi la somma, che sarà appositamente attribuita ad ogni Ministero, nella legge che approva lo stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro.

Nessun decreto di collocamento a riposo, o in posizione di servizio ausiliario, e di dispensa dal servizio, per le cause sopra indicate, potrà essere registrato dalla Corte dei conti, quando sia esaurito il fondo posto a disposizione di ciascun Ministero per l'esercizio finanziario durante il quale fu emanato.

Art. 174.

Legge 15 giugno 1893, art 19.

Per conseguire la pensione o l'indennità, è necessario il decreto di collocamento a riposo.

Tiene luogo del decreto di collocamento a riposo il decreto di dispensa dal servizio, o il decreto di destituzione, o altro provvedimento col quale sia ordinata la cessazione dal servizio, che non importi privazione del diritto a pensione a norma di legge, ovvero una sentenza delle corte dei conti che dichiari essersi verificate nell' impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto alla pensione o all'indennità.

Art. 175.

Legge 25 maggio 1852, art. 26 e 28; legge 11 luglio 1852, art. 2; legge 14 aprile 1864, art. 4; legge 17 ottobre 1881, art. 2; legge 29 gennaio 1885, art. 2.

Il collocamento a riposo, in riforma, in posizione ausiliaria, e la revocazione, saranno ordinati con decreto reale se la nomina avvenne per decreto reale, con decreto ministeriale per le altre, e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera o delle rispettive presidenze per gl'impiegati addetti al Parlamento.

Art. 176.

Legge 15 giugno 1893, art. 32.

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intiero; se uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età dell'impiegato civile, del militare o degli aventi diritto, alla data della liquidazione.

Art. 177.

Legge 27 giugno 1850, art. 40; legge 20 giugno 1851, art. 43; legge 25 maggio 1852, art. 39; (testo unico, art. 64); legge 14 aprile 1864, art. 36; legge 15 giugno 1893, art. 30.

Le pensioni di riposo sono vitalizie; esse e gli assegni sono considerati come debito dello Stato.

Nè le pensioni, nè gli assegni, nè le indennità, nè gli arretrati di essi, liquidati dalla Corte dei conti, possono essere ceduti o sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato civile o del militare, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenuta non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione o dell'assegno.

Art. 178.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 27 (testo unico, art. 66).

Le pensioni e gli assegni sono liquidati dalla Corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.

I decreti di collocamento a riposo, in posizione ausiliaria e in riforma, di revocazione e rimozione e gli elenchi delle pensioni e degli assegni liquidati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 179.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 14 aprile 1864, art. 28 (testo unico, art. 67).

Il godimento della pensione o dell'assegno comincia a decorrere dal giorno in cui cessano lo stipendio o le competenze dell'impiegato civile e del militare.

Le pensioni e gli assegni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato civile, del militare o della vedova.

Art. 180.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 29 (testo unico, art. 68).

Le pensioni e gli assegni sono pagati a mesi maturati, secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

Art. 181.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 30 (testo unico, art. 69).

Le rate mensuali non domandate entro due anni, sono prescritte.

Art. 182.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 14 aprile 1864, art. 31 (testo unico, art. 70).

Chiunque pretenda aver diritto a pensione o ad assegno, se lascia trascorrere più d'un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

CAPO II.

PERDITA, RIDUZIONE, SOSPENSIONE E RIPRISTINO DELLE PENSIONI OD ASSEGNI E DEL DIRITTO A PENSIONE OD ASSEGNO.

Art. 183.

Legge 15 giugno 1893, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 32.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari di ogni grado:

a) per condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) per condanna, a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione o concussione;

c) per condanna, a qualunque pena pronunziata in base ai codici penali militari, che tragga seco la degradazione;

d) per destituzione dall'impiego, quando il ministro dal quale dipende l'impiegato destituito, abbia precedentemente consultato una commissione nominata al principio di ogni anno con decreto reale, sulla proposta del Consiglio dei ministri e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il ministro a proporre la destituzione, sieno tanto gravi, da giustificare la perdita del diritto alla pensione. In questo caso, nel decreto di destituzione, sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione.

Non è derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili.

Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione, la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso *a*) del presente articolo.

Art. 184.

Legge 15 giugno 1893, art. 21.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, esclusi gli arresti, che non importi la perdita della pensione, per una durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni già conseguiti, sono soggetti alla ritenuta della metà.

Ma se il condannato ha moglie dalla quale non sia separata con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni a suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo, e la pensione o gli assegni sono devoluti a titolo di alimenti alla moglie od ai figli suddetti, nelle proporzioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 185.

Legge 15 giugno 1893, art. 22.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e l'esercizio di questo diritto, non che il godimento della pensione o dell'assegno che siano stati perduti o sospesi per qualunque fra le cause di cui agli articoli precedenti, potranno essere ripristinati, quando avvenga la riabilitazione di chi fu condannato ad una delle pene di cui alle lettere *a*, *b*, *c* dell'articolo 183; quando con le stesse norme di cui alla lettera *d*, dello stesso articolo sia revocata la destituzione; o quando siano espiate le pene temporanee di cui all'articolo 184.

Il ripristino comincerà, nel primo caso, dalla data del decreto di riabilitazione, e nel secondo e terzo caso, dal giorno successivo a quello della revoca o a quello dell'espiazione della pena.

Art. 186.

Legge 15 giugno 1893, art. 23.

Nel caso di perdita e di sospensione al diritto alla liquidazione della pensione, e nei casi di perdita e di sospensione della pensione già conseguita, alla moglie ed alla prole del condannato o del destituito, sarà liquidata la quota di pensione a cui avrebbe avuto diritto se egli fosse morto.

Questo assegnamento cesserà e si ripristinerà la concessione o il godimento della pensione al titolare, quando ne fosse il caso, nei modi e termini di cui all'articolo precedente.

Art. 187.

Legge 15 giugno 1893, art. 24.

Gli impiegati civili destituiti senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennità o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

Uguale trattamento sarà fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza e delle guardie di città, ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare.

CAPO III.

CUMULO DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI.

Art. 188.

Legge 14 aprile 1864, art. 37; legge 7 febbraio 1865, art. 15. legge 26 marzo 1865, art. 20 (testo unico, art. 71).

È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dagli articoli seguenti.

Art. 189.

Legge 19 luglio 1862, n. 722 art. 10.

Ogniqualvolta un impiegato godente una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di lire ottocento, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato, di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di lire duemila.

Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a lire duemila ed oltre, il pagamento della pensione rimarrà per intiero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.

Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo accumulate con lo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio.

Art. 190.

Legge 19 luglio 1862, art. 11.

Sarà permesso cumulare la pensione di riposo con uno stipendio a carico dello Stato, nei casi di eccezione enunciati negli art. 2, 3, 4 e 5 della legge 19 luglio 1862, n. 722.

Art. 191.

Legge 19 luglio 1862, art. 13.

I militari di qualsiasi corpo e gli agenti di custodia delle carceri e dei riformatori governativi, chiamati ad impiego di funzionario ed agente di pubblica sicurezza, e di agente di finanza o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo, percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi.

TITOLO VII.

Disposizioni speciali e transitorie.

CAPO I.

DIRITTO DI OPZIONE.

Art. 192.

Legge 14 aprile 1864, art. 39; legge 28 dicembre 1867, n. 4164, art. 3; regio decreto 13 ottobre 1870, n. 5920, art. 22.

Gli impiegati civili, che alla promulgazione della legge 14, aprile 1864, n. 1761, messi a riposo avevano diritto a pensione, e quelli che al cessare dall'impiego abbiano raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori, avrebbe dato diritto a pensione se avessero ottenuto il collocamento a riposo, potranno esercitare il loro diritto a termini delle presenti disposizioni, o a termini delle leggi anteriori a cui erano sottoposti; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godevano secondo gli ordinamenti dei governi cessati dal 1859 fino alla costituzione del regno d'Italia; e ciò salvo la disposizione dell'art. 76.

Queste disposizioni sono anche applicabili agli impiegati civili delle provincie venete e di Mantova, ed a quelli di Roma e provincia, che ivi erano stati nominati rispettivamente avanti il 1° gennaio 1868 od il 1° novembre 1870.

Art. 193.

Legge 14 aprile 1864, art. 40.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati civili.

Art. 194.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 8 (testo unico, art. 72).

Resta in facoltà dei militari che erano in servizio effettivo od in posizione ausiliaria al 1° luglio 1884 e che contavano venti o più anni di servizio, di optare per le disposizioni con-

tenute nelle leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, numeri 2143 e 2217, e in quelle 25 maggio 11 luglio 1852, numeri 1376 e 1402.

Art. 195.

Legge 29 giugno 1882, n. 831, art. 98 (testo unico sull'ordinamento dell'esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1887, articolo 106, e testo unico pensioni, art. 81).

Ai professori e maestri civili delle scuole militari, ai farmacisti militari, ed agli impiegati civili contabili mantenuti nel rispettivo ramo di servizio, che si trovavano in servizio al 30 settembre 1873, continueranno ad essere applicate, quanto alle pensioni, e per tutto il tempo che resteranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente al 29 giugno 1882.

Per le pensioni potranno però optare per il trattamento stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 196.

Legge 3 dicembre 1878, n. 4610, art. 36; legge 14 maggio 1882, n. 747, articolo unico.

Gli ufficiali dei corpi militari soppressi in base alla legge 3 dicembre 1878, n. 4610, i quali fecero passaggio nei personali civili della marina, e i professori delle regie scuole di marina, dichiarati colla legge stessa, personale civile, come pure i militari del corpo reale equipaggi ed assistenti del genio navale, che hanno fatto passaggio nel personale dei capi tecnici e capi operai di marina, avranno diritto di optare per le leggi di pensioni militari, in base alla posizione che avevano quando cessarono dal servziio o dalla assimilazione militare.

Art. 197.

Legge 3 dicembre 1878, art. 37.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono estese ai contabili della regia marina in servizio al 3 dicembre 1878, provenienti dal corpo dei contabili, soppresso con regio de-

creto 23 dicembre 1876, n. 3607; e ai farmacisti che si trovavano in servizio al tempo della emanazione del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3613, coi quali vennero dichiarati personale civile.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 198.

Legge 15 giugno 1893, art. 16 e 34.

Gli impiegati civili e militari i quali al 1° luglio 1893 si trovavano nelle condizioni prescritte dalle leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo, conservano la facoltà di liquidare la pensione sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, purchè cessino dal servizio con lo stesso grado e stipendio che avevano al 15 giugno dello stesso anno.

Conservano lo stesso diritto coloro i quali saranno collocati a riposo d'autorità o per ragioni di salute prima di aver compiuto un quinquennio nello stesso grado e con lo stesso stipendio che avevano al 15 giugno 1893.

La vedova e i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare che sia morto nello stesso grado e collo stesso stipendio che aveva al 15 giugno 1893, conserveranno la facoltà di far liquidare la propria pensione sulla media degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio effettivo d'autorità durante i due anni e mezzo dopo il 15 giugno 1893, avranno la pensione liquidata in base all'ultimo stipendio, purchè conservino lo stesso grado e stipendio che avevano alla data stessa.

Anche nel caso di promozione degli impiegati civili e dei militari di cui si parla nei capoversi precedenti, essi e i loro aventi diritto non potranno mai liquidare una pensione minore di quella che toccherebbe loro se cessassero dal servizio nel grado e collo stipendio uguali a quelli che avevano al 15 giugno 1893.

Art. 199.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 8 (testo unico, art. 72).

Le pensioni per gli ufficiali e loro aventi diritto, comprese quelle degli ufficiali che erano in servizio od in posizione ausiliaria al 1° luglio 1884, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dalle leggi 5 luglio 1882, numeri 853 e 854.

Art. 200.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9 (testo unico art. 73).

L'annessa tabella II sarà applicata ai guardarmi, ed agli appuntati dei reali carabinieri, che trovansi tuttora in servizio e che venissero collocati a riposo con quel grado; e verranno assimilati rispettivamente ai capi musica ed ai caporali maggiori.

Art. 201.

Legge 2 luglio 1884, art. 4 (testo unico, art. 79).

Sono ammesse al beneficio di cui all'articolo 126 le vedove e gli orfani dei militari ed assimilati, i cui matrimoni siano stati, prima dell'indulto del 1871, autorizzati o riconosciuti, ma con esclusione della moglie dal diritto alla pensione vedovile.

In nessun caso però le orfane saranno ammissibili ad assegno, se maggiorenni, salvo il diritto che competa alle orfane dei militari della marina per l'articolo 117.

Art. 202.

Legge 15 giugno 1893, art. 35.

Con regolamenti approvati con regi decreti, sentiti la Corte dei conti e il consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione delle presenti disposizioni.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

TABELLA I.

Assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi, agli impiegati di ruolo dell'amministrazione centrale, affine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo agli effetti della pensione.

Regio decreto 10 agosto 1893, articolo 1 e *Tabella*.

CATEGORIA	AGGI ed altri proventi netti	STIPENDIO corrispondente
1ª	Fino a L. 8000 e più . . .	L. 7000
2ª	Id. » 6900.	» 6000
3ª	Id. » 5700.	» 5000
4ª	Id. » 5100.	» 4500
5ª	Id. » 4500.	» 4000
6ª	Id. » 3900.	» 3500
7ª	Id. » 3500.	» 3200
8ª	Id. » 3200.	» 3000
9ª	Id. » 2900.	» 2700
10ª	Id. » 2600.	» 2500
11ª	Id. » 2300.	» 2200
12ª	Id. » 2000.	» 2000

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

TABELLA II.

Pensioni di riposo per i militari di truppa.

Legge 25 gennaio 1885, numero 2888. *Tabella* (testo unico, *tab.*).

DENOMINAZIONE DEI GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 35 anni di servizio
	Lire	Lire	Lire
Capo musica di 1ª e 2ª classe, maresciallo d'alloggio maggiore e capo, maresciallo d'alloggio	730	18	1000
Furiere maggiore.	550	17	805
Furiere, brigadiere dei reali carabinieri	500	15	725
Sergente, vice brigadiere dei reali carabinieri	415	10	565
Caporale maggiore, caporale, carabiniere, musicante, sellaio, trombettiere di cavalleria, artiglieria e genio	360	8	480
Appuntato, trombettiere, zappatore e soldato	300	7	405

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

TABELLA **III.**

Pensioni di riposo per i militari del corpo reali equipaggi.

Legge 25 gennaio 1885, numero 2889, *Tabella*.

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 35 anni di servizio
	Lire	Lire	Lire
Nocchiere di 1ª, 2ª e 3ª classe, e altri militari pareggiati a tale grado .	730	18	1000
Secondo nocchiere, e altri militari pareggiati a tale grado	500	15	725
Sotto nocchiere, ed altri militari pareggiati a tale grado	415	10	565
Marinaro, e comuni delle altre categorie	360	8	480
Mozzo	300	7	405

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

TABELLA **IV**.

Pensioni per i sottufficiali e per le guardie di finanza.

Legge 2 aprile 1886, allegato *F*, art. 7 e *seconda Tabella*
(testo unico, art. 21 e *seconda Tabella*).

GRADI	PENSIONE ACCORDATA per	
	15 anni di servizio	30 anni di servizio
	Lire	Lire
Maresciallo	330	980
Brigadiere	300	900
Sotto-brigadiere	250	770
Guardia scelta	230	700
Guardia comune	200	600

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

TABELLA V.

Pensioni di riposo per gli operai della marina.

Legge 1° giugno 1887, art. 4 e *Tabella*.

CATEGORIE	Minimo a 25 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 40 anni di servizio
	Lire	Lire	Lire
Operaio con mercede giornaliera di lire 4 o più	500	15	725
Operaio con mercede di lire 3,50 o più, ma che non raggiunge le lire 4	415	10	565
Operaio con mercede di lire 2,50 o più ma inferiore di lire 3,50	360	7	465
Operaio con mercede giornaliera inferiore a lire 2,50.	300	6	400

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

TABELLA VI.

Pensioni di riposo per gli operai della guerra.

Legge 3 luglio 1888, art. 7 e *Tabella*.

CATEGORIA DEGLI OPERAI		Pensione dopo 25 anni di servizio calcolata in ragione della paga giornaliera	Aumento della pensione per ogni anno di servizio oltre i 25	MASSIMO della pensione	
Categoria	DENOMINAZIONE			a 25 anni di servizio	assoluto
			Lire	Lire	Lire
A	Capi operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio. Capi operai dei magazzini centrali militari. Capi operai dell'opificio di arredi militari.	Con paga giornaliera di L. 5 e più.	150 volte la paga giornaliera	20	800	1000
B	Capi operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio. Capi operai dei magazzini centrali militari. Capi operai dell'opificio di arredi militari.	Con paga giornaliera inferiore di L. 5.	180 volte la paga giornaliera	20	700	900
C	Capi lavoranti degli stabilimenti di artiglieria e del genio. Capi lavoranti dell'opificio di arredi militari. Operai dei magazzini centrali militari. Operai della farmacia centrale militare. Operai dell'istituto geografico militare.	Con paga giornaliera di L. 2,60 e più.	200 volte la paga giornaliera	18	600	800

Segue TABELLA VI.

CATEGORIA DEGLI OPERAI			Pensione dopo 25 anni di servizio calcolata in ragione della paga giornaliera	Aumento della pensione per ogni anno di servizio oltre i 25	MASSIMO della pensione	
Categoria	Denominazione				a 25 anni di servizio	assoluto
D	Operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio. Operai dell'opificio di arredi militari.		125 volte la paga giornaliera	18	500	750
E	Lavoranti degli stabilimenti d'artiglieria e del genio (uomini e donne). Lavoranti dell'opificio di arredi militari (uomini e donne). Operai dei magazzini centrali militari. Operai della farmacia centrale militare. Operai dell'istituto geografico militare. Casermieri del genio.	Con paga giornaliera inferiore a L. 2,60	160 volte la paga giornaliera	15	400	600

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

N. **219.** — PENSIONI. — **Allegato *U* all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, N. 486 che approva i provvedimenti finanziari.** — 8 agosto.

Art. 1.

A cominciare dal 2 luglio 1895 gli impiegati civili ed i militari al servizio dello Stato soggetti alla ritenuta continua sullo stipendio e sugli aggi ai termini della legge 7 luglio 1876, n. 3212, dovranno sottostare ad una ritenuta straordinaria nella misura del quindici per cento sugli stipendi od aggi conseguiti per prima nomina, purchè sien superiori separatamente o cumulativamente alle ottocento lire, e del venticinque per cento sugli aumenti successivi di stipendio o di aggi.

La riscossione di queste ritenute si effettuerà in rate uguali nei primi dodici mesi dalla nomina o promozione.

La ritenuta straordinaria sugli stipendi di prima nomina non sarà applicata agli straordinari che venissero nominati in pianta organica, purchè siano già stati ammessi a prestar servizio per decreto ministeriale, o lo abbiano già prestato per non meno di un biennio, alla data della pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Nei casi di collocamento a riposo od in riforma per infermità dipendenti o no da causa di servizio, il Governo dovrà far procedere allo accertamento di esse mediante visita collegiale e con le altre cautele da stabilirsi con regolamento.

Art. 3

La Corte dei conti, prima di registrare il decreto di collocamento a riposo in seguito alla domanda del pensionando, dovrà accertare se tale domanda fu determinata per ordine od invito d'ufficio, nel quale caso il decreto non sarà ammesso alla registrazione che come collocamento a riposo d'autorità.

Art. 4.

La somma da stabilirsi annualmente per le pensioni d'autorità, ai termini dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, non deve eccedere lire 500,000 complessivamente per tutti i Ministeri. Però per l'esercizio 1895 e 96 questa somma è estesa a lire 600,000.

Sono considerate come pensioni d'autorità quelle dei funzionari che furono invitati dal Governo a domandare il collocamento a riposo.

Visto, *i Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY-SONNINO.
P. BOSELLI.

N. **220**. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 603 che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari**. — 5 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Veduto l'art. 202 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Nostro decreto del 21 febbraio corrente anno, N. 70, che concede al Regio Governo la facoltà di provvedere all'esecuzione delle disposizioni in esso testo unico contenute;

Vista la legge 8 agosto 1895, N. 486, allegato *U*;

Sentiti i pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle pensioni civili e militari, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro.

Art 2.

È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria a quelle del regolamento stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 settembre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY-SONNINO.

REGOLAMENTO per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari

TITOLO I.

Disposizioni generali

CAPO I.

DELLE DOMANDE PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

Art. 1.

La domande degli impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, per ottenere il collocamento a riposo, in riforma od in posizione di servizio ausiliario, dovranno essere presentate al capo di servizio o al comandante di corpo.

Art. 2.

Gli impiegati civili in disponibilità od in aspettativa potranno presentare l'istanza al ministero da cui dipendono, sia direttamente, sia per mezzo dell'autorità del luogo di residenza.

Gli ufficiali generali ed ammiragli o di grado corrispondente, gli ufficiali superiori comandanti di corpo, gli ufficiali in disponibilità e in aspettativa, e quelli in congedo o nella riserva navale, presenteranno la loro domanda all'autorità militare dalla quale direttamente dipendono.

Art. 3.

Le domande, corredate dell'atto di nascita del richiedente e dello stato di servizio, saranno trasmesse al ministero competente per via gerarchica.

Art. 4.

Per le domande di collocamento in posizione di servizio ausiliario degli ufficiali dell'esercito e dell'armata si osserverà quanto è prescritto dai regolamenti approvati con regi decreti 17 ottobre 1881, n. 440, e 26 aprile 1885, n. 3110.

Alle domande di collocamento a riposo degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario non occorre che sia unito l'atto di nascita.

Art. 5.

I militari di truppa, che intendono di chiedere il collocamento a riposo o in riforma, devono presentare domanda al rispettivo comandante di corpo, che la trasmette direttamente al ministero, in un coll'estratto matricolare e coll'atto di nascita del richiedente.

Art. 6.

Le domande di collocamento a riposo e in riforma dei militari di truppa potranno aver corso in qualunque periodo della rafferma; per massima dovranno però giungere al ministero abbastanza in tempo per potersi emanare il relativo provvedimento prima del termine della rafferma stessa.

Art. 7.

Per le domande di riposo e di riforma motivate da ferite, lesioni ed infermità, e per le relative visite mediche collegiali, verranno osservate, in relazione all'articolo 2 della legge 8 agosto 1895, n. 486 allegato *U*, le norme all'uopo stabilite dai titoli II, III e IV del presente regolamento.

Art. 8.

I militari di truppa sotto le armi ritenuti inabili al servizio, saranno sottoposti a rassegna di rimando, giusta le prescrizioni vigenti sul reclutamento per l'esercito e per la marina. Ma se consti al comandante di corpo che l'infermità del militare provenga da causa di servizio, o se il militare ciò alleghi, si dovranno, anche prima di proporlo a rassegna, iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.

I militari di truppa in congedo illimitato del regio esercito, che intendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni od infermità incontrate per causa di servizio, presenteranno le loro domande in occasione delle rassegne semestrali di rimando, contemplate nelle disposizioni sul reclutamento, nel tempo e nei modi ivi indicati.

I militari di truppa della regia marina potranno invece presentare la domanda contemporaneamente a quella per la rassegna di rimando, come al rispettivo regolamento sul reclutamento.

CAPO II.

DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DISPOSTA D'AUTORITÀ.

Art. 9.

Gli inviti a chiedere il collocamento a riposo o in posizione ausiliaria diretta agli impiegati civili e ai militari, dovranno emanare unicamente dal ministro competente.

Per l'articolo 3 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *U*, la Corte dei conti non ammetterà a registrazione che come collocamenti a riposo di autorità, e nei limiti stabiliti dalla legge del bilancio, i decreti di collocamento a riposo emessi in seguito a domanda del pensionando, quando fosse accertato che la domanda fu comunque determinata per ordine od invito d'ufficio.

Art. 10.

Quando il governo intenda di collocare a riposo od in riforma un impiegato civile od un militare, a titolo di lesione od infermità, qualunque ne sia la causa, promuoverà d'ufficio gli atti prescritti dal presente regolamento.

Art. 11.

Nel caso di allontanamento dal servizio, in seguito di regolare procedimento disciplinare, per gli effetti dell'art. 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni, se ne dovrà fare menzione nel decreto unendovi i documenti giustificativi.

Art. 12.

La dispensa dal servizio, per riconosciuta inabilità dell'impiegato, ovvero per ragioni di servizio, non potrà essere decretata se non dopo sentito il parere di un consiglio d'amministrazione, o, in sua mancanza, di un'apposita comissione.

Parimenti la dispensa dal servizio per motivi disciplinari dovrà, analogamente al disposto dell'art. 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni, essere preceduta dal parere del consiglio di disciplina, o di una speciale commissione all'uopo nominata.

Il motivo che determinò la dispensa dal servizio sarà esplicitamente espresso nel relativo decreto, in cui, fermo il di-

sposto dall'art. 11 del presente regolamento, sarà pure fatto cenno del preventivo parere emesso dai rispettivi consigli d'amministrazione o di disciplina, o dall'apposita commissione.

Art. 13.

Per la destituzione degli impiegati civili, si dovranno osservare le norme stabilite dai regolamenti speciali delle amministrazioni, dalle quali gli impiegati stessi dipendono.

Qualora nel decreto di destituzione sia espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione o alla indennità, dovrà dal decreto stesso risultare che venne intesa la commissione, di cui all'art. 183 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

Art. 14.

Dai decreti di destituzione e di dispensa dovrà risultare che furono osservate le formalità di cui agli articoli precedenti.

I medesimi dovranno essere trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, insieme ai verbali dei competenti consigli di amministrazione o di disciplina, o delle speciali commissioni.

CAPO III.

DELLA RIFUSIONE DELL'INDENNITÀ.

Art. 15.

Nel caso contemplato all'articolo 70 del testo unico delle leggi sulle pensioni, l'impiegato riammesso in servizio deve dichiarare in iscritto, all'atto stesso in cui viene riassunto in ufficio, se intenda, oppur no, congiungere il precedente servizio con il susseguente. Della dichiarazione si prenderà nota nello stato matricolare.

Nell'affermativa, l'impiegato dovrà indicare se intende eseguire la rifusione dell'indennità in una sola volta, ovvero a rate mensili, con i relativi interessi a scalare.

La quota che l'impiegato deve rifondere non sarà inferiore al quinto dello stipendio.

L'amministrazione avrà cura di richiamare l'attenzione dell'impiegato su quanto è prescritto dal presente capo, nell'atto della riammissione in servizio.

Art 16.

Per gl'impiegati civili, riassunti in servizio prima della promulgazione della legge 15 giugno 1893, n. 279, gl' interessi

decorrono dal 1° luglio detto anno; ma la dichiarazione di voler eseguire la rifusione dell'indennità deve essere fatta nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 17.

Se l'impiegato cessa nuovamente dal servizio prima di avere compiuta la rifusione dell'indennità, la somma residua, con i relativi interessi a scalare, sarà detratta dalla nuova indennità liquidata.

Se invece dell'indennità spetti al medesimo, od alla sua famiglia, una pensione, la detrazione continua proporzionalmente sulle mensualità della pensione.

Art. 18.

Nel caso d'indennità ripartita fra lo Stato od altro ente morale, se l'impiegato è riammesso in servizio dallo Stato, questo eseguirà la detrazione, tanto per conto proprio, quanto per quello dell'ente morale, sullo stipendio che da esso si paga. Se viceversa l'impiegato è riammesso in servizio di un ente morale, questo, a sua volta, eseguirà la detrazione e ne rimborserà lo Stato.

Art. 19.

La liquidazione del debito totale dell'impiegato, per la rifusione rateale dell'indennità e dei relativi interessi, avrà luogo per decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti: e nello stesso modo si approveranno le variazioni successive alla liquidazione stessa, in conseguenza di aumenti o diminuzioni di stipendio.

Art. 20.

La esecuzione dei versamenti sarà comprovata dalle regolari quietanze di tesoreria, che saranno esibite insieme agli altri documenti in occasione della nuova liquidazione, per la quale sarà pure richiesta la presentazione del decreto di cui all'articolo precedente.

CAPO IV.

DEL SERVIZIO NELLA COLONIA ERITREA.

Art. 21.

Agli effetti dell'articolo 24 del testo unico delle leggi sulle pensioni, saranno compresi sotto la denominazione di funzionari coloniali le persone assunte ad impieghi nella colonia Eritrea in forza di regolare decreto reale o ministeriale, registrato alla Corte dei conti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 del citato testo unico.

Art. 22.

Agli esploratori benemeriti ed alle persone che disimpegnarono missioni in alcuna delle località di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sulle pensioni, per conto o beneficio del Governo, o della scienza, e che furono in seguito assunti in servizio dello Stato, sarà computato come servizio in Africa, e quindi come tempo utile a' termini degli articoli 68 e 69 del testo unico citato, il tempo passato effettivamente in Africa, in una o più volte, da sommarsi le une con le altre.

Art. 23.

Il diritto al còmputo del servizio di cui all'articolo precedente sarà determinato per ogni singolo funzionario da decreto reale, dietro parere motivato di una commissione, da nominarsi dal Ministero degli affari esteri, e composta di un funzionario del Ministero suddetto, di un funzionario della Corte dei conti, e d'una o due persone scelte fra le più competenti delle Società geografiche, commerciali, o d'esplorazione, cui non siano ignote le esplorazioni e missioni compiute dalle persone contemplate all'articolo citato.

Tale commissione redigerà lo stato di servizio d'ogni singola persona, cui compete il beneficio, fino al giorno in cui la medesima venne nominata a l impiego governativo.

I decreti di cui al presente articolo saranno presentati alla Corte dei conti per la debita registrazione.

Art. 24.

L'aumento sul servizio effettivo, di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, decorre dal giorno del-

l'imbarco per alcuna delle località designate all' articolo 24 del citato testo unico, fino al giorno di sbarco, per rimpatrio, in uno dei porti del regno, o per destinazione ad altra località.

Per i militari dell'armata imbarcati sopra regie navi, l'aumento sarà dovuto per il tempo in cui le medesime rimasero in alcuna delle località designate dalla legge.

Le date d'imbarco e di sbarco, e per i militari dell'armata quelle di permanenza, dovranno risultare dagli stati di servizio o dalle matricole, in relazione ai decreti od altri provvedimenti di destinazione.

CAPO V.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 25.

I periodi di navigazione sopra una regia nave o torpediniera in posizione di riserva, sono computati come tempo utile di navigazione, per gli effetti del testo unico delle leggi sulle pensioni, al pari del tempo di servizio prestato sopra una regia nave o torpediniera in armamento.

Art. 26.

I decreti per la cessazione dal servizio, con diritto a pensione, assegno od indennità, degli impiegati civili e dei militari, non nominati con decreto reale, saranno, ai termini del regio decreto 2 luglio 1872, n. 899, firmati personalmente dal Ministro competente, esclusa qualunque delegazione.

Art. 27.

Nei decreti reali e ministeriali di cessazione dal servizio, saranno esplicitamente indicati gli articoli di legge, in base ai quali il provvedimento venne emesso, i motivi del medesimo e la data da cui avrà effetto.

Ai singoli decreti dovranno essere uniti i documenti che giustificano i motivi addotti.

Se il provvedimento è dato di autorità, dovrà risultare dal decreto che furono osservate le garanzie prescritte dalle leggi e dai regolamenti speciali per le varie categorie d' impiegati e per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

Art. 28.

Non è necessario il decreto di collocamento a riposo, giusta l'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle pensioni,

quando già sia precedentemente intervenuto decreto di dispensa o di destituzione, o altro provvedimento che ordini la cessazione dal servizio e che non importi privazione del diritto a pensione.

Art. 29.

Quando dal Ministero competente sia negato il collocamento a riposo, od in riforma, l'impiegato civile o il militare che ritenga aver diritto a pensione, assegno od indennità, potrà con speciale istanza rivolgersi alla Corte dei conti, perchè, ove ne sia il caso, supplisca a tale omissione con apposita sentenza, ai termini dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

La istanza dovrà essere presentata alle sezioni riunite della Corte stessa, e per il relativo giudizio si osserveranno le norme stabilite dal regolamento di procedura in materia di pensione.

Art. 30.

I Ministeri a cui spetta, faranno pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* i decreti di collocamento in posizione ausiliaria, in riforma, a riposo, di dispensa dal servizio o di destituzione degli impiegati civili, e degli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

TITOLO II.

Dell'accertamento delle infermità, lesioni e ferite.

CAPO I.

DEL MODO DI PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO.

Art. 31.

L'impiegato civile o il militare che abbia contratto infermità, ferite o lesioni, che ritiene provenienti da causa di servizio, dovrà denunciare all'autorità da cui dipende, le circostanze che vi concorsero, dichiarando specificatamente la natura delle ferite, delle lesioni, o della malattia, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio.

Questa dichiarazione avrà luogo entro quattro mesi dal dì in cui fu contratta la malattia, o furono riportate le ferite e le lesioni.

Art. 32.

Quando ad un'autorità civile o ad un comandante di corpo risulti che un funzionario, od un militare, da essi dipendente, abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive), e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'inabilità, essi dovranno tosto procurarsi (in relazione alle prescrizioni regolamentari che contemplano simili casi, e indipendentemente dalla denuncia di cui all'articolo precedente), tutti quei documenti che valgano a provarne nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e le altre circostanze in cui ebbero origine.

Questi documenti saranno quindi presentati al consiglio di amministrazione od all'autorità che ne fa le veci, unitamente alla denuncia dell'interessato, qualora fosse stata presentata.

Art. 33.

Per i militari della regia marina le cause e la natura delle ferite, lesioni ed infermità per il servizio sulle navi saranno accertate da un rapporto particolareggiato del medico di bordo, da un attestato del comandante e da un estratto del gran giornale di bordo.

Le cause e la natura delle infermità, lesioni o ferite, riportate per il servizio a terra, risulteranno da un rapporto dell'ufficiale medico chiamato a prestare i primi soccorsi, da un certificato del direttore dell'ospedale nel quale il militare venne curato, e da un attestato del comandante di corpo, o capo di servizio, da cui dipende il militare.

Art. 34.

Il consiglio o l'autorità competente, fatte, ove occorrano, nuove indagini, e raccolti nuovi documenti, esprimerà ragionatamente in apposito processo verbale, il suo giudizio sui due punti seguenti:

1° se sia abbastanza provata la realtà del fatto cui viene attribuita la ferita, la lesione, o l'infermità;

2° se questo fatto riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare come avvenuto per vera e propria causa di servizio.

Art. 35.

Il processo verbale originale ed i documenti giustificativi saranno accuratamente custoditi negli archivi dell'amministrazione, o del corpo, per ogni futura evenienza; e presso i corpi militari il processo verbale sarà inoltre trascritto sul registro degli atti d'amministrazione.

Art. 36.

La ferita, lesione, od infermità che venga riconosciuta proveniente da causa di servizio sarà annotata sullo stato di servizio o sulla matricola dell'impiegato o del militare, secondo le norme relative.

Art. 37.

Se la deliberazione del consiglio, o dell'autorità che ne fa le veci, è negativa, ne sarà data comunicazione all'interessato, e questi potrà presentarne reclamo, per via gerarchica, al Ministero, il quale provvederà in merito con motivata decisione.

Art. 38.

Se avvenga che, contrariamente al parere espresso dal consiglio, o dall'autorità che ne faccia le veci, le ferite, lesioni od infermità non siano, in seguito, riconosciute ed ammesse dal Ministero come provenienti da causa di servizio, verranno cancellate dallo stato di servizio, o matricola, le annotazioni che già vi fossero inserite, dandosene la debita comunicazione all'interessato.

Art. 39.

Adempiranno alle funzioni commesse dal presente titolo alle autorità civili o comandanti di corpo ed ai consigli di amministrazione:

a) per i funzionari capi di amministrazioni civili, un altro funzionario, almeno di pari grado, da designarsi dal Ministro;

b) per gli ufficiali generali od ammiragli e di grado corrispondente, in qualunque posizione, il rispettivo comandante di corpo d'armata o di dipartimento militare marittimo, ed

occorrendo un altro ufficiale generale od ammiraglio, designato dal Ministro, od anche lo stesso Ministro;

c) per gli impiegati di amministrazioni civili non aventi consigli, l'autorità superiore, centrale o provinciale, da cui dipendono;

d) per gli ufficiali dell'esercito addetti ad ispettorati, comandi, direzioni od uffici, non aventi consigli di amministrazione a sè, un corpo possibilmente della stessa arma, da designarsi dal comandante di divisione;

e) per gli ufficiali dei corpi della regia marina, non aventi consiglio d'amministrazione, i comandi dei dipartimenti militari marittimi dai quali dipendono.

CAPO II.

DEI CRITERI DA SEGUIRE NELL'ACCERTAMENTO.

Art. 40.

A determinare la provenienza da causa di servizio si richiede che la ferita, la lesione o l'infermità, non solo sia stata riportata mentre l'impiegato o il militare attendeva ad un servizio comandato, ma ripeta dal servizio stesso la sua cagione.

Sarà considerato come causa di servizio qualunque fatto richiesto dal medesimo, ed avente in sè virtualmente il pericolo della lesione od infermità riportata.

Saranno considerati in servizio comandato l'impiegato civile ed il militare che avranno operato dietro ordine espresso, od anche spontaneamente, in forza dei doveri che, giusta le leggi ed i regolamenti, spettano al loro ufficio.

Art. 41.

Nei giudizi sulla provenienza delle ferite, lesioni od infermità, i consigli di amministrazione, o le autorità civili e militari che ne facciano le veci, avranno cura di distinguer bene la causa di servizio specificata all'articolo precedente, dalla semplice occasione di servizio.

È occasione quel fatto o quella circostanza attinente al servizio, che ha soltanto un nesso casuale colla lesione od infermità, di cui la causa vera e propria sta nel novero dei fatti comuni estranei al servizio.

Art. 42.

Per determinare la causa di servizio nei casi di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, non basterà che l'impiegato od il militare siasi trovato di ordinaria residenza nel luogo in cui regni o siasi sviluppata alcuna di dette malattie, ma si richiederà che esso, o per ordine superiore, o nel disimpegno delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi o dai regolamenti, ovvero coll'essere comandato da un luogo immune ad un luogo infetto, sia stato esposto a maggiore probabilità e rischio di esserne colpito.

Tale condizione non è richiesta nei casi contemplati all'articolo 24 del testo unico delle leggi sulle pensioni, costituendo la residenza nelle località ivi indicate, una presunzione che le malattie specificate nell'articolo stesso, siano state causate dal servizio.

Art. 43.

Nei casi d'infermità non cagionate da violenza esterna (malattie speciali del clima d'Africa, malattie endemiche, epidemiche ed infettive, oftalmie, ecc.), ed anche nei casi di ernie, comunque sviluppatesi, i consigli di amministrazione o le autorità che ne facciano le veci, prima di pronunciare il loro giudizio sulla causa delle infermità stesse, dovranno chiedere il parere del medico provinciale, o del direttore di sanità del corpo d'armata o del dipartimento militare marittimo, secondo che si tratti d'un impiegato civile ovvero di un militare dell'esercito o dell'armata.

Se poi le conclusioni del consiglio d'amministrazione, o di chi per esso, fossero contrarie a quelle del parere medico legale, ne sarà riferito al Ministero da cui dipende l'impiegato civile o il militare, e questo, sentita rispettivamente la direzione di sanità del regno, o l'ispettorato di sanità militare o di marina, deciderà se l'infermità sia o no da ammettersi come dipendente da causa di servizio.

TITOLO III.

Domande per infermità, lesioni o ferite, provenienti da causa di servizio

CAPO I.

DELLE DOMANDE DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Art. 44.

Quando la domanda dell'impiegato civile sia diretta a conseguire il collocamento a riposo per infermità o ferite provenienti da causa di servizio, essa deve contenere l'indicazione della infermità, lesione o ferita, e delle circostanze che le hanno cagionate.

Alla domanda sarà unita copia dello stato di servizio, il processo verbale di cui all'articolo 34 del presente regolamento, con i documenti giustificativi, ed un rapporto del capo di servizio competente, da cui risultino, il tempo che l'impiegato avesse passato in aspettativa od in congedo straordinario per motivi di salute, e quelle altre notizie che si avessero circa le condizioni di salute dell'impiegato stesso.

Alla domanda potrà essere unito un certificato del medico curante.

Art. 45.

Ricevuta la domanda, il Ministero o la superiore autorità locale che ne faccia le veci, disporrà, presi gli opportuni accordi, che l'impiegato sia sottoposto a visita collegiale di tre sanitari, da scegliersi possibilmente fra quelli addetti a cliniche universitarie, od al servizio militare.

In difetto si potrà pure ricorrere all'opera di medici addetti a pubblici stabilimenti, od a quella dell'ufficiale sanitario comunale.

La visita collegiale potrà anche essere eseguita da due sanitari, qualora sul luogo non si trovino altri medici addetti al servizio governativo e di pubblici stabilimenti e ciò nel solo caso in cui l'impiegato si trovi nella fisica impossibilità di recarsi in una clinica od ospedale, conformemente al disposto dell'art. 52 del presente regolamento.

Queste circostanze dovranno risultare dagli atti.

CAPO II.

DELLE DOMANDE DEI MILITARI.

Art. 46.

Qualora la domanda del militare miri ad ottenere il riposo per ferite, lesioni od infermità provenienti da causa di servizio, il comandante di corpo vi unirà copia dello stato di servizio, il processo verbale di cui all'art. 24 del presente regolamento, con i relativi documenti, ed un suo rapporto da cui risulti il tempo che il militare passò in cura al proprio domicilio, ai bagni, all'ospedale, od in licenza per convalescenza; e così corredata la trasmetterà alla direzione dell'ospedale militare, perchè proceda alla visita sanitaria del richiedente.

Art. 47.

La visita sarà eseguita da un ufficiale superiore assistito da altri due ufficiali medici. Potrà però essere eseguita coll'assistenza di un ufficiale medico, quando non siano presenti sul luogo altri ufficiali medici, o non possano questi venire distolti dal loro servizio, nel qual caso dovrà però farsi risultare nel certificato tale eccezionale circostanza.

CAPO III.

DELLE VISITE SANITARIE.

Art. 48.

Della visita collegiale di cui ai precedenti articoli sarà rilasciato un certificato firmato da tutti i medici che vi presero parte, nel quale siano accuratamente descritte le ferite, lesioni od infermità attribuite al servizio, e sia dichiarato se esse possano ritenersi prodotte dal fatto addotto come dipendente dal servizio.

Art. 49.

I medici incaricati di compilare i certificati di cui all'articolo precedente, dopo di avere premesse le generalità, cioè l'età, il temperamento e la costituzione dell'impiegato o del militare da essi visitato, e la esposizione dei fatti, quali vengono riferiti come causa della malattia, lesione od imperfezione motivante l'inabilità al servizio, dovranno:

1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subbiettivi) da essi rilevati;

2° indicare, quando siano necessario, le cure già tentate, e dire se queste facciano ritenere inutile tentarne altre, di guisachè le infermità e i difetti osservati si possano dichiarare tali da impedire la continuazione o la riassunzione del servizio;

3° dichiarare se a loro giudizio le infermità, le alterazioni fisiche, o i disturbi funzionali siano da attribuirsi ai fatti allegati dagli interessati, e riconosciuti dai consigli di amministrazione, o dalle autorità che ne facciano le veci, come legalmente provati, e costituenti causa di servizio.

Art. 50.

Quando un'infermità dipendesse da lunghe navigazioni, il certificato sarà rilasciato, anche in quei casi non infrequenti di sconcerti di salute, accompagnati da morboso e permanente dimagrimento, non che da depressione morale invincibile, segnatamente quando queste condizioni si verifichino in individui che abbiano varcato l'età di cinquant'anni, che sieno stati esposti a gravi fatiche o pericoli od a naufragio, o che siano stati colpiti da grave anemia, o da altra malattia dipendente dalla vita di mare, i cui effetti perdurino e dieno luogo in chi ne è affetto ad una reale e ben accertata incapacità a reggere più oltre alla vita di bordo.

Art. 51.

Se per un motivo qualunque non siano stati compiuti prima della domanda di collocamento a riposo gli atti relativi all'accertamento delle infermità, ferite o lesioni, prescritte dal titolo II del presente regolamento, vi si provvederà con le norme ivi indicate, prima di chiedere la visita collegiale, a cura dell'autorità civile o militare, cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo.

Art. 52.

Per gli impiegati civili sarà di volta in volta designato il luogo dove sarà eseguita la visita medica, scegliendosi possibilmente una clinica, od uno ospedale civile o militare: i militari invece si presenteranno alla direzione dell'ospedale militare, salvo che per la natura o la gravezza dell'infermità non siano in grado di

recarvisi senza inconvenienti, nel qual caso si provvederà d'ufficio per la visita a domicilio.

Gli ufficiali generali od ammiragli e di grado corrispondente, nonchè gli ufficiali superiori comandanti di corpo, possono essere visitati al loro domicilio.

I medici si dovranno sempre assicurare che l'impiegato o il militare da sottoporre a visita sia quello indicato nei documenti.

Art. 53.

Se l'impiegato o il militare da sottoporre a visita si trovasse ricoverato in un manicomio, i sanitari incaricati della visita si procureranno dal direttore dello stabilimento, a mezzo della prefettura o del direttore dell'ospedale militare, un certificato contenente tutte le necessarie indicazioni, ed in base ad esse pronunzieranno il loro parere.

Potranno pure, quando lo credessero opportuno, chiedere alle competenti autorità il permesso di accedere a visita diretta dell'infermo.

Art. 54.

L'autorità civile o militare cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo, darà comunicazione all'interessato dell'esito della visita subita.

Se questi nulla abbia da osservare, la domanda con i relativi documenti, se d'impiegato civile sarà trasmessa al medico provinciale, se di militare di terra o di mare, al direttore di sanità del corpo d'armata o del dipartimento, perchè in apposito certificato esprimano il loro avviso sulle dichiarazioni fatte dai medici che procedettero alla visita collegiale, chiedendo ove ne fosse il caso, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente il richiedente.

Questo parere sarà trasmesso al Ministero per via gerarchica, insieme alla domanda di riposo con i relativi documenti. Per i militari di truppa dell'esercito i comandanti dei corpi potranno direttamente corrispondere col Ministero della guerra.

Art. 55.

Contro il giudizio della visita collegiale di cui agli articoli 45 e 47, l'interessato potrà appellarsi a quello del medico provinciale, o del direttore di sanità del corpo d'armata o del dipartimento, secondochè si tratti d'impiegato civile ovvero di

militare di terra o di mare, e questi, ad invito dell'autorità civile o militare, cui venne rivolta la domanda di riposo, lo visiterà personalmente, rilasciando un certificato da compilarsi con le norme stabilite per quelli delle visite collegiali.

Art. 56.

Pervenute al Ministero le domande con i documenti e i certificati medici, e riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà dallo stesso invitata la direzione di sanità del regno, se trattasi d'impiegato civile, o il rispettivo ispettorato di sanità, se trattasi di militare dell'esercito o dell'armata, ad esaminare i giudizi di competenza medica, ed a pronunciare in proposito un parere finale.

Art. 57.

Per gli impiegati civili dei Ministeri della guerra e della marina, e per quelli degli uffici dipendenti, si procederà analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali dell'esercito e e dell'armata.

CAPO IV.

CLASSIFICAZIONE DELLE FERITE ED INFERMITÀ PER I MILITARI.

Art. 58.

Allorquando le ferite, lesioni od infermità riportate per causa di servizio rendano il militare inabile in modo permanente al servizio, gli ufficiali medici dovranno dichiarare nel certificato della visita collegiale di cui all'articolo 47, in quale delle tre categorie designate dagli articoli seguenti, siano le medesime da comprendersi.

Art. 59.

Sono da assegnarsi alla prima categoria:

a) la perdita intiera ed incurabile della vista;

b) l'amputazione di due membri;

c) la perdita assoluta ed incurabile dell'uso dei due membri.

Art. 60.

La coesistenza di due malattie od imperfezioni, ciascuna equivalente alla perdita assoluta di una mano o di un piede, sarà considerata come equivalente alla perdita di due membri.

Art. 61.

Sono da comprendersi nella seconda categoria:

a) l'amputazione di un membro;

b) la perdita assoluta ed incurabile dell'uso di un membro, e le infermità equivalenti, ossiano:

1° l'immobilità del capo e le permanenti deviazioni sue o della colonna vertebrale, tali da apportare grave deformità o grave ostacolo agli atti essenziali della vita;

2° le lesioni del cranio, accompagnate da gravi e permanenti dissesti funzionali encefalici;

3° la sordità compiuta e bilaterale;

4° le alterazioni delle facoltà mentali, gravi e permanenti nelle diverse loro forme;

5° la paralisi delle palpebre dei due occhi, dei muscoli del collo, dei lombi;

6° il tremito permanente al grado da rendere malferma la deambulazione o da impedire l'uso di un arto principale;

7° l'epilessia, le vertigini gravi pel grado e per la frequenza;

8° le gravi alterazioni organiche d'ambo gli occhi con diminuzione della vista così da impedire il dirigersi nelle vie da solo;

9° le lesioni organiche e funzionali della lingua, di tale gravità da doversi considerare perduta la facoltà della loquela, difficile la deglutizione;

10° la disfagia grave e permanente;

11° le gravi lesioni organiche della laringe, della trachea, dei polmoni, le fistole delle vie aeree, che arrechino grave dissesto alle funzioni respiratorie;

12° le gravi alterazioni organiche del cuore o del pericardio;

13° le fistole epatiche, spleniche, gastriche ed intestinali;

14° il vomito ed il rigurgito abituali e con manifesta lesione della nutrizione;

15° le cachessie inoltrate e il marasmo grave;

16° l'ano preter-naturale, la fistola retto-vescicale, la incontinenza delle fecci, la enuresi continua, l'iscuria, l'ematuria e la piuria gravi, croniche, permanenti;

17° la perdita totale o quasi totale del pene, l'evirazione;

18° la mancanza o la perdita assoluta dell'uso delle prime tre dita di una mano, di quattro dita di una mano, di cinque dita tra le due mani, delle due dita pollice ed indice di una mano ed insieme del pollice dell'altra mano;

19° l'artritide cronica riuscita ad organiche gravi viziature d'una principale articolazione, con grave lesione della funzionalità;

20° la carie e le necrosi estese, quando hanno sede in ossa cospicue;

21° gli aneurismi di cospicui tronchi arteriosi, le dilatazioni vasali estese, pericolose o manifesta causa d'impedimento della funzione di un membro principale;

22° tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, gravi permanenti e tali da arrecare conseguenze identiche a quelle delle malattie ed imperfezioni sovra indicate.

Art. 62.

La esistenza di più infermità o lesioni di natura diversa, ma di gravità minore di quelle considerate come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede, saranno tuttavia ritenute come equivalenti ad essa perdita, quando dalle medesime risulti uno stato di organico debilitamento, o di funzionale alterazione, equivalente a quello che consegue ad una infermità o lesione di seconda categoria.

Art. 63.

Debbono ascriversi alla terza categoria le ferite, lesioni, od infermità non comprese nelle categorie antecedenti, ma che pur rendono il militare inabile a proseguire o riassumere più tardi il servizio nel corpo cui appartiene o in altro qualsiasi dell'esercito o dell'armata,

Art. 64.

In caso di aggravamento delle lesioni od infermità per le quali un militare fu collocato a riposo, potrà il medesimo far valere i suoi maggiori diritti mediante apposita domanda accompagnata dal decreto di pensione, e da un certificato medico, entro il termine di cinque anni dal dì del suo collocamento a riposo.

Per accertare l'aggravamento dell'infermità si seguiranno le norme enunciate nel capo III del presente titolo.

TITOLO IV.

Delle domande per infermità non provenienti da causa di servizio

CAPO I.

DELL'ACCERTAMENTO DELLA FISICA INABILITÀ.

Art. 65.

Quando le domande degli impiegati civili e dei militari tendono od ottenere il riposo o la riforma per infermità o lesioni non dipendenti da causa di servizio, l'autorità civile o militare, alla quale venne rivolta la domanda, provvederà per la visita medica collegiale come al titolo precedente, con le stesse norme e cautele.

Art. 66.

I medici, nel loro certificato, dopo la descrizione dell'infermità, dichiareranno semplicemente se l'impiegato o il militare sia per essa divenuto inabile in modo permanente a proseguire il servizio od a riassumerlo.

Art. 67.

Eseguita la visita collegiale, la dimanda dell'impiegato o del militare insieme allo stato di servizio, alla fede di nascita, ed al certificato medico, sarà trasmessa al Ministero per via gerarchica, o per via diretta se riguarda militari di truppa dell'esercito, e il Ministro la sottoporrà all'esame della direzione di sanità del regno o dell'ispettorato di sanità militare competente, per il suo parere definitivo sulla inabilità al servizio del richiedente.

Art. 68.

Anche nei casi d'infermità non provenienti da causa di servizio è ammessa la visita di appello, di cui all'articolo 55, che potrà anche essere provocata dall'amministrazione.

CAPO II.

DELLA RIFORMA DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO E DELL'ARMATA PER DIFETTO D'IDONEITÀ INTELLETTUALE.

Art. 69.

L'ufficiale dell'esercito o dell'armata il quale per menomata idoneità intellettuale non sia più in condizioni di esercitare l'ufficio inerente al suo grado, e non raggiunga i venticinque anni di servizio richiesti per il collocamento a riposo, viene collocato in riforma, a senso della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 70.

Quando accada che un ufficiale sia dal comandante di corpo, o capo di servizio, ovvero da un'autorità a questo superiore, reputato non più idoneo a servire nel proprio grado per il motivo accennato nel precedente articolo, il Ministero dovrà esserne informato per via gerarchica, mediante particolareggiato rapporto.

Art. 71.

Trattandosi d'un ufficiale dell'esercito, il Ministero, se trova motivo a procedere, ordinerà al comandante del corpo d'armata, nel cui territorio risiede l'ufficiale, di convocare una commissione, composta di due ufficiali generali, e di un comandante di divisione come presidente, dei quali nessuno abbia avuto occasione di pronunziarsi sul rapporto di cui all'articolo precedente.

Per gli ufficiali dell'armata la commissione sarà nominata dal Ministero e si comporrà di tre ufficiali ammiragli o di grado corrispondente, di cui uno, avente il grado di vice ammiraglio, assumerà la presidenza.

Art. 72.

Questa commissione, mediante le informazioni e le prove che stimerà opportune, farà riconoscere personalmente da uno dei suoi membri se realmente l'ufficiale non sia più in possesso delle qualità di mente necessarie per adempiere alle funzioni del suo grado, e quindi delibererà, a maggioranza di voti, se il medesimo sia o no da collocarsi in riforma.

Prima però di procedere all'esame dell'ufficiale, la commissione lo informerà dei motivi per i quali viene proposto a riforma, ed esso potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, che saranno inserte negli atti della commissione stessa.

Art. 73.

L'atto deliberativo della commissione sarà poi, insieme colle altre carte, trasmesso al Ministero dal comandante il corpo d'armata o il dipartimento militare marittimo, con un rapporto nel quale sia espresso l'avviso sul provvedimento proposto dalla commissione.

TITOLO V.

Delle domande per liquidazione di pensione, assegno e indennità

CAPO I.

DELLE DOMANDE DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEI MILITARI.

Art. 74.

Gl'impiegati civili per ottenere la liquidazione della pensione o indennità che loro spetti per legge, dovranno presentare istanza al Segretariato generale della Corte dei conti, sia direttamente, sia col mezzo dell'ufficio al quale appartenevano, ossia infine mediante la prefettura o sottoprefettura del luogo di residenza.

Le dimande di liquidazione di pensione motivate da infermità, lesioni o ferite dipendenti da causa di servizio, come pure quelle degli impiegati civili dei Ministeri della guerra e della marina, e degli uffici dipendenti, dovranno sempre essere trasmesse alla Corte dei conti a mezzo del Ministero da cui dipendeva l'impiegato.

Art. 75.

L'ufficiale, dopo aver ricevuto partecipazione del provvedimento col quale viene collocato a riposo, in riforma, in posizione di servizio ausiliario, ovvero rivocato o rimosso con

diritto ad assegnamento vitalizio o temporaneo, farà pervenire al competente Ministero, per mezzo del comandante di corpo o capo di servizio cui apparteneva, o del distretto militare nel quale avrà stabilito la sua residenza, e senza che occorra seguire la via gerarchica, l'istanza per la liquidazione della pensione o dell'assegno, diretta al segretario generale della Corte dei conti.

Art. 76.

L'istanza dovrà indicare il nome, il cognome e la qualità del richiedente, deve essere da lui sottoscritta, contenere l'oggetto della domanda e l'indicazione del luogo dove intenda riscuotere la pensione, l'assegno o l'indennità, ed il preciso indirizzo dell'abitazione per le notificazioni che occorressero nel procedimento di liquidazione.

Alla istanza sarà fatto seguire l'indice numerato dei documenti che la corredano.

Art. 77.

Alla istanza saranno uniti i seguenti documenti:

1° l'atto di nascita del richiedente;

2° il decreto o altro provvedimento che fece cessare l'impiegato civile o il militare dal servizio;

3° i decreti o gli altri titoli originali di nomina e promozione, concessione di sessenni, collocamenti in disponibilità o aspettativa, sospensioni, dispense, richiami in servizio, concessione di precedenti pensioni o di indennità, ed insomma tutti quei titoli che determinarono una nuova posizione del richiedente, sia per riguardo agli stipendi, sia per riguardo alla valutabilità dei servizi, omettendo per conseguenza quelli che si riferiscono a traslochi, destinazione a cariche speciali e simili;

4° lo stato autentico dei servizi prestati o la matricola militare, da cui dovrà specificatamente risultare la qualità, l'interruzione e la durata dei servizi e gli stipendi goduti.

Art. 78.

Gli impiegati retribuiti con aggio dovranno altresì presentare copie autentiche delle liquidazioni degli aggi goduti nell'ultimo quinquennio di servizio.

Qualora il contabile creda aver diritto all'applicazione dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovrà

presentare anche le copie autentiche delle liquidazioni relative agli aggi riscossi negli esercizi costituenti il primo anno dell'ultimo dodicennio di servizio effettivo.

Art. 79.

Se l'impiegato, per disposizione di legge, sia passato in servizio di una provincia, di un comune o di un ente o corpo morale, dovrà presentare uno speciale stato autentico di servizio, nel quale siano altresì indicati il montare annuo, e la decorrenza dei singoli stipendi; e sia fatta esplicita dichiarazione circa le eventuali interruzioni verificatesi nel servizio stesso.

Uguale stato autentico di servizio dovrà essere prodotto dall'impiegato che per disposizione di legge sia passato dal servizio di una provincia, di un comune o di un ente o corpo morale a servizio dello Stato.

Art. 80.

Gli ufficiali che passano dalla posizione ausiliaria a quella di riposo, presenteranno per regola generale la sola istanza ed il decreto della pensione già loro liquidata, come pure i decreti di chiamata in servizio effettivo e di ritorno nella posizione ausiliaria, quando fossero rimasti in attività più di sei mesi continui.

Art. 81.

Per i militari di truppa, il comandante di corpo, avuta partecipazione dal Ministero del collocamento a riposo o in riforma di un militare, trasmetterà al Ministero l'istanza per la liquidazione della pensione, conforme all'articolo 76 del presente regolamento, ed una dichiarazione dalla quale risultino la data precisa della cessazione del servizio, e l'ultimo assegno di cui il militare fu provveduto.

Per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sulle pensioni, l'alloggio in natura che riceve il militare di truppa del regio esercito, è computato per tutti indistintamente in ragione di lire sessanta annue in aggiunta all'assegno.

Art. 82.

Agli impiegati civili, non dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, saranno consegnati a cura delle competenti amministrazioni, la copia od estratto del decreto di cessazione dal servizio e lo stato autentico di servizio di cui al n. 4 dell'arti-

colo 77 del presente regolamento Sarà inoltre restituito l'atto di nascita che fosse stato presentato con la domanda di collocamento a riposo.

Art. 83.

Le copie dei decreti che fecero cessare dal servizio i militari e gli impiegati civili dei Ministeri della guerra e della marina, e degli uffici dipendenti, saranno unite alle istanze a cura del Ministero competente.

Art. 84.

I decreti e gli altri titoli relativi alla carriera debbono essere presentati alla Corte dei conti in originale, o nelle copie od estratti conformi rilasciati dalle rispettive amministrazioni: e gli stessi saranno poi restituiti alle parti interessate, secondo il disposto dell'articolo 126 del presente regolamento.

Possono però essere anche presentate copie di detti decreti e titoli, debitamente autenticate.

Art. 85.

Nel caso di riabilitazione del condannato, di cui all'articolo 185 del testo unico delle leggi sulle pensioni, che non avesse ottenuto la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità, dovrà unirsi alla istanza il decreto di riabilitazione, insieme agli altri documenti richiesti dal presente regolamento.

CAPO II.

DELLE DOMANDE DELLE FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEI MILITARI.

Sezione 1ª. — *Delle domande di trattamento ordinario.*

Art. 86.

Le vedove e gli orfani degli impiegati civili e dei militari, morti in servizio o pensionati, presenteranno al segretariato generale della Corte dei conti l'istanza per la liquidazione della pensione, assegno, o indennità che possa loro spettare ai termini di legge, o direttamente, o per mezzo dell'amministrazione da cui dipendeva il rispettivo marito o padre, od anche per mezzo della prefettura o sottoprefettura del luogo ove dimorano.

I Ministeri a richiesta della Corte dei conti forniranno le notizie e i documenti necessari che fossero in loro possesso, per l'accertamento del diritto a pensione dei richiedenti.

Art. 87.

Le vedove degli impiegati civili e dei militari morti in effettivo servizio, in disponibilità o in aspettativa, dovranno unire alla domanda i seguenti documenti:

1° il proprio atto di nascita;

2° l'atto di nascita del marito;

3° l'atto di matrimonio;

4° l'atto di morte del marito;

5° un atto giudiziale di notorietà, od anche un certificato municipale, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro l'istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo, e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva, ed inoltre se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito;

6° altro simile certificato, che può anche essere unito al precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, e se la madre conviva o meno coi figli, e rechi inoltre la data della nascita di ogni singola persona, e per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

7° lo stato autentico dei servizi, o copia della matricola militare, che può richiedersi dagli interessati al Ministero competente ovvero al comandante del corpo;

8° i titoli relativi alla carriera, indicati al n. 3 dell'art. 78 se trattasi della vedova di un impiegato civile o di un ufficiale; o la dichiarazione di cui all'art. 81, se trattasi della vedova di un militare di truppa.

Art. 88.

Le vedove degli impiegati civili e dei militari già pensionati, od in posizione ausiliaria, dovranno unire alla domanda di riversibilità di pensione i documenti accennati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo precedente, e la copia del decreto o titolo di concessione della pensione goduta dal marito.

Qualora la vedova non sia in grado di presentare quest'ultimo documento, potrà procurarsi un certificato equivalente o dalla delegazione del tesoro, o dall'ufficio incaricato del pagamento della pensione al marito.

Art. 89.

Gli orfani d'impiegato civile o di militare morto in servizio, privi anche di madre, ai documenti accennati ai numeri 2,

3, 4, 6, 7 e 8 dell'art. 87, aggiungeranno l'atto di morte della madre e gli atti di loro nascita.

Art. 90.

Gli orfani d'impiegato civile o di militare pensionato, e di madre premorta al marito, uniranno alle loro domande di riversibilità di pensione i documenti indicati ai numeri 3, 4 e 6 del citato articolo 87, nonchè l'atto di morte della madre, gli atti di loro nascita, ed il titolo di concessione, o certificato equivalente, della pensione del padre.

Art. 91.

Gli orfani di madre già provveduta di pensione presenteranno gli atti di loro nascita, quello di morte della madre, la situazione di famiglia al giorno della morte della genitrice, ed il titolo, di concessione, o certificato equivalente della pensione della madre.

Art. 92.

Quando sia stata pronunciata definitiva separazione di corpo contro la madre, o sia avvenuto il passaggio di lei ad altre nozze, gli orfani, in aggiunta ai documenti enumerati agli articoli precedenti, presenteranno copia autentica dell'atto di separazione o dell'atto del nuovo matrimonio.

Art. 93.

Quando i figli, sia dell'ultimo o di precedente matrimonio dell'impiegato civile o del militare, non convivessero con la vedova per ottenere la quota di pensione ad essi spettante a' termini di legge, dovranno presentarne alla Corte dei conti regolare domanda, producendo un atto giudiziale di notorietà, o un certificato municipale, comprovante che vivono separati dalla madre o madrigna.

Uguale domanda dovranno produrre i figli e figliastri che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione, ma in questo caso dal documento sopraddetto dovrà risultare il giorno in cui avvenne la separazione.

Art. 94.

Alle domande delle vedove e degli orfani dei militari morti in effettivo servizio o in pensione, si dovrà pure unire copia autentica del permesso di matrimonio, o della dichiarazione d'indulto accordato al marito o padre rispettivo, salvo che il

matrimonio sia stato contratto in tempo in cui lo sposo non fosse tenuto a chiedere l'autorizzazione, ovvero sia applicabile ai richiedenti il disposto degli articoli 126 a 129 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

Art. 95.

Le vedove e gli orfani cui fosse applicabile il disposto degli articoli 117 e 118 del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno pure presentare un certificato comprovante i rilasci eseguiti dal loro rispettivo marito o padre.

Art. 96.

La moglie, ed in mancanza di essa, i figli minorenni e le figlie minorenni, purchè nubili, di un assente, per conseguire temporaneamente la riversibilità degli assegni già concessi o che avrebbero potuto competere al rispettivo marito o padre per i servizi resi, dovranno presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

In luogo dell'atto di morte, dovrà presentarsi copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale, in conformità delle disposizioni del titolo III del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, dovrà presentarsi nuova istanza per il conseguimento della pensione definitiva, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

Art. 97.

La moglie ed i figli dell'impiegato civile e del militare, in effettivo servizio o in pensione, che per effetto di condanna penale abbia perduto il diritto a pensione o il godimento della stessa, o che si trovi sospeso dall'esercizio di questi diritti, oltre i documenti indicati pei singoli casi dagli articoli precedenti, dovranno anche presentare copia autentica della sentenza di condanna, sulla quale sarà altresì indicato se la medesima sia passata in giudicato.

Sezione 2ª. — *Delle domande di trattamento privilegiato.*

Art. 98.

Quando le domande siano motivate dalla morte di un impiegato civile o di un militare, attribuita a causa di servizio, saranno alle stesse unite, secondo i casi, i documenti di cui

alla sezione precedente, ed il Ministero farà procedere all'accertamento dei fatti pei quali s'invoca pensione privilegiata.

L'autorità civile o militare, cui sia dal Ministero commesso di raccogliere le prove della morte di un impiegato civile o di un militare avvenuta in servizio comandato, ovvero in conseguenza di ferite, lesioni od infermità dipendenti da causa di servizio, seguirà nell'adempimento del suo mandato le norme tracciate dai seguenti articoli.

Art. 99.

La morte avvenuta in servizio comandato o per effetto di ferite, lesioni od infermità contratte per causa di servizio sarà provata:

a) coi rapporti ufficiali, processi verbali, estratti dal registro dei disgraziati accidenti, o dichiarazioni che fossero state compilate per debito d'ufficio, ovvero con atti d'inchiesta, da cui risultino la data, il luogo e le circostanze dei fatti;

b) con certificati d'ufficiali di sanità civili o militari, ed in mancanza di questi con attestazioni di autorità o con atti di inchiesta, comprovanti come il fatto allegato sia stato causa diretta della morte, o dell'infermità, cui dovette soccombere l'impiegato civile od il militare.

Art. 100.

La morte avvenuta per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, sarà provata:

a) con un certificato dell'autorità civile o militare del luogo dove avvenne la morte, dal quale consti che in quel tempo dominava ivi la malattia cui viene attribuita la morte;

b) con un certificato del capo di servizio o comandante di corpo da cui consti che l'impiegato civile o il militare dovette per causa di servizio ossoggettarsi in modo eccezionale all'influenza di tale malattia;

c) con un certificato del direttore dell'ospedale dove l'impiegato civile o il militare fu ricoverato, ovvero del sanitario che ne ebbe la cura, da cui consti che fu vittima della suddetta malattia.

Ove non fosse possibile procurarsi il certificato dell'ufficiale di sanità, vi supplirà l'autorità civile o militare del luogo, con una inchiesta.

Art. 101.

Se la morte, per le cause di cui all'articolo precedente, fosse avvenuta a bordo d'una nave dello Stato, sarà giustificata:

a) da un attestato del comandante della nave, da cui risulti che al tempo della morte dominava a bordo la malattia, e che la persona defunta dovesse per ragioni di servizio subirne l'influenza;

b) da un estratto del gran giornale di bordo;

c) da un certificato dell'ufficiale di sanità che avrà curato l'infermo e da cui risulti che tale malattia ne ha cagionata la morte.

Alla mancanza di questo certificato, potrà supplirsi con atti d'inchiesta, analogamente a quanto è prescritto dal precedente articolo.

Art. 102.

Nei certificati sanitari riguardanti impiegati civili o militari morti per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose, o endemiche, di cui ai precedenti articoli 100 e 101, i medici dovranno:

1° descrivere accuratamente la malattia, indicando tutti i sintomi che la caratterizzano, e designandola col nome sotto il quale è volgarmente più conosciuta;

2° determinarne l'origine, l'andamento, la durata, la continuità e l'esito.

Art. 103.

La morte avvenuta in battaglia od in navigazione, dovrà essere provata nei modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile.

Art. 104.

Il Ministero, sentita la direzione di sanità del regno o l'ispettorato di sanità militare competente, a seconda dei casi, rimetterà gli atti alla Corte dei conti per le sue deliberazioni.

Se però la morte dell'impiegato civile o del militare sia provata in modo di rendere superfluo ogni giudizio di periti sanitari, il Ministero potrà astenersi dal chiedere il suddetto parere finale salvo a provocarlo ove la Corte dei conti lo ritenesse necessario.

Art. 105.

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alle vedove ed agli orfani contemplati agli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni: avvertendo che alle domande delle vedove dovranno essere allegati gli atti di nascita dei figli minorenni, e delle figlie nubili minorenni.

Sezione 3ª. — *Delle domande dei genitori, dei fratelli, e delle sorelle dei militari.*

Art. 106.

Per l'accertamento del diritto a pensione dei genitori e dei fratelli e sorelle di militari, morti per causa di servizio, si seguiranno le stesse norme stabilite dalla sezione precedente.

Art. 107.

Il genitore del militare dovrà unire alla domanda di liquidazione di pensione i seguenti documenti:

1° il proprio atto di nascita;

2° l'atto di nascita del figlio defunto;

3° l'atto di matrimonio dei genitori del defunto;

4° l'atto di morte del militare;

5° una dichiarazione della giunta municipale da cui risulti che il defunto era l'unico sostegno del richiedente;

6° un giudiziale atto di notorietà, o un certificato municipale, comprovante la situazione della famiglia del richiedente al giorno della morte del militare, che comprenda anche i figli non conviventi col padre o colla madre, e colla data di nascita di ciascun membro, e per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

7° altro simile certificato comprovante che il militare stesso non lasciò vedova o figli, e se la richiedente è la madre, che essa si trova tuttora in stato vedovile;

8° gli atti di nascita dei figli maschi superstiti;

9° il certificato medico di cecità o l'atto di morte dell'altro coniuge quando ne sia il caso;

10° la matricola o stato di servizio del militare, da rilasciarsi dal corpo;

11° i titoli relativi alla carriera accennati al n. 3 dell'articolo 77 se il militare defunto aveva grado d'ufficiale, o la dichiarazione degli assegni, di cui all'articolo 81 del presente regolamento, se apparteneva alla truppa.

Art. 108.

I fratelli e le sorelle nubili minorenni del militare defunto, orfani di entrambi i genitori, dovranno presentare a corredo della domanda di pensione i documenti accennati ai numeri 1 a 7, 10 e 11 dell'articolo precedente, e gli atti di morte dei genitori.

TITOLO VI.

Disposizioni speciali per taluni corpi armati e per gli operai della guerra e marina

---

CAPO I.

CORPI ARMATI.

Art. 109.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili agli agenti appartenenti a speciali corpi armati, di cui al titolo V del testo unico delle leggi sulle pensioni, applicandosi ai medesimi, secondo il grado rispettivo, le norme stabilite per gli ufficiali, ovvero quelle per i militari di truppa, e parimenti lo saranno alle loro famiglie.

Art. 110.

Saranno obbligati a presentare il permesso di matrimonio le vedove e gli orfani degli agenti appartenenti a corpi armati, i cui regolamenti speciali vietano a coloro che ne fanno parte di contrarre matrimonio senza il superiore consenso.

CAPO II.

OPERAI BORGHESI.

Art. 111.

Per gli operai borghesi della guerra, e per gli operai permanenti e lavoranti avventizi di marina di cui al titolo V, capo II, del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno

osservarsi le disposizioni per i militari di truppa e le loro famiglie, in quanto sieno ad essi applicabili, e colle avvertenze di cui agli articoli seguenti.

Art. 112.

Nelle visite sanitarie l'idoneità degli operai deve essere giudicata in rapporto alla specialità del loro servizio. A tal fine, agli altri documenti da consegnarsi all'autorità sanitaria, deve unirsi la dichiarazione del direttore dello stabilimento o dei lavori, comprovante esplicitamente che l'individuo è inabile a proseguire il servizio nella specialità cui è assegnato.

Art. 113.

Per notificare la data di cessazione dal servizio e la paga, giusta l'articolo 82 del presente regolamento, le direzioni degli stabilimenti o dei lavori, compileranno apposita dichiarazione dalla quale risulti:

1° la data precisa in cui l'operaio cessò dal servizio, cioè l'ultimo giorno pel quale gli fu corrisposta la paga, o il sussidio giornaliero, in caso di malattia;

2° l'ammontare dell'ultima sua paga giornaliera, da calcolarsi, per gli operai borghesi della guerra, nel modo indicato all'articolo 161 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

Art. 114.

Quando trattasi di operai di marina, o di operai della guerra che si trovassero compresi all'atto del collocamento a riposo nella categoria *A* della tabella VI annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni, si dovranno pure indicare nella suddetta dichiarazione tutte le paghe da essi godute negli ultimi dodici anni di servizio effettivo.

Art. 115.

Gli orfani ai quali fosse applicabile l'art. 169 del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno presentare l'atto di morte del padre, e un atto giudiziale di notorietà o certificato municipale comprovante che non hanno diritto a pensione a carico dello Stato, per i servizi del padre.

TITOLO VII.

Della liquidazione e del pagamento delle pensioni

—

CAPO I.

DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI.

Art. 116.

Nel segretariato generale della Corte dei conti sarà tenuto registro delle istanze che verranno presentate o trasmesse alla Corte per liquidazione di pensioni, assegni ed indennità.

Art. 117.

Richiesti alla parte interessata o alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti che occorrono, sarà compilato negli uffici della Corte un progetto di liquidazione.

Le richieste di documenti o di notizie alle parti si potranno fare per mezzo delle autorità competenti, e qualora ne facciano domanda espressa, anche direttamente, a loro spese, ai termini dell'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, e del regio decreto 30 novembre 1890, n. 7302.

Art. 118.

Il presidente della sezione destinerà un consigliere relatore sopra ciascun progetto di liquidazione.

Sarà fatta comunicazione al procuratore generale presso la Corte stessa del progetto di liquidazione con l'istanza della parte, e gli altri documenti tutti che vi sono a corredo.

Art. 119.

Le parti potranno presentare o far presentare alla Corte memorie od altri documenti in appoggio alle loro istanze, e ne sarà fatta comunicazione al procuratore generale.

Art. 120.

Sarà comunicato al procuratore generale il risultato delle ulteriori istruzioni o indagini che fossero ordinate dalla Corte.

Art. 121.

Il procuratore generale, restituirà gli atti alla sezione, unendo al progetto di liquidazione le sue conclusioni scritte.

Art. 122.

Nel giorno fissato, la sezione, sentito il rapporto del consigliere relatore, darà la sua deliberazione amministrativa, in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale.

Art. 123.

Quando la Corte deliberi non competere pensione alcuna, la deliberazione motivata della sezione sarà firmata dal presidente e dal segretario generale, ed una copia conforme di essa sarà comunicata alla parte, col mezzo della pretura competente, nelle forme prescritte dall'art. 127 del presente regolamento.

Art. 124.

Saranno comunicate al procuratore generale le deliberazioni difformi dalle sue conclusioni.

Art. 125.

In conformità della deliberazione della Corte sul progetto di liquidazione, sarà dato da essa il decreto che assegna la pensione.

Il decreto conterrà il numero d'ordine, il cognome, nome la data ed il luogo di nascita, la qualità del pensionato, la legge applicata, il montare in cifra ed in lettere, la decorrenza e la durata della pensione. Conterrà anche l'indicazione dei servizi valutati e di quelli esclusi, come pure i motivi pei quali non venne accolta in qualche parte la domanda. Infine dovrà risultare il Ministero a carico del quale deve imputarsi la pensione, l'assegno, o l'indennità; come pure dovrà indicarsi se si tratta di pensione di diritto, di autorità, ovvero di riversibilità.

Il decreto sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario generale.

Art. 126.

L'originale del decreto che assegna la pensione sarà conservato nel segretariato generale della Corte dei conti, e nello stesso si conserveranno pure gli originali delle deliberazioni negative, di cui all'articolo 123.

Una copia conforme dei decreti di concessione sarà trasmessa al Ministero del tesoro per i provvedimenti di sua competenza.

Un'altra simile copia sarà comunicata, a mezzo della pretura, alla parte, nelle forme prescritte dall'articolo seguente, ed alla medesima, saranno restituiti i documenti da essa presentati, ad eccezione degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono restare a corredo degli atti di liquidazione.

Nel caso però di deliberazione in tutto o parzialmente negativa, la restituzione dei documenti avrà luogo trascorso il termine utile per il ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti, di cui all'art. 131 del presente regolamento.

Art. 127.

Le preture faranno eseguire gratuitamente la consegna delle deliberazioni e dei decreti della Corte, in uno ai relativi documenti, per mezzo degli uscieri giudiziari, da esse dipendenti.

L'usciere estenderà referto della notificazione eseguita e ne consegnerà copia alla parte a cui la notificazione è fatta. L'originale del referto, munito di bollo e del *visto* del pretore, sarà, per mezzo del pretore medesimo, trasmesso alla Corte dei conti.

Il referto deve contenere le indicazioni seguenti:

1° data in tutte lettere e luogo in cui segue la notificazione;

2° nome e cognome dell'usciere con l'indicazione dell'autorità giudiziaria a cui è addetto;

3° nome, cognome, qualità della persona a cui è fatta la notificazione;

4° data e numero del provvedimento notificato;

5° cifra e decorrenza della pensione, o cifra dell'indennità portata dal decreto notificato, o dispositivo della deliberazione che sia in tutto o in parte contraria alla domanda;

6° nome della persona a cui l'atto viene consegnato;

7° sottoscrizione dell'usciere.

Art. 128.

Qualora dall'istanza non risultasse il mandamento nella cui giurisdizione è compreso il luogo di residenza della parte, la trasmissione delle deliberazioni, dei decreti e dei documenti, ove ne sia il caso, sarà fatta alla prefettura o sottoprefettura che provvederà per la consegna, a mezzo della pretura, nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 129.

Qualora la pensione, l'assegno o l'indennità vada ripartito fra lo Stato ed altro ente o corpo morale, sarà comunicato anche a questo, per ogni effetto di legge, una copia del relativo decreto di concessione, nel modo indicato all'articolo 127 del presente regolamento.

Art. 130.

Il procuratore generale della Corte dei conti curerà che gli elenchi delle pensioni, assegni e indennità, concessi dalla Corte medesima, siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 131.

I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla Corte dei conti, nel termine di novanta giorni, a decorrere da quello in cui avviene la consegna della deliberazione o del decreto impugnato. Questo termine decorre per il Procuratore generale dalla data della deliberazione della Corte.

Il procedimento in caso di ricorso è stabilito dal regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884, modificato dal regio decreto 12 maggio 1864, n. 1777.

Quando il reclamo sia diretto contro una deliberazione della sezione liquidatrice, nella quale, oltre allo Stato, siano interessati provincie, comuni od altri enti, il reclamo, le risposte e le domande che da ciascuno di essi venissero presentati, non meno che le conclusioni scritte del Procuratore generale dovranno essere notificati a tutti gli altri interessati, ed a tutti dovrà pure notificarsi il decreto con cui viene fissata l'udienza per la discussione della causa.

Art. 132.

Nei ricorsi per revocazione contro le decisioni della Corte, in sezioni unite, sarà seguito il procedimento indicato nel titolo I, capitolo IV, del regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884.

Art. 133.

A coloro che sono ammessi a far liquidare pensioni od assegni a carico dello Stato, si potrà accordare dal Ministero del tesoro, sulla proposta del Procuratore generale presso la Corte

dei conti, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile temporaneo da imputarsi sul trattamento definitivo che sarà loro dovuto.

Coloro che vorranno ottenere quest'acconto dovranno farne espressa domanda al segretariato generale della Corte dei conti, che proporrà l'entità dell'acconto mensile, il quale non potrà in nesun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione o dell'assegno presumibilmente dovuto.

Art. 134.

Le pensioni e le indennità che competono agli impiegati retribuiti ad aggio od alle loro vedove o figli, potranno essere provvisoriamente liquidate nel caso in cui la cessazione dal servizio degli impiegati stessi avvenga durante il corso di un esercizio finanziario, sulla media degli aggi riscossi negli esercizi precedenti.

In questo caso però sarà attribuita soltanto una parte della pensione o indennità nella misura di non più di cinque sesti del montare della somma risultante dalla liquidazione.

Si provvederà poi alla liquidazione definitiva quando sia accertato il montare dell'aggio spettante per l'ultimo periodo di gestione.

Art. 135.

I militari ammessi a far liquidare pensione od assegno, i quali desiderano ricevere acconti mensili, potranno farne apposita domanda, nella quale sia ripetuta l'indicazione del domicilio.

Le domande di acconto degli ufficiali verranno trasmesse al ministero della guerra o della marina insieme colla domanda di liquidazione di pensione, quelle dei militari di truppa colla dichiarazione di cessazione dal servizio e degli assegni.

Potrà anche tener luogo della domanda una semplice comunicazione dell'autorità militare incaricata della trasmissione dei documenti.

CAPO II.

DEGLI ATTI E DOCUMENTI PER USO DI PENSIONE.

Art. 136.

A tenore dell'articolo 20, n: 32, del testo unisco delle leggi sulle tasse di bollo in data 13 settembre 1874, n. 2077, le domande di collocamento a riposo e in riforma, e quelle di liquidazione di pensioni, assegni e indennità, devono essere scritte su carta da bollo da una lira.

Invece i documenti, che si uniscono alle domande sudette, sono esenti da tassa di bollo, ai sensi dell'articolo 21, n. 26 della stessa legge.

Art. 137.

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale civile, se sono rilasciati dai municipi, e dalle curie vescovili, rispettive, se rilasciati dalle autorità parrocchiali.

Art. 138.

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte devono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile.

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.

Art. 139.

I certificati municipali, di cui all'articolo 87, numeri 5 e 6, ai numeri 6 e 7 dell'articolo 107, ed all'articolo 115 del presente regolamento, saranno redatti secondo le risultanze dei registri dello stato civile e di anagrafe, e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 140.

La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti sarà eseguita gratuitamente nei casi contemplati al n. 44 della

tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2086.

Gli atti provenienti dall' estero, anche se non soggetti al bollo, debbono però essere legalizzati, giusta il n. 43 della suddetta tabella.

Art. 141.

Alla mancanza di documenti originali comprovanti le nomine conseguite ed i servizi prestati, non si può supplire con attestazioni private.

Si ammetterà la presentazione dei documenti equipollenti quando per qualsiasi causa sia reso materialmente impossibile di ottenere la copia autentica dei documenti originali.

CAPO III.

DEL PAGAMENTO DELLE PENSIONI.

Art. 142.

Nel caso della riduzione di pensione previsto dall' ultimo alinea dell'articolo 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni, un terzo della somma disponibile verrà pagata al titolare, ed i due terzi rimanenti saranno devoluti a titolo di alimenti alla moglie, dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero alle figlie nubili o maschi minorenni, a carico di esso.

Qualora gli aventi diritto all'assegno alimentare superassero il numero di tre, la quota ad essi devoluta sulla somma disponibile, sarà portata ai tre quarti, restando ridotta ad un quarto la quota del titolare.

Nel caso poi che la moglie non convivesse con i figli, l'assegno alimentare sarà fra essi diviso nel modo stabilito all'articolo 106 del testo unico citato.

La ritenuta sulla pensione del condannato, e la concessione dell'assegno alimentare alla famiglia di lui, se del caso, avranno luogo con decreto del Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti.

Art. 143.

Per conseguire la quota di pensione, a titolo d'assegno alimentare, di cui all'articolo precedente, la moglie ovvero i figli del condannato dovranno allegare alla relativa domanda i documenti richiesti per la liquidazione della pensione; ed inoltre la sentenza di condanna.

Art. 144.

Il decreto di riabilitazione dovrà essere unito all'istanza che il pensionato, condannato e poi riabilitato, deve produrre al Ministero del tesoro per ottenere il pagamento della indennità già liquidata, o per essere ripristinato nel godimento della pensione di cui era in possesso all'atto della condanna.

Art. 145.

Il pubblico ministero, presso quella corte o tribunale che abbia pronunciato contro un pensionato condanna per alcuno dei reati previsti agli articoli 183 e 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni, trasmetterà al Ministero del tesoro copia della sentenza di condanna.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY SONNINO.



Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 48ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 novembre

OTTOBRE 31. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni, *pag.* 745.
NOVEMBRE 45. — Modificazioni al regolamento per i trasporti in ferrovia, *pag.* 751.

Atto N. **221**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed uffici**. — **Relative attribuzioni**. — 31 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 20 del R. Decreto 22 aprile 1888 N. 5385 (serie 3ª) portante l'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. Decreto 25 ottobre 1895 N. 641 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale della detta amministrazione;

Visto il Decreto ministeriale 15 maggio 1895 portante lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed uffici.

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

Determina:

Art. 1.

A datare dal 1° novembre 1895 è istituita nell'amministrazione centrale della guerra una nuova direzione generale col titolo *Direzione generale revisione dei conti* composta di un ufficio affari generali, e di tre divisioni, una delle quali sarà l'attuale divisione ragioneria, che cessa perciò di far parte del segretariato generale.

La Divisione assegni e contabilità dei corpi presso la direzione generale dei servizi amministrativi prende il nome di Divisione assegni e cassa e consterà di cinque sezioni.

Alla Divisione vestiario presso la detta Direzione generale dei servizi amministrativi è aggiunta una terza sezione.

Art. 2.

Le unite tabelle indicano il nuovo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed uffici, e le modificazioni che per effetto dell'articolo precedente sono apportate al riparto delle attribuzioni per ogni divisione, sezione od ufficio stabilito col Decreto ministeriale 15 maggio 1895.

Roma, addì 31 ottobre 1895.

Il Ministro. — MOCENNI.

RIPARTO *dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI OD UFFICI	Sezioni
Segretariato generale	Gabinetto del ministro	1
	Divisione stato maggiore	3
	Divisione personale del ministero servizio interno, pensioni e sussidi	2
	Divisione giustizia, scuole militari, personale sanitario e veterinario	3
	Ufficio ispezione veterinaria	—
Direzione generale fanteria e cavalleria	Ufficio affari generali	—
	Divisione fanteria	3
	Divisione cavalleria	2
Direzione generale artiglieria e genio	Ufficio affari generali	—
	Ufficio personali	1
	Divisione artiglieria	4
	Divisione genio	4
Direzione generale servizi amministrativi	Ufficio affari generali	—
	Divisione assegni e cassa	5
	Divisione sussistenze	3
	Divisione vestiario	3
	Divisione casermaggio e trasporti	2
	Divisione personali amministrativi e contabili	2
Direzione generale leve e truppa	Ufficio affari generali	—
	Divisione leve	3
	Divisione truppa	3
	Divisione matricole	2
	Ufficio stralcio delle raffierme	1
Direzione generale revisione dei conti	Ufficio affari generali	—
	Divisione ragioneria	4
	Divisione conti degli assegni	2
	Divisione conti del materiale	2

Gli uffici affari generali sono retti da un segretario sotto la dipendenza immediata del direttore generale.

L'ufficio personale presso la direzione generale d'artiglieria e genio è retto da un capo sezione.

L'ufficio d'ispezione veterinaria è retto dal colonnello veterinario.

MODIFICAZIONI *al riparto delle attribuzioni per ogni divisione, sezione ed ufficio.*

Segretariato generale.

Divisione ragioneria.

Soppressa.

Direzione generale servizi amministrativi.

Modificazioni:

Divisione assegni e cassa.

1ª Sezione.

Stipendi, assegni fissi ed indennità eventuali. — Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati. — Richieste di anticipazione degli assegni. — Predisposizione dei fondi per la mobilitazione. — Concorso dei sindaci nello invio dei militari sotto le armi.

2ª Sezione.

Amministrazione interna dei corpi e delle scuole. — Ispezioni amministrative. — Quadrupedi dei corpi di fanteria. — Somministrazioni straordinarie di fondi. — Conto corrente col tesoro. — Statistica delle masse.

3ª Sezione.

Compilazione e revisione dei regolamenti amministrativi. — Pubblicazione delle decisioni di massima. — Dotazioni di cancelleria per la mobilitazione. — Modellario degli stampati. — Servizio postale e telegrafico nelle sue relazioni coi corpi ed uffici militari. — Amministrazione delle truppe d'Africa.

4ª Sezione.

Revisione dei conti interni dei corpi di fanteria. — Masserizie dei corpi.

5ª Sezione.

Revisione dei conti interni di tutti gli altri corpi ed amministrazioni.

Divisione vestiario ed equipaggiamento.

1ª Sezione.

Divisa delle truppe. — Dotazioni di vestiario e di materiali di servizio generale. — Magazzini centrali. — Amministrazione del vestiario e dei materiali di servizio generale nei rapporti fra corpi e Stato. — Servizio ad economia.

2ª Sezione.

Bilancio. — Appalto di robe di vestiario e di servizio generale. — Contratti. — Conti correnti coi provveditori. — Contenzioso. — Conti del corredo. — Esami dei conti dei provveditori e richieste di pagamento relative. — Richieste di anticipazioni per spese del corredo e per le spese ad economia.

3ª Sezione.

Masse vestiario.

Direzione generale revisione dei conti.

Ufficio affari generali.

Personale e servizio interno della direzione generale. — Affari dei quali il direttore generale riserva a sè la trattazione.

Divisione ragioneria.

1ª Sezione.

Affari generali e di massima riguardanti la contabilità generale. — Bilanci. — Situazioni. — Conti consuntivi. — Scritture complesse. — Parificazione dei conti giudiziali. — Conto delle pensioni. — Versamenti casuali. — Reintegri.

2ª Sezione.

Contabilità delle spese pei capitoli riguardanti i servizi di artiglieria e genio. — Emissione di mandati di pagamento relativi e di quelli per spese casuali, di giustizia e per sussidi. — Contabilità delle spese fisse pagabili con ruolo, o con mandati diretti.

3ª Sezione.

Contabilità delle spese pei capitoli che provvedono alle competenze in natura, ai servizi della rimonta, del materiale sanitario, dell'istituto geografico e delle biblioteche militari. — Emissione dei mandati di pagamento relativi ai detti servizi e di quelli per le spese di ufficio, di stampe, di cancelleria, di posta e di telegrammi.

4ª Sezione.

Contabilità degli assegni ordinari ai corpi e personali del R. esercito, delle indennità di viaggio, dei trasporti, delle trasferte ed incarichi speciali, delle rafferme. — Conti correnti delle anticipazioni. — Statistica.

Divisione conti degli assegni.

1ª Sezione.

Revisione dei rendiconti generali degli assegni ordinari.

2ª Sezione.

Revisione rendiconti spese di viaggio. — Conti giudiziali delle scuole militari. — Rendiconti spese a carico di altri Ministeri e atti per il relativo rimborso.

Divisione conti del materiale.

1ª Sezione.

Revisione delle contabilità dei materiali dei servizi amministrativi — dei rendiconti delle spese pel servizio del corredo — dei rendiconti speciali delle spese pel materiale e delle contabilità delle biblioteche militari.

2ª Sezione.

Revisione delle contabilità degli stabilimenti delle sussistenze — dei conti dei dazi — delle contabilità delle imprese — dei conti delle derrate acquistate dal commercio — delle spese di illuminazione ed altre — delle contabilità delle spese ad economia pel casermaggio, pei magazzini centrali, pei mobili d'ufficio, pei depositi di allevamento cavalli, per la farmacia centrale.

N. **222**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento per i trasporti in ferrovia**. — 15 novembre.

Per effetto di trattative intervenute fra il Ministero e le Società esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e quelle della Sardegna, è stato ammesso, a deroga della disposizione contenuta nel § 58 del regolamento 15 luglio 1890 sui trasporti militari in ferrovia, che i carabinieri reali, quando vestono l'uniforme e dichiarano di viaggiare per motivi di ordine pubblico, siano esonerati dall'obbligo di presentare alla stazione di partenza il foglio di viaggio.

In conseguenza, per l'emissione dei biglietti a tariffa militare, sarà sufficiente la presentazione del mod. F.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 49ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 novembre

NOVEMBRE 25. — Scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi, *pag.* 753.
» 27. — Regolamento sul servizio di cassa in campagna, *pag.* 754.
» 28. — Aggiunta all'*Atto* 217 del 1893. — (Assegnazione delle reclute ai corpi), *pag.* 755.
» 28. — Apertura all'esercizio della linea Barletta-Spinazzola e dei tronchi Sora-Balsorano della linea Roccasecca-Avezzano; Praja d'Ajeta Tortora-S. Eufemia Marina della linea Battipaglia-Reggio Calabria; e Paternopoli-Monteverde della linea Avellino-Rocchetta S. Venere, *pag.* 755.
» 28. — Apertura all'esercizio della nuova stazione di Faenza e cambiamento di nome di altre stazioni ferroviarie, *pag.* 761.
» 28. — Modificazione alle Istruzioni per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1894 N. 463, che istituì la medaglia d'Africa, *pag.* 761.
» 29. — Infermerie presidiarie, *pag.* 762.

Atto N. **223**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi.** — 25 novembre.

Allo scopo di agevolare agli ufficiali delle armi a piedi l'intervento alle scuole di equitazione, che per essi sono istituite nei vari presidi durante il periodo invernale, il Ministero ha determinato di ridurre il contributo mensile stabilito

---

ERRATA CORRIGE
alla dispensa N. 47ª

Pag. 619, riga 3ª del sommario, *invece di*: agosto 3, *leggasi*: agosto 8.

Pag. 619, riga 4ª del sommario, *invece di*: pag. 000, *leggasi*: pag. 701.

Pag. 619, riga 6ª del sommario, *invece di*: pag. 000, *leggasi*: pag. 702.

Pag. 633, riga 6ª, *invece di*: art. 31, *leggasi*: art. 34.
» 636, » 16ª, » 29 marzo *leggasi*: 20 marzo.
» 657, » 21ª, » ufficiale che in servizio, *leggasi*: ufficiale in servizio.

Pag. 677, riga 29ª, *invece di*: *a*), *leggasi*: *b*).
» 681, » 8ª, » cui gli, *leggasi*: che gli.
» 688, » 3ª, » al diritto, *leggasi*: del diritto.
» 688, » 9ª, » concessioue, *leggasi*: concessione.
» 690, » 9ª, » N. 1761. *leggasi*: N. 1731.
» 691, » 2ª, » 25 maggio 11 luglio, *leggasi*: 25 maggio e 11 luglio.

Pag. 694, riga 16ª, *invece di*: « 000, *leggasi*: « 3000.
» 705, » 5ª, » diretta, *leggasi*: diretti.
» 707, » 14ª, » od altro, *leggasi*: ed altro.
» 716, » 7ª, » art. 24, *leggasi*: art. 34.
» 717, » 4ª, » siano, *leggasi*: sia.

per coloro che sono ammessi a frequentare le scuole medesime.

Epperlanto il § 3282 del regolamento di amministrazione è modificato come segue:

« § 3282. Gli ufficiali ammessi a frequentare la scuola « sono soggetti ad un contributo, da ritenersi sullo stipendio, « di lire tre al mese.

« Il contributo è ridotto alla metà, cioè a lire 1,50:

« *a*) se l'ufficiale è ammesso dopo la prima metà del mese, « o ne cessa, non per fatto proprio, innanzi alla seconda metà « del mese;

« *b*) se a causa della cattiva stagione il numero delle « lezioni nel mese è inferiore alla metà del numero normale « di lezioni stabilite dal comando del presidio.

« Non è soggetto a contributo l'ufficiale:

« *a*) per i mesi intieri di assenza autorizzata;

« *b*) quando nelle lezioni faccia uso di cavalli, di bardature o anche di sole bardature di sua proprietà ».

La presente disposizione s'intenderà avere effetto dal 1° novembre 1895.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **224.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Regolamento sul servizio di cassa in campagna.** — 27 novembre.

Con decreto reale del 25 ottobre è stato approvato un nuovo regolamento per il servizio e per la contabilità dei fondi e delle spese dell'esercito mobilitato, in sostituzione di quello stato approvato con R. decreto 23 novembre 1875, e che costituisce il titolo III del libro IV del regolamento sul servizio delle intendenze in guerra.

Ciascun comando, ispettorato od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di una copia di questo regolamento; però i comandi di corpo d'armata e di divisione ne provvederanno, nello stesso modo, due copie almeno; tre copie le direzioni territoriali di commissariato, una le sezioni staccate e gli uffici locali di commissariato.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso di ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 84 della nuova *Raccolta*.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 35.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **225**. — RECLUTAMENTO. — **Aggiunta all'Atto 217 del 1895. — (Assegnazione delle reclute ai corpi)**. — 28 novembre.

Al § 22 dell'*Atto* 217 del 1895 è aggiunto dopo l'ultimo comma il seguente:

« Anche queste reclute da assegnarsi dai distretti come operai, giusta il N. 34 dell'Elenco *B*, devono dar prova della loro abilità professionale mediante l'esperimento, di cui nella lettera *b*) del presente paragrafo ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **226**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio della linea *Barletta-Spinazzola* e dei tronchi *Sora-Balsorano* della linea *Roccasecca-Avezzano*; *Praja d'Ajeta Tortora-Santa Eufemia Marina* della linea *Battipaglia-Reggio Calabria*; e *Paternopoli-Monteverde* della linea *Avellino-Rocchetta Santa Venere***. — 28 novembre.

Si rende noto che vennero aperte all'esercizio le seguenti linee e tronchi ferroviari:

1° La linea *Barletta-Spinazzola* della lunghezza di chilometri 65,682 che comprende le stazioni di Canosa di Puglia e di Minervino Murge e le fermate di Canne e di Acquatetta.

Tanto le stazioni quanto le fermate (ma quest'ultime in via d'esperimento) vengono ammesse a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata e piccola velocità ordinaria, veicoli e bestiame.

Le distanze chilometriche fra le varie stazioni e fermate si rilevano dalla seguente tabella polimetrica:

BARLETTA

15	Canne				
25	11	Canosa di Puglia			
44	29	19	Minervino Murge		
53	39	29	10	Acquatetta	
66	51	41	23	13	SPINAZZOLA

2° Il tronco *Sora-Balsorano* di chilometri 12,878, appartenente alla linea *Roccasecca-Avezzano*, ed il quale comprende la sola stazione di Balsorano, che è ammessa indistintamente

a tutti trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità e piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame.

La distanza fra Balsorano e le altre stazioni del tronco Roccasecca-Sora, risultano dalla tabella polimetrica seguente:

ROCCASECCA

10	Arce				
14	5	Fontana Liri			
20	11	6	Arpino		
25	15	11	5	Isola Liri	
30	21	16	11	6	Sora
43	34	29	23	19	13 BALSORANO

3° Il tronco *Praja d'Ajeta Tortora-S. Eufemia Marinà* di chilometri 122,791 appartenente alla linea *Battipaglia-Reggio Calabria*, la quale perciò rimane completamente attivata all'esercizio.

Il nuovo tronco comprende le stazioni di Scalea, Verbicaro Orsomarso, Grisolia Cipollina, Diamante, Belvedere Marittimo, Capo Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Fuscaldo, Paola, S. Lucido, Fiumefreddo (Bruzio), Longobardi, Belmonte Calabro, Amantea, Serra Aiello, Nocera Tirinese, Falerna, e le fermate di Casaletto, Cirella Maierà e Guardia Piemontese.

Per la linea Battipaglia-Reggio Calabria riassumendo, tutte le stazioni, salvo le eccezioni di cui in appresso, sono abilitate ai servizi viaggiatori, bagagli, cani, grande velocità, piccola velocità, veicoli, bestiame, e piccola velocità accelerata. La stazione di Santa Caterina Reggio è abilitata solo ai servizi viaggiatori, bagagli, cani, e grande velocità limitatamente alle spedizioni di peso non superiore ai 50 chilogrammi. La stazione di Reggio Calabria Succursale solo ai servizi viaggiatori, bagagli e cani.

Le fermate di Pesto, Capitello, Casaletto, Cirella Maierà, Guardia Piemontese, Joppolo, solo ai servizi viaggiatori, bagagli cani e grande velocità colla limitazione di peso nelle spedizioni a 50 chilogrammi, eccettuato la prima per la quale non vi sono limiti.

Le fermate di Curinga e Favazzina ai soli servizi viaggiatori, bagagli e cani.

Le distanze fra le dette stazioni e fermate risultano dall'annessa tabella polimetrica.

4°. Il tronco *Paternopoli-Monteverde* lungo km. 78,161,67 della linea Avellino-Rocchetta Santa Venere, la quale perciò rimane completamente attivata all'esercizio con una lunghezza di km. 118,728,03.

Il nuovo tronco comprende le stazioni di Castelfranci, Montemarano, Montella, Bagnoli Irpino, Nusco, S. Angelo dei Lombardi, Lioni, Morra, Conza Andretta, Calitri Pescopagano, Monticchio e le fermate di Cassano Irpino, Cairano, Rapone Ruvo ed Aquilonia.

Tutte le stazioni della linea Avellino-Rocchetta Santa Venere riassumendo, sono abilitate ai servizi viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità e piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame.

Le fermate sono tutte abilitate solo ai servizi viaggiatori, bagagli limitatamente ai 50 kg. di peso, cani e merci a grande velocità collo stesso limite di peso per le spedizioni; eccettuata la fermata di Pisciolo, che non ha limiti di peso per i bagagli, e quella di Parolise Candida che è ammessa solo ai servizi viaggiatori, bagagli di 50 kg. di peso e cani.

Le distanze chilometriche fra le varie stazioni della linea si rilevano dall'annessa tabella polimetrica.

AVELLINO	8	10	11	18	21	23	25	27	33	38	41	44	49	55	61	64	71	77	82	88	92	100	101	105	111	119
Salza Irpina	2	4	10	14	15	18	20	26	30	34	37	42	48	54	57	63	70	74	81	85	92	94	98	104	112	
Parolise Candida	2	9	12	14	16	18	24	28	32	35	40	46	52	55	61	68	73	79	83	91	92	96	102	110		
Montefalcione	7	11	12	15	16	23	27	31	34	38	44	51	54	60	67	71	77	81	89	91	95	100	108			
Montemiletto	4	6	8	10	16	20	24	27	32	38	44	47	53	60	65	71	75	83	84	88	94	102				
Lapio	2	5	6	13	17	21	24	28	34	41	43	50	57	61	67	71	79	81	85	90	98					
Taurasi	3	5	11	15	19	22	27	33	39	42	48	55	59	66	70	77	79	83	89	97						
Luogosano S. Mango sul Calore	2	8	13	16	19	24	30	36	39	46	52	57	63	67	75	76	80	86	94							
Paternopoli	7	11	15	18	23	28	35	38	44	51	55	61	65	73	75	79	84	93								
Castelfranci	5	8	12	16	22	29	31	38	45	49	55	59	67	69	72	78	86									
Montemarano	4	7	12	18	24	27	33	40	45	51	55	63	64	68	74	82										
Cassano Irpino	4	8	14	21	23	30	37	41	47	51	59	61	65	70	78											
Montella	5	11	18	20	27	34	38	44	48	56	58	61	67	75												
Bagnoli Irpino	6	13	16	22	29	33	39	43	51	53	57	62	71													
Nusco	7	10	16	23	27	34	38	45	47	51	57	65														
S. Angelo dei Lombardi	3	10	16	21	27	31	39	40	44	50	58															
Lioni	7	14	18	24	28	36	38	42	47	55																
Morra	7	12	18	22	30	31	35	41	49																	
Conza Andretta	5	11	15	23	24	28	34	42																		
Cairano	7	11	18	20	24	30	38																			
Calitri Pescopagano	5	12	14	18	24	32																				
Rapone Ruvo	8	10	14	20	28																					
Monticchio	2	6	12	20																						
Aquilonia	4	10	18																							
Monteverde	6	14																								
Pisciolo	9																									
ROCCHETTA S. VENERE																										

N. **227**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio della nuova stazione di Faenza e cambiamento di nome di altre stazioni ferroviarie**. — 28 novembre.

Si rende noto che fu aperta all'esercizio la nuova stazione di Faenza e che in seguito a tale apertura vengono a cambiare come segue le distanze da Faenza alle sottosegnate stazioni:

Linea Bologna-Ancona.

Da	Faenza	a Quaderna	km.	33
»	»	» Savignano di Romagna .	»	48
»	»	» Cattolica S. Giovanni. .	»	81
»	»	» Mondolfo Marotta . . .	»	121
»	»	» Senigallia	»	130
»	»	» Falconara Marittima . .	»	147

Linea Faenza-Firenze.

Da	Faenza	a Fognano	km.	17
»	»	» S. Cassiano.	»	25
»	»	» S. Martino in Gattara .	»	29
»	»	» Panicaglia	»	63
»	»	» Firenze S. M. N. . . .	»	101

Inoltre si comunica che la stazione di Porto-Vecchio della linea Campiglia Marittima-Piombino ha assunto la nuova denominazione di Porto Vecchio Toscano, e quella di Santa Margherita, della linea Genova-Pisa, il nome di Santa Margherita Ligure.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **228**. — ONORIFICENZE. — **Modificazione alle Istruzioni per l'esecuzione del R. Decreto 3 Novembre 1894 N. 463 che istituì la medaglia d'Africa**. — 28 novembre.

A parziale modificazione dell'*Atto* 225 del 1894, il sottoscritto determina che le istanze per ottenere il brevetto d'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo delle campagne d'Africa, anzichè essere indirizzate al Ministero della guerra, sieno dai richiedenti rivolte al comandante del distretto o del corpo cui appartengono, e che conseguentemente in analogia al disposto dal § 950 del Regolamento sul reclutamento, più non occorra che sieno redatte in carta da bollo.

Niuna innovazione è portata alle ulteriori pratiche stabilite dall'*Atto* succitato.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **229**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Infermerie presidiarie.** — 29 novembre.

L'amministrazione delle infermerie presidiarie, ora tenuta dai distretti militari, dovrà dal 1° gennaio 1896, essere assunta da uno dei reggimenti stanziati nella stessa località, od anche, in mancanza di questo, dal distaccamento più importante, il quale l'amministrerà per conto del proprio corpo.

La designazione dei corpi o dei reparti, che dovranno assumere la gestione delle infermerie, sarà fatta a cura dei comandi di corpo d'armata.

Con effetto dalla data suddetta, i distretti militari, in applicazione dell'art. 412 del Regolamento d'amministrazione, disporranno perchè, fermate le scritture, sia fatto il passaggio di tutto il materiale, dei registri e dei conti dell'infermeria (o delle infermerie, ove sono più di una) alle nuove amministrazioni, ed alle stesse saranno pur passati i contratti in corso, o quelli già stipulati pel 1896, per le derrate pel vitto od altro; i quali contratti s'intende debbono osservarsi sino alla loro normale scadenza. I distretti militari passeranno altresì alle amministrazioni del reggimento subentrante, mediante operazione di conto corrente, il credito o il debito della massa ospedale.

Gli aiutanti di sanità ora effettivi a taluni distretti per il servizio dell'infermeria presidiaria saranno, con effetto dal 1° gennaio 1896, trasferiti effettivi alle compagnie di sanità del corpo d'armata in cui ha sede l'infermeria, rimanendo aggregati al corpo che ne assume l'amministrazione, ed il Ministero si riserva di modificare la tabella graduale numerica delle compagnie di sanità ed il relativo specchio di riparto organico.

I comandanti di corpo d'armata faranno poi conoscere al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) i corpi o riparti di corpo cui viene affidata l'amministrazione di queste infermerie, ed ove si verifichi il caso che colla trasformazione dei distretti talun presidio, sede d'infermeria, rimanga sfornito di truppa, ne proporranno la soppressione al Ministero (Segretariato generale).

Nulla è innovato rispetto alle infermerie presidiarie, che già al presente sono amministrate dai reggimenti.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

273

DISPENSA 50ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 dicembre

DICEMBRE 4. — Pagamenti del dazio consumo per parte dei corpi, *pag.* 763.
» 4. — Pagamento del soprassoldo di medaglia agli uomini in congedo, *pag.* 764.

Atto N. **330**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamenti del dazio consumo per parte dei corpi**. — 4 dicembre.

In relazione all'*Atto* 125 del corrente anno relativo al pagamento del dazio consumo per parte dei corpi, il Ministero

ERRATA-CORRIGE.

*All'Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie di cui nell'*Atto *176 del corrente anno, sono apportate le seguenti correzioni:*

Pag. 5. « Bicarbonato di sodio », trasportare l'indice di prelevamento: « 1 », nella colonna: *di prelevamento obbligatorio.*

Pag. 11. « Granuli di digitalina », portare l'indicazione: « al cento », alla riga di sotto.

Pag. 12. « Kermes minerale », trasportare l'indice di prelevamento: « 1 », nella colonna: *di prelevamento obbligatorio.*

Pag. 14. « Ossimiele di rame », trasportare l'indice di prelevamento: « 1 », nella riga superiore.

Pag. 17. « Solfato di alluminio e potassio », aggiungere la indicazione: « P », nella colonna: *notazioni speciali.*

Pag. 19. « Tartrato borico potassico », trasportare l'indice di prelevamento: « 1 », nella colonna: *di prelevamento obbligatorio.*

Pag. 20. « Trochisci di bicloruro di mercurio (T. grammi 1 ciascuno) », aggiungere l'indicazione: « N », nella colonna: *unità di misura* e rettificare la notazione: « al mille in alberelli di N. 500 ».

Pag. 21. « Valerianato di zinco », togliere l'indice di prelevamento: « 1 », nella 4ª colonna.

Pag. 26. « Seta protettrice e tela impermeabile », aggiungere l'indice di prelevamento: « 1 », nella 3ª colonna: *da acquistarsi sul luogo.*

Pag. 29. « Molibdato ammonico R. », aggiungere l'indice di prelevamento: « 1 », nella colonna: *d'uso esclusivo della farmacia centrale.*

determina che i conti relativi gli siano fatti pervenire non più tardi della fine del mese successivo al trimestre al quale si riferiscono.

Quei corpi che in un trimestre non abbiano avuto a pagare oneri daziari, ne avvertiranno il Ministero ed alleggeranno il conto negativo a quello del trimestre successivo nel quale abbiano proceduto a tale pagamento.

Come è detto nel N. 16 dell'*Atto* succitato, la quietanza dell'eseguito pagamento del dazio dev'essere rilasciata sul conto stesso dalla persona incaricata della riscossione. Qualora questo incaricato si rifiuti di rilasciare la ricevuta sul conto, i corpi si asterranno dal procedere al pagamento; ma invieranno il conto al Ministero, il quale provvederà per l'emissione di un mandato diretto da pagarsi dalla competente sezione di tesoreria; e di ciò i corpi avvertiranno sia l'incaricato della riscossione sia il sindaco del comune perchè siano informati della causa del ritardo del pagamento del dazio.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **231**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamento del soprassoldo di medaglia agli uomini in congedo**. — 4 dicembre.

D'accordo col Ministero del tesoro si è stabilito che dal 1° gennaio 1896 i soprassoldi di medaglia al valor militare dovuti agli uomini di truppa in congedo illimitato siano pagati a carico del bilancio del tesoro anche pel tempo che rimangono ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile.

L'art. 49 del Regolamento d'amministrazione viene, pertanto, così modificato:

§ 353. *In luogo di*: « per gli uomini di truppa finchè appartengono all'esercito permanente ed alla milizia mobile », *mettere*: « per gli uomini di truppa finchè rimangono in servizio sotto le armi ».

§§ 355, 356 e 357. Soppressi e soppresso pure il modello 299.

§ 358. Nel primo comma, *invece di*: « anche quando vengano trasferiti nella milizia territoriale », *porre*: « anche quando vengano inviati in congedo illimitato ».

L'ultimo comma è soppresso.

§ 360. Vi è sostituito il seguente:

« § 360. I soprassoldi sulle medaglie ottenute da individui che già si trovino in congedo illimitato sono inscritti direttamente sul bilancio del Ministero del tesoro. »

In conseguenza delle premesse determinazioni, i distretti manderanno subito a questo Ministero la dichiarazione di cessazione dal servizio mod. 427 dei decorati presentemente in congedo illimitato, avvertendo, nel compilarla, che il soprassoldo loro spettante dovrà continuare ad essere pagato a carico del bilancio militare fino a tutto il mese di dicembre 1895.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 51ª **1895** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 dicembre

DICEMBRE 4. — R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa, *pag.* 767.
» 16. — Caricamento interno delle dotazioni sanitarie di mobilitazione, *pag.* 768.
» 16. — Aggiunta al Regolamento 6 gennaio 1889, per la piccola manutenzione degli immobili militari, *pag.* 775.
» 16. — Operazioni di conto corrente dei comandi locali d'artiglieria, *pag.* 775.
» 17. — Pastrani da sottufficiali di cavalleria e mantellina da sottufficiali alpini e bersaglieri, *pag.* 777.
» 18. — Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria in Pieve di Cadore, *pag.* 777.
» 19. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 777.
» 20. — Rimborso delle somministrazioni di materiali alla Colonia, *pag.* 778.

Atto N. **939**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa.** — 1° dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 30 maggio 1882 N. 768 (serie 3ª) portante provvedimenti relativi all'associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. Decreto 7 febbraio 1884 N. 1243 (serie 3ª parte supplementare), che erige in corpo morale l'associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. Decreto 7 febbraio 1884, che approva lo Statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa;

Visto l'articolo 13 dello Statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Conte Gian Luca della Somaglia, presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa, è riconfermato presidente dell'associazione medesima.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1895.

UMBERTO

Mocenni.
E. Morin.

N. **233**. — SERVIZIO SANITARIO — **Caricamento interno delle dotazioni sanitarie di mobilitazione**. — 16 dicembre.

1. Sono allo studio, per cura di una commissione nominata da questo Ministero, varie modificazioni da apportarsi all'ordinamento dei servizi sanitarii in campagna, e al contenuto delle relative dotazioni di materiale.

In attesa che questo studio sia compiuto, e in vista di quanto è segnalato nelle relazioni sulle ispezioni tecniche sanitarie circa gli inconvenienti derivanti da alcune sostanze di difficile conservazione, il Ministero ha ravvisato l'opportunità di notificare frattanto alcune delle varianti da apportare al caricamento interno delle dotazioni sanitarie di mobilitazione.

a) **Zaino e coppia-borse di sanità.** — È abolito il *cloruro ferrico liquido*, le *gelatine medicinali*, l'*esca*, la *siringa di stagno piccola*, la *stoppa cardata*, la *tela impermeabile oliata*, il *ventosino, o coppetta, di vetro*.

Alla soluzione di *cloridrato di morfina* è sostituito il *solvente idroglicerinico*, e il relativo *sale di morfina* (1 grm.) è conservato in tubetto di vetro entro astuccio di cartone. Il tutto da allogarsi al posto dell'attuale boccetta colla soluzione di morfina.

Al *taffetà adesivo* si sostituisce il *taffetà all'arnica*, alto centimetri 9 (cat. V-449), nella quantità di cent. 50.

Alle attuali fascie di cotone, e di mussola (cotone fino) si sostituiscono quelle di *cambric idrofilo*, nella quantità, per lo zaino, di:

22 da m. 3 × 0,05 (cat. V-533),
4 da m. 5 × 0,06 (cat. V-537),
4 da m. 8 × 0,07 (cat. V-540),
} tutte in pacchi di due fascie

e, per la coppia-borse, di:

16 da m. 3 × 0,05,
4 da m. 5 × 0,06,
4 da m. 8 × 0,07,
} tutte parimente in pacchi di due fascie.

Si aggiungono al caricamento dello zaino e della coppia-borse di sanità, n. 40 *trocisci da* $^1/_2$ *grm. di bicloruro mercurico*, in 2 tubetti di vetro da 20 trocisci ciascuno, da collocarsi nella stessa tasca ove è il taffetà. Ogni tubetto ha il suo astuccio di cartone.

b) **Coppia-cofani di sanità mod. 1874, e antico modello, modificati.** — È abolito il *cloruro ferrico liquido*, le *gelatine medicinali*, la *tela impermeabile oliata*, la *coppetta comune*, i *cinti erniari*, la *stoppa cardata*, la *siringa di stagno mezzana*, la *bottiglia a bacinella di zinco*.

Alle soluzioni di *cloridrato di morfina e di cocaina* si sostituisce in simili boccette il *solvente idroglicerinico*, e i relativi *sali di morfina e di cocaina* (1 grm.) sono conservati in tubetti di vetro entro astuccio di cartone.

Nelle coppie-cofani, antico modello, modificati, delle quali non facea parte la *soluzione di cocaina*, questa sarà ora aggiunta al caricamento, nella forma sopraindicata, collocandosi una boccetta col solvente, unitamente ai due astucci col tubetto, e alla scatola delle ostie da involgere nello spazio (millimetri 65 × 85) dietro il cassettino contenente le cartine medicinali: l'altra boccetta occuperà il posto dell'abolita soluzione di morfina.

All'attuale *taffetà adesivo*, che resta abolito, si sostituisce il *taffetà all'arnica* alto cent. 18 (cat. V-450) nella quantità di 1 metro per ciascuna coppia-cofani.

Nella coppia-cofani mod. 1874, le fascie di *cambric idrofilo* son portate a 148 distinte in:

92 da m. 3 (60 in pacchi da due, 32 in pacchi da quattro),
32 da m. 5 in pacchi da due,
24 da m. 8 in pacchi da due.

Nella coppia-cofani antico modello, si sostituiscono alle attuali fascie di cotone e di mussola (cotone fino) quelle di *cambric idrofilo*, nella quantità di:

70 da m. 3 in pacchi da due,
72 da m. 5 in pacchi da due,
48 da m. 8 in pacchi da due.

Per agevolare nella detta coppia-cofani, antico modello, l'allogamento di queste fascie, si tolgono dal compartimento N. 3 del cofano N. 1 gli attuali kg. 3,700 di *compresse comuni*, che restano abolite.

È adottato inoltre, per tutte le coppie-cofani, un *irrigatore di ferro smaltato*, con due *bacinelle metalliche*, anche *smaltate*, di dimensioni da poter essere contenute l'una nell'altra, frapponendovi della carta per evitare l'attrito, e allogando nella minore di esse bacinelle, frapponendovi anche della carta, l'irrigatore, entro il quale sarà il tubo di gomma coi beccucci di vetro, la spugna, la spazzola antisettica e il sapone. Il tutto sarà situato al posto dell'abolita bottiglia a bacinella di zinco.

Si aggiungono infine al caricamento della coppia-cofani di sanità 60 *trocisci da* $^1/_4$ *grm. di bicloruro mercurico* in 3 tubetti di vetro da 20 trocisci ciascuno. Ogni tubetto ha il suo astuccio di cartone.

c) **Cofanetto di sanità per truppe alpine**. — E' abolito il *cloruro ferrico liquido*, la *tela impermeabile oliata*, i *cinti erniari*, la *siringa di stagno mezzana*.

Alla soluzione di *cloridrato di morfina* si sostituisce il *solvente idroglicerinico* in boccetta e il *sale di morfina* in tubetto: aggiungendosi una seconda boccetta col solvente per la preparazione della *soluzione di cloridrato di cocaina*, il quale sale è conservato, come quello di morfina, in tubetto. Una delle due boccette col solvente occupa il posto dell'abolita soluzione di morfina, l'altra boccetta coi due tubetti sarà collocata nello spazio (mill. 47 × 57) dietro al recipiente dello zucchero, al posto, cioè, dell'acetato di piombo, che passa nel compartimento inferiore.

Le fascie di *cambric idrofilo* son portate a 10, tutte in pacchi da due, e distinte in:

4 da m. 3
2 da m. 5
4 da m. 8

Al *taffetà adesivo* è sostituito il *taffetà all'arnica* dell'altezza di cent. 9 (V-449), nella quantità di cent. 50.

E adottato inoltre un *irrigatore metallico, smaltato*, della capacità di grm. 700 con annessa *bacinella metallica smaltata:* il tutto da collocarsi nella parte destra del compartimento superiore; proteggendo le superficie con carta per evitare l'attrito.

Con gl' irrigatori saranno anche distribuiti i relativi *tubi di gomma con anello* e *beccucci di vetro*, che, unitamente alla spugna, alla spazzola antisettica, e al sapone, dovranno essere allogati negl' irrigatori.

Si aggiungono infine *40 trocisci da 1/2 grm. di biclorurо mercurico* in 2 tubetti di vetro da 20 trocisci ciascuno. Ogni tubetto è contenuto in un astuccio di cartone.

d) **Carro, o carretta, di sanità**. — Si abolisce: il *cloruro ferrico liquido*, le *cartine senapate*, le *gelatine medicinali*, la *soluzione di cloridrato di morfina*, la *tela impermeabile oliata*, le *coppette comuni*, lo *smoccolatoio con piattello*, le *siringhe di stagno piccole* e, dal carro di sanità, la *lanterna con lumicino*.

Al *taffetà adesivo* si sostituisce il *taffetà all' arnica* dell'altezza di cent. 18 nella quantità di m. 2 in due rotoli, da allogarsi in una sola scatola di latta.

Si aggiunge poi al caricamento il *cloridrato di cocaina* (in 6 tubetti di 1 grm.) e il *cloridrato di morfina* (in 4 tu-

betti da 1 grm.). Tutti questi tubetti saranno contenuti in scatola di cartone, da allogarsi in una delle scatole di latta rimaste vuote, e, nel carro, la scatola di cartone sarà posta nello stesso recipiente metallico, ove è il taffetà all'arnica.

Si aboliscono i 200 triangoli di *cotone*, e la dotazione di quelli di *mussola* (cotone fine) è portata a 228.

Si aboliscono tutte le fascie di cotone e alla Sculteto, e di di quelle di *mussola* (cotone fino) sono abolite tutte le fascie da m. 1 e da m. 8. Le attuali fascie di *mussola* (cotone fino) da m. 2 son portate a 76, e quelle da m. 4 e da m. 6 sono ridotte a 38. Essendo soltanto di 60 la dotazione ora esistente di dette fascie da m. 2, le altre 16, per raggiungere la quantità di 76, si otterranno dimezzando otto delle 22 fascie di mussola da m. 4, diminuite dalle 60 ora in dotazione.

Alle fascie abolite si sostituiscono 1330 *fascie di cambric idrofilo*, in pacchi da due, distinte in

568 da m. 3
472 da m. 5
290 da m. 8

e 400 fascie di mussola idrofila (1) da m. 5 × 0,09.

Alla dotazione di oggetti da medicatura si aggiungono: due *bacinelle smaltate reniformi*, e due *irrigatori smaltati*, simili a quelli già esistenti: — un *secchio di lamiera smaltato* di forma cilindrica, della capacità di litri 10: — 3 *serie di tre bacinelle di lamiera smaltate*, rettangolari, di dimensioni, da poter essere contenute l'una nell'altra. Nel carro di sanità, questi oggetti saranno allogati nel compartimento *E*, passando l'attuale secchio di latta sull'imperiale; nella carretta, il secchio cilindrico, gl'irrigatori e le bacinelle reniformi saranno contenute nel cassetto N. 4, mentre le 3 serie di bacinelle saranno situate nel compartimento sotto l'imperiale, nel vano mediano grande, davanti a quattro dei 6 semicanali di latta, dei quali gli altri due passeranno nel vano laterale di sinistra. Secchio e bacinelle saranno involti entro grossa carta, per evitare l'attrito fra loro e le pareti dei compartimenti.

Alle 4 *vesti di stoffa scura per ufficiali medici*, se ne sostituiscono 6 *bianche di tela* da allogarsi nel medesimo posto delle prime.

---

(1) Resteranno nelle dotazioni col nome di fasce di *mussola* quelle nuove fatte con tessuto di mussola idrofila (categ. V, n. 550); e le fasce, prima dette di mussola (IV categ. dal n. 525 al 529), prenderanno la denominazione di *fasce di cotone fino*.

e) **Cofani di sanità per riparti da montagna**. — Si abolisce: il *cloruro ferrico liquido*, le *cartine senapate*, le *gelatine medicinali*, la *soluzione di cloridrato di morfina*, la *tela impermeabile oliata*, le *coppette di vetro*, la *siringa di stagno*.

Si aggiunge: il *taffetà all'arnica* dell'altezza di cent. 18 (un rotolo lungo cent. 50) da allogarsi insieme allo sparadrappo americano: — il *cloridrato di cocaina*, e quello di *morfina* in 6 tubetti di vetro da 1 grm. (4 di cocaina, 2 di morfina) i quali saranno contenuti tutti e sei in una scatola di cartone da collocarsi nel recipiente delle abolite gelatine.

Alle attuali fascie di cotone e di mussola (cotone fino) si sostituiscono quelle di *cambric idrofilo*, in pacchi da due, e distinte in:

80 da m. 3
120 da m. 5
70 da m. 8

e 100 fascie di *mussola idrofila* da m. 5 × 0,09.

Alle 2 vesti di *stoffa scura per ufficiali medici*, se ne sostituiscono 4 di *tela bianca* da allogarsi nel medesimo posto delle prime.

f) **Carri per feriti**. — Alla soluzione di *cloridrato di morfina* si sostituisce il *solvente idrogilcerinico* col *sale di morfina* (1 grm.) in tubetto.

Si abolisce la *tela impermeabile oliata* e il *cloruro ferrico liquido*.

g) **Ospedale da campo da 200 letti** — Si abolisce: il *cloruro ferrico liquido*, le *cartine senapate*, le *gelatine medicinali*, il *grasso depurato di maiale*, le *coppette comuni*, la *tela impermeabile oliata*, l'*apparecchio dell'Aveling per la trasfusione del sangue*, il *nebulizzatore ad alcool col cassettino*.

Al *taffettà adesivo* si sostituisce quello all'*arnica*, dell'altezza di cent. 18, nella quantità totale di m. 4 in due rotoli.

Si aggiungono, per ogni dotazione intera d'ospedale da 200 letti, *12 tubetti*, ciascuno da 1 gr. di *cloridrato di cocaina*, ed altrettanti di *cloridrato di morfina*, tutti ripartiti in 4 scatole di 6 tubetti, da collocarsi nelle casse C e D (1 scatola di ciascuna sostanza per cassa).

Si aboliscono i triangoli di cotone, aumentando di 50 quelli di *mussola* (cotone fino): si aboliscono le fascie di cotone, di mussola (cotone fino), e alla Sculteto, e si sostituiscono quelle di *cambric idrofilo*, distinte in

1000 da m. 3 (800 in pacchi da due, 200 in pacchi da quattro)
900 da m. 5 (in pacchi da due)
600 da m. 8 (in pacchi da due).

Alle 6 *vesti di stoffa scura per ufficiali medici* se ne sostituiscono 12 di *tela bianca*, da allogarsi nel posto delle prime. Delle abolite 6 vesti di stoffa scura per ufficiali medici, 2 sostituiranno le attuali *per farmacisti*, che restano eliminate.

b) **Treno-trasporto-feriti.** — All'abolita *soluzione di morfina*, si sostituisce il *solvente idroglicerinico* nella quantità di gr. 100, e due tubetti da 1 gr. di *sale di morfina*, i quali vanno collocati nel tiratoio in fondo alla cassetta dei medicinali. Si abolisce la *tela impermeabile oliata*, e la *iuta*, il *cloruro ferrico liquido*, il *liquore anodino*, le *storte (pappagalli) di gomma*.

2. I tubetti con sale di morfina e di cocaina, il solvente idroglicerinico, il taffetà all'arnica, i trocisci di bicloruro mercurico, i triangoli di mussola (1), saranno forniti senza pagamento dalla farmacia centrale militare. Questa fornirà, a pagamento, tutte le fascie (comprendendole perciò in separata nota mod. 768 per averne il rimborso), ad eccezione di quelle da m. 3 e da m. 5 che devono essere immesse nei cofani di sanità mod. 1874, le quali saranno date senza pagamento.

Gli oggetti smaltati (irrigatori, bacinelle con relativi tubi e beccucci, ecc.) saranno forniti, anche senza pagamento, dall'ospedale militare di Firenze. Per quelli destinati alle coppie-cofani di sanità, se ne sperimenterà l'allogamento nel posto designato, e qualora l'allogamento in qualche coppia-cofani non riesca possibile per essere le dimensioni di taluna bacinella esterna più grandi, questa sarà rimandata al suddetto ospedale di Firenze, per la sostituzione.

Le vesti per gli ufficiali medici saranno, similmente senza pagamento, fornite dall'ospedale militare di Roma.

3. Per gli oggetti che devon esser forniti dalla farmacia centrale militare, i corpi faranno sollecitamente pervenire alla direzione dell'ospedale militare viciniore (principale o succursale) uno specchio dimostrativo dei materiali sovradetti occorrenti, con l'indicazione della quantità per ciascuna delle dotazioni, del numero di queste, e della quantità totale. In tale specchio essi faranno speciale menzione delle fascie da m. 3 e da m. 5 da immettersi nei cofani di sanità mod. 1874, affinchè, a sua volta, la direzione d'ospedale possa comprenderle nella richiesta dei materiali da prelevarsi dalla farmacia centrale militare

(1) Questi triangoli, a differenza degli altri simili, hanno i cateti di cent. 80. Quando ne occorrerà il rimpiazzo, in seguito al consumo che ne avverrà per i bisogni del servizio territoriale, vi si sostituiranno quelli coi cateti di 1 m.

senza pagamento. Le direzioni d'ospedali, riuniti detti specchi, compileranno, anche per le proprie dotazioni, richieste complessive da spedire alla farmacia centrale, inviando una richiesta per gli oggetti da riceversi senza pagamento, ed una per le fascie il cui importo sarà addebitato in conto corrente a carico delle masse soltanto dalle direzioni d'ospedale, le quali a lor volta, riceveranno poi dai corpi il pagamento di quelle, che ad essi cederanno per gli zaini, le coppie-borse, i cofani e cofanetti di sanità che hanno in carico.

Gli ospedali, avuti i nuovi oggetti, ne faranno la distribuzione ai corpi interessati.

Per gli oggetti da fornirsi dalla direzione degli ospedali di Roma e di Firenze, i corpi e ospedali interessati ne faranno direttamente richiesta alle direzioni predette, che loro li spediranno senza pagamento, come sopra è detto.

Ospedali e corpi introdurranno i materiali ricevuti, nelle dotazioni senza eseguire sui registri di carico dello Stato altri movimenti, che quelli necessari per scaricare le robe che ricevessero con regolare richiesta.

4. Quando i nuovi materiali saranno stati ricevuti, i materiali aboliti saranno tolti dalle dotazioni, parimenti senza fare movimenti sui registri dello Stato, ed assunti in carico, senza pagamento, sui registri dei materiali delle masse mod. 308, 328, 449 e 779, secondo i casi, ed a prezzo d'inventario, eccettuate le fascie di cotone, cui si assegnerà metà prezzo, e quelle alla Sculteto, che saranno prese a $^{1}/_{10}$ del prezzo attuale.

Di tali materiali i corpi e distretti si gioveranno nel servizio delle proprie infermerie. Il cloruro ferrico liquido però, con le rispettive boccette ben condizionate, sarà dai corpi mandato all'ospedale militare viciniore, profittando dell'occasione che si dovesse fare richiesta di medicinali, o inviare altri recipienti: e gli ospedali, aggiuntovi il cloruro ferrico delle dotazioni che avessero in carico o in consegna (zaini, coppie-cofani di sanità, carri di sanità, ospedali da campo, ecc.) lo invieranno alla farmacia centrale militare, che lo utilizzerà nelle proprie preparazioni. Con la stessa occasione potranno i corpi spedire, e cedere, senza pagamento, agli ospedali quelli dei materiali aboliti, che ritenessero di non potere impiegare per proprio uso; e i corpi d'artiglieria spediranno anche le vesti per ufficiali medici, abolite dai cofani di sanità da montagna.

Gli ospedali, invece, useranno per i loro servizi i medicinali e gli oggetti di medicazione aboliti, e rappresenteranno

sull'ultimo quadro della dimostrazione semestrale mod. 398-B, con speciale annotazione esplicativa, le abolite vesti di stoffa scura degli ufficiali medici (comprese quelle che riceveranno dai corpi d'artiglieria), e dei farmacisti, le siringhe di stagno, le lanterne con lumicino, gli apparecchi per la trasfusione del sangue, ed i nebulizzatori ad alcool, in attesa di ulteriori disposizioni.

Gli ospedali che per effetto di quanto sopra, venissero a trovarsi con una quantità di fascie di cotone esuberante ai loro bisogni, ne riferiranno al rispettivo direttore di sanità, il quale provvederà perchè gli altri ospedali del corpo d'armata ne prelevino, a pagamento, ed ove tale provvedimento non bastasse, ne riferirà a questo Ministero.

5. Le disposizioni date con l'*Atto* N. 173 del 1890, circa la sostituzione del compressore per emostasia all'apparecchio dell'Esmarch s'intendono estese a tutte le altre dotazioni sanitarie di mobilitazione.

6. Il Ministero si riserva di far conoscere prossimamente altre modificazioni relative agli armamentari, ai mezzi di medicazione, e ai medicinali delle varie dotazioni, pubblicando altresì i nuovi specchi di queste.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **234**. — **Aggiunta al Regolamento 6 gennaio 1889, per la piccola manutenzione degli immobili militari.** — 16 dicembre.

Al § 5, *si aggiunga*:

I verbali delle commissioni o i rapporti degli ufficiali generali o superiori incaricati delle visite periodiche ordinate dai comandi di divisione, saranno per cura dei comandi stessi, rimessi in copia all'*Ispettorato delle costruzioni del genio*.

Il Ministro. — MOCENNI.

N. **235**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Operazioni di conto corrente dei comandi locali d'artiglieria**. — 16 dicembre.

I comandi locali d'artiglieria, nella duplice loro condizione di corpi di truppa e stabilimenti d'artiglieria (*Atto* 121-1895),

dovendo tenere separate scritture per i due servizi in essi concentrati anche per quanto concerne le operazioni di conto corrente coi vari corpi, si è riconosciuta la necessità che la liquidazione di tali operazioni sia del pari fatta separatamente per ciascun servizio.

Il Ministero determina quindi che, per quanto riguarda le operazioni di conto corrente fra i comandi locali d'artiglieria e i corpi, siano pure osservate le speciali norme che seguono:

1° Per gli accreditamenti e addebitamenti, che debbano fare ai comandi locali, i corpi spediranno loro distinti *Avvisi* mod. 316 (§ 1204 del Regolamento d'amministrazione) secondo che riguardano essi comandi come corpi (servizio del personale) o come stabilimenti (servizio del materiale).

2° Nei registri di conto aperto mod. 315 tenuti dai corpi saranno aperti verso ciascun comando locale, quando abbiansi crediti o debiti per l'uno e l'altro servizio, due conti: uno come corpo e l'altro come stabilimento.

Al termine del trimestre le rimanenze di ciascun conto sasanno comunicate ai comandi locali con separate *Partecipazioni* mod. 318 (§ 1206 ivi) e segnate distintamente nella *Nota speciale* (§ 1215 ivi) da trasmettersi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per la liquidazione finale.

3° Anche l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, terrà due conti correnti coi comandi locali d'artiglieria analogamente a quanto è detto pei corpi in genere nel numero precedente.

I comandi locali dovranno pertanto trasmettergli, per le operazioni che gli commettono, separate *Note* mod. 317 (§ 1211 ivi) per ciascun conto, regolandosi in egual modo, alla fine del trimestre, anche per le *Note speciali* relative alle operazioni cogli altri corpi.

4° Nei vari documenti che vengono scambiati tra i corpi, i comandi locali d'artiglieria e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per le operazioni di conto corrente, si avvertirà che, accanto alla indicazione del comando locale a cui sono diretti o dal quale vengono spediti, sia sempre aggiunto: (corpo) o (stabilimento) secondo il servizio cui si riferiscono.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **236**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pastrani da sottufficiali di cavalleria e mantelline da sottufficiali alpini e bersaglieri**. — 17 dicembre.

Allo scopo di rendere più sollecita la rinnovazione del fondo dei pastrani da cavalleria e delle mantelline che i corpi debbono conservare in magazzino, sia per gli ordinari rifornimenti che per il servizio di mobilitazione, e sulla considerazione altresì che detti capi vengono generalmente indossati come *oggetti di comodo* nella stagione fredda, il Ministero, in analogia a quanto venne disposto con *Atto* 60 del 1894 per i pastrani da sottufficiali d'artiglieria e treno del genio, determina che ai sottufficiali di cavalleria ed a quelli dei bersaglieri ed alpini vengano da ora innanzi distribuiti pastrani e mantelline da caporali e soldati, rimanendo così vietato per detti capi di vestiario l'allestimento su misura e l'impiego del panno e dei bottoni fini.

I pastrani e le mantelline speciali in distribuzione, nonchè quelli di detti oggetti che esistessero in magazzino, saranno utilizzati fino ad esaurimento, attribuendo ai medesimi il prezzo di quelli da caporali e soldati.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **237**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria in Pieve di Cadore**. — 18 dicembre.

A datare dal 1° gennaio 1896, è istituita in Pieve di Cadore una sezione staccata d'artiglieria, alla dipendenza del comando locale d'artiglieria di Venezia.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **238**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — 19 dicembre.

Si è pubblicato l'ultimo volume della ristampa della parte seconda del Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria, e genio (categorie dalla 12ª alla 26ª).

Il prezzo del volume è fissato in L. 4,25.

I comandi, corpi, direzioni, uffici e scuole, ne acquisteranno un numero di esemplari uguale al numero degli esemplari del Modello per gl'inventari che possiedono.

Tali esemplari e quelli che gli ufficiali ed impiegati desiderassero di acquistare, saranno richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1525 del Regolamento di amministrazione e di contabilità.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **239**. — COLONIA ERITREA. — **Rimborso delle somministrazioni di materiali alla Colonia**. — 20 dicembre.

Il Ministero ha determinato che, per maggiore semplicità e speditezza, le operazioni per il rimborso delle somministrazioni alla Colonia Eritrea di materiali pel servizio militare siano fatte, da quindi innanzi, direttamente tra i corpi e stabilimenti militari e il deposito della Colonia in Napoli.

Alle istruzioni contenute nell'*Atto* 67-1895 sono fatte, pertanto, le varianti che seguono:

§ 111. *Dopo:* « lo stabilimento militare che eseguisce la distribuzione, » *correggere come segue*: « compila una nota degli oggetti somministrati e la trasmette al deposito stesso perchè disponga a tenore del seguente § 114 per il rimborso... » ecc.

§ 112. *Invece di*: « all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari; » *mettere*: « al deposito della Colonia. »

Aggiungere inoltre il comma seguente:

« Nelle note saranno descritti tanto i materiali richiesti quanto le casse, le botti e gli altri arnesi di imballaggio, indicando il prezzo degli uni e degli altri. Per i medicinali verranno pure compresi nelle note i recipienti in cui sono contenuti. »

§ 113. *Nel primo comma, dopo:* « in due esemplari, » *aggiungere:* « . . . , colle norme di cui al precedente § 112, . . . »

Nel secondo comma invece di: « all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, » *mettere*: « al deposito della Colonia. »

§§ 114 e 115. *Vi sono sostituiti i seguenti*:

« § 114. Il rimborso dei materiali somministrati sarà fatto dal deposito o con versamenti in tesoreria o con operazione di conto corrente secondo la specie dei materiali.

Epperò, nel rimandare le note di spedizione (secondo esemplare), assenso dei precedenti paragrafi, gli stabilimenti e corpi avranno cura di indicare al deposito come il rimborso debba effettuarsi, cioè:

a) se trattasi di materiali d'artiglieria, del genio, delle

sussistenze, di casermaggio o di medicinali forniti dalla farmacia centrale, mediante versamento in tesoreria a reintegrazione di fondi ai relativi capitoli del bilancio;

b) se trattasi di materiali di corredo e di servizio generale e cucina o di materiale sanitario, mediante operazione di conto corrente, salvo poi agli stabilimenti e corpi interessati a darsene debito sui propri rendiconti (mod. 357 o mod. 400) o ad accreditarne le proprie masse, secondo che si tratti di materiali di proprietà dello Stato o del corpo.

Per i materiali di qualsiasi specie, che siano stati acquistati o costruiti appositamente per la Colonia senza impiego di materiali di proprietà dello Stato o di mano d'opera corrisposta a carico del bilancio, e che perciò non vengano dagli stabilimenti e corpi presi in carico, si dovrà sempre richiedere il rimborso con operazione di conto corrente. Così dicasi pei cavalli e muli acquistati dal commercio per conto della Colonia.

Per le casse da imballaggio tenute in carico nei conti verso lo Stato (§ 503 del regolamento d'amministrazione) si osserverà la stessa procedura che pei materiali cui esse servono; per i fusti e gli altri arnesi adoperati per le spedizioni si domanderà rimborso, quando siano di qualche valore, in conto corrente.

§ 115. I versamenti in tesoreria saranno fatti dal deposito, secondo le norme del § 1162 del regolamento d'amministrazione, per conto degli stabilimenti e corpi che fornirono i materiali.

Le quietanze dei tesorieri verranno trasmese al Ministero (direzione generale revisione dei conti-ragioneria), il quale, dopo avere, in base alle medesime, provveduto ai corrispondenti discarichi nelle proprie scritture contabili e per le operazioni di reintegro al bilancio, le manderà agli stabilimenti e corpi interessati per essere poste a corredo delle relative contabilità ».

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

274

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 dicembre

DICEMBRE 28. — Prontuario pel calcolo degli assegni per il personale del R. esercito, *pag.* 781.
» 30. — Infermerie di presidio, *pag.* 781.
Decisioni di massima, *pag.* 781.

Atto N. **240**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Prontuario pel calcolo degli assegni per il personale del R. esercito**. — 28 dicembre.

A compimento della riserva espressa nell'*Atto* 190 del corrente anno, è stato provveduto per la pubblicazione di un nuovo *Prontuario pel calcolo degli assegni per il personale del R. esercito*.

Ogni corpo dovrà acquistarne due copie a carico della massa generale.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo di ciascuna copia è di lire 1.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **241**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Infermerie di presidio**. — 30 dicembre.

A datare dal 1° gennaio 1896, è istituita in Capua un'infermeria di presidio, amministrata dal locale reggimento di artiglieria.

Il Ministro. — MOCENNI

DECISIONI DI MASSIMA

25.

Indennità agli ufficiali delle commissioni di assegnazioni delle reclute e dei collegi di periti sanitari. — A togliere ogni dubbio circa le indennità di viaggio spettanti agli ufficiali chiamati da altri presidi per far parte delle

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 6ª — *Atto* 33, pag. 63 quart'ultima linea dove è detto *Atto* 150. *leggasi*: *Atto* 140.

2 GEN 96

commissioni per l'assegnazione delle reclute ai corpi o dei collegi di periti sanitari di cui ai §§ 18 e 19 dell'*Atto* 217 volgente anno, si dichiara essere dovuto agli ufficiali suddetti il trattamento stabilito dal § 40 del Regolamento sulle indennità eventuali.

La relativa spesa dovrà quindi essere compresa sul comune rendiconto degli assegni di viaggio, mod. 224 (*Div. Assegni*).

26.

Compenso ai capi armaiuoli per riparazione alle armi modello 1891. — A rimuovere ogni dubbio circa la decorrenza dell'applicazione della Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi, per quanto riguarda i compensi pei capi armaiuoli dei reggimenti armati di fucili modello 1891, il Ministero dichiara che i diversi compensi ivi stabiliti debbono avere effetto dalla data 8 ottobre 1895, sotto la quale fu coll'*Atto* 202 annunziata la pubblicazione dell'Istruzione medesima (*Div. Assegni e Cassa*).

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1895

PARTE PRIMA

A

AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto circa il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare . . . . . *Pag.* 231

Idem. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . . . . » 246

Idem. — R. Decreto 25 ottobre 1895 N. 641 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale dell' amministrazione centrale della guerra . . . . . » 589

Idem. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . . » 745

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto . . . . . » 6, 328

Idem. — Modificazione al regolamento d'amministrazione » 6, 100, 283

Idem. — Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni . » 10

Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) » 13, 197, 232, 240, 305, 323, 411, 491, 592

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio di cassa *Pag.* 64
Idem. — Modificazioni, aggiunte e varianti alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887 » 68, 78, 196, 263, 310, 582
Idem. — Varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1894) . . . . . » 69
Idem. — Tassa di ricchezza mobile sugli assegni dovuti agli operai borghesi presso gli stabilimenti militari . . . . . » 196
Idem. — Fondo di riserva delle bufetterie . . . . . » 225
Idem. — Revisione e sistemazione dei conti delle somministrazioni in natura . . . . . » 264
Idem. — Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo, soci della società di previdenza fra gli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . » 272
Idem. — Bardature per le scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi . . . . . » 275
Idem. — Assegnazione per le spese di cancelleria dei corpi . » 286
Idem. — Pagamento del dazio consumo per parte dei corpi » 305, 763
Idem. — Acquisto del sale per il condimento del rancio. — Numero delle distribuzioni annuali di caffè o vino . . . . » 309
Idem. — Abolizione dei ruoli mod. 51 e 58 e dei prospetti mod. 249 e 346 . . . . . » 313
Idem. — Preventiva approvazione delle spese interne dei corpi » 314
Idem. — Conteggio degli assegni e anticipazioni pel vestiario della truppa. . . . . » 323
Idem. — Amministrazione del corredo della truppa . . . . » 332
Idem. — Associazioni a giornali all'estero ed all'interno . . » 409
Idem. — R. Decreto che approva il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici militari e degli alloggi degli ufficiali generali . . . . . » 413
Idem. — Istruzione per l'esecuzione del regolamento predetto . » 417
Idem. — Riduzione del prezzo degli stampati . . . . . » 422
Idem. — Assegni inerenti alle rafferme . . . . . » 439
Idem. — Numero delle distribuzioni annuali di caffè o di vino per le truppe alpine . . . . . » 464
Idem. — Allievi ufficiali di complemento in licenza illimitata in attesa della nomina ad ufficiale . . . . . » 484
Idem. — Revisione della contabilità . . . . . » 491

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . . . *Pag.* 492
Idem. — Carico, riparazione e rinnovazione delle bandiere da fortezza . . . . . » 505
Idem. — Ritenuta straordinaria sui nuovi stipendi ed aumenti di stipendio . . . . . » 509
Idem. — Distribuzioni delle parti e degli accessori d'armi . . » 546
Idem. — Numero delle distribuzioni annuali di caffè o di vino . » 548
Idem. — Distribuzione a pagamento di stampati per viaggi in ferrovia e sui piroscafi. . . . . » 552
Idem. — Paglia per la lettiera dei cavalli . . . . . » 584
Idem. — Scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi » 753
Idem. — Infermerie presidiarie . . . . . » 762
Idem. — Pagamento del soprassoldo di medaglia agli uomini in congedo . . . . . » 764
Idem. — Operazioni di conto corrente coi comandi locali d'artiglieria . . . . . » 775
Idem. — Rimborso delle somministrazioni di materiali alla Colonia Eritrea . . . . . » 778
ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Pesaro, Castrovillari, Modena, Livorno, Brescia interna, Castellammare di Stabia, Palermo esterna e Belluno . . » 62
Idem. — Varianti ai conti di costruzione dei berretti da carabinieri e da marescialli d'alloggio . . . . . » 198
Idem. — Adozione di un cappuccio mobile al cappotto per gli ufficiali della legione carabinieri reali di Cagliari . » 232
Idem. — Modificazioni allo scompartimento della compagnia carabinieri reali di Sassari . . . . . » 427
Idem. — Distintivi di grado sui mantelli, mantelline e cappotti dei graduati di truppa dell'arma dei carabinieri reali » 493
ARMA DEL GENIO. — R. Decreto relativo alla soppressione dell'ispettorato generale . . . . . » 4
Idem. — R. Decreto col quale l'ispettorato delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati, assume il nome di ispettorato delle costruzioni del genio . . » 34
Idem. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio . . . . . » 35

ARMA DEL GENIO. — R. Decreto circa l'ordinamento del 4° reggimento genio e della brigata ferrovieri . . . . *Pag.* 303
Idem. — R. Decreto di formazione del 5° reggimento genio (minatori) e di riordinamento del 1° e 2° reggimento genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti) » 557
Idem. — Formazione del 5° reggimento genio (minatori) e riordinamento del 1° e 2° reggimento genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti) . . . . . » 558
ARMA DI ARTIGLIERIA. — R. Decreto relativo alla soppressione dell'ispettorato generale. . . . . » 4
Idem. — R. Decreto portante modificazioni agli ispettorati e comandi d'artiglieria . . . . . » 34
Idem. — Festa anniversaria . . . . . » 80
Idem. — Ordinamento di alcuni corpi e riparti d'artiglieria . » 129
Idem. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche di artiglieria . . . . . » 146
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio . . . . . » 245
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 282
Idem. — R Decreto col quale si sopprimono i comandi dei reggimenti di artiglieria da fortezza e da costa e le direzioni territoriali d'artiglieria, e s'istituiscono i comandi locali d'artiglieria. . . . . » 291
Idem. — Istruzione relativa all'istituzione ed al funzionamento dei comandi locali di artiglieria . . . . . » 292
Idem. — Operazioni di conto corrente coi comandi locali d'artiglieria . . . . . » 775
Idem. — Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria in Pieve di Cadore . . . . . » 777
ARMA DI CAVALLERIA. — R. Decreto portante variante alla denominazione dell'ispettorato dell'arma . . . . . » 3
Idem. — Accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria . . . . . » 31
Idem. — Modificazioni alle norme relative alle proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria e di cavalleria ed all'accertamento della loro idoneità alla promozione. » 77
Idem. — Varianti all'istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria . . . . . » 126

ARMA DI CAVALLERIA. — Sostituzione della coloritura legno noce a quella nera delle aste per lance da cavalleria *Pag.* 217
Idem. — Abolizione della linguetta superiore delle bandoliere da cavalleria . . . . . » 247
Idem. — Istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria . » 457
ARMA DI FANTERIA. — R. Decreto relativo alla soppressione dell'ispettorato dei bersaglieri . . . . . » 4
Idem. — Istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria . » 65
Idem. — Modificazioni alle norme relative alle proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria e di cavalleria ed all'accertamento della loro idoneità alla promozione. » 77
Idem. — Rifornimento delle munizioni alla fanteria durante il combattimento . . . . . » 97
Idem. — Modificazioni all'istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucili mod. 1891. . . . » 120, 310
Idem. — Modificazioni all'istruzione sul tiro per la fanteria (1° marzo 1892) . . . . . » 130, 266
ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Rifornimento delle munizioni alla fanteria durante il combattimento . . » 97
Idem. — Sostituzione della coloritura legno noce a quella nera delle aste per lance da cavalleria . . . . . » 217
Idem. — Fondo di riserva delle bufetterie . . . . . » 225
Idem. — Abolizione della linguetta superiore delle bandoliere da cavalleria . . . . . » 243
Idem. — Distribuzione delle parti e degli accessori d'armi. . » 546
Idem. — Modificazioni da apportarsi alle guaine per mannaresi degli strumenti da zappatori . . . . . » 547
AVANZAMENTO. — Accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria. . . . . » 31
Idem. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio . . . . . » 35
Idem. — Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare . . . . . » 56
Idem. — Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo contabile militare. . . . . » 58
Idem. — Modificazioni alle norme relative alle proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria e di cavalleria ed all'accertamento della loro idoneità alla promozione. » 77

B

BANDIERE. — Norme per le iscrizioni da apporsi sui gambi delle freccie delle bandiere dei corpi, e per le medaglie di cui possono fregiarsi le bandiere. . . . . *Pag.* 269
Idem. — Carico, riparazione e rinnovazione delle bandiere da fortezza . . . . . » 505
BUFETTERIE. — *Vedi*: Armi, munizioni e bufetterie.

C

CAPIMUSICA. — R. Decreto relativo alla loro sistemazione. *Pag.* 551
Idem. — Istruzione per l'applicazione dei RR. Decreti 6 novembre 1894, N. 503 e 15 ottobre 1895, relativi al reclutamento ed alla nomina di capimusica . . . . » 552
Idem. — Divisa dei capimusica. . . . . » 555
CASERMAGGIO. — *Vedi*: Servizio di commissariato.
CAVALLI. — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria e di artiglieria da campagna ed a cavallo (specialità batterie) di un cavallo di truppa per servizio . . . . . » 214
Idem. — Paglia per la lettiera dei cavalli . . . . . » 584
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Pesaro, Castrovillari, Modena, Livorno, Brescia interna, Castellammare di Stabia, Palermo esterna e Belluno . . . . . » 62
Idem. — Modificazioni allo scompartimento della compagnia carabinieri reali di Sassari . . . . . » 427
Idem. — Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria in Pieve di Cadore . . . . . » 777
Idem. — Infermerie di presidio. . . . . » 781
COFANI DA ARMAIUOLO. — Loro adozione . . . . . » 497
COLLEGI MILITARI. — R. Decreto col quale vengono soppressi i collegi militari di Firenze, Milano e Messina . . . » 503
COLOMBAIE MILITARI. — *Vedi*: Servizio del genio.

COLONIA ERITREA. — Ordine del giorno per le vittorie di Coatit e Senafè . . . . . *Pag.* 33
Idem. — R. Decreto N. 691, col quale viene considerato in istato di guerra una parte del territorio della Colonia Eritrea e considerati sul piede di guerra i militari che, nel detto territorio, presero parte ad operazioni militari . . » 52
Idem. — Medaglia d'Africa . . . . . » 74
Idem. — Computo di una campagna di guerra per i militari che presero parte ad operazioni militari nel territorio della zona di Cheren nel 1893 e per la presa di Cassala nel 1894 . . . . . » 99
Idem — Istruzioni relative alle truppe coloniali . . . . . » 147
Idem. — Istruzioni complementari al regolamento organico ed amministrativo per la Colonia Eritrea del 18 febbraio 1894, N. 68 (*Atto* N. 49 del 1894) . . . . . » 205
Idem. — R. Decreto N. 374 che istituisce due nuove fascette per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa. . » 331
Idem. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto predetto . » 332
Idem. — Modificazione alle istruzioni per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1894 N. 463 che istituì la medaglia d'Africa. . . . . » 761
Idem. — Rimborso delle somministrazioni di materiali alla Colonia » 778
COMANDI LOCALI D'ARTIGLIERIA. — *Vedi:* Arma di artiglieria.
COMMISSIONE incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale. — R. Decreto N. 92 per la sostituzione di due membri. . . . » 219
CONTRATTI. — Modificazioni, aggiunte e varianti, alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887 » 68, 78, 196, 263, 310, 582
CONVENZIONE 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda. — R. Decreto che dà esecuzione all'appendice . . . . . » 345
CORPO CONTABILE MILITARE. — Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo contabile militare. . . . » 58
CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE. — Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare. . . . . » 56

CORPO INVALIDI E VETERANI. — Nuovo ordinamento. *Pag.* 243
CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva » 225
Idem. — Carta intestata e bolli d'ufficio. . . . . » 498
Idem. — Telegrammi di Stato in franchigia . . . . . » 561
CROCE ROSSA. — R. Decreto di nomina del presidente . . » 767
CURE BALNEARI. — *Vedi*: Servizio sanitario.

D

DAZIO CONSUMO. — Pagamenti per parte dei corpi . *Pag.* 305, 763
DEPOSITI ALLEVAMENTO CAVALLI. — Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva . . . . . » 225
DISCIPLINA MILITARE. — Adozione di un cappuccio mobile al cappotto per gli ufficiali della legione carabinieri reali di Cagliari. . . . . » 232
Idem. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 255, 304, 546
Idem. — Modificazioni alla istruzione per le ispezioni . . . » 318
Idem. — Legge N. 467 sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina. . . . . » 463
Idem. — R. Decreto relativo al matrimonio degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 487
Idem. — R. Decreto che modifica il § 226 del regolamento di disciplina militare per l'esercito . . . . . » 489
Idem. — Distintivi di grado sui mantelli, mantelline e cappotti dei graduati dell'arma dei carabinieri reali . . . . » 493
Idem. — Modificazioni al regolamento sull'uniforme . . . . » 509
DISPOSIZIONI VARIE. — Aggiunta alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore . . . . . » 5
Idem. — Domande per impiego civile di sottufficiali cui non sia applicabile la legge sullo stato dei sottufficiali . . » 31
Idem. — Soppressione della custodia di legno dei velocipedi . » 32
Idem. — Rinforzo alle cuciture della coreggia per tasche da pane » 56
Idem. — Modificazioni alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore . . . . . » 78

DISPOSIZIONI VARIE. — Adozione del carretto reggi-barella e della copertura per barella per trasporto degli infermi. *Pag.* 86
Idem. — Stagnatura delle gavette, degli oggetti di cucina, ecc. » 92
Idem. — Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva . . . . . » 225
Idem. — Fondo di riserva delle bufetterie . . . . . » 225
Idem. — Abolizione dei ruoli mod. 51 e 58 e dei prospetti modello 249 e 346. . . . . » 313
Idem. — Preventiva approvazione delle spese interne dei corpi. » 314
Idem. — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . . » 341
Idem. — Modificazione al ramaiuolo di lamiera . . . . . » 408
Idem. — Associazioni a giornali all'estero ed all'interno . . » 409
Idem. — Catalogo delle carte e libri vendibili dall'istituto geografico militare . . . . . » 410
Idem. — Riduzione del prezzo degli stampati . . . . . » 422
Idem. — Dotazioni in carico ai distretti militari per gli stabilimenti sanitari in campagna . . . . . » 427
Idem. — Allievi ufficiali di complemento in licenza illimitata in attesa della nomina ad ufficiale . . . . . » 484
Idem. — R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa . . . . . » 767
DIVISA E VESTIARIO. — *Vedi*: Disciplina militare ed equipaggiamento.
DOTAZIONI SANITARIE DI MOBILITAZIONE. — Loro caricamento interno. . . . . » 768

E

EQUIPAGGIAMENTO. — Soppressione della custodia di legno dei velocipedi . . . . . *Pag.* 32
Idem. — Rinforzo alle cuciture della coreggia per tasche da pane » 56
Idem. — Stagnatura delle gavette, degli oggetti di cucina, ecc. » 92
Idem. — Varianti ai conti di costruzione dei berretti da carabinieri e da marescialli d'alloggio. . . . . » 198
Idem. — Varianti alle descrizioni ed ai conti di costruzione del grembiale per aiutanti d'ospedale e della veste per farmacisti . . . . . » 198

EQUIPAGGIAMENTO. — Prelevamento dell'inchiostro indelebile (zincografico) per le inscrizioni sui piastrini di riconoscimento . . . . . *Pag.* 281
Idem. — Fregi per gli uomini delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio . » 322
Idem. — Amministrazione del corredo della truppa . . . . . » 332
Idem. — Modificazioni al ramaiuolo di lamiera . . . . . » 408
Idem. — Distintivi di grado sui mantelli, mantelline e cappotti dei graduati di truppa dell'arma dei carabinieri reali . » 493
Idem. — Adozione dei cofani da armaiuolo. . . . . » 497
Idem. — Oggetti da distribuirsi ai conducenti della brigata ferrovieri del genio . . . . . » 506
Idem. — Modificazioni da apportarsi alle guaine per mannaresi degli strumenti da zappatori . . . . . » 547
Idem. — Divisa dei capimusica . . . . . » 555
Idem. — Pastrani da sottufficiali di cavalleria e mantelline da sottufficiali alpini e bersaglieri . . . . . » 777

F

FESTA ANNIVERSARIA per l'artiglieria . . . . . *Pag.* 80
Idem di fatti d'arme . . . . . » 282
FERROVIE. — *Vedi*: Trasporti militari.

G

GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto col quale si sopprimono i tribunali militari territoriali di Catanzaro, Chieti, Piacenza, Salerno e Verona . . . . . *Pag.* 501

I

IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto N. 94 che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari . . . . . *Pag.* 220

IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto circa il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare . . . . . *Pag.* 231
INFERMERIE PRESIDIARIE. — Loro amministrazione . . » 762
Idem. — Istituzione in Capua di un'infermeria di presidio . » 781
ISPETTORATO generale dell'arma di cavalleria. — R. Decreto portante variante alla sua denominazione. . . . . » 3
Idem dei bersaglieri — R. Decreto relativo alla sua soppressione » 4
Idem generale d'artiglieria. — R. Decreto relativo alla sua soppressione . . . . . » 4
Idem generale del genio. — R. Decreto relativo alla sua soppressione . . . . . » 4
Idem di sanità militare. — R. Decreto relativo alla sua costituzione. . . . . » 185
Idem di sanità militare. — Istruzione per l'esecuzione del predetto R. Decreto. . . . . » 189
ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri . » 31
Idem. — Tavole di tiro del mortaio da 21 ARC Ret. . . . » 54
Idem. — Varianti ad istruzioni pratiche del genio. . . . . » 55
Idem. — Istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria. . » 65
Idem. — Modificazioni, aggiunte e varianti alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887 » 68, 78, 196, 263, 310, 582
Idem. — Nuova istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna . . . . . » 69
Idem. — Aggiunte e varianti al tomo III dell'istruzione per la mobilitazione . . . . . » 70
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle colombaie militari. . . . . » 97
Idem. — Modificazioni all'istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucili mod. 1891 . . » 120, 310
Idem. — Varianti all'istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria . . . . . » 126
Idem. — Modificazioni all'istruzione sul tiro per la fanteria » 130, 266
Idem. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito. . . . » 145, 498, 593
Idem. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche di artiglieria . . . . . » 146

ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni relative alle truppe coloniali . . . . . *Pag.* 147
Idem. — Aggiunte e varianti al volume XII titolo I delle istruzioni pratiche del genio . . . . . » 205
Idem. — Istruzioni complementari al regolamento organico ed amministrativo per la Colonia Eritrea del 18 febbraio 1894 N. 68 (*Atto* N. 49 del 1894) . . . . . » 205
Idem. — Aggiunte e varianti alla istruzione per le esercitazioni di combattimento. . . . . » 226
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio . . . . . » 245
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 282
Idem. — Modificazioni alla istruzione per le ispezioni . . . » 318
Idem. — Istruzione per l'esecuzione del regolamento sull'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici ed alloggi militari approvato col R. Decreto 27 giugno 1895. » 417
Idem. — Istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria . » 457
Idem. — Tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e BR Ret., incavalcati su affusti d'assedio e da campagna . . » 481
Idem. — Istruzione sul servizio del materiale gruppo *C* presso i corpi. . . . . » 548
Idem. — Istruzione sui passaggi di piccoli corsi d'acqua . . » 583

L

LEGGE 21 luglio 1895 N. 418, per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96. . . . . *Pag.* 425
Idem N. 465, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1875 » 462
Idem N. 467, sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . » 463
Idem N. 479, per l'ammissione al volontariato di un anno di giovani che presero già parte all'estrazione a sorte della propria leva . . . . . » 483
Idem che modifica quella del 23 giugno 1874 colla quale sono dichiarati i giorni festivi per gli effetti civili . . . » 497
Idem 8 agosto 1895, N. 846 che approva i provvedimenti finanziari. — Allegato *U* all'articolo 42 . . . . . » 701

M

MATRICOLA. — Computo di una campagna di guerra per i militari che presero parte ad operazioni militari nel territorio della zona di Cheren nel 1893 e per la presa di Cassala nel 1894. . . . . *Pag.* 99

Idem. — Modificazione alle norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa. . . . . » 464

Idem. — Iscrizione a matricola delle nomine ad ufficiale pagatore » 586

MEDAGLIA MAURIZIANA. — R. Decreto portante modificazioni alle Regie patenti del 1839 pel conseguimento della Medaglia Mauriziana. . . . . » 2

MILITARI DI TRUPPA. — Domande per impiego civile di sottufficiali cui non sia applicabile la legge sullo stato dei sottufficiali . . . . . » 31

Idem. — Personale addetto ai comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace . . . . . » 63

Idem viaggianti con treni diretti. . . . . » 216

Idem. — Fregi per gli uomini delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio . . . » 322

Idem. — Concessione delle rafferme . . . . . » 429

Idem. — Assegni inerenti alle rafferme . . . . . » 439

Idem. — Legge N. 465, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1875 . . . . . » 462

Idem. — Assegnazione delle reclute ai corpi. — Modificazioni alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento . . . . . » 593

Idem. — Aggiunta all'*Atto* riguardante l'assegnazione delle reclute ai corpi . . . . . » 755

Idem. — Pagamento del soprassoldo di medaglia agli uomini in congedo . . . . . » 764

MODELLO PER GLI INVENTARI del materiale d'artiglieria e genio e suo estratto — Aggiunte e varianti. . . . . » 6, 328

Idem del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) — Aggiunte e varianti. » 13, 197, 232, 240, 305, 323, 411, 491, 592

MODELLO PER GLI INVENTARI del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1894) — Varianti . . . . . *Pag.* 69
Idem del materiale d'artiglieria e genio — Pubblicazione dell'ultimo volume della parte 2ª . . . . . » 777
MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Aggiunte e varianti al tomo III dell'istruzione per la mobilitazione. . . . . » 70
Idem. — Caricamento interno delle dotazioni sanitarie di mobilitazione. . . . . » 768
MUNIZIONI. — *Vedi*: Armi, munizioni e bufetterie.

N

NORME di servizio pel comando del corpo di stato di stato maggiore — Aggiunte . . . . . *Pag.* 5
Idem di servizio pel comando del corpo di stato maggiore — Modificazioni . . . . . » 78
Idem generali di servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace — Varianti . . . . » 200
Idem di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace — R. Decreto che le modifica . . . . . » 406
Idem per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa — Modificazione . . . . . » 464

O

ONORIFICENZE. — R. Decreto portante modificazioni alle Regie patenti del 1839 pel conseguimento della Medaglia Mauriziana . . . . . *Pag.* 2
Idem. — Medaglia d'Africa . . . . . » 74
Idem. — R. Decreto N. 374 che istituisce due nuove fascette per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa . . . » 331
Idem. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto predetto . . » 332
Idem. — Modificazione alle istruzioni per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1894 che istituì la medaglia d'Africa . » 764

ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — R. Decreto portante variante alla denominazione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria . . . . . *Pag.* 3

Idem. — R. Decreto relativo alla soppressione dell'ispettorato dei bersaglieri . . . . . » 4

Idem. — R. Decreto relativo alla soppressione degli ispettorati generali d'artiglieria e del genio . . . . . » 4

Idem. — R. Decreto col quale l'ispettorato delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati, assume il nome d'ispettorato delle costruzioni del genio . . . . . » 34

Idem. — R. Decreto portante modificazioni agli ispettorati e comandi d'artiglieria. . . . . » 34

Idem. — R. Decreto relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali . » 75

Idem. — Ordinamento delle compagnie di sanità . . . . . » 79

Idem. — Riparto organico delle compagnie di sussistenza. . . . » 93

Idem. — R. Decreto 7 marzo 1895 relativo all'istruzione che determina le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria e del genio, e del direttore delle esperienze d'artiglieria. . . . . » 110

Idem. — Ordinamento di alcuni corpi e riparti d'artiglieria . . » 129

Idem. — R. Decreto di costituzione dell'ispettorato di sanità militare . . . . . » 185

Idem. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 aprile 1895 sulla costituzione dell'ispettorato di sanità militare . » 189

Idem. — R. Decreto N. 94 che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari . . . » 220

Idem. — Corpo invalidi e veterani . . . . . » 243

Idem. — R. Decreto che stabilisce la dipendenza della direzione delle esperienze e ne cambia la denominazione . . » 267

Idem. — Sezione della direzione superiore delle esperienze . . » 268

Idem. — R. Decreto col quale si sopprimono i comandi dei reggimenti di artiglieria da fortezza e da costa e le direzioni territoriali d'artiglieria, e s'istituiscono i comandi locali di artiglieria . . . . . » 291

Idem. — Istruzione relativa all'istituzione ed al funzionamento dei comandi locali d'artiglieria. . . . . » 292

Idem. — R. Decreto circa l'ordinamento del 4° reggimento genio e della brigata ferrovieri . . . . . » 303

ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto relativo alla soppressione dell' ufficio di revisione delle contabilità militari . . . . . *Pag.* 490

Idem. — R. Decreto col quale viene soppressa la scuola dei sottufficiali in Caserta . . . . . » 503

Idem. — R. Decreto col quale vengono soppressi i collegi militari di Firenze, Milano e Messina . . . . . » 503

Idem. — R. Decreto col quale si riordina il servizio territoriale del genio militare in relazione ai RR. Decreti in data 6 novembre 1894, N. 503 e 504 . . . . . » 533

Idem. — R. Decreto col quale si riordina il servizio del genio militare dei lavori della R. marina, in relazione ai RR. Decreti in data 6 novembre 1894, N. 503 e 504 . . » 538

Idem. — R. Decreto col quale si modifica il R. Decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio territoriale del genio militare . . . . . » 540

Idem. — R. Decreto col quale si modifica il R. Decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio del genio pei lavori della R. marina. . . . . » 541

Idem. — Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dai RR. Decreti in data 19 settembre e 2 ottobre 1895 coi quali si riordina il servizio territoriale del genio militare » 541

Idem. — R. Decreto di formazione del 5° reggimento genio (minatori) e di riordinamento del 1° e 2° reggimento genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti) . » 557

Idem. — Formazione del 5° reggimento genio (minatori) e riordinamento del 1° e 2° reggimento genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti) . . . . . » 558

ORDINE DEL GIORNO per le vittorie di Coatit e Senafé . . . » 33

Idem. — Lettera diretta da S. M. il Re a S. E il Ministro per la rivista del 23 settembre 1895 . . . . . » 507

P

PANIFICI MILITARI. — *Vedi*: Servizio di commissariato.

PENSIONI. — R. Decreto N. 691 col quale viene considerato in istato di guerra una parte del territorio della Colonia Eritrea e considerati sul piede di guerra i militari che, nel detto territorio, presero parte ad operazioni militari . . *Pag.* 52

PENSIONI. — R. Decreto N. 92 per la sostituzione di due membri della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . *Pag.* 219
Idem. — R. Decreto N. 70 che approva il testo unico della legge sulle pensioni civili e militari. . . . . » 619
Idem. — Allegato *U* all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, N. 486 che approva i provvedimenti finanziari . . » 701
Idem. — R. Decreto N. 603 che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari . . . . . » 702
PIASTRINI DI RICONOSCIMENTO. — *Vedi*: Equipaggiamento.
PRONTUARIO per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni . . . » 10
Idem pel calcolo degli assegni per il personale del R. esercito . » 781
PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d' artiglieria e genio ed al suo estratto . . . . . » 6, 328
Idem. — Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni . » 10
Idem. — Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri . . . . . » 31
Idem. — Tavole di tiro del mortaio da 21 ARC Ret. . . . . » 54
Idem. — Istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria . . » 65
Idem. — Nuova istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna . . . . . » 69
Idem. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 92
Idem. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche di artiglieria . . . . . » 146
Idem. — Aggiunte e varianti all' istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio . . . . . » 245
Idem. — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare. . . . » 341
Idem. — Catalogo delle carte e libri vendibili dall'istituto geografico militare . . . . . » 410
Idem. — Istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria . . » 457
Idem. — Tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e BR Ret., incavalcati su affusti d'assedio e da campagna . . . » 481

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la esecuzione dei lavori del genio militare . . . . . *Pag.* 484
Idem. — Istruzione sul servizio dei materiali gruppo *C* presso i corpi. . . . . » 548
Idem. — Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua . . . » 583
Idem. — Regolamento sul servizio di cassa in campagna . . . » 751
Idem. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio. . . . . » 777

R

RAFFERME. — Concessione delle rafferme . . . . . *Pag.* 429
Idem. — Assegni inerenti alle rafferme . . . . . » 439
RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 574 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arrolamento volontario di un anno pel 1895 . . . . . » 9
Idem. — Aggiunte e varianti alle tabelle di reclutamento e di mobilitazione del R. esercito. . . . . » 60
Idem. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito . . . . . » 145
Idem. — R. Decreto N. 381, portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito. . . . . » 401
Idem. — Concessione delle rafferme . . . . . » 429
Idem. — Legge N. 465, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1875 . . . . . » 462
Idem. — Legge N. 479, per l'ammissione al volontariato di un anno di giovani che presero già parte all'estrazione a sorte della propria leva . . . . . » 483
Idem. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. . . . . » 498
Idem. — Relazione a Sua Maestà e R. Decreto 2 ottobre 1895 N. 593. — Amnistia a renitenti di leva, e a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della loro classe o alle chiamate alle armi per istruzione, per rassegne o per eventualità. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso . » 513
Idem. — Assegnazione delle reclute ai corpi. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento . . . . . » 593

RECLUTAMENTO. — Aggiunta all'*Atto* 217. — Assegnazione delle reclute ai corpi . . . . . *Pag.* 755

REGIO DECRETO N. 554 per delimitazione di servitù militare attorno al forte Monte Bastione a Spezia . . . . . » 1

Idem portante modificazioni alle Regie patenti del 1839 pel conseguimento della Medaglia Mauriziana . . . . . » 2

Idem portante variante alla denominazione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria . . . . . » 3

Idem relativo alla soppressione dell' ispettorato dei bersaglieri » 4

Idem relativo alla soppressione degl' ispettorati generali d'artiglieria e del genio . . . . . » 4

Idem N. 574 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arrolamento volontario di un anno pel 1895 . . . . . » 9

Idem col quale l' ispettorato delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati, assume il nome d' ispettorato delle costruzioni del genio . . . . . » 34

Idem portante modificazioni agli ispettorati e comandi d'artiglieria » 34

Idem N. 15 per delimitazione delle zone di servitù militare attorno al forte Monte Albano ed alla batteria Monte Isola della piazza di Spezia . . . . . » 51

Idem N. 691 col quale viene considerato in istato di guerra una parte del territorio della Colonia Eritrea e considerati sul piede di guerra i militari che, nel detto territorio, presero parte ad operazioni militari . . . . . » 52

Idem 10 gennaio 1895, N. 24, per delimitazione delle zone di servitù militare attorno alla nuova cinta fortificata sulla destra del Tevere in Roma, dal detto fiume fino al monte Ciocci, compreso il forte Monte Mario . . . . . » 61

Idem N. 25 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al magazzino da polveri di S. Oliva in Cefalù . . . » 67

Idem relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali . . . . . » 75

Idem che stabilisce l'eseguimento del servizio di casermaggio ad economia nel V e nell'XI corpo d'armata, ed approva il regolamento relativo, applicabile anche in Sardegna » 105

Idem 7 marzo 1895 relativo all' istruzione che determina le attribuzioni degl' ispettori d'artiglieria e del genio, e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria . . . . » 110

Idem di costituzione dell' ispettorato di sanità militare . . . » 185

REGIO DECRETO N. 92 per la sostituzione di due membri della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . *Pag.* 219

Idem N. 94 che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari . . . . . » 220

Idem circa il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare . . . . . » 231

Idem col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa alla dipendenza del Ministero dell'interno, e costituzione di una direzione centrale . . . . . » 235

Idem di nomina dei membri della direzione centrale di tiro a segno nazionale . . . . . » 237

Idem che determina le attribuzioni per la direzione centrale di tiro a segno nazionale . . . . . » 238

Idem che stabilisce la dipendenza della direzione delle esperienze e ne cambia la denominazione . . . . . » 267

Idem N. 340 per delimitazione delle zone di servitù militari adiacenti ai nuovi magazzini da polvere nella piazza di Vigevano . . . . . » 279

Idem N. 341 per delimitazione delle zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polvere presso Lucca nella località denominata « Fornacette di S. Concordio » . . . . » 280

Idem col quale si sopprimono i comandi dei reggimenti di artiglieria da fortezza e da costa e le direzioni territoriali d'artiglieria, e s'istituiscono i comandi locali d'artiglieria » 291

Idem circa l'ordinamento del 4° reggimento genio e della brigata ferrovieri . . . . . » 303

Idem N. 374 per modificazioni di zone di servitù militari attorno al forte Monte Castelletto della piazza di Verona . . . » 321

Idem N. 354 che istituisce due nuove fascette per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa . . . . . » 331

Idem che dà esecuzione all'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . . . . » 345

Idem N. 381, portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito . . . . . » 401

REGIO DECRETO che modifica le norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace . . . . . *Pag.* 406
Idem che approva il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici militari e degli alloggi degli ufficiali generali . . . . . » 413
Idem che modifica lo statuto organico della fondazione di posti gratuiti negli istituti militari disposta dal conte Buri . » 459
Idem relativo al matrimonio degli ufficiali del R. esercito . . » 487
Idem che modifica il § 226 del regolamento di disciplina militare per l'esercito . . . . . » 489
Idem relativo alla soppressione dell'ufficio di revisione delle contabilità militari . . . . . » 490
Idem col quale si sopprimono i tribunali militari territoriali di Catanzaro, Chieti, Piacenza, Salerno e Verona . . . » 501
Idem col quale viene soppressa la scuola dei sottufficiali in Caserta . . . . . » 503
Idem col quale vengono soppressi i collegi militari di Firenze, Milano e Messina . . . . . » 503
Idem 2 ottobre 1895, N. 593 e relazione a Sua Maestà per l'amnistia ai renitenti di leva, ecc. . . . . » 513
Idem N. 577 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno ai magazzini da polvere di Picenengo e Porta Po presso Cremona . . . . . » 531
Idem col quale si riordina il servizio territoriale del genio militare in relazione ai Regi Decreti in data 6 novembre 1894, N. 503 e 504 . . . . . » 533
Idem col quale si riordina il servizio del genio militare dei lavori della R. marina, in relazione ai Regi Decreti in data 6 novembre 1894, N. 503 e 504 . . . . . » 538
Idem col quale si modifica il R. Decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio territoriale del genio militare . . . . . » 540
Idem col quale si modifica il R. Decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio del genio pei lavori della R. marina . . . . . » 541
Idem relativo alla sistemazione dei capimusica . . . . . » 551
Idem di formazione del 5° reggimento genio (minatori) e di riordinamento del 1° e 2° reggimento genio (zappatori) e del 3° reggimento genio (telegrafisti) . . . . . » 557

REGIO DECRETO 25 ottobre 1895, N. 641 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 589
Idem N. 70 che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari . . . . . » 619
Idem N. 603 che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari . . » 702
Idem di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa . . . . . » 767
REGOLAMENTO d'amministrazione. — Modificazioni . » 6, 100, 283
Idem pei trasporti militari in ferrovia. — Modificazioni ed aggiunte . . . . . » 91, 426, 491, 532, 751
Idem sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. — Aggiunte e varianti. . . . . » 92
Idem per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882. — Aggiunta . . . . . » 199
Idem per la scuola di guerra. — Varianti . . . . . » 281
Idem sul reclutamento del R. esercito. — R. Decreto N. 381, che vi apporta modificazioni . . . . . » 401
Idem per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici ed alloggi militari. — R. Decreto che lo approva. . » 413
Idem sulle indennità eventuali. — Modificazioni . . . . . » 467
Idem per la esecuzione dei lavori del genio militare. — Sua pubblicazione . . . . . » 484
Idem di disciplina militare. — R. Decreto che modifica il § 226 » 489
Idem sull'uniforme. — Modificazioni . . . . . » 509
Idem sul servizio di cassa in campagna. — Sua pubblicazione » 754
Idem per la piccola manutenzione degli immobili militari. — Aggiunta . . . . . » 775

S

SCUOLA DEI SOTTUFFICIALI. — R. Decreto col quale viene soppressa . . . . . *Pag.* 303
SCUOLA DI EQUITAZIONE. — Bardature per le scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi . . . . » 275
Idem degli ufficiali delle armi a piedi . . . . . » 765

SCUOLE MILITARI. — Varianti al regolamento per la scuola di guerra . . . . . Pag. 281
Idem. — R. Decreto che modifica lo statuto organico della fondazione di posti gratuiti negli istituti militari disposta dal conte Buri. . . . . » 459
SERVITU' MILITARI. — *Vedi*: Servizio del genio.
SERVIZI AMMINISTRATIVI. — Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) » 13, 197, 232, 240, 305, 323, 411, 491, 592
Idem. — Servizio di cassa . . . . . » 64
Idem. — Modificazioni alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra » 68, 263
Idem. — Aggiunte alla istruzione predetta . . . . . » 78
Idem. — Varianti alla istruzione predetta . . . . . » 196
Idem. — Tassa di ricchezza mobile sugli assegni dovuti agli operai borghesi presso gli stabilimenti militari . . . . » 196
Idem. — Varianti ai conti di costruzione dei berretti da carabinieri e da marescialli d'alloggio. . . . . » 198
Idem. — Varianti alle descrizioni ed ai conti di costruzione del grembiale per aiutanti d'ospedale e della veste per farmacisti . . . . . » 198
Idem. — Revisione e sistemazione dei conti delle somministrazioni in natura . . . . . » 264
Idem. — Conteggio degli assegni e anticipazioni pel vestiario della truppa . . . . . » 323
Idem. — Revisione della contabilità . . . . . » 491
SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 554 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al forte Monte Bastione a Spezia . . . . . » 1
Idem. — Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri. . . . . » 31
Idem. — R. Decreto N. 15 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al forte Monte Albano ed alla batteria Monte Isola della piazza di Spezia. . . . . » 51
Idem. — Varianti ad istruzioni pratiche del genio . . . . . » 55
Idem. — R. Decreto 10 gennaio 1895, N. 24, per delimitazione delle zone di servitù militari attorno alla nuova cinta fortificata sulla destra del Tevere in Roma, dal detto fiume fino al monte Ciocci, compreso il forte Monte Mario. » 61

SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 25 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno al magazzino da polveri di S. Oliva in Cefalù . . . . . *Pag.* 67
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle colombaie militari » 97
Idem. — Aggiunte e varianti al volume XII titolo I delle istruzioni pratiche del genio . . . . . » 205
Idem. — R. Decreto N. 340 per delimitazione delle zone di servitù militari adiacenti ai nuovi magazzini da polvere nella piazza di Vigevano . . . . . » 279
Idem. — R. Decreto N. 341 per delimitazione delle zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polvere presso Lucca nella località denominata « Fornacette di San Concordio » . . . . . » 280
Idem. — R. Decreto N. 354 per modificazioni di zone di servitù militari attorno al forte di Monte Castelletto della piazza di Verona . . . . . » 321
Idem. — Regolamento per la esecuzione dei lavori del genio militare. . . . . » 484
Idem. — Oggetti da distribuirsi ai conducenti della brigata ferrovieri del genio . . . . . » 506
Idem. — R. Decreto N. 577 per delimitazione delle zone di servitù militari attorno ai magazzini da polvere di Picenengo e Porta Po presso Cremona. . . . . » 534
Idem. — R. Decreto col quale si riordina il servizio territoriale del genio militare in relazione ai RR. Decreti in data 6 novembre 1894, N. 503 e 504 . . . . . » 533
Idem. — R. Decreto col quale si riordina il servizio del genio militare dei lavori della R. marina, in relazione ai RR. Decreti in data 6 novembre 1894, N. 503 e 504. » 538
Idem. — R. Decreto col quale si modifica il R. Decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio territoriale del genio militare. . . . . » 540
Idem. — R. Decreto col quale si modifica il R. Decreto in data 19 settembre 1895 relativo al riordinamento del servizio del genio pei lavori della R. marina . . . » 541
Idem. — Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dai RR. Decreti in data 19 settembre e 2 ottobre 1895 coi quali si riordina il servizio territoriale del genio militare. . . . . » 541

SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua . . . . . *Pag.* 583
Idem. — Aggiunta al regolamento 6 gennaio 1889 per la piccola manutenzione degli immobili militari . . . . . » 775
SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Tavole di tiro del mortaio da 21 ARC Ret. . . . . » 54
Idem. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. . . . . » 92
Idem. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche di artiglieria . . . . . » 146
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio . . . . . » 245
Idem. — R. Decreto che stabilisce la dipendenza della direzione delle esperienze e ne cambia la denominazione. . » 267
Idem. — Sezione della direzione superiore delle esperienze. . » 268
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 282
Idem. — Tavole di tiro dei cannoni da 9 ACR Ret. e BR Ret. incavalcati su affusti d'assedio e da campagna . . » 481
Idem. — Carta intestata e bolli d'ufficio per alcuni corpi e servizi d'artiglieria. . . . . » 498
Idem. — Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria in Pieve di Cadore . . . . . » 777
SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Riparto organico delle compagnie di sussistenza . . . . . » 93
Idem. — R. Decreto che stabilisce l'eseguimento del servizio di casermaggio ad economia nel V e nel XI corpo d'armata, ed approva il regolamento relativo, applicabile anche in Sardegna . . . . . » 105
Idem. — Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel V corpo d'armata . . . . . » 127
Idem. — Chiusura di un panificio militare . . . . . » 240
Idem. — Revisione e sistemazione dei conti delle somministrazioni in natura . . . . . » 264
Idem. — Chiusura di panifici militari. . . . . » 281, 504
Idem. — Pagamento del dazio consumo per parte dei corpi . » 305, 763
Idem. — Acquisto del sale per il condimento del rancio. — Numero delle distribuzioni annuali di caffè o vino. . » 309

SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. Decreto che approva il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici militari e degli alloggi degli ufficiali generali *Pag.* 413
Idem. — Istruzione per l'esecuzione del regolamento suddetto. » 417
Idem. — Numero delle distribuzioni annuali di caffè o di vino per le truppe alpine . . . . . » 464
Idem. — Soppressione di un magazzino militare di distribuzione viveri . . . . . » 464
Idem. — Numero delle distribuzioni annuali di caffè o di vino » 548
Idem. — Paglia per la lettiera dei cavalli . . . . . » 584
Idem. — Regolamento sul servizio di cassa in campagna . . » 754
SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — *Vedi*: Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico.
SERVIZIO SANITARIO. — Ordinamento delle compagnie di sanità » 79
Idem. — Adozione del carretto reggi-barella e della copertura per barella per trasporto degli infermi . . . . . » 86
Idem. — Proposte ed ammissioni a cure balneari. . . . . » 98
Idem. — R. Decreto di costituzione dell'ispettorato di sanità militare. . . . . » 185
Idem. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 aprile 1895 sulla costituzione dell'ispettorato di sanità militare. » 189
Idem. — Varianti alle descrizioni ed ai conti di costruzione del grembiale per aiutanti d'ospedale e della veste per farmacisti » 198
Idem. — Fangaroli addetti agli stabilimenti balneari militari di Acqui e d'Ischia . . . . . » 214
Idem. — Informazioni sullo stato sanitario dei comuni . . . » 283
Idem. — Dotazioni in carico ai distretti militari per gli stabilimenti sanitari in campagna . . . . . » 427
Idem. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . . . . . » 492
Idem. — Caricamento interno delle dotazioni sanitarie di mobilitazione . . . . . » 768
SERVIZIO TERRITORIALE. — Festa anniversaria per l'artiglieria » 50
Idem. — Norme per le iscrizioni da apporsi sui gambi delle freccie delle bandiere dei corpi, e per le medaglie di cui possono fregiarsi le bandiere . . . . . » 269
Idem. — Festa anniversaria di fatti d'arme. . . . . » 282
Idem. — Legge che modifica quella del 23 giugno 1874 colla quale sono dichiarati i giorni festivi per gli effetti civili. . » 497

SERVIZIO TERRITORIALE. — Carico, riparazione e rinnovazione delle bandiere da fortezza . . . . . *Pag.* 505
SERVIZIO VETERINARIO. — R. decreto che modifica le norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace » 406
SOTTUFFICIALI. — Domande per impiego civile di sottufficiali cui non sia applicabile la legge sullo stato dei sottufficiali » 31
Idem. — Personale addetto ai comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace . . . . . » 63
SPESE DI CANCELLERIA. — *Vedi*: Amministrazione e contabilità.
STABILIMENTI BALNEARI MILITARI. — *Vedi*: Servizio sanitario.
STATO DEGLI UFFICIALI. — Modificazione alle norme per i consigli di disciplina . . . . . » 74
Idem. — R. Decreto relativo alla sistemazione dei capimusica . » 551
Idem. — Istruzione per l'applicazione dei RR. Decreti 6 novembre 1894, N. 503 e 15 ottobre 1895 relativi al reclutamento ed alla nomina dei capimusica . . . . . » 552
STATO SANITARIO DEI COMUNI. — *Vedi*: Servizio sanitario.
STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali . . . . . » 467
Idem. — Ritenuta straordinaria sui nuovi stipendi ed aumenti di stipendio . . . . . » 509
Idem. — Prontuario pel calcolo degli assegni pec il personale del R. esercito . . . . . » 781
SUSSISTENZE MILITARI. — *Vedi*: Servizio di commissariato.

T

TABELLE di reclutamento e di mobilitazione del R. esercito. — Aggiunte e varianti . . . . . *Pag.* 60
TASSA di ricchezza mobile sugli assegni dovuti agli operai borghesi presso gli stabilimenti militari. . . . . » 196
TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa alla dipendenza del Ministero dell'interno, e costituzione di una direzione centrale . . . . . » 235

TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto di nomina dei membri della direzione centrale del tiro a segno nazionale *Pag.* 237

Idem. — R. Decreto che determina le attribuzioni per la direzione centrale di tiro a segno nazionale. . . . . » 238

TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Pizzo S. Eufemia Marina e S. Eufemia Marcellinara e delle stazioni Città della Pieve e Tocco Castiglione. — Cambiamento nei nomi delle stazioni Praja-Ajeta, Tonco, Calcababbio e Cattolica . . . . . » 10

Idem. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Castelbuono-Tusa (Rete Sicula) . . . . . » 54

Idem. — Personale addetto ai comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace. . . . . » 63

Idem. — Modificazioni ad aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia . . . . . » 91, 426, 491, 532, 751

Idem. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882 . . . . . » 199

Idem. — Varianti alle norme generali di servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace » 200

Idem — Militari di truppa viaggianti con treni diretti . . . » 216

Idem. — Apertura all'esercizio del tronco Fabriano Pergola . . » 245

Idem. — Apertura all'esercizio del tronco Naso Capo d'Orlando-Tusa della linea complementare Messina-Patti-Cerda . . » 325

Idem. — Appendice alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda . . . . . » 345

Idem. — Distribuzione a pagamento di stampati per viaggi in ferrovia e sui piroscafi . . . . . » 552

Idem. — Apertura all'esercizio della linea Barletta-Spinazzola e dei tronchi Sora-Balsorano della linea Roccasecca-Avezzano; Praja d' Ajeta Tortora-S. Eufemia Marina, della linea Battipaglia-Reggio Calabria; e Paternopoli-Monteverde della linea Avellino-Rocchetta Santa Venere . . . » 755

Idem. — Apertura all'esercizio della nuova stazione di Faenza e cambiamento di nome di altre stazioni ferroviarie. . » 761

TRIBUNALI MILITARI. — R. Decreto col quale si sopprimono i tribunali militari territoriali di Catanzaro, Chieti, Piacenza, Salerno e Verona . . . . . » 501

TRUPPE COLONIALI. — *Vedi*: Colonia Eritrea.

U

UFFICIALI. — Accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria . . . . . *Pag.* 31
Idem. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio . . . . . » 35
Idem. — Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare . . . . . » 56
Idem. — Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo contabile militare . . . . . » 58
Idem. — Modificazione alle norme per i consigli di disciplina . » 74
Idem. — R. Decreto relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali . » 75
Idem. — Modificazioni alle norme relative alle proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria e di cavalleria ed all'accertamento della loro idoneità alla promozione . . » 77
Idem — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria e di artiglieria da campagna ed a cavallo (specialità batterie) di un cavallo di truppa per servizio . . . . . » 214
Idem. — Adozione di un cappuccio mobile al cappotto per gli ufficiali della legione carabinieri reali di Cagliari . . » 232
Idem. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 255, 304, 546
Idem. — Legge N. 467, sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . » 463
Idem. — R. Decreto relativo al matrimonio degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 487
Idem. — Iscrizione a matricola delle nomine ad ufficiale pagatore » 586
UFFICIALI IN CONGEDO. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 255
Idem. — Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo, soci della società di previdenza fra gli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . » 272
UFFICIO DI REVISIONE. — R. Decreto relativo alla sua soppressione . . . . . » 490
UNIFORME. — *Vedi*: Disciplina militare.

V

VELOCIPEDI. — Soppressione della custodia di legno . . . *Pag.* 32
VETERANI. — *Vedi*: Corpo invalidi e veterani.
VOLONTARI DI UN ANNO. — R. Decreto N. 574 che stabilisce le somma da pagarsi per l'arrolamento volontario di un anno pel 1895 . . . . . » 9
Idem — Legge N. 479, per l'ammissione al volontariato di un anno di giovani che presero già parte all'estrazione a sorte della propria leva . . . . . » 483



Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.